ORIGINE DE' FEUDI

NE' REGNI

DI NAPOLI, E SICILIA

LORO USI, E LEGGI FEUDALI

Relative alla Prammatica emanata dall' Augusto Ferdinando IV

PER LA RETTA INTELLIGENZA DEL CAPITOLO *VOLENTES*

DISSERTAZIONE

DEL CONSIGLIERE

GIACINTO DRAGONETTI

NAPOLI MDCCLXXXVIII.

NELLA STAMPERIA REGALE.

INDICE

DE' CAPITOLI.

PARTE PRIMA.

Introduzione. pag. 1
CAP. I. *Origine, e proseguimento della controversia*. 3
CAP. II. *Metodo, e distribuzione della presente Dissertazione*. 9
CAP. III. *Origine de' feudi presso i popoli Germani conquistatori delle provincie dell' Impero Romano*. 13
CAP. IV. *Origine de' feudi in Italia, e loro successione*. 30
CAP. V. *Abusiva alienazione de' feudi, come s' introducesse, e sotto quali condizioni si tollerasse in Italia*. 54
CAP. VI. *Abusiva alienazione de' feudi tolta, ed abolita dagl' Imperadori Lottario II, e Federigo I*. 68
CAP. VII. *Origine de' feudi nel Regno di Napoli, ed in quello di Sicilia*. 75
CAP. VIII. *Vero stato de' feudi nei Regni di Napoli, e Sicilia in tempo della conquista de' Normanni vindicato dal falso, e assurdo sistema di D. Carlo Napoli*. 100
CAP. IX. *Erezione dei Regni di Napoli, e Sicilia in Monarchia, loro consuetudini feudali contenute nei perduti* Defetarj, *ed alienazione de' feudi proibita dal Re Ruggiero, e loro stato fino all' Imperador Federigo II*. 197
CAP. X. *Come per leggi scritte dell' Imperador Federigo II alla successione de' feudi delle due Sicilie fu ammessa la linea retta discensiva fino all' infinito, la discendente collaterale fino al terzo grado, e come si rinnovò la proibizione della loro alienazione*. 222
CAP. XI. *Strane distinzioni di feudi inventate da Bulgarò, e Pileo, e dai loro seguaci, e dubbj nati sulla legge della successione feudale dell' Imperador Federigo II, per ovviare a' quali sconcerti in tempo de' Re Angioini s' introdussero nuove formole per le investiture feudali*. 236
CAP. XII. *Successione feudale nel Regno di Sicilia dal Re Giacomo am-*

ampliata fino al sesto grado nella linea discendente collaterale. 260
CAP. XIII. *Alienazione de' feudi permessa nella Sicilia dal Re Federigo d'Aragona col celebre suo Capitolo* Volentes. 273

PARTE SECONDA.

CAP. I. *Vera intelligenza del Capitolo* Volentes. 281
CAP. II. *Come s'interpetrasse da' primi feudisti Siciliani il Capitolo* Volentes, *e s'introducesse la distinzione de' feudi di forma stretta, e larga.* 287
CAP. III. *Falsa interpetrazione da Guglielmo di Perno data al Capitolo* Volentes *per avere in virtù del medesimo estesa la voce di* heredes *anche agli estranei, e ridotti alla natura di beni burgensatici i feudi da lui detti di forma larga.* 297
CAP. IV. *Confutamento dell'opinione, che il Capitolo* Volentes *avesse ridotti in allodio i feudi del Regno di Sicilia.* 307
CAP. V. *Come il Re Federigo, e gli altri Sovrani suoi successori, ed il Baronaggio Siciliano dichiarassero, che il Capitolo* Volentes *non abbia in alcuna menoma parte alterata la natura de' feudi di quel Regno.* 325
CAP. VI. *Come in conformità delle rapportate leggi tutt' i quattordici ministri votanti intervenuti nelle assemblee della Regal Camera sempre costantemente sostenessero di non avere il Capitolo* Volentes *immutata la natura de' feudi del Regno di Sicilia, e come soltanto cinque di essi nel tirarne le conseguenze variassero per gli soli feudi di forma larga, ed esame del loro sistema.* 339
CAP. VII. *Disamina dei Capitoli cinquantacinquesimo del Re Martino, e trecento novantesimo del Re Alfonso addotti da cinque Ministri Votanti in sostegno del loro sentimento.* 369
CAP. VIII. *Gli esempj registrati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi o provano a favore della ragione fiscale, o nulla conchiudono per essere pieni di contraddizioni.* 380
CAP. IX. *Contraddizioni risultanti dal sistema dei cinque Ministri votanti, e conclusione della presente Dissertazione.* 399

PAR-

PARTE PRIMA.

I. MOlti sono stati i discorsi tenutisi in questa Capitale, ed altrove circa la decisione ultimamente fatta dai Magistrati supremi di questo Reame, e di quello di Sicilia sull' intelligenza del Capitolo *Volentes* nel 1296 pubblicato nella Sicilia dal Re Federigo d'Aragona, che diede al Baronaggio Siciliano la facoltà di alienare i loro feudi senza il previo Sovrano permesso. Come la controversia si raggirava sull' interessante articolo, se col denotato Capitolo si fosse data ai Baroni di quel Regno la libera facoltà di disporre de' feudi anche in mancanza de' successori in grado, o pure in tal circostanza fosse restata in piedi la devoluzione delle Baronie a beneficio della Corona, ognun comprende, che la quistione era della massima importanza, e che interessava il ceto più rispettabile dello Stato. In una causa dunque di tanto momento non è stata a mio credere irragionevole la curiosità di coloro, che della seguita risoluzione han cercato d' informarsi, e d' indagare i motivi, e le ragioni, ripetendo ognuno nel viver civile la sua sicurezza dalla retta condotta de' Magistrati.

II Ma perchè le relazioni fattesene non sono state sincere, e risentivano di quelle passioni, dalle quali ciascun relatore veniva dominato, così affinchè il pubblico, ed i privati siano a giorno dei veri fatti, e delle circostanze della pendenza, e possano meglio fissare i loro giudizj, è stata Sovrana risoluzione (1) di doversi esporre sotto gli occhi di tutti l' intera serie delle cose, ed i varj argomenti, che dalla consumata prudenza, e saviezza de' Magistrati votanti furono *pro*, e *contra* addotti. La controversia fu discussa in tutta la sua estensione, e le diverse opinioni furono esaminate, e sostenute con egual costanza, e fermezza. Mentre i loro autori erano abbastanza persuasi, che sotto il governo del nostro clementissimo Monarca corre un tempo non meno libero, e felice

A

(1) Regal Dispaccio pag. 1.

lice di quello dell' Imperador Trajano (1). Mi rincresce però, che io, il quale alla seguita decisione ebbi per la scarsezza de' miei talenti la menoma parte, sia stato prescelto ad opera così ardua, e malagevole. Ma sarebbe criminosa codardia, se lasciassi inadempito il Sovrano comandamento. Per esattamente eseguirlo dunque torrò in prestito dai Colleghi, che in tale occasione m' istruirono, quell' erudizione, e quella profondità di sapere, che in me sento venir meno. Anzi perchè mi riesce impossibile d' imitare quella facondia, con cui que' gravi Magistrati profferirono, e adornarono i loro respettivi pareri, perciò a fine di minorare il meno, che sia possibile la forza, e l' energia de' loro argomenti, gli esporrò in quella stessa maniera, con cui essi gli espressero nelle respettive loro rimostranze umiliate al Sovrano. Non tralascerò di andare eziandio inserendo que' raziocinj, che ho letti in un memoriale su tale controversia stampato in nome del Marchese di Gattinara, come ancora di rapportare quelle difficoltà, che possono in contrario promuoversi con soggiungervi le loro confutazioni.

III L' amore, che la rispettabile Nazione Siciliana ha sempre colla sublimità de' suoi talenti mostrato per la verità, e l' attaccamento, che con tanta sua gloria ha sempre avuto per li suoi Serenissimi Sovrani, mi fa sperare, che additandosele la vera origine de' feudi, le condizioni, e le grazie, con cui li riceverono i gloriosi loro Maggiori, formerà de' feudi medesimi quell' idea, che deriva dalla sua legislazione, e rigetterà tutte quelle insussistenti opinioni, che ne' tempi meno felici adottarono i loro Scrittori per mancanza delle vere cognizioni storiche, e per la deficienza de' lumi dell' antica giurisprudenza feudale. Quando questa mia debole fatica riesca per ora nojosa; pure non sarà infruttuosa a' posteri per sapere i motivi, e le cagioni della legge su tale assunto dal nostro Augusto Monarca pubblicata. Come a causa di mancanza de' buoni autori il Leibnizio, il Muratori, e tanti altri

(1) *Rara temporum felicitate ubi sentire quæ velis, & quæ sentias dicere. Tacit. Hist. lib. 1. cap. 1.*

altri letterati per venire in chiaro de' fatti de' secoli non molto da noi remoti hanno consumate le loro vigilie sull' insulse Cronache di tanti barbari Scrittori, così mi lusingo, che qualcheduno, che delle circostanze di tal novella legge voglia essere informato, getterà pure uno sguardo passaggiero su questa mia qualunque si sia diceria.

Origine, e proseguimento della controversia:

CAPITOLO I.

I Fin da' venti di Luglio dell' anno 1786 D. Saverio Simonetti rispettabile Consultore del Regno di Sicilia in esecuzione de' precedenti ordini ricevuti, ed in discarico del proprio impiego con dotta, e circostanziata rimostranza rassegnò all' attuale vigilantissimo Vicerè di quel Regno Principe di Caramanico l' irragionevole, e mostruosa idea da taluni del volgo del foro di Sicilia formata sulla natura, e qualità de' feudi di quell' Isola, e che anni addietro l' Avvocato D. Carlo Napoli avanzato si era a sostenere, e pubblicare colle stampe, che nel corpo attuale del Baronaggio di quel Regno continui per inaudita surrogazione il dritto di preteso condominio nato dalla conquista di quell' Isola fattane dal Conte Ruggiero, e dai suoi commilitoni, ai quali egli ne fece la partizione colle Terre e Baronie loro distribuite. Tra le altre cose accennò ancora quel dotto Magistrato le perniciose conseguenze derivanti dalla massima ivi adottata dagl' inesperti Legisti, che la forma de' feudi, o siano i patti nell' investitura stabiliti possano da' Baroni alterarsi per l' erroneo assioma, che *quæsitor formæ est Dominus formæ*. E sopra tutto maggiormente estese il suo ragionamento circa l' interpetrazione data al Capitolo *Volentes*, col quale sebbene altro non accordasse il Re Federigo di Aragona, autore del medesimo, che la facoltà ai Baroni di potere alienare i feudi senza l'obbligo del preventivo Sovrano permesso, pure per opinione colà inveterata si era da molti creduto, che per effetto di tal legge i feudi rispetto alla successione si fossero ridotti a meri

 allodj,

allodj, e che in caso di mancanza de' successori si potessero liberamente tramandare agli estranei. Soggiunse, che perciò in quel Regno si era trascurato d'incamerare al Fisco patrimoniale que' feudi, che per mancanza de' discendenti in grado doveano devolversi secondo le leggi fondamentali dello Stato, ed in forza del Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, che nella Sicilia estese la successione feudale fino al sesto grado nella linea collaterale discendente, in mancanza del quale sesto grado le Baronie ritornar dovessero alla Corona, come vi era memoria di esser seguito ne' tempi coevi, ed immediati alla pubblicazione dello stesso Capitolo *Volentes*. In conferma di ciò allegò egli varj esempj tratti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi, compilatore, ed abbreviatore di tutti i privilegj, e di tutte le concessioni feudali, che fino al suo tempo esistevano negli Archivj della Sicilia. Nel descrivere lo stesso Consultor Simonetti questi, ed altri sconci distruttivi della germana, e solida legislazione feudale della Sicilia, propose restituirsi la medesima al suo antico vigore, e proscriversi le intruse massime apertamente contrarie ai più chiari, ed incontrastabili dritti della Corona.

II Rimessasi da quel Vicerè al nostro Monarca tale rappresentanza del Consultore Simonetti, Sua Maestà con Regal Carta de' 20 di Settembre dello stesso anno 1786 prevenne alla Regal Camera di Santa Chiara essere Sovrana volontà, che la medesima Camera Regale, i Ministri Togati della Giunta di Sicilia insieme con due Presidenti della Sommaria, e con un altro Consigliere aggiunto, e coll' intervento dei due Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio esaminassero la rimostranza del riferito Consultor Simonetti con quella accuratezza, che meritava la gravità dell' affare, ed indi riferissero per le opportune Sovrane determinazioni.

III Secondo il contenuto di questo Regal comandamento l' oggetto principale dell' ordinato esame era di doversi discutere, e risolvere, s' era vero, che il Capitolo *Volentes* coll' accordare la dispensa dell' assenso per l' alienazione, e disposizione de' feudi gli avea convertiti a semplici allodj in guisa, che fosse restato alterato il Capitolo *Si aliquem*, il quale fissa

in

in Sicilia la succeffione de' feudi fino al denotato festo grado, e che i Baroni privi di discendenza in grado succeffibile potessero a lor talento alienarli in pregiudizio della Corona senza darsi luogo alla reversione, come si era adottato dalla Scuola forense Siciliana.

IV In adempimento del Sovrano incarico ai 27 di Gennajo dello scaduto anno 1787 radunatasi coll' intervento dei due Avvocati fiscali Patrimoniali la Regal Camera, i Togati componenti la Giunta di Sicilia, ed i tre Ministri aggiunti, tutti concordemente, ed uniformemente opinarono, che il Capitolo *Volentes* non abbia in alcuna maniera alterata in quel Regno la natura de' feudi, nè fatta alcuna mutazione al Capitolo *Si aliquem*. Secondo dunque tale uniforme parere di tutti i congregati erasi pienamente discaricato il Sovrano ordine. Ma come accade nelle dispute, e nelle Scuole, che da una quistione si paffa ad un' altra, così essendosi da taluni de' Votanti fatta nascere dallo stesso Capitolo *Volentes*, e da altre leggi della Sicilia la distinzione de' feudi di forma larga, e stretta, si fece sorgere una nuova controversia, se possa il Feudatario possessore di Baronie di forma larga disporre a favore degli estranei anche nel caso, che si trovasse affatto disperato di prole, nè avesse congiunti nella linea collaterale in grado succeffibile, e sull' insorto dubbio se ne riservò ad altro tempo la decisione. E perchè si credè, che al rischiaramento della nuova promossa quistione potessero giovare le carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi citate dal Consultor Simonetti nella sua rimostranza, perciò a fine di meglio fondarsi il giudizio si supplicò Sua Maestà di degnarsi di farne venire dalla Sicilia copia autentica.

V Intanto Sua Maestà con Regal Carta de' 20 di Febbrajo del proffimo scorso anno prescrisse alla stessa Regal Camera, che di nuovo congregandosi con i Ministri Togati della Giunta di Sicilia, e cogli altri denotati Ministri aggiunti, ed Avvocati fiscali, per meglio dilucidare la forma, che deve attendersi nel tramandare i feudi, esaminasse la massima di coloro, che nel foro di Sicilia hanno sostenuto, che la forma de' feudi, o siano i patti nell' investitura stabiliti possano alte-

alterarsi per l'assioma colà adottato *quæsitor formæ est Dominus formæ*. In seguito di tal Sovrano comandamento, la Regal Camera, i Ministri Togati della Giunta di Sicilia, e gli altri Ministri aggiunti con rimostranza de' 6 di Febbrajo dello stesso anno a voti uniformi, e concordi rassegnarono alla Sovrana intelligenza di essere erronea, insussistente, e temeraria la proposizione, che il *quæsitor* della forma sia arbitro, e dispositore della medesima, e che senza l'espresso, specifico, e dispensativo volere del supremo Signore non si possano in di lui pregiudizio neppure dal primo acquirente alterare ne' feudi i patti del contratto, o sia dell'investitura.

VI Pervenute finalmente da Palermo le richieste carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi, e rimessesi nella Regal Camera, la medesima, i Ministri Togati della Giunta di Sicilia, e gli altri tre Ministri aggiunti nel dì 25 di Aprile del caduto anno 1787 coll'intervento dei due Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio riassunsero la discussione del nuovo promosso dubbio riguardante i feudi di forma larga. Sebbene nella precedente assemblea de' 17 di Gennajo tutti avessero concordemente opinato di non avere il Capitolo *Volentes* alterata in alcuna menoma parte la natura de' feudi, e la successione feudale stabilita nel Capitolo *Si aliquem*, pure per la diversa interpetrazione data agli esempj dal Barberi rapportati furono tra loro scissi di parere, e diverse furono le conseguenze tirate dal punto principale tra essi pria concordemente assodato.

VII Quattro credendo, che i casi dal Barberi annotati nulla provassero contro la reversione, opinarono, che non avendo il Capitolo *Volentes* alterata la natura de' feudi, nè fatta alcuna innovazione al Capitolo *Si aliquem*, che ammette la successione fino al sesto grado, non potesse il Feudatario, che non avesse successori in grado, disporre del feudo di qualunque natura il medesimo fosse, ma che per la deficienza de' successori in grado lungi dal potere valere qualunque sua disposizione, il feudo si debba devolvere al Fisco, giacchè i feudi di qualunque forma siano, tutti sono usciti dalla Corona, e per un costitutivo intrinseco all'essere de' feudi, debbo-

no tutti alla Corona ritornare; quando sortisca il caso, che il feudatario manchi de' successori in grado, e la sua linea feudale sia finita, e che questa sia la natura de' feudi presso tutte le Nazioni, e quando non fosse tale, non sarebbero feudi, ma puri, e semplici allodj,

VIII Cinque all' opposto giudicando, che gli esempj del Barberi non convalidassero per tutti i feudi il loro ritorno alla Corona in caso di mancanza di successione, ma che pienamente confermassero la distinzione da essi precedentemente accennata tra feudi di forma stretta, e forma larga, si allontanarono in buona parte dal sentimento de' quattro. Denotarono poi per feudi di forma stretta quelli conceduti colla clausola *pro se*, *filiis*, & *descendentibus*, o pure *pro se*, *suisque heredibus*, & *successoribus ex corpore*, *ita quod vivant jure Francorum*, o pure *pro se*, *suisque heredibus*, *ita quod vivant jure Francorum*; o pure *pro se suisque heredibus cum clausula juris Francorum*, e che ben anche pazionati, e di forma stretta si abbiano pure a reputare quelli conceduti prima de' 25 di Marzo del 1296, ancorchè sotto la formola *pro se*, & *heredibus*, siccome ancora fossero di forma stretta in virtù dei Capitoli 454, e 456 del Re Alfonso quelle Baronie, delle quali non esistessero le investiture per essersi disperse, o per altra causa.

IX Riputarono all' incontro per feudi conceduti sotto la forma larga quelli, l' investitura de' quali fosse concepita sotto la forma *pro se*, & *heredibus quibuscumque*, o pure *pro se*, & *heredibus in perpetuum*, o *pro te*, & *cui dederis*, e per quegli altri conceduti dopo il suddetto giorno de' 25 di Marzo dell' anno 1296 sotto la forma *pro se*, & *heredibus*. Premessa una tale distinzione, gli autori della medesima opinarono, che per gli feudi di forma stretta non vi fosse dubbio, che si dia luogo alla reversione al Fisco, quando non vi siano successori in grado, nel qual caso i Baroni non possano disporne nè tra vivi, nè per ultima volontà. Per li feudi poi di forma larga giudicarono, che in conformità ancora degli esempj rapportati dal Barberi i Baroni ancorchè destituti di speranza di prole, e perciò mancanti de' successori in grado, potessero liberamente disporne, nè il Fisco in virtù delle loro disposizioni

ni poteſſe aver reverſione , ad eccetto però quando i Baroni pria di morire non ne aveſſero diſpoſto, nel qual caſo ſi apriſſero alla Corona per non avere i feudatarj pria di trapaſſare fatto uſo della formola *quibus dederis* , con cui era concepita la conceſſione. In ſoſtanza conchiuſero, che ſe il Feudatario inveſtito del feudo sì fattamente conceſſo, o dato coll' altra clauſola *pro ſe , & heredibus in perpetuum* muoja *ab inteſtato*, e ſenza diſcendenti, o congiunti nella linea collaterale ſino al ſeſto grado, debba in tal caſo tal feudo devolverſi ancora al Fiſco; ma che ſe poi ne aveſſe o in vita, o in morte il Barone eſpreſſamente diſpoſto anche a favore degli eſtranei , debba oſſervarſi la ſua diſpoſizione eziandio in pregiudizio del Fiſco, e non oſtante , che ſi trovaſſe affatto diſperato di prole, nè aveſſe congiunti nella linea collaterale in grado ſucceſſibile.

X Oltre a coteſti due ſentimenti ve ne fu un terzo di chi ſolo opinò , che ne' feudi di Sicilia ſi doveſſe dar luogo alla reverſione in favore della Corona , quando mancaſſero i ſucceſſori ſino al ſeſto grado, purchè però ſi trattaſſe di Baronie concedute per mera liberalità del Sovrano, ma non per gli feudi acquiſtati per titolo oneroſo , de' quali ſe ne foſſe pagato il prezzo alla Regia Corte, e nell' inveſtitura ſi conteneſſe la formola *pro ſe , & heredibus quibuſcumque* , ovvero *pro te , & cui dederis*, in qual rincontro poteſſe il Barone diſperato di prole, e di ſucceſſori in grado liberamente del feudo diſporre.

XI In viſta di tanta difformità, e diſcrepanza di pareri Sua Maeſtà con Regal Carta de' 7 del meſe di Luglio dell' anno ſcorſo preſcriſſe, che la ſteſſa Camera Regale di S.Chiara unita alla medeſima Giunta de' Togati di Sicilia , cogli ſteſſi Miniſtri, ed Avvocati Fiſcali di ſopra denotati più fondatamente ſi applicaſſe all' eſame di un tanto grave punto , raſſegnandone di bel nuovo il ſuo dettame, e ad oggetto della maggior facilitazione del giudizio deſtinò altri quattro Miniſtri aggiunti. In adempimento di tal Sovrano incarico radunataſi nel dì 4 di Settembre del trapaſſato anno la Regal Camera, la Giunta de' Miniſtri Togati di Sicilia , gli Avvocati

cati Fiscali del Regal Patrimonio , e gli altri sopranominati sette Ministri aggiunti, e riassuntosi con tutta la maggior ponderazione l'esame della controversia, i quattro nuovi Ministri aggiunti, e quel giustissimo, e gravissimo Magistrato, che pria era stato di voto singolare , si uniformò al parere degli altri quattro, i quali aveano precedentemente sostenuto, che morendo il Barone senza successori in grado non possa in pregiudizio del Fisco alienare i feudi di qualunque natura essi siano, e che debba riputarsi nulla, ed irrita la disposizione fattane, e giudicarsi devoluti i feudi rimasti, e doversi dal Foro Siciliano bandire le sinistre interpetrazioni date al Capitolo *Volentes*, ed eliminare tutte l'erronee opinioni introdottevi contro le leggi fondamentali dello Stato, e la vera giurisprudenza feudale (1). Tale sentimento dunque con parere uniforme di nove Votanti restò conchiuso in opposizione degli altri cinque, i quali aveano antecedentemente distinto i feudi di forma stretta da quei di forma larga, e per i primi non aveano dubitato di concorrere nella sentenza degli altri, per i secondi poi aveano giudicato, che dei medesimi il Feudatario senza successori in grado possa a suo arbitrio disporre anche in favore degli estranei , ma che quando non ne avesse disposto pria di morire , in questo solo caso possa aver luogo la reversione.

Metodo, e distribuzione della presente Dissertazione.

CAPITOLO II.

I Esposta l'origine, e la serie della controversia, e le sue varie vicende, l'ordine delle cose esigerebbe di esaminarsi a primo tratto le ragioni, e gli argomenti, per i quali nella prima adunanza tutt' i quattordici Votanti convennero con uniforme, e concorde sentimento , che il Capitolo *Volentes* abbia lasciata la natura de' feudi nella sua essenza, e qua-

(1) Tutto ciò rilevasi dalla Consulta originale dei nove Ministri de' 4 di Settembre dell'anno 1787.

e qualità feudale, nè abbia mutata la succeſſione ſtabilita dal Capitolo *Si aliquem*, nè indotta alcuna menoma alterazione nelle Baronie di Sicilia. Ma perchè non può intenderſi nel ſuo intrinſeco la quiſtion principale, nè tutte le controverſie ſubalterne, che ne ſorgono, ſe non ſi ſappia qual foſſe preſſo i Popoli Germani l'origine, la natura, e qualità de' feudi, come, e quando i medeſimi s'introduceſſero nell'Italia, come nel loro naſcere foſſero ad arbitrio del concedente, poſcia temporanei, indi vitalizj, e col progreſſo del tempo paſſaſſero ai figli, e diſcendenti degl'inveſtiti, e finalmente ai collaterali anche per legge ſcritta, come ſi regolaſſero, quali foſſero le loro conſuetudini, in qual maniera ſi adottaſſe dai poſſeſſori l'abuſo di alienarli, e come tal diſordine dagl'Imperadori d'Occidente foſſe frenato, così toccheremo tutti coteſti articoli con quella brevità, che ſi conviene. Quindi paſſeremo a diſcutere come, e quando nei Regni di Napoli, e Sicilia s'introduceſſero i feudi ſteſſi, in quale ſtato foſſero in tempo della conquiſta de' Normanni, ſe ſia vero, che in tale occaſione i Feudatarj vi acquiſtaſſero il dritto di condominio ſecondo il ſiſtema di D. Carlo Napoli, e con quali uſi ſi regolaſſero in tempo, che fu eretta la Monarchia Siciliana, come il Re Ruggiero ne proibiſſe con ſua ſpeciale Coſtituzione le loro alienazioni, e la ſua legge foſſe per ben due volte confermata dall'Imperador Federigo.

II Nè tralaſceremo di accennare come per legge ſcritta di queſto Imperadore nei Regni delle due Sicilie foſſe alla ſucceſſione de' feudi ammeſſa la linea retta diſcenſiva fino all'infinito, e la diſcendente collaterale fino al terzo grado, ed in qual rincontro dal Re Giacomo ſi ampliaſſe per la Sicilia fino al ſeſto grado. E perchè non oſtante la proibizione de' Sovrani, le Scuole vollero colle loro ſottigliezze, e diſtinzioni rendere i feudi alienabili, perciò avvertiremo le clauſole, e le formole, che per le inveſtiture feudali s'introduſſero in tempo dei noſtri Re Angioini a fine di mettere in ſalvo i dritti fiſcali contro le opinioni de' Feudiſti. Per iſpianarci la ſtrada alla retta intelligenza del Capitolo *Volentes*, ed alla deciſione di tutte le controverſie, che ſi ſono fatte inſorgere ſul

ſul medeſimo, rileveremo con ogni eſattezza dalla ſtoria tutte le circoſtanze, nelle quali fu quel Capitolo pubblicato dal Re Federigo. E tutto ciò formerà l'oggetto della prima parte di queſta Diſſertazione.

III Premeſſe tutte coteſte indiſpenſabili diſcuſſioni, paſſeremo nella ſeconda parte ad eſaminare qual ſia il vero ſenſo, e contenuto del Capitolo *Volentes*, come s' interpetraſſe da' primi Feudiſti Siciliani, come da' medeſimi s' introduceſſe la diſtinzione de' feudi di forma ſtretta, e larga, come in progreſſo ſotto il preteſto della forma larga ſorgeſſe l' aſſurda maſſima, che i feudi di tal forma aſſumeſſero la natura di beni burgenſatici, ed allodiali. Quindi andremo a ravviſare, ſe tale aſſioma convenga, o ſia ſmentito dall' intero conteſto del Capitolo *Volentes*, e dalle altre leggi dell' iſteſſo Re Federigo, e de' Sovrani ſuoi ſucceſſori, e ſe convenga, o ſia diſcrepante dalle confeſſioni nei generali parlamenti fatte dal Baronaggio Siciliano, e dalle ſuppliche di tempo in tempo dallo ſteſſo dato ai loro Principi.

IV Quando da' tralci, e da' ſiepi ſia chiuſo il varco al ſentiero, è troppo malagevole il viaggio, ed in vece di giungere alla meta, facil' è il deviare, ma ove ſgombra ſia dagli ſpini, e da' pruni la ſtrada, e battuta vi ſia la peſta, piano, e facile rieſce il cammino, e l' arrivo al luogo deſignato. Perciò quando avremo rimoſſi tutti gli oſtacoli de' Feudiſti, e delle Scuole, e quando veduto avremo qual ſignificato daſſero al Capitolo *Volentes* il Re Federigo, i Sovrani ſuoi ſucceſſori, l' iſteſſo Baronaggio Siciliano, ed i primi loro Feudiſti, facile ſarà il conchiudere con quanta ragione tutt' i quattordici Votanti nelle varie aſſemblee tenute nella Regal Camera ſempre uniformemente opinaſſero, che il Capitolo *Volentes* non abbia in conto alcuno alterata la natura de' feudi di quel Regno, nè toltane la reverſione. Ed altrettanto agevole riuſcirà l' eſame dei motivi, per gli quali cinque di eſſi Votanti nel tirare le conſeguenze dal convenuto principio variaſſero dal ſentimento degli altri per gli ſoli feudi di voluta forma larga. Anzi da per ſe ſteſſa ſi manifeſterà la poca fermezza del loro ſiſtema, e le contraddizioni, che ne deriva-

 no.

no. Reclameranno in contrario senso le leggi in loro favore citate. Testificheranno piuttosto a favore della ragion fiscale gl' inconcludenti esempj addotti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi, ed inutile, e superfluo apparirà la richiesta, e la trasmissione da Palermo delle di lui carte autentiche. Necessaria finalmente, ed indispensabile risulterà la novella legge dalla vigilanza del nostro Augusto Monarca emanata per eliminare dal Foro Sicolo tutte le assurde interpretazioni date al Capitolo *Volentes*, ed a fine di restituire la ragion feudale nel pristino suo stato, a cui la richiamano le leggi fondamentali di quel Regno.

V Non m' incolpi alcuno di soverchia prolissità, perchè la stessa è sorta dalle tante opposizioni sulla pendenza principale promosse, le quali io, come sincero relatore, non potea omettere, nè dissimulare le loro confutazioni ad oggetto, che tutto restando sottoposto all'occhio del lettore, possa egli con maggior sicurezza determinare il suo imparziale giudizio. Se gli eruditi Fontanini, Muratori, ed altri valentuomini, che hanno illustrata la Storia della mezzana età, portati avessero nelle scienze feudali tutt' i lumi della loro erudizione, la materia sarebbe restata per tutte le vie discussa, ed io avrei risparmiata al lettore la lunga noja, che gli reco nella disamina di tanti articoli importanti, da essi appena delibati, o lasciati intatti. Oltre a ciò sebbene il Muratori, ed altri letterati di grido abbiano toccata alcuna cosa della scienza feudale, pure perchè le loro dotte ricerche erano rivolte altrove, non si tolsero i medesimi la cura di esaurire la materia, e quel, che più importa, non ebbero presenti i libri delle Consuetudini feudali. E' vero, che il gran Cujacio colla sublimità del suo ingegno, e colla sua erudizione rischiarò di molto i libri feudali, ma gli angusti confini da lui prefissisi non gli permisero d' innestare i suoi commenti co' fatti de' tempi, nè gli dettero campo di combattere le sofistiche distinzioni, e sottigliezze, che con tuono magistrale dettarono le Scuole per dar legge, e norma ai Tribunali di Europa nell' importante materia feudale. Sono già cinque secoli, che ad altro non attendono i feudisti, che ad estendere le usurpazioni sul pa-

tri-

trimonio dello Stato. Contro di essi circa un secolo addietro ebbe il coraggio di erger la fronte il dotto nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea, ma i suoi sforzi si restrinsero ad un solo articolo (1). Nè di cotesto insigne autore ha più alcuno seguite le gloriose tracce, perchè non feconde di quei lucri, e guadagni, ai quali la venal turba è intenta. In tali circostanze dunque per non lasciare indifesa la causa pubblica, mi si permetterà di entrare nei laberinti delle Scuole feudiste, e nella discussione dei moltiplici punti di sopra additati. Chi assume a disputare sulle intrigate quistioni de' feudi non dee appartarsi da' libri delle Consuetudini feudali, con rischiararli però col lume della storia de' bassi secoli, la quale è la luce, e la compagna, e quasi l'elemento, e lo spirito della ragion de' feudi. I soli lumi storici possono nella scienza feudale distinguere, rischiarare, ed assicurare l'idee, ed il significato delle voci per formarne ragionati discorsi, e comporne regolati giudizj. La nostra guida pertanto saranno gli usi feudali, e la storia de' tempi corrispondenti. Nè trascureremo di chiamare in sussidio il dritto pubblico, e la ragion civile, per quanto vi possono entrare. Lo stesso metodo terremo ancora per gli articoli riguardanti la legislazione patria, tanto più, che la medesima in molti punti è rimasta involta in dense tenebre per non avere i nostri Scrittori nazionali seguita la face Istorica.

Origine de' feudi presso i Popoli Germani conquistatori delle Provincie dell' Impero Romano.

CAPITOLO III

I. E' a tutti noto quanto variamente siasi scritto dagli Eruditi intorno all'origine de' feudi. Alcuni l'hanno ripetuta fin dai Romani per le terre limitrofe all'Impero, date ai soldati delle legioni situate nei confini dell'Impero stesso du-

(1) *Francisci de Andreis disputatio an fratres in feuda nostri Regni succedant, cum fratri decedenti non sunt conjuncti ex eo latere, unde ea obvenerunt.*

durante la loro vita, con dovere paſſare ai loro figli, qualora militaſſero, e ciò ſi fece a fine d' impegnarli ad accorrere all' incurſione de' Barbari (1). Tale opinione ebbe credito negli antecedenti tempi, ne' quali ſi conoſcea la ſola ſtoria Romana, e dalla medeſima trar ſi volea l' origine di tutto. Oggi però, che i monumenti dei baſſi ſecoli ſono uſciti dalla polvere, e dalle tenebre, tal ſentimento è proſcritto. Preſſo i letterati ora ſi ha per coſa certa, che i beneficj, o feudi derivino dalle Nazioni Germane, che invaſero la parte occidentale dell' Impero de' Ceſari. Coteſti Conquiſtatori, come da Ceſare, e da Tacito coi loro mirabili pennelli ſi dipingono, erano popoli poveri, guerrieri, e paſtori (2), ma tra le Nazioni barbare erano i più diſtinti per i loro coſtumi, e per le loro iſtituzioni politiche. La guerra era l' unica, e principale loro occupazione. Preſſo de' medeſimi ſi avea per ſegno di gran valore l' eſpellere i confinanti dalle loro terre, e non permettere di accoſtarvi, o di abitarvi alcuno, e laſciare intorno alle proprie Città eſteſe ſolitudini, per mezzo delle quali credeano eſſere in ſicuro dalle repentine incurſioni de' vicini (3). Eſſendo adunque i Germani unicamente dediti alle armi, coloro, che tra eſſi diſtinguevanſi nel coraggio, e nel valore erano dagli altri celebrati, e ſcelti per capi, che diceanſi Duci (4). I loro ſeguaci, clientoli, o compagni, detti *Comites*, non più gli abbandonavano, anzi in tutto, e per tutto

(1) Gli autori di tal ſentimento ſi ſono principalmente appoggiati ai paſſi di Cicerone nell' Orazione *pro Archia*, di Lampridio nella vita di Aleſſandro Severo, di Vopiſco nella vita di Probo, d' Hygino nel libro *de Limitibus*, di S. Agoſtino *in ſerm. 1 in vigil. Penth.*, di Severo Sulpicio *in vita Martini*.

(2) Tacito narra, che le ricchezze de' Germani erano le greggi, e gli armenti, *eæque ſolæ, & gratiſſimæ opes ſunt. Argentum, & aurum propitii, an irati Dii negaverint, dubito. De moribus Germanorum cap. 5.*

Degli ſteſſi Germani Ceſare diſſe, *vita omnis in venationibus, atque in ſtudiis rei militaris conſiſtit: Cæſar de bello Gallico lib. 6. cap. 6.*

(3) *Civitatibus maxima laus eſt circum ſe vaſtatis finibus ſolitudines habere. Hoc proprium virtutis exiſtimant, expulſos agris finitimos cedere, neque quenquam prope ſe audere conſiſtere: ſimul hoc ſe fore tutiores arbitrantur, repentinæ incurſionis timore ſublato, Cæſar lib. 6. cap. 6. de Bello Gallico.*

(4) *Atque ubi quis ex principibus in concilium ſe dixit ducem fore, ut qui ſequi velint, profiteantur; conſurgunt ii, qui, & cauſam, & hominem probant, ſuum auxilium pollicentur; atque ab multitudine collaudantur: qui ex iis ſecuti non ſunt in deſertorum ac proditorum numero ducuntur; omniumque rerum iis poſtea fides abrogatur. Cæſar lib. 6. cap. 6. de Bello Gallico.*

tutto si consacravano al loro servigio con la più sincera affezione, e con la più ferma costanza. Di questi l'obbligo era di seguire il capo in tutte le spedizioni militari, ed entrar con esso a parte nei pericoli, di combattere, e di morire ai suoi fianchi, e di riguardare la sua gloria, e il suo favore, come una ricompensa (1). All'opposto il capo prendea il patrocinio, e la difesa de' suoi seguaci, onde tra essi era un continuo ritorno di beneficenze (2). Questi stessi capi, o Duci, che distinguevansi per il loro valore, o per lo numero della clientela, erano nelle assemblee nazionali eletti, e proposti nei paghi, e vichi a render giustizia, o pure per lo credito, e per le aderenze, che vi aveano, ve l'amministravano da per loro tanto ai loro clienti, i quali da per tutto li seguivano, quanto agli altri, che vi dimoravano (3).

II Qualunque però fosse il credito, la seguela, e l'autorità, che cotesti Duci, e *Comiti* acquistassero, ciò non impediva, che i medesimi, ove fosse stabilito il governo Monarchico, non dipendessero dall'autorità Sovrana. Non può porsi in dubbio, che molte tribù, e nazioni della Germania fossero

(1) *Magnaque, & Comitum æmulatio, quibus primus apud Principem suum locus: & Principum, cui plurimi, & acerrimi Comites. Hæc dignitas, hæ vires magno semper electorum juvenum globo circumdari in pace decus, in bello præsidium ...... Cum ventum in aciem, turpe Principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem Principis non adæquare. Jam vero infame in omnem vitam, ac probrosum superstitem Principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, Comites pro Principe. Tacit. de morib. Germanorum cap. 14.*

Dei devoti, o clientoli de' Galli, che per lo più derivarono dai popoli Germani, con altrettanta distinzione ne parla Cesare. *Atque in ea re omnium nostrorum intentis animis, alia ex parte oppidi Adcantuannus, qui summam imperii tenebat cum* DC *devotis, quos illi Soldurios appellant: quorum hæc est conditio, ut omnibus in vita commodis una cum his fruantur, quorum se amicitiæ dediderint. Si quid iis per vim accidat, aut eundem casum una ferant, aut sibi mortem consciscant. Cæsar de Bello Gallico cap. m. 14. lib. 3.*

(2) Cesare scrisse de' Galli, i costumi de' quali poco differivano da quei de' Germani, che somma era la potenza dei capi delle fazioni, e dei partiti, ne' quali erano divise le Città, i paghi, i vichi, e le famiglie de' Galli, e che ciò si era introdotto acciocchè i potenti non opprimessero gl' inferiori, e che la principal cura de' capi era di attendere alla difesa de' loro seguaci. *Suos enim opprimi quisque, & circumdari non patitur, neque aliter si faciat, ullam inter suos habeat auctoritatem. Cæsar de bello Gallico lib. 6. cap. 5.*

(3) *Eliguntur in iisdem Conciliis & Principes, qui jura per pagos, vicosque reddunt. Tacit. de morib. Germ. cap. 19.*

In pace nullus communis est Magistratus; sed Principes regionum, atque pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minuunt. Cæsar de Bello Gallico lib. 6. cap. 6.

ro governate da' Re , i quali erano per lo più ereditarj, o scelti sempre nelle famiglie Regali (1) . Nelle guerre il S - vrano presedeva da Comandante . Pria però di determinarsi la guerra , o altra importante risoluzione si consultavano i voti della Nazione (2) . Ciò producea, che le operazioni del governo si eseguissero con somma celerità, e vigore . E' vero, che la potestà del Sovrano non era illimitata , e che il Re nelle battaglie presedea più coll' esempio, e riscoteva ubbidienza più co' suoi fatti valorosi, che coll' autorità (3), ma però l' esperimentato valore di que' Sovrani facea , che si avesse più fidanza nel Comandante, che nell'esercito (4).

III Nè aver si deve idea tanto ristretta della potestà, che i Re Germani esercitavano su i loro sudditi. Maroboduo ritornato in Germania da Roma , dove da giovinetto era stato trattenuto dalla beneficenza di Augusto, ottenne per volontà de' Marcomanni il Principato , e colle sue armi sottomise al suo impero molti popoli, e per metterli al sicuro dalla servitù Romana, li trasportò nella Selva Ericina, ove Strabone rapporta, ch' egli avea la sua Regia (5) . Il che dimostra , che la di lui qualità Regale era tanto luminosa, ch' esigeva una Regia . Vellejo Patercolo aggiunge , che Maroboduo ritenne uno stabile, e certo Principato , ch' esercitò l' autorità Regia, ed un imperio non dubbio , e ch' ebbe per custodia del suo corpo le guardie (6), circostanze tutte, che denotano un' autorità molto estesa. Nè la potestà di Maroboduo fu passaggiera, mentre il suo Regno pervenne ai suoi discendenti,

(1) *Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt. Tacit. de mor. German. cap. 7.*

(2) *De minoribus rebus Principes consultant, de majoribus omnes. Tacit. de moribus Germanorum cap. 11.*

(3) *Nec Regibus infinita, ac libera potestas, & Duces exemplo potius, quam imperio: si prompti, si conspicui, si ante aciem agant admiratione præsunt. Tacit. de morib. German. cap. 7.*

(4) Tacito parlando della maniera di guerreggiare de' Catti scrisse *plus reponere in Duce, quam in exercitu. Tacit. de morib. Germanorum cap. 7.*

(5) Strabone *lib. 7.*

(6) *Maroboduus . . . . non tumultuarium, neque fortuitum, neque mobilem, sed ex voluntate parentium constantem inter suos occupavit principatum, & certum imperium, vimque regiam complexus . . . . . Corpus custodia tutum. Vellejus Paterculus lib. 2. cap. 108., & 109.*

ti, e successivamente ad altri (1). Tacito nota, ch'era insigne l'ossequio, che i Rugj, ed i Lemovj aveano verso i loro Re (2), e che nei Sitoni dominava una Donna (3). Ognun comprende quale estenzione di autorità includano le parole d'insigne ossequio, e di dominio presso un autore tanto misurato, e preciso nelle sue espressioni. Ma con maggior chiarezza, e distinzione egli si espresse rispetto a' Sujoni, presso i quali narra, che imperava un solo, e che tutti senza eccezione gli ubbidivano, e che il Principe facea tener chiuse le armi da un servo, non fidandosi di darne la custodia nè ad alcun nobile, nè ad alcun ingenuo, nè a verun liberto (4). Egli è certo, che nel tempo, in cui scrisse Ammiano Marcellino tutti i popoli Germanici erano governati da' Re, o da' Signori, ai quali per esserlo altro non mancava, che una decorazione più luminosa. Lo stesso autore distingue i capi supremi di ciascuna tribù Germanica coi titoli di Re, di Regali, di Principi, e di Regoli. Accenna ancora, che sotto i denotati capi vi erano de' Grandi, ch'egli designa coi nomi di *subreguli*, *proceres*, *optimates*, & *primates* (5). La fedeltà, e l'assistenza de' Grandi faceano la potenza de' Re, perocchè i Grandi stessi aveano sotto il loro comando corpi di truppe del minuto popolo, che reggevano con qualche autorità, ma non con indipendenza, mentre essi eransi resi compagni ubbidienti (socj morigeri) del Re (6), e da quel momento faceano corpo con il popolo governato dal Sovrano, e conser-

C va-

(1) *Marcomanis, Quadisque usque ad nostram memoriam Reges manserunt ex gente ipsorum nobile Marobodui, & Tudri genus: Jam externos patiuntur. Tacit. de morib. Germanorum cap. 42.*

(2) *Protinus deinde ab Oceano Rugii, & Lemovii, omniumque harum gentium insigne, rotunda scuta, breves gladii, & erga Reges obsequium. Tacit de morib. Germanorum cap. 43.*

(3) *Sujonibus Sitonum gentes continuantur. Cætera similes, uno differunt, quod fœmina dominatur. Tacit. de morib. Germanorum cap. 45.*

(4) *Suionum hinc civitates . . . . . eoque unus imperitat, nullis jam exceptionibus, non precario jure parendi. Nec arma ut apud cæteros Germanos promiscuo, sed clausa sub custode, & quidem servo, quia subitos hostium incursus prohibet Oceanus. Enimvero neque nobilem, neque ingenuum, neque libertinum quidem armis præponere Regia utilitas est. Tacit. de morib. Germanorum cap. 44.*

(5) Come quel, che diciamo in questo paragrafo è estratto da varj luoghi di Ammiano Marcellino, così per evitare la prolissità de' passagi il Lettore può consultare i libri 16, 17, 19, 28, 29, 30, e 31 di questo Istorico.

(6) *Gregor. Tur. Hist. lib. 2. cap. 30.*

vavano il dritto di associare altri compagni. Ai tempi di Tacito il Regno, o il Principato dipendea dal numero de' *Comiti*, o clienti, che seguivano i Re, onde la fedeltà de' loro seguaci era il solo dominio certo de' Principi. Come però ciascuno particolare coltivava quella sola porzione di terra, che bastava alla sua sussistenza, e le tribù spesso cambiavano situazione, non l'estenzione del territorio, ma la grandezza del popolo facea la loro potenza. Le cose cambiarono alquanto ai tempi di Ammiano, mentre ciascun Re allora ebbe un territorio certo con fissi, e stabiliti confini, nel quale egli stesso possedea demanj particolari, che facea coltivare da' suoi schiavi. Da cotesti fatti risulta, che ai tempi prossimi alla conquista dai Germani si viveva sotto il Principato, e perciò nelle provincie debellate si gettarono i fondamenti di quelle Monarchie, che poi vi surfero. Ho creduto necessario di dimostrare, che i popoli Germani nel punto, che invasero le provincie Romane, erano addetti più al governo Monarchico, che Aristocratico, o popolare, per dileguare la credenza di molti autori moderni, i quali ponendo soltanto mente ai costumi degli antichi Germani, e non considerando le mutazioni dai medesimi poscia sofferte specialmente nei tempi prossimi alla conquista, hanno alla rinfusa sostenuto, che quei conquistatori nelle regioni debellate formassero governi popolari, o Aristocratici, e vi portassero un' infinita avversione per la Monarchia.

IV Ripigliando il filo della narrativa de' costumi degli antichi Germani, a conto, e beneficio dei Re, e dello Stato andava parte delle multe, che si esigevano per la maggior parte dei delitti, la pena dei quali era sempre di bestiame secondo la povertà della Nazione (1). Il supplemento, che occorreva per lo mantenimento dello Stato, dei Re, dei Capi, e dei loro seguaci specialmente in tempo di guerra si somministrava dal travaglio dei servi, delle donne, dei vecchi, e degli

(1) *Sed & levioribus delictis pro modo pœnarum equorum, pecorumque numero convicti multantur. Pars multæ Regi, vel civitati, pars ipsi, qui vindicatur, vel propinquis ejus exolvitur. Tacit. de moribus Germanorum cap. 12.*

degli altri, che non erano dell' ordine militare (1).

V I popoli Germani come guerrieri trascuravano l' agricoltura, e le loro leggi vi misero un ostacolo insormontabile. Le terre, che dai loro Re, e Capi venivano ad essi distribuite erano concedute per un solo anno, scorso il quale tornavano ad essere pubbliche. Questa economia ebbe per oggetto, che quegli uomini bellicosi non prendessero lo spirito di proprietà, e non si frastornassero dalle spedizioni militari, ch' erano le principali loro occupazioni (2).

VI Tali erano i costumi de' popoli Germani. Laonde quando ebbero soggiogate le provincie Romane, e vi si furono fissati, vi stabilirono un sistema di governo uniforme alla loro maniera di vivere, e capace ad assicurare le loro conquiste, di prevenire le rivoluzioni de' sudditi, e d' impedire le incursioni delle altre barbare tribù. Consistendo perciò le loro principali forze nel valore de' Capi, e nelle associazioni inferiori, e volontarie, doverono mantenerle nelle loro conquiste. Quindi è, che quando una tribù de' Germani imbevuta di queste idee, e di questi principj soggiogava un paese, s' impadroniva di tutto, tal' essendo il dritto delle genti di que' popoli rozzi. Assegnava poi una parte della conquista per sostentamento del suo Principe, e del governo, e distribuiva porzione de' terreni, e delle minori castella in tante parti ai Capi guerrieri, ed il di più del territorio restava presso i popoli debellati (3).

VII L' espressa condizione, o patto era, che coloro, a' quali

C 2

(1) *Fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus & penatium, & agrorum cura feminis, senibusque, & infirmissimo cuique ex familia, ipsi hebent: mira diversitate naturæ, cum iidem homines sic ament inertiam, & oderint quietem. Tacit. de moribus Germanorum cap.* 15.

(2) *Agriculturæ non student neque quisquam agri modum certum, ac fines proprios habet: sed Magistratus, ac Princeps in annos singulos gentibus, cognationibusque hominum, qui una coierunt, quantum eis, & quo loco visum est, attribuunt agri, atque anno post alio transire cogunt . . . . Ne assidua consuetudine capti studium belli gerendi agricultura commutent. Cæsar de bello Gallico lib. 6. cap. 6.*

Agri pro numero ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur . . . . . Arva per annos mutant. Tacit. de morib. Germanorum cap. 26.

(3) *Nam agri ex hoste capti, partim in publico, vel Principi, partim veteri possessori relinquebatur, partim militibus, & veteranis in præmia assignabantur. Pithou ad legem Salicam* presso i Capitolari di Baluzio *tom.* 2. *pag.* 704.

quali si distribuivano terre, o castella, le ritenessero ad arbitrio, e volontà del concedente, ch' era il Sovrano della Nazione, ne avessero il solo usufrutto, fossero ad ogni menomo cenno del Principe tenuti di mettersi in marcia per la difesa, e qualunque altra occorrenza dello Stato, finchè le terre, o castella loro distribuite non venissero ritolte. Come tutti gli acquisti delle cose presso i Germani faceansi con atti solenni, così la consegna delle ripartite terre, e castella seguiva con certe determinate formalità, e per mezzo di segni simbolici, come dell' asta, della spada, del vessillo, e di altre cose simili. L' acquirente poi con altrettanta formalità giurava fedeltà al Principe, e si obbligava al servigio militare (1). Quando l' estensione del conceduto territorio, o castello era vasta, colui, che l' avea conseguito, seguendo il costume della Nazione di procacciarsi clientoli, e seguaci per accrescere le forze dello Stato, e per non portar solo il peso del servizio militare, ne facea parte ai suoi protetti, ed amici nella stessa maniera, e colle stesse formalità, con cui l'avea ricevuto coll' obbligo del servigio militare, e col giuramento di fedeltà. Coloro però, che usavano tal suddivisione non poteano farla di tutto il territorio, o castello ricevuto, ma solo di parte, perchè altrimenti sarebbero usciti dall' obbligo del convenuto servigio militare, e della giurata fedeltà, il che sarebbe stato contro la santità del giuramento, e contro il sincero attaccamento, che tutti mostrarono per i loro Capi, Duci, e Sovrani.

VIII I popoli della Germania per molto tempo non ebbero cognizione delle lettere (2), e perciò non poterono fare contratti per scrittura, nè avere alcun dritto scritto, ma sole consuetudini. Quindi le concessioni, o investiture de' beneficj si ferono solamente a voce e senza scrittura, ma alla presenza de' Pari, costume, che si vede in appresso continuato, come

(1) Tali costumi ebbero luogo anche nell' Italia, quando vi s' introdussero i feudi, ed in buona parte ancora vi sono in uso. *Consuet. feud. lib.2. tit. 2., tit. 5., & tit. 6.*

(2) *Litterarum secreta viri pariter, ac feminae ignorant. Tacit. de morib. Germanorum*, *Philostorg. Histor. Eccles. lib.2.*

me rilevasi dai libri delle stesse Consuetudini feudali, ove si danno eziandio molte regole per provare le investiture fatte senza scrittura in presenza dei Pari, o di testimonj (1). Dopo le loro conquiste sull' Impero Romano appresero a parlare latino, e a scrivere. Ma la loro favella era sì fatta, che appena potea venire scritta, e tale difficoltà rispetto al linguaggio de' Franchi durò ancora ai tempi di Odfrido Weissenburgense, che se ne dolse (2). Quindi quando quei Conquistatori vollero ridurre in iscritto colle lettere Romane i loro usi, e i loro contratti, incontrarono molta difficoltà, e perciò ai vocaboli della Nazione conquistatrice si surrogarono le parole latine. Nella confusione della conquista, e de' suoi progressi le cose cambiarono natura. Per esprimere dunque le terre divise, e suddivise coll' obbligo del servigio militare, e quasi per beneficenza date a tempo col solo usufrutto, ma rivocabili ad arbitrio del concedente, si adoperò il termine latino *beneficium*, che vi avea il maggiore rapporto, ed i possessori si denominarono *beneficiati*, o *beneficiarj* (3). Per esprimere poi il patto della concessione delle terre, e castella date in beneficio, e la formalità della lor tradizione si adoperò il termine d' investitura tratto dal latino *investire* (4). Si avverta però, che sebbene fosse uso quasi universale dei conquistatori popoli Germanici il dividere, e suddividere sotto titolo di beneficj, o feudi buona parte dell' estensione de' Regni conquistati, pure in ciò non tutte le tribù Germaniche usarono tal sistema nelle loro conquiste, forse per le diverse circostanze, in cui le

(1) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 2., tit. 32., tit. 33., & tit. 41.*

(2) *In Evangel. Præfat. p. 2. edit. Scilter.* L' Impetador Rodolfo I. nell' anno 1274. ordinò, che dalle Cancellerie, e da' Notaj di Germania si facesse uso della lingua Teutonica, e la sua Costituzione si legge presso *Goldast. tom. 1. pag. 311.* Ciò si fece a supplica della Nazione, che non volle star soggetta ai periti della lingua latina. *Camerarius Subsec. cent. 3. cap. 6.*

(3) Cesare sovente si vale del termine di *beneficiarj*, per esprimere quelli, che i Generali Romani attaccavano alle loro persone per mezzo di beneficenze, e sopratutto per mezzo d' impieghi militari. *Petrejus vero ....., armat familiam ... barbarisque equitibus paucis beneficiariis suis, quos suæ custodiæ causa habere consueverat, improviso ad vallum advolat. Cæsar de bello Civili lib. 1. cap. 33.*, ed altrove. *Hæc erant millia XLV., evocatorum circiter duo, quæ ex beneficiariis superiorum exercituum ad eum convenerunt. Idem ibid. lib. 3. cap. 28.*

(4) Tra le formole degli ultimi secoli Brisonio riporta la seguente. *Tu Pa(?) feuai fuste illum investito. Tu segnuts fusteru manu capito. De form. lib. 6. pag. 501.*

le trovarono; e perciò non dee recar maraviglia; se presso alcuna di esse non s'incontra menzione de' beneficj, o feudi.

IX Siccome le terre, e castella date in beneficio erano la paga militare di quei guerrieri, e formavano il principale fondamento dell' economia dello Stato, così nel tempo stesso vi furono altri beni, che apparteneano in piena proprietà tanto ai militi, quanto agli altri particolari di quella Nazione; ed i possessori in virtù del pieno dominio ne poteano liberamente disporre, e tali beni diceansi allodj (1).

X Come pria della conquista i vichi, e i paghi de' popoli Germani venivano retti, e governati dai loro valorosi Capi, o Duci assistiti dai loro compagni, o Comiti, che non mai gli abbandonavano, i quali erano ancora in credito per il loro coraggio, o per la grazia e favore incontrata presso de' Capi stessi, così seguite le vittorie nel darsi sesto allo stato de' popoli soggiogati vi s' introdusse l' istessa economia. Laonde essendo politica comune a tutte le Nazioni guerriere di unire la giurisprudenza civile nella stessa persona, in mano di cui era la potenza militare, ne' ripartimenti più estesi de' paesi conquistati vi preposero i Duci tanto pel governo militare, che politico, ed alle regioni più ristrette, e meno considerevoli vi ferono presedere i *Comiti*, con farli però subordinati agli stessi Duci, anzi questi il più delle volte ce li mettevano. Da ciò nacque, che i ripartimenti de' Duci furono detti Ducati, ed essi appellati Duchi, ed i governi inferiori de' *Comiti* furono detti Contadi, ed essi denominati Conti, titolo, che nelle regioni conquistate trovarono già introdotto, sebbene in altro senso. Ma tanto i Ducati, che i Contadi seguitarono ad essere parte dello Stato, e i Duchi, e Conti

(1) Non si può rivocare in dubbio, che alcune terre possedute da' Franchi fossero veri allodj, se si pone mente all' annotazione dal dotto Bignonio fatta sulle seguenti parole di Marculfo *aut super proprietate, aut super fisco*, a qual proposito egli dice. *His verbis duæ notantur bonorum species, & maxima rerum divisio, quæ eo sæculo recepta erat, quod ex capite 33. colligi potest. Omnia namque prædia aut propria erant, aut fiscalia: propria, seu proprietates dicebantur, quæ nullius juri obnoxia erant, sed optimo maximo jure possidebantur, ideoque ad heredes transibant: fiscalia vero, beneficia, sive Fisci vocabantur, quæ a Rege ut primum, posteaque ab aliis ita concedebantur, ut certis legibus, servitiisque obnoxia cum vita accipientium finirentur*. Bignon sopra Marculfo *lib.* 1. *cap.* 2. presso i Capitolari di Baluzio *tom.* 2. *pag.* 875.

e Conti ad essere dello stesso meri Ufficiali militari, civili, e politici, ma amovibili ad arbitrio del Sovrano. Appartenevano ai Duchi, e Conti quasi tutte le regalie de' loro governi, che secondo il dritto pubblico di quelle Nazioni barbare era molto esteso, abbracciando le multe, i villaggi, i boschi, i laghi, i terreni colti, ed incolti, ed altre cose simili. Ampj dunque essendo i Ducati, e Contadi, e molto estesi i loro dritti, e non cessando essi Duchi, e Conti di essere in caso di guerra capi delle masnade, perciò a fine d' incaparrare i guerrieri allo Stato, ebbero la facoltà d' investire i loro protetti, o altri uomini d' arme dei villaggi, delle terre, o di altra cosa dei loro Ducati, e Contadi a titolo di beneficio nella maniera divisata.

XI Si è già di sopra accennato, che presso i Germani si reputava a gloria, ed a mezzo sicuro per evitare le improvise incursioni de' confinanti il lasciare vaste solitudini attorno le loro Città. Tal costume naturalmente fu da essi seguito anche nelle loro conquiste, ed ove fissarono le loro sedi. Ma poscia o perchè fosse moltiplicata la lor popolazione, o coll' esperienza si conoscesse non essere la devastazione, e la solitudine riparo sicuro contro i nemici; affinchè la Nazione restasse preservata da ogn' incursione, situarono truppe, e Comandanti fissi in questi tali deserti territorj, che dalla voce Germana *Mark*, significante confine, furono inappresso detti *Marche*. I Capi dunque di coteste *Marche* coll'andare del tempo, e coll'essersi i luoghi da deserti resi abitati, vi si stabilirono, e come Ufficiali dello Stato vi amministrarono la potestà militare, e la giurisdizione civile, ed ebbero il titolo di Marchesi, e i loro distretti si dissero Marchesati (1). E come i loro territorj erano meno colti, e frequentati, e per essere ai confinl aveano mestieri dell' assistenza di maggior forza militare, ebbero i suddetti Marchesi campo, e giusto motivo d' investire di parte delle terre della loro giurisdizione molti de' loro seguaci sotto

(1) Il Monaco Aimoino, o sia il suo continuatore parlando delle precauzioni prese da Carlo Magno per salvare il Regno d' Aquitania dalle incursioni de' nemici, scrisse: *relictis tantum marchionibus, qui fines Regni tuentes, omnes si forte ingruerent, hostium arcerent incursus. Aim. de gestis Francorum lib. 5. cap. 2.*

ſotto titolo di beneficio col giuramento di fedeltà; e coll'obbligo del ſervigio militare.

XII Seguita la conquiſta de' popoli Germani, i medeſimi da' Santi Veſcovi, che allora adornavano la Chieſa di Dio, furono iſtruiti de' dogmi Criſtiani, e abbandonarono il Gentileſimo. Clovi Re de' Franchi depoſto l'errore de' ſuoi maggiori nel fervore del nuovo verace culto usò infinita liberalità verſo le Chieſe, ed il ſuo eſempio traſſe dietro le pie largizioni de' ſuoi ſudditi. Tante furono le donazioni fatte a prò degli Eccleſiaſtici, che in breve tempo ſi videro i Veſcovi, gli Abati, e le Chieſe poſſeditrici non ſolo de' privati allodj, ma di villaggi eziandio, di terre abitate, e delle ſteſſe regalie, delle quali furono largitori tanto i Re, che i Duchi, e Conti a cagione ancora, che tra gli Eccleſiaſtici riſplendevano Veſcovi, Abati, e Monaci di ſantiſſima vita loro congiunti. Dall'eſſere gli Eccleſiaſtici divenuti poſſeſſori de' beni dello Stato, e diſtinguendoſi per l'eſemplarità de' loro coſtumi, e per eſſere gli unici letterati di quei tempi rozzi, vi acquiſtarono infinito credito, furono ſpeſſo da' Sovrani conſultati, e perciò formando un'ordine diſtinto della Nazione, furono ammeſſi nelle pubbliche, e generali aſſemblee. Crebbe di molto la loro autorità in occaſione, che l'accorto Carlo Magno vedendo, che i Veſcovi, ed Abati erano univerſalmente tenuti nella più alta ſtima, e venerazione, concedè loro quaſi tutte le terre delle contrade, ove avea egli ampliate, e diſteſe le ſue conquiſte, a fine di far uſo della loro influenza per frenare l'inquieto ſpirito de' ſuoi Duchi, Conti, e Cavalieri, e de' rivoltoſi popoli vinti (1). Di tal politico ſiſtema egli anche ſi avvalſe per aſſodare il Regno dell'Aquitania nella perſona di Lodovico ſuo figliuolo contro le ſollevazioni de' popoli, e le invaſioni de' nemici, e perciò vi ſtabilì Conti, ed Abati, e molti di quelli, ch'erano comunemente chiamati

(1) *Carolus Magnus pro contundenda gentium illarum ferocia omnes pene terras eccleſiis contulerat, conſilioſiſſime perpendens, nolle ſacri ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem domini rejicere: præterea ſi laici rebellarent, illos poſſe excommunicationis auctoritate, & potentiæ ſeveritate compeſcere. Guillelmus Malmesburienſis lib. 5. de rebus geſtis Regum Angliæ.*

ti Vassalli; e ad esso loro confidò la cura del Regno, la difesa delle frontiere, e la direzione de' demanj (1). Siccome però rare volte gli Ecclesiastici ottennero privilegio di esenzione per le terre, e villaggi, ed altri beni della Corona da essi loro posseduti, così erano tenuti anch'essi a prestare il servigio militare. Laonde non ostante il loro sacro carattere non mancarono di presentarsi nelle guerre, e nelle battaglie (2). Per comparirvi più orrevoli, e con maggior seguito, adottarono anch'essi il costume d' investire di parte dei loro fondi regali altri guerrieri col solito giuramento di fedeltà, e coll' obbligo del consueto servigio militare. Tale investitura de' beni delle Chiese in titolo di beneficj furono maggiori, e più frequenti, allorchè gli Ecclesiasti conoscendo quanto poco conveniva alla mansuetudine del loro santo impiego l' imbrattarsi le mani nel sangue umano, impetrarono dall' Imperador Carlo Magno l' esenzione del servigio militare, e la facoltà di prestarlo per mezzo de' loro sostituti, o Vicarj laici. Di tal' esenzione però tosto si pentirono per avere molto perduto dell'antico credito presso la nazione, onde a loro propria sollecitazione vi furono poscia di nuovo ammessi (3), sebbene al riferire del Monaco Aimoino, o del suo continuatore Ludovico Pio in appresso si adoperasse, perchè i Vescovi, e gli altri individui della famiglia del Signore deponessero il cingolo militare, il pugnale, e le altre insegne guerriere (4), dalle quali espressioni dee desumersi, che quel religioso Principe si affaticasse per distorre gli Ecclesiastici dall' andare alla guerra. Ecco dunque come sempre si aumentarono i beneficj, o feudi per le frequenti concessioni, che ne fecero gli Ecclesiastici.

XIII Il frutto, che i guerrieri Germani ritrassero dalla fertilità delle terre loro divise, e l' amenità delle medesime

 fece

(1) *Aimoinus lib. 5. cap. 1. de gestis Francorum.*
(2) *Stephan. Balutii Appendix ad Servatum Lupum pag.* 508, *Antiquitates Italicæ medii ævi Muratori tom. II pag.* 446, *Mabillon Annales Benedict. tom. VI pag.* 587, *Du-Fresne ad Joinvillii Histor. Ludovici Sancti pag.* 75, & 76.
(3) *Capitul. ann.* 803, & 812, *ac* 819. *apud Baluz. tom* 1. *pag.* 408, 409, & 618, & *capit. ann.* 845 *tom.* 2. *pag.* 17.
(4) *Aim. lib.* 5 *cap.* 11 *de gestis Francorum.*

fece ad essi a poco a poco perdere l'avversione, che nei loro climi freddi, ed ingrati aveano avuto per l'agricoltura. Non isdegnarono adunque le cure campestri, e col variar di cielo cambiarono ancora inclinazione. L'amore, che naturalmente si acquista per quella terra, che si migliora, e si coltiva insensibilmente produsse tale attaccamento per gli beneficj, che gl' investitine obbliarono la loro situazione precaria, e la condizione, sotto cui gli aveano da principio ricevuti. Sembrò cosa equa, che colui, che avea coltivato, e seminato un campo, ne raccogliesse i frutti. Di là divennero annali i beneficj, che nel principio erano stati di possessione meramente precaria. Colui, che avea impiegato il suo denaro a fabbricare, a piantare, o in altra miglioria, aspettava di raccogliere il frutto delle sue spese, e delle sue fatiche, e perciò i beneficj furono accordati per un certo numero di anni. Sembrò poi cosa dura di espellere dalle loro terre coloro, che aveano fatto il proprio dovere, ed osservate aveano le condizioni, sotto le quali originariamente le aveano ricevute. Quindi avvenne, che i beneficiati crederono di dover godere de' beneficj per tutta la loro vita. Carlo Martello fu il primo, che per gratificare i suoi seguaci presso i Franchi gli lasciasse non solo in vita de' concessionarj, ma eziandio permise, che passassero ai loro discendenti, allorchè non avendo egli beni da dare ai suoi guerrieri, distribuì loro i fondi delle Chiese, che passarono ai successori degli stessi concessionarj (1). Ma tali concessioni di Carlo Martello per gli clamori degli Ecclesiastici furono dal Re Pippino in buona parte rivocate, o moderate in occasione della vera, o finta visione di Sant' Eucherio Vescovo di Orleans, che rivelò di aver veduto Carlo Martello tormentato nelle fiamme infernali per aver osato di stendere la mano su i beni delle Chiese (2). Ma ciò non ostante datosi l' esempio da Carlo Martello di esse-

(1) Nella Cronaca di Riccardo parlandosi delle concessioni de' beni delle Chiese fatte da Carlo Martello ai suoi militi si legge. *Quæ usque in hodiernum diem ab eorum, quibus dedit, possidentur heredibus*

(2) La lettera sull' apparizione di S. Eucherio dai Vescovi Francesi scritta a Luigi il Germanico, ed i Capitolari di Pippino per la restituzione de' beni Ecclesiastici si trovano presso il Baluzio all' anno 858 *tom.* 2 *pag.* 101, *e* 109.

essere i beneficj, o feudi divenuti vitalizj, e trasmisibili ai successori, Ludovico il Pio seguendo in parte le di lui tracce, fece vitalizj buona parte delle sue concessioni beneficiarie (1). Carlo il Calvo poi forse considerando, che più coraggiosemente esporrebbe la sua vita ne' combattimenti un guerriero, che fosse sicuro, che la sua famiglia dopo la sua morte succedesse ai beni da esso posseduti, ed esposta non sarebbe ai funesti effetti dell'indigenza, adottò interamente il sistema da Carlo Martello usato per gli fondi delle Chiese distribuite a' militari, e perciò con i suoi Capitolari diede incominciamento alla grande, e generale rivoluzione, che i beneficj rimanessero nella discendenza degl' investiti (2).

XIV In tutti cotesti successivi acquisti i beneficiati principali erano sostenuti da coloro, che aveano chiamati a parte delle terre ricevute. Essi aveano già tra loro originariamente stretti ligami di protezione, e di clientela, e l' associazione cresceva sempre più per una costante sequela di continui buoni officj, e per l'amicizia, che la vicinanza, e la dipendenza produceano. Mentre il beneficiato superiore giornalmente si affaticava per assicurare il possesso del suo beneficio, i suoi sottobeneficiati speravano trovare l' istesso vantaggio rispetto alle terre loro suddivise; ed in conseguenza dell' interesse personale con zelo si opponevano al possesso di un nuovo Signore, il quale come avrebbe avuto il dritto di cacciarli, avrebbe potuto trasferire a' suoi favoriti, e clienti il possesso delle loro terre. L' autorità Sovrana per le varie vicende degli Stati non fu sempre nel suo vigore; i nobili fortificati nelle loro terre, e sostenuti da' loro Vassalli, divennero abbastanza potenti per non essere espulsi anche per ordine emanato dal Trono. Cotesti motivi uniti agli altri testè accennati fecero, che i beneficj, o feudi soffrirono per la loro durata tante vicende, quante ne abbiamo rapportate.

XV La legge in quei tempi non era una scienza intrigata, ma piuttosto composta colle massime di equità a portata

D 2 del

(1) *Mabill. de re Diplom. lib. 6. pag. 353 & seq.*
(2) I Capitolari da Carlo il Calvo su tale assunto pubblicati *apud Carisiacum* nell' anno 877. si trovano presso il Baluzio all' anno suddetto *tom.* 2 *pag.* 259.

del buon fenso. Un Ufficiale invecchiato ne' Campi era beniffimo nel cafo di potere determinare tutte le contefe, che poreano nafcere nel fuo diftretto, e l'ufo continuato di ubbidirgli, il rifpetto, che la fua perfona efigea, facea, che le fue decifioni foffero fenza replica accettate, ed efeguite. I Germani effendo tutti dediti alla guerra, ed ifdegnando l'agrigoltura, doverono per la coltura de' loro beneficj, e dell' altre loro terre adoperare i fervi, i quali non poteano mancare ad una nazione conquiftatrice. Quindi è, che nei Capitolari fi fa fovente menzione de' fervi addetti ai beneficj (1), e de' fervi maffarj (2). Laonde tanto maggiormente i beneficiati efercitarono una piena poteftà nel diftretto de' loro beneficj, e nelle altre loro terre, che diceano *manfi*. Che tale giurifdizione aveffe luogo fi comprende manifeftamente dalle diverfe leggi di que' tempi, che ne fanno o direttamente, o indirettamente menzione (3). Il profitto poi, che rifultava dalle pene legali, le quali feguitarono ad effere pecuniarie, formava uno de' principali motivi, per cui i beneficiati defideraffero ritenere l'autorità giudiziaria. Quando i beneficj paffarono ai difcendenti de' poffeffori la poteftà giudiziaria fu trafmeffa anche alla pofterità, come una dipendenza del beneficio.

XVI Quantunque il poffeffo de' beneficj foffe fu lprincipio di pefo per lo fervigio militare, che preftar fi dovea, pure dalle prerogative, che i beneficiati aveano di entrare a parte delle rifoluzioni più importanti dello Stato, di giudicare, ed effere giudicati da' foli Pari, dai lucri, e dal vantaggio, che ritraevano dal beneficio per l'ampliazione data all'antico dritto di ufufrutto, e per l'eftenzione avutane per la difcendenza, e per la figura luminofa, che faceano nel corpo della Nazione, i beneficj divennero tanto pregevoli, che quelle terre,

(1) *Capitular. anni* 819. *Baluzj tom.* 1 *pag.* 609, *Capitular. anni* 829. *ibid. pag.* 669. *Capitular. anni* 816 *ibid. pag.* 869.

(2) *Capitulare anni* 800 *Baluzj tom.* 1. *pag.* 337. *Capitolare anni* 858 *Baluzj tom.* 2. *pag.* 116. *Exactio Normannis conftituta Baluzj tom.* 2. *pag.* 258.

(3) *Confer Lex Bajuvariorum tit.* 1. *cap.* 13. *Edit. Lindembrog.*, *Lex Alamanor. tit.* 36 §. 1, 2, & 3 *&c. Baluzj tom* 1 *pag.* 66 *Capitular. Reg. Francor.*, *Decretio Childeberti* §. 11, & 12 *Baluz. ib. pag.* 19., *Decretio Clotharii* §. 1 & *feqq. Baluz. ibid. pag.* 19.

re, che si erano avute in piena proprietà, ed in allodio, si vollero convertire in beneficj. Quindi ciascun proprietario allodiale rimise le sue possessioni nelle mani del Sovrano, o di qualche Signore rispettabile pel suo potere, ed in seguito dai medesimi le ricevè sotto condizione del servigio militare, e del giuramento di fedeltà. E come in quei tempi gli Ecclesiastici riscotevano rispetto anche dalla superstizione degli uomini prepotenti, e facinorosi, così i proprietarj per essere più sicuri del possesso de' loro beni, o per speciale divozione, che portavano alle Chiese donavano alle medesime i loro fondi in maniera, che il dominio diretto ne passasse presso le Chiese istesse, ed il dominio utile rimanesse presso l'offerente, ed i suoi eredi sotto il vincolo della fedeltà giusta la legge dell' investitura, che in seguito ne avrebbe ricevuta. Tal'è l'origine de' feudi comunemente detti oblati.

XVII I Conti, Marchesi, Duchi, e gli altri Magistrati non ostante, ch' erano Ufficiali dello Stato, ed il loro potere era meramente precario, e riguardava secondo il rango loro il governo militare, giuridico, o economico, pure ad imitazione de' Signori beneficiarj, ai quali in molte cose rassomigliavano, furono tentati di tramandare ai loro discendenti le proprie dignità, e non fu difficile riuscirvi nella decadenza, ch' ebbe l'autorità Regale per le varie crisi dello Stato. Anzi tanto condiscendenti furono i Principi, che non ostante, che i Ducati, i Marchesati, e Contadi formassero la parte più considerevole della Nazione, pure li concederono in beneficio.

XVIII I continui turbamenti del governo portarono tale confusione, che siccome nel principio tutti s'impegnavano per essére ammessi alla fedeltà, ed al servigio militare con giungere fin' anco a depositare i loro beni allodiali in mano del Principe, o de' Signori riguardevoli per poi riceverli colla legge di servire nelle guerre, così in appresso veduta l'opportunità, che porgevano i frequenti disturbi della Nazione, e la debolezza de' Sovrani, coloro, che aspiravano ai beneficj, talvolta gli pretesero, ed ottennero anche senza la legge del servigio militare, ed in franco allodio. Dal che ebbe occasione di sorgere nei possessori dei beneficj l'idea di proprietà

tanto

tanto opposta alla natura, ed essenza feudale. E tanto si propagò il desio di rendere allodiali i beneficj, che coloro, che non gli aveano ricevuti in allodio, per renderli tali, e superare l'ostacolo dell'investitura li vendeano in allodio colla fiducia, e tacita convenzione di ricomprarli come allodio dallo stesso comperatore, alla quale frode fu riparato da Carlo Magno (1).

XIX Si videro ancora i beneficj conceduti ai Cortiggiani, ed agli Ufficiali domestici de' Principi, e de' Signori per salario, o mercede de' loro usficj, e si videro altresì dati fino alle donne per mera benemerenza (2). Da questo cambiamento forse avvenne, che in appresso le terre, e castella date coll'obbligo del servigio militare si denominassero feudi. Tale voce però non s'incontra prima del secolo decimo (3), ed alcuni la derivano da *fœdere*, altri da *fide*, o *fidelitate*, e taluni con maggior ragione da parole Germaniche, o Danesi. Ma qualunque sia l'etimologia del feudo, come con tal vocabolo si denotò il dritto di usufruttuare i poderi, e le castella altrui ad arbitrio del concedente, il che corrispondea al significato, col quale erasi usata la parola latina *beneficium*, così le voci di feudo, e di beneficio furono indinstitamente usate. Vedutosi dunque, come presso i Conquistatori Germani nacquero i beneficj, o feudi, come si estesero, ed ampliarono, additatasi la maniera, e le occasioni di essersene alterata la loro primiera istituzione, tempo è ora di vedere come passassero in Italia.

Origine de' feudi in Italia, e loro successione.

CAPITOLO IV.

I Gran contesa è tra gli Eruditi per determinare quale tribù de' conquistatori Germani introdusse in Italia i benefi-

(1) Capitolare 5 di Carlo Magno dell'anno 806 *cap.* 8 *Baluz. tom.* 1 *pag.* 453.
(2) Muratori *Dissert. XI dell' Antic. Ital.*
(3) Muratori *Dissert. XI dell' Antic. Ital.*

neficj, o i feudi. Duareno (1), Fornerio (2), Gifanio (3), Veffembecio (4), Pancirola (5), Giannone (6), ed altri molti reputatiffimi Scrittori ne diedero il vanto ai Longobardi dopo, che il Re Autari col fuo valore, e colla fua prudenza reftituì in Italia la potenza de' Longobardi debilitata per l'interregno di dieci anni, e dopo, che ai trenta Duchi, i quali fi aveano antecedentemente divifo il Regno Longobardico, permife di reftare al governo dei refpettivi loro Ducati coll' obbligo di dargli la metà de' dazj, e delle gabelle, e colla legge di doverlo in tempo di guerra affiftere colle loro forze (7). Per quefto avvenimento i teftè accennati Scrittori fanno i Longobardi autori de' feudi in Italia. Ma dal contefto del fatto rifulta, che il novello eletto Principe farebbe rimafto Re di fcena, fe non s'accomodava alle circoftanze del tempo. Autari ben comprefe, che fe aveffe tentato di riunire allo Stato gli occupati Ducati, avrebbe incontrata la refiftenza di que' Duchi avvezzi ad afforbire tutt' i tributi de' Popoli, ed a tenere in mano tutte le forze dello Stato. Laonde piegandofi alla neceffità, ftimò fare gran fenno, confermandoli nel poffeffo, in cui erano, ed obbligandoli a foccorrerlo in tempo di guerra, e di pace. Sicchè Autari altro non fece, che confermare i Duchi nell' amminiftrazione, in cui erano de' loro Ducati, come Ufficiali dello Stato, nè loro diede alcuna nuova prerogativa, nè alcuna delle tante caratteriftiche feudali, di niuna delle quali fi trova menomo veftigio preffo tanti monumenti di quella Nazione, avanzati all' edacità del tempo.

II All'oppofto Molineo (8), Muratori (9), Brunnquello (10), Spe-

(1) *Comment. in Confuetud. cap. 3. n. 4.*
(2) *De Feudis tit. de orig. feud.*
(3) *Difput. 2. juris feud.*
(4) *In proœm. cap. 3.*
(5) *In thefaur. var. lect. l. 1. cap. 90. in fin.*
(6) *Iftor. Civil. del Regn. di Nap. lib. 4. cap. 1. §. 3.*
(7) *Regin. lib. 1., Paulus Diaconus lib. 3. cap. 16., Sigon. de Regno Italiæ lib. 1.*
(8) *Confuetudin. Parifienf. tit. des Fiefs n. 13.*
(9) *Differtazione XI dell' Ant. Ital.*
(10) *De ufu linguæ Germanicæ veteris in ftudio juris feud. pag. 2.*

Spenero (1), Westphal (2), Struvio (3); ed altri autori, versati nell' erudizione più recondita de' bassi secoli, sostennero; che i Longobardi del tutto ignorassero i feudi, e crederono ad evidenza desumerlo dal non vedersi in tutte le antiche leggi Longobarde alcuna menzione de' feudi, o vocabolo, che ne faccia sospettare la nozione. In fatti chi riscontra quelle leggi ha occasione di ammirare la minuta esattezza di quei Legislatori, che parlarono dell' occhio cacciato (4), del naso (5), del labbro (6), e degli orecchi recisi (7), dei denti scossi, e fatti cadere (8), del molino rotto, e costrutto nel suolo alieno (9), della compera del cavallo (10), de' servi rustici (11), e massarj (12), dei Mercadanti (13) degli Scribi (14), e di tante altre cose minute, e di persone ignobili. Ma non ostante tanta soprassina esattezza di quelle leggi in niun conto però si vede farvisi alcun motto dei beneficj, o de' feudi, nè dei Seniori, nè dei loro fedeli, nè della fedeltà, nè dell' investiture, nè di alcun altro vocabolo, che abbia alle cose feudali rapporto. All' opposto nelle leggi Visigote, Saliche, Ripuarie, Sassoni, e di altri antichi popoli, che conobbero i beneficj, o i feudi, si vede fatta frequentemente espressa menzione de' medesimi. Il che ancora sarebbe egualmente accaduto nelle primiere leggi Longobardiche, se i Longobardi avessero conosciuti i beneficj, o feudi, ne' quali sarebbe consistita la costituzione politica dello Stato, e perciò a niun conto la loro Legislazione potea omettere di parlarne.

III La situazione, in cui Alboino I Re de' Longobardi trovò

(1) *De feudalis Iurisprudentiæ nævis* §. 5.
(2) *De fatis, & usu studii juris feudalis in Germania* §. 8.
(3) *Historia Jur. feud. cap.* 8. §. 3., *& seq.*
(4) *Legg.* 48., *e* 82. del Re Rotari presso il Muratori nella raccolta delle Leggi Longobardiche *tom.* 1. *pag.* 2. *Rer. Italic.*
(5) Legg. 49., e 81. dello stesso Re *ibid.*
(6) Legg. 50., e 84. del Re Rotari *ibid.*
(7) Legg. 52., e 83. del Re Rotari *ibid.*
(8) Legg. 51., 52., 85., e 86. del Re Rotari *ibid.*
(9) Legg. 50., *e* 51. del Re Rotari *ibid.*
(10) Legg. 235. del Re Rotari, e 25. del Re Liutprando *lib.* 6. *ibid.*
(11) Legg. 104. a 127. del Re Rotari *ibid.*
(12) Legg. 132., e 134. del Re Rotari *ibid.*
(13) Legg. 4. di Liutprando *lib.* 3. *ibid.*
(14) Legg. 37. di Liutprando *ibid.*

vò l'Italia, mi fa fospettare, che non gli facesse seguire il coftume de' popoli Germani d'introdurvi i beneficj, o feudi. Imperocchè in quel tempo Longino speditovi da Giustino II trasformò l'antico stato d'Italia, e gli dette nuova forma, abolendo nelle Provincie i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, e dando a ciascuna Città, Terra, o Castello un Duca (1). Tal divisione siccom' era in buona parte uniforme al sistema politico delle tribù Germane, perciò non è inverisimile, che Alboino l'adottasse nelle sue rapide conquiste, e non si curasse di maggiormente dividere, e suddividere le regioni già bastantemente ripartite, che andò acquistando sopra Longino, e i Greci.

IV Non essendo dunque i Longobardi stati apportatori de' beneficj, o feudi nell'Italia con ragione i sopracitati autori opinarono, che ve l'introducessero i Franchi, presso de' quali erano da tanto tempo in voga nella Monarchia Francese. Essi ne fissarono l'epoca colla vittoria di Carlo Magno nell'anno 774 riportata su i Longobardi, quando per la prigionia del Re Desiderio il Regno Longobardico passò nello stesso Carlo Magno, che s'intitolò *Rex Francorum, & Longobardorum*, titolo ritenuto anche dai suoi successori, e quando in tale occasione moltissimi Franchi restarono situati nelle regioni Italiche (2). I denotati autori confermarono siffatto loro sentimento dall' incontrarsi nelle memorie Italiche la prima menzione de' beneficj, o feudi, e di buona parte de' principali termini feudali nelle leggi di Carlo Magno, Pippino, Lodovico, e Lottario pubblicate non come Re Francesi, o Imperadori di Occidente, ma come Re d'Italia, le quali perciò furono osservate nel Regno Longobardico, e furono aggiunte al corpo delle stesse leggi Longobarde. Al che non avertendo i primi Scrittori, e vedendo nel corpo del dritto Longobardo quelle tali leggi, nelle quali abbiamo detto farsi parola de' beneficj, o feudi, attribuirono ai Longobardi l'origine de' medesimi.

E V Tra-

(1) *Sigon. de Regno Ital. lib. 1., Hier. Rubeus Hist. Raven. l. 4., Biond. Hist. lib. 8. decad. pr., Jo. Sleidan. de quatuor Sum. Imp. lib. 2.*

(2) *Murat. in Præfatione ad Leg. Longobard. tom. 1. pag. 2.*

V Trapassato il Regno d' Italia dai Longobardi ai Franchi, Carlo Magno non ne pretese altro, che siccome prima l' Italia era a' Re Longobardi sottoposta, così egli vi fosse egualmente riconosciuto per Re da tutti gli abitatori, dai loro Capi, Duci, ed altri Ufficiali dello Stato. Rispetto al governo sebbene vi lasciasse la stessa economia politica, che vi trovò introdotta, pure come Sovrano si riservò la provista delle cariche pubbliche. Dal che avvenne, che rapporto agli Ufficiali dello Stato s' introdussero nuovi nomi. Seguendo ancora Carlo Magno il costume dei conquistatori Germanici, i quali nei loro nuovi stabilimenti aveano lasciato ai popoli vinti le loro leggi, ed il loro vivere civile, dispose, che in Italia si vivesse secondo, che a ciascuno piacea sotto le medesime leggi Romane, e Longobarde (1). Se tanta condiscendenza esperimentarono i popoli vinti, era ben giusto, che i vittoriosi Franchi, rimasti in Italia, vi vivessero colle loro leggi, e v' introducessero i loro costumi. Quindi è che avendo Carlo Magno, ed i suoi successori pubblicate come Re d' Italia molte leggi, le medesime riguardarono tanto i Franchi, che i Longobardi, e perciò si unirono nel Codice Longobardico. In coteste leggi si fa distinta menzione de' beneficj (2), de' *servi beneficiarj* (3), de' *Seniori* (4), de' *Vassalli* (5), de' *Vassi* (6), de' *Vassi dominici* (7), de' *Vassi de' Conti* (8), e del *vassatico* (9). Anzi in una delle leggi del Re Pippino si accenna ancora di possedersi i beneficj non solo dai Franchi, ma eziandio dai sudditi Longobardi (10). Per mezzo di queste leggi si veggono per la prima volta i Longobardi possessori di beneficj, o feudi, e per la prima volta ancora s' incontrano nella Legislazio-

(1) *Murat. in Praefat. ad leges Longobardicas tom. 1. part. 2.*
(2) Legg. di Carlo Magno 9., e 111., di Lodovico il Pio legg. 24., e legg. 4. *in primo additamento ad leges Longobardicas Murat. Rer. Italic. tom. 1. pag. 2.*
(3) Legg. 10. di Lodovico il Pio, legg. 58. di Lottario I. legg. 8. di Pippino *ib.*
(4) Legg. 17., e 47. di Pippino, *ibidem*.
(5) Legg. 16. di Pippino, *ibidem*.
(6) Legg. 9., 18., e 49. di Carlo Magno, *legg.* 54. di Lodovico il Pio *ibid.*
(7) Legg. 9. di Carlo Magno, legg. 16. di Pippino *ibidem*.
(8) Legg. 49. di Carlo Magno, *ibidem*.
(9) Legg. 49. del Re Pippino, *ibidem*.
(10) Legg. 8. del Re Pippino, *ibidem*.

lazione d'Italia i termini feudali. Dal che ad evidenza risulta, che dai Franchi vi s'introdussero i beneficj, o feudi. Come poi questi ebbero voga più, che in ogni altra parte nella Lombardia, antica sede de' Re Longobardi, e de' Re Franchi loro successori, che seguitarono ad appellarsi ancora Re de' Longobardi ne avvenne, che gli abitatori di quelle contrade seguitando a vivere colle loro leggi Longobarde secondo il permesso ottenutone dall'umanità del vincitore, nell'adottare dai Franchi la ragion feudale vi applicarono le loro leggi, e costumanze Longobarde. Quindi è, che le Consuetudini feudali, ch'ebbero corso nella Lombardia, chiamaronsi costumanze Longobarde. A tutto ciò non riflettendo molti Scrittori opinarono, che tali usi feudali Longobardi si fussero introdotti dai Longobardi insieme co' feudi nella loro venuta in Italia, e non già, che vi nascessero dopo la conquista di Carlo Magno.

VI L'erudito D. Carmine Fimiani, Professore primario nell'Archiginnasio Napolitano (1), per dimostrare, che i Longobardi non siano autori de' feudi nell'Italia ha indicate molte leggi Longobarde riguardanti i doni maritali, la libera disposizione de' proprj beni, la successione dei figli naturali, delle figlie legittime maritate, e vergini, e delle sorelle, e le ha collazionate coi corrispondenti titoli dei libri delle Consuetudini feudali, ed avendovi notata molta discrepanza, ne conclude, che dalla differenza, che passa tra l'una, e l'altra legge, resti dimostrato, che i feudi non siano stati conosciuti dai Longobardi; mentre se questi gli avessero avuti in uso, gli stabilimenti contenuti nei libri delle costumanze feudali rispetto agli additati articoli, sarebbero uniformi al prescritto delle leggi Longobarde. Mi sottoscrivo ben volentieri all'autorità di tanto valentuomo, ma sottopongo all'altrui riflessione, che i feudi originariamente furono, come tuttavia sono, parte del dominio dello Stato, e le leggi, che gli riguardavano, formavano la costituzione politica della Nazione, e perciò non vi si poteano adattare le leggi civili, che rifletteva-

 no

(1) *Carmini Fimiani elementa juris feudalis cap. 2. pars posterior lib. 1. pag 85.*

no alla successione, ed alla libera disposizione de' privati patrimonj. Onde sembra, che dalla varietà, che passa dalle leggi civili alle politiche, non possa trarsi argomento, se il parallelo non corra.

VII Surti dunque in Italia i feudi dopo la venuta de' Franchi, egli è indubitato, come rilevasi dall'espressioni delle stesse Consuetudini feudali, che v' incominciarono a sussistere nella stessa maniera, che nacquero presso i primi conquistatori Germani, ed ebbero l'istesso oggetto del servigio militare, e soffrirono le stesse vicende. Ciò rilevasi con evidenza dai libri delle Consuetudini feudali, ai quali deve ricorrersi, e non già alle varie opinioni degli eruditi, le quali sovente riescono fallaci.

VIII Nel precedente Capitolo si è veduto, che i popoli Germani seguendo il loro sistema politico ne' Regni sottomessi divisero molte terre, e castella delle fatte conquiste ai loro guerrieri sotto il giuramento di fedeltà, e coll'obbligo del servigio militare, e che questi poi quantunque ne ritenessero parte per non essere sciolti dalla giurata fedeltà, e dal promesso servigio militare, pure per non portarne essi soli il peso, ed anche per accrescere le forze dello Stato soleano della restante porzione investirne altri compagni, che giuravansi essere loro fedeli, e si obbligavano al servigio militare. Si è rilevato ancora, che passati cotesti tali beni, o altri fondi, e regalie dello Stato in potere delle Chiese, i loro Rettori, cioè tanto gli Arcivescovi, Vescovi, che Abati gli ebbero collo stesso peso del servigio militare, e per lo stesso fine, e nella stessa maniera poco anzi accennata li suddivisero a gente d'armi. Finalmente si è dimostrato, che i Duchi, Marchesi, e Conti erano Ufficiali dello Stato, amovibili ad arbitrio del Sovrano, e principalmente obbligati ad accorrere coi loro guerrieri ad ogni bisogno pubblico, e che i medesimi per potere con seguito di maggiori forze presentarsi nelle urgenze della Nazione aveano la facoltà di dividere sotto il giuramento di fedeltà, e coll' obbligo del servigio militare ad altri guerrieri parte dei loro Ducati, Marchesati, e Contadi. Dopo la venuta de' Franchi in Italia introdottivisi i beneficj, o feudi

tutte

tutte coteſte coſtumanze vi ebbero nella ſteſſa maniera corſo. Coloro, che riceverono i beneficj, o feudi dai Re d'Italia, o dagl' Imperadori eſercitarono la facoltà di dividerli in parte ad altri guerrieri, che giuravano di eſſere loro fedeli, e ſi obbligavano di ſervirli nelle guerre. Gli Arciveſcovi, Veſcovi, Abati, le Badeſſe, e Chieſe, ch'ebbero tali beni, o altri fondi dello Stato ſottopoſti all' obbligo del ſervigio militare, li diviſero parimenti nell' additata forma ai guerrieri. In fine le regioni d'Italia furono rette, e governate dai Duchi, Marcheſi, e Conti, che pure furono Ufficiali amovibili a cenno del Principe, e ſpecialmente addetti al comando delle truppe dello Stato, e per comparirvi nelle occaſioni con maggior prontezza, e ſeguito non mancarono anch'eſſi di dividere parte de' loro governi ai guerrieri coll' obbligo del ſervigio militare, e col giuramento di fedeltà. Come i feudatarj inveſtiti dai Re d'Italia, o dagl' Imperadori occuparono il primo grado nel ſiſtema feudale, che formava l'economia politica dello Stato, e le perſone coſtituite in dignità Eccleſiaſtiche vi godevano grandiſſime prerogative, ed egual figura luminoſa vi faceano i Duchi, Marcheſi, e Conti, così tutti coſtoro per mantenere il decoro della loro primaria graduazione non inveſtivano delle loro Caſtella, o di altri beni ſe non che coſpicui nobili privati, i quali entravano nel ſecondo grado dell'ordine feudale, e ſi dicevano *Valvaſſori maggiori*, o *Capitanei*, che non mancavano di preſtare nelle occorrenze ai loro principali il ſervigio nelle guerre, e nelle comparſe orrevoli. Coteſti *Valvaſſori maggiori*, o *Capitanei* per eſſere anch' eſſi rilevati in parte dal peſo del ſervigio militare, ed avere ſeguaci, e aderenti ne' loro biſogni inveſtivano di parte de' loro feudi altri meno nobili, e queſti ultimi venivano diſtinti col nome de' *Valvaſſori minori*, o di *Valvaſſini* (1). Queſte a un dipreſſo furono le diverſe graduazioni più o meno diſtinte de' Feudatarj d'Italia, ed i varj nomi, che

(1) *Feudum autem dare poſſunt Archiepiſcopus, Epiſcopus, Abbas, Abbatiſſa, Prepoſitus, ſi antiquitus conſuetudo eorum fuerit dare. Marchio, & Comes ſimiliter feudum dare poſſunt, qui proprie Regni, vel Regis Capitanei dicuntur. Sunt & alii, qui ab iſtis feuda accipiunt, qui proprie Regis, vel Regni Valvaſores dicuntur: ſed hodie Capitanei dicuntur, ſeu appellantur, qui & ipſi feuda dare poſſunt. Ipſi vero qui ab eis accipiunt feu-*

che i medesimi vi ebbero, secondo che i loro feudi erano più prossimi, o più da lungi diramati dalla Corona.

IX Un tal dritto di creare i *Capitanei*, o *Valvassori maggiori*, e *minori*, o *Valvassini*, o sia la facoltà di subinfeudare era perpetua, e passava *in infinitum* a tutti i possessori de' feudi (1), non potea però esercitarsi in maniera, che il subinfeudante in tutto si spogliasse del beneficio, o della Baronia, ma dovea presso di se ritenerne la maggior parte, come espressamente si vede stabilito nel titolo settantesimo terzo del libro IV dei feudi presso Cujacio (2). L'obbligo di ritenere l'infeudante parte del feudo nasceva, come abbiamo di sopra accennato, dal non essere in balìa de' Feudatarj di potersi sciogliere dalla giurata fedeltà, e dal promesso servigio militare. E' vero, che in molti altri luoghi dei libri delle Consuetudini feudali si trova rapportato, che i Feudatarj poteano anche in tutto subinfeudare i loro feudi (3), ma ciò a niun patto può reputarsi un dritto effettivo, ed uniforme alla natura, ed all'origine de' feudi medesimi, ma deve piuttosto credersi un effetto di quei tanti abusi, e di quelle tante illimitate facoltà, che in appresso vedremo essersi arrogate dai Baroni Italiani per l'assenza, e debolezza de' Re d'Italia, e degl' Imperadori. Per cotesti convincentissimi motivi ho qualche ripugnanza di concorrere nel parere dell' erudito Professore D. Carmine Fimiani, il quale nel suo trattato de' suffeu-

feudum minores Valvasores dicuntur. *Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 1. tit. 16., & 17., lib. 2. tit. 10.*

L'eruditissimo Muratori nella sua Dissertazione XI. dell'antichità Italiane opina, che all'esempio dei Re d'Italia i Duchi, Marchesi, Conti, Vescovi, ed Abati si procacciassero de' Vassalli col dare anch'essi in feudo terre, o castella, ma a mio credere ciò sulle prime non procedè tanto dall' ambizione, quanto dall' originaria facoltà, ch'ebbero i capi delle tribù Germaniche di suddividere ai loro clientoli le terre ad essi divise coll'obbligo del servigio militare a fine di accrescere le forze dello Stato, che tutte consisteano nel sistema feudale.

(1) *In feudum tamen recte dabit .... & hoc ut dare liceat in infinitum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 34. §. 3.*

(2) *Summopere mandare curamus, ut si quis aliquem de beneficio investiverit, quod ille, qui investitus fuerit, non potest per proprium vendere, nec pro levissima re locare, nec infeudare, nisi majorem partem apud se retinuerit. Cujac. de feudis lib. 4. tit. 73.*

(3) *Si vero vel totum, vel partem volebat per feudum aliquem investire, hoc licebat ei sine fraude facere. Consuet. feud. lib. 2. tit. 9.*

Beneficium a Vassallo in feudum, si nihil in fraudem legis fiat, recte dari potest. Consuet. feud. lib. 2. tit. 26. §. 9.

feudi ebbe per dritto certo feudale, che i Baroni poteſſero per intero ſubinfeudare i loro feudi, e per eludere egli il contenuto nel frammento delle uſanze feudali rapportato da Cujacio, lo reputò un teſto eſtraordinario, e non di tanta forza, e vigore, che lo ſteſſo poteſſe diſtruggere quella illimitata facoltà, che nei libri delle Conſuetudini feudali ſi dà ai Baroni di poter ſubinfeudare per intero le loro Baronie (1). Ma con di lui pace altrove ravviſeremo eſſer di non minor peſo, nè di minor autorità delle Conſuetudini feudali i frammenti conſervatici dall' Alvarotto, e dall' Ardizone (2), tra' quali trovaſi il citato teſto del Cujacio.

X Non ſenza ragione poi il feudiſta nell'enumerare coloro, che poteano dare i feudi principalmente annovera gli Arciveſcovi, i Veſcovi, gli Abati, le Badeſſe, ed i Prepoſiti delle Chieſe (3). Imperocchè avendoſi i poſſeſſori de' beni feudali, e dello Stato arrogata la facoltà di poterli a lor talento tramandare alle Chieſe anche ſenza il conſenſo di coloro, dai quali li teneano, e la legge, che moderò un tale abuſivo arbitrio, eſſendo ſtata pubblicata molto tardi, come appreſſo vedremo (4), tali, e tanti furono i mezzi, onde i feudi in sì gran copia paſſarono alle Chieſe, che le ſteſſe più di ogni altro furono al caſo di potere ſubinfeudare. Dacchè l' Imperadore Carlo Magno per la redenzione dell' anima ſua fece alla Chieſa Romana quelle ampie donazioni (5), che ſono a tutti conte, i Principi, Duchi, Cavalieri, e guerrieri, riſentendo nell' avvicinamento della vecchiaja, e della morte l' irreſiſtibile rimorſo di una coſcienza leſa, non trovarono altro modo per diſarmare la vendicatrice mano della Divina giuſtizia, che le preghiere de' Sacerdoti, de' Monaci, e delle Clauſtrali, e perciò dedicarono alle loro Chieſe, ed ai loro Mo-

(1) *Carmini Fimiani Commentar. de ſubfeudis cap.* 2. §. 2.
(2) Capitolo VI. §. V. della ſeconda parte di queſta Diſſertazione.
(3) *Conſuetud. feud. lib.* 1. *tit.* 1. §. 1. rapportata nella nota del precedente §.8.
(4) §. VIII. del Capitolo VI della prima parte di queſta Diſſertazione.
(5) Il Pontefice Adriano I. nella ſua lettera ſcritta a Carlo Magno rapportata dal Muratori al *tom.* 3. *part.* 2. *pag.* 104. degli Scrittori delle Coſe Italiche, parlando delle donazioni da quell' Imperadore fatte a S. Pietro eſprime la cauſale *pro animæ veſtræ mercede*.

Moniſteri una groſſa porzione de' loro beni, e delle loro rapine (1). Nello ſcadere del X ſecolo eſſendo prevalſa l'opinione dell'immediato avvicinamento del finale diſcioglimento di tutte le coſe, erano tutte le Provincie di Europa immerſe nella più profonda coſternazione, ed un numero prodigioſo di gente abbandonando i parenti, e cedendo alle Chieſe, o ai Moniſteri le proprie ſoſtanze, ſi portò precipitoſamente nella Paleſtina, ove immaginava, che immediatamente Gesù Criſto aveſſe a calare dal Cielo per giudicare il mondo. Altri per diminuire la ſeverità del ſupremo Giudice, e per eſſere riſguardati con occhio più propizio ſi dedicarono coi loro beni, e colle loro perſone al ſervizio delle Chieſe, de' Conventi, e de' Sacerdoti. I più opulenti tentarono di placare la Divinità con ricche donazioni, che conferirono all' ordine Sacerdotale, e Monaſtico (2). Il Pontefice Urbano II per torre dalle mani degl' infedeli la terra benedetta, e conſacrata col ſangue del Salvadore del Mondo radunò in Piacenza un Concilio tanto numeroſo, che per l'infinita gente concorſavi dovè tenerſi nelle campagne di quella Città, e per la prima volta vi bandì la Crociata, e molti con giuramento ſi obbligarono di andare a guerreggiare oltremare (3). In tale occaſione per conſervare alle Chieſe l'acquiſtate ricchezze, e gli ottenuti feudi, egli ordinò ſotto pena di ſcomunica, che gli ſteſſi non ſi poteſſero più ſubinfeudare (4). Come tal divieto non era giuſto, che riguardaſſe il tempo paſſato, ma il futuro, perciò il feudiſta nel determinare, che gli Arciveſcovi, i Veſcovi, gli Abati, le Badeſſe, ed i Prepoſiti delle Chieſe poteano dare i feudi, vi ſoggiunge, purchè nella reſpettiva Chieſa vi fuſſe la coſtumanza di darli, cioè a dire quante volte prima del divieto di Urbano fuſſero ſtati i Rettori delle particolari Chieſe ſoliti a ſubinfeudare i beni delle medeſime. Proſeguendo lo ſteſſo Pontefice l'intrapreſo impegno della cro-

ciata

(1) Vedi Muratori *Diſſert. de redemptione peccatorum. Antiquit. Italicæ medii ævi tom. V. pag.* 712.

(2) Quaſi tutte le donazioni fatte alle Chieſe durante il periodo del decimo ſecolo portano l'eſpreſſione *appropinquante Mundi termino &c.*

(3) *Bertholdus Conſtantienſis in Chr.*

(4) *Labbè Conciliorum tom. XX. pag.* 813, *ſupplement. Manſi tom. VI. pag.* 549.

ciata unì poco dopo altro più numeroso Concilio in Chiaromonte, ove una moltitudine innumerabile fu crocesegnata per quella sacra conquista (1). Queste, ed altre consimili posteriori spedizioni continuarono in varie guise ad arricchire le Chiese, ed i Ministri con quotidiani aumenti di beni. Avvegnachè coloro, che assumeano la Croce, disponeano delle loro possessioni come se fossero già in punto di morte a riguardo dei pericoli, che doveano correre, e lasciavano la maggior parte de' loro averi alle Chiese, affine di ottenere la protezione Divina per mezzo di cotesti pii legati. Tutti quei soldati, ch' erano stati intrigati in litigj co' Preti, o Monaci, a beneficio di questi rinunziavano ogni loro pretenzione (2). Altri poi, che aveano usurpato alcuna cosa della Chiesa, o che aveano sentito essersene fatta l'occupazione da' loro maggiori, ne faceano l'emenda colle più ricche, e magnifiche donazioni (3). Molti capi delle più illustri famiglie ad oggetto di supplire alle spese del loro viaggio o ipotecavano, o vendevano le loro terre, e castella ai Principi, ai Monasteri, ed alle Chiese, le quali possedendo considerabili somme di danaro erano abilitate a fare vantaggiosi acquisti (4).

XI Sebbene i primi fondatori degli ordini Monastici avessero posto per base de' loro istituti un nobile disprezzo delle vanità terrene, e tutta la loro disciplina consistesse nella sola contemplazione, ed unione coll' Ente Supremo, ed i seguaci di S. Benedetto, di S. Bernardo, e S. Brunone si ricoverassero tra le rupi, e le selve per chiudere tutti gli aditi de' sensi

este-

(1) *Vid. Theodori Ruinarti in vita Urbani II. §. 225. pag. 224., & seq., tom. 3. oper. Posthum. Joan. Mabilloni, & Theodori Ruinarti, Harduini Concilior. tom. XI. par. 2., Labbè Concilior. tom. XX., Baronius Annal. Ecclesiast. ad ann. 1095. tom. XI., Guillelmus Tyr. Histor. lib. 1. cap. 11., Bernardus Thesaurus cap. 6. Muratori tom. 7. Scriptores rerum Italic.*

(2) *Vid. Plessis Hist. de Meaux tom. 11. pag. 76., & seq., Gallia Christiana Benedictinorum tom. II. pag. 138.*

(3) *Du-Fresne note ad Joinvilli vitam Ludovici sancti pag. 52.*

(4) Roberto Duca di Normandia ipotecò il suo Ducato a Guglielmo suo fratello Re d'Inghilterra, *vid. Histor. major.* di Matteo Paris *lib. 1. pag. 24.*. Odo Visconte di Bourges vendè il suo territorio al Re di Francia, *vid.* Gallia Christiana Benedictinorum *tom. 2. pag. 45.* Chiunque desidera maggior numero d'esempj potrà consultare Du-Fresne *annotat. ad Joinvilli vitam Ludovici sancti pag. 52., Boulainvillier sur l'origine, & les droits de la Noblesse, & Joan. Georg. Cramer de juribus, & prærogativis nobilitatis tom. 1. pag. 81., & 409.*

esteriori contro le contaggiose influenze del Mondo, e fissassero il più delle volte il loro ritiro in luoghi paludosi, ed insalubri per indebolire più facilmente gli stimoli delle umane passioni, pure in osservanza della regola monastica cominciarono colle loro fatiche a disporte il terreno alla coltura, ed a rendere que' luoghi meno selvaggi, e più abitabili. La fama della loro santità invitò i Principi, ed i guerrieri a conceder loro nuove tenute con villani, e servi ascritti alla gleba, coll' opera de' quali animata, e diretta dalla pazienza, e vigilanza de' Monaci si andò a poco a poco migliorando lo stato di quei campi selvosi, e malsani, che da albergo di fiere, e di serpi divennero terre, e villaggi. L' amor proprio, ed il desiderio di maggiore ricchezza, e potenza, che non mai abandona l' uomo, animò gli Abati sotto specie di non essere inquietati nelle loro solitudini ad impetrare dagl' Imperadori, dai Re, e Sovrani l' immunità dalla giurisdizione de' Duchi, Conti, e Marchesi, nel territorio de' quali erano compresi i luoghi da essi resi abitati. Ottenuta tal esenzione dalla giurisdizione degli Ufficiali ordinarj dello Stato, gli Abati stessi esercitarono tutti gli atti giuridizionali ne' loro esentati villaggi, che in appresso riconobbero dall' autorità Sovrana in conseguenza dell' ottenuta esenzione. Non è supetfluo il quì avvertire, che venendo tali terre, e castella composte di villani, o servi (1), ne avvenne, che i Monisteri su de' medesimi esercitassero quei tanti eccessivi dritti di angatie, e peran-

(1) A cotesti Villani, o servi ascritti alla gleba possono attribuirsi le origini di molti feudi posseduti da' particolari con tanti dritti esorbitanti, e distruttivi dell' umanità, ed attribuir si debbono tutte quelle giurisdizioni personali nel Foro comunemente dette *in personas*. Dalle Carte rimasteci dai Longobardi si ravvisa, che fin dai tempi de' medesimi vi erano servi ascritti alla gleba, i quali nei varj monumenti si veggono colle terre stesse dalle persone devote dnnate alle Chiese, ed agli Monisteri. Il Conte Ruggiero, e il di lui figlio Ruggiero I. Re di Sicilia per far fiorire ne' Regni loro la coltura de' campi donarono ai Baroni, alle Chiese, ed ai Monisteri molti servi Saraceni, e Greci fatti schiavi nelle guerre oltre mare. Lo stesso Re impadronitosi di Napoli donò a ciascun milite moggia cinque di terre, e cinque Villani. *Falco Beneventanus ad ann.* 1140. Di cotesti Villani, o Servi ascritti alla gleba anche nei tempi posteriori si fa menzione nelle Costituzioni del Re Guglielmo I, e dell' Imperador Federico II *Constit. Regni Sicil. lib.* 3. *tit.* 20. *lib.* 2. *tit.* 22., *lib.* 3. *tit.* 2., e nei Capitoli di Papa Onorio IV dell' anno 1285. al §. *ad novas communantias &c.* presso Giannone lib. 21. cap. 1., dopo il qual tempo interamente cessò nel nostro Regno la servitù.

rangarie, e tante altre esorbitanze, che invano taluni autori si sono sforzati di derivare dai popoli Germani, e che piuttosto avrebbero dovuto ripetere dal dritto di servitù. I felici avvenimenti, co' quali i Pontefici Romani stabilirono la loro temporale giuridizione, furono ai Prelati inferiori di stimolo per tentare lo stesso nelle loro Diocesi. Molti Vescovi, ed Abati aspirarono alla giuridizione civile sopra le Città, e sopra i territorj, in cui esercitavano la potestà spirituale. Quindi surfero perpetue gare, e brighe giurisdizionali tra i Duchi, e Conti, che erano Governatori delle Città, ed i Vescovi, ed Abati, che n'erano gli spirituali regolatori. Gl' Imperadori, ed i Re sovente secondarono le loro ambiziose mire, o per evitare le contese, che sorgevano tra i Vescovi, ed i Magistrati civili, e militari, o per una divota riverenza all' ordine Sacerdotale, o colla mira di mantenere, ed aumentare la propria autorità mercè l' influenza degli stessi Vescovi, che presso i popoli erano di gran peso per la barbarie de' tempi. Quindi dal secolo X in poi si veggono tanti Vescovi, ed Abati investiti, e decorati cogli onori di Duchi, Marchesi, Conti, e Visconti delle Città, e terre delle loro Diocesi (1). Tali, e tanti dunque essendo stati i rivoli principali, onde i beni feudali, e dello Stato si condensarono nelle Chiese, e ne' Monisteri, non dee recar meraviglia, se il feudista nell'enumerare coloro, che poteano subinfeudare mette in primo luogo gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, le Badesse, ed i Prepositi delle Chiese.

XII Passando ora a ragionare della durata de' feudi d'Italia, sul principio i feudatarj Italiani erano come presso i popoli Germani meri, e semplici usufruttuarj a tempo, che poteano ad arbitrio del concedente rimoversi, ed erano reputati come Ufficiali dello Stato. Sebbene quando a tempo di Carlo Magno vi furono introdotti i beneficj, o feudi erasi già presso i Franchi in qualche maniera alterata l' antica Co-

(1) Il Tomasino ha raccolta una moltitudine di esempj per provare, che i titoli, e le prerogative di Duchi, e Conti furono conferiti a taluni Prelati anche prima del decimo secolo. *De Disciplina Ecclesiæ veteri, & nova tom. 3. lib. 1. cap. 28. pag. 89.*

ſtituzione feudale per averli Carlo Martello incominciati a rendere vitalizj, e trasferibili ai ſucceſſori, pure deve conſiderarſi, che tal novità ebbe luogo per i ſoli beni delle Chieſe da eſſo Carlo Martello diſtribuiti ai ſuoi guerrieri, e non già per gli antichi beneficj della Corona, i quali reſtarono nel priſtino piede, anzi le diſtribuzioni da lui fatte dei fondi Eccleſiaſtici, come ſi è di ſopra accennato, furono in parte rivocate dal Re Pippino, e li beneficj preſſo i Franchi non incominciarono ad eſſere vitalizj, che a tempo di Lodovico il Pio, e non paſſarono con ſicurezza ai diſcendenti, che ſotto il Regno di Carlo il Calvo. Laonde ai tempi di Carlo Magno, Principe vigilantiſſimo per gli dritti della Corona, reſtava tuttavia in piedi preſſo i Franchi l'antico ſiſtema feudale, e perciò in conformità del medeſimo ſi dovetono gli ſteſſi beneficj, o feudi traſportare in Italia allora quando egli co' ſuoi Franchi vi fondò il Regno Italico. In fatti la conſuetudine feudale dice, che nell'antichiſſimo tempo, cioè ſul naſcere de' feudi in Italia, era il beneficio talmente conneſſo, e dipendente dalla poteſtà del concedente, che queſti a ſuo arbitrio potea ritoglierlo (1). L'eſpreſſione di antichiſſimo tempo uſata dal Feudiſta non ſi deve riferire, come taluni hanno creduto, ai primi tempi, ne' quali preſſo i conquiſtatori Germani s'introduſſero i feudi. Perocchè il Feudiſta parla delle ſole Conſuetudini, che nelle diverſe epoche ebbero luogo in Italia, nè mai in tutti i libri delle Conſuetudini ſi vede fatta menzione alcuna degli uſi dei Germani primi iſtitutori de' beneficj. E l'antichiſſimo tempo molto bene può rapportarſi ai Franchi primi introduttori de' feudi in Italia. Concioſſiachè lo ſtabilimento di eſſi Franchi nelle contrade Italiche, come abbiamo accennato, avvenne nel 774 dopo l'everſione del Regno Longobardico, e la compilazione de' libri delle Conſuetudini feudali ſeguì al più tardi circa l'anno 1170; ſicchè in queſto tempo il Compilatore di quelle Conſuetudini parlando della primiera coſtumanza de' feudi intro-

(1) *Antiquiſſimo tempore ſic erat in dominorum poteſtate connexum, ut quatenus vellent poſſent auferre rem in feudum a ſe datam.* Conſuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.

trodotta in Italia nel 774, o poco dopo, potè beniſſimo dire, che la ſteſſa vi avea avuto luogo nel tempo antichiſſimo, intercedendovi dall' una all' altra epoca lo ſpazio di circa quattro ſecoli, e ad un Giuriſta può baſtare il corſo di cento anni per dire tempo antichiſſimo.

XIII Se al dire del Feudiſta ne' tempi antichiſſimi erano i feudi in Italia talmente conneſſi alla poteſtà del concedente, che queſti potea a ſuo talento rivocarli, ne ſegue non eſſer vera l' opinione di quei gravi Scrittori, i quali ſoſtennero, che i feudi in Italia naſceſſero ſenza legge certa, mentre vi furono introdotti ſecondo la loro eſſenza, e natura feudale, e collo ſtabile uſo, che i medeſimi in tutto, e per tutto dipendeſſero dall'arbitrio dell' iſteſſo concedente. Di poi forſe per le ſteſſe cagioni accennate nel precedente Capitolo ſi giunſe a tanto, che la conceſſione del feudo aveſſe fermezza per un anno (1). Col tratto del tempo ſi ſtabilì, che la conceſſione del feudo ſi prolungaſſe alla vita del conceſſionario (2). A ciò dette occaſione la condiſcendenza di Lodovico II Imperadore, e Re d' Italia. Queſti in una ſua legge pubblicata in Pavia nell' anno 855 parlando dell'umanità del ſuo governo diſſe, che da quando egli regnava a niuno avea tolto il beneficio ſenza giuſta cauſa. Con ciò egli volle dire in ſoſtanza, che non ſi era valuto dell'arbitrio, che ſecondo la natura de' beneficj avea di paſſargli da uno in un altro. Nella ſteſſa legge dichiarò eſſer ſua volontà, che i ſuoi fedeli non ne foſſero ſpogliati ſenza motivo, e cognizione legale (3). Dalla condiſcendenza di queſto Imperadore, e Re d' Italia riconobbero i beneficj, o feudi Italici la loro durata a vita del conceſſionario. Poſcia tanto ſi andò innanzi, che il beneficio paſsò a quel figlio, a cui confermar lo voleſſe il proprietario (4).

XIV

(1) *Poſtea vero eo ventum eſt, ut per annum tamen firmitatem haberent*. Conſuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.

(2) *Deinde ita ſtatutum eſt, ut uſque ad vitam fidelis perduceretur*. Conſuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.

(3) *Denique quia Chriſti cuſtoditi clementia neminem juſte confecuto privavimus, ſed neque privari abſque legali ſanctione aliquem noſtrorum fidelium volumus beneficio*. *Additamentum primum ad leges, ſive Capitularia Ludovici II, Lex IV*. Muratori *Leges Longobardicæ tom. 1. part. 2. Rerum Italicarum*.

(4) *Sic progreſſum eſt, ut ad filios deveniret, in quem ſcilicet Dominus hoc beneficium vellet confirmare*. Conſuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.

XIV. Dall'esserſi ammeſſo uno ſolo de' figli ſembra, che ſi confermi l'opinione, che i Franchi foſſero in Italia gli Autori de' feudi. Imperocchè coll'esserſi nel principio fatto un ſolo figlio ſucceſſore al padre nel feudo, ſi dee credere, che queſti eſſer doveſſe il primogenito. Nè fa oſtacolo, che nella Conſuetudine nòn ſi eſprime il primogenito, ma ſi denota ſolamente quel figlio, a cui il concedente l'aveſſe confermato, perchè potea darſi il caſo, che il primogenito aveſſe impedimenti tali, che ſecondo la natura, e l'obbligo dell'indiſpenſabile ſervigio militare egli foſſe inabilitato ad aver feudo, come ſe foſſe muto, ſordo, cieco, zoppo, cherico, o aveſſe qualche altro oſtacolo perſonale, che lo rendeſſe inabile alla guerra, ed incapace alla ſucceſſione feudale, come appreſſo dichiararono le ſteſſe Conſuetudini (1). Queſta è la ragione, per cui non ſi volle taſſativamente denotare il primogenito, potendo eſſervi il caſo, in cui ſe gli poteſſe preferire altro figlio. Se dunque ſul principio fu ammeſſo un ſolo de' figli alla ſucceſſione feudale, e ſe queſti naturalmente eſſer dovea il primogenito a tenore di quello, ch'è ſtabilito dal dritto de' Franchi, ne riſulta con chiarezza, ch'eſſendo coll'Imperador Carlo Magno venuti in Italia molti Franchi, e rimaſtivi ſituati, queſti ſiano ſtati gl'introduttori de' beneficj, o de' feudi, e che da eſſi paſſaſſero ai Longobardi. In fatti proſiegue a dire la Conſuetudine, che finalmente alla ſucceſſione feudale furono ammeſſi egualmente tutti i figli (2). Ciò dovè naturalmente avvenire quando i Longobardi adottarono da' Franchi l'uſo de' feudi, ed a queſti adattarono le loro leggi Longobarde, che nella ſucceſſione ammettevano egualmente tutti i figli. Con queſta gradazione a poco a poco i feudi da annali divennero vitalizj, quindi paſſarono ſecondo il dritto de' Franchi al primogenito, o a quel figlio, che foſſe dal Signore diretto preſcelto, e finalmente divennero dividui, ed egualmente vi ſuccederono tutti i figli.

XV

(1) *Conſuet. feud. lib. 1. tit. 7. in fine, & lib. 2. tit. 36.*
(2) *Hodie ita ſtabilitum eſt, ut ad omnes æqualiter filios pertineat. Conſuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.*

XV Cotefte graduali coftumanze , e fpecialmente quella di ammetterfi nella fucceffione de' feudi tutti i figli ebbero luogo, o per l'anguftie dei Re d'Italia, o per la quafi continua affenza degl' Imperadori. Tali circoftanze portarono, che alla morte de' padri i figliuoli fuccedevano di fatto nei loro feudi. Lo fteffo ancora avvenne nelle Guardie, Gaftaldie, Contee, Marche, Ducati, e Capitanie, ch'erano ufficj dello Stato. Il difordine andò tant'oltre, che i figli de' Feudatarj, o de' Governatori, ed Ufficiali de' luoghi talvolta anche a viva forza vi fi mantenevano, e fe qualunque volta ne foffero privati, l'aveano ad onta, e particolare ingiuria. Ma i Re, gl' Imperadori, e i proprietarj poffeffori di grandi feudi, e che aveano molti fuffeudatarj, s'ingegnarono dal canto loro anch' effi di mantenerfi al più, che potevano, l'autorità di difporre de' feudi, e de' governi, e ritenere il corfo alla Confuetudine, che non andaffe troppo oltre. Per la qual cofa febbene foffero quafi tutti coftretti di lafciare ai figliuoli gli Stati paterni, maffime s'erano capaci di governare, impedivano almeno, che la confuetudine non fi eftendeffe a' nipoti, o fratelli di chi non aveffe figli atti a fuccedergli. Vero è, che non folamente ne' grandi feudi nafcevano difturbi, e fcompigli per la fucceffione, ma molto più fpeffo ne' feudi fubalterni, e fubordinati, che fi davano da' Marchefi, o da' Conti ai loto inferiori, e che poteanfi chiamare fottofeudi. I Marchefi, ed altri Signori così ecclefiaftici, come fecolari dipendenti immediatamente dall' Imperadore, o dal Re inveftivano di Caftella, o di altri beni ftabili di qualfivoglia genere le loro creature, e fpecialmente quelli, che fotto effi militavano. Ma cambiandofi fpeffo le inclinazioni, e gli affetti fecondo il variar delle circoftanze, i grandi Signori cercavano di levare i feudi a coloro, a' quali fi erano dati una volta, o vietare almeno, che non paffaffero a' figliuoli. Quefta cofa cagionava infinite gelofie, fofpetti, e inimicizie da ogni canto, e la ruina delle famiglie, e dello Stato.

XVI In fatti prefedendo alla Cattedra Arcivefcovile di Milano il famofo Eriberto, e facendovi da Signore quafi affoluto, i beneficiarj, o feudatarj minori, detti comunemente

Val-

Valvaſſori, e *Valvaſſini* in occaſione, che una certa perſona potente fu privata del ſuo beneficio, o feudo, ſi moſſero a tumulto contro i loro Signori (1). In tale congiuntura entrarono eſſi in aperta rottura coi loro Signori, e venuti alle mani in Milano, e in altri luoghi della Lombardia, vi furono molte ſtragi. L'Imperadore Corrado il Salico, che ſi trovava in Italia, invano vi accorſe per quietare il tumulto, che col ſuo arrivo in Milano ſi fece più ſerio per eſſere venuto in briga coll'isteſſo Arciveſcovo Eriberto, e per avere con poca ſua gloria indarno aſſediata quella Città. Finalmente Corrado nell'anno 1038 non potendo colla forza metter fine agli ſcompigli Lombardi, promulgò una ſua legge per riconciliare gli animi de' *Seniori*, de' *Valvaſſori*, e *Valvaſſini*, per rendere i militi tra loro concordi, e pronti al ſervigio dello Stato, e de' loro principali (2). Colla medeſima ſtabilì, che i maggiori, e minori vaſſalli non poteſſero ſenza cauſa conoſciuta dal Re, o dai Regj Meſſi, o Commiſſarj eſſere ſpogliati de' feudi da coloro, dai quali gli teneano: Che i feudi doveſſero paſſare dai padri ai figli: Che ſe il feudatario non aveſſe figli, ma nipoti dal ſuo figlio maſchio, queſti aveſſero il feudo, e ſe non laſciaſſe nipoti, ma fratelli legittimi coſtoro ſuccedeſſero nel feudo, ch'era ſtato del loro comune padre.

XVII Si è precedentemente diviſato, che i *Valvaſſori* maggiori erano quelli, che ricevevano i beneficj, o feudi da' Duchi, Marcheſi, e Conti, e da' Feudatarj, che riconoſceano le loro Baronie addirittura dalla Corona, e che coloro, che da coteſti *Valvaſſori* maggiori li riceveano, denominavanſi *Valvaſſori* minori, o *Valvaſſini*. Sicchè non parlandoſi nella legge di Corrado della ſucceſſione dei Duchi, Marcheſi, e Conti, ma de' ſoli *Valvaſſori* maggiori, o minori, non vi furono compreſi i Ducati, Marcheſati, e Contadi, e la ragione fu, perchè gli ſteſſi non erano ſemplici beneficj, ma ufficj, e dignità

(1) *Herman. Contractus in Chronico, Arnulph. Histor. Mediolanen. lib. 2. cap. 10.*

(2) *Ad reconciliandos animos Seniorum, & militum, ut ad invicem ſemper inveniantur concordes, & ut fideliter, & perſeveranter nobis, & ſuis Senioribus ſerviant devote*. Preſſo il Muratori tom. 1. part 2. nella raccolta delle leggi Longobarde.

gnità dello Stato , come vengono definiti nelle ſteſſe Conſuetudini feudali. In fatti da queſte ſi rileva , che per moltiſſimo tempo dopo la legge dell' Imperador Corrado i figli de' Duchi, Marcheſi, e Conti furono eſcluſi dalla ſucceſſione dei Ducati, Marcheſati, e Contadi, i quali ritornavano alla Corona, e non poteano averli i figli, o diſcendenti dei defunti, ſe per grazia del Principe non ottenevano la nuova conceſſione, o inveſtitura (1) . Ma avendo le guerre , ed i tumulti de' *Valvaſſori*, e *Valvaſſini* Milaneſi prodotto , che i feudi ſi tramandaſſero ai ſucceſſori, non tardò molto, che in mezzo alle confuſioni del Regno Italico paſſaſſero ai diſcendenti anche i Ducati, i Marcheſati , e Contadi , e che la ſteſſa ſucceſſion feudale per condiſcendenza dei Re d' Italia ſi eſtendeſſe al patruo , e dai feudatarj ſi uſurpaſſe nei gradi ulteriori.

XVIII Per lo ſciſma, che dividea l' unità della Chieſa, e del ſuo Capo trovavaſi l'Italia nell' anno 1133 involta in mille turbolenze a cagione delle varie fazioni de' popoli, e de' Principi di Criſtianità . Alcuni aderivano al Pontefice Innocenzo II , ma come non penetrarono ſubito da per tutto le ſincere notizie della legittimità della ſua elezione , molti popoli, ed anche perſone di pietà ſul principio ſeguirono le parti dell' ambizioſo Antipapa Anacleto, di cui fu anche ſeguace Ruggiero Re delle due Sicilie (2). Per dare qualche ordine a tali ſconcerti calò in Italia l'Imperador Lottario, e come conduſſe ſeco non più di due mila cavalli (3) , fu per le ſcarſe ſue forze ricevuto con poco ſuo onore, ſecondò narra Alberico Monaco dei Treſonti (4). Giunto in Roma trovò dall'Antipapa occupato Caſtel S. Angelo colla Baſilica Vaticana (5). Onde appena potè dal Pontefice Innocenzo ricevere nella Baſilica Lateranenſe la Corona Imperiale (6). Do-

(1) *De Marchia, vel Ducatu, vel Comitatu, vel aliqua regali dignitate ſi quis inveſtitus fuerit per beneficium ab Imperatore, ille tantum debet habere. Heres enim non ſuccedit ullo modo, niſi ab Imperatore per inveſtituram acquiſierit.* Conſuet. feud. lib. 1. tit. 14.
(2) *Abbas Teleſinus lib. 2., Arnulf. Sagienſ. de Schiſmat., Bernardus epiſtol.* 139.
(3) *Falco. Beneventan. in Chron.*
(4) *Albericus Monacus apud Leibnit.*
(5) *Cardinal. de Aragon. in vita Innocentii II. pag. 2. tom. 3. Rer. Italic. Murator.*
(6) *Otto Fiſigenſis in Chronic. lib. 7. cap. 18. Annal. Saxo.*

po tal cerimonia fu egli denominato Imperadore secondo del suo nome, sebbene da taluni sia anche appellato terzo per essere il terzo Re d' Italia di tal nome. La debolezza, e quasi il disprezzo, in cui era Lottario, fu cagione, ch' egli dovesse usare infinito riguardo per gli feudatarj del Regno Italico anche a fine di procacciarsi seguaci. Perciò non potendo penetrare nella Basilica Vaticana occupata da Anacleto, nel largo di S. Pietro *ante januas Beatissimi Petri Apostoli* (1) pubblicò una sua Costituzione, colla quale confermando in sostanza quanto avea stabilito l' Imperadore Corrado il Salico circa la successione feudale, l' estese anche al patruo (2). Nè passarono molti anni, che da cotesta legge di Lottario i feudatarj Italiani presero occasione di pretendere, che la successione feudale nella linea collaterale non solo abbracciasse il patruo, ma eziandio si estendesse fino al settimo grado (3), e finalmente anche agli ulteriori gradi fino all' infinito rispetto ai discendenti (4).

XIX Maggior ferita però riceverono i dritti Sovrani, quando si vollero tramandare ai discendenti dei possessori i Ducati, Marchesati, e Contadi, che non erano compresi nelle leggi nè di Corrado, nè di Lottario, e che in niun conto comprender vi si poteano, perchè i medesimi erano principali Dignità dello Stato. Ma ciò non ostante l' assenza degl' Imperadori, e la loro distrazione negli affari della Germania dette

(1) Cujacio molto si affaticò per spiegare la data della legge di Lottario *ante januas beatissimi Petri Apostoli*, e si sforza dimostrare coll' autorità di Cassiodoro, che si solessero le Costituzioni Imperiali situare nell' atrio di S. Pietro, ma forse avrebbe risparmiata tal pena, se avesse riflettuto, che Lottario non potè penetrare nella Basilica Vaticana, perchè occupata dall' Antipapa Anacleto. *Cujac. lib. 1. de feudis tit. 17.*

(2) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 19. §. 1. & 2.*, ove si avverta, che il Feudista scambia Innocenzo II. con Papa Eugenio.

(3) *Hoc quoque observatur, ut si frater meus alienaverit partem suam feudi, vel fecerit investiri filium suam: si moriatur sine herede masculo nihilominus revertitur ad me. Et olim observabatur usque ad quartum gradum tantum secundum quosdam: hoc ideo, quia postea non vocatur feudum paternum. Alii autem dicunt usque ad septimum gradum. Consuet. feud. lib. 1. tit. 8. §. 2.*

(4) *Hoc quoque sciendum est, quod beneficium hoc advenientes ex latere ultra fratres patrueles non progreditur successione secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet moderno tempore usque ad septimum gradum sit usurpatum. quod in masculis descendentibus hodie novo jure usque in infinitum extenditur. Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 1. in fine, & tit. 34. lib. 4. de feudis* presso Cujacio.

te largo campo ai Duchi, Marchesi, e Conti Italiani di ammettere per usurpazione la loro discendenza nei Ducati, Marchesati, e Contadi, e le stesse Consuetudini feudali avvertono, che ciò avvenne per mera usurpazione (1). L'Imperador Federigo I nella sua venuta in Italia avendo trovato tale abuso tanto inoltrato, che non ammetteva facile riparo, vi dette quel rimedio, che gli permettevano le circostanze. Siccome il disordine maggiore, che risentiva lo Stato per tali successioni era, che i Ducati, Marchesati, e Contadi restavano divisi in tante parti, quanti erano i figli, che vi succedeano, e si rendeva più difficile la loro reversione, perciò si contentò di conservare intere tali dignità dello Stato, e proibì, che non si dividessero, ma che vi succedesse il solo primogenito (2). Tale stabilimento fu da lui fatto in occasione, che pubblicò una sua Costituzione per frenare, e togliere le abusive alienazioni de' feudi, delle quali or ora passeremo a ragionare.

XX Prima però conviene dare una passaggiera occhiata alle conseguenze politiche delle già rapportate leggi di Corrado, Lottario, e Federigo I. Molto certamente si alterò la costituzione politica, quando que' beni, ch' erano sulle prime beneficj, ed ufficj a tempo, divennero per mero costume vitalizj. Imperocchè il concedersi un beneficio, o feudo colla facoltà di rivocarlo ad arbitrio, altro non era, che assicurarsi il servigio militare di un guerriero, il quale per esser mantenuto nell'ottenuta concessione era sempre impegnato ad esser fedele, e a dimostrarsi pronto in ogni occasione di guerra. Ma quando egli per l'introdotta costumanza divenne in certa maniera sicuro della sua situazione, potè vacillare nella fede, ed essere anche restio a seguire il suo Signore nei pericoli, e nelle battaglie. Maggiore poi fu l'alterazione quando i beneficj, o feudi per uso passarono dai padri ai figli. Perocchè quando erano semplicemente a vita, il concedente

nel

(1) *Item in feudo Comitatus, vel Marchiæ, vel aliarum dignitatum non est successio secundum rationabilem usum. Sed hodie hoc est usurpatum. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

(2) *Præterea Ducatus, Marchia. Comitatus de cetero non dividatur. Aliud autem feudum si consortes voluerint, dividatur. Consuet. feud. lib. 2. tit. 55. §. 2. Constit. Friderici,*

nel darlo calcolava sopra le qualità conosciute del concessionario, il quale sebbene cangiar potesse costumi, e fede, pure la sua vita anteriore era un pegno quasi certo della sua posteriore condotta. Ma quando il costume volea, che i beneficj, o feudi dai padri si trasferissero ai figli, si giocava sull' incertezza. Non sempre da un padre di conosciuta probità, e di esperimentato valore ne nasceano figli di egual fede, e di egual valentìa. Oltre a ciò se prima della legge di Corrado erano i figli per consuetudine ammessi alla successione feudale, questo avveniva per connivenza dei Signori concedenti, e per la gran fede, e per gli segnalati servigj resi da' loro genitori, o perchè gli stessi figli proccuravano di farsene conoscere degni con anticipare evidenti riprove della loro fede, e del loro valore. Quando poi per legge certa di Corrado, e di Lottario i figli, i nipoti, i fratelli, e i patrui de' defonti feudatarj furono per necessità, ed obbligo preciso ammessi, molto s' intepidì in essi, e ne' loro padri, e fratelli possessori de' feudi quella efficace premura, che prima aveano di farsi conoscere valorosi, e fedeli difensori de' loro Signori per indurgli nel caso della loro morte a contemplare i loro figli, e fratelli. In tal guisa andò a poco a poco ad allentarsi il nodo, che strettamente legava, ed univa i principali feudatarj co' minori.

XXI Ma la totale sovversione della costituzione politica dello Stato avvenne, quando dopo essersi assicurata in virtù delle leggi degl' Imperadori Corrado, e Lottario la successione dei feudi inferiori, si venne ad usurpare, e tollerare anche quella dei Ducati, Contadi, e Marchesati, e massimamente allorchè l' Imperador Federigo I non essendosi fidato di estirpare un tale abuso, venne indirettamente a confermarlo con avere permesso ai figli de' Duchi, Conti, e Marchesi di succedere negli uffiej de' loro genitori, purchè non li dividessero. Imperocchè sebbene pria i figli dei Duchi, Conti, e Marchesi fossero stati dai Re d' Italia, e dagl' Imperadori per lo più confermati negl' impieghi de' loro padri, pure in grazia dei meriti di costoro ciò avveniva, o per mero beneplacito del Principe, o per essersene i figli de' defunti mostrati de-

degni, o per maggiormente impegnare tanto essi, che i loro genitori alla fedele difesa dello Stato. Ma quando i Duchi, Conti, e Marchesi videro alla propria discendenza assicurati per legge scritta quei Ducati, Contadi, e Marchesati, che pria erano stati semplici ufficj, non furono più tanto solleciti per la difesa del proprio Principe, e talvolta furono anche tentati di scuoterne il giogo, ed i loro figli, che si vedeano accertati di sì ampie successioni, non furono più come prima premurosi di conseguire la grazia del Sovrano, o di rendersene degni per mezzo di azioni valorose, o per mezzo di una segnalata fedeltà.

XXII Allentatisi in tal guisa i legami, che strettamente univano i feudatarj principali allo Stato, ed i sotto feudatarj ai loro Signori, ne avvenne quella debolezza del governo, ed in fine quell' anarchia, che fu la rovina di tutti i Regni di Europa. Sebbene per riunire in qualche maniera i distratti legami tra lo Stato, ed i feudatarj principali, e tra questi, ed i loro suffeudatarj, ed evitare le funeste conseguenze dell' anarchia, si fosse provveduto per mezzo di molte particolari consuetudini, in virtù delle quali venivano a decadere da' beneficj, e feudi quelli, che verso i loro Signori si mostrassero infedeli, ed ingrati, che oltraggiassero l' onore delle loro famiglie, che non fossero pronti a seguirli in guerra, ed a prestar soccorso in ogni occasione, pure tali leggi consuetudinarie erano quasi di niun valore pe' sudditi armati, e faziosi, tanto maggiormente, che i giudizj far si doveano dai Pari, i quali essendo composti dell' istesso ordine de' feudatarj, ed avendo tra loro complicati rapporti, ne avveniva, che le giudicature per lo più riuscissero elusorie specialmente per la fievolezza dei Re d' Italia, e per l' assenza degl' Imperadori, e per le fazioni, nelle quali giornalmente si vivea.

Abu-

Abusiva alienazione de' feudi, come s' introducesse, e sotto quali condizioni si tollerasse in Italia.

CAPITOLO V.

I PEr natura, ed intrinseca essenza de' feudi il feudatario è un mero usufruttuario, e sul principio, come si è dimostrato, fu usufruttuario ad arbitrio del Signore concedente, indi annale, poi per più anni, in progresso di tempo a vita, e finalmente potè tramandare l' usufrutto ai figli, e quindi per le rapportate leggi di Corrado, e di Lottario vi poterono succedere i nipoti, i fratelli, ed i patrui. Nè alcuno pria, che la legge feudale ricevesse quelle tante alterazioni, che coll' andar del tempo soffrì, pretese di potere in favore degli estranei senza l'espresso consenso del Signore concedente disporre de' feudi, e farne donazione, vendita, ed altre alienazioni. L' una, e l' altra facoltà suppone il pieno dominio della cosa, che il feudatario non ha potuto mai vantare. Imperciocchè secondo la rapportata origine de' feudi tanto presso i conquistatori Germani, che presso gl' Italiani i beni feudali formarono sempre la parte sostanziale dello Stato, dal corpo del quale non si distaccarono mai in tutto, ma solo ai possessori fu permesso di percepirne come usufruttuarj il semplice usufrutto, e quando fu per grazia introdotta la successione feudale altro non si fece, che dai possessori de' feudi estendere il godimento dell' usufrutto ai discendenti del sangue, e la loro proprietà, ed il loro dominio rimase come prima nel Signore concedente.

II Da ciò risulta essere erronea, incoerente, ed opposta all' origine, e natura de' feudi l' opinione di quegli scrittori, che ne' feudatarj hanno riconosciuta proprietà, e dominio su de' feudi. Il dotto Du-Fresne avendo incontrato in alcune antiche carte feudali l'espressioni di *concedere*, o *tenere in demanio*, e di *concedere*, o *tenere in servitio*, per distinguere il loro diverso significato giudicò, che colla prima formola si denotasse la nuda proprietà de' feudi, e colla seconda la proprietà col peso del servigio militare, ed in conferma di tal

suo

ſuo opinamento citò una carta dell' anno 1177 del noſtro Re Guglielmo II (1). Ma ſe queſto inſigne letterato aveſſe avuto ſotto il ſuo penetrante occhio i monumenti del menzionato noſtro Re Guglielmo II avanzati all' ingiuria del tempo, avrebbe a primo tratto ravviſato, che l' eſpreſſioni di tenere i feudi *in demanio*, o *in ſervitio* non denotavano alcuna ſorta di proprietà, ma ſemplicemente diſtinguevano i feudi dai ſuffeudi. I primi ſecondo il linguaggio di quel ſecolo, e de' tempi immediati ſi eſprimeano colla formola di tenerſi *in demanio*, o *in capite* (2), perchè i poſſeſſori immediatamente li teneano *in capite* dalla Corte, o li riconoſcevano dal demanio dello Stato, da cui ſi erano diſtaccati in quanto all'uſufrutto, e perciò al ſolo Sovrano, e non ad altri erano obbligati di renderne il ſervigio militare. I ſecondi ſi deſignavano colla formola di tenerſi *in ſervitio*, *vel ab alio* (3), perchè i poſſeſſori non li teneano addirittura dai Sovrani, ma dai loro vaſſalli, i quali n' eſigeano il ſervigio militare, ed aveano il dritto di chiamarli nel loro ſeguito in tutte le occaſioni guerriere tanto loro particolari, che dello Stato. Ciò ad evidenza rilevaſi dal Catalogo dello ſteſſo noſtro Re Guglielmo II fatto per gli ſuſſidj della ſpedizione di Terra Santa, ove in molti luoghi, e con preciſione per li feudi tenuti *in demanio* s' intendeano quelli, che immediatamente ſi aveano dalla Corona, e per quelli tenuti *in ſervitio* s' intendeano i ſuffeudi (4), i quali vengono nella ſteſſa maniera denotati nel Diploma, con cui lo ſteſſo Re Guglielmo II alla Reina Giovanna ſua conſorte figlia di Arrigo II Re d' Inghilterra coſtituì il dotario non ſolo nel Contado di Monte Sant' Angelo, e nelle Città di Siponto, e di Vieſti, ma eziandio nel *ſervitio*, che riſcuotea da molte terre, e caſtella, che il Conte

(1) *Carolus Du-Freſne in Gloſſario med. & infim. latinitatis v. ſervitium.*
(2) Preſſo gli antichi Ingleſi il feudo conceduto dal Re diceaſi tenerſi *in capite*, come rilevaſi da Matteo Pariſienſe all'anno 1231., e preſſo noi avvenne l'iſteſſo, come in termini preciſi dinotano tre Coſtituzioni dell' Imperador Federigo II contenute nelle Coſtituzioni del Regno di Sicilia *tit. 47. lib. 1. tit. 23. & 27. lib. 3.*
(3) Nelle di ſopra citate Coſtituzioni dell' Imperador Federigo II i ſuffeudi ſi dicono tenerſi *a Comitibus*, *a Baronibus*, *ab aliis*.
(4) *Vindex Neapolitanæ Nobilitatis Caroli Borrelli.*

te Goffredo avea in suffeudi dallo stesso Contado di Monte Sant' Angelo (1). E come che gli antichi Baroni furono sempre molto premurosi di farsi seguaci per supplire col numero di questi al servigio militare dovuto alla Corona, e per gli particolari bisogni delle loro private occorrenze, così le antiche Baronie per lo più componeansi di suffeudi. Quindi è, che le medesime, secondo rapporta l' Isernia, si concedeano colla formola *donamus tibi talem terram cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, quæ de demanio in demanium, scilicet habeas tu feudatarius: quæ de servitio in servitium, ut scilicet feudatarii alii, qui sunt in illa terra non habentes feudum quaternatum, sed planum, & de tabula tibi serviant* (2). Tale clausola secondo il nostro Feudista Antonio Capicio (3) operava, che colui, il quale con tali espressioni venisse di una terra investito, ne avesse l' usufrutto di tutti i demaniali, o sia di tutto quello, ch' era nel Regio demanio, per cui gli sorgea l' obbligo di prestare al Sovrano il servigio militare, il dippiù poi, che gli altri vi aveano in suffeudo rimanea parimente in quanto all' usufrutto presso di essi coll' obbligo di servire all' investito. L'additata formola conservataci dall' Isernia non solo usavasi nel suo secolo, ma eziandio fin dai tempi dei nostri Re Normanni, nei Diplomi de' quali sovente s' incontra (4). Rischiaratosi dunque il significato delle parole *tenere in demanio*, o *in servitio*, e con documenti irrefragabili dimostratosi, che tali espressioni altro non importavano, che la provenienza de' feudi immediata dalla Corona, o dai suoi vassalli, ne segue, che falsa sia l' opinione dell' erudito Du-Fresne, che tali clausole importassero proprietà ne' feudatarj, e suffeudatarj. III

(1) *Robertus Montensis in Append. ad Sigebert. ad annum* 1278. *Hovedenus in Annal. Anglic. in Henrico ad ann.* 1177. *apud Carusium Bibliot. Sicul. tom.* 2. *pag.* 956., *Joannes Bromptonus ad ann.* 1177.

(2) *Isernia tit. de controversia feudi apud Pares terminanda n.* 10.

(3) *Ut demanialia illius terræ habeat feudatarius iste, ea vero, quæ alii feudatarii in terra illa habeant in feudum non quaternatum apud ipsosmet remaneant, & illi serviant. Antonius Capycius de investit. feudal. tit. feudor. clausulæ verb. qua videlicet de demanio in demanium pag.* 104.

(4) Rocco Pirri rapporta un Diploma del Re Guglielmo spedito nell' anno 1157, con cui quel Re donò alla Chiesa di Palermo il feudo di Broccato colla clausola *de demanio in demanium, & de servitio in servitium. Sicil. Sacr. pag.* 147. *tom.* 1.

III In non dissimile abbaglio cadde il nostro Carlo Pecchia, il quale non ostante, che riconoscesse il feudatario per mero usufruttuario, pure molto male a proposito sostenne, che il medesimo abbia sul feudo una specie di dominio da lui detto all' uso Germanico (1), distinzione, che racchiude manifesto assurdo. Imperocchè secondo tutte le nazioni del mondo chi è usufruttuario, non può essere proprietario, nè vantare alcuna sorte di dominio diretto, e deve solo restringersi a quelle strette facoltà, che l' usufrutto racchiude. Certamente se nel feudatario si suppone essere alcuna specie di proprietà secondo il Du-Fresne, o alcuna sorte di dominio secondo il Pecchia, si verrebbe in tutto, e per tutto a distruggere la natura, e qualità feudale, e verrebbero a mancare nel Signore concedente tutti quei dritti, che al medesimo spettano in conseguenza della proprietà, e del dominio, che presso di lui indispensabilmente rimane. Tale opinione di costesti, ed altri autori è nata dal non aver ben considerata l' origine de' feudi, dall' avere supposto di essere i medesimi stati una volta dati in proprietà, e che poscia siansi voluti rendere patrimonio dello Stato, quando che tali furono dal principio, e tali tuttavia rimangono.

IV In fatti non ostante, che colle Costituzioni di Corrado, e di Lottario si fosse stabilita con legge certa la successione feudale, pure non fu mai posto in dubbio, che la proprietà de' feudi appartenesse al Signore concedente, ed il loro usufrutto al concessionario colla facoltà di passare a coloro, ch' erano ammessi dalle leggi promulgate dai divisati Imperadori, ed erano compresi nella concessione, e per conseguenza coll' obbligo di dovere in loro mancanza riunirsi alla proprietà. Tale a un dipresso è la definizione, che ne fece Oberto dell'Orto (2). Sebbene in essa si dica, che l' usufrut-

H to

(1) Supplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli di Carlo Pecchia *Dissert.* 1. §. 10. *tom.* 1. *pag.* 33.

(2) *Hujus autem generis species quædam est beneficium illud, quod ex benevolentia ita datur alicui, ut proprietas quidem rei immobilis beneficiatæ penes dantem remaneat, ususfructus vero illius rei ita ad accipientem transeat, ut ad eum*, heredesque suos *masculos, sive fœminas (si de his nominatim dictum sit) in perpetuum pertineat ad hoc, ut ille*, & sui heredes *fideliter domino serviant: sive servitium illud nominatim quale esse*

to del beneficio talmente passi al concessionario, che a lui, ed ai suoi eredi *in perpetuum* spetti, pure dee avvertirsi, che l'espressione *in perpetuum* aggiunta all'usufrutto non è assoluta, cosicchè abbracci anche gli eredi estranei. Imperocchè le parole di *heredes suos* denotano gli eredi del sangue, e additano la qualità di *erede* necessario, riferibile ai soli eredi legittimi. Anzi la voce di erede in tutte le Consuetudini feudali s'intende per i soli figli, e neppure vi sono incluse le figlie femine per la loro incapacità al servigio militare, sebbene nel decorso del tempo vi furono comprese, quando però delle medesime se ne fosse fatta speciale menzione nella concessione, come chiaramente nella stessa definizione del feudo l'addita il medesimo Oberto. Ciò è tanto incontrastabile, che per potersi oltre ai figli ammettere i nipoti, i fratelli, ed i patrui vi fu bisogno dell'espresse leggi di Corrado, e di Lottario, ottenute la prima per mezzo di sangue, e di continui tumulti, e la seconda conseguita allorchè Lottario era sfornito di forze, ed in istato da non resistere al volere de' potenti sudditi.

V La legge poi del servigio militare porta, che l'investito, e la sua successione non possa senza il consenso del Signore concedente essere sciolta dal vincolo della giurata fedeltà, e dall'obbligo del convenuto servigio militare. Ma sopra tutto dopo, che i feudi divennero trasmisibili ai successori del sangue compresi nella legge, il dritto di reversione esige, che a verun patto non possano senza l'assenso del concedente alienarsi i feudi in mancanza de' successori in grado per non ledere la ragione dello stesso Signore concedente, quale dritto si è sempre reputato inviolabile, e si è mantenuto illeso, qualunque abuso siasi poi introdotto circa l'alienazione de' feudi.

VI Non contenti i Feudatarj Italiani di avere ottenuto, che i loro feudi da temporanei divenissero perpetui nella discen-

esse debet sit expressum, sive indeterminatum sit promissum, *lib. 2. tit. 23. Consuet. feud.* E Cujacio non altrimenti definì il feudo, dicendo di essere *jus praedio alieno in perpetuum utendi fruendi* coll'obbligo del servigio militare, che lo fa differire dall'enfiteusi *l. 1. de feudis in praefatione*.

ſcendenza del loro ſangue, vollero ancora eſſerne quaſi padroni aſſoluti, e diſporne a lor talento ſenza il conſenſo del Signore concedente. Ne ſomminiſtrò loro la maniera l' antico coſtume, che vi era di poterſi i feudi in parte, o per metà ſubinfeudare per accreſcere le forze dello Stato, e per aver compagni nel ſervigio militare. Da ciò deduſſero di potere ancora ſenza il conſenſo del Signore alienare la metà del feudo, ma ſe l' alienazione abbracciaſſe più della metà, il feudo ſi perdeſſe. Tale opinione però non fu dagl' intelligenti della ragion feudale approvata, mentre nei libri degli uſi feudali ſi avverte, che per ottima conſuetudine era vietata l'alienazione del feudo (1). Se dunque ſecondo il dire del Feudiſta per ottima coſtumanza era interdetta la diſtrazione de' feudi, ne ſegue, che l' uſo in contrario foſſe abuſivo. In fatti le giudicature delle Curie, e de' Magiſtrati Lombardi riſpetto all'alienazioni de' feudi non erano uniformi, e coſtanti (2). Queſta diverſità di giudicare fa vedere, che l' uſo di alienare non ſi avea egualmente in tutte le Città di Lombardia per legittimo. Come mai potea riputarſi tale, ſe chi dice feudo, dice uſufrutto, e l'uſufruttuario non può della coſa diſporre?

VII Ma non oſtante, che per giuſta, e retta conſuetudine feudale foſſero proibite le alienazioni de' feudi, e che ſecondo l' opinione di molte Corti d' Italia ſi aveſſero per nulle, ed abuſive, pure prevalſe l' intereſſe de' feudatarj, e ſi credè di eſſere in qualche maniera permeſſo di poterſi i feudi alienare ſolamente per metà, e non oltre (3). Come in quel tempo uſavanſi due ſorte di contratti, uno, con cui il concedente traſferiva nel conceſſionario l' uſufrutto del feudo ſenza pretenderne altro, che il giuramento di fedeltà, e l' obbligo del ſervigio nobile militare, l' altro, con cui oltre a ciò ſi veniva a riſervare un annuo cenſo, o rata de' frutti, o

 qual-

(1) *Eſt autem optima conſuetudine interdicta feudi alienatio. Conſuet. feud. lib. 2. tit. 9.*

(2) *Super qua (alienatione) multæ, & diverſæ ſententiæ dabantur in ſingulis Curiis. Conſuet. feud. lib. 2. tit. 9.*

(3) *Si clientulus voluerit partem ſuam feudi alienare, id eſt medium ſine domini voluntate, poterit hoc facere: ulterius progredi non poteſt ſecundum juſtum, & veterem uſum. Conſuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

qualche altra opera ignobile personale, e il dritto di rinnovare il contratto scorso il tempo contenuto nella convenzione, così il primo diceasi darsi *ad proprium*, ed il secondo *ad libellum*. Cotesto contratto libellario credono il Muratori (1), e Ludewig (2) essere non altronde nato, che dal *libello*, o sia dalla supplica, la quale si porgea al proprietario per ottenere con titolo di livello qualche cosa immobile. Il costume di darsi i soli territorj *ad libellum* per qualche annua corrisponsione, o per rata de' frutti, e forse anche per qualche opera personale, ma senza il giuramento di fedeltà, e senza l'obbligo del servigio militare era già introdotto presso i Longobardi fin dai tempi del Re Liutprando, come raccogliesi da una sua legge (3), e proseguì ad essere in uso nel Regno Italico anche quando regnavano Carlo Magno, ed il di lui figliuolo Pippino, come ci additano le loro leggi (4). Stante dunque tal uso non fu difficile a fine di accrescere in tempo di guerra il numero de' seguaci, e de' militi di trasportare il contratto livellario alla ragion feudale, e di darsi a livello o parte degli stessi feudi, o i territorj sotto il giuramento di fedeltà, coll' obbligo del servigio militare, e di altre prestazioni, o anche col peso di qualche opera personale, ma coloro, ch' erano nell' obbligo di prestarle, venivano riputati dell' infima condizione tra' feudatarj. Per distinguersi dunque cotesste due diverse concessioni, siccome colla prima si trasferiva l' intero usufrutto del feudo, e senza obbligo di alcuna prestazione fuori del servigio militare, perciò con voce di quel secolo si disse darsi *ad proprium*, e colla seconda darsi *ad libellum* (5). E secondo l' una, e l' altra concessione invalse il costume di alienarsi in parte, o per metà i feudi, o i fondi ricevuti coll' obbligo del servigio militare, o con altro convenuto peso ignobile.

VIII Tale costumanza di alienarsi i feudi per metà col darsi

(1) Muratori *Antic. Ital. Dissertazione* 36.
(2) *Ludewig de Jure Clientelari cap.* 4. §. 4. *nota* (x).
(3) *Luitprandi legum lib.* 6. *cap.* 38. *Murator. tom.* 1. *par.* 2. *Rer. Italic.*
(4) *Caroli Magni leges cap.* 100., *Pippini leges cap.* 17., *Murator. Rer. Italic. tom.* 1. *part.* 2.
(5) *Consuet. feud. lib.* 1. *tit.* 13., *lib.* 2. *tit.* 48.

darsi *ad proprium* , o *ad libellum* fu adottata dalle Città più discrete, e ragionevoli della Lombardia. I Milanesi poi perchè tra gl' Italiani erano i più forti, e poderosi, perciò riscotendo riguardo maggiore dalla debolezza dei Re d' Italia, o dagl' Imperadori, trattavano i beneficj, o feudi quasi in tutto come allodj. Non ostante, che non si dasse feudo senza investitura, e senza giurarsi fedeltà al Signore diretto, o senza esser da lui riconosciuto il possessore come suo fedele (1), e non ostante ancora, che per consuetudine feudale, e per legge Imperiale il feudatario in caso di morte del padrone diretto, o in caso, ch' entrasse al possesso del feudo per morte del suo predecessore, fosse obbligato a rinnovare l' investitura, ed a giurargli fedeltà tra un anno, ed un giorno, altrimenti decadea dal feudo istesso (2), pure i Milanesi da ciò pretesero essere immuni, ed esenti (3). Trattando eglino dunque i feudi quasi da assoluti proprietarj, non furono paghi dell' introdotta costumanza di potersi in parte, o per metà alienarsi i feudi senza il consenso del concedente, ma seguendo il loro costume di considerarli come semplici, e meri allodj, vollero ad ogni conto distrarli per intero (4), non ostante, che con tali alienazioni venissero contro tutte le regole feudali a sciogliersi dal vincolo della giurata fedeltà, e ad esimersi dal contratto obbligo del servigio militare.

IX Ma cotesle così fatte alienazioni de' feudi o si facessero per metà, o per intero, non si tolleravano se non che a beneficio di persona di eguale, o miglior condizione del distraente, mentre il fatto del vassallo migliorar potea, e non già

(1) *Sciendum est feudum sine investitura nullo modo constitui posse*. Consuet. feud. lib. 1. tit. 25.

(2) Consuet. feud. lib. 2. tit. 24. & 40., & lib. 1. tit. 22.

(3) *Prima autem causa beneficii amittendi hæc fuit, & adhuc est in plerisque Curiis: sed in nostra Curia Mediolanensi non obtinet: quod si vassallus per annum, & diem domino suo mortuo steterit, quod heredem domini sui investituram petendo, fidelitatem pollicendo non adierit, tanquam ingratus existens beneficium amittit. Et e converso si domino superstite, & vassallus decesserit, & filius ejus per jam dictum tempus neglexerit petere investituram, beneficio carebit*. Consuet. feud. lib. 2. tit. 24. & tit. 40., & lib. 1. tit. 22.

(4) *Mediolanenses vero irrationabiliter considerantes dicunt clientulum etiam alienare posse in totum, & sine domini voluntate*. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13., lib. 2. tit. 34.

già deteriorare la condizione del feudo (1). Laonde diversa essendo la qualità de' feudatarj, diversa era ancora la qualità de' feudi, e per conseguenza diversa altresì la qualità del servigio militare rispetto al numero delle persone, che doveano dal feudatario portarsi in guerra per adempire al suo obbligo. Tra i diversi gradi de' feudatarj essendovi quelli, che dicevansi *Valvassori* maggiori, ed altri, che appellavansi *Valvassori* minori, o *Valvassini*, ciò facea, che i feudi del grado superiore non potessero passare a quelli dell' ordine inferiore per non pregiudicarsi la qualità de' feudi, e la qualità de' dovuti servigj militari (2).

X Oltre a ciò nelle alienazioni de' feudi tollerate in Italia non si poteano i medesimi trasferire ai luoghi Ecclesiastici dopo l' espressa proibizione fattane dall' Imperador Federigo I, come appresso vederemo (3), perchè le Chiese non potendo mai mancare di successori, il feudo unque mai tornato sarebbe al Signore concedente (4). Di più per tali alienazioni dal concedente in segno del suo superiore dritto si esigeano talune prestazioni, che in linguaggio feudale chiamavansi *laudationes*, come ci avverte Cujacio ne' suoi Commenti (5).

XI Finalmente chi non avea speranza di aver figli non potea coll' alienazione del feudo privare del dritto della reversione il Signore diretto, che non avea prestato il suo consenso alla seguita alienazione. Perciò negli usi feudali dopo essersi rapportato, che potea il feudatario alienare il feudo in alcuni luoghi sino alla metà, ed in altri luoghi per intero anche senza la volontà del proprietario, si aggiunge, che se il feudatario dia a livello, o con altro contratto la metà del feu-

(1) *Meliorem namque conditionem feudi facere potest, deteriorem vero sine domini voluntate, vel eorum agnatorum, ad quos per successionem pertinet, facere non potest. Consuet. feud. lib. 2. tit. 8. §. 2. in fine.*

(2) Per le cagioni di sopra allegate, parlandosi ne' libri feudali dell' alienazione de' feudi, si dice essere permessa secondo i costumi delle Città *dum tamen aut aequali domino, aut majori vendatur. Inferiori vero sine vassalli voluntate non licet partem alienare.* Consuet. *feud. lib. 2. tit. 24. §. 2.*

(3) §. VIII. del seguente Capitolo VI.

(4) *Ideo scilicet, quia feudum numquam reversurus fit ad dominum, cum Ecclesia non desinat esse heres. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13. de alienandis feudis.*

(5) *Cujac. lib. 2. de feudis tit. 4.*

feudo senza il consenso del Signore diretto, morendo esso feudatario senza successore legittimo, il feudo non ostante l'alienazione ritorna al concedente (1). Più distintamente questo canone del dritto feudale si stabilisce nel libro quarto de' feudi presso Cujacio, ove parimente si enuncia la libertà, che di alienare il feudo avea il possessore, ma pure vi si aggiunge, che se il medesimo sia disperato di prole per niun conto, ed in niuna maniera possa alienarlo, e che se l'abbia fatto sia nulla, ed irrita l'alienazione, e che morto l'alienante il feudo distratto ritorni al Signore diretto (2). Cujacio commentando tale testo notò, che chi era fuori di speranza di procrear figli non potea defraudare l'espettativa del proprietario (3).

XII Negli stessi testi feudali fu trattato del feudo, per cui si fosse fatta l'investitura al feudatario con tal legge, che l'avesse il concessionario, i suoi eredi, e colui, al quale l'avesse dato l'istesso investito (4). Secondo le semplici letterali espressioni di tale testo, e senza entrare, come a suo tempo faremo, alla vera di lui intelligenza (5), il medesimo somministra l'esempio il più luminoso del feudo della forma più larga, che possa mai immaginarsi. Imperciocchè il feudo in tale investitura contenuto si dice non avere l'effettiva natura di feudo, ma degenerante, ed impropria, e perciò sta registrato sotto il titolo del feudo, che non ha la propria natura di feudo (6). Dall'espressioni di tal titolo i feudisti trasfero la distinzione de' voluti feudi improprj, e degeneranti; come a suo luogo vedremo. Trovasi pertanto nella stessa Consuetudine prescritto, che quantunque sì fatto feudo sia dege-ne-

(1) *Et si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi sine domini voluntate, eo mortuo sine legitimo herede masculo, revertitur feudum ad dominum.* Consuet. feud. lib. 1. tit. 13.

(2) *Et si in desperatione filiorum fuerit nulla ratione, nec quolibet modo dare potest. Quae omnia si facta fuerint nullius momenti erunt, & eo defuncto omnia ad priorem dominum revertuntur.* Cujac. lib. 4. de feudis tit. 73.

(3) *Sed qui erant extra omnem spem suscipiendorum liberorum, spem domini nulla parte frustrari potuit.* Cujac. lib. 4. de feud. tit. 73.

(4) *Si quis eo lege alicui feudum dederit, ut ipse, & sui heredes, & cui ipse dederit, habeat.* Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.

(5) Si vegga il §. 13. del Capitolo XI. di questa prima Parte.

(6) *De feudo non habente propriam feudi naturam.* Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.

nerante, e non abbia la propria natura di feudo, niente di meno talmente convenga col vero, e proprio feudo, che possa alienarsi, e donarsi senza la volontà del padrone diretto, ma che ciò non ostante si perda per le stesse cagioni, per le quali si perde il vero feudo (1). A tale testo avvertì il dottissimo Cujacio, che il feudo conceduto colla denotata clausola di *cui dederis* finisca, si perda, e ritorni al proprietario nella stessa maniera, che il vero feudo (2). Nè vi può essere dubbio, che tralle cause, per le quali qualunque feudo finisce, si perde, e ritorna al padrone diretto, la principale è quella, quando la linea del feudatario è finita, ed esso muore senza successori in grado, come costa dalle teste rapportate Consuetudini feudali.

XIII Questa è quella legge feudale, che l'autore del memoriale dato a Sua Maestà per lo Marchese di Gattinara cita in contrario, ma per pruovare, che i pretesi feudi di forma larga, o siano dati colla clausola *cui dederis* possano in virtù di tal legge alienarsi, ancorchè il distraente non abbia successori in grado, la dimezza, e la porta monca, avendole tolto l'ultimo periodo, da cui rilevasi tutto l'opposto del suo assunto. Avvertito poi dell'incorso abbaglio, l'ha corretto, ed in una sua memoria manoscritta l'ha ripetuta per intero. Ma con una sua particolare spiega ha proccurato di eludere il vero significato di quelle parole, colle quali il testo specifica, che il feudo non ostante, che sia conceduto coll'amplissima clausola di *cui dederis*, pure sia di natura come ogni altro feudo, e l'investito lo perda, o *amittat* per le stesse cause, per le quali si perde il vero feudo (3). Tutto il suo sforzo consiste nell'interpetrazione da esso data alla parola *amittat*, la quale a suo credere nel testo è usurpata in

(1) *Si quis ea lege alicui feudum dederit, ut ipse, & sui heredes, & cui ipse dederit, habeat, quid juris quæritur. Respondeo, iste, qui sic accepit, poterit id vendere, & donare, si sibi placuerit, etiam sine voluntate domini alienare, & ille etiam, cui datum fuerit, non habebit ipsum pro feudo, nisi sicut ei datum est. Sed qualitercumque ei datum fuerit, sive ad proprium, sive ad libellum, licet propriam feudi naturam non habeat, jure tamen feudi censebitur, ut ex his causis ipsum amittat, quibus & verum feudum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.*

(2) *Ut iisdem modis finiatur, amittatur, & ad dominum revertatur, quibus & feudum. Cujac. lib. 4. de feudis tit. 25. & 27.*

(3) *Jure tamen feudi censebitur, ut ex his causis feudum amittat, quibus, & verum feudum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.*

in significato di pena dovuta a coloro, che per fellonia, o altro delitto incorrono nella perdita del feudo, e che non possa trarsi al senso della devoluzione per morte del feudatario senza successori, mentre da lui si suppone, che in questo caso il feudo non si dice *perdersi*, ma ritornare al concedente. A tale oggetto egli cita molti passi delle Consuetudini feudali.

XIV Sebbene sia vero, che nei libri degli usi feudali alcune volte la devoluzione de' feudi si denota col dirsi, che i medesimi *ad Dominum revertuntur, aut aperiuntur*, e che l'*amittere*, o *perdere* il feudo spesso importa pena, pure ciò non esclude, che altre fiate significhi ancora la reversione, come ad evidenza risulta dal titolo ventitrè del libro secondo degli usi feudali, che porta l'epigrafe delle cagioni, per le quali il feudo venga a perdersi (1). Ivi Oberto dell'Orto nel dare la definizione del feudo denota la mancanza de' successori per prima cagione della perdita del feudo istesso. Oltre a ciò al titolo trigesimo dello stesso libro secondo degli usi feudali parlandosi di que' Baroni, che prendeano l'abito religioso (il che certamente non è delitto, e per conseguenza non porta pena) pure si dice, che i medesimi perdano i loro feudi (2); E le parole, colle quali il feudista esprime, che i feudatarj entrati nella Religione perdono il feudo, *feudum, quod habent, perdunt* significano non solo, che i loro feudi passano agli agnati, ma ancora includono, che questi mancando, ritornano al concedente. Ciò viene espressamente stabilito nel titolo vigesimoprimo del medesimo secondo libro degli stessi usi feudali, ove parlandosi del soldato, che deposte l'insegne militari, siasi fatto religioso, si stabilisce, ch'egli perda il feudo, e ritorni al concedente (3). A cotesto titolo si pre-

 mette

(1) *Quibus causis feudum amittatur. Consuet. feud. tit. 23. lib. 2.*

(2) *Item in omnibus, qui habitum Religionis assumunt, ut conversi, hi enim nec postea in feudo succedunt; etsi quod habent, perdunt. Consuet. feud. lib. 2. tit. 30.*

(3) *Miles qui beneficium tenebat, cum esset sine liberis, venerabilem domum intravit, & saeculo renunciando, arma bellica deposuit, habitumque Religionis assumpsit, & sic conversus factus est. Hic donec vixerit feudum retinere conatur, quod dominus, vel agnatus sibi pertinere contendit. Sed judicatum est domini, vel agnati conditionem esse potiorem eo, quod desiit esse miles saeculi, qui factus est miles Christi; nec beneficium pertinet ad eum, qui non debet gerere officium. Consuet. feud. lib. 2. tit. 21.*

mette la parafrafi di Baldo , il quale fi efprime nella fteffa maniera (1). Nelle medefime Confuetudini feudali preffo Cujacio al titolo fettimo del libro quarto fi dice lo fteffo (2) , Ecco dunque, che fecondo l' efpreffione degli ufi feudali il *perdere*, e l'*amittere* il feudo fignifica anche ritornare al concedente , o al Signore diretto . Laonde con ragione Cujacio fpiegando le parole *feudum amittat* ufate dal tefto rifpetto al feudo conceduto coll' ampiffima claufola di *cui dederis*, foftenne, che il medefimo finifca, fi perda, e ritorni al concedente nella fteffa maniera, che il vero feudo , e per confeguenza cade tutta l' argomentazione fatta fulla parola *amittat* per efcludere in cafo di mancanza di fucceffori la reverfione al Signore diretto ne' feudi dati colla claufola *cui dederis*, che fecondo la frafe di alcuni feudifti Siciliani farebbe della forma più larga, che mai fi poffa efcogitare.

XV Tanto è poi vero, che chi era privo di difcendenti non potea colle abufive alienazioni del feudo, allora introdotte in Italia privare della reverfione il Signore diretto, che quefti per meglio prefervare, ed efercitare il dritto reverfivo potea liberamente inveftirne altri in vita dello fteffo feudatario difperato di prole, feguita la di cui morte avea luogo la nuova inveftitura dal proprietario fattane (3) . Sebbene intorno a ciò vi foffe ftata qualche difcrepanza tra i Dottori Piacentini, Milanefi, e Cremonefi, pure poi per comune coftumanza fu ricevuto , che il Signore proprietario poteffe liberamente inveftire altri del feudo in vita del feudatario difperato di prole , e che l' anticipata inveftitura aveffe effetto dopo la morte del feudatario (4). Ed altrove fi prefcrive, che il fuccef-

(1) *Miles fæculi, qui factus eft miles Dei, ex eo, quod venerabilem Domum intravit, & feudo renunciavit, feudum amittit. Confuet. feud. lib. 2. tit. 21.*

(2) *Qui Clericus efficitur, aut votum Religionis affumit, hoc ipfo feudum amittit. Cujac. de feudis lib. 4. tit. 7.*

(3) *Si quis inveftiverit aliquem de feudo fui militis: viri Placentini prorfus afferunt hanc inveftituram non aliter valere, nifi eo confentiente, cujus erat feudum. Mediolanenfes, & Cremonenfes nihil diftare afleverant, utrum fciente, vel ignorante, dummodo eo vivente nullum detrimentum de feudo fuo fibi contingat. Hoc autem dicendum eft de eo milite, qui feudi fucceffores non habet. Confuet. feud. lib. 1. tit. 27. §. 2.*

(4) *Moribus receptum eft dominum de feudo militis fui, quod poft mortem ipfius ad dominum reverti fperabatur, in alium militem inveftituram facere poffe, quæ inveftitura tunc demum capiat effectum, cum feudum domino aut heredi fuo fuerit apertum. Confuet. feud. lib. 2. tit. 26. §. 3.*

cessore laico di quel Signore proprietario, che avea investito altri del feudo posseduto dal feudatario senza discendenti, sia tenuto ad eseguire l'investitura anticipata dal suo predecessore (1). Se dunque il padrone diretto anche in vita del feudatario senza discendenti potea disporre del feudo, e seguita la di costui morte il Signore diretto, ed i suoi successori erano obbligati di mandare in esecuzione l'anticipate investiture, ne segue, che il beneficiato, che non avea speranza di successori, a niun patto spogliar potesse il proprietario del dritto della reversione inseparabile dal feudo.

XVI In fine nelle abusive vendite de' feudi allora tolerate era al Signore diretto dovuta la prelazione, da esercitarla però entro il corso di un anno, tanto se fosse nuovo il feudo, quanto se fosse antico, benchè nell'antico il dritto prelativo gli spettasse in secondo luogo dopo gli agnati (2).

XVII Ma quantunque tali alienazioni si facessero con tante riserve, cioè quando vi fossero successori in grado, si facessero ora per metà, e rare volte per intero, ora *ad proprium*, ora *ad libellum*, ed in persone egualmente degne, e ne fossero escluse le Chiese, e si pagassero al Signore proprietario alcune prestazioni dette *laudationes*, e per un anno se gli dasse la prelazione nella vendita, pure sì fatte distrazioni s'introdussero per mero abuso, e non ebbero corso in tutte le Città Lombarde, nè mai gl'Imperadori, o i Re d'Italia, o altri Sovrani l'ebbero per legittime. Imperocchè erano contrarie alla costituzione politica dello Stato, distruttive della natura de' feudi, i quali sono per loro essenza inalienabili, ed indivisibili senza il consenso di colui, da cui si riconoscessero. Perciò tali alienazioni ebbero soltanto corso per l'assenza degl'Imperadori dall'Italia, e finchè le circo-

 stanze

(1) *Laici vero iisdem modis omnibus, quibus supra diximus, si aliis investituram dederint, heredes eorum, si rationibus claruerint, omnimodo eam adimplere compelluntur. Consuet. feud. lib. 1. tit. 3., & lib. 2. tit. 35.*

(2) *Porro sive de bona consuetudine, sive de prava queramus: concessa erat domino pro aequali pretio redemptio; nisi hoc beneficium ammiserit dominus per refutationem, vel annali silentio, ex quo sciverit computando. Praescriptione autem triginta annorum submovebatur tam sciens, quam ignorans: in prohibendo autem, vel redimendo potior erat proximi agnati, quam domini conditio, si feudum tamen erat paternum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 9. §. ult.*

ſtanze de' tempi non permiſero di proibirle, e di reſtituire a' feudi l' intrinſeca loro eſſenza.

Abuſiva alienazione de' feudi tolta, ed abolita dagl' Imperadori Lottario II, e Federigo I.

CAPITOLO VI.

I Continuava nell' anno 1136 lo ſciſma nella Chieſa, e le fazioni, e i diſordini nell' Italia. Ne l' Imperador Lottario II nella ſua prima venuta vi avea potuto dare alcun riparo, anzi perchè vi era giunto aſſiſtito da ſcarſe forze tanta poca ubbidienza vi avea riſcoſſa, che avea dovuto accomodarſi alle voglie de' feudatarj Italiani. Nell' indicato anno dunque vi ritornò con poderoſo eſercito per rivolgere le ſue armi a tenore delle continue iſtigazioni fattegli dal Pontefice Innocenzo II contro il Re Ruggiero, che ſeguiva le parti di Anacleto, e per ridurre ancora nella Lombardia i popoli riottoſi alla ſua autorità, e porre una volta freno ai tanti abuſi de' feudatarj del Regno Italico. In tale occaſione dopo avere l' Auguſto Lottario ſottomeſſi i Cremoneſi, e Paveſi, come anche i Vercelleſi, i Turineſi, e Piacentini, ſuoi ribelli (1), volle riordinare lo Stato d' Italia, e riſtabilire l' autorità Imperiale particolarmente riſpetto ai feudi divenuti quaſi beni all' intutto patrimoniali de' poſſeſſori per le introdotte abuſive alienazioni.

II Di tali perniciose diſtrazioni non ſi debbono credere fautori tanto gli Arciveſcovi, Veſcovi, Abati, Duchi, Marcheſi, Conti, Capitani, e Magnati del Regno, i quali riconoſcevano i loro feudi da' Re d' Italia, e dagl' Imperadori, quanto i *Valvaſſori*, e *Valvaſſini*, e gli altri militi beneficiati inferiori, che dai primi aveano ottenuti i loro beneficj, o feudi. Imperocchè i Duchi, Marcheſi, Conti, e Capitani, ſiccome erano Ufficiali dello Stato, non poteano alienare i diſtretti delle

(1) *Annaliſta Saxo: Annal. Hildesheim, Abbas Urſpergenſis in Chronico, Otto Friſingenſis in Chronico lib. 7. c. 19., Landulfus junior Hiſtor. Mediolanenſis cap. 45.*

delle loro cariche; ma solo per accrescere le forze del governo poteano dare ai guerrieri in beneficio, o feudo parte delle loro terre, e castella, e quando anche si voglia supporre, che sotto altro titolo le alienassero, come i medesimi erano i personaggi più distinti della Nazione, doveano attendere alla conservazione del lustro delle loro dignità, e delle loro famiglie, e perciò non così facilmente distraevano i Ducati, Marchesati, e Contadi, e se gli alienavano, passavanli in persone di egual grado, nelle quali non potea mancare il servigio militare. Gli Arcivescovi poi, Vescovi, Abati, Badesse, e Chiese dopo lo stabilimento fatto da Urbano II nel Sinodo di Piacenza non poteano alienare in feudo i loro fondi, e solo per uso si permise di poterlo fare per quei beni ecclesiastici, che per antica costumanza erano soliti infeudarsi (1). All'opposto *i Valvassori*, e *Valvassini*, siccome erano della bassa condizione del Regno, e perciò sforniti di dovizie, distraevano i loro beneficj, o feudi secondo i bisogni, senza badare più, che tanto alla qualità delle persone, nelle quali li trasferivano, e se fossero atte alla milizia. Laonde i feudatarj del prim'ordine per mettere in sicuro il servigio militare, e quanto era loro dovuto da' *Valvassori*, e *Valvassini* doverono opporsi alle loro abusive alienazioni. Tenne dunque Lottario in Roncaglia una magnifica Dieta, in cui pubblicò una sua Costituzione. In essa egli testifica di aver saputo per le molte interpellazioni fattegli, che i Militi comunemente distraevano i loro beneficj, per cui veniva a mancare ai Seniori il servigio militare, e restavano attenuate le forze dello Stato. Soggiunse, che volea risecare questo sconcerto, ch'era una peste perniciosissima, e la rovina del Regno (2).

III Secondo dunque l'espressioni di Lottario erano peste per-

(1) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 1.*; *Labbè Conciliorum tom. 10. supplem. Mansi tom. 6.*

(2) *Omnia, quae ad honorem Imperii Romani spectare videntur sollicite indagantes, perniciosissimam pestem, & Reipublicae non mediocre detrimentum inferentem resecare proposuimus. Per multas enim interpellationes ad nos factas comperimus, milites sua beneficia passim distrahere: ac ita omnibus exhaustis suorum seniorum servitia subterfugere: per quod vires Imperii maxime attenuatas cognovimus, dum Proceres nostri milites suos omnibus beneficiis suis exutos ad felicissimi nostri numinis expeditionem nullo modo transducere valeant. Lex Lotharii II.* nella raccolta delle leggi Longobardiche presso il Muratori *tom. 1. part. 2. pag. 180.*, *& Cujac. lib. 5. de feudis.*

perniciosissima, e portavano la distruzione del Regno le alienazioni, che in quei tempi faceansi in Italia di parte de' feudi, ed in qualche luogo anche per intero, quantunque le medesime avessero fermezza soltanto quando i Baroni avessero successori per li feudi, ancorchè conceduti in forma larghissima, e quantunque le distrazioni si dovessero fare a persone egualmente degne, ne fossero escluse le Chiese, si pagassero al Signore diretto le solite prestazioni dette *laudationes*, e gli spettasse la prelazione. Nè senza ragione quell' Imperadore qualifica tal costumanza per dannosissima peste, mentre la medesimà alterava la costituzione politica dello Stato, e ne distruggeva l' armonia, ed ancora perchè a tenore della natura de' feudi i possessori de' medesimi non doveano essere, che meri usufruttuarj, e non poteano disporne da proprietarj.

IV Le istanze poi, che Lottario accenna essergli state fatte non poteano provenire altronde, che dai feudatarj maggiori, e dagli Ufficiali dello Stato. Imperocchè gli Arcivescovi, Vescovi, e Abati, che naturalmente aveano subinfeudate le Regalie delle loro Chiese per esentarsi dal servigio militare, che vi era intrinsecamente annesso, e che non conveniva al loro sacro carattere, e per prestarlo per mezzo de' loro concessionarj, non poteano certamente riguardare con indifferenza il vederle così mal ridotte. I Duchi poi, Marchesi, Conti, o altri feudatarj, che rilevavano dal Principe, essendo obbligati in tempo di guerra di presentarsi col seguito de' *Valvassori*, e *Valvassini*, e questi non essendo adatti al servigio militare non poteano senza querimonia sentirsi soli gravati del peso della guerra. Nè gli altri Ufficiali della Corona doveano con indifferenza vedere diminuire le forze dello Stato. Perciò Lottario conchiude la sua legge, che a persuasione, e consiglio degli Arcivescovi, Duchi, Conti, Marchesi, Palatini, ed altri nobili egli proibiva *in futurum* le alienazioni de' feudi sotto pena della perdita de' medesimi (1). Se tale

(1) *Hortatu itaque, & consilio Archiepiscoporum, Ducum, Comitum, Marchionum, Palatinorum, caeterorumque nobilium, similiter etiam Judicum, hac edictali lege in omne aevum Deo propitio valitura decernimus. Lex Lotharii II.* nella raccolta delle leggi Longobardiche presso il Muratori *tom.* 1. *par.* 2. *pag.* 180.

le Costituzione fu fatta per le continue interpellazioni avanzate all' Imperador Lottario dagli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Duchi, Conti, Marchesi, Palatini, e nobili del Regno Italico, e se a loro persuasione, e consiglio si pubblicò, è indubitato, che i medesimi riconobbero per abusive le alienazioni de' feudi, e vollero, che gli stessi si restituissero all' originaria loro natura, la quale a patto veruno non può soffrirne la distrazione senza il consenso di coloro, da' quali i possessori li riconoscono.

V Non ostante l' espressa legge dell' Imperadore Lottario continuarono in Italia le abusive alienazioni de' feudi, e nel disordine si distinsero i Milanesi, che apertamente ad onta del divieto dell' Imperiale Costituzione pretesero contra ogni ragione di continuare la loro irragionevole costumanza di alienare i feudi non solo per metà, ma eziandio per intero senza il consenso del Signore diretto, come notò il Feudista (1). Tale manifesto disprezzo delle leggi dello Stato non dee recar maraviglia, perchè continuando l' assenza degl' Imperadori dall' Italia, ed essendo rare le loro venute, ne avvenne, che i loro editti poco vi si osservassero, ed i loro espressi ordini fossero trasgrediti, e vilipesi, quando non venissero assistiti dalla forza delle armi.

VI Ottone Vescovo di Frisinga, che fu testimonio oculare per essere venuto in Italia coll' Imperador Federigo I suo zio, narra, che le pretensioni degl' Italiani tanto si estesero, che quasi tutte le Città Italiche affettavano il viver libero. Talmente si piccarono della libertà, che per mantenere l' uguaglianza tra gli ordini de' Capitani, de' *Valvassori*, e della plebbe, da queste tre classi eleggevano in ogni anno due Consoli. Costringevano tutti i nobili, e signorotti ad abbandonare i loro feudi, sogettarsi alle Città, ed abitarvi (2). Si attribuivano ancora le più supreme regalie, come le gabelle, il dritto di coniar moneta, ed altre cose simili, usurpavano la signo-

(1) *Huic consuetudini derogatum est per legem Lotharii. Mediolanenses vero irrationabiliter considerantes, dicunt clientulum etiam alienare posse in totum, & sine domini voluntate. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

(2) *Otto Frisigensis de gestis Friderici I. lib. 2. cap. 13., Murator. tom. 6. Rer. Italic.*

signoria di Città, e Contadi, e perciò il dritto di farsi giurare fedeltà; nel che tra le altre si distinse la Città di Milano. Questa avendo voluto obbligare il popolo di Lodi a prestarle fedeltà, ed essendosi i Lodigiani mostrati pronti di farlo con inserirvi la clausola *salva Imperatoris fidelitate* stante il precedente giuramento da essi fatto all' Imperadore con licenza degli stessi Consoli di Milano, si ostinarono i Milanesi di volere una fedeltà senza eccezione di persone, al che non avendo i Lodigiani acconsentito, furono sottoposti al bando, ed alla perdita de' beni, e furono obbligati di andare poveri, e raminghi per la Lombardia (1). Quindi alle suppliche degli stessi Lodigiani, e di altri popoli Lombardi oppressi da' Milanesi venuto nell' anno 1158 per la seconda volta in Italia l' Imperador Federigo I con numerosa oste, investì la Città di Milano, e l' obbligò a chiedergli supplichevole la pace, che le accordò colla condizione fra l' altro, che il comune di Milano avrebbe dimesse all' Imperadore le regalie, come la zecca, e le gabelle, i contadi, ed altre cose simili (2).

VII Per dare poi l' Imperador Federigo qualche ordine allo sconvolto Stato d' Italia, tenne in quella occasione in Roncaglia una generale Dieta del Regno, dove intervennero tutti i Vescovi, Principi, e Consoli, e vi furono anche chiamati i cinque famosi Lettori di legge nello studio di Bologna, cioè Bulgaro, Martino, Gossia, Jacopo, ed Ugone da Porta Ravegnana, tutti discepoli d' Irnerio, primo interpetre del dritto in Bologna. A consiglio di costoro definì quali fossero le regalie, ed oltre a quelle, che si veggono annotate ne' libri delle Consuetudini feudali (3), vi furono aggregati ancora i Ducati, Marchesati, e Contadi (4), perchè i medesimi erano dignità dello Stato. Tutti i Principi, e Si-

(1) *Otto Morena Histor. Laudens. tom. 6. Rer. Italic Muratori.*
(2) *Radev. de gest. Frider. I. lib. 1. cap. 41., Abbas Urspergens. in Chronico, Otto Morena Histor. Laudens. tom. 6. Rer. Italicarum Muratori.*
(3) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 56.*
(4) *Requisitique de hoc ipso jure quid esset, adjudicaverunt Ducatus, Marchias, Comitatus, Consulatus &c. Radevicus de gestis Friderici I. Imperatoris lib. 2. cap. 5. pag. 787.; Otto Morena Histor. Laudens. pag. 1016., Muratori Rer. Italic. tom. 6.*

e Signori Italiani, che non dimoſtrarono di godere le già definite regalie per indulto, o privilegio degl' Imperadori, o Re d' Italia, furono obbligati a rilaſciarle (1).

VIII Perchè da' Principi Italiani, e da' Rettori delle Chieſe, e dagli altri feudatarj naturalmente per gli ſteſſi motivi di ſopra additati gli erano ſtate fatte molte querele a cagione, che allo Stato, e ad eſſi mancava il ſervigio militare per le abuſive alienazioni de' feudi (2), le quali in Milano, come abbiamo diviſato, ſi continuarono a fare apertamente contro il divieto di Lottario, ed in altri luoghi ſotto diverſe convenzioni eſcogitate per eludere la legge, e particolarmente perchè da per tutto liberamente tramandavanſi i feudi alle Chieſe per la redenzione dell' anima, perciò Federigo ad oggetto, che non mancaſſe allo Stato il ſervigio militare, col conſiglio de' Veſcovi, Duchi, Marcheſi, Conti, e di altri Magnati con ſua ſpeciale Coſtituzione rinnovò la proibizione dell' alienazione de' feudi ſenza il conſenſo di quel Signore, o Superiore, a nome di cui erano tenuti; e ne vietò qualunque contratto ſotto pena di caducità non ſolo per l' avvenire a tenore di quello, che fatto avea Lottario, ma eziandio per lo paſſato. Come la ſua mira principale era diretta a porre freno all' enorme opulenza degli Eccleſiaſtici, che nelle brighe d' Italia avea ſempre eſperimentati avverſi, e contrarj, così non omiſe di eſpreſſamente proibire di non poterſi i feudi ſenza il denotato conſenſo del Superiore *judicare pro anima*, o trasferire alle Chieſe per la remiſſione de' peccati, o ſia per la redenzione dell' anima, ch' era l' ampia porta, per cui buona parte de' beni dello Stato erano paſſati agli Eccleſiaſtici (3). Coteſta è la prima legge, colla quale

K nel

(1) *Radevicus de geſtis Friderici Imper. lib. 2. cap. 5., Murator. Rer. Ital. tom. 6.*

(2) *A Principibus Italicis, tam Rectoribus Eccleſiarum, quam aliis fidelibus Regni, non modicas accepimus querelas, quod beneficia eorum, & feuda, quæ vaſſalli ab eis retinebant, ſine dominorum licentia pignori obligaverant, & quadam colluſione nomine libelli vendiderant; unde debita ſervitia amittebant, & honor Imperii, & noſtræ felicis expeditionis complementum minuebatur. Conſuet. feud. lib. 2. tit. 55.*

(3) *Habito ergo conſilio Epiſcoporum, Ducum, Marchionum, & Comitum, ſimul etiam & Palatinorum, Judicum, & aliorum Procerum, hac edictali Deo propitio perpetuo valitura lege ſancimus, ut nulli liceat feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocumque modo diſtrahere, ſeu alienare, vel pro anima judicare ſine permiſſione illius domini, ad quem feudum ſpectare dignoſcitur. Conſuet. feud. lib. 2. tit. 55.*

nel Regno Italico restò in parte moderato l' illimitato arbitrio, che i possessori de' beni dello Stato si aveano arrogato per tramandare i feudi alle Chiese. E quantunque già si erano dichiarati essere tra le Regalie i Ducati, Marchesati, e Contadi, nulladimeno non potendone Federigo impedire il radicato abuso di tramandarsi ai legittimi discendenti, ordinò in questa stessa Costituzione, che affine di pregiudicarsi il meno, che fosse possibile il dritto di reversione, non si dividessero, e per conseguenza vi fossero ammessi i soli primogeniti, come già da noi si è anticipato, allorchè parlammo della successione feudale. Cotesta Imperiale Costituzione fatta ad istanza degli amministratori delle Chiese, e de' feudatarj, e promulgata col consiglio de' Vescovi, Duchi, Marchesi, Conti, e di altri Magnati del Regno Italico, prova egualmente, che la precedente di Lottario, che le alienazioni, che in quell' epoca in Italia faceansi de' feudi colle di sopra accennate restrizioni erano abusive, e contrarie alla natura feudale, e che per tali si aveano dagli stessi feudatarj più distinti, che ne implorarono l' abolizione.

IX Essendosi più volte citati i libri delle Consuetudini feudali, è ragionevole di quì accennare, che a' tempi di questo Imperadore Federigo I circa l' anno 1152, come sostiene Arturo Duck (1), o nel 1170, come opinò il nostro incomparabile Giureconsulto D.Francesco d'Andrea (2), Oberto dell' Orto, grande Avvocato Milanese, e Console di quella Città coll' ajuto di Gerardo de' Negri parimente Console di Milano (3) fece quella compilazione delle Consuetudini feudali, che col progresso di tempo acquistò ne' Regni delle due Sicilie, come nel resto di Europa, autorità, e vigore di legge, del che a suo luogo si ragionerà.

X Espostasi l' origine, che in Italia ebbero i feudi, come abusivamente si alienassero, e quali leggi dagl' Imperadori si pubblicassero per ovviare tale sconcerto, l' ordine delle cose richiede, che ora si favelli dell' introduzione de' feudi stessi ne'

(1) *Artur. Duck de usu & authorit. Juris Civil. lib. 2. c. 6. n. 5.*
(2) *Francisci de Andreys Disputatio feud. cap. 2. §. 9.*
(3) *Otto Frisigens. lib. 2. c. 13., Sigonio lib. 12.*

ne' due Regni di Sicilia, de' dritti, che i loro Sovrani ebbero su de' feudi medesimi in atto della fondazione della Monarchia, per indi passare alle leggi pubblicatevi rispetto alla loro successione, ed alla loro abusiva alienazione.

Origine de' feudi nel Regno di Napoli, ed in quello di Sicilia.

CAPITOLO VII.

I PEr potersi rilevare se introdotto in Italia dopo le vittorie di Carlo Magno il dritto feudale, penetrasse nelle nostre regioni, fa d'uopo vedere quale influenza vi avesse avuta Carlo Magno, ed i suoi successori. Allorchè fu vinto il Re Desiderio, e fu distrutto il Regno Longobardico, reggeva il Ducato Beneventano Arechi, a cui precedentemente avea lo stesso Desiderio data in isposa Adelperga sua figliuola, e creatolo Duca di Benevento (1). Tal Ducato allora abbracciava quasi tutta quell'estensione, che ora dicesi Regno di Napoli, toltine però i Ducati Napolitano, Amalfitano, Gaetano, ed alcune Città marittime della Calabria, e de' Bruzj (2). La subordinazione, che Arechi avea usata al Re suo suocero, e che gli altri suoi predecessori aveano mostrata con i Sovrani Longobardi, non volle soffrire col vittorioso Carlo Magno. E non ostante, che sul principio della conquista l'avesse insieme cogli altri Duchi Italiani riconosciuto per suo Signore, pure dopo il di lui ritorno in Francia sdegnando di sottoporsi ad impero straniero, ne scosse il giogo. Per dimostrare più chiaramente la sua indipendenza si denominò Principe di Benevento, e come tale si fece ungere, e coronare, non mancando di ornarsi ancora dell'ammanto Regale (3). Ma ritornatovi l'Imperador Carlo Magno con poderoso esercito obbligò Arechi a sottometters, e consegnarli tutto il suo tesoro, ed a farsi suo tributario, e ne ricevè in o-

(1) *Erchemp. num. 2., Anon. Salernitan. n. 9.*
(2) *Camill. Pelleg. de fin. Ducat. Beneven. dissert. 5, 6, & 7.*
(3) *Anon. Salernitan. cap. 19.*

III Sicone avendo ucciso Grimoaldo II, ed occupato il Principato Beneventano, per viver in pace co' Franchi si rese tributario di Lodovico il Pio, che per la morte di Bernardo era subentrato nel Regno Italico (1). Sicardo, ch'era succeduto a Sicone suo padre, resosi per la sua crudeltà, ed avarizia odioso a' Beneventani, fu da questi ucciso, ed in suo luogo fu eletto Radelghiso suo Tesoriere (2). I Capuani furono malcontenti di tale scelta, e proclamarono Siconolfo (3). Questi contro Radelghiso fu sostenuto non meno da essi Capuani, che da' Salernitani, e principalmente dai due suoi cognati Urso, e Radelmondo, che in quel tempo possedevano i Contadi di Consa, e di Acerenza, e furono i primi a giurargli fedeltà (4). Avendo Siconolfo occupati molti luoghi del Principato Beneventano, venne a battaglia con Radelghiso, e ruppe il di lui esercito. Vedutosi Radelghiso sconfitto, per potere resistere al suo rivale sconsigliatamente chiamò i Saraceni in suo soccorso per mezzo di Pandone *fidelem suum*, che in di lui nome reggeva la Città di Bari, la quale in tale occasione fu da' Saraceni occupata, come anche fu posto in rivolta, e rovina l'intero Principato Beneventano (5). Le calamità, che i nostri popoli soffrirono da' Saraceni per dodici anni, gli obbligarono di ricorrere all'ajuto di Lodovico II Re d'Italia, perchè ponesse fine tra le discordie de' due emuli, e ne snidasse i Saraceni.

IV Venne perciò nelle nostre contrade il valoroso Lodovico con potente armata, e ne discacciò que' barbari, e ridusse a concordia i due contendenti, e coll'interposizione della sua autorità furono divise le regioni Beneventane in due parti, e d'uno si fecero due Principati. Quello di Salerno fu confermato a Siconolfo, e quello di Benevento fu ritenuto da Radelghiso, e amendue gli giurarono fedeltà (6). Nel

Ca-

(1) *Erchemp. n.* 10., *Eginhar. Annal. ann.* 818.
(2) *Erchemp. n.* 14., *Anonym. Salern. cap.* 69.
(3) *Erchemp. n.* 14. & 15., *Ostiens. lib.* 1. *cap.* 25., *ignotus Cassinen. n.* 8.
(4) *Anonym. Salern. cap.* 72.
(5) *Leo Ostiens. lib.* 1. *cap.* 25., *Erchemp. n.* 15. & 16., *Chron. Caven. ann.* 849.
(6) *Erchemp. n.* 16. & 17., *Ostiens. lib.* 1. *cap.* 29., Giovanni Diacono *in Chron. Ep. Neap. n.* 44., *Chron. Caven. ann.* 850.

Capitolare di tal ripartizione distintamente si annoverano le Contee, le Marche, le Gastaldie, e le terre di ciascun Principato (1). Landulfo Castaldo di Capua non avendo voluto ubbidire al Principe di Salerno, a cui era toccata quella Gastaldia, secondo la divisione fattane con Radelghiso, se ne rese Signore, intitolandosene Conte (2), titolo, che si commutò con quello di Principe, quando Atenulfo Conte di Capua divenne Principe di Benevento (3). Sconvoltosi dunque lo Stato di Benevento, e di un Principato fattosene tre Signorie, infinite, e continue furono le guerre, e le gare tra i possessori delle medesime.

V I Saraceni intanto profittando delle divisioni, e delle gelosie de' nostri Principi, da Bari sovvente scorrevano le provincie Beneventane, Capuane, e Salernitane. Gli afflitti popoli non avendo altro rifugio ricorsero allo sperimentato valore di Lodovico II già divenuto Imperadore. Questi mosso dalle loro suppliche, ordinò con suo rigoroso editto sotto gravi pene a tutte le persone del Regno Italico atte a portar le armi di trovarsi per la sua venuta in Italia pronte per tale guerra. Prescrisse, che i Conti, e Gastaldi sotto pena della perdita delle loro dignità non potessero eccettuare alcuno, salvo, che i necessarj al loro servigio, e delle loro mogli. Agli Abati, ed alle Badesse comminò la pena della perdita delle loro dignità, se non inviavano i loro Vassalli, ed a questi, se non andavano, la perdita de' loro feudi. Fra gli altri Ministri destinati per l'esecuzione di un tale editto viene annoverato il Vescovo di Forcona per lo governo di Guido Duca di Spoleti (4), e per le nostre regioni da quel Ducato dipendenti. Giunto Lodovico in Sora fu incontrato da Randulfo Vescovo, e Signore di Capua insieme con i suoi nipoti, fu ricevuto da Guaiferio Principe di Salerno, e da Adelgiso Principe di Benevento (5). Resosi Lodovico potente per le proprie

(1) *Capitulare Radelghisi apud Pellegr. tom.3. pag.214. n.9, 10, 16, 17, & 25.*
(2) *Erchemp. n. 15., Chron. Caven. ann. 823., Ignot. Cassin. n. 8.*
(3) Camillo Pellegrino *in not. ad cap. 157. Anon. Salernit.*
(4) Tale editto fu per la prima volta pubblicato da Camillo Pellegrino nell' Istoria dell' Ignoto Cassinese *pag. 196. ad 199.*
(5) *Ign. Cassin. n. 4. 5. & 6., Anon. Salern. cap. 99., & 100.*

prie forze, e per quelle de' Principi Longobardi sconfisse i Saraceni, espugnò, e prese Bari, che restituì al Principe di Benevento, e portò le vincitrici arme fino nella Calabria, e pien di gloria si restituì in Benevento istesso, ove risiedè per lo spazio di tre anni. Siccome in tale tempo l'Augusta Angelberga di lui consorte era divenuta odiosa per la di lei alterigia, ed avidità, così dette occasione, che Adelgiso con infinita ingratitudine arrestasse l'istesso Lodovico, e che poi con esso convenisse di uscire da quel Principato (1). L'Imperador Lodovico in rendimento di grazie a Dio, che l'avea liberato dal gravissimo pericolo corso in Benevento, fondò nel Contado di Chieti il rinomato Monistero di Casaurea (2), e lo dotò di ricchissimi fondi, e particolarmente gli concedè molte terre, parte delle quali ebbe in iscambio da Grimoaldo Vescovo di Penne, come rilevasi dalla stessa Cronaca Casauriense (3). Passò esso Augusto in Capua, ove tenne una solenne Dieta per gl'interessi di tutto l'Impero, e tornò a combattere per la salvezza de' nostri popoli contro l'ostinazione de' Saraceni (4).

VI Morto Landulfo Signore di Capua, che l'avea governata insieme co' suoi nipoti, questi tra loro si divisero quella Signoria quasi in porzioni eguali, seguendo il dritto Longobardo, che nella successione egualmente ammette tutti i figli. A Pandulfo toccò Capua, Tiano, e Casamirta, che altri dicono Caserta. A Landone si diede Berolassi, e Sessa. All'altro Landone poi spettò Calinio, e Cajazzo (5). Così d'uno Stato se ne formarono più parti, e tal divisione diede occasione a fazioni, e guerre intestine (6).

VII Per le dissenzioni nate nella Casa Regale di Francia, e per le gare suscitatesi tra gl'individui della medesima passò il Regno d'Italia da' Franchi agl' Italiani, nel qual tempo non

(1) *Anonymus Salernitanus cap. 117.*
(2) Muratori Annali d'Italia *ad ann. 871.*
(3) *Apud Murat. Rer. Italic. par. 2. tom. 2.*
(4) *Erchemp. cap. 35. & 36., Chron. Casauriens. apud Murat. tom. 2. par. 2. Rer. Ital.*
(5) *Erchemp. n. 40.*
(6) *Chron. Cav. ad ann. 879, & 880., Leo Ostiens. lib. 1. cap. 41., Chron. Comitum Capuanorum n. 6.*

non mancarono nell' Italia disturbi, e dissenzioni, per cui il potere de' Re Italiani fu molto contrastato, ed involuto in mille contraddizioni. Non migliore in queste circostanze fu la condizione delle nostre contrade, e gl' Imperadori d' Oriente, ed i loro Magistrati ebbero occasione di riprendere buona parte dell' antico potere. Non solo il Principato di Benevento era in potere de' Greci, e veniva governato da Giorgio Patrizio mandatovi dall' Imperadore di Costantinopoli, ma eziandio buona parte della Puglia, e della Calabria era ritornata sotto la Greca dominazione, e per governarla vi si spedivano gli Straticò. Il Principato di Salerno veniva retto da Guaimaro. Capua ubbidiva ad Atenulfo, il quale ne avea scacciati i suoi fratelli Landulfo, e Landone (1). Mal soffrendo i Beneventani l' aspro governo, che ne facea Giorgio Patrizio, risolsero di scuotere il giogo. Per mezzo di Guaimaro Principe di Salerno, che avea sposata la sorella di Guido III Duca di Spoleti, sollecitarono questi a portarsi in Benevento per occupare quel Principato. Non mancò egli all' invito, e portatosi con sufficienti forze, ne divenne Signore (2), e ritenne quel Principato per due anni, ma poscia lo cedè a Guaimaro suo cognato. I Beneventani però ammetter non lo vollero per i suoi pessimi, e crudeli andamenti (3). Finalmente dopo varj disordini Atenulfo Signore di Capua fu a quel Principato prescelto.

VIII Passato intanto l' Impero d' Occidente, ed il Regno d' Italia da' Francesi a' Tedeschi nella persona di Ottone I, questi fu tutto rivolto a riordinarlo colla sua prudenza, e saviezza. Pervenuto in queste nostre regioni, vi esercitò autorità maggiore, che non fece Carlo Magno. Costui, ed i suoi figli vi aveano trovato uno Stato florido, esteso, ben governato, esente da turbolenze, valido, e potente per l' unione, e concordia de' popoli. Ottone I all' incontro si abbattè colle nostre provincie divise, e suddivise in tante Signorie, ed in tanti

(1) *Erchem. n. 63. & 64., Chron. Cap. Neap. n. 9.*
(2) *Anon. Salern. cap. 152., Chronic. Ducum, & Princip. Benevent. apud Peregrinum tom. 5.*
(3) *Leo Ostiens. lib. 1. cap. 49., Chron. Caven. ann. 896.*

tanti Signorotti, pieni tra loro di gelosie, e di gare. Niuno dunque dei nostri Principi Longobardi potè fargli menoma resistenza, onde a tutti fe sentire il peso della sua potenza. Pandulfo Capodiferro, che allora governava Benevento, e Capua, per Imperiale autorità ottenne, che il Contado di Capua fosse innalzato ad essere Principato (1). Sebbene Ottone avesse qualche trattato di pace coll' Imperadore de' Greci, pure non avendo avuto luogo alcuna convenzione, si portò contro de' medesimi, e de' Saraceni loro ausiliarj nella Puglia, e nella Calabria, ove fu seguito da' nostri Principi Longobardi (2).

IX Morto Ottone I l' Impero pervenne in persona di Ottone II suo figliuolo, che vivente il padre era stato associato all' Impero. Cominciò questi a regger solo il Regno Italico, e ad esercitare nelle nostre regioni non minore autorità, che vi avea acquistata il di lui genitore. Al che gli dettero maggiore opportunità i disordini accresciuti nei Principati di Salerno, e di Capua. Il primo era governato da Gisulfo, che stranamente divise quel Principato in tanti Contadi a' suoi congiunti (3). Il Principato di Capua molto più soggiacque a simile deformità, e quello di Benevento non ne andò esente (4). Allora tali Contadi non si concederono più solamente a vita, ma anche per gli successori, e tra gli antichi monumenti leggesi l' investitura nell' anno 964 fatta da Pandulfo Capodiferro della Città d' Isernia colle sue pertinenze a Landulfo, e suoi successori (5). Ottone II venuto nella nostra Campagna per andare contro i Greci, si fermò in Benevento, ove trattenendosi, Giovanni Abate di S. Vincenzo a Volturno dedusse avanti di lui le sue lagnanze contro Landulfo Conte d' Isernia, che avea a quel Monistero occupate tre Castella. Ottone esaminò tal querela, e trovato vero lo spoglio, pronunziò a favore del Monistero (6). Si trovava in

L que-

(1) *Anonym. Salern. cap. 163.*
(2) *Vid. Pratill. ad Chron. Cav. ann. 969., & ad Catal. Princ. Salern. tom. 5., Histor. Princ. Lang. pag. 9. Vid. Camil. Peregr. in Præfat. ad Anon. Salern. §. 7. & ad cap. 164. ejusd. Anon.*
(3) *Anon. Salern. cap. 167. Vid. Peregr. in stem. Atenulfi.*
(4) *Camill. Pellegr. de stem. Atenulfi tom. 5. Histor. Princip. Langobard.*
(5) Leggesi questa investitura presso Ciarlante nel Sannio *pag. 241.*
(6) *Chron. Vulturn. pag. 470. tom. 1. par. 2. Rer. Italic. Murator.*

questo tempo morto Pandulfo Capodiferro, a cui nel Principato di Salerno era succeduto Pandulfo suo figlio, ed essendosegli ribellata quella Città, Ottone II l' assediò, ed espugnatala vi se ritornare a dominarla Pandulfo insieme col suo emulo Mansone Duca di Amalfi (1). Nella spedizione, che Ottone II fece nella Puglia contro i Greci fu seguito da' successori di Pandulfo Capodiferro nella Signoria di Capua, Benevento, e Salerno (2). Pandulfo, ch' era succeduto al Principato di Capua, lo seguì colle sue truppe, e nella rotta, che Ottone ricevè in Calabria, vi restò morto. Ritiratosi Ottone in Capua dopo la disfatta, confermò quel Principato ad Aloara, madre dell' estinto Landulfo, e a Landenulfo di lui fratello (3). E tanto fu l' Imperadore Ottone II invaghito dell' amenità delle nostre contrade, che si fabbricò una Regia nel Contado de' Marsi nel Monte *Cedico*, ove dimorava ne' tempi estivi, e non mancò d' ivi tenere *placiti*, e spedire diplomi (4).

X Morto Ottone II gli succede nell' Impero, e Regno d' Italia Ottone III suo zio, che per lo suo potere ebbe non lieve influenza nelle nostre regioni. In fatti reggendo il Principato di Capua Landenulfo solo, alcuni sudditi congiurati l' ammazzarono, ed in suo luogo fu eletto Laidulfo suo fratello. Saputosi da Ottone III l' infame assassinamento, vi spedì il Marchese Ugo coi Conti di Chieti, e de' Marsi, ed assediata quella Città, ed espugnatala, furono i malfattori puniti con morte tormentosa (5). Venendo poscia a notizia di Ottone, che Laidulfo, il quale era succeduto nel Principato, avea avuto parte nell' assassinamento fraterno, ne lo privò come a parricida, e come a decaduto secondo gli usi feudali da quel Principato (6), e vi sostituì Principe Ademario

(1) *Chron. Cavens. ann.* 981., *Romuald. Salern. ann.* 981.
(2) *Chron. Cavens. ann.* 981.
(3) *Leo Ostiens. lib.* 2. *cap.* 9., *Chron. Cavens. ann.* 982.
(4) *Chron. Casaur.*, *Murat. Rer. Italic. tom.* 2. *par.* 2., *Chronic. San. Sophiæ*, *Leo Ostiensis*, *Chron. Cassin. lib.* *cap.*4.
(5) *Leo Ostiens. lib.* 2. *cap.* 10., *Chron. Cavens. ann.* 992., *Series Comitum Capuanorum tom.* 3., *Pellegr. Histor. Princip. Langobardorum*.
(6) *Si vero non in dominum, sed alias graviter deliquerit, vel grave quid commiserit, sicut ille qui fratrem suum interfecit: vel aliud grave crimen (quod appellatione parricidii continetur) commiserit, feudum amittit. Consuet. feud. lib.* 2. *tit.* 24 *§. ult. & lib.* 1. *tit.* 5.

rio Capuano, figliuolo di Balſamo ſuo familiare, che da fanciullo egli ſi avea educato (1).

XI Non mancando intanto i Saraceni d' infeſtare le noſtre regioni, e ſpecialmente la Campania, avviſatone Ottone III, vi accorſe, e gli disfece. In tale occaſione avendo trovato Manſone Duca d'Amalfi intruſo ſolo nel Principato di Salerno con averne diſcacciato Pandolfo ſuo compagno, ripoſtovi da Ottone II, aſſediò quella Città per privarnelo. Manſone però non mancò di placare l' Imperadore, e tanto ſi adoperò, che per di lui volere ritenne quel Principato (2). Preſſo l' Abate Gattola s' incontrano documenti ſincroni di conferme dallo ſteſſo Ottone III fatte di molte coſe, e terre nel territorio Capuano (3).

XII Dopo varie vicende il Regno d' Italia pervenne in perſona di Arrigo II Re di Germania, e primo Imperadore di tal nome. Intanto per la diviſione de' noſtri Principi Longobardi rinvigorì ſempre più nelle noſtre contrade l' autorità degl' Imperadori Greci. Sebbene il famoſo Comandante Melo Longobardo ſi foſſe ribellato inſieme col ſuo congiunto Datto, e contro de' Greci aveſſe riportate più vittorie, pure finalmente in più rincontri da' medeſimi fu rotto, e vinto il ſuo eſercito non oſtante, che veniſſe aſſiſtito dal valore de' prodi Normanni, allora nelle noſtre contrade capitati, della venuta, e de' progreſſi de' quali in più opportuno luogo ſi favellerà. Pandolfo Principe di Capua ſeguendo l' aura del più forte ſi dette a favorire i Greci. L' Auguſto Arrigo ſollecitato dal Pontefice Benedetto VIII, e per timore, che i Greci non s' impadroniſſero di tutta l' Italia, vi calò con poderoſa armata (4). Giunto in Benevento vi fu onorificamente ricevuto, e vi riſcoſſe infinito riſpetto, del che ne fanno teſtimonianza i rimaſti documenti, vedendoviſi il ſuo nome ne' pubblici contratti di quel tempo, e trovandoviſi de' plàciti

 da

(1) *Leo Oſtienſ. lib. 2. cap. 15. Vide Camill. Pellegr. in Serie Comit. Capuanor. Hiſtor. Princip. Langobard.*

(2) *Chron. Cavenſ. ann. 981.*

(3) *Gattol. Hiſtor. Caſſin. tom. 1. pag. 312.*

(4) *Leo Oſtienſ. in Chronico lib. 2. cap. 38., Hermann. Contractus, Annaliſta Saxo. apud Eccardum.*

da lui tenuti nel territorio Beneventano (1). Col ſuo eſercito egli aſſediò, e coſtrinſe alla reſa la Città di Troja, non oſtante il valido preſidio de' Greci. Preſe Napoli, Capua, Salerno, ed altre Città, ed il Principe di Salerno, ed il Conſole di Napoli, ſecondo ſi eſprime il Croniſta Cavenſe, gli preſtarono omaggio (2). Mandò egli prigione in Germania Pandolfo Principe di Capua ſeguace de' Greci, ed innalzò a quel Principato Pandolfo Conte di Teano (3). Creò Conti Stefano, Melo, e Pietro nipoti del diviſato Melo, ſecondo rapporta Leone Oſtienſe, e con eſſi allogò i Normanni (4).

XIII Alla morte dell' Imperadore Arrigo I fu eletto Imperadore, e Re d' Italia Corrado il Salico. Per ordine di queſti il Conte Guido ſi portò in Caſaurea, ed ivi tenne un *placito* in preſenza dei Veſcovi di Nocera, e Sinigaglia, e dei Baroni de' Contadi di Penne, e di Chieti, ed in virtù dell' Imperiale autorità delegatagli ordinò la reſtaurazione del diſtrutto ponte ſul fiume Peſcara, e la reſtituzione di tutte le Terre, e Caſtella, che a quel Moniſtero erano ſtate occupate (5). Lo ſteſſo Corrado dette la libertà a Pandolfo Principe di Capua, che dal defonto Arrigo I era ſtato condotto prigione in Germania. Ricuperata queſti la libertà non tardò di ricuperare ancora il perduto Principato Capuano, ed obbligò il ſuo emulo Conte di Teano a fuggirſene in Napoli. Ebbe a male il vittorioſo Pandolfo, che Sergio Duca di Napoli aveſſe ricoverato il ſuo nemico, ed in vendetta ſi portò all' aſſedio di quella Città, e l' obbligò alla reſa, ed il Duca Sergio, e Conte di Teano appena ebbero ſcampo alla fuga (6). Non tardò il Duca Sergio a riacquiſtare Napoli, e il perduto Ducato ſoccorſo da' Greci, e da' Normanni. Agli ultimi in guiderdone del ricevuto ajuto diede in dono un fertile, e deli-

(1) *Chron. Vulturnenſ. part. 2. tom. 1. Rer. Italic.*, *Ughelli Italia Sacra tom. 8. in Archiep. Benevent.*

(2) *Hepidannus in Annal. brev.*, *Hermannus Contractus in Chron. edition. Caniſ.*, *Chronic. Caven. ad ann.* 1022.

(3) *Gattola Hiſtoria Monaſterii Caſſinenſis part.* 1.

(4) *Leo Oſtienſ. lib. 2. cap.* 42.

(5) *Chron. Caſaurien. ad ann.* 1028. *Rer. Italic. tom. 2. par. 2. pag.* 845.

(6) *Leo Oſtienſ. in Chron. lib. 2. cap.* 58., *Chron. Vulturnenſ. par. 2. tom. 1. Rer. Ital. Murator.*

deliziofo territorio fra Napoli , e Capua , e ne creò Conte Rainulfo lor capo, ed imparentoffi con effo (1). Nel conceduto territorio i Normanni a poco a poco fabbricarono la Città di Averfa. Non contento Pandolfo della ricuperata Signoria di Capua , con invito di finta amorevolezza chiamò in Capua Teobaldo Abate di Monte Cafino, l'obbligò a colà rimanere, ed occupò l' ampio Stato di quel Moniftero . Diftribuì a' Normanni, allora fuoi aderenti, una parte delle Caftella di quella Badia, e fi fe da tutti dare il giuramento di fedeltà (2). Ma non guari andò, che Corrado il Salico nello fteffo anno, che pubblicò la famofa legge per la fucceffione de' feudi, di cui abbiamo altrove parlato, venne in Capua, fpogliò Pandolfo di quel Principato, e lo conferì a Guaimaro IV Principe di Salerno. In tale occafione Rainulfo Conte di Averfa, che ne avea ricevuta l' inveftitura dal Duca Sergio, per affodare i fuoi dritti coll' autorità de' Re d'Italia , non riputando forfe abbaftanza ficura l' inveftitura avutane dal Duca Sergio, ne ottenne altra da Corrado (3). Quindi per gli graviffimi fconcerti di Roma calò in Italia l' Imperadore Arrigo II, il quale dopo avere affodati i difordini della Chiefa Romana paſsò nelle noftre contrade , ed in tale occafione colla fua Imperiale autorità dette l' inveftitura del Contado di Averfa a Rainulfo, ed a Drogone Conte di Puglia di quanto nelle regioni Pugliefi poffedeva (4).

XIV Conviene ora quì rammentarfi quel, che abbiamo rilevato nel precedente Capitolo, che dalle leggi di Carlo Magno pubblicate come Re d'Italia rifulta, che nel Regno Italico immediatamente dopo la di lui conquifta s' introduffero i beneficj, o feudi. Dal concorfo poi de' fatti fin quì efpofti appare, che nel tempo dell' introduzione di tal novella polizia nell' Italia, febbene Arechi, e Grimoaldo Duchi di Benevento aveffero ricalcitrato all'autorità del vittoriofo Carlo Magno, e del fuo figliuolo Pippino, pure furono obbligati di effere loro tributarj, ficcome lo furono i loro immediati fucceffo-

(1) *Anon. Caffinenfis*, *Leo Oftienf. lib. 2. cap. 59.*, *Chron. Cavenf. ad ann.* 1030.
(2) *Leo Oftienfis Chronic. cap. 59. & 60. lib. 2.*
(3) *Wippo in Vita Corradi Salici.*
(4) *Leo Oftienf. lib. 2. cap. 80. & 81.*, *Hermannus Contractus ad ann.* 1047.

ceſſori Grimoaldo II, e Sicone. Laonde que' Principi Beneventani ſtante il riguardo, che furono nella neceſſità di avere per gli Re Franchi, non poterono impedire, che nel loro ſtato ſi ammetteſſero i coſtumi di quella trionfante nazione, e che ſi oſſervaſſero le leggi di quei Sovrani, come Re d' Italia pubblicate, le quali furono unite al corpo delle ſteſſe leggi Longobarde, e per conſeguenza non poterono fare oſtacolo all' introduzione nel loro dominio de' beneficj, o feudi tanto in voga preſſo i Franchi, ed ammeſſi anche nella loro legislazione Italica.

XV Quando poi ſi voglia ne' Duchi, e Principi Beneventani ſupporre tanta geloſia, che nelle regioni ad eſſi ſottopoſte chiudeſſero ogni varco agli uſi de' Franchi, dee conſiderarſi, che contemporaneamente alla conquiſta di Carlo Magno abbiamo veduto compreſo nel Ducato di Spoleti l' eſteſo Contado di Valve, e dallo ſteſſo Carlo Magno poco dopo eſſervi ſtato aggiunto quello di Chieti, e poi tratto tratto eſſervi ſtati aggregati i Contadi de' Marſi, d' Amiterno, d' Apruzzo (1), e finalmente anche quello di Sora, con Arpino, Vico Albo, ed Atino (2). Trovandoſi dunque tante noſtre regioni compreſe nel Ducato Spoletino, e noto eſſendo agli eruditi qual eſtenſione in quel Ducato fin dal principio vi aveſſero avuta i feudi, e qual' impegno i Duchi, Conti e Marcheſi di quell' ampio Stato aveſſero avuto di dar beneficj a' guerrieri a fine di renderſeli vaſſalli, non può dubitarſi, che la ragion feudale s' introduceſſe preſſo de' noſtri popoli dipendenti da' Duchi di Spoleti. Nè in vano abbiamo di ſopra rammentato, che i noſtri Conti de' Marſi furono dell' iſteſſa imperial proſapia di Carlo Magno, e per conſeguenza doverono eſſer premuroſi d' introdurre nel loro ampio Stato i coſtumi de' Franchi, e gli uſi feudali. Che ai tempi di Corrado il Salico vi ſuſſiſteſſero i Baroni ſi è rilevato dal *placito* per di lui ordine tenutovi dal ſuo Delegato Conte Ugo per reintegrare il Moniſtero di Caſaurea delle Terre, e Caſtella uſur-

(1) Saggio di Tavola Cronologica del Duca d' Aquara *part. 1. lib. 2. diſt. 1. a cap. 2. ad* 12.
(2) *Erchemp. n. 25. pag.* 109., *Ignot. Caſſin. n. 23. pag.* 215.

usurpategli, nella quale occasione osservammo esservi intervenuti i Baroni dei Contadi di Penne, e Chieti. Anzi presso gli stessi nostri Principi Longobardi dopo la venuta de' Franchi abbiamo veduto un vestigio de' feudatarj in occasione, che Radelghiso Principe di Benevento non potendo soffrire la divisione del suo Stato con Siconolfo, chiamò i Saraceni in suo soccorso per mezzo di Pandone *fidelem suum*, il quale nel di lui nome governava Bari, secondo l'espressioni dell' Ostiense. Dal trovarsi dunque allora Pandone al governo di Bari, e chiamarsi col nome di *fedele*, voce corrispondente al dritto feudale, par, che del medesimo se ne vegga un chiaro segno.

XVI Dal rigoroso editto dell'Imperadore Lodovico II, emanato, acciocchè tutte le persone d'arme d'Italia concorressero nella sua venuta allo sterminio de' Saraceni desolatori delle nostre contrade, raccolsimo, che furono obbligati di andarvi tutt'i feudatarj, e tutti i Conti, ed altri Ufficiali dello Stato sotto pena della perdita de' loro feudi, e delle loro dignità, e che per l'adempimento degli ordini dati nel Ducato Spoletino, e nelle nostre regioni a quello soggette fu deputato il Vescovo di Forcona, Città dell'Apruzzo, allora esistente nella giurisdizione Spoletina. Dal che conchiuder si deve, che nelle tante contrade del nostro Regno, dipendenti dal Ducato di Spoleti, vi erano i feudi, come nelle altre regioni d'Italia.

XVII Nel Capitolare della divisione del Principato di Benevento fatta tra Siconolfo, e Radelghiso abbiamo veduto annoverarsi non solo le Gastaldie, ma eziandio i Contadi, e le Marche, voci tutte, le quali, come altrove si è dimostrato, dettero origine ai feudi, e per conseguenza doverono portarla nei Principati Beneventano, e Salernitano. Dall'esser poi il medesimo Lodovico per tre anni continui risieduto in Benevento, ed un anno in Capua, e dall'avere nel Contado di Chieti fondato dovizioso Monistero, ed arricchitolo di terre, dobbiamo certamente supporre, che in tanta lunga dimora da lui continuata nelle nostre regioni vi avessero luogo le costumanze della nazione de' Franchi, e che per conseguenza

za

za vi s' introduceſſe il dritto feudale. Il che ancora dovè avvenire quando per due anni fu retto il Principato di Benevento da Guido III Duca di Spoleti, ove qual voga aveſſero i feudi ſi è non ha guari accennato. Di più ſe gli Ottoni, gli Arrighi, Corrado il Salico, come abbiamo rapportato, furono nelle noſtre contrade, vi fabbricarono palaggi imperiali, vi tennero *placiti*, vi giudicarono degli ſpogli fatti dai Conti, privarono del Principato Capuano chi ſe ne trovò ſecondo le leggi feudali decaduto per avere macchinato contro la vita del proprio fratello, diviſero, tolſero, e dettero a loro arbitrio, e voglia i Principati anche ai loro familiari, vi ferono Conti, e dettero le inveſtiture ai noſtri primi Normanni, non può dubitarſi, che ne' loro tempi vi s' introduceſſe il ſiſtema feudale, ch' era in voga nell'Alemagna, ed in tutto il reſto d' Italia. Per indennità de' dritti degli antichi noſtri Principi ſono nell' obbligo di quì avvertire, che non oſtante, che i noſtri Duchi di Benevento furono tributarj di Carlo Magno, e de' ſuoi ſucceſſori, non oſtante, che gl' Imperadori Tedeſchi venuti con poderoſe armate nelle noſtre regioni, vi eſercitaſſero atti di autorità, e non oſtante, che i noſtri primi Normanni domandaſſero la conferma de' loro Stati a taluni degl' Imperadori d' Occidente; non perciò ne ſegue, che i noſtri Principi Longobardi, e Normanni non aveſſero la perfetta Sovranità de' loro dominj. Imperocchè per dritto pubblico è noto, che il pagamento del tributo non toglie la Sovranità, ma altro non induce, che la confederazione ineguale tra 'l Principe minore col maggiore (1); e che gli atti di autorità eſercitati per breve tempo, e per mezzo della forza armata non portano diminuzione in quegli Stati, che per poco vi ſoggiacciano, e che toſto ſe n' eſimano. Le inveſtiture poi dai noſtri Normanni implorate non induſſero nelle loro conquiſte dipendenza dagl' Imperadori d' Occidente, perchè ſebbene queſti per allora vi riſcoteſſero qualche autorità, pure mai più vi ebbero menoma influen-

(1) *Grot. de J. B. & P. lib.* 1. *cap.* 3. §. 21. & *lib.* 2. *cap.* 15. §. 7., ove poſſono vederſi i Commentarj di Coccejo.

fluenza, onde piuttosto debbono riputarsi un ripiego politico da' medesimi Normanni usato per non essere dagli armati Imperadori inquietati nel possesso de' loro novelli Stati.

XVIII Abbiamo di sopra veduto, che i nostri Principi di Benevento, Salerno, e Capua sul principio divisero tra' proprj congiunti le Terre de' loro dominj, o ad altri le concederono in Gastaldati, e Contadi. Quantunque voglia supporsi, che coteste ultime concessioni si facessero come di ufficj dello Stato secondo l'antica costumanza de' Re Longobardi, pure dobbiamo credere, che l'impegno, in cui que' Principi erano di aver seguaci nelle loro continue gare, facesse, che i medesimi avessero infinito riguardo per i Conti, e Gastaldi, e che questi perciò non fossero rimossi da' loro governi, ma vi acquistassero ogni dì autorità maggiore. L'esempio poi dato di essersi gli stessi Principati tra i figli de' possessori divisi in Contadi con tramandarsi ai loro discendenti, ed il costume introdotto, che sempre più era in voga nella Lombardia, di ottenersi, e quando ciò non si potea conseguire, di usurparsi, ed appropriarsi come feudi le Città, e Terre, che si erano avute in governo, produssero, che i Conti, e Gastaldi de' tre Principati Beneventano, Salernitano, e Capuano o per concessione di que' Principi, o per loro connivenza, o quasi per forza ritenessero come feudi le terre loro concedute, o loro date in governo, ovvero da essi occupate, e le tramandassero ai proprj figli, come retaggio feudale. A chi sia vago di convincersene basta, che dia un' occhiata all'esattissima tavola dei Conti, e Gastaldi dei riferiti tre Principati del nostro Regno fatta dall'eruditissimo Duca d'Aquara, e dalle stesse a colpo d'occhio vedrà, che sul principio quando nell'Italia i feudi erano passaggieri, e poi a vita de' possessori, presso di noi i Contadi, e Gastaldati erano parimente amovibili, e quindi vitalizj, e quando i feudi s'incominciarono a tramandare a' figli, lo stesso nelle nostre contrade avvenne de' Contadi, e Gastaldati. E le divisioni, che poscia dai Principi di Capua, e di Salerno si fecero de' loro Stati a' loro figli, e congiunti, per lo più in porzioni eguali, dimostrano, che il dritto feudale erasi già da' nostri maggiori in quel tempo ricevuto dai

M Fran-

Franchi, e si era adattato ancora alle leggi Longobardiche, secondo le quali si vivea. In somma chi voglia convincersi, che i costumi feudali della Lombardia passassero tratto tratto nelle nostre regioni, basta, che si volga alle tante carte, e Diplomi raccolti da' nostri eruditi, e da' medesimi rileverà, che come presso i Franchi, Lombardi, e Tedeschi i feudi si subinfeudarono, si donarono alle Chiese, e si andò a poco a poco alterando la lor durata temporanea, e si trasmisero ai successori del sangue, così avvenne ancora nelle nostre regioni delle Terre, e Castella, che da' privati si possedevano in Contadi, e Gastaldie, o sotto altro titolo, e che da' Principi furono a' loro figli, e congiunti divise.

XIX Non debbo tralasciare di avvertire un abbaglio, in cui sono incorsi taluni, i quali nel leggere nelle nostre storie i Principati di Benevento, Salerno, e Capua divisi in Contadi, ed i loro possessori riceverli colla facoltà di tramandarli ai discendenti, ed averne i medesimi disposto a favore delle Chiese, e di altri senza neppure farsi menzione del servigio militare, argomentarono, che le Terre, e Castella del nostro Regno in quel tempo si concedessero in libero allodio, o in assoluta proprietà, e si staccassero dal corpo dello Stato, in parte del quale errore cadde ancora Carlo Pecchia (1). Ma se nelle tante divisioni, e suddivisioni fatte da' Principi di Benevento, e specialmente da quelli di Salerno, e di Capua ai loro figli, e congiunti si ammettesse, che le distrazioni delle Terre, e Castella si fossero fatte in piena proprietà, e con ismembrarle dallo Stato, quei Principati, per loro stessi bastantemente ristretti, si sarebbero ridotti ad un niente. L'estensione di tale assurdo si manifesta a chi leggendo le Cronache, e gli Scrittori di quei tempi, vedrà, che gli altri Conti profittando della debolezza de' loro Principi, sebbene non fossero loro discendenti, pure seguendo l'esempio delle usurpazioni seguite nel resto d'Italia, presederono nelle loro giurisdizioni con autorità non minore a quella esercitata dai Conti,

(1) Supplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli di Carlo Pecchia Differt. 2. §. 4. pag. 118.

Conti, figli, e congiunti de' Principi ſteſſi, ed egualmente a loro arbitrio ne diſpoſero in favore delle Chieſe, e di altri, come dalle tante loro carte ſi raccoglie. Pertanto ſe annoverar ſi vogliano ad uno ad uno i Contadi di quei tre Principati, dalla citata tavola cronologica del Duca di Aquara potrà averſene un eſatto calcolo, e dalla medeſima ſi ravviſerà, che tanti furono delle noſtre regioni i Contadi, che occuparono quaſi l'intero perimetro de' reſpettivi Stati, ai Principi de' quali poco, o nulla ſarebbe rimaſto, toltene l'eſtenzioni delle giuriſdizioni, alle quali preſedevano i Conti. Laonde ſe queſti ſuppor ſi vogliano aſſoluti proprietarj de' loro diſtretti, e non già ſemplici feudatarj, i Principi ſarebbero reſtati all' intutto Signori di nome, ma in ſoſtanza privi di Stato, e di forza, il che pugna con tutta la Storia di que' tempi, la quale ce li dimoſtra potenti, ed involti in continue guerre. Nè ciò altrimenti potè avvenire, che col ſupporſi, che i Conti delle loro giuriſdizioni erano, ſiccome furono, meri uſufruttuarj. In fatti nelle guerre, che da que' Principi ſi fecero, veggiamo ſempre i Conti de' loro Stati eſſere andati con eſſi uniti, ed aver preſtato ſempre a' loro Principi il dovuto ſervigio militare, quando non furono ribelli. Nè può crederſi, che gli ſteſſi Conti foſſero ſtati eſenti dal corriſpondente giuramento di fedeltà, del quale ne abbiamo un veſtigio in Urſo, e Radelmondo Conti di Conſa, e di Acerenza, che furono i primi a giurar fedeltà a Siconolfo, allorchè divenne Principe di Salerno. Nè minor prova ſe ne ritrae dal giuramento di fedeltà, che Pandolfo Principe di Capua ſi fe preſtare da' Vaſſalli del Moniſtero Caſſineſe, allorchè ne uſurpò i ſuoi Stati. Ma ſe in quel tempo ogni Stato d'Italia, e di Europa veniva governato ſecondo il ſiſtema feudale, e ſe queſto era riconoſciuto, ed ammeſſo da' Re d'Italia nelle loro leggi, dalle quali non furono eſenti le noſtre regioni, come può ſupporſi, ed idearſi, che dai noſtri Principi ſi faceſſero le conceſſioni delle Terre, e delle Caſtella in una forma tutta contraria, ed oppoſta al dritto feudale, e tutta tendente alla ruina, ed all' annichilamento dello Stato?

XX Non dee poi a mio avviso far peso alcuno l'essersi o da' nostri Storici, o da' Cronisti de' Monisteri omesso di farsi parola dell' obbligo del servigio militare, e del giuramento di fedeltà nel farsi menzione di donazioni di Terre, o Castella. Nè da ciò, nè da qualche equivoca espressione inserita nei vetusti diplomi deve conchiudersi, come ha fatto il surriferito Pecchia, che vi sia stato tempo, nel quale generalmente in questo Regno si concedessero le Terre in piena proprietà, e senza l'obbligo del servigio militare. Imperocchè in quasi tutte le vetuste carte di concessioni di Terre, o Castella, che ci sono pervenure, purchè non si dicano date in franco allodio, vi si parla quasi sempre del giuramento di fedeltà, e dell' obbligo del servigio militare; e quando non vi si vede nè l'uno, nè l'altro inserito, vi si dee intendere secondo il dritto feudale, che allora correa, e tuttavia sussiste. Anzi col darsi i feudi in franco allodio, i medesimi non cambiavano la natura feudale, ma venivano solamente rilevati dal servigio militare, e da altri pesi feudali. Nè deve far peso, che i Cronisti, e i rozzi Scrittori di quei tempi non sempre facessero menzione dei pesi feudali, mentre ognun sa, che i medesimi sono narratori monchi, ed inesperti, ed accennano le cose all'ingrosso. Del resto quando essi volevano esprimere le Terre, e Castella donate, o date senza l'obbligo del servigio militare, lo denotavano con dirle date in franco allodio. Finalmente volere argomentare intorno a ciò sull' omissione, che s'incontra in qualche antica carta, e sull' equivoca espressione della medesima, o sul monco rapporto di un inesperto Scrittore, o Cronista per fondare un' assioma generale, non è cosa sicura vie maggiormente, che l'universalità degli antichi diplomi conclude il contrario, cioè, che nelle concessioni di Terre, e Castella, quando non si dica espressamente darsi in franco allodio, s' intendono date coll' obbligo del servigio militare, e di tutti i pesi feudali.

XXI E' vero, che le tante turbolenze, e fazioni, che tennero deboli, e distratti i nostri Principi, derono qualche fiata campo a taluno de' possessori di Terre, Castella, e Contee

tee di aſpirare alla proprietà, ed all' indipendenza; ma tale preſunzione fu per lo più repreſſa, e tutti i poſſeſſori le riconobbero come parte del Principato, da cui dipendevano, nè ſi arrogarono mai la facoltà di poterle tramandare agli eſtranei in mancanza de' ſucceſſori legittimi, quando non vi foſſe l' eſpreſſo conſenſo del Signore diretto. Ho memoria di eſſermi paſſate ſotto l'occhio varie carte di donazione di Terre, e Caſtella fatte alle Chieſe da taluni privati poſſeſſori, o da' figli de' Principi, ed eſprimerſi di eſſere alla donazione intervenuti i Signori proprietarj, ed i Principi genitori de' figli donanti, il che a mio avviſo, vi s' inſerì appunto per fare apparire il conſenſo del Signore diretto (1). Le Terre dunque, e Caſtella dai noſtri Conti, e da altri poſſeſſori ſi ebbero nel principio in mero uſufrutto durante la loro vita, ſecondo il dritto feudale introdotto preſſo i Franchi, e nella Lombardia, e poſcia i medeſimi nelle turbolenze dello Stato ebbero a grazia di tramandarle alla loro legittima diſcendenza a tenore dell' alterazione, che ſoffrì in tutta l' Europa il dritto feudale, ſecondo il quale incominciarono eziandio a farſi le conceſſioni dai noſtri Principi Longobardi, come abbiamo di ſopra accennato. Siccome s' introduſſero nella Lombardia le abuſive alienazioni de' feudi con quelle reſtrizioni altrove rapportate; così tal diſordine ebbe ancor luogo nelle noſtre regioni, e per frenarle vi fu meſtieri del divieto dell' autorità Sovrana, come a ſuo luogo ſi ravviſerà.

XXII Ma mettendo da parte i feudi del noſtro Regno; paſſiamo ora all' origine di quei della Sicilia. Dai Codici, e dalle Storie Saraceniche Sicole ſi raccoglie, che nella Sicilia vi ſi conoſceſſero i feudi in tempo, che la medeſima era ſotto la dominazione de' Saraceni, fin ora a torto creduti ſforniti di ogni pubblica economia. Nell' Iſtoria Saracenica Sicola eſiſtente nella famoſa Biblioteca dell' Eſcuriale, e ſtampata dall' erudito Caruſio, ſi legge, che nel principio dell' anno dell' Egira trecento trentaſei, che corriſponde agli anni di noſtra ſalute 947 in 948, il Re Almanſur diede in feudo la Sici-

(1) Vedi l'Abate Gattola.

Sicilia ad Alaſſano (1). Se la verſione fatta da Marco Dobelio, profeſſore di lingua Araba, perfettamente corriſponde all'eſpreſſioni del teſto Arabo, ecco nella Sicilia a tempo de' Saraceni tanto conoſciuto il dritto feudale, che quell' Iſola iſteſſa fu data in feudo.

XXIII Giacchè preſſo i Saraceni della Sicilia ſi trova fatta menzione de' feudi, mi ſi permetta di quì anticipare il ſeguente fatto avvenuto in quell' Iſola in tempo della conquiſta del Conte Ruggiero, rapportato da Malaterra, autore ſincrono. Narra egli, che Beco Saraceno era poſſeſſore di Caſtelnuovo, ove dimorava, e che maltrattando i ſuoi *fedeli*, ſe li rendea inimici, ed infedeli. Che avendo baſtonato il ſuo mugnajo, queſti complottando con alcuni de' ſudditi di Beco *de ſubjacentibus complices ſibi alligans*, occupò la rupe, la quale ſtava a cavaliere a quel Caſtello: Che chiamato il Conte Ruggiero, ch'era nella vicina Terra di Brica, lo introduſſe colle ſue genti nel vantaggioſo luogo occupato: Che Beco ſe ne fuggì, e gli abitatori di Caſtelnuovo vennero a concordia con il Conte, e lo riceverono dentro la Terra (2). Dal dirſi dunque Beco Saraceno poſſeſſore, non già Governatore di quella Terra, e dimorarvi, e non già eſſervi ſtato mandato a ſopraſtare alle milizie, o a governare quel luogo, dall' uſarſi l' eſpreſſione, che maltrattava *ſuos fideles*, che nel linguaggio feudale ſignifica militi beneficiati, o ſottofeudatarj, dal vederſi, che il mugnajo fece complotto co' ſudditi,

(1) *Anno Egiræ 336. inchoato die 23. Julii* (che corriſponde appunto agli anni di Criſto 947. in 948.) *Rex Almanſur dedit Inſulam Siciliæ in feudum Alaſſano filio Ali, filio Abilaſſam Aicabi. Hiſtoria Saracenorum in Sicilia* preſſo il Caruſio *tom. 1. pag. 19.*

(2) *Ea quidem tempeſtate* (1077) *quidam Saracenus Bechus nomine Caſtrum Novum poſſidens, illic morabatur. Erat autem idem vir magnæ ſuperfluitatis, & arrogans: unde & ipſos ſuos fideles levitate ſua interdum diverſis contumeliis afficiens, ſibi infideliores reddebat. Hic quadam die cum Molendinario ſuo iratus, ante ſe invitans, verberibus deturpavit. Porro ille ſe adeo grave ferre diſſimulans, in vindictam tantæ dehoneſtationis animum intendens, ſecus tacitum agebat; quibus artibus vel damno rerum ſuarum, aut certe læſione corporis viciſſitudinem recompenſaret. Unde accidit, ut quodam veſpere, de ſubjacentibus complices ſibi alligans petram quandam, quæ omni caſtro ſupereminebat, & dominabatur, irrumpens pervadere, legatumque apud Bricam Comiti* (*Rogerio*) *mittens, in ſua fidelitate ſe ita egiſſe, & ut ſibi ſuccurrere acceleret, mandat. Hoc nuntio Comes accepto, plurimum exhilaratus, cum quantis habere poterat, citiſſimus illorſum intendit. Cives cum Comite pacem facientes infra caſtrum recipiunt. Malaterra lib. 2. pag. 209. apud Caruſium.*

ti, o *de ſubjacentibus* a Beco, e dal concluderſi, che i Cittadini riceverono entro la Terra Ruggiero, non può ſoſpettarſi, che quello foſſe un ſemplice Caſtello dato in cuſtodia a Beco, e ch' egli vi ſteſſe come ſemplice Caſtellano, o come mero Governatore, ma ad evidenza riſulta, che Caſtelnuovo era un vero feudo, e che in tale qualità ſi poſſedeva dal Saraceno Beco. Nel Codice Saracenico Sicolo, di cui il dottiſſimo, ed eruditiſſimo D. Alfonſo Airoldi degno Giudice della Monarchia ſta con tanta gloria della ſua Nazione pubblicando la verſione, ſi fa eſpreſſa menzione del ſervigio feudale, per quanto mi ſi aſſicura da alcuni eruditi.

XXIV Non dee poi far maraviglia alcuna, che i Saraceni di Sicilia conoſceſſero i feudi, ed i vocaboli feudali. A chi non ſono ignote le tante invaſioni, che i medeſimi da quell' Iſola fecero nella noſtra terra ferma, dopo, che i Franchi colla venuta di Carlo Magno, e degli altri Sovrani di quella Nazione aveano portata in Italia la ragion feudale, non parrà improbabile, che ne riportaſſero tale cognizione. Eſſi dopo avere fin dall' anno 828 acquiſtata buona parte della Sicilia (1), sbarcarono circa l' anno 842, o poco prima nelle Calabrie, vi occuparono molte Città, e penetrarono nel Ducato Beneventano, chiamativi, come accennammo, da Radelghiſo Principe di quelle contrade per fare argine alla potenza del ſuo emulo Siconolſo, ma i Saraceni profittando dell' occaſione, e delle diſcordie di queſti due Principi, ſotto l' inſegne de' quali a vicenda militavano, occuparono Bari, donde continuamente ſcorrevano, e devaſtavano le regioni dei Principi Beneventano, e Salernitano. Si annidarono ancora nel Caſtello di Miſeno, ed entrarono nel Tevere con uno ſtuolo di navi, ed arrivati fin ſotto Roma, che ſi tenne forte, ſaccheggiarono la Baſilica Vaticana, e ſecondo Leone Oſtienſe anche quella di S. Paolo (2). Tornati nelle noſtre regioni vi commiſero tante crudeltà, e ſtragi, che ſe ne

moſſe

(1) *Cedren. in Annal. ad ann.* 826., *Anonym. Salernitanus Paralipomen. cap.*45. *p.* 2. *tom.* 2. *Rer. Italic.*, *Johann. Diacon. vit. Epiſcop. Neapol. p.* 2. *tom.* 1. *Rer. Italic.*

(2) *Leo Oſtienſis Chronic. Caſinenſ. lib.* 1. *cap.* 29.

mosse a pietà l'Imperadore Lodovico II, il quale dovè più volte con essi combattere, e non ostante, che gli avesse snidati da Bari, come si è altrove accennato, pure vi ritornarono, ed il solo valore dello stesso Imperadore, e de' suoi Franchi potè da tante calamità liberare i nostri popoli. Quantunque funestissimo fosse stato l'esito, che avea avuta la chiamata, che l'ambizioso Radelghiso avea fatta de' Saraceni in suo soccorso, nientedimeno Docibile Duca di Gaeta gl'invitò per difendersi contro Pandolfo Principe di Capua, ma poi non potendo egli resistere agli stessi suoi ausiliarj Saraceni, fu obbligato di venire con esso loro ad accordo, e di assegnare per loro abitazione un luogo presso il Garigliano, dove si fermarono per anni quasi quaranta (1).

XXV Ottenuta i Saraceni una situazione così opportuna, non trascurarono di fortificarvisi, e di fare continue scorrerie nel Ducato Romano, e nelle nostre convicine regioni. I Napolitani, gli Amalfitani, i Salernitani, e quei di Gaeta non avendo come far argine al torrente, furono obbligati di ricevere da essi la pace sotto condizione, che dovessero unire le loro armi cogli stessi Saraceni per portarsi contro il Ducato Romano. Il Pontefice Giovanni VIII essendosi molto affaticato per rompere sì fatta lega, solo gli riuscì di distaccare i Duchi di Amalfi, di Salerno, e di Gaeta, e soccorso da Lamberto Duca di Spoleti respinse i Saraceni dalla Sabina, e dalle vicinanze di Roma, ove scorrevano tanto liberamente, che non si potea uscir di Città (2), ed assaltatigli nella stessa loro sede del Garigliano, vi ruppe i loro ripari, ma non potè interamente discacciarli (3). Tale gloria fu riservata al suo successore Giovanni X, o XI, che fosse. Questi unitosi coi nostri Principi Longobardi, e coll'esercito dell'Imperador Greco fu ad assalirli, e dopo tre mesi di stretto assedio gli sbarbicò dal Garigliano (4).

XXVI

(1) *Leo Ostiens. Chronic. l. 1. cap. 43., Anonym. Salernitanus Paralip. cap. 132.*
(2) *Epist. 245. Johan. VIII. Papæ.*
(3) *Erchemp. Historia cap. 38., 39., e 58., Epistolæ 34., 45., 47. Johannis Papæ VIII.*
(4) *Leo Ostiens. Chronic. l. 1. cap. 52. lib. 2. cap. 37., Lupus Protospat. in Chronic. Rerum Italicarum tom. 5. Liutprandus Histor. l. 1. cap. 14.*

XXVI Rifuggiatisi i Saraceni nella Puglia, e costrutta nel Monte Gargano una forte Rocca, di là scorsero, e desolarono non solo le convicine contrade, ma penetrarono, e saccheggiarono le stesse Città di Benevento, e Capua (1). Ottone I capitato nelle nostre contrade, ed andato, come accennammo, contro i Greci, non mancò di guerreggiare co' Saraceni loro ausiliarj. Ottone II poi da' medesimi Saraceni n' ebbe quella rotta, che abbiamo altrove divisata. Ma finalmente capitati nell' anno 1016 i valorosi Normanni per la prima volta in queste regioni, li fugarono, e respinsero dall' assedio di Salerno (2). Al ritorno poi, ed allo stabilimento di questa valorosa nazione nel nostro Regno doverono i nostri popoli l' estirpazione de' Saraceni, e la Sicilia la liberazione dal giogo di que' barbari.

XXVII Da tutti i narrati fatti si raccoglie di essere i Saraceni della Sicilia passati nella terraferma d' Italia, ove da tanto tempo erano conosciuti i feudi, di avervi dimorato quasi per lo spazio di due secoli, di avervi militato a vicenda sotto i diversi nostri Principi Longobardi, di avere liberamente scorso entro il Ducato Romano, di aver più volte guerreggiato coi Franchi, e coi Tedeschi, onde pare, che da tali circostanze ne risulti, che i medesimi Saraceni molto bene ne potessero riportare la cognizione de' feudi nella Sicilia, d' onde andavano, e venivano continuamente.

XXVIII Non solo dall' Italia, ma dalla Spagna, e Francia ancora poterono i Saraceni avere la notizia de' feudi. I medesimi nell' anno 710 per colpa di Giuliano Conte traditore della propria patria, misero piede nella Spagna, uccisero il Re Visigoto Roderigo, e soggiogarono quasi tutta quella vasta Monarchia (3). Dopo essere divenuti padroni della maggior parte della Spagna pretesero di riunire al Regno Spagnuolo la Gallia Narbonese, o sia la Linguadoca, che i Re Visigoti aveano avuta in loro potere. Zama lor Generale nel-

N l' an-

(1) *Chron. Caven. anno* 1002., *Chronic. S. Sophiae anno* 1007.
(2) *Lupus Protospata in Chronico*, *Leo Ostiens. Cronic. lib.* 2. *cap.* 37.
(3) *De Rogatis Histor.*, *Mariana rerum Hispanicarum lib.* 6. *cap.* 21., *Joan. Ferreras* Istoria di Spagna *tom.* 2. *pag.* 425.

l'anno 721 la conquistò, ed occupò Narbona, che n'era la Capitale. E non ostante, che dal valoroso Eude famoso Duca d'Aquitania ricevessero considerevoli sconfitte, pure valicarono il Rodano, ed occuparono Sens, ed indi Avignone (1). Accorsovi Carlo Martello con tutte le sue forze, ricuperò quella Città, entrò nella Linguadoca, ed interamente gli sconfisse, ancorchè fossero sostenuti da' Saraceni di Spagna andati in loro soccorso. Non potè però Carlo sottomettere Narbona (2).

XXIX Oltre a questa via tennero i Saraceni di Spagna altra strada per insinuarsi nelle Gallie. Alcuni anni prima del 906 approdarono ad una Villa, chiamata Frassineto (3), luogo marittimo, da alcuni posto nella Provenza, e dal dotto Padre Beretti situato fra Nizza, e Monaco (4). Di là scorrevano ora nella Provenza, ora nella Borgogna, e si spandevano anche nelle parti contigue dell'Italia, e talvolta passarono fino alla Novallesa nel Ducato di Susa (5). Stando essi Saraceni in Frassineto, ed occupati avendo i passi delle Alpi fra l'Italia, e la Francia vi assassinavano tutti i passaggieri, e rispetto alle regioni Italiche tanto s'inoltrarono, che occuparono il Monistero Agaunense di S. Maurizio ne' Vallesi (6). Ma Ugo Re d'Italia avendo ottenute le forze navali dagl'Imperadori Greci Costantino, e Romano contemporaneamente gli assalì per la via di mare, e di terra, e gli obbligò a ridursi nel Monte Moro, ed avendo coi medesimi capitolato, li situò nelle Montagne, che dividono l'Italia dalla Svevia (7). Finalmente circa l'anno 973 Guglielmo Conte di Provenza, fratello di Corrado Re di Borgogna, gli assalì con poderoso esercito, gli sconfisse, ed ebbe la gloria di liberare sì l'Italia, che la Francia da cotanto molesti, e perniciosi abitatori (8).

XXX

(1) *Chronic. Moyssiacense, Chronic. Patav. apud. Du-Chesne, Anastasius Bibliot. in Gregorio II., Paulus Diaconus lib. 6. cap. 46.*

(2) *Continuator Fredegarii apud Du-Chesne tom. 1., Paulus Diaconus lib. 7. cap. 54.*

(3) *Cronic. Novaliciense par. 1. tom. 2. Rer. Italic., Liutprandus Histor. lib. 1. cap. 1.*

(4) *Beretti Dissert. Chorograph. tom. 1. Rer. Italic.*

(5) *Chronic. Novaliciense par. 1. tom. 2. Rer. Italic. pag. 731.*

(6) *Frodoardus in Chronic.*

(7) *Liutprandus Histor. l. 5. c. 4. 5., & 7.*

(8) *Dido, & Syrus in vita S. Majoli apud Mabillon. ann. Benedictin.*

XXX Dall'aver dunque i Saraceni fin dall' anno 710 conquiſtata buona parte della Spagna, e ſottomeſſi i Re, e popoli Viſigoti, preſſo i quali erano in uſo i beneficj, o feudi (1), e dall' aver fin dall' anno 721 dimorato nell' Aquitania, e di là ſcorſe le altre convicine contrade della Gallia, e dall' aver continuamente guerreggiato co' Franchi, dall' eſſerſi per cinquantuno anni mantenuti in Fraſſineto, e di là ſcorſa la Provenza, e l'Italia con aver occupate fino le contrade de' Valleſi, ben può congetturarſi, che i medeſimi dai Viſigoti, e dai Franchi apprendeſſero l'uſo de' feudi, e lo comunicaſſero ai loro Nazionali, che dominavano la Sicilia. Ancorchè tutte coteſte circoſtanze non vi concorreſſero per dinotare come i Saraceni di Sicilia apprendeſſero gli uſi feudali, eſſendo quell' Iſola molto proſſima alla noſtra terraferma, e non lontana da altri luoghi, ove i feudi non erano ignoti, ed eſſendo i Saraceni attivi, intraprendenti, e ſcorrendo, e penetrando da per tutto, non è difficile, ch' eſſi dopo le loro vaghe, ed eſteſe ſcorrerie ritirandoſi in quell' Iſola, vi portaſſero gli uſi feudali, che aveano appreſi da quelle nazioni, preſſo delle quali erano in voga, o che la ragion feudale vi paſſaſſe per mezzo de' ſoliti traffichi, e commercj, per cui le coſtumanze di mano in mano, e di nazione in nazione ſi comunicano. Ecco dunque come i Saraceni poterono acquiſtare quella nozione, e quell'uſo de' feudi, che dai loro Codici, dalle loro Cronache, e dagl' Iſtorici contemporanei rileviamo, che aveſſero prima dell'arrivo de' Normanni in quell' Iſola. Ma ſenza ulteriormente inoltrarci in tempi tanto oſcuri, e caliginoſi, paſſiamo a ragionare della venuta de' Normanni, che furono i fondatori della Monarchia, ed i primi noſtri legislatori ſulla ragion feudale.

(1) *LL. Wiſigotor. lib. 4. cap. V.* ed altrove.

Vero ſtato de' feudi nei Regni di Napoli, e Sicilia in tempo della conquiſta de' Normanni vindicato dal falſo, e aſſurdo ſiſtema di D. Carlo Napoli.

CAPITOLO VIII

I NEl dover parlare della venuta de' Normanni nelle noſtre contrade, delle loro conquiſte, e della fondazione da eſſi fatta della Monarchia dei Regni di Napoli, e Sicilia, a primo tratto ſi preſenta alla mia memoria quanto il Conſultor Simonetti nella ſua rimoſtranza accennò ſulla moſtruoſa opinione di D. Carlo Napoli, famoſo Avvocato Siciliano. Queſti nella difeſa di una celebre cauſa feudale con architettato ſiſtema preteſe dimoſtrare, che il Conte Ruggiero conquiſtata la Sicilia, diviſela in tante Baronie fra i militi ſuoi compagni, che coſtoro per ragione di conquiſta n'ebbero il condominio, e fin d'allora coſtituirono il Baronaggio di quel Regno, ora da lui creduto rappreſentato collo ſteſſo dritto di condominio dagli attuali Baroni Siciliani. Come queſto autore era fornito di ſeducente eloquenza, e verſato eziandio in una vaſta lettura, così non mancò di ſmaltire il ſuo ſiſtema con tutte le arti rettoriche, di abellirlo di molti antichi, e moderni ſucceſſi, e di chiamare anche in ſuo ſoccorſo l' autorità degli Scrittori del dritto pubblico. E ſebbene i più culti letterati, de' quali ha ſempre abbondato quell' Iſola, non ſi ſiano fatti ſorprendere dallo ſtudiato diſcorſo del Napoli, pure taluni Siciliani ammaliati dall'armonia della ſua eloquenza, abbagliati dallo ſplendore della ſparſa erudizione, diſtratti da tanti acceſſorj, e ſopraffatti dalle tante rapportate autorità, ſi ſono abbandonati alla ſerie degli avvenimenti da lui ſiſſata, e ſenza punto eſaminarla hanno inavvedutamente avuti per fatti certi le di lui congetture, hanno reputate vere le maſſime dal medeſimo con franchezza ſpacciate, e ne hanno adottate per legittime le conſeguenze tiratene. Non eſſendovi finora ſtato alcuno, che abbia tolta la cura, ed il penſiere di chiamare a diſcuſſione la di lui opera, non dee recar maraviglia, ſe abbia nella Sicilia avuto libero corſo il

il di lui sistema. Quando però del medesimo si faccia il dovuto esame, se ne tolga la parte estranea, se ne abbia il confronto coi veri fatti storici, si troverà, che il suo gran colosso ha i piedi di argilla, e che perciò da per se stesso cade, e rovina.

II Egli per farsi strada al suo intento decide a primo tratto, che la conquista de' nostri primi Normanni non debba considerarsi simile a quella, che Alessandro Magno fece della Persia colle forze della Macedonia, nè della natura di quelle, che si fanno dai moderni Principi a proprie spese, con i proprj eserciti, con i preparativi delle proprie armate navali, e di tutte le cose bisognevoli alla guerra. Soggiunge, che i popoli Normanni erano usciti dalle loro selve rozzi, poveri, e mendici, portando da per tutto calamità, straggi, e desolazioni: Che lungamente vissero depredando gli Stati di Europa, ed egualmente tra loro ripartendo i bottini, e le prede: Che dopo avere colle loro crudeltà travagliata la Francia, ebbe da Carlo il Semplice il loro Capo Rollone ceduta col titolo di Duca la Neustria, dal loro nome poi detta Normandia: Che Rollone ne divise parte ai suoi guerrieri compagni: Che Guglielmo il Conquistatore Duca di Normandia occupata l'Inghilterra, parimente la divise ai suoi Capitani Normanni.

III Venendo poi alle conquiste fatte nelle nostre Contrade, molto si dilunga nel rilevare, che i Normanni vi capitarono miseri, e tapini, a vicenda militando sotto i nostri Principi Longobardi, e profittando della loro divisione, e debolezza: Che Rainulfo lor Capo ottenuto il Contado di Aversa, invitò i suoi nazionali di venire a godere le amenità delle nostre regioni: Che Guglielmo, Drogone, ed Umfredo figli di Tancredi, povero Conte di Altavilla, con altri loro nazionali vi giunsero senz' armi, e colla semplice tasca, e bordone, ponendosi a militare sotto il Principe di Salerno, da cui furono ceduti a Maniace Capitano de' Greci per servirsene in occasione, che l'Imperadore d'Oriente ricuperar volea dalle mani de' Saraceni l'occupata Sicilia: Che Maniace lietamente ricevè tali guerrieri sotto il comando di Ardui-

no

no Longobardo insieme con altri Normanni: Che passati i Normanni con i Greci nella Sicilia tutti si segnalarono colle loro valorose gesta, ma che venutosi alla partizione della preda, ch' era l' unico loro oggetto, non fu divisa egualmente secondo il costume di quella nazione; che perciò ritiratisi essi Normanni disgustati sotto il loro Comandante Arduino, ostilmente scorsero la Puglia governata da' Greci: Che Arduino poi per procurare ai suoi compagni Normanni sulle regioni de' Greci situazione certa, e stabile invitò Rainulfo Conte di Aversa, soggetto allora il più riguardevole della nazione Normanna in Italia, e questi convenne, che ancor egli sarebbe concorso a guerreggiare contro i Greci, ed a tale effetto diede trecento uomini sotto dodici Capitani, o *Comiti*, e che per procedersi regolarmente, si stabilì, che le conquiste da farsi sarebbonsi egualmente divise: Che ad Arduino fu sostituito nel comando Adinolfo, ma poscia depostolo, fu eletto Argiro, e quindi Guglielmo Bracciodiferro, sotto gli auspicj del quale essendosi fatti molti progressi, e più conquiste, tutto in eguali parti fu tra loro diviso: Che sebbene Guglielmo Bracciodiferro fosse stato prescelto per Capo, ed indi gli succedessero gli altri fratelli Drogone, ed Umfredo, ciò si fece per evitare la confusione, ma che del resto ognuno restasse più come compagno, che come suddito.

IV Prosegue a riferire, che intanto vi capitò l' altro lor fratello Roberto, il quale per la sua destrezza, ed acuzia fu detto Guiscardo: Che a questi fu confidato il comando della fortezza di San Marco situata alle frontiere della Calabria, perchè in quelle parti potesse dilatare sopra i Greci i confini della loro dominazione, siccom' egli fece con più conquiste: Che alla morte di Umfredo gli succedè nel comando lo stesso Roberto Guiscardo: Che sopraggiunto Ruggiero altro figlio del Conte Tancredi, giovane vistoso, e di sommo valore, il fratello Roberto ne volle fare esperimento con preporlo ad una masnada di gente armata, ed avendolo conosciuto prode, e destro, ne concepì gelosia, e nulla dar gli volle, eccetto, che un sol cavallo, di che rimanesse Ruggiero grandemente sdegnato, e ne partisse disgustato, e riparatosi presso

ſo dell'altro fratello, ne aveſſe in dono la Terra della Scalea: Che quivi ſituatoſi, tanta era la ſua povertà, che per mantenere i ſuoi ſoldati dovè commettere piraterie: Che in tal guiſa mantenendo egli i ſuoi guerrieri, incominciò a fare delle conquiſte con diſguſto del proprio fratello Roberto Guiſcardo, col quale più volte venne alle armi.

V Paſſando egli alla conquiſta della Sicilia, premette, che non oſtante, che Ruggiero non aveſſe grande Stato, nè teſoro, nè armate navali, nè eſerciti, ma alcuni pochi guerrieri compagni volontarj, pure incominciò a fare delle ſcorrerie, e prede in quella vicina Iſola: Che alla fama di ciò ſi eccitò la gioventù bellicoſa a prender partito ſotto di lui: Che ajutato dal ſuo fratello Roberto paſsò alla conquiſta della Città di Meſſina, ch'eſpugnò; ma che non oſtante tale vittoria, la ſua miſeria ſeguitò ad eſſer tale, che tolta moglie non avea come aſſicurare la di leì dote, e dotario, e che per avere qualche Stato certo, e corriſpondente ai ſuoi biſogni, veniſſe alle armi col fratello Roberto, da cui otteneſſe allora parte della Calabria: Che proſeguendo lo ſteſſo Ruggiero la conquiſta della Sicilia, continuarono i ſuoi biſogni in guiſa, che tanto eſſo, che i ſuoi ſoldati vivevano di furti, e rapine: Che tornato ad eſſere ajutato dal fratello Duca Roberto eſpugnò Palermo, e fe con lui la partizione della conquiſta, e ſuddiviſe la ſua parte al Nipote Serlone, ed Ariſgotto da Pozzuoli ſuo parente: Che ottenute nuove vittorie fece delle Terre debellate altre porzioni a' ſuoi Commilitoni: Che terminata la conquiſta chiamò a raſſegna l'eſercito a ſolo fine di ricompenſare il merito di ciaſcuno, come fece colla general diviſione delle Terre: Che in tal diſtribuzione non vi fu differenza tra il Comandante, e l'eſecutore, fra il Generale, e i Capitani, avendo eglino acquiſtato egual dritto, e lo ſteſſo titolo, che Ruggiero vantar potea nella ſua parte. Finalmente conclude, che quei Capitani non altronde riconobbero le loro poſſeſſioni, che dal proprio valore, e dalla comune conquiſta: E che ſebbene da loro compoſto reſtaſſe il corpo del Baronaggio del Regno, pure eſſi ſi mantennero nello ſteſſo grado della milizia, e ſeguitarono ad eſſer Commilitoni.

VI

VI In tal guisa l'autore del novello sistema fa seguire dal Conte Ruggiero la conquista della Sicilia, e la sua divisione. Per dimostrare poi, che tale effettivamente sia avvenuta, dimezza i fatti, e cita monche le autorità degli Scrittori sincroni. Quindi riflette, che se il Conte Ruggiero non avea eserciti, non avea armate navali, non avea attrezzi militari, ma pochi guerrieri compagni, che volontariamente lo seguivano, egli niente potè acquistare per se solo, ma tutto in comune coi suoi Commilitoni. Laonde crede, che questi insieme con esso acquistassero il dominio della Sicilia, e che venutosi alla partizione, il Conte Ruggiero seguisse il costume, che fin dalle prime scorrerie la nazione Normanna avea di ripartire ugualmente le prede, si adattasse all'uso adottato da' suoi fratelli nel dividere con i compagni le conquiste fatte su de' Greci, e che perciò colle larghe donazioni fatte alle Chiese, colle molte Terre, e Castella date ai suoi Commilitoni, e colla parte ritenuta per se stesso a far ne venisse tre porzioni presso, ch'eguali, una all'Ordine Ecclesiastico, l'altra al Regio Demanio, e la terza al Baronaggio, e che questo essendo composto dai compagni della conquista, ne avvenne, che i Baroni riconobbero i loro feudi non già dalla beneficenza del Conte Ruggiero, ma dal loro valore. Da ciò egli deduce, che i feudi neppur per un momento fossero stati nel dominio del conquistatore Conte, ma che i medesimi fossero in pieno dritto ad essi Commilitoni, e Baroni spettati dal punto, che posero il piede vittorioso nella Sicilia. A fin di eludere l'autorità suprema, che il Conte Ruggiero esercitò nella conquistata Sicilia, presuppone una tacita convenzione de' Commilitoni, i quali solamente per serbare un'apparenza di ordine, e di economia politica necessaria ad ogni Stato consentirono, che il Conte Ruggiero presedesse da Capo, ed essi gli ubbidissero più come compagni, che come sudditi.

VII Inoltrandosi sempre più nel suo ideato sistema, passa egli a supporre, che il corpo de' Commilitoni, o sia de' Baroni per mantenere una marca dell'originaria libertà, e per non sembrare nativi vassalli di Ruggiero, o che dalla di lui liberalità le Baronie avessero impetrate, vollero essere esenti dall'

dall' ordinaria giurisdizione de' Magistrati , ed esser giudicati da' loro Pari. Credè ancora , che dall' avere non solo il Conte Ruggiero , ma eziandio i suoi successori riconosciuti i tre ordini, Baronale, Ecclesiastico, e Demaniale, come componenti il corpo della nazione nei parlamenti , o assemblee della Sicilia, ne risulti con chiarezza , che il Conte Ruggiero non altrimenti, che in tre parti eguali, secondo i tre accennati ordini, dividesse tutta la conquista. Per non abbandonare il suo ideato sistema anche ne' tempi posteriori, lo fa a suo modo confermare dall' Imperadore Federigo II , ch' egli gratuitamente suppone essere stato così geloso in mantenere la partizione de' feudi fatta a favore de' Commilitoni , o sia de' Baroni loro successori, che pubblicò speciale legge per impedire, che gli abitatori delle terre Baronali non passassero a far domicilio nei luoghi Demaniali . Nè trascurò di ornare tal suo grandioso edificio con infiniti passi di Scrittori di dritto pubblico. Colla loro autorità pretese di sempre più confermare , che se il Conte Ruggiero non avea forze da poter sottomettere la Sicilia, la conquista non potea essere sua particolare, ma dovea essere comune a tutti i suoi Commilitoni. Nè mai dipartendosi da tal proposito lungamente insistè sulla pretesa partizione loro fattane colle molte Terre, e Castella loro date in titolo di Baronie, le quali loro pervennero con quel pieno dominio, ch'essi acquistato vi aveano nell' atto delle vittorie. Laonde se, giusta il suo credere, pervennero a quei Commilitoni i feudi in piena proprietà , nella stessa maniera si tramandarono agli attuali Baroni da lui reputati loro successori . Tal immediata successione fu da lui fondata sulla speciosa ragione, che i fiumi, ancorchè le acque perpetuamente scorrano , e fluiscano , e che le nazioni, ancorchè le generazioni continuamente si succedano, siano tanto gli uni, che le altre sempre le stesse. Da tutto il suo lungo e tortuoso cicaleccio fa derivare le criminose massime, che gli attuali Baroni subentrati nel luogo degli antichi Commilitoni abbiano, come quelli , il pieno dominio de' feudi , e ne siano assoluti Signori , ne possano disporre, a loro arbitrio, nè mai vi sia luogo alla reversione, nè debba-

 no

no mai alla Corona ritornare, anche in mancanza de' succeſſori in grado (1).

VIII Ma è tempo omai di moſtrare la ſerie de' fatti, che riſultano dagli Autori ſincroni, e di far comparire alla luce la verità nuda, e ſemplice, e additare i falſi abbigliamenti, ne' quali è ſtata dal Napoli involta, e ſtrappare dalle ſue mani quegli arneſi, con i quali per ſua opera è ſtata finora maſcherata. E poco cale, che ne increſca a coloro, che l'abborriſcono, quando non vada a talento de' proprj affetti. Potea il Napoli fare a meno di andare a ritrovare i Normanni ne' loro boſchi prima, che ne uſciſſero per iſtabilirſi altrove, e potea eſentarſi dalla fatica di andarli tratto tratto ſeguirando nelle loro ſcorrerie per ſegnalare la ſua eloquenza a fin di deſcriverli barbari, rozzi, poveri, mendici, e viventi di prede. Mentre non è coſa nuova, che tutte le nazioni nella loro origine ſiano ſtate povere, feroci, ed incolte, e che la loro forma di ſocietà ſia ſtata groſſolana, e celebre per gli vizj, a' quali la natura umana è ſoggetta, finchè l'educazione non la inclini al meglio, o che la coltura de' coſtumi non l'ingentiliſca, o non ſia repreſſa dalla forza delle leggi, e da una regolare iſtituzione politica. Nè la preſente controverſia cadea su di un ſemplice bottino, o preda, che quella nazione aveſſe fatta in alcuna delle ſue ſcorrerie, ma ſibbene tutta riguardava una ſpecioſa conquiſta, e lo ſtabilimento di uno Stato. Nè occorreva, che ricordaſſe come Rollone acquiſtaſſe la Signoria della Neuſtria, o ſia Normandia, ed in qual maniera la divideſſe, perchè chiunque ha leggiera lettura della Storia di Francia, ſa qual figura abbiano fatta in quella Monarchia i Duchi della Normandia, e che i loro Baroni, e vaſſalli non abbiano mai poſſeduti in proprietà, ed in Dinaſtie i feudi, e per conſeguenza cade ogni argomento, ch'egli ha creduto ritrarre dalla conceſſione delle Terre, che Rollone fece ai ſuoi compagni nell'acquiſto di quel Ducato. Altrettanto inutile, e ſuperfluo è ſtato il ricordare

(1) Concordia tra' dritti demaniali, e Baronali di D. Carlo Napoli *cap.* 3. *a pag* 60. *ad* 125.

dare la maniera, colla quale giunse nel possesso del Regno d' Inghilterra Guglielmo il Conquistatore Duca della stessa Normandia. Perocchè sebbene sia vero, ch' egli acquistata quell' Isola conferisse a molti de' suoi Normanni ricche, e vaste Baronie, non perciò sussiste, che i medesimi le avessero in Signorie separate dallo Stato, ed in piena proprietà, e quali pretesi Commilitoni della conquista. Basta aprir gli Storici Inglesi per vedere con quale assoluto governo quel Principe reggesse l' Inghilterra, ed i suoi Baroni, e con quale severità punisse gli stessi feudatarj Normanni, allorchè vi suscitarono turbolenze (1).

IX Per riguardo poi alla schiatta di Tancredi non dovea il Napoli crederla sì bassa, e povera. Era egli di nobil prosapia, e taluni la fanno eziandio della stessa stirpe de' Duchi di Normandia, ed era Conte del Castello di Altavilla presso la Città denominata Costantino. La prima sua moglie Moriella fu d' illustre famiglia, e n' ebbe cinque figliuoli, cioè Guglielmo sopranominato Bracciodiferro, Drogone, Umfredo, Goffrido, e Serlone. In seconde nozze si congiunse con Frasenda non dissimile alla prima e per chiarezza di sangue, e per avvenenza di costume, e con essa procreò Roberto Guiscardo, Malgerio, Guglielmo, Alveredo, Umberto, Tancredi, e Ruggiero, e gli educò tutti generosamente nell'arte di Marte (2). E' vero, che tutti dopo essersi dal loro compaesano Rainulfo acquistato il Contado di Aversa capitarono nelle nostre contrade non assistiti da eserciti, nè da forze considerevoli. Ma che perciò? Sono noti nella Storia quanti siano pervenuti a fondare Stati, e Monarchie, benchè sulle prime non avessero nè molti seguaci, nè truppe. Anche i fanciulli non ignorano, che il primo Re di Roma visse tra Pastori, perseguitando ladri, e ritogliendo loro le robe involate, che divideva a' suoi compagni (3). E' ovvio, che Massinissa per

 lun-

(1) *Orderic. Vital., Hoveden. Annal., Chronic. Saxo.*
(2) *Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 829., Malaterra lib. 1. cap. 4., In Tabulis Cronologicis de Normandis, quæ extant tom. 3. Hispaniæ illustratæ impress. Francofurti apud Claudium Marinum, & heredes Joannis Anbrii an. 1606. ex Bibliotheca Joannis Pistorii Ecclesiæ.*
(3) *Liv. lib. 1. cap. 4.*

lungo tempo fu in tanta miseria, e povertà, che rintanatosi in una solitaria spelonca assistito da soli quattro socj vi campò di rapina, e prede (1). Ciò non ostante amendue giunsero a formare rispettabili Monarchie, senza che i loro compagni pretendessero di vantare alcun dritto di potestà, o di condominio su i loro Stati. Ma senza ulteriormente dilungarci passiamo alla narrativa istorica della maniera come i figli del Conte Tancredi acquistassero Stati nel nostro Regno, e nella Sicilia, per indi dedurre dai fatti genuini, ed incontrastabili, se nelle conquiste di quei Principi vi conseguissero condominio altri, e specialmente i pretesi Commilitoni.

X Nei principj dell' undecimo secolo erano più, che mai in moda i pellegrinaggi in Gerusalemme, e nei Santuarj d' Italia, tra' quali avea gran concorso di divoti viandanti quello del nostro Monte Gargano. Trovandosi nell' anno 1016 assediata da' Saraceni la Città di Salerno (2), capitarono colà alcuni prodi Normanni, che ritornavano da Terra Santa, I medesimi secondo Lione Ostiense furono benignamente accolti da Guaimaro III Principe di quella Città, ne presero la difesa, e colla loro prodezza obbligarono quei barbari a scioglierne l' assedio (3). Al riferire poi di Guglielmo Pugliese (4) l' occasione della loro prima venuta fu, che circa lo stesso tempo capitò un pugno di quella valorosa gente al Monte Gargano, venutavi per venerare l' Arcangelo San Michele. Quivi, secondo lo stesso autore, trovossi il famoso Melo di nazione Longobarda (5), ch' erasi in Bari ribellato da' Greci, e che volendo proseguire il suo disegno contro de' medesimi, adocchiata la bella, e nerboruta gente Normanna, tenne colla medesima discorso dell'amenità di quelle contrade, e della dappocagine de' Greci, e gl' invogliò di seco imprendere guerra contro il dominio Greco. Accettarono i Normanni l' invito, e ben tosto vi ritornarono, ed unitisi col Longobar-

(1) *Liv. lib. 70. cap. 32.*
(2) *Lupus Protospata in Chronico.*
(3) *Leo Ostiensis Chronic. lib. 2. cap. 38.*
(4) *Guillelmus Appulus Poem. de Norman. lib. 1.*
(5) *Leo Ostiensis in Chronic. lib. 2. cap. 38., Guillelmus Appulus lib. 1.*

bardo Melo, e col suo parente Datto portarono la guerra addosso i Greci, nella quale vi acquistarono grande riputazione (1). Ma poscia in altre battaglie, e specialmente in quella data a Canne, come abbiamo di sopra anticipato, furono sconfitti, ed in tale sciagura il loro comandante Melo gli raccomandò ai Principi di Capua, e Salerno, ed egli per implorare contro i Greci ajuto da Arrigo II si portò in Germania, ove infermatosi, cessò di vivere (2), e l'Imperador Arrigo gli fe l'onore di assistere a' suoi funerali (3). Nella Cronaca del Protospata non senza ragione viene egli appellato *Dux Apuliæ*, mentre dalla vita dello stesso Arrigo abbiamo, che quell'Imperadore in premio delle cose da lui operate contro i Greci, e per incitarlo a farne maggiori, lo eleggesse Duca della Puglia, avendola già per ricuperata dall'Impero Orientale, che per tanto tempo l'avea posseduta (4).

XI Abbiamo di sopra accennato, che Sergio Duca di Napoli fu da Pandolfo Principe di Capua cacciato da quel Ducato, e che per ricuperarlo si valesse del valore de' Normanni, e che coll'ajuto de' medesimi ne tornasse tosto in possesso (5), e che in guiderdone della ricevuta assistenza dasse loro un fertile terreno tra Napoli, e Capua, e ne creasse Conte Rainulfo lor Capo, e s'imparentasse con esso lui (6). Ottenuta da Rainulfo una sede stabile tanto per se, che per i suoi nazionali vi fabbricò la Città di Aversa, che in breve tempo divenne rispettabile per la fertilità, ed amenità del luogo, e per il concorso de' Normanni, che giornalmente vi giungevano dalla Neustria, invitativi dallo stesso Rainulfo a godere l'amenità del suo novello Contado (7).

XII. Siccome intanto era cresciuta la prole di Tancredi Conte di Altavilla, da noi di sopra annoverata, così la stessa anelan-

(1) *Lupus Protospata in Chronic.*, *Anonym. Cassin. tom. 5. Rer. Italic.*
(2) *Lupus Protospata in Chronic. ad annum 1019., & 1020.*, *Leo Ostiensis Chronic. lib. 2. cap. 38.*
(3) *Guillel. Appul. lib. 1.*
(4) *Vita S. Henrici cap. 3. in Actis Sanctorum ad diem 14. Julii*, Murat. Annal. all'anno 1020.
(5) *Leo Ostiensis lib. 2. cap. 59.*
(6) *Chronic. Caven. ad ann. 1030.*, *Leo Ostiensis lib. 2. cap. 59.*
(7) *Guillelmus Appul. lib. 1.*

lando di segnalarsi nelle armi, e di tentare la sua fortuna, vi venne ancor essa. I primi di tale illustre prosapia capitati in queste contrade furono Guglielmo Bracciodiferro, Drogone, ed Umfredo (1). Non si nega, che cotesti valorosi fratelli sulle prime militassero sotto le insegne di Guaimaro Principe di Salerno, il quale per mezzo del loro valore estese il suo dominio nelle Città di Sorrento, e di Amalfi (2). E' vero ancora, che sparsasi fino in Oriente la fama del loro valore, furono da Maniace richiesti in nome dell' Imperadore Greco per l' impresa della Sicilia, la quale toglier si voleva dagl' invasori Saraceni, e che i divisati tre fratelli con altri Normanni, e Longobardi (3) vi andassero sotto il comando di Arduino Longobardo, ch' era della famiglia dell' Arcivescovo di Milano (4). Ma il Napoli si è dimenticato di rammentare, che ai medesimi da Maniace furono fatte larghe promesse (5). naturalmente di vantaggiose situazioni nei luoghi da conquistarsi. Seguita però la conquista di Messina, non ostante, che Maniace la riconoscesse dai Normanni, e specialmente dallo straordinario valore di Guglielmo, che per le sue gloriose gesta in quella occasione ebbe il sopranome di Bracciodiferro, pure dall'avidità del Greco comandante furono quei Campioni defraudati del convenuto guiderdone, ed il loro Capo Arduino, che volle a' Greci portare a nome de' suoi compagni le lagnanze, fu anche crudelmente maltrattato nella persona (6). Non essendo dunque Maniace stato ai patti della convenzione, ebbero i Normanni motivo di giusta guerra contro de' Greci, e perciò non senza ragione rivolsero contro de' medesimi le loro armi tanto nella Calabria, che nella Puglia, ove commisero infiniti danni in pregiudizio de' Greci.

XIII Ma Arduino, il quale si era fatto Capo de' Norman-

(1) *Malat. lib. 1. cap. 5.*, *Ostiens. lib. 2. cap. 68.*

(2) *Ostiens. lib. 2. cap. 65.*, *Chron. Amalph. apud Murat. Antiq. Med. ævi tom. 1. pag. 211.*, *Chron. Cav. ann. 1039.*, *& 1040.*, *Abb. de Nuce ad Ost. lib. 2. cap. 65.*, *e 66.*

(3) *Carusius Saracenicarum rerum epitome pag. 108. tom. 1.*, Murat. Annal. d' Italia all' anno 1038., *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 68.*

(4) *Leo Ostiensis lib. 2. cap. 68.*, *Lupus Protospat. ad ann. 1041.*, *Cedren. pag. 755.*

(5) *Malaterra lib. 1. cap. 7.*

(6) *Malaterra lib. 1. cap. 8.*, *Guillel. Appul. lib. 1.*, *Anonym. Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 832.*

manni, conoſcendo, che tali ſcorrerie ſenza un fermo oggetto di conquiſta erano coſe paſſaggiere, e vane, pensò a ſtabilire ſopra il dominio de' Greci uno Stato per ſe, ed i ſuoi compagni Normanni. Invitò quindi Rainulfo Conte di Averſa ad unirſi cogli altri ſuoi nazionali, diſguſtati, ed oltraggiati da' Greci a fine di conquiſtare la Puglia, eſſendo troppo anguſti i confini del ſolo Contado di Averſa per i tanti nazionali concorſi in queſte contrade. Approvò Rainulfo il conſiglio, ed unì trecento uomini, ſotto dodici Capitani, i quali per denominarſi *Comiti* aſſunſero anche il titolo di Conti, che ſecondo avverte il Poeta Puglieſe, fu ſolamente di onore, e di comando riſtretto ai ſoli ſoldati delle riſpettive compagnie (1). Affinchè poi tra eſſi non naſceſſe conteſa per le conquiſte, ſi convenne, che le medeſime ſi ſarebbero egualmente partite, ma che ad Arduino, autor dell' impreſa, ſi ſarebbe data la metà di quello, che colle armi ſi ſarebbe conſeguito. Colle truppe di Rainulfo unitoſi Arduino, ed i prodi figli di Tancredi, aſſediarono la Città di Melfi, che ſi reſe, indi preſero Venoſa, Aſcoli, e Lavello. Melfi fu coſtituita ſede del novello dominio de' Normanni, e capo dell'altre Città da eſſi conquiſtate, e diviſe a tenore della convenzione (2).

XIV Non ſi può dunque rivocare in dubbio la convenzione da Arduino fatta con Rainulfo Conte di Averſa, e cogli altri Normanni per l'egual partizione delle conquiſte da farſi ſotto il comando di Arduino inſieme con i dodici Capitani, o *Comiti*, e con le truppe da Rainulfo ſomminiſtrate. Nè ſi può contraſtare, che in ſeguito di tal convenzione le prime Terre, e Città da' Normanni preſe su de' Greci in uguali parti ſi divideſſero tra loro Capitani, ed il Conte Rainulfo; e che la Città di Melfi foſſe da eſſi ſtata laſciata in comune per ser-

(1) *Omnes conveniunt, & bis ſex nobiliores*
. . . .
Elegere Duces: provectis ad Comitatum
His alii parent: Comitatus nomen honoris
Guillel. Appul. lib.1.

(2) *Oſtienſ. lib. 2. cap 68.*, *Guillel. Appul. lib. 1.*, *Lupus Protoſpat.*, *Ignot. Baren. ann.* 1041., *Chron. Cav. anno* 1040., 1041.

servire di Capitale della nazione, ove si tenessero i generali congressi.. Il comando però di Arduino fu immediatamente abrogato, e per non darsi gelosia ai Longobardi, nè da essi riceversi ostacolo nelle future imprese, fu prescelto per Capo Adinolfo fratello di Pandulfo Principe di Benevento (1), al quale ubbidissero tutti, come Commilitoni, secondo vi aggiunge l'autore della nostra Storia Civile (2).

XV Da questa espressione gettata a caso dal nostro Giannone ha il Napoli architettato il suo sistema, tacendo finanche l'autorità dello stesso Giannone, forse per non far comprendere la maliziosa alterazione fattavi. Quello, che in Giannone fu innocente abbaglio, e senza pregiudizio dello Stato, divenne nel Napoli un attentato della Sovranità. Perocchè il primo adottò il termine di Commilitoni, quando la potenza de' Normanni non era all'intutto, e pienamente stabilita nelle nostre regioni, nè alcuna perniciosa conseguenza ne dedusse per l'autorità suprema. Il secondo poi non ostante, che i Normanni avessero già lo specioso Ducato di Puglia, e Calabria, pure trasferì ai tempi della conquista della Sicilia il termine de' Commilitoni, e la pretesa confederazione di essi coi loro Capi Duca Roberto, e Conte Ruggiero, e su di ciò edificò una Torre niente dissimile a quella di Babello per la strana confusione prodotta nel sistema feudale, e nei rispettabili dritti della Monarchia.

XVI Volendosi porre ad esame l'espressione del Giannone, non si trova corrispondente alle autorità degli Scrittori sincroni, ed antichi da esso citati, cioè del Cronista Cavense, del Poeta Pugliese, e di Lione Ostiense. Conciossiachè sebbene il Cronista Cavense dica, che i Normanni si consociassero con Adinolfo della casa del Principe di Benevento, tal consociazione però da lui rapportata riguarda la battaglia dai Normanni insieme con Adinolfo data ai Greci, e la vittoria riportatane (3); ma in niente si parla di Commilitoni, nè

(1) *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 68., Chronic. Cavens. anno 1041., Guillel. App. lib. 1.*
(2) Giannone Storia Civile del Regno di Napoli *tom. 2. lib. 2. cap. 2. pag.* 176.
(3) *Norimanni cum Atenulfo Beneventanorum Principe consociati Græcos in Labento primum, & inde in Ausento fluviis vicerunt. Chronic. Cavens. ad ann.* 1041.

nè della loro egual poteſtà. Del che in niun conto favellar quel Croniſta potea, mentre il Poeta Puglieſe eſpreſſamente diſſe, che i Normanni prepoſero al loro comando Adinolfo (1), e l'Oſtienſe eſpreſſamente rapportò, che lo coſtituirono lor Duce (2), coſe tutte, che dimoſtrano la legittima elezione fatta da quella libera nazione di Adinolfo in loro Capo, a cui perciò trasferirono ogni poteſtà, e dritto su le loro perſone, e su gli Stati, che conquiſtati avrebbero. Ma che che ne ſia dell'elezione di Adinolfo, avendo i Normanni riportata una ſegnalata vittoria ſopra i Greci, e fatto prigioniere l'Exauguſto Annone, ne ſerono un dono ad eſſo loro Duce Adinolfo, il quale lo vendè a' Greci, ed in riſcatto n' ebbe una rilevante ſomma. Di che fortemente crucciati i Normanni gli tolſero ogni ubbidienza, e più non lo riconobbero per Capo (3). Sicchè la convenzione fatta per la di lui elezione ebbe durata breviſſima.

XVII In ſuo luogo fu eletto Argiro figlio del famoſo Melo, e ſecondo narra il Croniſta Cavenſe, e l'Ignoto Barenſe, egli fu fatto Duce, e Principe de' Normanni (4), e ſecondo riferiſce il Protoſpata fu creato Principe, e Duca dell'Italia (5), cioè di quella parte della Puglia, ch'era ſtata conquiſtata da'Normanni. A qualunque di coteſte eſpreſſioni dei rapportati Croniſti ſi voglia ſtare, tutte dimoſtrano egualmente il dominio, e la ſuprema poteſtà di colui, ch'era ſtato ſcelto per Capo. Quella uguaglianza dunque, che il Napoli tanto decanta eſſere ſtata tra i noſtri Condottieri Normanni, fu paſſeggiera, e riguardò la ſola partizione delle prime terre conquiſtate, e diviſe ſecondo la convenzione paſſata tra Arduino, ed il Conte Rainulfo. Nè della medeſima ſi fa più menzione

P preſſo

(1) *Quos ſibi prætulerant Galli ſervare feroces*
Indigenam Latis propriæ præponere genti
Dilexere magis, Beneventi Principis hujus
Nomen Adenolfi . . . .
Guillel. Appul. lib. 1.

(2) *Atenulfum Beneventani Principis fratrem ſibi Ducem conſtituunt. Leo Oſtienſ. lib. 2. cap. 68.*

(3) *Leo Oſtienſ. lib. 2. cap. 68.*

(4) *Chronic. Cavenſ. ad ann. 1041., Ignot. Barenſ. ad ann. 1042.*

(5) *Lupus Protoſpata in Chronic. ad ann. 1042.*

preſſo i tanti Storici di quel ſecolo, anzi ci fanno i medeſimi comprendere, che ceſsò ogni uguaglianza, quando quella valoroſa nazione fece nelle noſtre regioni acquiſti tali da potervi ſtabilire Stato in forma di Principato.

XVIII Ad Argiro, che ſi diede al partito de' Greci, fu nell'anno 1042. ſurrogato nel comando Guglielmo Bracciodiferro con eſſere ſtato in Matera da tutti i guerrieri Normanni eletto Conte (1). Con tal titolo però non ſi dee credere, ch'egli foſſe ſtato fatto Conte di Matera, mentre il medeſimo fu ſolamente Signore d'Aſcoli, che gli toccò nella partizione fatta nel congreſſo di Melfi dopo le prime conquiſte (2). Ne tampoco ſi dee credere, ch'eſſo Guglielmo coll'eſſere ſtato eletto Conte foſſe annoverato tra quei dodici Conti, che nella convenzione avuta con Arduino, e Rainulfo Conte di Averſa furono ſcelti per Capi delle dodici compagnie dei trecento uomini da eſſo dati, i quali per avere il titolo di *Comiti* aſſunſero quello di Conti, mentre come abbiamo teſtè dimoſtrato coll'autorità del Poeta Puglieſe, coteſti tali dodici Capitani furono Conti di dignità riſtrette, e riguardanti il ſolo comando delle reſpettive loro dodici comitive, nè oltre a Rainulfo Conte di Averſa aveano allora i Normanni altri Conti di Terre, o Caſtella, i quali incominciarono a crearſi in appreſſo. Sicchè dopo l'elezione di Guglielmo Bracciodiferro fatta in Matera, il titolo di Conte gli portò il Supremo comando ſopra tutti i Normanni, e la loro ſubordinazione quaſi come ſudditi. In queſto ſenſo deve intenderſi quel, che narra l'Autore Anonimo della Storia Siciliana tratta del Codice Vaticano, rapportando, che Guglielmo Bracciodiferro fu fatto Conte, e Signore della ſteſſa Città di Melfi (3), cioè, ch'era ſtato fatto ſupremo Comandante della nazione, e che come tale avea il pieno dominio di quella Città, ch'era la Ca-

(1) *Lupus Protoſpat. ad ann.* 1042.

(2) *Guillel. Appul. lib.* 1., & 2., *Hoſtienſ. lib.* 2. *cap.* 68., *Chron. Cavenſ. ann.* 1042.

(3) *Pervenientes in Apuliam, Civitatem, quæ dicitur Melfim ibidem conſtituere, ubi Guillelmum Ferrabrachium, utpote hominem moribus omnibus præſtantiſſimum ſibi, ac Civitati Comitem, ac Dominum unanimiter elegerunt. Anonymus Hiſtoria Sicula ex Cod. Vaticano apud Caruſ. tom.* 2. *pag.* 832.

Capitale dello Stato , e per conseguenza avea il sommo impero sopra tutti i luoghi da' Normanni posseduti, e sopra tutti gl' individui compresi nel loro nascente Impero.

XIX Non dovea poi il Napoli medesimo dissimulare quel, che intorno a tale elezione credè Inveges Scrittore di lui compaesano. Costui con apparato di molta erudizione, e coll'avere rintracciati gli antichi costumi de' Normanni nell' elezione de' loro Duchi, e le cerimonie di altre loro solennità, opinò, che nell' elezione de' nostri Capi, e Conti avessero usate particolari cerimonie, e solennità maggiori di quelle, che costumavano praticare nella promozione dei semplici Conti delle Terre, e Castella, e che gli avessero eletti coll' antica cerimonia di dare in loro mani lo stendardo, e che tali Conti usassero eziandio la Corona senza raggi (1), formalità tutte, che dimostrano potestà, dominio, e quasi un assoluto Principato.

XX Pertanto quantunque sia incontrastabile, che nell'assemblea di Melfi si divisero tra i Capitani più valorosi le fatte conquiste, e che poscia ciascuno di essi, o altri Campioni Normanni, che si distinsero pel valore, andassero acquistando Terre, o Città, e le ritenessero per loro stessi, pure da ciò non dee dedursene, che tali conquistatori restassero Signori assoluti de' luoghi debellati, e che nelle loro conquiste fossero del tutto indipendenti da colui, ch' era stato fatto Capo, e Duce della nazione. Imperocchè l'ordine politico già tra essi stabilito ci dimostra, che tutti gl' individui della nazione erano soggetti all' autorità del Capo, e per conseguenza non ne poteano restar esenti neppur coloro, che faceano nuovi acquisti. Se dunque le loro persone restavano soggette alla potestà de' Duchi, non può supporsi, che ne restassero esentate le loro Terre, e Castella di nuovo debellate, anzi deve necessariamente credersi, che le medesime fossero aggregate al corpo dello Stato, e che i loro possessori dallo Stato istesso le riconoscessero, come feudi, e perciò vediamo, che i Capi della nazione creassero in appresso Conti i medesimi possessori di Terre, e Castella (2).

(1) Inveges ann. di Paler. *pag. 3. ann.*1043.
(2) (*Humfredus*). *Duos itaque fratres suos Comites fecit Malgerium Capitanatæ, Guglielmum vero in Principatu. Malaterra lib. 1. cap. 15.*

XXI Siccome i Normanni al loro giungere nelle noſtre contrade furono ſempre favoriti dai Principi di Salerno, così creſciuta la loro potenza ne continuarono l'amiſtà, anzi in tempo del ſupremo comando di Guglielmo Bracciodiferro Guaimaro Principe di Salerno nell'anno 1044 fu con eſſi unito in iſtretta alleanza, e conſederazione, e colla loro compagnía ſi portò nella Puglia, e Calabria contro i Saraceni, e Greci, e vi acquiſtò molte Città, come rapporta il Croniſta Cavenſe. Avverte ancora coteſto autore, che quel Principe aſſunſe anche il titolo di Duca d'Italia (1), o ſia di Puglia, e Calabria, come ſi rileva da'ſuoi Diplomi della data dell'anno 1043 rapportati dal dotto Religioſo Benedettino Siciliano Blaſi nella ſerie de' Principi Salernitani Longobardi (2). Queſto chiariſſimo autore congettura, che i Principi Salernitani riteneſſero il titolo di Duca di Puglia, e Calabria fino al 1047 (3).

XXII Dall'eſſere le noſtre contrade fin da che vi capitarono i Normanni malamente diſeſe, anzi in certa maniera abbandonate da' Greci, e dall'eſſere invaſe or da' Saraceni, or da' noſtri Principi Longobardi, or da' Normanni, le medeſime divenivano per dritto di conquiſta del primo occupante. In fatti l'Imperador Arrigo II ſentite dal Longobardo Melo le prodezze da lui fattevi contro i Greci, e ſollecitato a ſpedirvi ſoccorſo, ebbe la Puglia per riunita talmente al dominio Imperiale, che ne creò Duca lo ſteſſo Melo. Dunque con ragione Guglielmo Bracciodiferro dopo tante conquiſte fattevi da'ſuoi Nazionali, e dopo eſſere ſtato creato lor Duce, s'intitolò Conte di Puglia, nella quale ſolamente erano allora circoſcritte le conquiſte Normanne. Se nel tempo iſteſſo, ch'egli avea aſſunto tale titolo, Guaimaro Principe di Salerno per avere colla confederazione degli ſteſſi Normanni acquiſtate Città tanto nella Puglia, che nella Calabria ſe ne intitolò Duca, non perciò deve dedurſene, che Guglielmo veniſſe a renderſi ſoggetto al Principe di Salerno, ma ſibbene, che ciaſcuno di eſſi reſtaſſe aſſoluto Signore delle proprie conquiſte.

(1) *Chron. Cavenſ. ad ann.* 1044.

(2) *De Blaſio Append. Monument.* §. 36. *pag.* 76. nella Serie de' Principi Longobardi.

(3) *De Blaſio Series Princip. Longobard.* §. 17. *pag.* 23., & 24.

ſte. Imperocchè avendole fatte Guaimaro colla confederazione de' Normanni, tal circoſtanza dimoſtra, che tra eſſo, ed i Normanni era una perfetta uguaglianza, e per conſeguenza ne derivava un egual dritto ne' reſpettivi luoghi debellati. Nè dee far oſtacolo, che Guaimaro aſſumeſſe il titolo di Duca della Puglia, e Calabria, e Guglielmo quello di ſemplice Conte di Puglia, mentre non è difficile il comprendere, che ſtante la potenza maggiore del Principe di Salerno aveſſe egli nelle denotate contrade di Puglia, e Calabria di ſua conquiſta preſo un titolo corriſpondente alla ſua grandezza, e che i Normanni all' oppoſto ſtante, che il loro Stato era naſcente, adottaſſero per il loro Capo, e per le loro conquiſte un titolo meno ampolloſo, qual era quello di Conte. E che il titolo di Duca di Puglia aſſunto da Guaimaro niente pregiudicaſſe il ſupremo dominio di Guglielmo Bracciodiferro nelle Terre Puglieſi di ſua giuriſdizione, lo dimoſtra lo ſteſſo titolo di Duca d' Italia, o ſia di Puglia, che Argiro ſeguitò a ritenere dopo eſſerſi dato al partito de' Greci, e dopo eſſergli ſtato confermato dall' Imperadore Coſtantinopolitano, che lo decorò ancora col titolo di Patricio (1). Sicchè deve crederſi, che Guaimaro foſſe aſſoluto Signore di quelle Città, che conquiſtate avea nella Puglia, che l' Imperador Greco parimente foſſe tale in quelle Città, che ancor vi ritenea, e che tale vi foſſe eziandio Guglielmo nelle conquiſte fattevi da' Normanni. Ma come la di coſtoro potenza andò di giorno in giorno creſcendo nella Puglia, ed indi nella Calabria, così l' iſteſſo Guaimaro, che avea aſſunto l' ampolloſo titolo di Duca di quelle vaſte Provincie dopo pochi anni lo diſmiſe, quaſi in ſegno di riconoſcere il legittimo dritto di conquiſta, e di dominio, che i Normanni, o per meglio dire i loro Conti, o Capi aveano in quelle contrade ſtabilito.

XXIII Alla morte di Guglielmo Bracciodiferro fu dalla nazione eletto per Capo, e Duce coll' iſteſſo titolo di Conte Drogone, della di cui elezione è da notarſi quel, che dicono

(1) *Cronic. Cavenſ. ad ann. 1043., Lupus Protoſpat. ad ann. 1046., Guillelm. Appul. lib. 2.*

no gli Autori sincroni per riconoscere sempreppiù, che assoluto presso de' Normanni fosse l' impero di colui, ch' era dalla nazione eletto per Capo, o Duce col titolo di Conte. Malaterra narra, che Drogone prese *dominatum*, o sia il dominio, e Principato di tutta la Puglia (1). Questo tal Principato, e dominio, ch' esercitò Drogone era assoluto, ed indipendente rispetto ai Greci, sopra i quali i Normanni aveano fatte le conquiste, ed era supremo nel governo ordinatio dello Stato dei Normanni istessi, che volontariamente eransi a lui sottomessi, quando voglia ancora supporsi, che per le cose più gravi, e rilevanti seguitassero a congregarsi i Magnati, e Capitani della nazione in Melfi, com' erasi fatto nel principio. Nè molto s' impacciavano del governo de' nostri Normanni gl' Imperadori d' Occidente, i quali involti negli affari della Germania, ed in altre facende premurose dell' Impero, poco, o nulla rivolgeansi alle nostre provincie. Quantunque abbiamo di sopra veduto, che capitatovi l' Imperadore Arrigo II, tanto Rainulfo Conte di Aversa, che Drogone Conte di Puglia da lui ne volessero, ed ottenessero l' Imperiale investitura, il che avvedutamente essi fecero per maggiormente assodare le loro nascenti conquiste, ed il novello loro dominio, affinchè non potesse in appresso venire fantasia ai successori Imperadori d' Occidente, o ad altri di tentare di cacciarli da' paesi conquistati (2).

XXIV Ucciso il Conte Drogone per tradimento di Argiro, gli succedè nel comando il fratello Umfredo, che prese vendetta del fraterno assassinamento (3), e colla stessa potestà de' premorti fratelli seguitò a governare la propria nazione, nè mancò di fare nuove conquiste. In tempo, che Umfredo presedea a' Normanni, il suo fratello Roberto detto Guiscardo si mosse per venire a farvi ancor esso conquiste. Passando egli per Roma comunicò al Pontefice il suo disegno di volersi sogget-

(1) *Malaterra lib. 1. cap. 12.*, *Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag.* 834.

(2) *Ostien. lib. 2. cap.* 81., *Herman. Contr. ad ann.* 1047.

(3) *Malaterra lib. 1. cap. 13.*, *Guliel. Appul. lib. 2.*, *Lup. Protospat. Chronic. ad ann.* 1051.

gettare le nazioni barbare, e ricercatone il di lui consiglio, n'ebbe l'approvazione (1). Giunto nelle nostre provincie fu dal fratello situato nelle frontiere della Calabria, affinche menasse ad effetto i suoi disegni (2). In fatti si segnalò colle sue azioni valorose, ed acquistò molti luoghi nella Calabria istessa, che dal Conte Umfredo, dopo qualche contrasto con esso avuto, gli furono conceduti colle altre conquiste, che vi avrebbe fatte (3, e fu dichiarato ancora Signore di tutta la Calabria (4). Ma i Pugliesi, e i Principi Longobardi mal soffrendo, che ogni dì più crescesse la potenza de' Normanni, contro di questi incitarono il Pontefice Lione IX (5) sotto il pretesto, che i medesimi fossero oppressori de' popoli, invasori de' beni delle Chiese, perturbatori delle cose umane, e divine, e dispregiatori dell'autorità Pontificia, come in tale occasione secondo le comuni lagnanze gli rappresenta il Cronista Ermanno Contratto (6). Non fu difficile di muovere contro di essi il Pontefice Lione IX, il quale era abbastanza irritato per le occupazioni, ch'egli credea, che i medesimi avessero fatte su de' beni di S. Pietro. Tra gli ampj patrimonj, e fondi dalla Chiesa Romana anticamente posseduti in varie parti del mondo sono abbastanza noti quelli, che la medesima ebbe nella Puglia, nella Lucania, nell'Apruzzo, nella Calabria, nella Campagna, in Napoli, e Sicilia, di molti de' quali si fa menzione da S. Gregorio Magno nelle sue pistole. Tali patrimonj diceansi ancora *res Sancti Petri*, come i beni delle altre Chiese diceansi *patrimonia*, & *res* de' rispettivi loro Santi titolari. Avendo dunque Roma più secoli innanzi posseduti patrimonj nella Puglia, e nella Calabria, e trovandosi tali regioni sotto il dominio di Roberto, dal medesimo il Pontefice Lione ne pretendea la restituzione non ostante, che dopo le note brighe degl'Iconoclasti, l'Imperador Lione Isaurico avesse ne' suoi stati d'Italia confiscati tutti i beni della Chie-

(1) *Hoveden. pars posterior Annal. apud Carus. pag.* 955.
(2) *Ostiens lib.* 3. *cap.* 15., *Malaterra lib.* 1. *cap.* 12., *e* 16.
(3) *Guillel. Appul. lib.* 2.
(4) *Leo Ostiens. lib.* 3. *cap.* 15.
(5) *Malaterra lib.* 2. *cap.* 14., *Guillel. Appul. lib.* 2.
(6) *Hermannus Contractus Chronic. ad annum* 1053.

Chiesa Romana, e questa perduto avesse ogni dritto e possesso de' suoi antichi patrimonj. Il Pontefice dunque a fine di unire forze bastanti per snidare i Normanni dalla Puglia, e Calabria si portò in Alemagna, e lagnatosi coll' Imperadore Arrigo III delle pretese occupazioni da essi fatte de' beni di S. Pietro, dal medesimo ne ottenne il soccorso di alcune poche soldatesche. Ritornando quindi con tale sussidio in Italia sottopose alle censure i Normanni, i quali per calmare lo sdegno Papale non ostante, che gli domandassero la pace, e gli promettessero di ritenere, e riconoscere per suo beneficio, e grazia le robe di S. Pietro, che da essi credeansi occupate, n' ebbero in risposta intimata la guerra (1). Unite dunque il Pontefice le truppe Tedesche all' Italiane passò ad assalire i Normanni, ma questi non mancarono alla loro difesa, e sotto il comando di Umfredo venuti a battaglia mercè il valore di Roberto, e de' suoi soldati Calabresi sconfissero l' esercito Papale, e fecero prigione lo stesso Pontefice (2). L' uso della vittoria dimostrò la singolare pietà de' Normanni, e la falsità delle imputazioni loro date. Imperocchè i medesimi in mezzo al furore delle armi furono più, che mai riverenti verso il sommo Sacerdote loro prigioniere, e lo posero in libertà. Il Papa dal suo canto corrispose all' umanità de' vincitori con assolverli dalle censure, ed in tale occasione benedisse ancora, ed approvò ad Umfredo, ed ai suoi successori non solo gli acquisti fatti nella Calabria, ma quelli eziandio, che si sarebbero in appresso effettuiti nella Sicilia, si riservò ogni antiquato dritto su i divisati antichi patrimonj dalla Chiesa Romana in tutte quelle regioni una volta posseduti, e pretese, che Umfredo, ed i suoi successori dovessero possederli come terre

(1) *Cumque idem Papa de Normannorum violentiis, & injuriis, qui res S. Petri se invito tenebant, multa conquestus esset, ad hos etiam inde propulsandos Imperator ei auxilia delegavit . . . . Dominus Papa habita post Pascha Synodo contra Normannos (ut proposuerat) exercitum movit, cumque illi pacem petentes, subjectionem, servitiumque illi promitterent, & quæ prius injuste sibi usurpantes invaserant, ejus beneficio, gratiaque retinere se velle dicerent, atque Papa abnegans vi, & injuria raptas res S. Petri reposceret, eosque perperam pervaso cedere loco juberet. Hermannus Contractus Chronic. ad ann. 1053.*

(2) *Malaterra lib. 1. cap. 14., Guillel. Appul. lib. 2., Leo Ostiens. lib. 2. cap. 88.*

terre feudali di S. Pietro (1), nel che Lione seguì il costume di quei secoli portati a costituire feudi tanto su i fondi, quanto su i dritti certi, o incerti, che si aveano, o vantavano. Per potersi però fissare in che sia consistita la feudalità di Umfredo, e de' suoi successori in virtù di tal concessione, si sarebbero dovuti a minuto individuare i fondi, che quel Pontefice pretese infeudare, e non dirsi genericamente *terram Sancti Petri*. La qual espressione essendo stata relativa a tutti gli antichi patrimonj di S. Pietro, de' quali erasi perduta ogni memoria per esserne seguita la confiscazione fin dai tempi di Lione Isaurico, ed ignorandosi, se i medesimi siano mai pervenuti in potere di Umfredo, e de' suoi successori, potranno questi a ragione credersi esenti da ogni pagamento, e vincolo di pretesa feudalità finchè non si dimostri di essere in loro potere gli antichi patrimonj di S. Pietro. Ma lasciando da parte tal quistione, dopo la vittoria, e l' amicizia contratta col Pontefice, Umfredo fu nel pacifico possesso del Contado di Puglia, ove non vi rimase alcuna Città ribelle, ma quasi tutte se gli dettero, o gli pagarono tributo (2).

XXV Se prospero, e felice fu lo stato di Umfredo nella Puglia dopo la pace fatta col Pontefice, altrettanto fausto fu lo stato di Roberto nella Calabria, ove avendogli il fratello Umfredo permesso di proseguire le conquiste, s' impadronì di molti altri luoghi (3). Terminati in Puglia i suoi giorni Umfredo, che avea lasciati tre piccioli figliuoli, Roberto dalla Calabria

 subi-

(1) Il Malaterra rapportando nel *lib. 1. cap. 14.* l' amorevole compiacenza da Lione mostrata co' suoi vincitori conchiude *vir Apostolicus gratanter . . . . d offensis indulgentiam, & benedictionem contulit, & omnem terram quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam, & Siciliam lucrari possent de S. Petro, hereditali feudo sibi, & heredibus suis possidendam concessit*. Sarebbe un farneticare da insensato il volere dalle rapportate parole di cotesto autore dedurre, che Lione dopo essere stato da' suoi vincitori trattato con tanta umanità pretendesse dar loro in feudo gl' interi Stati già da essi conquistati nella Calabria, e che appresso dal loro valore si acquistassero nella Sicilia, su de' quali non avea la Chiesa Romana alcun dominio o dritto; e sarebbe un supporre, che quel santissimo Pontefice alle inaspettate liberalità ricevute corrisponder volesse con insulto, e con usurparsi la Sovranità di quei campioni, in potere de' quali egli tuttavia ritrovavasi.

(2) *Malaterra lib. 1. cap. 15., Guillel. Appul. lib. 2.*
Jamque rebellis eis Urbs Appula nulla remansit
Omnes se dedunt, aut vectigalia solvunt.

(3) *Guillel. Appul. lib. 2.*

ſubito vi corſe, e da tutti i Primati fu dichiarato Signore, e Conte in luogo del fratello. Ed avendo egli ordinate le coſe della Puglia, ed accreſciute le ſue truppe con groſſo eſercito ſi portò verſo la Calabria per aſſediare Reggio. Per atterrire le altre Città inveſtì, e preſe Cariati, e ritornò nella Puglia (1). Quivi capitò dalla Normandia Ruggiero altro ſuo fratello minore, giovane valoroſo, ed ardito, a cui il fratello Conte Roberto aſſegnò un drappello di valoroſi guerrieri, e lo ſpedì nella Calabria, ove tali, e tante furono le ſue prodezze, che molte Terre forti ſe gli arreſero, e giurarono fedeltà al ſuo fratello Roberto (2). Queſti per mantenerſi bene affetti i Principi Longobardi crede ſicuro partito legarſi co' medeſimi in vincolo di parentela. A tal effetto ripudiò la prima ſua moglie ſotto preteſto d'eſſergli congiunta, dalla quale avea avuto Boemondo, Principe, che divenne col tempo aſſai celebre, e glorioſo, e ſposò Sigelgaita ſorella di Giſulfo Principe di Salerno (3).

XXVI Giacchè le circoſtanze mi han portato a parlare delle illuſtri parentele di Roberto, andrò annoverando le più coſpicue, che di tempo in tempo la ſua famiglia contraſſe. Frideſinna ſua ſorella fu moglie di Riccardo Conte di Averſa, il quale poi aſceſe al Principato di Capua (4). Mentre Roberto ſtava all'aſſedio di Troja, venne quivi con gran ſeguito di Nobiltà a trovarlo il Marcheſe Azzo, progenitore de' Principi Eſtenſi, e poſſeſſore di grandi Stati nella Lombardia, e nella Toſcana, e gli cercò, ſiccome ottenne, una ſua figlia per moglie al ſuo figliuolo Ugo, che ſeco a tal'effetto avea condotto, e col quale con gran ſolennità all'iſtante furono celebrate le nozze. Roberto in tale occaſione obbligò tutti i Baroni a far de' donativi (5), il che ſecondo le leggi feudali deve intenderſi per lo ſolito ſuſſidio detto *adjutorium*. La preſa di Troja (ſe pure non è diverſa quella accennata dal Puglie-

(1) *Guillel. Appul. lib.2., Malaterra lib. 1. cap.18.*
(2) *Malaterra lib. 1. cap. 19.*
(3) *Guillel. Appul. lib. 2., Leo Oſtienſ. lib. 3. cap. 15.*
(4) *Guillel. Appul. lib. 3.*
(5) *Guillel. Appul. lib. 3. in fin.*

gliese) si porta dal Cronista Cavense nell' anno 1055 (1), sicchè tale illustre matrimonio pare avvenuto prima della spedizione della Sicilia. Dopo della medesima tanto crebbe la fama, e potenza di Roberto, che l' Imperadore d' Oriente Michele Duca richiese, ed ottenne una di lui figlia per moglie del suo figliuolo Costantino (2). Anche l' Imperadore di Occidente Arrigo IV si maneggiò per ottenere una figliuola dello stesso Roberto per consorte di Corrado suo primogenito, con esibirsi d' investire il medesimo Roberto della Marca di Fermo, come si raccoglie dalle pistole di Gregorio VII (3). Ma il Pontefice inimico di Arrigo si adoperò in maniera, che il trattato non seguì. Maritò eziandio Roberto un' altra sua figlia con Raimondo II, Conte potentissimo di Barcellona, e di altre Città (4).

XXVII Bramoso Roberto di condurre a fine la conquista di Reggio, vi andò a porre oste insieme col fratello Ruggiero, e l'espugnò, ed allora dà tutti fu quasi in atto di trionfo acclamato, e salutato Duca della Puglia, e della Calabria (5), titolo, che seco portava maggior dignità di Conte, e maggiore estensione di potestà, qualora voglia credersi, che col titolo di Conte, ed in seguito delle sue antecedenti conquiste non avesse Roberto l' assoluto dominio della Puglia, e Calabria. L' Inveges investigatore delle antichità Normanne sostiene, che nella creazione di questo novello Duca si osservassero tutte quelle cerimonie, le quali erano in uso in Francia nella creazione dei novelli Duchi di Normandia, e soggiunge ancora, che Roberto usasse la solita veste, e corona Ducale (6).

(1) *Chronic. Cavens. ann.* 1055.
(2) *Zonara Annal. tom.* 2. *pag.*288., *Guillel. Appul. lib.*3., *Malaterra lib.* 3. *cap.* 13.
(3) *Gregorii VII. Epist.* 11. *lib.* 9.
(4) *Guillel. Appul. lib.* 4., *Anonym. de rebus gestis Comitum Barcin. apud Balut.*
(5) *Igitur Robertus Guiscardus accepta urbe diuturni desiderii sui compos effectus, cum triumphali gloria Dux efficitur. Malaterra lib.*1. *cap.* 36.
Dedita urbe & Biscardo solemniter in Ducem elevato. Anonym. Histor. ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. *pag.* 837.
Rhegium urbem obsidens cepit, atque ex tunc Dux appellari cœptus est. Leo Ostiens. lib. 3. *cap.* 15.
(6) *Inveges Ann. di Paler. pag.* 3. *ann.* 1059.

XXVIII Non vi è dubbio, che la presa di Reggio avvenisse pria, che i Normanni passassero in Sicilia, e Malaterra la fissa nell'anno 1060 (1), e tanto esso, quanto Lione Ostiense, e l'autore Anonimo della Storia tratta dal Codice Vaticano, Scrittori di sommo credito, portano l'esaltazione di Roberto a Duca fatta da' suoi militi, e popoli dopo la conquista di Reggio. All'opposto il Poeta Pugliese cantò, che a Roberto fu dato tale titolo dal Pontefice Niccolò II al Concilio nell'anno 1059 tenuto in Melfi (2). Per conciliare le autorità di tai Scrittori si è dagli eruditi creduto, che Roberto dopo la vittoria riportata sopra Reggio, dai suoi fosse acclamato Duca, e che Niccolò II gli confermasse una tale dignità. Ma siccome la conquista di Reggio avvenne un anno dopo il Concilio di Melfi, così il Pontefice Niccolò II non avrebbe potuto antecedentemente confermare quel, che avvenne appresso. Il dotto Muratori comprendendo la forza di tale difficoltà, ed egualmente rispettando l'autorità di tutti cotesti Scrittori sincroni, non trovò maniera da conciliarli, e lasciò il dubbio senza dileguarlo (3). Ma di tal problema non era difficile lo scioglimento, mentre sebbene quel Cronista porti la presa di Reggio nell'anno 1060, pure secondo il suo computo avvenne nell'anno 1059. Imperocchè a tenore di quanto dimostra il dotto P. Meo (4), quell'Istorico nel notare l'epoche fa incominciare l'anno dal Settembre seguente. Onde attenendoci a tale sistema, la caduta di Reggio anche colle date cronologiche del Malaterra sarebbe seguita nel 1059, e perciò non contraddice, che dopo la presa di quella Città essendo stato Roberto dal suo esercito acclamato Duca, poi nello stesso anno per tale ne fosse riconosciuto dal Pontefice Niccolò II. Dai suoi guerrieri dunque più, che dall' autorità Papale riconobbe il nostro Roberto la dignità di Duca.

XXIX

(1) *Malaterra lib. 1. cap. 35.*
(2) *Guillel. Appul. lib. 2.*
(3) *Muratori Annal. d'Italia all' anno 1059.*
(4) Apparato Cronologico agli Annali del Regno di Napoli del Padre Alessandro di Meo *cap. 1. art. 4. num. 2.*

XXIX Non contento il Poeta Pugliese di fare da Roberto conseguire nel Concilio di Melfi per sola grazia di Niccolò II il titolo Ducale, ch'eragli prima già stato conferito dal suo esercito, gli fece ancor ivi prestare al Papa giuramento di fedeltà (1), al che fa eco Lione Ostiense. Anzi cotesto Cronista aggiunge, che in tale occasione il Pontefice Niccolò confermò a Riccardo il Principato di Capua, ed a Roberto i Ducati della Puglia, della Calabria, e della Sicilia coll'annuo censo di dodici denari per ciascun pajo di buoi, o sia per ogni estensione di tanto terreno, quanto arar ne possa in un giorno un pajo di buoi (2). Se per lo giuramento di fedeltà da Roberto fatto al Pontefice voglia intendersi, che il medesimo giurato avesse di esser fedele a Santa Chiesa, e di accorrere a tutte le urgenze della Sede Apostolica, non si contrasta consimil giuramento, che in tal senso altro non porterebbe, che una lega, e confederazione tra il Pontefice, ed i Normanni, i quali da indi in poi dimostrarono coi fatti di esser fedeli alleati della Santa Sede. Ma se tal giuramento voglia prendersi per un ligio omaggio, e se la conferma da Papa Nicolò II voglia aversi per un effettiva concessione feudale, quasichè il medesimo avesse a que' Principi conceduti in feudo i loro stati, s'incontrano non lievi difficoltà. Primieramente si vuole fatto il giuramento di ligio omaggio nell'atto istesso, che a Roberto si concede, e si conferma il titolo di Duca, val quanto dire, che nell'istesso tempo, ch'elevar si vuole la sua persona, con sublimarla dal grado di Conte alla dignità Ducale, si abbassa, e deteriora infinitamente con renderla suddita, e vassalla del Pontefice. Secondariamente è noto fino ai bamboli, che non possono concedersi in feudo, che i fondi, e le terre proprie, ed in questo rincontro si pretende, che il Papa dasse al Duca Roberto in feudo i suoi Stati della Puglia, e della Calabria, su de' quali la Chiesa Ro-

(1) *Est Papæ factus jurando jure fidelis. Guillel. Appul. lib.2.*
(2) *Per hos etiam dies & Riccardo Capuanum Principatum, & Roberto Apuliæ, & Calabriæ, atque Siciliæ Ducatum confirmavit: accepta prius ab eis cum sacramento Romanæ Ecclesiæ fidelitate, censuque quotannus juga boum singula, denariis duodecim. Leo Ostiens. lib. 3. cap. 25.*

Romana niun dritto avea. Ma il più maraviglioſo è, che il Pontefice da padrone diſponeſſe del Principato di Capua allora poſſeduto da Landulfo V con darlo in feudo a Riccardo Conte di Averſa, che non lo acquiſtò, che due anni dopo (1), ed al Duca Roberto daſſe parimente in feudo la Sicilia, che in quel tempo era in pieno, ed aſſoluto potere de' Saraceni. Tutte coteſte circoſtanze eſcludono ogni dritto di vaſſallaggio, e di feudalità, tanto più, che nè il Poeta Puglieſe, nè l'Oſtienſe, nè alcuno degli autori Eccleſiaſtici rapporta, che Roberto per divenire vaſſallo della Sede Apoſtolica aveſſe alla medeſima offerti i ſuoi Stati per indi riceverli in qualità di feudi oblati, il che per altro ſarebbe l'unica maniera per conſeguire il dritto di vaſſallaggio nelle poſſeſſioni altrui, ma non mai nei Regni alieni, de' quali non ſi può da poſſeſſori disporre a guiſa di fondi privati. Ma come Riccardo potea offerire il Principato di Capua, e Roberto la Sicilia, quandochè quegli Stati erano ſotto l'altrui poteſtà? Non oſtante tutti coteſti invincibili oſtacoli l'Annaliſta Baronio per eſtendere i dritti della Chieſa Romana nei dominj alieni pubblicò due diverſi giuramenti, uno per lo pagamento del tributo, e l'altro per la fedeltà dal Duca Roberto preſtati in Melfi a Papa Nicolò II.

XXX Perchè di coteſti giuramenti la Curia Romana ſi ſerve come di primordiale fondamento per la decantata Sovranità su i Regni delle due Sicilie, perciò trattando io al preſente della ſuprema autorità, che Roberto ebbe ne' ſuoi Stati, non poſſo diſpenſarmi d'incidentemente eſaminarli. In amendue Roberto s'intitola per grazia di Dio, e di S. Pietro Duca della Puglia, e della Calabria, e col di loro ajuto futuro Duca della Sicilia (2). Da tali eſpreſſioni a chiare note riſulta, che Roberto riconoſcea il ſuo Ducato della Puglia, e della Calabria non dall'autorità Pontificia, ma dal ſolo Dio datore, e conſervatore de' Regni, e dal patrocinio di S. Pietro, e che nella Divina merce, e del ſuo Santo tutelare ſperava

(1) *Chronic. Comitum Capuæ cap. 29. tom. 3. apud Camil. Pellegr.*

(2) *Ego Robertus Dei gratia & S. Petri Dux Apuliæ, & Calabriæ, & utroque subveniente futurus Siciliæ. Baron. ad ann. 1059. num. 70., & 71.*

rava ancora divenire Signore della Sicilia. In amendue promette ancora per ogni terra, o fondo di S. Pietro, ch'era ne' ſuoi Stati, la penſione di dodici denari Paveſi a ciaſcun pajo di buoi, o ſia per ogni eſtenſione di tanto terreno quanto un dì arar ne poſſa un pajo di buoi (1). E' noto ad ognuno, che l'annua penſione ſi paga per le terre, ed i fondi privati, che ſi ricevono a tenuta da' proprietarj, e non già per gli Stati, e Regni. In fatti ivi diceſi, che ſi dovea tal penſione *de terra S. Petri*, cioè per i patrimonj, e per le poſſeſſioni della Chieſa Romana, che Roberto tenea, o avrebbe avuta in ſuo potere. Nè punto, nè poco ſi accenna, nè additar ſi potea, che tal penſione riguardava il Ducato di Puglia, e di Calabria, che non erano certamente *de terra S. Petri*, e molto meno lo potea eſſere la Sicilia allora poſſeduta da' Saraceni. Se tale annuale pagamento aveſſe compreſi gli Stati di Roberto, eſſendo immenſa l'eſtenſione della Puglia, e della Calabria, la penſione di dodici denari ad ogni pajo di buoi, o ſia ad ogni diviſata eſtenſione di terreno, ſarebbe ſormontata a milioni, e la ſomma ſarebbe divenuta altrettanto eccedente, e ſtrabocchevole, quando aggiunta vi ſi foſſe la Sicilia. Se ſi leggano le Storie di tutt' i Regni divenuti tributarj alla Santa Sede, non ſi troverà un cenſo così eceſſivo, come rileveraſſi nel ſeguente paragrafo, ove faremo ſpecial menzione de' cenſi pagati alla Chieſa Romana per i principali Regni di Europa alla medeſima ſottopoſti. L'eſorbitanza, che riſulterebbe dalla promeſſa annua penſione, quando ſi riferiſſe alle ampie provincie di Roberto, rende chiaro, e manifeſto, che la medeſima riguardava quei pochi patrimonj, o fondi di S. Pietro una volta poſſedutivi dalla Chieſa Romana, per i quali era molto ragionevole l'annuo pagamento di dodici denari Paveſi per ogni pajo di buoi, o ſi pren-

(1) *De omni terra, quam ego proprie ſub dominio meo teneo, & quam adhuc ulli Ultramontanorum unquam conceſſi, ut teneat, promitto me annualiter pro unoquoque jugo boum penſionem duodecim denarios Papienſis monetæ perſoluturam Beato Petro, & tibi domino meo Nicolao Papæ, & omnibus ſucceſſoribus tuis.* Nell'atto poi del giuramento ſi eſprime in termini conſimili, cioè, *penſionem de terra S. Petri, quam ego teneo, aut tenebo, ſicut ſtatutum eſt recta fide ſtudebo, ut illam annualiter Romana habeat Eccleſia. Baron. ad ann. 1059. num. 70., & 71.*

prendano questi per animali di tale specie, o per ogni estensione di terreno da' Latini detto *jugerum*. E che di tali fondi, e non degli Stati di Roberto quivi si parlasse evidentemente risulta dal vedersi, che Roberto nell'asserto giuramento promise la pensione per ogni terra, o fondo di S. Pietro, di cui egli ne fosse, o ne divenisse possessore, e non già per quelle possessioni, che avesse concedute agli Oltramontani suoi compaesani, qual restrizione fa chiaramente comprendere, che come Roberto pagar dovea per gli stabili di S. Pietro da lui posseduti, così far doveano i suoi compaesani per gli altri fondi di S. Pietro, ch'erano in loro potere. Laonde Roberto solamente come possessore de' beni della Chiesa Romana convenne il pagamento dell' annua prestazione, e qual attuale Duca di Puglia, e Calabria, e qual futuro Duca di Sicilia a nulla si obbligò, e perciò i suoi Stati furono da ogni contribuzione, e da ogni legame feudale esenti. Se oggi poi dagli Augusti successori di Roberto si pretendesse la continuazione del pagamento della pensione, come questa devesi a misura su i beni degli antichi patrimonj di S. Pietro, dovrebbesi dimostrare, che il loro possesso tuttavia continui nei Monarchi delle due Sicilie non ostante, che ogni loro memoria si perdesse fin da che furono confiscati dall' Imperadore Lione Isaurico.

XXXI Nel secondo giuramento di preteso omaggio si aggiunge, che da quel punto Roberto sarebbe stato fedele alla Romana Chiesa, ed al Pontefice Niccolò (1). Sebbene la voce fedele nel linguaggio feudale soni vassallaggio, non perciò ne deriva, che in un trattato di alleanza, e confederazione abbia perduto il suo natìo significato di sincera fede, e di stabile amicizia. Passa indi Roberto ad assicurare quel Pontefice, ch'egli non sarebbe entrato a parte dei consigli, e fatti altrui, onde ne potesse derivare alcun danno alla persona, alla vita, o alla libertà dello stesso Pontefice, e che non avrebbe mai in di lui danno imprudentemente palesato ad alcuno

(1) *Ero fidelis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & tibi Domino meo Nicol.o Papæ*. Baron. *ad ann.* 1059. *num.* 71.

cuno qualunque ſua recondita riſoluzione in ſecreto confidatagli (1). Perchè conſimili eſpreſſioni, e patti trovanſi nelle inveſtiture feudali da' Vaſſalli fatte a' loro Signori diretti (2), perciò ſi è preteſo, che tali promeſſe di Roberto foſſero un effettivo giuramento di ligio omaggio. Per ben comprendere il tenore delle diviſate eſpreſſioni conviene ricordarſi, che il Pontefice Niccolò II ſi convenne con Guiſcardo principalmente per aſſicurare la ſua perſona dai continui inſulti, ai quali erano i Papi ſoggetti per le frequenti rivoluzioni del riottoſo popolo Romano, e dei nemici della Santa Sede. Laonde Roberto volendoſi obbligare a mantener ſicura la vita, e la libertà del Papa, fe tutte quelle promeſſe, che riguardavano la ſalvezza della di lui perſona. Ma non perchè le ſteſſe portavano vaſſallaggio nei giuramenti feudali, perciò doveano indurlo in un trattato di alleanza, che ognun comprende quanto ſia diverſo dal giuramento di ligio omaggio. E che ſia così cel dimoſtra il giuramento, che Ottone I Re d' Italia, e poi Imperadore nell' anno 960 fece a Papa Giovanni XII, in cui ſi veggono adoperate buona parte dell' eſpreſſioni uſate da Roberto (3), ſenza, che finora alcuno de' Curiali Romani abbia preteſo, che perciò Ottone giuraſse a quel Pontefice vaſsallaggio, anzi tutti gli Storici eccleſiaſtici convengono, che il giuramento di Ottone altro non conteneſse, che un mero trattato di alleanza tra eſso, e Papa Giovanni. E che tal foſse il linguaggio di quel ſecolo ſi rende viemaggiormente chiaro, e manifeſto dai giuramenti nel tempo iſteſo, in cui viſse Roberto, inventati da Gregorio VII per le conſacrazioni degli Arciveſcovi, e Veſcovi (4), i quali tuttavia gli preſtano in quell' antica forma al Pontefice Romano in atto delle loro conſacrazioni. Nei medeſimi leggeſi, ch' eſſi Arciveſcovi, e Ve-

R

(1) *In conſilio, vel in facto, unde vitam, aut membrum perdas, aut captus ſis mala captione, non ero. Conſilium, quod mihi credideris, & contra dices, ne illud manifeſtem, non manifeſtabo ad tuum damnum, me ſciente. Baron. ad ann.* 1059. *num.* 71.

(2) *Conſuet. feud. lib.* 2. *tit.* 5., 6., & 7.

(3) Il giuramento di Ottone viene rapportato da Graziano nel ſuo Decreto *diſtinct.* 63. *cap.* 33. *Baron. ad ann.* 960.

(4) *Van-Eſpen Jus Eccleſiaſticum part.* 1. *tit.* 15. *cap.* 2. *de juramento ab Epiſcopis præſtando* §. 5., & 6.

e Vescovi giurano al Papa colle stesse parole quei patti, che Roberto fece con Niccolò II (1). Da tali giuramenti altr'obbligo non ne deriva agli Arcivescovi, e Vescovi, che di vegliare alla salvezza della vita del Pontefice, ed all'aumento, e vantaggio della Santa Sede, ma niuno ha detto, che ne risulti, ch'essi Arcivescovi, e Vescovi ne divengano vassalli del Papa, e che le loro Chiese siano feudi del medesimo. Chi ardirebbe di ciò asserire offenderebbe tutta la ragion Canonica, la Divina istituzione del nostro Redentore, che a' respettivi Pastori dette a reggere la Chiesa, e contraddirebbe al linguaggio de' più Santi Pontefici, che chiamarono i Vescovi col titolo di loro confratelli. Ma se ciò non ostante dall'altrui ostinazione sostener si volesse, che da simili giuramenti derivar ne debba la feudalità di tutte le Chiese, ne seguirebbe, che nello stesso vassallaggio sarebbero state le Chiese suffragance rispetto ai loro Metropolitani, quando questi riteneano il dritto di consacrarli, e n'esigeano anche per decisione Papale gl'istessi giuramenti soliti in tal atto prestarsi ai Pontefici (2). Tale assurdo però non è stato finora nè avanzato, nè sostenuto da alcuno. Per pienamente poi convincersi, che la maniera, e l'espressioni da Roberto usate col Pontefice Niccolò II non riguardassero i suoi Stati, nè la loro feudalità, nè il suo preteso ligio omaggio, basta dare un occhiata ai Diplomi in quel secolo, o poco appresso alla Chiesa Romana esibiti da quei Sovrani, che in virtù de' medesimi si pretendono divenuti suoi vassalli, e feudatarj. Demetrio Re della Croazia, e Dalmazia dopo avere giurata a Gregorio VII, ed ai suoi successori una cieca ubbidienza gli offerì, e sottomise tutti i suoi stati, e col consenso dei primati del Regno gli giurò l'annuo tributo di ducento bisanti. Quindi si riceve i Regni suoi proprj da Gebizo Legato Apostolico per regnarvi in luogo di S. Pietro, e dell'istesso Papa Gregorio (3). Berengario Conte di Barcellona fatta l'oblazione della

(1) *Decretales Gregorii IX. lib 2. tit. 24. de jurejurando cap. 4.*, e vedi il Pontificale Romano.

(2) *Decretales Gregorii IX. lib. 1. tit. 33. de Majoritate & obedientia cap. 13.*

(3) *Tibi devoveo, spondeo, & polliceor me incommutabiliter completurum omnia, quæ mihi sua reverentia injunxit sanctitas, videlicet, ut in omnibus, & per omnia Apostolicæ*

della Città di Terracona, e delle ſue pertinenze al Pontefice Urbano II col conſenſo dell' Arciveſcovo, e di tutti gli Ottimati della Città iſteſſa gli promiſe per un ſol quinquennio il cenſo di venticinque libre di argento, e ſi proteſtò, ch' egli ed i ſuoi poſteri l' avrebbero ritenuta come loro conſegnata dalle mani iſteſſe di S. Pietro, de' ſuoi Vicarj, di Urbano, e de' ſuoi ſucceſſori (1). Alfonſo I Re di Portogallo non oſtante, che i ſuoi Regni foſſero già tributarj della Sede Apoſtolica, pure col conſenſo de' ſuoi Baroni, e Vaſſalli gli miſe ſotto la tutela della Vergine di Chiaravalle, protettrice de' Duchi di Borgogna, de' quali era egli congiunto, e le aſſegnò *in modum feudi*, & *vaſſallitii* cinquanta annui *maravidis* (2). Giovanni ſenza terra Sovrano d' Inghilterra, e d'Irlanda nella ſua ſolenne ſottomiſſione fatta alla Sede Romana col comune conſiglio de' ſuoi Baroni giurò pagarle per l' Inghilterra ſettecento marche ſterline, e trecento per l'Irlanda, e proteſtò di ricevere, e ritenere quei ſuoi Regni dalla Chieſa di Roma, come di lei feudatario (3). Reginaldo Re dell'

R 2 Iſo-

ſtolicæ Sedi obſervem, & quidquid hic in Regno tam Apoſtolica Sedes, quam ſui Legati ſanxerunt, aut ſanxerint, irrevocabiliter cuſtodiam . . . . Ducentorum quoque Byzanziorum tributum meorum omnium conſultu Primatum S. Petro per ſingulos annos in reſurrectione Domini de mihi conceſſo Regno perſolvendos ſtatuo . . . . Præterea cum Deo ſervire regnare ſit, vice Beati Petri, & Domini noſtri Papæ Gregorii, atque poſt ſe ſucceſſorum in Apoſtolica Sede me ſuis manibus committo, & commendo, hanc fidelitatem Sacramento ſtabilio . . . . Regnum autem, quod mihi per manum tuam Domine Gebizo (ch'era Legato del Pontefice) *traditur, retinebo . Baron. ad ann. 1076. num. 65., 66., 67., & 68.*

(1) *Specialiter dono ei* (cioè ad Urbano II.) *in Dei nomine Terracenenſem Urbem cum omnibus quæ pertinent, aut pertinere debent ad ejuſdem Urbis nobilitatem, ea ſcilicet deliberatione, ut ego, & mei poſteri omnes, ſicut ſupra ſcriptum eſt, teneamus hoc totum per manum, & vocem Sancti Petri, ejuſque Vicarii Romanæ Sedis Apoſtolici, per quinquennium perſolventes ei cenſum viginti quinque librarum puriſſimi argenti ad juſtum penſum . . . . Ob hoc etiam hanc chartam ratam eſſe volo, ut omnis hic honor, ſicut ſuperius continetur, nullatenus transferri poſſit in alterius poteſtatis dominium, ſed ego tantummodo, & poſteri mei in perpetuum teneamus hoc totum per manus Principis Apoſtolorum Petri, & ejus Vicarii Domini Urbani II. Papæ, & ſucceſſorum ejus Beati Petri Sedem canonice regentium . . . . . . Hanc oblationem offero . . . . per conſilium, & voluntatem Berengarii, & Vicecomitum, &c. Baron. ad ann. 1091. num. 9. & 10.*

(2) *Et quia jam me, & omnia Beato Petro, & ejus ſucceſſoribus vectigalem conſtitui, cupiens, & nunc Beatam Dei Genitricem apud Deum habere advocatam de conſenſu Vaſſallorum meorum . . . . me ipſum, Regnum meum, gentem meam ſub Beatæ Mariæ de Claravalle tutelam, defenſionem, & patrocinium conſtituo, mandando omnibus ſucceſſoribus meis, ut ſingulis annis Eccleſiæ Beatæ Mariæ de Claravalle . . . . tribuant in modum feudi, & Vaſſallitii quinquaginta marabitinos auri probati . Annal. Ciſterc. ad ann. 1141.*

(3) *Communi conſilio Baronum noſtrorum offerimus, & libere concedimus Deo, SS. Apoſto-*

Isola nel sottoporre alla Chiesa Romana i suoi Stati disse di ritenerli in feudo da' Pontefici, ai quali esso, ed i suoi eredi avrebbero in perpetuo giurato l'omaggio, e la fedeltà, ed in ricognizione dell'alto dominio pagato il censo di dodici marche sterline (1). In tali religiosi atti per lo più si vede intervenire il consenso de' Baroni, e delle altre persone qualificate degli Stati. Ed i Principi dopo avere offerto ogni loro dritto, onorificenza, e gl'interi loro Regni, ed assicurato, che per i medesimi non doveano servigio ad altri, con formole molto sottomesse promettevano, e giuravano una cieca ubbidienza, e fedeltà senz'alcuna restrizione, non mancando di esprimere ancora di ricevere, e ritenere i loro Stati in feudo dalla Chiesa, e di regnarvi in luogo di S. Pietro, dei Pontefici, e dei loro Legati. Di cotesti modi, e di coteste clausole neppur una se ne trova nei giuramenti del Guiscardo, ove abbiam veduto promettersi l'annua pensione per i patrimonj, e fondi *de terra Sancti Petri*, non già per gli suoi Stati, de' quali non vi si fa menoma parola. Tanto dunque è lungi, che i medesimi fossero stati soggetti alla Sede Apostolica, e ne divenissero suoi feudi.

XXXII Passa indi Roberto a promettere alla Santa Chiesa l'ajuto di tutte le sue forze per mantenerle, e ricuperarle da ognuno tutte le regalie, tutte le giurisdizioni, e li poderi di S.Pietro, e che avrebbe coadjuvato il Pontefice Niccolò II per fargli ritenere con sicurezza, ed onorificenza il Papato, la terra di S. Pietro, ed il suo Principato (2). Tale patto è per

postolis ejus Petro, & Paulo, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ matri nostræ, ac Domino Papæ nostro Innocentio, ejusque Catholicis successoribus totum Regnum Angliæ, & totum Regnum Hyberniæ . . . . . . & amodo illa ab eo, & Ecclesia Romana tanquam feudatarius recipientes, & tenentes . . . . . Ad indicium autem hujus nostræ perpetuæ obiationis, & concessionis . . . . . Ecclesia Romana mille marcas sterlingorum percipiat annuatim . . . . . septingentas scilicet pro Regno Angliæ, & trecentas pro Regno Hyberniæ, Raynald. ad ann. 1213. *num.* 79., & 80.

(1) *Ad monitionem, & exhortationem . . . . . Legati vestri dedimus & obtulimus ei nomine Ecclesiæ Romanæ, & vestro, & catholicorum vestrorum successorum Insulam nostram de mari, quæ ad nos jure hereditario pertinet, & de qua nulli tenemus aliquod servitium facere, & deinceps nos, & heredes nostri in perpetuum tenebimus in feudum dictam Insulam ab Ecclesia, & faciemus ei per hoc homagium, & fidelitatem, & in recognitionem dominii nomine census nos, & heredes nostri in perpetuum annuatim solvemus Ecclesiæ Romanæ duodecim marchas. Raynald. ad ann.* 1219. *num.* 44.

(2) *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ubique adjutor ero ad tenendum, & acquirendum regalia S. Petri, ejusque possessiones, pro meo posse, contra omnes homines, & adjuvabo te ut*

per se stesso chiaro, che riguardi non il servigio militare, che da' vassalli si deve ai Signori diretti, ma sibbene l'oggetto, per cui quel Pontefice entrò in allcanza con Roberto, cioè a fine di essere coll'ajuto dell'alleato mantenuto nel Papato, e nel dominio delle terre di Santa Chiesa. Il che viene con più precisione dichiarato dalle susseguenti espressioni, colle quali lo stesso Roberto assicura, ch'egli non avrebbe cercato d'invadere, nè di acquistare, nè di depredare le terre Papali senza la licenza dello stesso Niccolò II, o de' suoi successori (1). Tali clausole sarebbero del tutto estranee, e contrarie al giuramento di una investitura feudale, ove l'investito promettendo vassallaggio, darebbe segno quasi di una tacita fellonia, se ardisse di dire, che per patto speciale, e quasi per grazia non invaderebbe le terre del suo Signore. In un trattato poi di alleanza tali convenzioni riescono molto proprie, mentre riguardano il soccorso, e l'ajuto, che contro i riottosi Romani avrebbe Roberto dato al Pontefice Niccolò II, ed ai suoi successori con invadere, e depredare le terre de' faziosi. Sussiegue poscia la promessa, che al semplice avviso, che dalla parte più sana de' Cardinali, o de' Cherici, e laici Romani dato se gli sarebbe della veduità della Cattedra Pontificia, egli avrebbe somministrato ogni ajuto, affinchè ne seguisse una libera elezione di un Papa degno successore di S. Pietro (2). Che una tal convenzione sia del tutto estranea dai giuramenti feudali non ha mestieri di essere dimostrato.

XXXIII Oltre a ciò vi si vede inserito il patto, che Roberto sottoponea alla potestà del Pontefice tutte le Chiese, ch'erano nell'estensione de' suoi dominj (3). Cotesta sottomissione

ut secure, & honorifice teneas Papatum Romanum, terramque S. Petri, & Principatum, Baron. ad ann. 1059. num. 71.

(1) *Nec invadere, nec acquirere quæram, nec etiam deprædari præsumam absque tua, tuorumque successorum, qui ad honorem S. Petri intraverint certa licentia, præter illam, quam tu mihi concedes, vel tui concessuri sunt successores. Baron. ad ann.1059. n.71.*

(2) *Et si tu, vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis secundum quod monitus fuero a melioribus Cardinalibus, Clericis Romanis, & laicis, adjuvabo, ut Papa eligatur, & ordinetur ad honorem S. Petri. Baron. ad ann. 1059. num. 71.*

(3) *Omnes quoque Ecclesias, quæ in mea persistunt dominatione, cum earum possessionibus dimittam in tua potestate. Baron. ad ann. 1059. num. 71.*

sione pugna coi fatti più incontrastabili della Storia. Imperocchè fin dai tempi di Lione Isaurico le nostre Chiese furono sottoposte al Patriarcato Costantinopolitano, da cui forse furono smembrate dopo le conquiste de' Normanni, ma non perciò i Vescovati delle nostre Provincie, e della Sicilia furono, come avverte Cristiano Lupo (1), uniti al Patriarcato di Roma prima della convenzione avuta da Adriano IV col Re Guglielmo I. Cotesto nostro Monarca fu il primo, che concedette ai Pontefici Romani la consacrazione, e la visita delle Chiese delle due Sicilie, come rilevasi dal Concordato rapportatone dall' Annalista (2). Laonde se l' Istoria con certezza ci assicura, che pria del Re Guglielmo I le nostre Chiese non furono al Patriarcato Romano unite, è per se manifesto, che i giuramenti dall' Annalista trascritti siano poco sinceri, e veraci, del che è indizio non leggiero il non esserSene mai esibiti gli autografi, e l' essersene dal Baronio tratte le copie dal libro de' Censi del Codice Vaticano, ove ammesso per vero d' esservi stati tali giuramenti, non è difficile, che il patto della sottomissione delle nostre Chiese vi sia stato inserito ne' secoli posteriori dopo la rapportata convenzione passata tra il Re Guglielmo I, ed il Pontefice Adriano IV.

XXXIV Nè io sono il primo, che ardisca di rivocare in dubbio l' autorità di tali giuramenti. Il dotto, e perspicace Padre Labbè non gli ammette per indubitati, ma solo gli dà per probabili (3). Gli eruditi non ignorano a quali interpolazioni i Diplomi tratti dall'Archivio Vaticano siano stati soggetti per opera di coloro, che hanno creduta cosa meritoria il sostenere a dritto, ed a rovescio qualunque pretensione di quella Corte. E sopratutto è noto alla repubblica letteraria quanto si affaticasse Monsignor Fontanini per far credere an-

(1) *Normanni tandem invasere utramque Siciliam, Episcoposque subtraxerunt Costantinopolitano. Sedi tamen Apostolicæ non reddiderunt usque ad Adrianum IV. Pontificem, & Guiglielmum II. Siciliæ Regem. Christian. Lupus in scol. ad can. 6. Sardic.* Si avverta però, che Lupo scambiò Guglielmo secondo col primo.

(2) *Baron. Annal. Eccl. ad ann.* 1156.

(3) *Probabile est eundem Pontificem in hac Synodo duo illa juramenta fidelitatis, & solvendi annui census, quæ ex Vaticano codice recitantur apud Baronium a Normannis exegisse.* Labbè Concil. ad ann. 1059.

ancora esistente nell' Archivio Vaticano il Diploma, col quale il Re Pipino donò alla Santa Sede l' Esarcato di Ravenna, e quanto egli il Cenni, ed altri Scrittori inutilmente si affannassero per comprendere in tale donazione contro ogni evidenza il Ducato Beneventano. Sono ancora altrettanto celebri le inopportune aggiunzioni, che si leggono nei Diplomi di Carlo Magno, di Lodovico il Pio, e di altri Imperadori per aggregare alle terre donate la Sicilia, ed altri luoghi, che non vi eran compresi; ma tali pie frodi sono state con chiarezza smentite da insigni autori, l' opere de' quali saranno sempre ammirate dai dotti (1). Oltre a cotesti fatti mi conferma nell'additato dubbio il non vedere in tali giuramenti fatta menzione alcuna del Concilio Melfitano, ove si vuol seguito tal atto pietoso, quandochè nelle carte sincrone spedite in seguito delle cose quivi dallo stesso Pontefice trattate, e risolute, leggo farsi lunga memoria del Concilio istesso. In fatti Lione Ostiense narra, che in quell' istesso Concilio Riccardo Principe di Capua a preghiera di Niccolò II concedesse al Monistero Cassinense quello di S. Maria a Caleno (2), e presso il Gattola di tal concessione si legge il Diploma di Riccardo, in cui si fa espresa memoria del Concilio, e delle premure ivi dategli dal Papa (3). Ma quando anche veri si vogliano essi giuramenti, ed ammetter piaccia per semplice interpolazione l'aggiunzione fattavi della concessione delle nostre Chiese, pure dall' intera tessitura delle promesse, alle quali si vuole obbligato Roberto, si rileva, che i medesimi altro non contengono, che una lega, o confederazione tra il Pontefice, ed il Guiscardo passata per tutto ciò, che toccava la sacra persona del Papa, e la Chiesa Romana, e che il loro tenore non contiene alcun segno di feudalità, o di vassallaggio

(1) Fotanini difesa della temporale giurisdizione della Sede di Roma sulla Città di Comacchio, Cenni esame del Diploma di Lodovico Pio, Muratori dritti dell' Imperio su lo stato Ecclesiastico, Dominio della Santa Sede sopra Comacchio, e *Antiquitates Italiæ medii ævi tom.1.*, *Beretti Dissertatio Chorographica medii ævi*, *Conringius de Imperio Romano Germanico*, *de Buneau Historia Imperii Germanici*, *de Marca Concordia Sacerdotii, & Imperii.*

(2) *Leo Ostiens. lib. 3. cap. 12.*

(3) *Gattola Histor. Casin. tom. 2. pag. 161.*

gio per gli ſuoi Stati, ma al più per gli ſoli patrimonj, e fondi, che un tempo la Santa Sede avea avuti ne' di lui dominj.

XXXV Ma quantunque veraci ſi credano i preteſi giuramenti di omaggio del Guiſcardo, e veri anche i decantati cenſi per le Provincie da lui già poſſedute, e per le altre da conquiſtarſi, non perciò ne riſulta alcun dritto alla Chieſa Romana su gli Stati di Roberto, e de' ſuoi Sereniſſimi ſucceſſori. Imperocchè la ſemplicità di quei ſecoli, e la viva religione de' pietoſi Principi di quel tempo portava, che quaſi tutt' i Sovrani, ed anche quelli, che furono fermi, e ſicuri ne' loro Stati, ne fecero divota offerta a S. Pietro, e alla Chieſa Romana. Quindi negli autori Eccleſiaſtici ſi legge, che l' Aquitania (1), la Provenza (2), l' Inghilterra, e l' Ibernia (3), l' Aragona (4), e Tarragona (5), il Portogallo (6), l' Ungheria (7), la Croazia, e Dalmazia (8), la Svezia (9), la Novergia (10), e la Ruſſia (11) furono da' loro Sovrani offerte alla Santa Sede, e quaſi tutte reſe tributarie a' Pontefici, ma da ciò non ne riſulta, che i Papi ſiano ſtati Monarchi univerſali di tutti coteſti Reami, ma che ſolo come Sommi Sacerdoti ne aveſſero un religioſo patrocinio. Perocchè tutte le offerte, che loro faceanſi de' Regni, come i devoti poſſeſſori ſi obbligavano a ſoſtenere il Papato, e difenderne tutt' i dritti, e ragioni colla potenza delle loro armi, così i Pontefici ricevevano ſotto la protezione di Santa Chieſa i loro Stati, minacciando contro qualunque invaſore i formidabili, e ſpaventevoli fulmini delle ſcomuniche, ed a queſto fine lor ſi pagava da' Principi l' annuale tributo, cioè in contraſ-

(1) *Bibl. Clun. pag.3., 67.*
(2) *Baronius ad ann.* 1081. *num.* 33.
(3) *Raynald. ad ann.* 1213. *num.* 79., 80., & 81.
(4) *Gregorii VII. Epiſt. XX. lib. 7. in Harduini Concilia tom. VI. pag.* 1466., & *Epiſt.* 28. *lib. X., Pietro de Marca Hiſtoire de Bearn lib.* 4. *pag.* 331.
(5) *Baronius ad ann.* 1091. *num.* 9.
(6) *Raynald. ad ann.* 1198. *num.* 35.
(7) *Raynald. ad ann.* 1000. *num.* 19, & 20.
(8) *Baronius ad ann.* 1076. *num.* 65., & 66.
(9) *Raynald. ad ann.* 1225. *num.* 18.
(10) *Raynald. ad ann.* 1226. *num.* 54.
(11) *Baronius ad ann.* 1075. *num.* 27.

traſſegno della religioſa protezione, che ne ricevevano. I Sovrani dunque con oſſequio, ed annue generoſe preſtazioni riconoſcevano la Chieſa Romana come loro madre, e protettrice, e queſta allończontro pietoſamente li riguardava, e difendeva come proprj figli, e difenſori del ſuo decoro, non giammai come ſervi, e vaſſalli ſottopoſti al ſuo temporale dominio. Coteſte sì fatte protezioni del Papa ſoleano in quel tempo chiamarſi *mamburgi*, o *mandiburdi*, e ne abbiamo infiniti eſempj dagli Scrittori di quei ſecoli (1). L'omaggio, che ſi facea in quell'atto riguardava ſolamente la ſicurtà, e la coſtanza della pace promeſſa, ma non già la neceſſaria ſervitù di vaſſallo per cauſa di feudo, che loro conferiſſe il Pontefice. Roberto Monaco fece diſtintiſſima menzione di queſta ſorte di omaggio, dicendo: *Requiſivit a noſtris, ut ſibi Principes exercitus facerent hominium, id eſt ſecuritatem pacis*, e poco appreſſo: *Fecerint igitur ei Sacramento hominium tali conditione, ut tamdiu duraret, quamdiu ipſe perſeveraret in Sacramento, & promiſſione* (2). Nelle Coſtituzioni di Catalogna ſi deſcrive con più chiarezza queſta ſpecie di oſſequio per cauſa del nuovo patrocinio, che ſi promette, diſtinguendoſi l'omaggio de' feudi da quello, che ſuol farſi per le diſeſe: *Cauſa quandoque intervenit (ſcilicet hominii) quando in promiſſione dicitur: Ideo conſtituo me tuum hominem, quia tu dediſti mihi tale feudum, vel ut me defendas in jure meo a talibus meis adverſariis* (3). I Principi dunque offerivano alla Santa Sede i proprj Stati non già per trasferirle autorità, o dominio, o per iſcemare dalla loro Sovranità dritto alcuno d'imperio, ma per conſeguirne la difeſa con gli ſpaventevoli *mamburgi*, ſe mai veniſſero da' loro nemici moleſtati. Dimoſtraſi ciò ad evidenza dal Diploma, col quale il Re Lodovico confermando il teſtamento di Guglielmo Duca di Aquitania, che colla

 ſua

(1) *In Tritemio pag.*88. ſi legge *unus aureus perſolvatur Romæ quotannis, ut Cœnobium ſub Romanæ Eccleſiæ Mandiburdio, & Majeſtate ſecurum ſemper ſtabiliatur, & defendatur*, ſi vegga ancora il Gloſſario del Du-Cange alla voce *Mandeburdis*.

(2) *Robertus Monacus lib. 2. Hiſtor. Hieroſolim. pag. 39. de Alexio Imp. Conſtantinop.* preſſo Du-Cange alle parole *hominium pacis*.

(3) *Conſtit. Catalonicæ inter Dominum, & Vaſſallos cap.* 35. preſſo il Du-Cange alle parole *hominium pro emenda, vel pro pace habenda*.

sua testamentaria disposizione avea soggettati i suoi Stati alla Chiesa di Roma, spiegò, che tal sottomissione intendeasi per solo averne i Pontefici la difesa, non già per acquistarvi alcun dominio (1). L'istesso Gregorio VII tanto impegnato per estendere le pretensioni della sua Corte confessò una tal verità per lo Regno d'Ungheria nel tempo istesso, che lo pretendea tributario (2). Tali furono dunque i principj, e le cause, che indussero tanti Principi a far omaggio, ed a pagar censi a' Pontefici. Ma nondimeno i censi, i tributi, gli omaggi, i giuramenti di fedeltà, ed i nomi di feudi, che si usavano in quelle azioni sì religiose, non devono, nè possono in modo alcuno spiegarsi con ragion politica, e temporale. Avvegnachè in ciò, che si fa in ossequio di Santa Chiesa, non entra il Papa come Principe mondano. Il Vicario di Gesù Cristo non ha che fare co' negozj politici, e secolari, e meno può togliere altrui gli Stati, ed impedire i loro dritti a' Principi. Nè si adduca in contrario, che i Pontefici in seguito di tali pietose offerte pretesero il supremo dominio de' Regni oblati, e la facoltà di disponerne a lor talento, come sovvente fecero con farli passare da gente in gente. Piacesse al Cielo, che simili trasporti degli umani affetti non si leggessero nella gran tavola dell'Istoria Ecclesiastica! O quanto sarebbesi avanzato verso la Santa Sede l'ossequio, il rispetto, la religione, se meno preteso avessero i Pontefici, e senz' affetto degli umani interessi entrati non fossero negli affari politici! Finchè si ravvisò in essi la sacra sembianza del Vicario di Cristo, con ossequiosa pietà, ed umilissima religione si tributarono a' loro santi piedi le Corone, ed i Regni. Da che i Papi vollero far entrare a parte di queste religiosissime azioni la signoria temporale, e convertire in dominazione il loro

(1) *Si vero locus ipse juxta quod Wilielmus constituit, & Apostolicæ Sedi ad tuendum, non ad dominandum subjugavit, ab omnium sæculari dominatu tam Regum, quam cunctorum Principum, seu propinquorum ejusdem Wilielmi, quin & omnium penitus liber, & absolutus. Bibl. Clun. pag. 3. 67.*

(2) *Notum tibi esse credimus Regnum Ungariæ, sicut & alia nobilissima Regna in propriæ libertatis statu esse debere, & nulli Regi alterius Regni subjici, nisi sanctæ, & universali matri Ecclesiæ, quæ subjectos non habet ut servos, sed ut filios suscipit universos. Gregor. VII. in Epistol. 63. lib. 2.*

loro sacro patrocinio, obbligarono i Sovrani per l' indennità de' loro dritti, e di quella potestà, che da Dio solo, e dai popoli riconoscono, di rompere ogni religiosa alleanza, la quale secondo le rapportate espressioni di Roberto Monaco *tamdiu duraret, quamdiu ipse perseverasset in sacramento suo, & promissione*. Il non esser dunque stati i Pontefici ai patti di queste sacre alleanze dette giusto motivo ai Principi Cattolici di romperle, e di avere giustamente per sospetta la sacra potestà de' Pontefici per essersi voluto confondere il sacrosanto Apostolico ministero coll' uso strabocchevole dell' autorità politica, e temporale. Pertanto come agli altri Stati di Europa le pietose offerte fattene alla Sede Romana, i solenni giuramenti prestatile, i generosi tributi pagatile non hanno pregiudicato la Sovranità di quei Regni, nè vietato a tutt' i successori de' primi oblatori di rompere il legame delle antiche sacre alleanze, allorchè i Pontefici vollero convertire in supremo dominio il loro religioso patrocinio, ed in vassallaggio l' ossequio filiale de' Principi, così ammessi anche per veri i pretesi giuramenti d' omaggio del Duca Roberto, dato anche per vero, che le pensioni promesse per gli patrimonj, e fondi di S. Pietro siano stati tributi per gli suoi Stati, non perciò risultato ne sarebbe alcun pregiudizio alla sua suprema dignità, e de' suoi serenissimi successori, i quali, perchè si vuole abusare del loro filiale ossequio, e pregiudicare la loro Sovranità, per ogni dritto, e ragione debbono ad imitazione di tutti gli altri Sovrani Cattolici sciogliere la religiosa confederazione, ed annullare i pretesi censi. Se altri ne reclamasse in contrario darebbe occasione di riso, come furon prese con beffe, e derisioni le istanze de' Monaci di Chiaravalle, che per causa de' censi loro non pagati per lo Regno di Portogallo al patrocinio della Vergine di quel Monistero soggettato colla di sopra rapportata annua prestazione, ne pretesero, come supremi Signori il possesso, ma secondo il riferire di Tomasino *risu magis, quam rationibus hæc eorum spes ejecta est* (1). E come mai que' Monaci insensati sotto il pretesto di

S 2 un'

(1) *Tomasino part. 3. lib. 1. cap. 32. num. 9.*

un' offerta religiosa poteano avanzare cotanto assurda domanda, se il nostro benignissimo Redentore non cessa colla voce del S. Padre Agostino di esclamare, che la sua Divina legge, e la religione da esso predicata non riguarda il Regno mondano, ma celeste? *Audite ergo Judæi: Audi circumcisio, audi præputium: Audite omnia Regna terrena, non impedio dominationem vestram in hoc mundo, Regnum meum non est de hoc mundo* (1).

XXXVI. Fissata per suprema, ed indipendente da ogni dominio esterno la Sovranità di Roberto ne' suoi Stati, ritorno al valoroso Conte Ruggiero, che come sopra si è divisato, stava ai servigj del fratello Roberto, e conquistate gli avea nella Calabria molte Terre colle truppe dal medesimo assegnategli, onde aspettava grandi ricompense dalla fraterna liberalità. Ma non avendone ricevuto il bramato guiderdone, se ne ritirò disgustato, e si riparò sotto l' altro fratello Guglielmo, Conte di Principato (2). Frappostesi poi riguardevoli persone, gli esacerbati fratelli si unirono in amorosa concordia, e Ruggiero tornò in Puglia al famulato, o servigio del fratello Roberto, secondo si esprime Malaterra (3). Insorti tra essi due fratelli nuovi dissapori per non essersi ancora data a Ruggiero alcuna situazione, Roberto per contentarlo gli assegnò la metà della Calabria, e tra essi tornò la fraterna affezione (4). Ribellatisi i Calabresi a Roberto, questi accorsovi col fratello Ruggiero, ben tosto ridusse i faziosi all' ubbidienza, e concedè al fratello la Contea di Mileto per esso, e per i suoi eredi (5). Nella conquista di Reggio già vidimo intervenire Ruggiero ad assistere Roberto, da cui dopo la resa di quella Città fu anche spedito ne' convicini luoghi con tanto profitto, che col suo esercito conquistò undici famosi Castelli, e rese la Calabria intieramente soggetta a' Normanni (6).

XXXVII

(1) *S. Augustini in Joannis Evangel. cap. 18. Tractat. 115.*
(2) *Malaterra lib. 1. cap. 23., & 24.*
(3) *Malaterra lib. 1. cap. 25.*
(4) *Concedens ei medietatem Calabriæ a jugo Montis Intelfoli, Montis Scillatii, quod acquisitum erat, vel usque Rhegium essent acquisituri. Malaterra lib. 1. cap. 29.; Anonymus Histor. Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 836.*
(5) *Rogerius . . . . Castrumque Meliteuse a fratre sibi hereditaliter deliberatum habens. Malaterra lib. 1. cap. 32.*
(6) *Malaterra lib. 1. cap. 36.*

XXXVII Narra Malaterra, che dimorando in Reggio in perfetta concordia i due fratelli, Ruggiero riguardando i lidi della vicina Sicilia occupata dagl' Infedeli, gli nacque desio di conquiſtarla, e di liberare quei popoli, e con ſeſſanta ſoldati andò ad eſplorare il Paeſe, e fattevi molte prede, ritornò al fratello Roberto (1). Vedutesi per la prima volta le armi de' valoroſi Normanni ſcorrere nella Sicilia, Becumeno, uno de' principali Signori Saraceni, ed Ammiraglio di quel Regno, diſguſtato di quel governo paſsò in Reggio ad invitare alla conquiſta di quell' Iſola il Conte Ruggiero, il quale per gli ſtimoli, e per le premure ricevute da tale riguardevole perſonaggio, e per lo fauſto primo felice ſucceſſo incontratovi maggiormente ſi confermò nella concepita idea di quella nuova impreſa, e tornò a farvi altra paſſaggiera ſcorreria, che riuſcì egualmente felice (2). Per ridurſi dunque ad effetto tale conquiſta di unanime conſenſo il Conte Ruggiero, ed il Duca Roberto atteſero a fare i neceſſarj preparativi. Il primo diſponendo con prudenza i ſuoi intereſſi nella Calabria, preparò navi, e le altre neceſſarie provviſioni da guerra per sì magnanima nuova ſpedizione (3). Il ſecondo poi con grandiſſimo corpo di Cavalleria dalla Puglia ſi portò per lo ſteſſo effetto a Reggio, ove fe anche venire un' armata navale (4). Ma venuta da Palermo in ſoccorſo de' Meſſineſi una poderoſa armata navale di Saraceni, la medeſima era di oſtacolo al paſſaggio de' Normanni in quell' Iſola. Il Duca Roberto vedendo impedito il tranſito, chiamò a conſiglio il Conte fratello, e gli altri perſonaggi di ſperimentata prudenza, e non trovandoſi umano mezzo per traggittare l' eſercito, s' implorò l' ajuto Divino (5). Ma il Conte Ruggiero, pieno ſempre di ri-

(1) *Malaterra lib. 2. cap. 1.*

(2) *Malaterra lib. 2. cap. 4., 5., & 6.*

(3) *Comes igitur Rogerius toto menſe Martii, & Aprilis per Calabriam utilitates prudenter ordinans navibus, & reliquis neceſſariis commeatibus expeditionem iterum verſus Siciliam certatim parat. Malater. lib. 2. cap. 8.*

(4) *Majo itaque intrante Dux ab Apulia cum maximo equitatu Rhegium veniens, etiam navalem exercitum per mare venire fecit. Malaterra lib. 2. cap. 8., Guillel. Appul. lib. 2.*

(5) *Dux ita ſibi tranſitum turbare videns, cum fratre Comite, e ſapientibus accepto conſilio, divinum invitat auxilium. Malaterra lib. 2. cap. 9.*

ripieghi; progettò, che il Duca fratello restasse col suo esercito nelle rive opposte all'inimica armata navale a fine di far mostra, che niuno erasi da colà mosso, e ch'egli intanto con altre navi, e con pochi soldati sarebbe tragittato da Reggio, e difeso dall'oscurità della notte avrebbe improvisamente invasa la Sicilia. Al che si oppose il Duca per timore di non perdere il fratello, la vita del quale egli protestò di avere più cara di qualunque suo lucro, ò conquista (1). Ma non ostante i fraterni palpiti, e timori, eseguì il Conte Ruggiero il meditato disegno, e con trecento uomini clandestinamente tragittò nella Sicilia, e lasciatosi dietro la nemica armata navale, coraggiosamente investì Messina vacua di difensori, ed in un baleno l'espugnò, ed in segno del supremo dominio, che si apparteneva al Duca Roberto, in nome di cui si facea la conquista, mandò dell'espugnata Città le chiavi allo stesso fratello rimasto in Reggio. A sì lieta notizia il Duca Roberto tragittò il suo esercito, e per sicurezza della già fatta conquista lo situò alle vicinanze di Messina, ove avendo disposto, ed ordinato il tutto da padrone, ed a sua voglia (2), insieme col fratello Ruggiero s'avviò verso Rametta, che si arrese, dando i Cittadini il giuramento di fedeltà (3). Scorsero quindi in Valdemone, ove i Cristiani pieni di gioja, e di contentezza andarono loro all'incontro con rinfrescamenti, e doni, i quali da Roberto, e Ruggiero furono accolti con amorevolezza, e rimandati pieni di promesse, e speranze (4). Nè il Saraceno Becumeno loro amico, e guida mancava di dar loro gli opportuni avvisi (5), e di proccurare, che i popoli di quell'Isola divenissero loro segua-
ci

(1) *Duce vero timore amittendi fratrem hoc negante, & dicente se nil per fratris mortem lucrari velle, sed potius fratris vitam omni lucro præponere.* Malater. lib. 2. cap. 10.

(2) *Ipsius vero Urbis captæ claves Comes Rogerius ad Ducem transmisit; mandans ei quatenus secure navigando acceleret ad se. Sicque mari hostibus purgato patenti absque periculo transitu Dux cum omni exercitu placido cursu transmeans Messanam venit, fratremque suum inveniens non minimum congavisi sunt. Rebus itaque suis per octo dies sapienter dispositis, & Urbem pro velle suo firmata custodibus diversis, equestri exercitu apud Messanam relicto, versus Ramettam utrique fratres intendunt.* Malater. lib. 2. cap. 12., & 13.

(3) *Malaterra lib. 2. cap. 13., Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

(4) *Malaterra lib. 2. cap. 14.*

(5) *Malaterra lib. 2. cap. 16.*

ci (1). Andato contro di esso Becametto con un esercito di quindici mila tra Africani, e Siciliani, e venutosi a battaglia, ne furono trucidati ben dieci mila, e i due campioni Normanni colle loro vittoriose truppe scorsero il paese, portando da per tutto terrore, e spavento a' Saraceni (2). Quindi ritiratisi in Messina, il Duca Roberto vi lasciò di presidio le sue truppe, e carico di ricco tesoro passò nella Puglia (3), ed il Conte Ruggiero restato in quella Città impaziente per proseguire le conquiste; si mosse verso Girgenti, ove i Cristiani di quelle provincie con applauso, e gioja gli si fecero avanti. Ed il popolo di Troina, che tuttavia ritenea la religione Cristiana, non solo gli fù all' incontro, ma volontariamente ancora lo ricevè dentro le proprie mura (4).

XXXVIII. Intanto ebbe Ruggiero l' avviso; che la sua sposa, figlia del Duca di Normandia, era prossima a venire, e perciò passò in Mileto, e ne celebrò le nozze (5). In tale occasione narra il Malaterra, che Ruggiero avesse guerra col fratello Roberto, perchè questi sebbene nel tornare con esso in concordia, allorchè altra volta erano stati tra loro in dissapori, promesso gli avesse di dargli la metà della Calabria, pure ad eccetto di Mileto nulla conceduto gli avea; e che perciò insistè per l' adempimento della promessa, anche per poter dotare la novella sposa (6). Cotesta narrativa del Malaterra pugna con quello, ch'egli stesso avea precedentemente rapportato, cioè, che Roberto nel ritornare in amicizia col fratello Ruggiero gli avea conceduta la metà della stessa Calabria, designandone finanche ad uno ad uno i confini (7). E pugna ancora con quello, che poco prima scrisse nello stesso libro secondo, ove parlando dei preparativi dallo stesso Conte fatti per la spedizione di Sicilia, narra, che dopo le prime due passaggiere scorrerie fattevi, si ritirò in terra ferma

(1) *Malaterra lib. 2. cap. 22.*
(2) *Malaterra lib. 2. cap. 17.*
(3) *Leo Ostiens. cap. 15. lib. 3.*
(4) *Malaterra lib. 2. cap. 18.*
(5) *Malaterra lib. 2. cap. 19., & 20.*
(6) *Malaterra lib. 2. cap. 21.*
(7) *Malaterra lib. 1. cap. 29.*

ma ad ordinare le sue cose, e per la Calabria preparò provvisioni da guerra, navi, ed altre cose necessarie (3), quali espressioni dimostrano, ch'egli non vi possedea la sola Città di Mileto. Conviene dunque dire, che Ruggiero reso più avido per le recenti vittorie volesse estendere nella Calabria i suoi dominj sulla porzione del fratello, o pure quando si vogliano seguire le tracce dello stesso Malaterra, che sempre si sforza di fare risplendere il suo Eroe, e dar torto ai suoi contrarj, potrebbe piuttosto credersi, che Roberto nell'assenza del fratello rimasto in Sicilia avesse usurpata parte della datagli metà di Calabria, ed invasi avesse i confini tra loro designati, e stabiliti. In tal guisa il Malaterra non sarà in contraddizione con se stesso, nella quale naturalmente dovè cadere per la premura, che in tutta la sua Storia dimostra pel suo Eroe Ruggiero, d'ordine di cui la scrisse. In fatti il motivo, che Ruggiero affacciava per volere ampliazione di Stato, secondo riferisce il Malaterra, era di poter dotare la sua novella moglie, cosa per se stessa vana, ed insussistente. Imperocchè lo stesso autore non nega, che in quel tempo Ruggiero possedeva Mileto, Città allora pur troppo rispettabile, e che potea bastargli per dotare, e sopradotare la sua moglie; nè si legge nella Storia, che la sua consorte portasse seco ricchezze, o che in quel secolo le Principesse recassero strabocchevoli doti, o esigessero da' loro mariti ricchi dotarj. Non è dunque vera quella pretesa miseria di Ruggiero, che colla sua eloquenza tanto esaggera Carlo Napoli, il quale giunse a dire, che quel rispettabile Conte era in tante angustie, che non avea come assicurare la dote, ed il dotario della sua Consorte (1).

XXXIX Ma non conviene trattenersi ulteriormente in tali picciolezze. Dopo qualche scaramuccia seguita tra i due fratelli, e qualche ampliazione di confine, o assegnazione di nuove Terre da Roberto fatta a Ruggiero, nuovamente essi tornarono in perpetua, e stabile armonia. Ruggiero per prov-

ve-

(1) *Malaterra lib. 2. cap. 8.*
(2) Concordia de' dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli *pag. 76.*

vedere ai bisogni della sua armata in Sicilia si fornì di nuova Cavalleria, e con tale rinforzo portatosi in quell' Isola, fe contro de' Saraceni nuove prodezze (1). Ognuno sa quanto siano necessarj i rinforzi, ed i supplementi in tempo di continuate guerre, e battaglie, e perciò Ruggiero a fine di riparare alle perdite fatte specialmente di soldati, e cavalli ben due volte si portò in Puglia, e Calabria, e ne ritornò carico di tutte le necessarie provvisioni da guerra, e col rinforzo di trecento soldati, che avea dal fratello ottenuti (2). Con tali sussidj l' esercito Africano di trentamila combattenti potè essere distrutto sotto Cerame, ed in tal guisa poterono i Normanni riportare un' altra compiuta vittoria contro un altro esercito di Mori. Per gratitudine di tale considerevole vittoria riportata sotto il patrocinio dell' Apostolo San Pietro, al quale fu sempre devota la Principesca famiglia Normanna, Ruggiero inviò quattro Cameli carichi delle spoglie più preziose de' nemici al Pontefice Alessandro II. E questi per vieppiù incoraggirlo contro gl'Infedeli gli spedì il Vessillo (3), costumandosi allora dai Pontefici di farsi presentare lo Stendardo a que' Principi Cristiani, che volevano eccitare alla conquista di qualche Regno, come in effetti lo stesso Papa Alessandro II inviò il Vessillo a Guglielmo Duca di Normandia per incitarlo alla conquista dell' Inghilterra (4). In occasione di altre vittorie riportate contro i Saraceni si ravvisa ancora, che la preda spettò tutta al Duca Roberto, che seco la riportò in Puglia (5), o al Conte Ruggiero (6), che in nome suo, e del fratello amministrava la guerra, o che da questi fu

 per

(1) *Malaterra cap. 29., & 30.*

(2) *Comes vero suos abundanter armis, & equis, caeterisque, quae necessaria erant remunerans, & terram, quae sibi forte cesserat fidelibus suis prudenter ordinans, iterum Siciliam cum trecentis debellaturus aggreditur. Ordinatis itaque rebus suis, & urbe melius ad suum libitum firmata, ut suis equos, quos amiserant restituat, versus Calabriam, & Apuliam acquisitum vadit. Malaterra lib. 2. cap. 29., & 31.*

(3) *Malaterra lib. 2. cap. 33., & 34.*

(4) *Baron. Ann. Eccl. ann. 1066. num. 2., Matthaeus Parif. Historia Major. lib. 1. pag. 2.*

(5) Leone Ostiense parlando della prima gita, e ritorno di Roberto dalla Sicilia, scrisse. *A Panormitano Admirato dona ingentia refert . . . . . tandem auro onustus Calabriam repetit lib. 3. cap. 15.*

(6) *Porro Comes . . . . . . spoliis onustus apud Trainam revertitur. Malaterra lib. 2. cap. 32.*

per sua generosità a' soldati donata (1), o a' medesimi rilasciata (2) ad oggetto di maggiormente suscitare il loro valore. Crescendo il bisogno di maggiori forze a Ruggiero per domare interamente l'ostinazione Saracenica, il fratello Roberto dalla Puglia si partì con esercito di cinquecento uomini, e tragittato in Sicilia col fratello Ruggiero, ch'eragli preceduto incontro fino nella Calabria, amendue dettero un feroce attacco a Palermo, ma non riuscito per allora l'intento di prendere quella Capitale, ferono all'intorno della medesima varie spedizioni (3).

XL Richiamato Roberto dai bisogni del suo Stato nella Puglia, vi ritornò. E perchè Goffredo Conte di Conversano, suo nipote per parte di sorella, non avea nelle attuali urgenti circostanze voluto come feudatario prestargli il dovuto servigio militare per la Terra di Montepiloso, ed altre Castella sotto il pretesto di essere da lui possedute come proprio acquisto, per averle debellate solo, e senza l'ajuto del zio, perciò Roberto a fine di ridurlo a ragione andò ad assediarlo, e gli tolse quella Terra, benchè di poi ce la rendesse col giuramento del consueto servigio (4). Dovè poi Roberto trattenersi in Puglia fino all'espugnazione di Bari, e riuscendone lungo, e penoso l'assedio, chiamò dalla Sicilia in suo soccorso il Conte Ruggiero. Costui vi andò con molte forze navali, mercè l'ajuto delle quali si vinse l'ostinazione de' difensori (5). Disbrigati i fratelli dagli affari della Puglia, e Calabria, rivolsero i loro pensieri alla conquista di Palermo, e concertatane tra loro la maniera, fu da Roberto anticipatamente fatto precedere in Sicilia il suo fratello Ruggiero, che cinse Palermo di stretto assedio. Intanto il Duca Roberto, preparate le necessarie provvisioni da guerra, e gli apparati ne-

(1) *Comes vero Rogerius .... Cum redit spoliis, & præda totum replevit exercitum. Malaterra lib. 2. cap. 17.*

(2) *Unde (Rogerius) cum maxima præda inde rediret, militum suorum prædam præcedere præcipiens, ipse cum reliquis inter duos cuneos minatur a fronte, vel certe a tergo aliquo hostili incursu excuteretur. Malaterra lib. 2. cap. 35.*

(3) *Malaterra lib. 2. cap. 36., Chronic. Cavens. ad ann.* 1064.

(4) *Malaterra lib. 2. cap. 39., Guillel. Appul. lib. 3.*

(5) *Malaterra lib. 2. cap. 43., Chronic. Cavens. ann.*1070.

necessarj per l'oppugnazioni della Città con numerosa cavalleria, e fanteria, e con forze navali sciolse verso la Sicilia, e sbarcato a Catania la prese, e passato a Palermo, ivi co' suoi Calabresi, e Pugliesi unito al suo fratello proseguì l'incominciato assedio, e sebbene vi fosse dall'Africa andato in soccorso degli assediati un grosso rinforzo di Mori, pure venutosi a battaglia per mare, i valorosi Normanni riportarono una compiuta vittoria navale (1). Finalmente dopo varj combattimenti, e dopo sei mesi di ostinata resistenza, furono gli Africani obbligati alla resa di quella Capitale (2).

XLI Venuto Palermo in mano de' Normanni, Roberto munì colle sue milizie il Castello di quella Città, e vi ordinò ogni cosa secondo il suo volere, e tutta la ritenne per se stesso, ed il dippiù dell'Isola già conquistata fu dal medesimo Roberto ceduta al fratello Ruggiero colle ulteriori conquiste da farsi col suo ajuto, a condizione però di dovere da lui riconoscere il tutto, secondo narra il Malaterra (3): ma secondo rapporta Lione Ostiense, Roberto investendo Ruggiero di tutta l'Isola, si riservò la metà delle Città di Palermo, di Valdemone, e di Messina (4). O si segua l'opinione del primo, o del secondo di questi due Autori, poco importa, perchè amendue nella sostanza concordano, che Roberto fosse il Signore diretto di quella nuova conquista, e che Ruggiero qualunque parte vi avesse, riconoscer la dovesse dal proprio fratello. Perciò l'erudito Muratori seguendo

 l'au-

(1) *Rursus (Robertus) ad Siciliæ, Panormique expugnationem cum navali profectus exercitu intra quinque mensium spatium Cataniam primo, inde Panormum, deinde Nazarim cepit. Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

Dux igitur commeatibus, & ceteris, quæ expeditioni congruebant .... magno equitatu cum navalibus, peditumque copiis ab inde progrediens Panormum venit: ab Oceano Urbem navibus obsidens, fratremque Comitem ab uno latere statuens, ipse ab altero cornu Calabrensibus, & Appulis muros ambit. Malaterra lib. 2. cap. 45., Ign. Barens. ad ann. 1072.

(2) *Guillel. Appul. lib. 3.*

(3) *Deinde vero Castello firmato, & Urbe pro velle suo, Dux eam in suam proprietatem retinens, & vallem Demine, ceteramque omnem Siciliam adquisitam, & suo adjutorio nec falso acquirendam fratri de se habendam concessit. Malaterr. lib. 2. cap. 45.,*

Lupus Protospat. in Chronic., Ignotus Barens. apud Peregrin., Romualdus Salernitanus Chronic. tom. 6. Rer. Italic.

(4) *Sicque fratrem Rogerium de tota investiens insula, & medietatem Panormi, ac Demenæ, & Messanæ sibi retinens. Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

l'autorità degli Scrittori ſincroni riferì nei ſuoi annali, che Roberto dette al fratello l'inveſtitura della Sicilia (1). Diſpoſte in tal guiſa Roberto le coſe di quell'Iſola vi laſciò a diſpoſizione del fratello picciola parte del ſuo eſercito, che Ruggiero proccurò di accattivarſi con larghe promeſſe, e con premj (2). Sebbene vi ſia un paſſo in un ſol luogo di Malaterra, in cui par, che ſi accenni, che il Duca Roberto aveſſe impoſto al fratello Ruggiero, che di quella parte di conquiſta, che già gli avea aſſegnata coll'obbligo di riconoſcerla da lui, ne doveſſe far diviſione con Serlone loro comune nipote, e con Ariſgotto da Pozzuoli loro parente, amendue valoroſiſſimi Capitani, pure tal preteſa diviſione non ſi vede effettuita, e per Serlone non potè certamente farſi, perchè poco appreſſo egli fu ucciſo (3). Sicchè con tal'eſpreſſione del Malaterra deve intenderſi, che Roberto raccomandaſſe il nipote Serlone, ed Ariſgotto per darſi loro qualche Caſtello, o qualche guiderdone corriſpondente alle loro valoroſe azioni. Nella dimora, che il Duca Roberto fece in Sicilia, non mancò d'introdurvi le conſuetudini feudali, ch' eſattamente furono dal Conte Ruggiero oſſervate, come chiaramente raccoglieſi da un luogo di Ugone Falcando (4).

XLII Diſpoſte ch'ebbe Roberto le coſe di Sicilia, partì per la Puglia, ed in ſegno della ſua vittoria traſportò nella Città di Troja varie porte di ferro, e molte colonne di marmo co' loro capitelli (5). Al ſuo vittorioſo ritorno fu da' popoli ricevuto con giubilo, ed applauſo (6). Paſſato egli in Melfi, furono tutti i Baroni della Calabria, e Puglia a ſeco lui congratularſi delle riportate vittorie. Pietro figliuolo del Conte di Trani mancò ad un tale ben dovuto omaggio, anzi lo

(1) Muratori Annali d'Italia all'anno 1072.

(2) *Igitur famoſiſſimus Siciliæ Princeps Rogerius, Duce fratre, expeditione poſtquam Panormum adeptus eſt, ſoluta a Sicilia verſus Calabriam, & Apuliam, ut ſuas utilitates exequeretur, digrediente in Sicilia remanens exercitus recedentis fratris minimam partem præmiis, & promiſſionibus illiciens, ex conſenſu ejuſdem Ducis ſibi retinuit. Malaterra lib. 3. cap. 1.*

(3) *Malaterra lib. 2. cap. 46.*

(4) *Ugo Falcand. apud Caruſium tom. 1. pag. 438*

(5) *Chronic. Amalph. Antiquit. Italic. tom. 1. pag. 213.*

(6) *Guillel. Appul. lib. 3.*

zi lo ſteſſo come affettava indipendenza nelle ſue Terre, avea perciò ricuſato di preſtare nelle ſpedizioni di Sicilia il conveniente ſervigio militare, o il contingente dovuto delle truppe, e Roberto credendo di non dovere laſciare impunita tanta tracotanza, andò colle ſue milizie contro il borioſo Conte, e l'obbligò a dargli la ſteſſa Città di Trani, ma poi colla conſueta ſua generoſità ce la reſtituì dopo di averlo obbligato al dovuto giuramento (1).

XLIII Le continue vittorie riportate dal Duca Roberto; e gli acquiſti da lui fatti nella Sicilia dettero occaſione a qualche Scrittore poſteriore di credere, ch'egli riceveſſe di quel Ducato dal Pontefice Aleſandro II la ſeconda inveſtitura per mezzo dello ſtendardo di Santa Chieſa. Rapportatore di tal fatto fu Romualdo Arciveſcovo Salernitano (2). Ma comechè coteſto Croniſta non fu contemporaneo, e ſcriſſe un ſecolo dopo (3), ed una tal novella preteſa inveſtitura fu taciuta da tutti gli Scrittori ſincroni, perciò della medeſima non può, nè dee tenerſene conto alcuno, tanto più, che il medeſimo nel riferire il voluto giuramento dallo ſteſſo Duca Roberto preſtato al Pontefice Niccolò II ne altera infinitamente il fatto. Imperocchè quantunque dalle parole dei due ſuoi giuramenti rapportati dall'Annaliſta non ſi ravviſi, come di ſopra ſi è dimoſtrato, d'eſſerſi in eſſi parlato degli Stati di Roberto, egli non ſolo narra, che per eſſi giurato ſi foſſe il ligio omaggio, ma vi ſoggiunge ancora d'eſſerſene fatta la cerimonia collo ſtendardo di Santa Chieſa (4), circoſtanza del tutto nuova, e da niun altro aſſerita. Ecco dunque come gli

(1) *Illius Comites regionis, & undique clari*
Confluxere viri, vult quiſque reviſere tanti
Principis aſpectum: Petro genitore vocatus
Prædicto ſolus Petrus huc accedere ſprevit
. . . .
Dux Petro ſuſpectus erat, quia prorſus eunti
Ad fines Siculos vires adhibere negarat.
Guillel. Appul. lib. 3.

(2) *Romualdus Salernitanus in Chronic. ad ann.*1062. preſſo il Muratori *Rer. Italic. tom. 7. pag.* 171. *littera A.*

(3) *Murator. in præfat. ad Chronicon Romuald. Salern. tom.* 7. *Rer. Italic.*

(4) *Romualdus Salernitanus in Chronic. ad ann.* 1061. preſſo il Muratori *Rer. Italic. tom. 7. pag.* 169. *littera D.*

gli autori Ecclesiastici sempre intenti a dilatare i vantati dritti della Corte Romana da un semplice giuramento prestato *de terra S. Petri*, col progresso del tempo se ne sono tirate le conseguenze su gli Stati proprj di Roberto, e indi per nulla farvi mancare vi si è aggiunta anche la cerimonia del gonfalone di S. Chiesa.

XLIV Succeduto al Pontefice Alesandro II il famoso Ildebrando sotto il nome di Gregorio VII, sebbene questi trovasse i Normanni disposti, e desiderosi di prestargli la dovuta ubbidienza come a Capo della Chiesa, ed il rispetto, che avevano mostrato ai suoi predecessori, pur egli, come in una sua lettera si espresse, rigettò le loro pacifiche offerte (1). Anzi la sua severità procedè tant'oltre, che celebrando egli il primo Concilio in Roma, scomunicò il Duca Roberto con tutt'i suoi aderenti (2). E nell'anno susseguente nel secondo Concilio Romano rinnovò il fatale colpo (3). Ma non ostante le Papali maledizioni, il Cielo, le cui disposizioni sono sempre dalla Divina giustizia dirette, seguitava a prosperare le armi vittoriose di quel Duca. Avuta egli occasione di guerra col Principe di Salerno, assediò per terra, e per mare con potente esercito la Città di Salerno, l'obbligò alla resa, ed in tale occasione egli venne in possesso di quel rispettabile Principato (4). Nello stesso tempo se gli sottomise Amalfi, Città allora doviziosissima (5). Ma Giordano I Principe di Capua, ch'era unito col Pontefice Gregorio VII, essendosi fatto Capo contro esso Duca, gli fe ribellare molte Città, e Baroni. Il valoroso Roberto però colle sue forze, e co' suoi eserciti ricuperò i luoghi ribellati, e domò chiunque osò alzargli contro il capo orgoglioso (6). Pure nel calore de'suoi trionfi non dimenticò l'ossequio verso Santa Chiesa, anzi quanto più il Pontefice erasi mostrato geloso de'suoi acquisti, tanto più egli si mo-

(1) *Gregorii VII. Epistol. lib. 1. Epistol. 25. apud Labbè ad ann.* 1073.
(2) *Labbè Concilior. &c. Concilium Romanum I. ad ann.* 1074.
(3) *Labbè Concilior. &c. Concilium Romanum II. ad ann.* 1075.
(4) *Lupus Protospat. in Chronic. ann.* 1077., *Anonym. Cassin. in Chronic.*
(5) *Malaterra lib. 3. cap. 3., Chronic. Amalph. Antiquit. Italic. tom. 1. pag.* 214.
(6) *Petrus Diaconus Chronic. lib. 3. cap. 45., Guillel. Appul. Poem. lib. 3., Lupus Protospata Chronic.*

ſi moſtrò premuroſo di acquiſtare la grazia del Pontefice, e di profeſſarſegli ubbidientiſſimo. Ma quel Papa ne andava dilatando la pacificazione per vantaggiare gl' intereſſi della ſua Corte, com' egli ſteſſo rapporta in una delle ſue lettere (1). E proſeguendo a moſtrare ſempre più la ſua durezza tornò a lanciare contro i Normanni le cenſure ſotto il preteſto, che i medeſimi uſurpaſsero i beni de' Moniſteri di Monte Caſino, e di Caſaurea (2). E poco appreſso radunato avendo il ſettimo Concilio Romano, in cui per le note conteſe tra il Sacerdozio, e l' Impero preteſe deporre Arrigo IV, tornò a ſottoporre alle cenſure i Normanni, che ardiſsero di entrare nelle terre di S. Pietro, e particolarmente nella Marca Fermana, nel Ducato Spoletino, nella Campagna, e ne' luoghi del Moniſtero Caſſineſe (3). In tali critiche circoſtanze, nelle quali era il Pontefice, il pietoſo Duca dimenticò le offeſe ricevute, e ſpinto da verace zelo di pietà offerì al Papa tutte le ſue forze contro l' Imperadore Arrigo, e ſeco lui ſi unì in fedele, e ſtretta alleanza. Di tal confederazione tra Gregorio, e Roberto fanno memoria tutti gli autori ſincroni, e che la ſteſsa ſeguiſse non può dubbitarſene per le geſta glorioſe, che il Guiſcardo oprò a difeſa della Santa Sede. Ma quaſi tutti gli Scrittori ſono tra loro diſcordanti riſpetto al tempo, al luogo, alla maniera, ed alle condizioni, con cui tal corcordia ſeguiſſe.

XLV Lione Oſtienſe porta la pace tra il Pontefice, e Roberto come ſeguita nell' anno 1076 per opera del famoſo Deſiderio Abate Caſſineſe, e di altro non fa menzione, che dell' aſſoluzione delle ſcomuniche di Roberto, nè parla di alcun giuramento di vaſſallaggio da quel Principe preſtato alla Chieſa Romana (4). Le ſcomuniche però fulminate poſteriormente a quell'anno contro i Normanni ſotto il preteſto di eſſere i medeſimi invaſori de'beni de'Moniſteri Caſſineſe, e Caſaurienſe, e poco

(1) *Gregorii VII. Epiſtol. 15. lib. 3. apud Labbè ad ann.* 1076.

(2) *Labbè Conciliorum &c. Concilium Romanum V. ad ann.* 1078., e veggaſi allo ſteſſo Concilio il ſupplemento del Padre Manſi per la ſcomunica fulminata contro i Normanni, come invaſori ancora de' beni del Moniſtero di Caſaurea.

(3) *Labbè Conciliorum &c. Concilium Romanum VII. ad ann.* 1080.

(4) *Leo Oſtienſ. lib. 3. cap.* 44.

poco appresso rapportate dall'istesso Ostiense (1) fanno con ragione dubitare, che tal pace non seguisse in quell' anno. Secondo poi l' autorità degli atti Pontificali raccolti da Cencio Camerario, e degli atti Bollandiani amendue rapportati dal Pagi il Pontefice Gregorio nel 1077 dopo l' ottava di Pentecoste si portò in Aquino, ebbe abboccamento col Duca Roberto, l'assolvè dalle scomuniche, ne ricevè il giuramento di fedeltà, e di omaggio, e dopo averlo ricevuto come special guerriero di S. Pietro, col gonfalone di Santa Chiesa l' investì del Ducato della Puglia, e della Calabria (2). Oltrechè a tenore di quanto abbiamo teste accennato le scomuniche susseguentemente a quell' anno fulminate contro i Normanni renderebbero una tal pace molto incerta, e dubbiosa, l' erudito Muratori avverte, che Papa Gregorio per tutto il Giugno di quell' anno si trattenne nelle montagne del Regiano, come costa dalle sue lettere, e che perciò era impossibile, che all' ottava di Pentecoste potesse stare in Aquino (3). Il Cardinal d' Aragona autore della vita dello stesso Pontefice narra, che nella maniera medesima seguisse la concordia tra Roberto, e quel Pontefice in Aquino (4). All' opposto Guglielmo Pugliese rapportando la deposizione dell' Imperadore Arrigo, le forze da costui radunate per opprimere Gregorio VII, la necessità, che questi avea dell' ajuto di Roberto, fa in Benevento succedere la costoro reconciliazione, e giurare al Guiscardo di esser fedele alla S. Sede durante la sua vita, ed in ricompensa accenna essergli dal Pontefice stata promessa la Corona d' Italia (5). Anna Comnena nella stessa Città Be-

(1) *Leo Ostiens. lib. 3. cap. 45.*
(2) *Pagius in notis ad Baron. ad ann. 1074. nota 9.*
(3) Muratori Annali d' Italia all' anno 1078.
(4) *Cardinal. d'Aragona in vita Gregorii VII. to.3. Script. Rer. Ital. p.311. lit.E.*
(5) *Allatus liber est Evangeliorum*
Dux Papæ jurat, fuerit dum vita superstes,
Observaturum fidei se jura perennis
Ecclesiæ Sanctæ totus cui subjacet orbis.
Romani Regni sibi promisisse Coronam
Papa ferebatur, qua Rex Henricus ab illo
Damnatus fuerat . . . .
. . . .
Pacis perpetuæ Beneventi fœdere pacto
Gregorius Romam remeavit, Duxque Salernum;
Guillel. Appul. lib. 4.

Beneventana a ſollecitazione del Papa in quelle critiche circoſtanze oltremodo biſognoſo del ſoccorſo del Duca fa ſeguire l' abboccamento, e la pace tra quei due Principi, nè mancò di aggiungere, che fra i patti di tal confederazione vi fu la promeſſa del Regno Italico (1), la quale viene eziandio confermata da Riccardo Cluniacenſe (2). Dalla narrativa del Puglieſe, e della Comnena a chiare note riſulta, che in tale convenuta alleanza non ſi parlaſſe mai nè di feudalità, nè di vaſſallaggio di Roberto verſo la Santa Chieſa, anzi ſe ne ritrae, che il Pontefice ſi obbligaſse di farlo Re d' Italia. In fatti l' infelice ſituazione, in cui era Papa Gregorio per la potenza ſtrabocchevole del ſuo rivale depoſto Imperadore, fa credere, che il medeſimo doveſse avere infinito riguardo a Roberto, delle forze del quale avea preciſo biſogno, e perciò ſi rende molto credibile la promeſsa del Regno Italico, e molto inveriſimile, che in tali anguſtie penſaſse a renderlo ſuo vaſsallo, e tributario.

XLVI Il Baronio però non oſtante tali fatti incontraſtabili dopo aver fiſsata la pace tra Gregorio, e Roberto nell' anno 1080, rapporta all' anno iſteſso due preteſi giuramenti da Roberto come Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia fatti a quel Pontefice, uno per lo cenſo, e l' altro per la fedeltà, in tutto conſimili a quelli preſtati a Papa Nicolò II, e gli dice tratti dal regiſtro delle piſtole dello ſteſso Pontefice, ma quello, ch' è più rimarchevole, li porta colla data di Cepperano (3), luogo, in cui niuno autore ſincrono ſognò di eſsere la pace avvenuta, e ſolamente lo narra Romoaldo Salernitano (4), ſcrittore poſteriore, onde lo ſteſso Pagi af-

V fer-

(1) *Ad quod cum Papa quidem Benevento cum propriis copiis, Dux Salerno cum ſua & ipſe militari manu ſibi progreſſi eſſent obviam, ubi ambò exercitus in conſpectu mutuo fuerunt, ipſi Principes, juſſis ſtare armatis, ſoli congreſſi fœdus pepigerunt, fide etiam, quam viciſſim dederunt, acceperuntque, jurejurando utrinque firmata, pactorum hæc fere ſententia fuit; ut Pontifex quidem Regis nomen, ac dignitatem Duci tribueret, eidemque auxiliares copias ſubmitteret, ubi opus eſſet adverſus Romanos orientales, Dux vero Pontifici adeſſet in omnibus, quod is, & ubi vellet. Ex Annæ Comnenæ Alexiados lib. 1.*

(2) *Riccardus Cluniacenſ. Chronic. Antiquit. Italic.*

(3) *Baronius ad ann.* 1080. *num.* 36., 37., & 38.

(4) *Romuald. Salern. in Chronic. ad ann.* 1080. preſſo il Muratori *Rer. Italic. tom.* 7. *pag.* 172. *littera E.*

ferma esfere del tutto erronea consimile data (1). Questa dunque venendo contraddetta dagli scrittori più autorevoli, non possiamo aver per certi, ed indubitati i rapportati giuramenti. Anzi la varietà, colla quale gli autori descrivono la concordia tra il Pontefice, e Roberto seguita, la diversità dell'epoche, in cui si vuole avvenuta, la varietà de' luoghi, ne' quali si fanno i due contraenti abboccare, la difformità de' patti, e delle convenzioni, che vi si aggiungono, ci mettono nell' incertezza della verità delle cose, e quel, che ci convince della poca sincerità de' giuramenti, è la poca sicurezza della loro data, la quale secondo le regole diplomatiche esser dovrebbe esente da ogni dubbiezza per rimoverne ogni fondato sospetto. Cresce l' incertezza di cotesti atti, se si rifletta, che ne' medesimi si mette in dubbio il dominio di Roberto sulle Città di Salerno, e di Amalfi, che si danno quasi per dipendenti dalla Santa Sede a somiglianza della Marca Fermana (2), quandochè in quel tempo la stessa Marca di Fermo, come avverte il dotto Muratori (3), era fuori della potestà della Chiesa Romana, e sotto l' Imperadore Arrigo, e le divisate Città di Salerno, e di Amalfi erano state anni prima tanto legittimamente acquistate da Roberto, che da lì in poi passarono sempre ai di lui successori senza, che Roma vi abbia mai preteso alcun dritto, o ragione. Ma se veri anche si vogliano que' giuramenti, essendo i medesimi composti dell' espressioni istesse di quelli fatti a Papa Niccolò II, e non facendovisi alcuna menzione degli Stati di Roberto, nè di feudalità, o vassallaggio, anzi avendovi il Baronio aggiunto l' atto della pretesa investitura fatta da Gregorio, e questa dicendosi tutta remissiva a quella del suo predecessore Niccolò II, ricorrono gli stessi argomenti di sopra additati per dimostrarli un semplice trattato di alleanza, o al più conterranno la concesf-

(1) *Pagi apud Baronium ad ann.* 1080. *nota V.*

(2) (*Excepta parte Firmanae Marchiae, & Salerno, atque Amalfi, unde adhuc facta non est definitio*), si legge nel preteso giuramento di Roberto, e nella pretesa investitura di Gregorio si dice: *De illa autem terra, quam injuste tenet, sicut est Salernum, & Amalfia, & pars Marchiae Firmanae, nunc te patienter sustineo. Baron. ad ann.* 1080. *num.* 36., & 38.

(3) Muratori Annali d' Italia all' ann. 1076., e 1078.

cessione di quei patrimonj di S. Pietro, ch' erano posseduti dallo stesso Duca, e che ora non possono dimostrarsi di essere in potere de' suoi Augusti successori, i quali perciò non sono per conto loro a cosa alcuna tenuti.

XLVII Appaciatosi Roberto col Pontefice, e rimasto tranquillo nel suo animo per vedersi ritornato al grembo della Chiesa, pensò rivolgere le sue armi vittoriose in Oriente. A tale oggetto se grandi apparecchi di navi, e di genti in Brindisi, ed in Otranto, e preparò una poderosa armata navale (1). Pria però volle provvedere al governo, ed alla successione degli Stati d'Italia, ed in presenza del Popolo, e dei Baroni, e Magnati della sua Corte dichiarò de' medesimi suo Luogotenente il figlio Ruggiero, natogli da Sigelgaita, e nel tempo istesso lo dichiarò erede non solo della Puglia, e della Calabria, ma eziandio della Sicilia (2). In tale spedizione menò seco il suo figliuolo Boemondo, che fece generale dell'armata. Giunto in Levante s' impadronì dell' Isola di Corfù, prese Botontrò, e la Vallone, ed assediò Durazzo, e guerreggiò per mare co' Veneziani, andati in soccorso de' Greci (3). Presentatosi in persona l' Imperadore Alessio con esercito di cento settantamila uomini, come rapporta Pietro Diacono (4), o di soli settantamila, come narra Lupo Protospata (5), Roberto lo ruppe, e dissipò, e s' impadronì di Durazzo, e di tutto il convicino paese (6). Lasciato il comando al figlio Boemondo, tornò in Puglia, ove attese a far massa di gente per le guerre di Levante (7).

XLVIII Ardevano più che mai in quel tempo le contese tra il Sacerdozio, e l' Impero, tanto note nell' Istoria. Roberto inviò al Pontefice Gregorio VII suo alleato trentamila scudi di oro, affinchè se ne valesse per mantenere nella sede i Romani (8). Questi ciò non ostante datisi al partito dell'

V 2 Im-

(1) *Chronic. Cavens. ann.* 1080., *Anna Comnen. lib.* 5. *pag.* 131.
(2) *Cum Calabris, Siculis loca Dux dat habenda Rogero. Guillel. Appul. lib.* 4.
(3) *Guillel. Appul. lib.* 4.
(4) *Petrus Diaconus Chron. Cassin. lib.* 3. *cap.* 49.
(5) *Lupus Protospat. ad ann.* 1082.
(6) *Malaterra lib.* 3. *cap.* 28., *Guillel. Appul. lib.* 4.
(7) *Guillel. Appul. lib.* 4. (8) *Lupus Protospat. in Chronic.*

Imperadore Arrigo IV, assediarono il Papa nel Castel Sant' Angelo. Roberto però in tale angustia non l'abbandonò, e con grande sforzo di milizie, cioè con sei mila cavalli, e trentamila fanti (1), composti di varie nazioni, e particolarmente di Normanni, e di Longobardi (2), volò in Roma, e lo liberò (3). Dopo tale spedizione mosse guerra a Giordano Principe di Capua, perchè questi avea ricevuta l'investitura del suo Stato dall'Imperadore Arrigo IV (4). Boemondo intanto restato nell'Albania seguitò colà le sue prodezze, e conquiste, e dette due sconfitte all'Imperadore Alessio (5). Ma essendogli mancato il denaro per le paghe dell'esercito, venne in Italia a trovare il padre per avere soccorso di genti, e di tesoro (6). Non fu Roberto sordo all'istanze del valoroso figlio, e con poderosa armata navale, e con rinforzo di gente, di denaro, e di navi passò il mare (7), dette una memorabile rotta all'armata navale Veneta, e Greca, ma sopragiunto dall'inesorabile morte, furono interrotti i suoi disegni (8), in parte però proseguiti dal generoso suo figlio Boemondo, che vi fondò un altro Regno per la Principesca famiglia Normanna.

XLIX Mentre il Duca Roberto si segnalava in Oriente, e nell'Italia colle vittorie riportate sopra i due Imperadori del mondo, il Conte Ruggiero era egualmente glorioso in Sicilia. Per mezzo dell'inclito Giordano, suo figlio naturale, riportò compiuta vittoria contro diecimila Saraceni, e s'impadronì di una forte piazza. Come in tale occasione fu molta la preda, così Giordano carico della medesima ne ritornò al padre, a cui naturalmente rassegnolla. Ma il munifico Ruggiero non volle in tale rincontro lasciare senza premio i va-

lo-

(1) *Guillel. Appul. lib. 4.*

(2) *Robertus Dux collecta multitudine Normannorum, Longobardorum, aliorumque gentium, perrexit Romam, ut Papam Gregorium cum obsidione retentum liberaret, quod & factum est. Lupus Protospat. ann. 1084.*

(3) *Malaterra lib. 3. cap. 37., Romuald. Salernit. in Chronic.*

(4) *Guillel. Appul. lib. 5., Malaterra lib. 3. cap. 35.*

(5) *Anna Comnen. Alexiad. lib. 5.*

(6) *Anna Comnen. Alexiad. lib. 5.*

(7) *Guillel. Appul. lib. 4., Malater. lib. 3. cap. 39.*

(8) *Guillel. Appul. lib. 5., Romuald. Salernit. in Chronic.*

lorosi Capitani, ch' eransi in quella vittoria distinti, ed avendo ridotti alla sua ubbidienza dodici Castella, le distribuì loro in feudo, e coll' espressa legge di riconoscerle da lui (1). Non ostante tale vittoria, se gli ribellarono Jaci, e Cinisi (2), come ancora Catania (3), e colle sue forze ricuperò il tutto. Alle continue occupazioni, che gli davano i Saraceni se gli aggiunsero anche l' insolenze di taluni suoi Baroni, e Militi della Calabria.

L Tra le sue truppe vi fu un gregario soldato per nome Angelmaro, ch' erasi distinto per le sue valorose azioni, e perciò dal Conte Ruggiero era tenuto in conto, e a fin di premiarlo gli avea data in moglie la vedova dell' infelice ucciso suo nipote Serlone, figlia del Conte Rainulfo, la quale avea portato in dote la quarta parte di Gerace. Angelmaro da tale illustre matrimonio, e dalla quasi affinità contratta con il Conte suo Signore divenne orgoglioso, e pretese di essergli uguale, e di non più ubbidirgli, ed incominciò a fabbricare in Gerace una forte Torre, e co' suoi maneggi si rese aderenti i cittadini. Avutane Ruggiero notizia, ne ordinò la demolizione, e non essendo stato ubbidito, dalla Sicilia si portò nella Calabria, assediò Gerace, e spogliò l' audace Angelmaro di quanto tenea, sebbene poi per la memoria del nipote Serlone, alla di lui vedova, ed attuale moglie di Angelmaro colla solita sua generosità usasse clemenza (4).

LI Restituitosi Ruggiero in Sicilia ebbe ancora ivi delle turbolenze, giacchè il di lui figlio naturale Giordano, sedotto da' malcontenti, se gli ribellò, ma il padre ben tosto lo ridusse ad ubbidienza, e gli perdonò il fallo, ma severamente punì dodici de' principali seduttori (5). Passò quindi il Conte

(1) *Sicque ad naves regrediens maxima præda lætanter introducta ad patrem impune cum triumphali laude redit.... Comes laboris indeficiens crebris incursionibus, et sibi omnia substernat infestare aggreditur: breviqne termino usque ad duodecim fortissima Castra suo dominio obediendo subire coegit: quæ militibus suis distribuens cum cunctus appendiciis suis de se habenda delegavit. Sic exercitum, omnibus pro exhibito sibi servitio gratias agendo, solvens, ipse Brica a labore pausatum secessit. Malaterra lib. 3. cap. 11.*

(2) *Malaterra lib. 3. cap. 21.*

(3) *Malaterra lib. 3. cap. 30.*

(4) *Malaterra lib. 3. cap. 31.*

(5) *Malaterra lib. 3. cap. 36.*

te Ruggiero all' assedio di Girgento, e dopo esservi stato intorno per quattro mesi, l' obbligò alla resa, e vi fe prigionieri i figliuoli, e la moglie di Camutto, Amira de' Saraceni. Tale presa gli facilitò la resa dell' importante fortezza di Castel Giovanni con undici altri fortissimi Castelli. Camutto abbracciò la religione Cristiana, ed il suo esempio fu seguito da altri Saraceni. Ed il generoso Conte Ruggiero gli concedè in Calabria una Terra, ove il medesimo si trasferì, e visse fedele al suo benefattore (1). Dopo di tal vittoria non essendovi restato nella Sicilia in potere de' nemici, che la sola Città di Noto, questa spedì suoi ambasciatori al Conte Ruggiero, che stava all' assedio di Malta, e volontariamente se gli arrese, e dal Conte Ruggiero fu data al suo figlio naturale Giordano, che già avea easato, ed il quale la ritenne sotto la fedeltà del padre (2).

LII Vedutosi Ruggiero in possesso dell' intera Sicilia, assunse il titolo di Gran Conte della medesima (3), ed il suo cuore grato, e benefico non omise di rimunerare i valorosi Capitani, ch' eransi nel corso di tante guerre distinti, e che lo aveano ajutato a salire al colmo di tanta grandezza, e perciò ad alcuni di essi distribuì Terre, e larghe possessioni, e ne ricompensò altri con diversi premj (4).

LIII Nel tempo della presa di Girgenti era morta al Conte Ruggiero la sua prima moglie Delicia, o sia Giuditta, e perciò era egli passato a seconde nozze con Eremburga, figlia del Conte Moritonense, la quale ebbe breve vita. Perciò contrasse il terzo matrimonio con Adelaide, nipote di Bonifazio famosissimo Marchese d'Italia (5), e come si crede Marchese di Monteferrato. Essendosi fatta menzione delle parentele di questo illustre Principe, non dee tacersi, che Raimondo Conte di Pro-

(1) *Malaterra lib. 4. cap. 6.*
(2) *Malaterra lib. 4. cap. 15.*
(3) Come ciò rilevasi dai Diplomi, e suggelli del Conte Ruggiero, raccolti dagli eruditi Scrittori Siciliani, Rocco Pirri Sicilia Sacra, Inveges Annali di Palermo ann. 1096. Vedi Rodotà del rito Greco in Italia *lib. 1. cap. 8. §. 11.*
(4) *Militibus itaque suis, quorum auxilio tanti honoris culmen adeptus fuerat accessitis, gratias cum omni mansuetudine referens, quibusdam terris, & largis possessionibus, quibusdam vero aliis diversis præmiis laboris sui sudores recompensat. Malaterra lib. 4. cap. 15.*
(5) *Malaterra lib. 4. cap. 14.*

Provenza si portò in Sicilia per chiedere in moglie la di lui figlia primogenita Matilde, che ottenne, e celebrate con sontuosità le nozze, se la portò nel suo Stato. Per impegno del Pontefice, e della famosa Contessa Matilde dette il Conte Ruggiero in moglie l'altra sua figliuola Costanza, o Jole a Corrado Re d'Italia, al quale accompagnata dal conveniente corteggio la spedì fino a Pisa con corredo di ricca dote (1). Finalmente per non parlare di tutti i suoi parentadi collocò in matrimonio l'altra sua figliuola Busilla con Carlo Manno Re d'Ungheria (2).

LIV Il Conte Ruggiero tanto dal Cielo prediletto, e favorito memore del suo dovere verso il Dio degli eserciti, e datore delle vittorie, degli Stati, e de' Regni, non mancò di restaurare nella Sicilia il culto Cristiano, di ergere Tempj, fondar Vescovadi, Badie, Monisteri, e stabilire tante opere di pietà, delle quali ancor oggi sussistono i monumenti. Tanta fu la sua pietà, che il Pontefice Urbano II avendo creato Legato di quell'Isola Roberto Vescovo di Troina senza precedente notizia, e consenso di esso Ruggiero, questi se ne querelò col Papa, il quale sicuro del di lui zelo per la Religione Cattolica a fine di riparare al fatto creò lui, ed i suoi successori perpetui Legati Apostolici ne' loro Stati (3). Essendo poi la Chiesa travagliata dall'Antipapa Guiberto, non trascurò il pio Ruggiero di sovvenire il vero Pontefice Pasquale II, a cui spedì Ambasciadori con donativo di mille once d'oro (4).

LV Per l'integrità dell'argomento importa sapersi, come Ruggiero divenisse padrone del resto della Sicilia, e dell'altra metà della Calabria, ch'erano restate in potere del Duca Roberto. Seguita in Oriente la di costui morte Sigelgaita sua moglie si affrettò di prevenire il ritorno di Boemondo, e giuntavi fe proclamare Duca di Puglia e Calabria Ruggiero suo figlio, sopranominato Borsa (5). Ma Boemondo suo fratello

(1) *Malaterra lib. 4. cap. 23.*
(2) *Malaterra lib. 4. cap. 25.*
(3) Nella fine del lib. 4. del Malaterra si legge la Bolla di tal legazione.
(4) *Pandulfus Pisan. in vita Paschalis II. par. 1. tom. 3. Rer. Italic.*
(5) *Guillel. Appul. lib.5., Romuald. Salernit. in Chronic. tom. 7. Rer. Italic.*

tello maggiore, o figlio del primo letto; mal soffrendo di vedersi escluso dal retaggio d' Italia, quantunque fosse il primogenito, incominciò a far massa di gente contro del fratello, prese qualche Città, e vi fu anche qualche battaglia. Interpostosi però il comune zio, Conte di Sicilia, gli ridusse a concordia, in virtù della quale furono a Boemondo concedute molte Città e Terre della Puglia (1). In tale occasione il Duca Ruggiero per accattivarsi il Conte Ruggiero suo zio, e per averlo sempre benevolo nelle contese col fratello Boemondo, ed in premio di aver presa la sua difesa, gli cedè l' intera Signoria della metà della Calabria, che gli spettava come successore del padre Roberto Guiscardo (2)... Non si sa però, se tal cessione avesse l' intero effetto; perchè seguitò a restare in mano dello stesso Duca Ruggiero la Città di Cosenza, se pure non voglia dirsi, che la medesima fu nella cessione eccettuata. Seguitando perciò a stare Cosenza in potere del Duca Ruggiero, se gli ribellò, e a di lui preghiere vi accorse con poderoso esercito il Conte Ruggiero suo zio, che la ridusse a divozione del nipote. E questi per gratitudine del ricevuto soccorso, e di tanti altri precedenti beneficj gli donò quella metà di Palermo, che sola, secondo alcuni autori Roberto si avea riservata nell' atto della conquista della Sicilia (3). Dee però avvertirsi, che Falcone Beneventano porta tal cessione in tempo assai posteriore. Imperocchè narra, ch' essendo nel Ducato di Puglia succeduto al Duca Ruggiero il di lui figliuolo Guglielmo, a costui nell' anno 1122 si ribellasse Giordano Conte di Ariano, e che non avendo esso Duca Guglielmo forze bastevoli per domarlo, ne ricorresse a Ruggiero juniore, che in quel tempo era succeduto al suo padre Gran Conte Ruggiero, e che per ottenerne ajuto a fine di ridurre all' ubbidienza il riottoso Conte di Ariano gli cedesse la metà della Città di Palermo, e di Messina, e di tutta la Calabria (4). Ma in qualunque maniera vada

(1) *Malaterra lib. 4. cap. 4.*
(2) *Romuald. Salernit. Chronic. ad ann. 1085., & 1086. tom. 7. Rer. Italic., Malaterra lib. 3. cap. 41.*
(3) *Malaterra lib. 4. cap. 17.*
(4) *Falco Beneventan. ad ann. 1122.*

vada la bisogna, egli è incontrastabile; che la metà della Calabria, e della Città di Palermo, e forse anche di Messina, e di Valdemone spettava agli eredi del Duca Roberto Guiscardo, e che da costoro l'avesse il Conte Ruggiero, o i suoi successori.

LVI Mi rincresce aver dovuto nojare il lettore con farlo entrare in un laberinto di avvenimenti tra loro inviluppati, e con fargli andare minutamente distinguendo l'epoche, e i fatti per rintracciare la verità tra le selve intrigatissime degli antichi Scrittori. Ma mi lusingo, che dopo sì lunga discussione egli potrà esser sicuro di non essersi abbattuto in dicerie favolose, nè di avergli io proposte cose non vere, o non conte, o non confermate da irrefragabili autorità. E con tal lusinga passo di buon animo al confronto del sistema del Napoli coi fatti storici dettagliatamente fin quì rapportati.

LVII Abbiamo veduto, che allora quando Roberto Guiscardo capitò nelle nostre Contrade, vi trovò, che già da molto tempo i due suoi fratelli pria Guglielmo Bracciodiferro, ed indi Umfredo vi aveano acquistato ampio Stato, ed al primo era succeduto il secondo nel Contado di Puglia, esercitandovi piena potestà qual Signore del medesimo: Che situato esso Roberto alle frontiere della Calabria vi fe molte conquiste, che dal Conte Umfredo suo fratello, Capo, e Duce della nazione, gli furono confermate insieme colle altre, che in appresso vi avrebbe fatte, e fu ancora fatto Signore dell'intera Calabria: Che morto il fratello Umfredo lo stesso Roberto fu subito da tutti i primati dichiarato Conte di Puglia, e Calabria in luogo dell'estinto fratello: Che accresciuto di Stati, e di forze proseguì nella Calabria le sue imprese: Che in tali circostanze giunto il prode minor suo fratello Ruggiero, dal valore di questi fu estesa la sua dominazione, la quale tanto crebbe, che il Principe di Salerno allora potente, e riguardevole Signore non ricusò di dargli in isposa la sua sorella. E che di tratto in tratto come crescea la sua potenza, crebbe lo splendore de' parentati, e matrimonj, che fecero le sue sorelle, e figlie: Che debellata la Città di Reggio dalle sue truppe, e dai Magnati, e popoli della na-

nazione fu acclamato Duca della Calabria, titolo, che gli fu approvato dal Pontefice Niccolò II con tutte le conquiste fatte non solo nella Puglia, e Calabria, ma da farsi eziandio nella Sicilia, di cui fin d'allora si dichiarò futuro Duca.

LVIII Rispetto poi al valoroso Ruggiero si è ravvisato, ch'egli appena giunse in queste Provincie, si pose al servigio del fratello Roberto Guiscardo, e che sotto le di lui insegne militò: Che sebbene tra questi due fratelli fossero sovente insorte varie discordie, pure dopo avere Ruggiero date continue riprove di straordinaria prodezza, e dopo avere al fratello Roberto acquistate più Terre, e Città, n'ebbe la metà di Calabria, ed indi la Contea di Mileto.

LIX Tal'era la situazione de' due Eroi Normanni, allorchè rivolsero essi le loro mire alla conquista della Sicilia. Laonde per mero tratto di sfrenata eloquenza il Napoli largamente si diffonde nel descrivere la loro pretesa povertà, e miseria. Ma pur dovea egli ricordarsi dei tanti beneficj da' medesimi resi alla sua patria, ed ai Concittadini suoi maggiori per averli con tanti loro stenti, e travagli liberati dal tirannico giogo Saracenico. Dovea eziandio riflettere, che quei valorosissimi Campioni se tanto erano benemeriti della Sicilia, altrettanto lo erano ancora della Chiesa per l'accrescimento dato alla Religione, per l'ajuto, e per le sovvenzioni fatte ai Pontefici, e per gli Tempj con generosa munificenza eretti, e dotati, e perciò non meritavano di essere oltraggiati con tante affettate, e monche narrative, le quali per altro ben comprender egli potea, che tutte in di lui vitupero ridondate sarebbero. Nelle loro sacre persone dovea egli ancora rispettare il carattere di Principe, e la qualità Regia, e di unto del Signore, che assunsero i loro successori per acclamazione de' popoli, e per tanti altri legittimi titoli, i quali hanno sempre riscosso rispetto, e venerazione presso tutte le nazioni, e presso gli scrittori più libertini. Doveano suscitare nel suo animo stima, e venerazione per la famiglia Normanna, quelle tante illustri, e Regali parentele, per mezzo delle quali ei la vide congiunta coi Signori più grandi di Europa, coi Re d'Italia, e d'Ungheria, e cogli stessi Imperadori d'Oriente.

LX

LX Ma tralasciando i trascorsi del Napoli, non è dunque vero, com' egli sostiene, che i nostri due Eroi Duca Roberto, e Conte Ruggiero nell' atto, che all' impresa di Sicilia si accinsero, fossero poveri, e non avessero nè truppe, nè foraggi, nè munizioni, nè navi. E per fargli riuscire nella conquista troppo puerilmente escogita egli il mezzo, ed il soccorso de' sognati suoi commilitoni. Rispetto a questi potrebbe al Napoli domandarsi, donde mai i medesimi, che non possedeano ampj stati, nè poteano dire di avere le miniere dell' America, allora del tutto ignota, potessero spendere tanti tesori, quanti ne bisognarono per gli necessarj preparativi di una spedizione tanto dispendiosa?

LXI I vasti, e doviziosi stati della Puglia, e della Calabria, provincie feracissime di gente tanto marziale, e bellicosa, che negli antichi tempi aveano più volte con i loro eserciti arrestato il volo alle superbe Aquile Romane, poteano a mio credere bastare per somministrare truppe, ed eserciti ai due Conquistatori Normanni. In fatti abbiamo ravvisato, che i medesimi non andarono alla sprovista, nè aspettarono, che i voluti commilitoni piombassero quasi dal Cielo accompagnati da cavalleria, e forniti di provvisioni, di navigli, e di tesori. Ruggiero ne' suoi stati di Calabria preparò navi, e tutto il bisognevole, e Roberto radunò nel suo Ducato di Puglia un grandissimo corpo di cavalleria, ed un' armata navale. Con questi mezzi, e non già col sognato sussidio de' commilitoni felicemente si cominciò dai due Campioni la conquista di Sicilia, e si ottenne la Città di Messina, ed altri luoghi, e si riportarono più vittorie contro gli Africani.

LXII Dalla renitenza dei Conti di Conversano, e di Trani mostrata nel prestare in tale occorrenza al Duca Roberto il servigio militare, che come feudatarj gli doveano, rilevasi, che mal volentieri i pretesi commilitoni andavano nella spedizione della Sicilia, ed il Duca Roberto dovè anche punire la loro tergiversazione. Tanto dunque è lungi dal vero, che i voluti commilitoni, come asserisce il Napoli, corressero a spron battuto per militare a proprie spese contro de' Saraceni, o che i tanti soldati componenti gli eserciti di Roberto, e Ruggie-

 ro

ro volontariamente loro si presentassero, o i guerrieri quasi loro nascessero dalla terra, come si favoleggia essere avvenuto ai tempi di Cadmo.

LXIII Nè può sospettarsi, che la situazione di Roberto in quel tempo fosse povera, ed angusta, o che le nostre regioni fossero deserte, e spopolate, e che somministrar non potessero nè provvisioni, nè eserciti, nè armate navali. Imperocchè si è veduto, che il nostro Duca Roberto quasi fin dal momento, che capitò in queste contrade, e molto più dopo, che fu eletto Duca di Puglia, e di Calabria continuamente scorse coi suoi eserciti sottomettendosi Città, e debellando i suoi nemici. Nella conquista di Sicilia oltre avervi trasportate le sue numerose truppe, vi andò con quelle armate navali, che certamente aver non poteano i sognati commilitoni, le quali trionfarono su i tanti legni barbareschi accorsi dall' Africa in ajuto dell' assediato Palermo. Finalmente reputando Roberto troppo angusti alla sua ambizione i confini dell' Italia con poderoso esercito, e stuolo d' infiniti navigli portò le vittoriose sue armi nell' Oriente, ove per la sua famiglia, nata per gl' Imperi, fondò nuovi stati. Restituitosi egli nell'Italia, e lasciato al comando di quell' esercito il figlio Boemondo, mentre questi nell'Oriente proseguiva le conquiste, e nell' atto, che il fratello Ruggiero continuava a guerreggiare co' Saraceni della Sicilia, egli nel tempo istesso co' suoi eserciti domò le Città, che nelle nostre provincie se gli erano ribellate. Si portò in Roma con poderosa oste a liberare Papa Gregorio, assediato da' Romani, e dall' Imperadore Arrigo IV. E per sostenere i suoi eminenti dritti mosse ancora guerra a Giordano Principe di Capua, che dallo stesso Imperadore Arrigo avea ricevuta l' investitura del suo Principato.

LXIV Non erano cotesti eserciti composti de' pretesi commilitoni, o volontarj, mentre abbiam veduto, che Boemondo, rimasto al comando in Oriente, venne a sollecitare il padre per lo rinforzo dell' armata, e per lo denaro necessario per la paga delle truppe, e Roberto non mancò di andarvi in persona con nuova armata navale, con nuove milizie, e con ricco tesoro, e riportò contro i Greci, e Veneziani

ziani quella vittoria, che abbiamo teſtè accennata. Se con ſomma diligenza per l'eſercito d'Oriente ſi andarono da Roberto ſomminiſtrando i rinforzi, e i ſupplementi, con altrettanta cura, e penſiero di tempo in tempo da eſſo, e dal ſuo fratello Ruggiero ſi fecero i neceſſarj provvedimenti per proſeguire l'impreſa della Sicilia, donde a tale oggetto Ruggiero ſi trasferì più fiate nelle noſtre contrade. Dunque come il principio della conquiſta ſi fece cogli eſerciti proprj, coi proprj preparativi dei due fratelli Roberto, e Ruggiero, così coi loro rinforzi, e ſupplementi l'impreſa andò tratto tratto inoltrandoſi.

LXV Non è degna dell'erudizione, e della vaſta lettura del Napoli l'altra ſua oppoſizione, che dai ſoldati del Duca Roberto, e del Conte Ruggiero ſi commetteſſero rapine in tempo della guerra di Sicilia, e che perciò ſe ne debba dedurre, che gli ſteſſi non foſſero pagati, e che la conquiſta ſi faceſſe a ſpeſe altrui. Imperocchè a chi mai è ignoto, che tali diſordini, ed eccesſi della militare licenza non ſi ſono mai potuti evitare negli eſerciti più ben diſciplinati, nelle truppe più ben pagate, e nelle guerre, in cui abbiano di perſona preſeduti i Sovrani più giuſti, e rigoroſi, quantunque i medeſimi aveſſero abbondevolmente provvedute le loro milizie? Nè da tal diſordine andò eſente l'eſercito del ſuo prediletto Conquiſtatore Aleſſandro Magno. Ma come in tempo della conquiſta eranvi ancora nella Sicilia molti Criſtiani, che ſoſpiravano il momento di uſcire da ſotto il grave giogo Saracenico, e come l'Ammiraglio ſteſſo Saraceno Becumeno non mancava di ſollevare gli abitatori di quell'Iſola a favore de' Normanni, così tanto i Criſtiani, quanto le genti da Becumeno ſollecitate correano a folla con ultronei preſenti di viveri, e di altri donativi ai loro liberatori Normanni. Se dunque taluni di queſti ſi ſoſtentarono a ſpeſe del paeſe vinto, ciò per lo più avvenne per iſpontanea volontà de' medeſimi popoli, i quali non contenti di ultroneamente darſi ai loro liberatori Duca Roberto, e Conte Ruggiero, vollero eziandio provvedere ai biſogni de' loro ſeguaci.

LXVI Dalle conſiderazioni fin ora fatte ſugl' incontraſtabili

bili fatti, e sulla vera serie degli avvenimenti, resta concludentemente dimostrato, che gli eserciti, le armate navali, i convogli, le provvisioni da guerra, gli attrezzi, e quanto mai occorse per la conquista della Sicilia, tutto fu somministrato, e provveduto dal Duca Roberto, e Conte Ruggiero suo fratello, e che su tale articolo nulla i medesimi doverono ai pretesi commilitoni. A costoro dunque per tale pretesto nessuno titolo potea sorgere sulle Città, e terre conquistate, e nè tampoco sulle prede fatte. Imperocchè per dritto delle Genti è canone inconcusso, che quanto di preda, e di territorio si acquista su de' nemici si appartiene a quelli Principi, o a quegli stati in nome de' quali la guerra si amministra. In fatti per quanto si raccoglie dagli scrittori, che registrarono i fatti di quella conquista, si è veduto, che il Duca Roberto dopo l'espugnazione di Messina, e di Palermo, seco ne condusse la preda fattavi, e particolarmente quelle varie porte di ferro, e colonne, che trasportò in Troja. Il pio Conte Ruggiero dopo una segnalata vittoria contro i Saraceni riportata, dell'immensa preda fattavi scelse le cose più preziose, ed al Pontefice Alessandro II ne fe solenne donativo. Il valoroso di lui figlio naturale Giordano dopo avere trionfato de' nemici, ed avere espugnata una loro Terra, e fattovi immenso bottino, rassegnò al padre tutta la preda. Ecco dunque, che siccome la guerra si facea a spese, ed a nome de' due Principi fratelli, così non già i pretesi commilitoni, ma essi a loro arbitrio giustamente ne disponeano secondo l'insegnamento de' più classici scrittori di dritto pubblico, e se talvolta si videro i soli soldati appropriarsi qualche preda fatta, ciò fu col loro consenso, e per connivenza solita usarsi a fine di destare il valore della truppa.

LXVII Ma sebbene gli eserciti erano de' due fratelli Duca Roberto, e Conte Ruggiero, pure sembra, che tutta la guerra si amministrasse in nome del solo Duca Roberto, e che per esso principalmente si facesse la conquista della Sicilia. E' vero, che Malaterra attribuisce il pensiere di tal nuova impresa a Ruggiero, che dimorando in Reggio col fratello Roberto, e rimirando gli opposti lidi della Sicilia, e compassionando

nando que' popoli all' inumanità de'Saraceni sottoposti, se gli destasse la brama di liberarli. Ma dal di lui monco racconto non dee desumersi, che Ruggiero tentasse di ridurre ad effetto tal nuova magnanima impresa senza intelligenza, permesso, e concorso del presente fratello Roberto. Questi allorchè pose il piede nell' Italia, manifestò al Pontefice il suo disegno di volersi soggettare le nazioni barbare, nel che fu confermato, e confortato dal Papa istesso. Egli come Conte di Puglia era subentrato in tutt' i dritti del defonto fratello Umfredo, suo predecessore Conte di Puglia, il quale per se, ed i suoi successori avea già da Stefano IX ottenuta l' Apostolica benedizione, ed approvazione anche per la conquista della Sicilia. Oltre a ciò nel trattato di pace, che Roberto avea fatto col Pontefice Niccolò II erasi solennemente appellato futuro Duca di Sicilia, per la conquista della quale ne avea egli stesso da quel Sommo Sacerdote conseguito il Papale consentimento. Cotesti pubblici atti dimostrano, ch'era stata sempre ferma risoluzione di Roberto di passare ad impadronirsi della Sicilia, e che perciò il medesimo ne assumesse fin anche il titolo di Duca, quando quell' Isola era tuttavia in potere de' Saraceni, nè egli, nè i suoi nazionali vi aveano fatto alcun tentativo. Nel procinto istesso, che Ruggiero tragittar volea di notte tempo in quell' Isola con pochi soldati, e con suo evidente periglio, il fratello Duca Roberto gagliardemente gli si oppose, esclamando, e ripetendo con verace fraterno affetto, ch'egli non volea alcun lucro, nè alcuna conquista con perdita della preziosa vita del fratello. Seguita la resa di Messina Ruggiero, che solo espugnata l'avea, ne mandò tosto le chiavi a Roberto in segno del dominio, che se gli appartenea come a Signore, e come a quello, in nome di cui principalmente la guerra si amministrava, e come a colui, che da tanto tempo di quell' Isola erasene intitolato Duca, e secondo il pensare di quel secolo, quanto devoto, altrettanto semplice, ne avea ottenuta la Pontificia approvazione. Inoltre dopo tale segnalata vittoria, e conquista venuto lo stesso Duca Roberto a concordia con il Pontefice Gregorio VII, dal medesimo gli furono approvate le conquiste tanto

tanto della Puglia, e Calabria, che della Sicilia, di cui abbiam veduto, ch' eziandio in quel rincontro se ne intitolò Duca. Entrati i Normanni nel possesso della Città di Messina, e Palermo, il Duca Roberto, come già divisammo, le presidiò colle sue truppe, e da padrone, e Signore ne dispose il tutto, v' introdusse le leggi, o consuetudini feudali, e secondo le varie opinioni degli Storici se le riservò in tutto, o in parte, investendo del dippiù dell'Isola il fratello Conte Ruggiero, o dandocelo in governo, o da ritenerlo coll' espressa legge di riconoscerlo da lui, il che equivale ad una espressa investitura. Lo stesso Roberto pria d' incamminarsi per la spedizione di Oriente nel volere dar ordine agli affari del suo stato per ogni futuro avvenimento, dichiarò in presenza del Popolo, e de' Magnati il suo figlio Ruggiero non solo erede della Puglia, e Calabria, ma eziandio della Sicilia. Dal che risulta, che tutta la guerra, e conquista si fosse fatta a nome del Duca Roberto, e ch' egli ne disponesse come assoluto Signore, e che il Conte Ruggiero tolte le Città riservatesi da Roberto, in nome di questi o governasse, o ritenesse il dippiù della Sicilia.

LXVIII La venerazione però, che ho sempre io professata alla Nazione Siciliana, per tanti titoli rispettabile, esige, che mi si permetta di quì protestare, che con ciò non è mio intendimento di uniformarmi al sentimento di quei nostri autori, i quali senza distinguere l' epoche, i tempi, ed i fatti posteriori hanno sostenuto, che l' Isola di Sicilia sia stata sempre dipendente da' Duchi di Puglia, e che il titolo Regio, che poi si ebbe da Ruggiero, figliuolo del Conte Ruggiero, s' intendesse di questo nostro Regno, che si disse Regno di Puglia, e non della Sicilia (1). Imperocchè sebbene l' accennata dipendenza fosse vera nell'atto della conquista, e finchè visse il Duca Roberto, pure dopo la di costui morte il suo figlio Ruggiero succedutogli nel Ducato di Puglia, e negli stati d' Italia non potè mantenervi lo splendore, e la potenza paterna, anzi fu costretto di cedere molte Città della Puglia al

(1) Tutino de' Contestabili del Regno.

al fratello Boemondo, e per le guerre, e contese da questi mossegli, e per le ribellioni sofferte fu nella necessità d'implorare l'ajuto del zio Conte Ruggiero, a cui anche secondo alcuni autori cedè l'altra metà della Calabria, e di Palermo, che il padre Roberto aveagli lasciata. Tanto dunque furono lontani i Duchi di Puglia dall'avere autorità, o impero nell'intera Sicilia dopo la morte di Roberto, che per le loro angustie, ed urgenze furono necessitati ricorrere al patrocinio del Conte Ruggiero, il quale perciò da lì in poi esercitò nella Sicilia assoluto, e pieno dominio senza avere altra ingerenza con i Duchi di Puglia, se non che per soccorrerli.

LXIX Pertanto se la conquista della Sicilia si fece in nome di Roberto, che già di quell'Isola si era dichiarato Duca anche ne' pubblici, e solenni trattati, e se appena seguitone l'acquisto, egli ne fu riconosciuto assoluto Signore non che dalle truppe, ma dallo stesso proprio fratello Conte Ruggiero, non so comprendere come il Napoli per istabilire il preteso condominio dei voluti commilitoni sopra i feudi tanto si fondi sull'asserita partizione della conquista loro fatta dal Conte Ruggiero, che non se ne può reputare nè Signore, nè Padrone. Ma conviene una volta discutere cotesta pretesa partizione. Non è la medesima da niuno de'tanti autori sincroni rapportata, e di ciò ne conviene lo stesso Napoli, che non ha saputo additarne alcuno.

LXX Non debbo però dissimulare, che nella sola anonima breve istoria della liberazione di Messina si fa menzione della pretesa trina partizione. Quantunque il Napoli allegata non abbia l'autorità di tale Anonimo, pure perchè da altri se ne potrebbe far uso, fa d'uopo; che si sappia qual fede meriti tale ignoto Scrittore. Fu cotesta storietta rinvenuta tra le carte del Du-Chesne, e per la prima volta stampata dal Baluzio (1), e quindi dal Muratori compresa nella sua celebre raccolta degli Scrittori delle cose Italiche (2). In essa oltre alla narrazione vi sono aggiunti due Diplomi, uno del Re

 Rug-

(1) *Stephani Baluzii Miscellanea tom. 1. pag. 184. edit. Lucensis.*
(2) Muratori *Rerum Italicarum tom. VI. fol. 613.*

Ruggiero ſotto l'epoca dell'anno 1129., e l'altro del Re Guglielmo I ſotto quella del 1160. L'erudito Muratori la credè ſincera, e ſcritta almeno ai tempi del Re Guglielmo I. Con pace però di tant'uomo, la medeſima è certamente foggiata da qualche impoſtore. Primieramente lo ſtile non è dell'undecimo ſecolo, come può accertarſene ognuno con farne il confronto cogli ſcrittori di quel tempo (1). Secondariamente la maniera, con cui coteſto romanziere fa ſeguire la liberazione di Meſſina è del tutto oppoſta, e contraria a quella, che rapporta il Poeta Puglieſe, Malaterra, e tanti altri Scrittori ſincroni. Su tal propoſito però dee avvertirſi, che l'iſteſſo Muratori non ſi appartò nè punto, nè poco dalla loro autorità ne' ſuoi Annali d'Italia, e per niun conto ſeguì la narrativa di tale anonima iſtorietta, ſegno evidente, che non oſtante, ch'egli l'aveſſe pubblicata per ſincera, pure poſcia a confronto degli Autori contemporanei non le preſtaſſe intera fede. L'inventore di ſimile novelletta per dare alla Città di Meſſina maggiore ſplendore, ed eccettuarla per quanto potè dal giogo Saracenico, ſotto di cui per tanto tempo gemè la Sicilia, previene, che Meſſina per lungo tempo reſiſtè ai Mori, i quali diffidando di debellarla, accordarono ai Meſſineſi di ritenere in pace i loro beni, ed il veſſillo colla Croce. Finge poi, che volendo i Saraceni uſare coi Meſſineſi l'iſteſſa tirannia, che liberamente eſercitavano ſul reſto dell'Iſola, Anſaldo de Pactis, Niccolò Camulia, e Giacomino Saccano, nobili Criſtiani Meſſineſi, tra loro concertarono di ribellarſi, e ne convennero coi loro amici, e parenti, ed il preteſo Storico ne rapporta parola per parola i varj diſcorſi tra eſſi tenuti, come ſe vi foſſe ſtato preſente, e diſegna fin anche i luoghi, e gli angoli dei congreſſi. Soggiunge, che i nominati tre autori della congiura portatiſi ſubito in Mileto, ove

(1) L'Anonimo, e finto autore di tale Iſtorietta per eſprimere l'uccifione de' Saraceni replicatamente ſi ſerve della ſraſe *mittere Orco*, eſpreſſione poetica, che neppure ho incontrata in Guglielmo Puglieſe, Poeta di quel tempo, che deſcrive gli ſteſſi fatti. Indica le navi col puriſſimo termine di *triremi*, voce nell'undecimo ſecolo quaſi mai uſata per eſſere negletta la purità della lingua Latina, e ciò ſia detto per ſaggio.

ove col Duca Roberto, e col Conte Ruggiero trovavasi il Pontefice, che in quel tempo era appunto Alessandro II, si presentarono al Papa, e lo pregarono di ottenere loro udienza dal Conte Ruggiero; del che il Pontefice gli compiacque: che ammessi dal Conte, in nome di Messina l'invitarono alla conquista di quella Città, e di tutta la Sicilia: Che il Conte prese tempo a dare loro risposta, e si portò immediatamente dal Pontefice, al quale in presenza di sei Cardinali fe nota l'imbasciata ricevuta da' Messinesi, e la sua intenzione di volere conquistare la Sicilia: Che il Papa gli approvò tale risoluzione; ma gli fe giurare, che debellata, che avrebbe quell'Isola, ne avrebbe fatte tre parti, una alle Chiese, l'altra a'Soldati, e la sola terza avrebbe ritenuta per se stesso: Che stabilitosi ciò tra il Papa, ed il Conte, questi richiamati i Legati Messinesi, promise loro, che fra pochi giorni si sarebbe portato in Messina, e convenne con essi; ch'egli l'avrebbe assalita da fuori, ed i congiurati da dentro: Che in fatti così avvenne all'arrivo, che tra pochi dì fece colà Ruggiero colla sua armata navale: Che presa Messina, il Conte Ruggiero coll'ajuto de' Messinesi conquistò il resto dell'Isola, ed a tenore del voto fatto la divise in tre porzioni, dandone una parte alle Chiese, ed agli Ecclesiastici, la seconda ai Soldati, e per se ritenendo la terza.

LXXI Per conoscere quanto sia insussistente tale narrativa basta rammentarsi quanto di sopra ho esposto circa la conquista di Messina, e della Sicilia fedelmente ricavato da tutti gli scrittori sincroni, contro l'autorità de' quali nulla proverebbe il detto di un solo scrittore, ancorchè non fosse di un secolo posteriore, ed ancorchè non portasse quelle patenti marche di apocrifo, che concorrono in questo romanzo. Primieramente potrebbe sorgere non leggiero sospetto dal vedersi sussistere nobiltà, o persone nobili Cristiane sotto il dispotico governo de' Saraceni, dell' oppressione, e tirannia de' quali gli stessi Cristiani sempre si querelarono. Secondariamente potrebbe somministrare altro sospetto il distinguersi tutti, e tre quei nobili Cristiani Messinesi, autori della congiura, coi loro nomi, e cognomi nel principio dell' undecimo secolo,

 quan-

quando i cognomi erano molto rari (1). Ma quello, che pienamente convince la falſità, è, che il Pontefice Aleſſandro II non fu mai in Mileto, e che dalle ſteſſe cronache Saraceniche ſi rileva, che poſto il piede i Saraceni nella Sicilia, Meſſina fu una delle prime Città, delle quali i medeſimi s' impadronirono (2), e che ne terminarono l' intera conquiſta colla preſa di Siracuſa, che fu l' ultima Città ad arrenderſi (3), e tra la caduta di una Città all' altra v'intercederono anni quarantaſette. Tanto è da lungi, che Ruggiero conveniſſe col Pontefice Aleſſandro II la conquiſta della Sicilia, e ſeco lui ne pattuiſſe la ſognata trina partizione, ch' egli non n' ebbe mai alcun trattato nè con quello, nè con altro Papa. Anzi abbiamo altrove ravviſato, che il di lui fratello Roberto pria della conquiſta s' intitolaſſe futuro Duca di quell' Iſola nella pace fatta col Pontefice Nicolò II (4), e che Romualdo Salernitano ſoſteneſſe, che dopo le vittorie da' Normanni riportate in quell' Iſola, lo ſteſſo Pontefice Aleſandro II ne inveſtiſſe Roberto medeſimo (5), il quale abbiamo ancora veduto intitolarſi Duca di Sicilia nella ſolenne confederazione da eſſo fatta col Pontefice Gregorio VII (6). Oltre a ciò ſe può a taluno ſembrar veriſimile, che il Papa foſſe premuroſo di convenire con Ruggiero, che impiegaſſe parte della conquiſta in fondar Chieſe, ed opere pie, è poi allontutto incredibile, che quel Sommo Sacerdote impacciar ſi voleſſe di quello, che dar ſi dovea ai Soldati. Se vera foſſe ſtata tal convenzione nei tanti Diplomi di fondazioni di Chieſe, Badie, e di altri luoghi pii, che ancora eſiſtono del Gran Conte Ruggiero, ſi ſarebbe qualche volta fatta menzione della preteſa convenzione da eſſo avuta col Pontefice Aleſſandro II per la porzione, che ſarebbe ſecondo tal patto toccata alle Chieſe. Il principio dunque, e la concluſione di tal favoloſo racconto dimoſtra, che qualche fanatico Meſſineſe abbia finta una tale

(1) Muratori Antichità Italiane *Diſſertat.42.*, *Mabillon. lib.2. de re diplomatica cap.7.*
(2) *Codic. Arabic. Cantabrigenſ. ad ann.* 831.
(3) *Codic. Arabic. Cantabrigenſ. ad ann.* 878. *apud Caruſ. tom.* 1., *Cedren. in annal. Niceph. Phoc.*
(4) Paragrafo XXX di queſto Capitolo.
(5) Paragrafo XXXIX di queſto Capitolo.
(6) Paragrafo XLV di queſto Capitolo.

tale istorietta, in cui per singolarizzare la sua patria premette la falsa notizia, che Messina fu l'ultima Città di quell'Isola ad arrendersi ai Saraceni, ma con patti di buona guerra, e per illustrare l'antichità della nobiltà Messinese, e far comprendere, che la stessa era anteriore all'invasione de' Saraceni, le dà la gloria di avere la medesima avuta parte principale nella liberazione di quella Città. Nè contento di avere in tal guisa singolarizzata la sua patria, ed i suoi nobili compatriotti, volle specialmente illustrare tre antiche famiglie di quella Città, tra le quali è noto di ancora esistere l'antica famiglia de Pactis, e di esservi state le nobili famiglie Camulia, e Saccano, l'ultima delle quali era posseditrice della Baronia di Monforte, e si estinse nella nobilissima Casa Moncada, con avervi portato il feudo istesso di Monforte, la di cui illustre prosapia non ha mestieri di simili romanzi, nè di ricorrere agli oscuri tempi Saracenici, nota essendo a tutta l'Italia per la chiarezza degl'illustri, e gloriosi suoi maggiori. Ne contento tale impostore di avere co' suoi falsi racconti distinta la sua patria, ed illustrata la nobiltà Messinese, e le accennate tre famiglie, volle ancora coronare di alloro tutti i suoi Concittadini. Quindi concluse la sua narrazione, dando ai suoi Messinesi la gloria di essersi per opera loro dal Conte Ruggiero conquistato il resto della Sicilia. A tale oggetto non fece motto alcuno nè del Saraceno Becumeno, persona di gran conto, ed Ammiraglio di quell'Isola, che come divisammo, invitò Ruggiero a tosto gire ad impadronirsene, e fu l'efficace sollecitatore de' popoli in favore de' Normanni. Nè tampoco parlò del Duca Roberto, nè de' suoi eserciti, nè di tante battaglie, assedj, ed espugnazioni di Città fattevi da esso, e dalle sue truppe. Nè finalmente accennò la volontaria dedizione de' popoli, e di quelle Terre particolari, che abbiamo divisato essersi spontaneamente arrese.

LXXII Giustamente dunque il Napoli ha trascurata l'autorità di cotesto impostore Anonimo per istabilire la voluta trina partizione di quell'Isola fatta dal Conte Ruggiero in tempo della conquista. Egli per fondarla si restrinse ad alcuni

ni passi di Malaterra , e particolarmente a quel luogo, nel quale in confuso si accenna , che il Duca Roberto avea imposto al fratello Conte Ruggiero di dividere la sua parte della conquista ai soli valorosi soldati Serlone loro comune nipote , ed Arisgotto da Pozzuoli loro parente . Tale divisione però non si vede effettuita , nè per Serlone potè aver luogo , mentre indi a poco fu da' Saraceni ucciso , ed abbiamo veduto, che la vedova sua moglie niente possedea in Sicilia , ma in Calabria la quarta parte di Gerace, che avea portata in dote forse ricadutale per retaggio. Certamente se a Serlone fosse stato conceduto alcun Castello nella Sicilia, l'avrebbe il generoso Ruggiero lasciato alla di lui moglie in memoria dell'estinto nipote, per causa del quale usò alla medesima infinita clemenza anche in tempo di Angelmaro di lei secondo marito , ch' era suo ribelle . Ma dato anche , che chiaro fosse l'oscuro testo del Malaterra , conceduto ancora, che data si fosse per ordine di Roberto al valoroso Serlone, ed al prode Arisgotto parte della conquista, questo altro non sarebbe stato , che una generosità del Duca verso questi due valorosi campioni in premio del loro valore, ed in considerazione della loro parentela. Da ciò però non potrebbe dedursene, che Serlone, ed Arisgotto avessero dritto, o dominio su i paesi debellati, e che le Terre, e Castella ad essi concedute passassero loro non già in virtù della liberalità del concedente, ma in vigore del preteso condominio acquistatovi nell'atto delle vittorie. Se da cotesto fatto di Serlone, e di Arisgotto niun vantaggio può ritrarre il vantato dritto de' commilitoni , molto meno a favore dello stesso provano le altre concessioni di Terre, e Castella fatte dal Conte Ruggiero ad altri Capitani, che sotto le di lui insegne militavano.

LXXIII Abbiamo altrove veduto , che proseguendo con vigore il Conte Ruggiero la conquista della Sicilia , e non soffrendo la sua magnanimità , che restassero senza premio que' suoi militi , che si segnalarono nelle tante battaglie date , e nelle tante Città espugnate , volle in occasione , che s' impadronì di dodici Castella , concederle ai più valorosi

rosi coll' espressa legge di riconoscerle da lui. Questa dichiarazione, e non equivoca condizione abbatte, e distrugge ogni preteso dominio de' commilitoni, mentre se i medesimi in tal guisa, e non altrimenti riceverono le Terre, o Castella dal largitore, non può a patto alcuno dirsi, che le avessero per dritto di conquista, e che in poter loro passassero col preteso dritto di condominio. Compiuta finalmente l'intera conquista della Sicilia il generoso Conte Ruggiero secondo, che si è di sopra narrato, ricompensò i suoi valorosi Capitani, ad alcuni concedè Terre, o altre possessioni, e ad altri distribuì diversi premj. Cotesta munificenza del Conte Ruggiero altro non prova, che la di lui magnanimità, e non già alcun dritto, che i suoi Capitani, o Soldati vantar potessero sulla conquista, tanto più, che i medesimi non erano, come gli ha il Napoli ideati, compagni, e commilitoni di quel Principe, ma tutti ai di lui stipendj servivano. Per convincersi di una tal verità basta rammentarci, che il valoroso Giordano figlio naturale dello stesso Conte Ruggiero, non ostante, che tanto fosse dal padre amato per essere stato il suo scudo, ed autore di tante vittorie, e non ostante, che tanto fosse dal genitore pianto, quando gli premorì, pure in occasione, che dal padre istesso era stato casato, n' ebbe la Città di Noto non in proprietà, nè col sognato condominio de' commilitoni, ma sotto la fedeltà dovuta al padre suo Signore, che n' era il proprietario. Se dunque un figlio tanto valoroso, e tanto diletto al generoso Ruggiero non ebbe la Città di Noto col preteso condominio di conquista, come mai tal esorbitante prerogativa attribuir si puote agli altri Capitani, ch' ebbero dalla generosità dell' istesso Conte Terre, o Castella colla espressa legge di riconoscerle da lui? Oltre a ciò abbiamo di sopra divisato, che questo stesso Giordano figlio tanto diletto al padre, e tanto benemerito dello Stato per le segnalate vittorie da lui riportate, fu, come sono i figli di tutti i Sovrani, soggetto, e sottoposto all' autorità suprema del Conte padre. Anzi osato avendo di macchinare contro lo Stato, fu trattato come ribelle, e la sola amorevolezza paterna potè liberarlo da quel severo gastigo, che meritava

come

come fellone, e che non evitarono i suoi principali compagni.

LXXIV Da tutta la storia della conquista, e dei tempi susseguenti alla medesima si ravvisa, che il Conte Ruggiero in nome proprio, e del fratello ebbe nell' intiera Sicilia un pieno, ed integrale dominio, senza che alcuno osasse mai di pretendere di avervi menoma parte, o di mischiarsi nel governo. E se il valoroso Soldato Angelmaro, marito della vedova del suo diletto nipote Setlone, ardì crederfi suo uguale, fu come reo di lesa Maestà punito. Come potè dunque il Napoli sostenere, che il Duca Roberto, ed il Conte Ruggiero avessero ugual potestà, che i commilitoni, e che per consenso tacito di costoro solamente avessero un apparente autorità come semplici capi?

LXXV Invano il Napoli si è tanto affaticato per creare il corpo de' voluti commilitoni monito di tante prerogative, e dritti, ed inutilmente si è studiato di sostituirgli l' attual Baronaggio di quell' Isola, che niun grado glie ne ha. Niuna delle tante chiarissime famiglie componenti il corpo Baronale Sicolo ha mai abbracciata tale surrogazione, o di aver causa per titolo particolare da' sognati commilitoni, e con somma avvedutezza, e ragione. Imperocchè come è troppo remota l' età, in cui esisterono i voluti commilitoni, e com' è altrettanto impossibile provarne la loro legittima discendenza, o di avere da essi causa, così quei saggi, e prudenti Baroni sono stati troppo avveduti nel bilanciare i loro dritti, nè mai per andar dietro ad un' origine oscura, e fumosa, e da non poterne legittimare la successione, e derivazione, si sono avvisati di abbandonare i certi, ed illustri loro maggiori, da' quali con sicurezza, e per discendenza non interrotta possono dimostrare di averne ricevuta e la chiarezza del sangue, e le Baronie, che legittimamente posseggono. Se ognun vede quanto sia favolosa l' esistenza de' commilitoni, e quanto sia incoerente il preteso loro dritto di condominio, deve all' incontro persuadersi, che altrettanto siano giusti i titoli, legittime le concessioni, ed incontrastabili i privilegj, per mezzo de' quali gli attuali Baroni Siciliani riconoscono da' Sovrani di quel Regno posteriori al Conte Ruggiero le loro Baronie,

ronie, che da' gloriosi loro maggiori per mezzo di una legittima, e non interrotta discendenza sono state loro tramandate. Questi sono i veri titoli del Baronaggio Siciliano, questi ha egli sempre riconosciuti, nè mai è andato dietro ai ventosi, ed insussistenti dritti dal Napoli sognati.

LXXVI Sognò certamente Niccolò, figliuolo di Lorenzo Tavernajo, appellato volgarmante Cola di Rienzo, e quantunque con pindarica canzone applaudito fosse dal Principe de' nostri Poeti (1), pur delirò da frenetico, e forsennato, allorchè dopo avere colle sue declamazioni, e ciance indotto il Popolo Romano a conferirgli il prisco titolo, e balía di Tribuno, si credè nel legittimo dritto di crear Magistrati, e di esercitare l'antico potere del Popolo Romano (2). Ed altrettanto sognerebbero gli odierni Patrizj Romani, se a causa, che gli antichi Padri Conscritti aveano dritto di risolvere le paci, le guerre, e le cose più importanti dello Stato, oggi essi pretendessero esercitare tutte le prerogative degli antichi Senatori, ed attribuirsi la potestà di disporre quanto facea l'estinto famoso Senato. E giustamente il Pontefice, legittimo loro Sovrano, e Signore, li tratterebbe da sediziosi, e rubelli. Nè per evitare i dovuti gastighi punto loro suffragherebbero gli speciosi argomenti del Napoli, che il sangue degli antichi Fabbj, Catoni, Marj, e Pompej scorra ancora nelle loro vene per essersi in essi continuato per serie non interrotta di successive generazioni, e che il famoso Tebbro, non ostante il continuo fluire delle sue acque, sia ancor quello, che ricevè ne' suoi gorghi Orazio Coclide, e la Vestale Clelia (3). Il volere trasportare i dritti veri, o falsi degli antichi secoli, e le loro idee ai tempi presenti è sorgente inesausta di errori, e indispensabilmente porta il rovesciamento delle polizie, e delle costituzioni degli attuali Stati di Europa. Ciò ben si comprese dal Napoli, la cui non ordinaria perizia legale non potea occultargli le funeste con-

 se-

(1) *Spirto gentil &c.* Canzone del Petrarca.
(2) Vita di Cola di Rienzo *Antiquit. Italic. tom. 3., Chronic. Estens., Johannes de Bazano, Chronic. Mutinens. tom. 15. Rer. Italic.*, Giovanni Villani *lib. 12. cap. 89.*
(3) *Tit. Liv. lib. 2. cap. 10. & 13.*

feguenze del fuo fiftema , ma tanto lo trafportò la paffione della caufa, che gli fe calpeftare ogni dovere di cittadino, e di fuddito, ed a cofto dei più grandi fconcerti volle oftinatamente adattare all' attual polizia della Sicilia i fuoi fognati dritti degl' ideati commilitoni . Onde par , che con ragione poffa dirfi a lui, ed ai fuoi feguaci quel, che i Sacerdoti Egiziani differo a Solone : *O Greci, voi non fiete che fanciulli* (1).

LXXVII Più fanciullo ancora fi è dimoftrato il Napoli col volere affodare il fognato dritto della trina partizione della conquifta colle largizioni, che il Conte Ruggiero fece alle Chiefe (2). Imperocchè qual putto effer può d' intendimento così tardo, ed ottufo, che non comprenda, che quefta fu una mera pietofa liberalità d'un Principe religiofo, il quale dopo avere purgata quell' Ifola dalla Maomettana fuperftizione, per iftabilirvi la religione Criftiana fondò Tempj, e Vefcovadi, e per provvedere al Divin culto, ed al mantenimento de' Miniftri del Santuario somminiftrò beni, e ftabili dello Stato? E giuftamente per tali largizioni egli rifcoffe le lodi de' Pontefici, l' applaufo de' Popoli, ed i panegirici di tutti gli fcrittori . Tali encomj farebbero ftati adulazioni, e lodi non meritate dal noftro Conte Ruggiero, s' egli per obbligo della conquifta, o per il pretefo efpreffo patto avuto col Pontefice Aleffandro II foffe ftato obbligato di dare alle Chiefe la terza parte della conquifta, come erroneamente deduce il Napoli, e falfamente rapporta il favolofo autore della breve iftoria della liberazione di Meffina.

LXXVIII Nè maggior fenno ha il Napoli moftrato nel foftenere , che i compagni del Conte Ruggiero nello fteffo tempo, che come Baroni gli giurarono fedeltà, ed omaggio, fi vollero ritenere una marca dell' originaria loro libertà, onde per non fembrare di lui nativi vaffalli , o che dalla fua generofità impetrate aveffero le Baronie, convennero con effo non folamente, che tutte le contefe feudali definire fi doveffero

(1) *Plato in Timæo*.
(2) Concordia tra i dritti Demaniali e Baronali di Carlo Napoli *cap. 3. pag.* 80. 83. & *feq.*

ſero da' Pari della Corte, ma penſarono eziandio ſegregarſi dal comune nella cognizione di ogni altra conteſa civile, o criminale, e per non ſottoporſi all' ordinaria giuriſdizione de' Magiſtrati ſtabiliti nel Regno, ottennero il privilegio di doverſi eglino ſcegliere altri Baroni loro Pari, dai quali ſi decideſſero privativamente tutte le loro controverſie. In conferma di tale aſſertiva egli adduſſe la Coſtituzione dall' Imperador Federigo II pubblicata per l' indennità dell' onore de' Conti, de' Baroni, e delle perſone militari de' ſuoi Regni, in cui quel Monarca ſtabilì, che alcuno de' medeſimi venendo accuſato per cauſa criminale, o chiamato in giudizio per cauſa civile foſſe giudicato da' ſuoi Pari (1). Quanto vano, e fantaſtico ſia il patto, che dal Napoli ſi finge eſſerſi convenuto tra il Conte Ruggiero, ed i ſuoi Baroni per conſervare qualche contraſſegno della loro preteſa originaria libertà, per non moſtrarſi di lui veri vaſſalli, e per ſegregarſi da' ſuoi ſudditi, baſta aver letto gli autori contemporanei, da niuno de' quali ſi fa memoria di tale trattato, o di alcun'altra convenzione tra loro paſſata. Anzi dagli avvenimenti di quel tempo regiſtrati negli ſtorici ſi raccoglie eſpreſſamente il contrario, e che i Baroni, e Militi del Conte Ruggiero foſſero ſtati trattati egualmente, che gli altri ſuoi ſudditi. Di ciò, oltre ai documenti da noi di ſopra rapportati, ſe ne ha un irrefragabile riſcontro ne' monumenti Arabici Sicoli, che ora ſi ſtanno dall' idioma Arabo nell' Italiano traducendo in Palermo per opera dell' erudito Abate Vella. Tra eſſi vi è il carteggio, che il Conte Ruggiero ebbe col Saladino di Egitto, e da perſona di ſincera fede vengo aſſicurato, che in una lettera del medeſimo Conte Ruggiero parlandoſi de' ſuoi Militi, e Baroni, e' gli qualifica per ſuoi ſervi. Se dunque dai ſincroni monumenti riſulta, che i Baroni ne' tempi del Conte Ruggiero foſſero conſiderati come ſudditi, e non già come compagni, è falſa, ed inſuſſiſtente la fantaſtica convenzione, che il Napoli rapporta eſſere ſtata tra lo ſteſſo Conte, ed i ſuoi

(1) Concordia tra' dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli *cap.* 3. *pag.* 115. & 116.

ſuoi Baroni a fine di mantenerſi a queſti una marca della libertà, ch' eglino giammài non ebbero. Dall' antica legislazione Siciliana poi ſembra a chiare note ravviſarſi, che in quel Regno le cauſe tanto de' Baroni delinquenti, quanto de' feudi ſianſi giudicate da' Regj Magiſtrati, e che il giudizio de' Pari vi abbia avuto luogo in qualche momento di turbolenza, e che non mai vi abbia fiſſato ſtabile piede. Appreſſo in luogo più opportuno dimoſtreremo (1), che il Re Ruggiero dopo aver poſto in calma i ſuoi Regni, e fondata la Monarchia, per ordinare il novello Reame non mancò di munirlo di nuove leggi, e per togliere di mezzo le cattive uſanze introdottevi da' Baroni nell' uſurpare le giuriſdizioni, ſtabilì per tutta l' eſtenſione de' ſuoi Stati Giuſtizieri, ai quali è molto ragionevole, che ſottoponeſſe gli ſteſſi Baroni, giacchè dalle leggi, e dai fatti di quel magnanimo Principe ſi raccoglie, ch' egli ſtabiliſſe la ſua Monarchia in maniera, che vi ſi riconoſceſſe la ſola autorità, e giuriſdizione Regale. Le turbolenze, nelle quali furono i noſtri Regni involti ſotto il governo de' ſucceſſori della proſapia Normanna, e che maggiormente continuarono nei principj del Regno della Caſa Sveva, e particolarmente in tempo della minor età dell' Imperador Federigo II, dettero largo campo ai Baroni di potere in mezzo allo ſcompiglio della Monarchia rinnovare le antiche uſurpazioni delle regalie della Corona (2), e di aſpirare all'eſenzione dall' ordinaria giuriſdizione. E come ai tempi di quell' Imperadore riſcoſſero ſomma autorità ne' noſtri Reami le Conſuetudini feudali Lombarde, come appreſſo diviſeremo (3), ed in eſſe era ſtabilito, che le conteſe, che su i feudi inſorgeano, doveano deciderſi dai Pari della Corte (4), così coll' appoggio di tali coſtumanze feudali fu facile ai noſtri Baroni in mezzo alla confuſione dello Stato di ottenere dallo ſteſſo

(1) §. XVI. del Capitolo IX. della prima Parte di queſta Diſſertazione.

(2) Tutto ciò ſi andrà diviſando dal ſeguente §. LXXI. ad LXXVI. di queſto Capitolo, e dal §. II. ad XI. del Capitolo X. della prima parte di queſta Diſſertazione.

(3) Si vegga dal §. XXIV. a XXVIII. del Capitolo IX. della prima parte di queſta Diſſertazione.

(4) *Conſuet. feud. lib. 1. tit. 4., 10., & 23., & lib. 2. tit. 16.*

ſteſſo Imperadore Federigo II la di ſopra additata Coſtituzione per eſſere giudicati dai Pari (1). Coteſta è l' unica legge, che nella Sicilia può additarſi per lo giudizio de' Pari, ma non oſtante la ſteſſa veggiamo, che il medeſimo Imperador Federico II con altra Coſtituzione forſe emanata nei tempi più ſereni del ſuo Regno, preſcriſſe, e comandò, che i ſuoi Giuſtizieri conoſceſſero dei delitti de' ſuoi Conti, e Baroni (2). Per le cauſe poi feudali con altre ſue leggi ſtabilì, che i Giuſtizieri, e Preſidi delle Provincie conoſceſſero de' feudi non quaternati, e per le Baronie regiſtrate nei Regj Quinternioni ne riſervò la giudicatura alla ſola Gran Corte (3), ed al ſuo Giuſtiziere, a cui per tali cauſe, e per i delitti di leſa Maeſtà aſſegnò quattro Giudici (4). Dopo la pubblicazione di tali leggi non ſi dubbitò mai nella Sicilia, che le cauſe feudali foſſero di eſcluſiva pertinenza del Tribunale della Gran Corte, come rilevaſi dalle iſtruzioni dal Re Martino date alla Regina Bianca ſua Vicaria (5), da' Capitoli 540 del Re Alfonſo III (6), 139 dell'Imperador Carlo V (7), e dalla Prammatica emanata dal Vicerè D. Giovanni la Vega (8), e come coſta da tutta la legislazione Siciliana, e dalla pratica co-

(1) *Conſtit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 47.*

(2) *Capitaneorum autem, & Magiſtrorum Juſtitiariorum officium tale erit: circuire provincias ſibi decretas, & in dies ſolemnes Curias in locis, & terminis, prout ea melius videbitur expedire. Cognoſcere de magnis maleficiis, videlicet per Univerſitates locorum, Comites, & Barones publice perpetratis. Conſtit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 43.*

(3) *Præſides Provinciarum de feudis non quaternatis, & rebus feudalibus, quæ a Curia noſtra tenent, niſi deſtinationes nobis ſpecialiter mandantibus factæ ſint, ſuo jure cognoſcant, inſtituto procuratore pro parte Curiæ noſtræ, præſentibus Fiſci Patrono, ac Procuratore rerum Curiæ noſtræ, qui in Provincia commorantur, & ipſas uſque ad calculum ſententiæ definitivæ perducant; deinde cauſas inſtructas dato parti petitoris peremptorie termino ad noſtram Curiam tranſmiſſuri. Conſtit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 56.*

Juſtitiarii . . . . de feudis etiam, & rebus feudalibus ipſi cognoſcant: præter quæſtiones de Caſtris, & Baroniis, & magnis feudis, quæ in quaternionibus Dobanæ noſtræ ſcriptæ ſunt, quæ omnia ſingulariter cognitioni noſtræ Curiæ reſervamus. Conſtit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 44.

(4) *Statuimus, ut Magnæ Curiæ noſtræ Magiſter Juſtitiarius nobiſcum in Curia commoretur, cui quatuor Judices volumus aſſidere, ut Magiſter Juſtitiarius Curiæ noſtræ ſupradictus de crimine læſæ Majeſtatis noſtræ, & de feudis quaternatis, & de quota parte ipſorum feudorum . . . . cauſas audiat, & juſtitia mediante decidat. Conſtit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 38.*

(5) *Capit. Regn. Sicil. tom. 1. cap. 67.* del Re Martino *§. ult. pag.* 186.

(6) *Capit. Regn. Sicil. tom. 1. pag.* 423.

(7) *Capit. Regn. Sicil. tom. 2. pag.* 105.

(8) *Pragm. 13. tom. 1. tit. 2. de off. Præſid. Magnæ Regiæ Curiæ.*

costante di quel Regno. Ma quando anche conceder si voglia, che nella Sicilia abbiano per qualche momento auto luogo i giudizj de' Pari, da ciò non ne risulta, che i medesimi fossero una marca della pretesa originaria libertà de' Baroni, ed un contrassegno di non essere ad essi i feudi pervenuti dalla munificenza de' Sovrani. Dalla storia, che abbiamo premessa dell' origine de' feudi, si è veduto, che il privilegio di essere i feudatarj giudicati da' Pari ebbe luogo fin dal principio, che i Conquistatori Germani stabilirono i feudi, e con questi trasportarono un tal costume di giudizj anche in Italia, il quale vi ebbe lungamente corso. Laonde è un mero sogno, che il privilegio de' Baroni Siciliani di essere giudicati da' loro Pari sia un contrassegno dell' originaria loro libertà, e di non riconoscere i feudi dalla liberalità de' Sovrani. In Francia tuttavia regna il costume de' giudizj de' Pari, e pure niuno finora di coloro, che in quel Regno hanno il privilegio di essere da' medesimi giudicati ha osato sognarsi, che tale prerogativa sia una marca della loro originaria libertà, e che in virtù della medesima posseggano in piena proprietà i loro feudi, e non li riconoscano dal proprio Monarca, e dallo Stato, di cui formano la più essenziale parte. Certamente se alcuno di essi avvanzasse una sì strana pretensione non mancherebbe di essere rigorosamente punito, come quello, che attenterebbe alla Sovranità di quella rispettabile Monarchia.

LXXIX Altrettanto favolosa è l' origine, e la prerogativa, che lo stesso Napoli assegnò ai Parlamenti del Regno di Sicilia. Egli di suo capriccio avanzò, che il Conte Ruggiero dopo avere tripartita tutta quell' Isola fra gli Ecclesiastici, i Militari, e le Terre riservate al Regio demanio, pensò eziandio ripartire gli ordini in tre diversi stati, il primo degli Ecclesiastici, il secondo dei conquistatori suoi compagni divenuti Baroni, ed il terzo delle Università demaniali, e per regolare gli affari più rimarchevoli del Regno ne istituì il generale parlamento, che rappresenta tutta la nazione. Per fondamento di sì grandioso sistema altra prova egli non addusse, che l' assertiva del Feudista Pietro di Gregorio, seguito poscia

poscia dal Canonico Mongitore (1). Chiunque ha fior di senno ben comprende, che in un affare di tanto rilievo, da tutti gli scrittori sincroni, ed immediatamente posteriori taciuto, non può, nè deve starsi alla vacillante autorità del solo Pietro di Gregorio, che senza lumi storici, e senza discernimento scrisse tanti secoli dopo, e per adulare il Baronaggio sostenne tante sconcezze, e tanti pregiudizievoli assurdi, che meritamente la sua opera fu per mano del carnefice pubblicamente bruciata per ordine del Vicerè Marchese Caracciolo, ornamento, e splendore della Napolitana letteratura. Ma quanto insussistente, e fallace sia l'opinione del Napoli viene ad evidenza dimostrato dal fatto istesso. Imperocchè sebbene i Baroni, gli Ecclesiastici, ed i Demanisti di quell' Isola formino gli attuali parlamenti della Sicilia, non perciò essi in tale unione vengono a rappresentare gli Stati della Nazione per dare forse l'assenso alle leggi, o alle altre risoluzioni importanti del governo. Mentre secondo le Costituzioni di quel Regno, la potestà legislativa, e dispositiva tutta è in potere del Sovrano, che per la promulgazione delle sue leggi, e de' suoi stabilimenti non ha mestieri dell'assenso di alcuno, ma tutto dipende dal suo supremo arbitrio, e dalla sua inalterabile rettitudine. Tali parlamenti ad altro oggetto non si congregano, che per istabilire il proporzionato ripartimento de' pubblici tributi, e come nella contribuzione de' medesimi sono principalmente interessate le Comunità sì baronali, che demaniali, e gli Ecclesiastici, così affinchè la partizione riesca proporzionata agli averi di ciascuna classe, per le Università baronali v' intervengono i Baroni, per alcune delle demaniali il Segretario del Regno, e per gli Ecclesiastici i Deputati di quel ceto. Tanto è poi vero, che i Baroni non vi hanno luogo nè come Ottimati dello Stato, nè come formanti ordine separato, e distinto della Nazione, ma semplicemente vi assistono come procuratori delle Università de' loro feudi, che ciascuno Barone, che interviene nei parlamenti, vi ha tanti voti, quante sono le Università collettate esistenti nel suo

(1) Concordia tra'dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli *cap.* 3. *pag.* 83.

ſuo ſtato, e quei feudatarj, che non hanno feudi collettati; cioè, che non poſſeggono terre compoſte da quaranta fuochi, le quali per conſeguenza non formano Univerſità, non hanno nè luogo, nè voto nei parlamenti ſteſſi. Ammeſſo poi anche per vero, che i Baroni Siciliani in tali pubbliche adunanze formaſſero corpo inſieme cogli altri due ordini de' Demaniſti, e degli Eccleſiaſtici, non perciò ne riſulterebbe alcuno argomento per la preteſa trina partizione. Conciofiachè fu coſtume de' Franchi, da' quali l'adottarono i Normanni di ammettere nelle generali aſſemblee nazionali tanto i Comiti, Duchi, e Feudatarj, quanto gli Arciveſcovi, Veſcovi, e le altre perſone di conto dello Stato per meglio aſſicurare le pubbliche riſoluzioni, e non già perchè gli ordini componenti le generali adunanze aveſſero avuta un egual diviſione di beni.

LXXX Invano poi ſuppone il Napoli, che l' Imperador Federigo II per effetto della ſognata trina partizione della Sicilia ſeguita in atto della conquiſta, ed a fine di conſervare intatte ai Baroni le Terre in pieno dominio loro toccate con ſua legge ordinaſſe, che tutti gl' individui de' luoghi baronali, ch' erano da' medeſimi uſciti, toſto vi ritornaſſero (1). Chiunque legge tal Coſtituzione troverà, che la medeſima fu emanata principalmente perchè i Baroni coi loro maneggi per popolare le loro Terre invitavano a trasferirviſi gli abitatori de' luoghi demaniali, i quali perciò divenivano deſerti. Ciò più chiaramente rileverà chiunque ponga mente all' origine, e alle circoſtanze dell' abuſo, ch' eſtirpar ſi prefiſſe il ſaggio Legislatore. Fin da che s' introduſſero nelle noſtre regioni le coſtumanze feudali della Lombardia i noſtri Baroni, Prelati, ed Abati a ſimilitudine di quelli della Lombardia procurarono per ogni mezzo di farſi aderenti, e ſeguaci con obbligarli al giuramento di fedeltà, ed al ſervigio militare, il che ſpecialmente conſeguivano con dar loro *ad proprium*, o *ad libellum* i feudi, e le loro terre. Da ciò ne avveniva, che togliendoſi gli abitatori dalle Città, e Terre convicine molte delle medeſime divennero tanto deſerte, che interamente manca-

(1) Concordia tra' dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli *cap*. 3. *pag*. 123.

carono, e surfero tante nuove Terre, e Castella, delle quali invano si cerca aver memoria, e contezza dagli antichi Scrittori. E' noto nella nostra Storia l'esempio rapportato da Lione Ostiense di Aligerno Abate di Montecasino, il quale per rendere popolati i desolati territorj di quel Monistero, allettò gli abitatori dei convicini luoghi, concedendo a' medesimi a livello le terre della medesima Badia (1), che poi furono ridotte a villaggi, e finalmente divennero Terre murate, e munite di rocche (2). Tale abuso seguitò anche ai tempi dell' Imperador Federigo II, e perciò da' Baroni venivano spogliati i luoghi demaniali de' loro abitatori, e quell' avveduto Principe per evitare così dannoso sconcerto, e che i sudditi del suo demanio non passassero sotto tal pretesto ad appartenere a' Baroni, con sua special legge vietò ai Cittadini demaniali di fare senza il suo Regal beneplacito alcun contratto per gli territorj livellarj, o per gli feudi de' Prelati, Conti, Baroni, e Militi, e così divenire loro dipendenti in pregiudizio del suo alto, e supremo dominio, ed in danno della Corona, e del suo demanio. E per non pregiudicare la coltura de' territorj, e de' feudi stessi, solo permise loro di poterli torre in affitto per certo tempo per denaro, o per derrata (3). Aveano i Baroni premura di procacciarsi seguaci, e ligj, perchè aspirando i medesimi all' anarchia feudale, erano pervenuti in tal presunzione, che per le private inimicizie, e vendette tra loro faceansi la guerra, commettendo rovine, danni, e rappresaglie. Non ostante, che l' Imperador Federigo avesse con legge generale vietati simili sconcerti, e prescritto avesse, che chiunque si sentisse offeso ricorresse ai Giustizieri, e Magistrati Regj (4), pure continuando il disordine, fu lo stesso Sovrano obbligato di pubblicare altra più severa Costituzione, colla quale sottomise i Baroni controventori alla pena capitale (5), e per togliere ogni rifugio alla violenza, gli obbli-

(1) *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 3.*
(2) *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 75.*
(3) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 9.*
(4) *Constit. Regni Sicil. lib. 1. tit. 8.*
(5) *Constit. Regni Sicil. lib. 1. tit. 9.*

gò a demolire tutt' i Castelli , torri , e munizioni delle loro Terre (1).

LXXIX Per l'antiche costumanze feudali aveano talvolta gli antichi feudatarj nelle carte delle concessioni de' loro feudi la facoltà speciale dai Sovrani di potere ricevere sotto il loro patrocinio un determinato numero di persone ingenue, e libere, che diceansi loro affidate, o raccomandate giusta, che rilevasi dai vetusti Diplomi (2). Da ciò ne avvenne il disordine, che i Baroni per acquistar seguito, e potenza o abusavano del dritto contenuto nei loro privilegj, e ricevevano affidati in maggior numero di quello, ch' era loro permesso, o non avendone la potestà, se l' attribuivano, ovvero molti sotto pretesto di esser difesi dai grandi feudatarj , ma forse in realtà per entrare a parte delle loro prede, giurando loro fedeltà , ed obbligandosi al servigio militare , divenivano loro affidati, o raccomandati. Ma l' Imperador Federigo per riparare a tale sconcerto distruttivo della stessa Sovranità emanò legge , colla quale dichiarando , che la difesa , e protezione de' sudditi dovea spettare a lui solo , come Sommo Imperante, proibì perciò a' Baroni, ed a chiunque altro di non osare di ricevere sotto il loro patrocinio i sudditi demaniali, e sottomise i controventori per la prima volta alla pena di dieci libre d'oro, e per la seconda volta alla confiscazione de' beni , e finalmente alla pena di morte (3) . Nè tal legge fu suffi-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 32.*

(2) Abbiamo presso l' Ughelli un Diploma di Goffredo Conte di Canne , e Senatore Imperiale , spedito nell'anno 1105. , col quale per ordine dell' Imperador Alessio concedè alla Chiesa Vescovile di Canne i Casali di S. Cassiano , di S. Eustachio, di S. Mercurio, e di S. Nicola colla facoltà di affidare tutti quegli uomini, che sottometter si volessero al dominio della stessa Chiesa. *Ital. Sacr. tom. 7. pag.* 1071. Presso lo stesso Autore esiste altro Diploma di Costanza moglie di Boemondo Principe d' Antiochia , la quale concedè al Vescovo di Giovenazzo la facoltà di fidare quarant' uomini , *tom. 7. pag. 978. & 979.* Presso lo stesso Compilatore leggonsi due Diplomi , uno dell' anno 1134. spedito dal Re Ruggiero , che diede al Vescovo di Giovenazzo la facoltà di affidare quarant' uomini , *tom. 7. pag. 983.* , e l'altro del Re Guglielmo , che nel 1172. permise parimenti al Vescovo di Giovenazzo di affidare venticinque uomini *ad opus ipsius Ecclesiæ juxta usum , & consuetudinem Ecclesiarum , & Baronum illarum partium , tom. 7. pag. 984.* Finalmente oltre a tanti altri Diplomi , lo stesso Scrittore ne rapporta uno di Tancredi Conte di Lecce, che nell'anno 1181. donò al Monistero Benedettino , esistente in quelle vicinanze il Casale d' Aurio *cum omni jure , quod habuimus in affidatis , & francis hominibus ipsius Casalis , tom. 9. pag. 97. & 98.*

(3) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 7.*

sufficiente per ovviare a tale gravissimo disordine. Imperocchè gli stessi sudditi demaniali per far corpo co' Baroni, e profittare con essi in occasione dei tempi turbolenti, che correano, ambivano di vivere sotto il loro patrocinio, e con esso loro colludendo volontariamente si professavano loro ligj. Il prudente Federigo per togliere tutte le strade alla frode con altra sua special Costituzione, replicando il divieto a' Baroni di ricevere per loro affidato, o commendato alcuno suddito demaniale, stabilì ancora, che i militi, i quali legittimamente possedevano feudi nel distretto de' luoghi demaniali, non potessero ritenere alcun uomo dipendente dal demanio, se non dimostrassero con sollenni privilegj, o con pubblici autentici istrumenti di averlo fin dal tempo de' predecessori Sovrani ritenuto essi, o i loro antenati, come persona dipendente de' loro feudi (1). Perchè la voglia de' Baroni era sempre intenta ad involare per così dire i sudditi demaniali sotto i rapportati pretesti, e non contenta di ciò si era avvanzata ad usurpare Città, Castella, luoghi muniti, Casali, ville, ed altri dritti alla Corona spettanti entro, e fuori degli stessi luoghi demaniali, perciò tra le leggi dell'istesso Imperador Federigo si vede altra Costituzione pubblicata contro de' medesimi, colla quale si stabilisce la pena della pubblicazione de' beni contro il detentore, ed il detenuto, che non lo denunciasse alla Corte (2). Ma tanta era la tracotanza baronale, che non ostante, che il Principe rivocasse ne' luoghi demaniali i vassalli usurpati da' Baroni, pure questi ostinatamente li riteneano nei loro Stati, e li faceano continuare nei contratti livellarj, onde l'Imperador Federigo per distaccarli una volta dalle giurisdizioni baronali, promulgò altra severa legge, colla quale a' medesimi prescrisse di vendere agli abitatori delle Terre baronali tutti i territorj, che vi aveano ricevuti a livello, e che i Baroni stessi obbligassero gli uomini delle loro Castella a comperarseli a giusto prezzo, ed in caso d'inosservanza stabilì la pena della perdita di tutti i beni stabili (3).

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 8.*
(2) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 4.*
(3) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 11.*

LXXX Da coteste leggi ad evidenza desumesi, che a'tempi di Federigo l'infelice stato del suo Reame portava, che i sudditi demaniali amando la licenza, che godeano sotto i Baroni, desideravano essere loro dipendenti, e ligj, e fuggivano di vivere sotto la disciplina di quel regolare governo, che naturalmente con esattezza si osservava nelle Città immediatamente soggette all'autorità del Sovrano, e che l'instancabile Legislatore dovè fare tante leggi per richiamarli alle loro patrie, e per evitare le loro frodi, e quelle, che faceansi da' Baroni a fine di ritenerli nei loro feudi. Coteste dunque erano le circostanze, quando il gran Federigo II colla Costituzione rapportata dal Napoli ordinò, che tutti i Cittadini de' siti demaniali, traspiantati ne' luoghi baronali, si restituissero almeno tra sei mesi nelle loro patrie, e per togliere ogni abusiva intrusione de' Baroni sopra i sudditi demaniali non tralasciò di stabilire grave pena contro de' medesimi Baroni, che li ritenessero ne' loro Stati.

LXXXI Non si nega però, che nel fine della legge l'Imperadore soggiunse, che per serbarsi una certa ugualianza i naturali delle Castella baronali, i quali erano passati a far domicilio ne' luoghi demaniali, dovessero restituirsi nelle loro Terre originarie, ma si spiegò, che ciò intender si dovea per coloro solamente, che a' loro Baroni doveano il servigio personale. Ma non debbo dissimulare, che nel resto della Costituzione nello spiegarsi tal circostanza, vi fu inserita la negativa *minime*, la quale portarebbe senso contrario. Il Napoli però dovea dalla stessa chiosa (1) avvertire, che tal particella *minime* vi fu intrusa per abbaglio de' trascrittori, o editori della legge, la quale altrimenti sarebbe stata assurda.

LXXXII Tanto poi è lungi, che Federigo col preteso divieto fatto agli abitatori delle Terre baronali di passare ne' luoghi demaniali, volesse mantenere il tanto decantato condominio sopra gli abitatori della voluta parte di conquista spettata a' commilitoni, che con altra sua Costituzione egli dichiarò, che i coloni de' luoghi baronali, ancorchè tenuti fos-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. cap. 6. not. d* minime.

fossero a qualche servigio ignobile personale, erano in piena libertà di comperare beni allodiali nei luoghi di Regio demanio, con facoltà di disporne in vita, ed in morte senza, che per tai beni fossero ad alcuna cosa obbligati al feudatario, da cui dipendeano, e senza che avessero mestieri del suo beneplacito per disporne; e che in caso di loro morte intestata, e senza eredi legittimi i Baroni su tai loro beni nulla pretender vi potessero, ma i medesimi come retaggi vacanti appartener dovessero al Fisco. N'eccettuò però il giusto Sovrano i Bajuli, o siano i fattori de' Baroni, finchè dato non avessero conto della loro amministrazione (1). Da tutti cotesti fatti nascenti dalle stesse leggi dell'Imperador Federigo chiaramente risulta, che a patto veruno non regge l' argomento rapportato dal Napoli collo stravolgimento della rammentata legge, per fondare la pretesa trina partizione, e per conseguenza il voluto condominio, ch'egli intende sempre dedurne per i suoi vantati commilitoni su i feudi di quell' Isola.

LXXXIII Finalmente rispetto alle autorità degli Scrittori di dritto pubblico dal Napoli rapportate, cosa lunga, e nojosa sarebbe andarle razzolando ad una ad una; ma basta leggerle ne' fonti per convincersi, che il sentimento di que' celebri Autori fu del tutto contrario a quello dal Napoli loro attribuito, ed i casi erano del tutto diversi da quelli, a' quali sono da lui applicati. Del resto ognun sa, che per causa di giusta guerra si risolvono i Principati, e si acquistano i Regni con sacra legge, che hanno stabilita le Genti fin dal tempo, che al Mondo nacquero le Monarchie, e gli Stati. Dall'antiche Storie rileviamo, che acquistata da Marcello la Sicilia, il Popolo Romano, ed indi i loro Cesari vi esercitarono un intero, ed assoluto dominio, nè alcun altro ardì vantarvi alcun dritto. Occupatala i Re Goti, ne furono essi soli in pieno possesso. Ritolta loro, e riacquistata da Bellisario, gl' Imperadori d' Oriente per intero l' ottennero insino al principio del nono secolo. Invasa da' Saraceni, i Greci ne abbandonarono la difesa, onde cessò l' antico loro dominio, non già per giu-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 10.*

giustizia , che avevano gli occupatori Saraceni ; nè per consentimento de' popoli, che sempre vi repugnarono, e ne scossero il giogo; ma per trascuraggine degl' Imperadori d'Oriente, che loro ne permisero il possesso. Ma cessò con più giustizia ogni dritto de' Cesari , e molto più il possesso degl' invasori Saraceni , quando i valorosi Duca Roberto , e Conte Ruggiero per motivo di giusta guerra loro la ritolsero, e per dritto di conquista, e per ultronea dedizione de' popoli ne divennero legittimi Signori, e dettero a quel Regno una tranquilla, e serena pace, vi restituirono l' onore al vero Iddio, e sterminarono la tirannia Saracenica. Quindi giustamente in compenso di tanti aspri, e diuturni travagli, il supremo, ed integrale dominio di quel Regno passar dovea in coloro, che con tanto profitto del divin culto, ed utile della nazione la conquistarono . Laonde ben conveniva, che la Sicilia acquistata da Marcello per il Popolo Romano , ritolta poscia da' Goti, e riacquistata da Bellisario, occupata finalmente da' Saraceni, e liberata con tanta giustizia, e con tanto giubilo de' popoli dal Duca Roberto, e Conte Ruggiero , in piena , ed assoluta potestà di questi passasse senza comunicarsene menoma parte ad alcun altro, e che i medesimi ne conseguissero l' intero dominio, come ve l' ebbero i Romani, i Goti, ed i Greci. Quindi se i nostri due Eroi Normanni coi loro stenti, col loro valore, e colle loro armi la conquistarono, onde può nascere mai, che altri poi ne avessero il condominio ? Onde può desumersi , che i serenissimi suoi Regnanti non debbano possederla per intero? Se il Duca Roberto, e Conte Ruggiero la tolsero dalla tirannia de' Barbari a forza di giusta guerra; come mai saranno state cotanto infelici le loro armi , e le loro vittorie, che se ne debba far parte a coloro , che sotto le loro insegne militarono, o ad altri , che in loro luogo si vogliono surrogare senza, che neppure da' medesimi discendano, o ne abbiano causa? Non voglio ulteriormente dilungarmi sul fantastico sistema del Napoli , che sconvolge interamente la Storia, e rovescia i dritti più sacrosanti, ed inviolabili dell' antichissimo Principato di quell' Isola , e distrugge in sostanza l' essenza della Sovranità istessa, che tutte le leggi divi-

divine, ed umane; ed il dritto delle Genti legittimò non meno ne' due campioni Normanni, che in tutti i Sovrani, ed in tutti gli altri Principi della terra. Solo mi riservo, allorchè si parlerà della fondazione della Monarchia Siciliana, di fare un breve confronto delle di lui massime colle leggi fondamentali dello Stato, affinchè meglio si ravvisi la stranezza del suo assunto (1).

LXXXIV Ecco dileguati, e svaniti, come nebbia al Sole, tutti gli argomenti del Napoli. Laonde se, a tenore di quanto si è dimostrato, gli eserciti, le armate navali, le provvisioni da guerra, i supplementi, e quanto mai occorse per la conquista della Sicilia fu dal Duca Roberto, e dal Conte Ruggiero somministrato, se in loro nome si fe la guerra, se ad esso loro si arresero i popoli, e le Città, se il loro supremo, ed assoluto dominio fu riconosciuto dagli eserciti, da' Capitani, e dagli abitatori di quell'Isola, da tutti i Principi di Europa, che co' medesimi si affrettarono anche di congiungersi in parentado, se le Terre, e Castella da essi distribuite a'Capitani si concederono in titolo di feudo, e come tali da'concessionarj si ebbero, ed a tale oggetto dal Duca Roberto vi furono introdotte le leggi, o consuetudini feudali, chi non avrà per sogni d' infermo i pretesi dritti di uguaglianza di potestà, e di condominio attribuito a' voluti commilitoni, e chi non riputerà fole da romanzo le loro Baronie sublimate alla qualità di Signorie in piena proprietà de' possessori, e separate dal corpo dello Stato, in maniera che non vi debbano ritornare?

LXXXV Disbrigatici dal nojoso episodio, in cui mal in cuore ci trattenne il falso sistema del Napoli, conviene rivolgerci al nostro scopo, e ragionare del vero stato de' feudi tanto nel nostro Regno, che in quello di Sicilia ne' tempi della conquista de' Normanni. Già viddimo, che al loro giungere nelle nostre contrade i feudi vi si trovavano introdotti fin dalla venuta de' Franchi in Italia, e vi doveano passare eziandio ai discendenti nella stessa maniera, ch' erano nella Lom-

(1) Si vegga il §. XV. del Capitolo IX. di questa prima Parte.

Lombardia per la famosa legge di Corrado il Salico, il quale fu anche nelle nostre Provincie, e come Re d'Italia vi esercitò piena autorità, siccome altrove si è divisato. Tali doverono seguitare ad essere i feudi quando i Normanni vi ebbero fermo, ed ampio Stato, mentre rilevammo, che Drogone divenuto Conte di Puglia, e presso che Signore della medesima, ne volle per maggior sicurezza l'investitura dall'Imperador Arrigo II, e per conseguenza avendo in certa maniera riconosciuta l'autorità de' Re d'Italia, dovè in tutto seguire le loro leggi, anche rispetto a' feudi, ed alla loro successione. Stabilitasi poi maggiormente nelle nostre Provincie la potenza de' Normanni, ed erettovi i medesimi un ampio Stato, seguitarono a governarlo secondo il sistema feudale, ch'era allora il capo d'opera della politica adottata da tutti i Principi di Europa. In fatti i loro Capi, o Duci intitolati Conti di Puglia, vi crearono Conti quei Capitani, che vi aveano acquistate Terre, e Castella, affinchè le riconoscessero dallo Stato, come Umfredo fece dei due fratelli Malgerio Conte di Capitanata, e di Guglielmo Conte di Principato (1).

LXXXVI Pervenuto poi il Contado di Puglia in Roberto Guiscardo, e resosi il medesimo interamente padrone della Calabria, ed assunto il titolo di Duca di Puglia, e di Calabria tutti i possessori di Città, Terre, e Castella furono obbligati di riconoscerlo per Signore diretto, e come a tale prestargli il dovuto omaggio, e servigio militare, e fino anche l'*adjutorio* dotale in occasione de' matrimonj delle figlie. Se taluno ardì mostrarglisi riottoso, non mancò egli di ridurlo colla forza alla dovuta subordinazione, come abbiamo veduto, che fece col Conte di Conversano, non ostante che fosse suo nipote, e col Conte di Trani.

LXXXVII Roberto secondo il dritto di conquista avrebbe potuto introdurre nelle vinte nostre contrade quella forma di governo, che gli fosse piaciuta, ma amò piuttosto adattarsi a quella istituzione politica, che vi trovò introdotta. Come per gli

(1) *Malaterra lib. 1. cap. 15., Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 836.*

gli popoli settentrionali le leggi erano personali, e non locali, così Roberto ritenendo per se, e per i suoi Normanni le proprie leggi, o sia il dritto de' Franchi, lasciò, che gli abitatori delle nostre Provincie seguitassero a vivere secondo le leggi Longobarde, o Romane da essi già adottate. Perchè la principal differenza, che passava tra il dritto Longobardo, e Franco, era per la succession feudale, nella quale il primo vi ammetteva tutti i figli, ed il secondo i soli primogeniti, perciò divenne tanto nota, e celebre la distinzione de' feudi di dritto Longobardo, e Franco.

LXXXVIII Non so io comprendere come il dottissimo nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea (1), seguito dal Giannone (2), dal Grimaldi (3), e da tutti i nostri storici nazionali potesse persuadersi, che la succession feudale secondo il dritto de' Franchi s'introducesse nelle nostre regioni, e nella Sicilia non prima del Re Ruggiero. Egli, e tutti gli altri suoi seguaci si appoggiano all'autorità di Ugone Falcando, il quale semplicemente rapporta, che il Re Ruggiero sapendo, che i Franchi superavano ogni altra Nazione per la fama del valore, amò, e colmò di onori gli Oltramontani, da' quali traevano origine i Normanni (4). Per cotesta molto breve narrativa si è creduto, che dall'essere stati gli Oltramontani, o Franchi careggiati, e favoriti dal Re Ruggiero, molti di essi si fermassero, e stabilissero ne' di lui Regni, ed in tale occasione v'introducessero il dritto de' Franchi. Ma se quì si rammenti quel, che noi abbiamo altrove dimostrato, che distrutto il Regno de' Longobardi, Carlo Magno, ed i Franchi suoi successori non solo esercitarono nelle nostre regioni tutta l'autorità come Re d'Italia, ma vi lasciarono situati molti de' loro Nazionali, che vi possedevano ampj contadi, non s'incontra difficoltà a congetturare, che fin d'allora in qualche maniera vi s'introdusse il dritto de' Franchi, tanto più se si considera, che Carlo Magno quantunque usasse la condiscen-

(1) *De Andreis Disputatio feudalis cap.* 2. §. 6.
(2) Giannone Storia Civile *lib.* 11. *cap.* 5. §. 1.
(3) Grimaldi Storia delle leggi *lib.* 5. §. 157.
(4) *Hugo Falcandus Historia Siciliæ in princip.*

denza a' popoli vinti di ritenere le leggi Longobarde, non però si legge, che obbligasse ad uniformarvisi i suoi vittoriosi Nazionali, i quali perciò seguitarono, com' era giusto, il proprio dritto Franco. Oltre a ciò non può dubitarsi, che i Normanni nella Neustria seguissero il dritto de' Franchi, onde avendo col valore delle loro armi fin da un secolo in circa prima del Re Ruggiero acquistato ampio Stato nelle nostre contrade, ove giornalmente capitavano, e restavano situati i loro Nazionali, la naturalezza delle cose ci porta a credere, che fin d' allora ci portassero specialmente rispetto all' importante materia della succession feudale il dritto de' Franchi da essi abbracciato, e pienamente seguito nelle loro patrie. Nè in alcun modo si rende verisimile, che l' adottassero un secolo dopo le loro conquiste, in occasione di pochi Franchi venutivi a' tempi del Re Ruggiero. Se si ponga mente alle posteriori leggi del Regno, si ravviserà, che il dritto de' Franchi vi ebbe luogo non solo per la succession feudale, ma eziandio per la forma de' loro giudizj, come dimostra la legge, colla quale l' Imperador Federigo II tolse le prove per mezzo de' duelli usati da' Franchi (1). E per quel, che si raccoglie da tutti i nostri Scrittori, e dagli antichi monumenti i viventi *jure Francorum* tanto nelle nostre Provincie, che nella Sicilia furono sempre moltissimi, sicchè il dritto Franco non può ripetersi da quei soli pochi Franchi venutivi in tempo del Re Ruggiero; ma dagli stessi Normanni, che ce lo portarono, introdussero, e seguirono fin dal tempo delle prime loro conquiste. L' umanità dunque de' vincitori Normanni si restrinse a permettere a' popoli vinti di seguire le loro leggi, e particolarmente le Longobarde, delle quali essi Normanni tennero sommo conto, e le preposero a tutte le altre. Da ciò avvenne, che in queste nostre contrade le leggi Longobarde passassero per dritto comune, e dopo la conquista della Sicilia s' introducessero anche in quell' Isola.

LXXXIX La serie poi degli avvenimenti occorsi in tutto il tempo del governo del Duca Roberto ci dimostra, ch' egli fe-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 2. tit. 32.*

secondo il sistema feudale reggesse non solamente quelle nostre contrade, ove lo trovò stabilito, ma eziandio le altre, nelle quali non era penetrato per essere state soggette all'Impero Greco, e che perciò da lui, e da' suoi Nazionali vi s'introducesse. L' istesso dritto feudale ebbe parimente luogo per le Terre, e Castella dipendenti dalle Baronie, o Principati, dalle quali le riconoscevano i possessori. Nel Diploma rapportato dall'Abate della Noce, con cui Riccardo Principe di Capua donò al Monistero di Montecasino il Castello di Teramo, si legge essergli quel Castello ricaduto secondo la legge Longobarda per fellonia del possessore (1). Se dunque la legge feudale ebbe vigore per il Principato di Capua, molto più dovea averlo per lo Ducato di Puglia, a cui era lo stesso Principato sottoposto. E su tale articolo il Duca Roberto fu tanto geloso, che avendo Giordano suo nipote, successore di Riccardo nel Principato di Capua, ricevuto dall' Imperador Arrigo IV l' investitura di quello Stato, in vendetta gli mosse aspra guerra.

XC L' istessa economia, e polizia feudale seguitò ad osservarsi nelle regioni del Ducato di Puglia in tempo de' successori dello stesso Roberto fino a tanto, che questo Regno divenne Monarchia sotto il Re Ruggiero. Vivendo ancora il di costui nipote Guglielmo ultimo Duca di Puglia, ed essendosegli ribellato Giordano Conte d' Ariano, implorò il soccorso del Zio Ruggiero, possessore della Sicilia, e per ottenerlo, e non lasciare impunito il riottoso Conte, si contentò di cedere allo stesso Zio quanto sulla Sicilia gli spettava, siccome abbiamo veduto rapportarsi da Falcone Beneventano. Da tuttociò risulta, che presso di noi in quel tempo fu in piena osservanza il dritto feudale, e vera non sia l' opinione dell' ultimo nostro scrittore Pecchia, il quale sostenne, che fino al momento che il Re Ruggiero pubblicò la Costituzione proibente l' alienazione de' feudi, i possessori de' medesimi ne fossero assoluti padroni, e ne avessero la piena proprietà (2). Tale posizione, co-

(1) *Abbas de Nuce ad Ostiens. lib. 3. cap. 18.*
(2) Supplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli di Carlo Pecchia.

come ognun vede, pugna colle guerre fatte dal Duca Roberto non meno a' Conti di Conversano, e di Trani per obbligarli all' omaggio, ed al servigio militare, che al Principe di Capua in vendetta dell' investitura ricevuta dall' Imperadore Arrigo IV, ed è smentita ancora dal fatto del Duca Guglielmo, che tanto si affaticò per ridurre ad ubbidienza il Conte d' Ariano.

XCI Rispetto poi alla Sicilia abbiamo ravvisato, che le Terre, e Castella dal Conte Ruggiero a' suoi militi si concederono coll' espressa legge di riconoscerle da lui, e che allo stesso suo figliuolo naturale Giordano con tal legge ancora dette la Città di Noto, e che il Duca Roberto v' introdusse le leggi, o consuetudini feudali, le quali certamente doverono essere quasi in tutto uniformi agli usi feudali, che avevano voga nella Lombardia; ma qualunque esse fossero, non poterono le medesime portare a' feudatarj *dritto* di proprietà sopra le loro baronie, come asserisce il Pecchia, o dritto di condominio, come farnetica il Napoli. Ciò ad evidenza viene dimostrato da' fatti posteriori. Imperocchè ridotte dal suo figliuolo Ruggiero le due Sicilie in Monarchia, pubblicò egli, come appresso diviseremo, la famosa legge, con cui vietò l'alienazione de' feudi, legge, di cui non mai si querelarono i Baroni. Ma suscitatesi nel regnare del suo figlio Guglielmo I varj tumulti dal Baronaggio di Sicilia, il Re Guglielmo spedì a' malcontenti messi per sapere la cagione delle loro mozioni, e dalla risposta fattagli si ravvisa, che tutte le querimonie de' feudatarj ad altro in sostanza non riducevansi, ch' era loro di gravame la legge di non potersi sposare le figlie de' Baroni senza il Sovrano permesso, e nel tempo stesso dichiararono, che in ogni conto volevano osservare le consuetudini feudali in quell' Isola introdotte da Roberto Guiscardo, e dal Gran Conte Ruggiero osservate, e comandate di eseguirsi (1). Se dun-

(1) *Nec enim inter eos absque permissione Curiæ matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut alias quidem tunc demum liceret nuptui dari, cum jam omnem spem sobolis senectus ingravescens sustulisset: alias vero perpetua virginitate damnatas sine spe conjugii decessisse. Nunc autem totius Regni viros nobiles, seque cum illis hoc Regem postulare, hoc requirere, ut his, aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat Consuetudines, quas avus ejus Rogerius Comes a Roberto Gui-*

dunque a' tempi del Re Guglielmo, quando il dritto feudale era nell' intera osservanza nella Sicilia rispetto alla successione legittima, e riguardo alla proibita alienazione, e rispetto a tutti gli altri dritti di dominio supremo del Sovrano, il Baronaggio Siciliano non si lagnava di tutti cotesti dritti della Corona, e si doleva del solo divieto per gli matrimonj delle figlie de' Feudatarj senza la preventiva Sovrana licenza, ed in tutto reclamava l' osservanza delle Consuetudini feudali stabilitevi da Roberto, è per se chiaro e manifesto, che tali feudali Consuetudini, delle quali fu Roberto autore, in nulla differivano dalle costumanze feudali, ch' erano in voga negli altri Regni di Europa, e particolarmente da quelle, che abbiamo rapportato sussistere nella Lombardia. Ma se il Duca Roberto fu tanto sollecito per sistemare la ragion feudale nella Sicilia, ove dopo la conquista di Palermo più non accostò, quanto maggiormente dobbiamo credere, che le introducesse nelle nostre contrade, che formarono il suo Stato, in cui egli risedea. Tutto ciò con maggiore chiarezza apparirà dalle posteriori leggi pubblicate dal Re Ruggiero per la proibizione dell' alienazione de' feudi dopo, ch' egli ebbe ridotti in Monarchia i Regni delle due Sicilie, del che ora passeremo a ragionare.

Erezione dei Regni di Napoli, e Sicilia in Monarchia, loro consuetudini feudali contenute nei perduti Defetarj, ed alienazione de' feudi proibita dal Re Ruggiero, e loro stato fino all' Imperadore Federigo II.

CAPITOLO IX.

I TErminato Ruggiero Gran Conte della Sicilia il corso delle sue conquiste, e della sua vita, gli succedè in quel Contado il suo figliuolo primogenito Simone, la vita del quale fu molto breve, e nel dominio di quell' Isola subentrò il

Guiscardo prius introductas observaverit, & observari preceperit; alioquin si contra antecessorum statuta niti voluerit, hoc eos minime diutius perpessuros. Hugo Falcand. Histor. de reb. gest. in Sicil. apud Carus. pag. 438. tom. 1.

il secondo fratello minore Ruggiero (1), dal Cielo riservato per dare maggior lustro, e splendore alle nostre contrade, e all'Italia tutta. Nel fior degli anni diede poco dopo fine a' suoi giorni in Salerno Guglielmo ultimo Duca di Puglia senza aver di se lasciata prole alcuna (2). All'avviso di tal notizia il Conte Ruggiero juniore come quello, a cui per ragion di sangue ricadeva la successione del suo ampio Stato, accorse dalla Sicilia in Salerno, e fu da' Salernitani riconosciuto per loro Signore, all'esempio de' quali si uniformarono i Baroni, e le altre Città della Puglia (3).

II La vicinanza, che dovrebbe esser legame di stretta amistà, suole tra' Principi esser mantice alla discordia, ed all'ambizione. Per lo possesso preso dal Conte Ruggiero della Puglia grandemente si alterò il Pontefice Onorio II (4), il quale come saggio politico bilanciando gl' interessi della sua Corte, non potè amare per suo vicino un Principe, che possedesse la Puglia insieme colla Sicilia. Imperocchè in quel secolo erano incognite le confederazioni, per mezzo delle quali ciascuno degli odierni Principi di Europa si può in certa maniera credere sicuro, e pacifico possessore del suo Stato, senza temere quelle inopinate, e violenti rivoluzioni, che accader si videro, allorchè gl' Imperj, ed i Principi erano tra loro isolati, e senza correlazione.

III I Baroni della Puglia, che conoscevano il genio superiore del Conte Ruggiero, ed il suo valore, sebbene sulle prime gli avessero giurata fedeltà, pure temendo la di lui potenza, e tratti da quella vertigine, che in quel secolo ispirava l'anarchia feudale, mal volentieri soffrivano il suo dominio, e la sua Signoria. Portatosi quindi il Pontefice Onorio in Benevento sottopose a scomunica il Conte Ruggiero, ed il fulmine da lui scoccato fu il segno della rivolta de' Baroni, che tutti col Pontefice si collegarono a danno di esso Conte

(1) *Alexander Telesinus lib.1. §. 4., Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 856.*

(2) *Abbas Urspergensis in Cronic., Alexander Telesinus lib. 1. §. 2.*

(3) *Alexander Telesinus lib. 1. cap. 5.*

(4) *Alexander Telesinus lib. 1. §. 9.*

te (1) , e col fagro manto della religione coprirono la loro ambiziofa, e rea fellonia. Ma riufcite tutte le loro imprefe, e quelle del Pontefice infruttuofe (2) , Onorio venne a convenzione con Ruggiero, e lo riconobbe per Signore del Ducato di Puglia, e di Calabria, ficcome n' erano ftati i fuoi predeceffori (3). Compofte egli le fue differenze col Pontefice, ed acquiftata la di lui amicizia, con fomma fua gloria riduffe i ribelli, dette ordine agli affari della Puglia, e ne rimoffe le pretenfioni di chiunque afpirava a dividerne, o ufurparne la Signoria.

IV Mentre Ruggiero era in mezzo a' fuoi trionfi, ed agli applaufi de' popoli, che gli preftavano omaggio come a legittimo fucceffore dell' eftinto lor Duca Guglielmo, veniva egli ftimolato dal Conte Arrigo fuo zio materno, e dagli altri cortigiani di affumere le infegne, ed il titolo Regio. Tale iftigazione, che in ogni anima ambiziofa avrebbe incontrata facile annuenza, non feduffe il magnanimo cuore di Ruggiero. Ne rimife egli ad altri l' efame, e convocò a tale effetto in Salerno un' affemblea di Principi, Conti, Baroni, e di altri Magnati, come ancora di dottiffimi Ecclefiaftici, e di altre perfone fcienziate. Coftoro, dopo matura difcuffione, con unanime confenfo lodarono, concederono, decretarono, e grandemente infifterono anche con preghiere, perchè Ruggiero affumeffe la Regal dignità. Allora egli per fecondare le premure de' fuoi Baroni, e Magnati, che in quell' atto rapprefentavano la Nazione, pafsò in Palermo, ed ivi con facra folenne pompa, coll' intervento, ed approvazione degli Arcivefcovi, Vefcovi, Abati, Primati, e Baroni, e con applaufo de' popoli fu unto, coronato, ed acclamato Re (4). Per volontà dunque de' Baroni, de' Magnati, e de' popoli dell' uno, e dell' altro Regno riftorò egli l' antico, e Regio nome in Sicilia, qual dignità riconobbe da Dio folo, e da' fuoi fudditi, che colla fcor-

(1) *Alexander Telefinus lib.* 1. §. 11.
(2) *Alexander Telefinus lib.* 1. *in fin.*
(3) *Anonym. Caffin. ann.* 1127., *Falcon. Beneventan. ann.* 1128., *Alexander Telefinus lib.* 1. *cap.* 14., & 15., *Romuald. Salernit. ann.* 1127. & 1128.
(4) *Alexand. Telefin. lib.*2. *in princip.*, *Hoveden Annal. apud Caruf. tom.* 2. *pag.* 955., *Sigon. lib. XI. ad ann.* 1130., *Blond. Ital. Illuftrat. pag.* 126., *Fazzello decad.* 2. *lib.* 7. *num.* 40., *Inveges Annal. di Palerm. ann.* 1129., & 1130.

ſcorta della ragion delle Genti ſi ſtabilirono fra tanti pretenſori un legittimo ſucceſſore nel Ducato di Puglia, ed un Re, che ſosteneſſe loro la pace.

V Coteſta coronazione di Ruggiero, avvenuta per volontà de' ſuoi popoli, eſſendo il fondamento della Monarchia Siciliana, e delle ſue Regali prerogative, preſſo alcuni Scrittori di gran conto ha incontrate non lievi difficoltà. Laonde ogni ragion vuole, che io brevemente eſamini i ſuſcitati dubbj, affinchè in articolo così rilevante non vi rimanga menoma eſitazione. L'erudito Pellegrini (1), ed il dotto Muratori (2) mettono in dubbio la coronazione di Ruggiero ſeguita per la ſola acclamazione de' ſuoi popoli. E non oſtante, che come tale venga rapportata da un autore tanto claſſico, quanto è l'Abate Teleſino, pretendono, che queſta tal coronazione ſia l'isteſſa di quella, che nell'anno ſeguente ſi fece per mano del Legato dell'Antipapa Anacleto, come appreſſo vedremo, quandochè l'una è molto diverſa dall'altra. Imperocchè la prima fu tutt'opera de' popoli, e la ſeconda fu fatta in conferma della precedente, che Ruggiero ripetè forſe per evitare il cicaleccio di coloro, che riputavano neceſſario il concorſo dell'autorità Pontificia nell'aſſunzione del titolo Regale, opinione aſſurda, che anche nella luce di queſto ſecolo ha avuto corſo, e ſeguaci. Quaſi a' noſtri giorni Clemente XI nel partecipare al Conciſtoro il titolo di Re arrogatoſi nel 1701 dal Marcheſe di Brandeburgo ſenza l'interpoſizione dell'autorità Pontificia; lo qualificò per attentato fino a quel tempo inudito, onde con ſue particolari lettere ammonì tutt' i Principi Cattolici a non riconoſcerlo per Re (3). Per la dignità Regale poi dal no-

(1) Nella nota, che fa alla Cronaca di Falcone Beneventano nell'ann. 1130.
(2) Ne' ſuoi Annali all'ann. 1130.
(3) *Innotuit nobis dudum, imo, & terrarum ubique jam fama percrebuit Fridericum Marchionem Brandeburgenſem nomen, & inſignia Regis Pruſſiæ, profano prorſus, ac forte inaudito hactenus apud Chriſtianos more, omni Eccleſiæ Dei auctoritate contempta, nec ſine gravi antiqui juris, quod in ea Provincia Sacro, & Militari Teutbonicorum Ordini competit, violatione ſibi publice arrogaſſe . . . . ut muneri noſtro, quantum in nobis erat, hac in re ſatisfaceremus, audax, & irreligioſum ejuſmodi facinus datis ad Catbolicos Principes literis aperte damnaſſe, ſimulque illos ſerio admonuiſſe, ne præſumptos a præfato Marchione honores ullo officii genere approbantes, venerabilem, ſacramque Regiam Dignitatem, quæ ut Dei ſingulare munus agnoſci, veræque columen Religionis, atque ornamentum eſſe debet, in Acatbolico Principe vileſcere patiantur. Clementis XI. Orationes Conciſtoriales Orat. III. pag. 6.*

noſtro Ruggiero aſſunta per ſola ſollecitazione de' ſuoi ſudditi, oltre alla narrativa del Teleſino, vi concorrono le autorità dell' Annaliſta Ingleſe Hoveden, e della Cronaca manoſcritta di Maraldo Monaco di S. Stefano del Boſco, il quale rapporta di eſſervi intervenuto il Priore di quell' Eremo, fondato dall' iſteſſo Ruggiero, e per minuto la deſcrive. Ma dal Pellegrini non ſi crede il Maraldo degno di fede, perchè porta la coronazione nel meſe di Maggio, quando il Teleſino la fiſſa nel Natale, differenza per altro di poco conto, e facile ad accadere, avendo il Maraldo dovuto ſcrivere una tal funzione per racconto del Priore dell' Eremo, che vi era intervenuto, e perciò potè ſcambiare un meſe coll' altro, ma non già errare nella ſoſtanzialità del fatto; e ſe vi foſſe intervenuto il Legato di Anacleto, alla di cui autorità aderivano i Moniſteri più coſpicui delle noſtre regioni, come nota il Sigonio (1), non l' avrebbe taciuto. Deve far peſo ancora, che il dotto Ducangio nelle note all' Iſtoria di Cinnamo (2) ſegue l' autorità del Maraldo. Ugone Falcando, Scrittore di non minore autorità del Teleſino, e dell' Hoveden, rapporta, che Ruggiero da se ſteſſo aſſunſe la dignità Regale ſenza interpoſizione di altro Principe (3). Neceſſità è dunque di concludere, che due foſſero le coronazioni di Ruggiero, una per volontà, ed acclamazione de' popoli, e l' altra in conferma della prima per mezzo di Anacleto ad oggetto di evitare il mormorìo de' divoti dell' autorità Papale, e così hanno creduto non i ſoli noſtri Storici nazionali, come a torto ci rinfaccia il Muratori (4), ma eziandio gli ſtranieri, quali furono il Sigonio, ed il Biondo autori riputatiſſimi, e quel, che più importa, così raccoglieſi dagli Scrittori ſincroni.

VI Alla morte del Pontefice Onorio fu la Chieſa travagliata da quello ſciſma, di cui abbiamo altrove fatta menzione, e il Re Ruggiero ſeguì le parti dell' Antipapa Anacleto, da cui fu parimente riconoſciuta la ſua Regal dignità,

(1) *Sigon. de Regn. Italic. lib. XI. ann.* 1130.
(2) *Ducang. in notis ad Hiſtor. Cinnam. pag.* 445.
(3) *Hugo Falcand. Hiſtor. Sicil. in princip. apud Caruſium pag.* 410.
(4) *Annal. ad ann.* 1130.

anzi Anacleto per renderla più pregiata volle, che se ne replicasse la coronazione per mezzo del suo Legato.

VII A mal in cuore soffriva il vero Pontefice Innocenzo II, che Ruggiero seguisse le parti dell'ambizioso intrusore, e perciò si unì a' malcontenti Baroni della Puglia, ed in suo ajuto sollecitò la venuta in Italia dell'Imperador Lottario, il quale già vidimo giungervi con tanta poca forza, che per avere seguaci dovè secondare le voglie de' feudatarj Italiani, e non solo confermare la legge dall'Imperador Corrado il Salico pubblicata per la successione feudale, ma eziandio estenderla al patruo.

VIII Siccome per ottener ajuto dall'Imperador Lottario, e corteggiarlo nella sua coronazione andarono a trovarlo i Baroni Pugliesi, e altri personaggi ribelli al Re Ruggiero, così nella pubblicazione di tal legge intervennero i Sapienti di quelle nostre Provincie, che seguivano il partito Imperiale, e vengono nella Costituzione istessa denotati col nome de' Sapienti di Siponto (1). Ma la debolezza, in cui era allora l'Imperador Lottario, non avendogli permesso di fare verun tentativo contro Ruggiero, l'obbligò a tornarsene in Germania.

IX Proseguendo intanto nella Puglia le turbolenze de' Baroni, ebbero le medesime varie vicende, risultandone sempre maggior gloria, e potenza del valoroso Re Ruggiero. Molti Baroni come felloni furono privati de' loro feudi. Roberto II Principe di Capua, ch'era uno de' capi ribelli, perdè il suo Stato, di cui Ruggiero ne investì il suo figliuolo terzogenito Ansuso con espressa legge però di doverlo riconoscere tanto dal Padre, che da Ruggiero suo primogenito già creato Duca di Puglia, ed erede presuntivo della Corona. Tancredi poi figlio secondogenito fu dallo stesso Re Ruggiero creato Principe di Bari, come ancora Adamo suo cognato Conte di Matera (2).

X Sebbene il Pontefice Innocenzo co' suoi aderenti prestasse

(1) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 19.*
(2) *Alexand. Telesin. lib. 3. §. 27.*

ſtaſſe a' Baroni riottoſi tutte quelle forze, che da' popoli ſuoi devoti potè col ſuo credito unire, pure il Re Ruggiero trionfò de' ſuoi nemici (1). Laonde il Papa mandò Gherardo Cardinale ſuo Legato in Germania inſieme con Roberto Principe di Capua a ſollecitare il ritorno dell' Imperador Lottario (2). Queſti arreſoſi alle tante iſtigazioni del Pontefice, vi calò per la ſeconda volta, ma vi giunſe accompagnato da poderoſo eſercito, ed unitoſi col Pontefice, e co' Baroni ribelli, e ſecondato dall' armata navale de' Piſani paſsò nelle noſtre contrade, ed occupò molte Città, ed inſieme col Pontefice inveſtì del Ducato di Puglia Rainolfo Conte d' Aliſe, cognato dello ſteſſo Ruggiero (3), e credendo di avere in tal guiſa ammaceata la di lui potenza, e toltagli la Puglia, ſi avviò per la Lombardia, ove, ſiccome diviſammo, pubblicò l' altra ſua legge, con cui proibì l' alienazione de' feudi.

XI Ruggiero come Principe ſaggio, ed accorto in tempo della tempeſtoſa procella moſſagli contro dall' Imperador Lottario eraſi ritirato in Sicilia, aſpettando il tempo opportuno di ricuperare le Terre perdute dopo, che foſſe l' impetuoſo torrente paſſato. In fatti appena ritornato l' Imperadore in Germania, venne Ruggiero colle ſue truppe nella Puglia, e dopo varie vicende, e dopo la morte dell' effimero Duca Rainolfo ricuperò il tutto (4). Nè tardò molto, che l' iſteſſo eſacerbato Pontefice Innocenzo II venne con eſſo a ſolenne convenzione, nella quale con pubblico atto riconobbe in lui la dignità Regale (5), che con tanto giuſto titolo per acclamazione de' ſuoi popoli avea aſſunta. Queſta è la ſerie degli avvenimenti, che accompagnarono la riduzione a Monarchia, de' Regni delle due Sicilie, ove ognun vede, che ſe Papa Onorio II venne a riconoſcere Ruggiero per Signore del Ducato di Puglia, e Calabria, ed indi l' Antipapa Anacleto, ed il Pontefice Innocenzo II approvarono anche con ſacre ceri-

(1) *Teleſin. lib. 1. in fin.*
(2) *Falc. Benevent. in Chronico ad ann.* 1135.
(3) *Falco Beneventan. ad ann.* 1137.
(4) *Falco Beneventan. ad ann.* 1139.
(5) *Falco Beneventan. ad ann.* 1139.

monie nella ſua perſona la dignità Regale, con tali atti religioſi, e con i riſpettivi trattati non ſi aggiunſe nè alcun dritto, nè alcun titolo di più a quelli, ch' eſſo Ruggiero avea su quel Ducato, che gli ſpettava per dritto di retaggio, e del quale antecedentemente avea egli anche col conſenſo de' popoli preſo il legittimo poſſeſſo, nè le ſacre cerimonie accrebbero maggior luſtro alla qualità di Monarca, ch' egli prima avea già aſſunta col conſenſo de' Veſcovi, de' Magnati, e di tutti i ſuoi ſudditi. Se poi ne' Diplomi d' Anacleto, d' Innocenzo, e de' Pontefici ſucceſſori ſi leggano convenuti pagamenti di cenſo, ed altre clauſole, queſte non debbonſi riputare per induttive di un ſupremo dominio della Santa Sede ne' Regni delle due Sicilie, ma ſibbene calcolar ſi debbono per mere formole di quei *mandiburdi*, e di quelle religioſe confederazioni, che in quei rozzi ſecoli faceanſi colla Sede Apoſtolica ſenza, che alla medeſima apportaſſero alcun dritto di Sovranità, come a diſteſo abbiamo altrove dimoſtrato (1).

XII Dopo tanti travagli, guerre, e rivoluzioni il glorioſo Re Ruggiero vedutoſi pacifico poſſeſſore della ſua Monarchia, e dopo averla ſtabilita col valore delle ſue armi, non traſcurò di convalidare la ſua Regale autorità in un ſolenne Parlamento de' Magnati, e Veſcovi tenuti in Ariano, ove fece diverſi ſtabilimenti per lo buon regolamento del ſuo Stato (2), de' quali i noſtri Storici traſcurarono di pienamente ragguagliarci ad eccezione dell' editto emanato per la moneta. Come le principali traverſie provenute gli erano dall' anarchia feudale, alla quale i Baroni aſpiravano, tantochè Riccardo Conte di Avellino avea ardito di pretendere, che in quella Terra, ed in Mercogliano da lui poſſedute, non riconoſceva autorità ſuperiore (3); perciò con ſuo rigoroſo editto obbligò tutti i poſſeſſori di regalie, e ſpecialmente de' feudi, così laici, come Eccleſiaſtici ad eſibire le riſpettive loro conceſſioni a fine di riceverne dalla ſua Regale poteſtà la ratifica, ed ap-

(1) §. *XXXV*., e ſeguenti del Capitolo VIII. della prima parte di queſta Diſſertazione.
(2) *Falco Beneventan. Chronic. ad ann.* 1140.
(3) *Alexand. Teleſin. lib.* 2. §. 13.

approvazione. Di tali conferme ne abbiamo riscontro presso l'Ughelli (1), e n' esiste chiaro monumento in una carta scritta in idioma Greco, ritrovata nella Chiesa di Squillace, per le premure dell'erudito Marchese Vargas di felice ricordanza, e tradotta in Latino dal dottissimo Monsignor D. Giuseppe Simone Assamani (2). Il modo poi, che Ruggiero teneva per la verificazione di tali Diplomi si ha da una conferma fatta da quel Re nel 1147. di un privilegio di Mango, ed Emma Signori di S. Chirico a favore di Ninfo Abate di S. Arcangelo di Raparo, scritta parimente in Greco, e d'ordine del Sacro Consiglio traslatata in Latino (3). Il saggio, ed avveduto Sovrano non si contentò, che i soli Baroni de' due suoi Regni riconoscessero da lui, e dalla Corona i loro feudi, ma lo stesso eziandio volle per gli medesimi Reali della sua famiglia, come abbiamo veduto, che avvenne in Anfuso Principe di Capua, ch'ebbe l'investitura di quello Stato con espressa legge di riconoscerlo dal padre, e dal fratello erede presuntivo della Corona.

XIII Essendo poi i feudi, e le Regalie il fondamento dello Stato, non trascurò il prudente Ruggiero di provvedere all'integrità delle Baronie, e degli altri dritti della Corona, ch'erano da' suoi sudditi posseduti. Perciò fra le prime leggi, con cui egli, qual saggio Legislatore, ordinò la già eretta, e fondata Monarchia, pubblicò la famosa sua Costituzione per la proibizione dell'alienazione de' feudi. Sebbene su tale assunto già vi fosse la Costituzione dell' Imperador Lottario, pur egli non volle adottarla, come legge di un suo patente inimico. Per la stessa ragione nè tampoco potè aver luogo nel nostro Regno, ed in quello di Sicilia l'altra Costituzione dell'istesso Imperadore, la quale invitava anche il patruo al-

la

(1) *Ughel. Ital. Sacr. tom. 9. in Archiepisc. S. Severine pag.* 478.

(2) In essa Carta, ch'è del Re Ruggiero si legge: *Ideo jubemus, ut omnia diplomata Ecclesiarum, ac reliquorum fidelium mei dominii proferantur, & ostendantur, & confirmentur auctoritate nostri altissimi dominii, idcirco &c.*

(3) Esiste l'additata conferma negli atti tra'l Conte della Saponara, e l'Abate di S. Arcangelo, e gli uomini di Castel Saraceno, e l'Università, e gli uomini del Castel S. Chirico, e'l Principe d'Ostigliano in Banca di Priscolo presso lo Scrivano Antonio Salernitano. Vargas esame delle Carte Normanne *pag.* 506.

la ſucceſſione feudale. Vi ebbe all' oppoſto vigore la legge di Corrado il Salico, perchè già da prima adottata da' Normanni, che da principio riconobbero l' autorità degl' Imperadori, come Re d' Italia.

XIV Volendo dunque Ruggiero provvedere alla ſalvezza de' feudi, e delle ſue regalie, ed alla loro reverſione alla Corona in caſo di mancanza de' ſucceſſori legittimi ammeſſi dalle Conſuetudini feudali, e dalla legge dell' Imperadore Corrado il Salico, ſtrettamente proibì ſotto l' implicita pena della caducità a tutti i Principi, Conti, Baroni, Arciveſcovi, Veſcovi, Abati, ed altri qualſivoglia, che teneſſero feudi, o regalie grandi, o picciole, che foſſero, di poterle in qualunque maniera diminuire, o in alcun modo alienare, donare, vendere in tutto, o in parte. E' degno di rifleſſione, che nel principio della legge ne direſſe l' ordine della proibizione a' ſuoi Principi ſteſſi, ch' erano allora i ſuoi proprj figliuoli, cioè Ruggiero Duca di Puglia, Anfuſo Principe di Capua, e Tancredi Principe di Taranto, non potendo in quei tempi, come rapporta Ugone Falcando (1), aſpirare al titolo di Principe, o di Duca altri, che i figli del Re; e quindi è, che Ruggiero in tal Coſtituzione gli chiama *Principes noſtros* (2). Ma il clemente Monarca per provvedere, non oſtante la proibita alienazione de' feudi, al dotario delle mogli de' feudatarj, e non oſtante, che ſecondo le ſteſſe conſuetudini feudali foſſe proibito di darſi i feudi in dote (3), promulgò altra legge, con cui loro permiſe di poterlo ſtabilire su le loro Baronie ſecondo il loro grado, numero, e quantità (4).

XV Non rincreſca al lettore di quì ſoffermarſi alquanto, e rivolgere le ſue conſiderazioni alle aſſurde maſſime piantate dall' Avvocato Sicolo D. Carlo Napoli nel ſuo ſiſtema, da noi già di ſopra confutato. Egli tanti ſecoli dopo la fondazione della Monarchia inventò per gli Baroni ſuoi compaeſani tanti nuo-

(1) *Ugo Falcand. Hiſt. Sic. apud Caruſium.*
(2) *Conſtit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 1.*
(3) *Donare autem, aut judicare pro anima, vel in dotem pro filia dare nullius Comes poterat conſuetudine. Conſuet. feud. lib. 2. tit. 9. §. 2.*
(4) *Conſtit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 13.*

nuovi eſorbitanti dritti contrarj , ed oppoſti a quanto abbiamo veduto, che preſcriſſe l' illuſtre fondatore della medeſima. Principalmente egli ſoſtenne , che i Baroni Siciliani aveſſero un pieno condominio ne' loro feudi, acquiſito nell' atto della conquiſta di quell' Iſola , del quale ſognato dritto non eraſi mai prima di lui parlato, e l' inſuſſiſtenza del quale abbiamo altrove dimoſtrata cogl' incontraſtabili fatti ſtorici . Credè il medeſimo autore, che i Feudatarj Siciliani ſiano aſſoluti Signori delle loro Baronie , e ne poſſano diſporre a loro arbitrio, nè mai vi ſia luogo alla reverſione . Tali di lui aſſertive quanto ſiano diametralmente oppoſte alle leggi fondamentali , colle quali l' invitto Re Ruggiero ſtabilì la Monarchia, ognuno, che ha occhi in fronte, il vede. Ma per meglio convincerſene baſta fare il confronto degli aſſunti di quello Scrittore col diſpoſto dal fondatore della Monarchia colle ſue leggi fondamentali. Il Napoli decanta per gli Baroni Siciliani il pieno dominio su i loro feudi, e il Re Ruggiero obbliga tutti i Baroni del Reame , e poſſeſſori di regalie così laici, che eccleſiaſtici ad eſibirgli le riſpettive loro conceſſioni a fine di riceverne dalla ſua ſuprema autorità la ratifica , e l'approvazione. Il Napoli dice, che i Feudatarj Siciliani ſiano per proprio dritto Signori, e Padroni delle loro Baronie , ed il Re Ruggiero nel concedere al proprio ſuo figliuolo Anfuſo il Principato di Capua preſcrive , che debba riconoſcerlo da lui, e dal proprio ſuo fratello , erede preſuntivo della Corona. Il Napoli ſoſtiene, che i Baroni Siciliani poſſano liberamente diſporre de' loro feudi , in virtù del preteſo vantato condominio, e che i medeſimi non debbano mai alla Corona ritornare, ed il Re Ruggiero con ſua legge preſcrive , incominciando a diriggere gli ordini a' Principi ſuoi figliuoli, che per non lederſi il dritto della reverſione inſita in ogni ſorta di feudi, niuno poſſa alienarli, e ſolo per effetto di ſua clemenza permette a' Baroni di potervi coſtituire il dotario delle loro mogli ne' caſi prefiſſi. In tale confuſione di linguaggi, ed in tale manifeſta contraddizione a chi dovrà crederſi? al Napoli forſe? che, come abbiamo altrove veduto, ſconvolgendo l' ordine de' tempi, sfigurando i fatti ſtorici in un' aringa più poe-

poetica, che oratoria finge, e sogna nuovi dritti, ed architetta nuovi palazzi incantati, che neppur trovansi nel nostro famoso Ariosto. Certamente chiunque ha fior di senno comprende, che debbano meritare venerazione, e tutto l' adempimento le leggi, che il Re Ruggiero dettò dalla sublimità del suo Trono a' Baroni, e fin anche a' suoi figli nell' atto, che fondò la Monarchia, e che le sue costituzioni provenienti dall' autorità più legittima, che mai idear si possa, e consacrate dall' osservanza di tanti secoli, abbattano, e distruggano fin da' fondamenti il sistema del Napoli, e ne facciano ad evidenza conoscere l' insussistenza, e la criminosa audacia, con cui s' idearono nuovi dritti non ancora intesi, nè mai prodotti per lo corso di tanti secoli, quanti ne corrono da che i feudi s' introdussero al Mondo, e nelle nostre regioni, e nelle contrade Sicole fino al dì dell' aringa di esso Napoli. Per dare però luogo alla verità, niuno de' tanti illustri Letterati Siciliani, fuori del Napoli, ha nè prodotto, nè adottato il di lui mostruoso sistema.

XVI Senza ulteriormente trattenermi in un articolo per se stesso chiaro, e manifesto, riprendo il filo de' saggi provvedimenti dati dal Re Ruggiero, fondatore della Monarchia Siciliana. Allorchè parlammo dell' origine de' feudi presso i Germani conquistatori, rilevammo, che quei Capi guerrieri, a' quali furono divise sotto il giuramento di fedeltà, e coll' obbligo del servigio militare le terre della conquista, ebbero, e si attribuirono anche la giurisdizione su gli abitatori delle loro Terre, e Castella, il che anche avvenne nella Lombardia quando vi furono i feudi introdotti, anzi per l' assenza degl'Imperadori il disordine andò tant'oltre, che le Città istesse, che affettavano indipendenza, si arrogavano la facoltà di creare i Magistrati di giustizia, onde non è improbabile, che a' tempi de' Principi Normanni, ed in mezzo a' loro trambusti, ed alle complicate loro guerre i feudatarj dell' uno, e dell' altro Regno delle due Sicilie seguendo un tal abuso, si avessero arrogata anche la giurisdizione. Anzi mi sembra rilevarlo da quello, che intorno all' amministrazione della giustizia dispose il prudente Ruggiero. Narra Romoaldo Salernitano, che

che Ruggiero dopo avere posti in calma i suoi Regni, per mantenervi la pace, ed il buon ordine, stabilì Giustizieri per tutta l' estensione de' suoi Stati, e ne tolse di mezzo tutte le cattive consuetudini (1). Tra le prave costumanze non saprei idearne peggiore di quella, che i Baroni si attribuissero la giurisdizione, per ovviare al qual disordine non vi era altro rimedio, che crearsi (come dispose la saviezza di quel Sovrano) Giustizieri *per totam terram*, secondo l' espressioni del precitato autore.

XVII Sebbene intorno a' feudi non sia pervenuto a noi altro del Re Ruggiero, che le rapportate due leggi scritte, pure non è possibile, che tutto il dritto feudale dell' ampia sua Monarchia si riducesse a quelle due sole Costituzioni. L' ignoranza, e la barbarie, che allora ricopriva l' intera faccia dell' Europa, è stata causa, che l' istoria non ci abbia trasmesso un distinto dettaglio di tutte le operazioni di quell' inclito Sovrano. Ciò non ostante a traverso dell' ombre di quel secolo tenebroso, ed in mezzo alle monche narrative delle Cronache di quel tempo pur traluce, e rilevasi, che il gran Ruggiero stabilisse per i feudi della sua Monarchia un dritto certo, e sicuro, quale per altro secondo il mio credere fu tutto uniforme alle costumanze feudali, che pria, e dopo la venuta de' Normanni nelle nostre contrade eransi introdotte, ed erano in uso nella Lombardia, ove per la prima volta nacquero in Italia i feudi, e tanto si estesero, che ivi si può dire, che fissassero la lor sede, e nascesse il loro dritto.

XVIII Da quanto rapporta Ugone Falcando, come già divisammo, il Duca Roberto seguita la conquista di Palermo, e dato ordine alle cose della Sicilia, v' introdusse le consuetudini feudali (2). Coteste consuetudini, come accennammo, non poterono essere altre, che quelle introdotte nelle nostre regioni colla venuta de' Franchi, ch' erano appunto l' istesse, che quelle della Lombardia. Su tal proposito non sarà super-

Dd fluo

(1) *Rex autem Rogerius perfectæ pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace, Camerarios, & Justitiarios per totam terram instituit, malas consuetudines de medio abstulit. Romual. Saler. apud Murat. Rer. Ital. tom. 7. p. 191.*

(2) *Hugo Falcand. Histor. apud Carus. pag. 438. tom. 1.*

ſtuo ricordare, che i Normanni nel loro primo giunger in queſto Regno militarono ſotto le inſegne de' noſtri Principi Longobardi, ſtettero per molto tempo uniti con Melo nobile Longobardo (1), ſcelſero poſcia per loro Duce Arduino, ch'era della famiglia dell'Arciveſcovo di Milano, ebbero per Capo Adinolſo fratello del Principe di Benevento, la di cui figlia ſposò l'iſteſſo Roberto, e furono ſempre ſolleciti, e premuroſi di acquiſtarſi, e mantenerſi l'amiſtà de' noſtri Principi Longobardi, e creſciuto poi in potenza Roberto Guiſcardo, dette una ſua figliuola per moglie al figlio del Marcheſe Azzo, progenitore de' Principi Eſtenſi, e poſſeſſore di grandi Stati nella Lombardìa. Oltre a ciò diviſammo, che i Normanni ebbero tanta deferenza per i popoli vinti, che laſciarono loro l'arbitrio di vivere ſotto quelle leggi, che ſi trovavano adottate, e perciò ſiccome le perſone più conſiderevoli delle noſtre Provincie vivevano ſotto il dritto Longobardo, così per lo medeſimo ebbero infinito riguardo. Tutte coteſte circoſtanze dunque dimoſtrano, che le conſuetudini feudali da Roberto introdotte nella Sicilia, e conſeguentemente nella Puglia foſſero quelle naſcenti dal dritto Longobardo, il quale avendole adottate da' Franchi, le avea con ordine certo ſiſſate nella noſtra Italia. Ma per gli ſuoi Normanni, e per coloro, che voleſſero alle loro leggi adattarſi, permiſe di ſeguire il dritto de' Franchi per quella parte della ſucceſſion feudale, in cui differiva dal dritto Longobardo. Tali coſtumanze feudali dal Duca Roberto nella Sicilia introdotte, ſiccome rapporta l'iſteſſo Falcando, furono eſattamente oſſervate dal di lui fratello Gran Conte Ruggiero.

XIX Il di coſtui figlio ridotti in Monarchia i Regni delle due Sicilie non ſolo oſſervò le conſuetudini feudali di Roberto, ma eziandio l'ampliò con adottarle dalle altre Nazioni. Imperocchè l'iſteſſo Falcando narra, ch' egli fece con eſtrema diligenza ricercare preſſo gli altri Re, e popoli le loro conſuetudini a fine di traſportare nel ſuo Regno tutto ciò, che di bello, e di profittevole aveſſe trovato in uſo preſſo le altre

(1) *Guillel. Apul. lib. 1. in princip.*

altre Nazioni (1). Coteste consuetudini dal Re Ruggiero ricercate, e adottate dagli altri Sovrani, e dalle altre genti non poterono riguardare gli usi delle leggi Longobardiche, o Romane, perchè queste erano scritte, nè tampoco poteano riferirsi alle costumanze Normanne, perchè di queste egli, come nazionale, esser ne dovea istrutto, e quando ne lo vogliamo supporre ignaro, nella sua Corte vi erano infiniti Normanni, ed alla giornata ve ne capitavano, da' quali potea farsene istruire, e perciò non vi era mestiere di spedire presso altri Re, e popoli. Laonde tali consuetudini da lui ricercate fuori Stato doveano necessariamente riflettere i feudi, le loro successioni, ed investiture, ch' erano le cose più importanti della novella Monarchia da lui fondata. Come tra i vicini popoli vi erano i Lombardi, presso i quali più, che in ogni altra parte del Mondo le consuetudini feudali, sebbene non ancora scritte, erano stabilite con ordine certo, e regolato, così è da credersi, che da' medesimi adottasse quelle consuetudini, delle quali Falcando narra, ch' egli andava in cerca. Che poi la parola di consuetudini dall' istesso Falcando adoperata intender si debba per gli usi feudali, si deduce dal vedersi, che quell'autore nella sua storia in tal senso l' adoperò in molti rincontri.

XX La savviezza di quel Sovrano mi fa credere ancora, ch' egli riducesse in iscritto tutte le costumanze feudali de' suoi Regni introdottevi tanto dal Duca Roberto, che da lui stesso. In tale credenza mi confermano gl' incontrastabili fatti posteriormente avvenuti. Nei principj del Regno del suo figlio, e successore Guglielmo I, avendo, come altrove accennammo, tumultuato Palermo, fu la sua Regia data a ruba, ed in tale occasione si perderono i libri riguardanti i feudi della Monarchìa, volgarmente detti *Defetarj*, forse dall' accorciata, e corrotta voce *de fetariis*, proveniente dal titolo, che per avventura quei libri aveano *de feudatariis*, perchè trattavano della ragion de' feudatarj. Di tal perdita narra il

 Fal-

(1) *Aliorum quoque Regum, ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri; ut quod in eis pulcherrimum, aut utile videbatur, sibi transumeret. Hugo Falcand. in princip. apud Carusium tom. 1.*

Falcando, che grandemente ſi afflisse il Re Guglielmo, e dal contesto della ſua narrativa chiaramente ſi raccoglie, che quei libri feudali non erano opera dello steſſo Re Guglielmo, ma libri antichi della Monarchìa, mentre comprendevano le Baronie dell' uno, e dell' altro Regno, e perciò de' medeſimi ſe ne dee credere autore il Re Ruggiero fondatore della Monarchia isteſſa. Songiunge il medeſimo Scrittore, che a cagion dell' uccisione di Majone ſeguita in quel tumulto, e della prigionia de' ſuoi ſeguaci erano a' nuovi favoriti di Guglielmo ignote le distinzioni delle Terre, e de'feudi, e i riti, e gl' istituti della Curia, e che perciò non eſſendoſi potuti rinvenire i libri delle Conſuetudini, appellati *Defetarj*, ſembrò al Re neceſſario di doverſi trarre dalla prigione, e restituirſi al ſuo impiego Matteo Notajo, il quale per eſſere stato ſempre ai fianchi di Majone avea tanta perizia delle conſuetudini dei feudi di tutto il Regno, ch' era stimato capace di riſare i nuovi *Defetarj* ſenza, che nulla vi mancaſſe di quello, ch'era ſcritto negli antichi (1).

XXI I *Defetarj* dunque contenendo le distinzioni de' feudi, i riti, e gl' istituti della Corte, e ſpecificamente le conſuetudini feudali, non poteano i medeſimi eſſere i meri, e ſemplici antichi Quinternioni, come tra molti de' nostri Scrittori ha ultimamente opinato l' erudito D. Carmine Fimiani (2). Perocchè ognun sà, che i Quinternioni altro non contenevano, che le qualità de' feudi, la maniera com' erano pervenuti a' loro poſſeſſori, e preciſamente il numero de' ſoldati, che da ciaſcuno prestar ſi dovea per lo dovuto ſervigio militare, ſecondo rilevaſi dal catalogo de' Baroni, pubblicato dal Borrelli (3), nel quale ſi annoverano i feudatarj, che a' tempi di Guglielmo II doverono giusta la qualità delle loro Baronie

(1) *Cum autem eis terrarum, feudorumque distinctiones, ritusque, & instituta Curiæ prorſus eſſent incognita, neque libri conſuetudinum, quos Defatarios appellant, potuiſſent poſt captum Palatium invenire, placuit Regi, viſumque eſt neceſſarium, ut Matthæum Notarium eductum e carcere in pristinum officium revocare, qui cum in Curia diutiſſime Notarius extitiſſet, Majoniſque ſemper adhæſiſſet lateri, conſuetudinum totius Regni plenam ſibi vindicabat peritiam, ut ad componendos novos Defetarios eadem prioribus continentes putaretur ſufficere. Hugo Falcand. Hiſt. Sic. pag. 440. tom. 2. apud Caruſium.*

(2) *De ſubfeudis pag. 62. nota* (1).

(3) *Vindex Neapolitanæ Nobilitatis Caroli Borrelli.*

ronie somministrare i soldati per la spedizione di Terra Santa. Quelle distinzioni dunque de' feudi, quei riti, quegl' istituti della Curia, e quelle consuetudini feudali, delle quali fa memoria il Falcando di essere contenute nei *Defetarj*, doveano necessariamente riguardare le formole de' giuramenti feudali, le sollennità delle investiture, le successioni, e quanto altro mai è necessario a formare le costumanze feudali, che stanno in luogo del dritto medesimo. Tali usi feudali contenuti ne' *Defetarj* debbonsi necessariamente credere, ch' erano quasi in tutto uniformi, o in poche cose variavano dalle Consuetudini feudali, che in quel tempo correvano nel resto dell' Italia, e specialmente nella Lombardia, ove da Oberto degli Orti, e Gerardo dei Negri furono ridotte in iscritto circa quel tempo, o poco dopo secondo le varie opinioni degli Scrittori più accreditati. Poichè l' accennato tumulto di Palermo avvenne nell' anno 1160 (1), e la compilazione dei Giureconsulti Milanesi secondo Arturo Duck (2) avvenne circa l' anno 1152, e secondo l'incomparabile nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea (3) seguì intorno l' anno 1170.

XXII. Ma sebbene il Falcando riferisca, che per darsi riparo alla perdita de' *Defetarj* fusse stato tratto di prigione Matteo Notajo, come perito delle consuetudini feudali del Regno, pure non ispecifica, se seguisse la loro rifazione, anzi dal suo racconto risulta, che per riparare all' urgenza bastasse di rimettersi in imipego il Matteo. Questi ritornato nella sua carica pervenne al colmo della grazia del Principe, e nell' apice della potenza, onde par molto verisimile, ch'egli in mezzo agli affari più rilevanti dello Stato non si togliesse la briga di rifare i *Defetarj*, anzi espressamente lo trascurasse per rendersi più necessario, e specialmente perchè, come accenna lo stesso Falcando, aspirava alla carica di Cancelliere del Regno (4), onde potè benissimo contentarsi di regolare solamente gli affari feudali con quella perizia, ch'era tutta sua propria, ed

(1) *Romuald. Salern. ad ann.* 1160.
(2) *Artur. Duck de usu, & author. Jur. Civil. lib.* 1. *cap.* 6. *n.* 9.
(3) *De Andreis Disputat. Feud. cap.* 2. §. 9.
(4) *Hugo Falcand. apud Carus. tom.* 1. *pag.* 458.

ed abbandonare la cura di restaurare i perduti *Defetarj* . In fatti dopo il rapportato tumulto di Palermo, e la perdita in quella occasione seguita de' *Defetarj*, non si parlò più de' medesimi, e talmente svanì la loro memoria, che da niuno scrittore se n'è fatta più menzione, e non solo non ce n'è pervenuto alcuno esemplare, ma neppure presso alcuno autore se n'è conservato menomo avanzo, o ritaglio.

XXIII Mancati dunque i libri *Defetarj* non potè a' medesimi supplirsi colle leggi in quel tempo da' nostri Sovrani pubblicate per la materia feudale, giacchè le medesime erano molto poche. Oltre alle due Costituzioni di sopra rapportate del Re Ruggiero riguardanti l'alienazione de' feudi, e la maniera di costituire il dotario sulle Baronie non ve n'è, che un'altra sola dello stesso Principe, con cui dopo essersi vietato a' villani ascrittizj, o sia a' servi di chericarsi senza licenza de' padroni, si permise a' suffeudatarj, o sia ai possessori de' beni feudali di passare allo stato chericale anche senza il consenso de' loro Signori, purchè ai medesimi rassegnassero gli stessi beni feudali, che da essi tenevano (1). Nè più di tre altre leggi feudali s'incontrano del Re Guglielmo I suo successore. La prima stabiliva l'obbligo del giuramento di fedeltà, che la donna dotata de' beni feudali prestar dovea al principal feudatario in caso di vedovanza (2). La seconda vietava i matrimonj delle sorelle de' feudatarj senza il consenso del Sovrano, quando ricevessero in dote i beni feudali (3), e l'ultima fissava i casi ne' quali i Baroni potessero dagli abitatori de' loro feudi esigere il sussidio, o l'adjutorio, che si accordava eziandio ai Prelati Feudatarj *pro servitio exercitus nostri, siquidem in exercitu nostro fuerint* (4). Da ciò ne risulta, che i Vescovi, e gli Abati feudatarj erano in quel tempo obbligati di prestare in persona il servigio militare, come gli altri Baroni laici. Tale costume dalla Normannia fu nelle nostre condrade trasportato dai Normanni, come rilevasi dal catalogo de' feudi della Normannia presso

(1) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 3.*
(2) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 16.*
(3) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 17.*
(4) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 20.*

presso il Du-Chesne (1). Per intelligenza degli usi feudali del nostro Regno non sarà fuor di proposito qui accennare quel, che fin ora hanno tutti i feudisti passato sotto silenzio, per cui i Prelati feudatarj non ostante il loro sacro carattere erano obbligati a personalmente servire, ed i Feudatarj laici, che divenivano Cherici o dovevano prima rassegnare i feudi ai loro Signori diretti secondo la testè accennata Costituzione del Re Ruggiero, o pure secondo le consuetudini feudali doveano tramandarli ai legittimi successori in grado, e mancando questi li perdevano, e tornavano al Signore diretto (2) per la specialissima ragione, che *desiit esse miles sæculi, qui factus est miles Christi* (3). Tale diversità a mio avviso non altronde derivar si deve, che dalla Costituzione politica de' Franchi, e Normanni, appò i quali i Prelati erano annoverati tra i Magnati della nazione, e come questi possedendo feudi non poteano dispensarsi dal personale servigio militare, così nè tampoco se ne potevano esentare i Prelati feudatarj, anche per non perdere il credito, e le prerogative, che come feudatarj aveano nella nazione, per lo qual motivo abbiamo altrove veduto (4), che i Prelati Franchi essendo stati da Carlo Magno esentati dall'obbligo di andare alla guerra, rinunciarono a tal esenzione, e vollero esservi di nuovo ammessi. All'opposto i semplici Cherici non entrando a parte della Costituzione politica dello Stato, non poteano secondo il loro sacro carattere andare alla guerra, e perciò era loro interdetto aver feudi. Al che non avendo riflettuto taluni de' nostri causidici, e dall'aver letto di essersi permesso agli antichi Prelati feudatarj di andare alla guerra, ne hanno molto inconsideratamente tirata la strana pretensione, che i Prelati odierni restando gli ultimi delle loro famiglie, ed essendo in grado succesibile, possano entrare al godimento de' beni feudali de' loro maggiori contro l'espresso stabilimento della rapportata Costi-

(1) *Histor. Normann. pag.* 1045.
(2) *Consuet. feud. lib.* 2. *tit.* 26. §. *si quis versu qui Clericus lib.* 2. *tit.* 30. *in fine, & lib.* 2. *tit.* 36.
(3) *Consuetud. feud. lib.* 2. *tit.* 21.
(4) §. 12. del precedente Capitolo 3. della prima parte di questa Dissertazione.

ſtituzione del Re Ruggiero, e delle citate conſuetudini feudali, e ſenza badare, che gli antichi Prelati erano ammeſſi alla guerra come Magnati della nazione, e non come ſucceſſori particolari. L' aſſurda contraddizione poi di eſſere ſecondo l' antico dritto feudale lecito a' Veſcovi di cinger corazza, ed andare alla guerra, e vietato a' Cherici inferiori deve ripeterſi dall' ambizione de' Prelati ſteſſi, i quali in vece di riſplendere colla fiamma della celeſte carità, amavano piuttoſto riſcaldarſi a' raggi dello ſplendore, e del potere mondano. Tali ſono gli aſſurdi, quando i Miniſtri del Santuario facciano più caſo delle coſe del ſecolo, che degli obblighi del loro divino iſtituto. Ma laſciando da parte tali conſiderazioni, le poche, e ſcarſe di ſopra accennate particolari Coſtituzioni, che ſi contano dal Re Ruggiero fino all' Imperador Federigo II non poterono certamente baſtare per regolare tutte le coſe feudali, e le tante controverſie, che su de' feudi naſcevano, e perciò non potè ſtarſi ſenza le conſuetudini feudali già compilate da' Giureconſulti Milaneſi, le quali dal momento, che nacquero, corſero per tutt'i Regni di Europa, e doverono neceſſariamente adottarſi nella Monarchia delle due Sicilie in tutto ciò, che non veniſſero corrette dalle particolari Coſtituzioni.

XXIV Sebbene l' autore della noſtra Storia Civile opinaſſe, che i libri feudali compilati da' Giureconſulti Milaneſi non poteſſero aver corſo nel noſtro Regno in tempo dei noſtri Re Normanni per le guerre, che i medeſimi ebbero cogl' Imperadori d' Alemegna (1), pure tal ragione a mio credere non milita. Imperciocchè lo ſteſſo Giannone conviene, che le conſuetudini feudali da' Giureconſulti Milaneſi foſſero per privato ſtudio, e non già per autorità Imperiale ridotte in iſcritto. Laonde per eſcluderſi dalle noſtre contrade la nuova compilazione de' libri feudali, non potè impedirlo la geloſa ragione di Stato, la quale ſe ripugnava, che ſi ammetteſſero le leggi di un inimico, non contraddiceva, che ſi riceveſſero tai libri per mera volontà privata compilati. Nè i medeſimi furono negli Stati di Europa ricevuti in virtù di qualche Impe-

(1) Giannone Iſtoria Civile del Regno di Napoli *lib.* 13. *cap.* 3. §. 1.

periale Costituzione, o per comando di qualche Principe, ma non altrimenti, che avvenne ne' libri di Giustiniano, acquistarono forza di legge per l' uso e consuetudine de' popoli, e per connivenza de' Sovrani, i quali permisero, che nell'Accademie pubblicamente s' insegnassero da' loro Giureconsulti, e con commentarj s' illustrassero, e ne' loro Tribunali per le controversie forensi si allegassero, come dottamente provò il Molineo (1).

XXV Lo stesso Giannone è molto incerto, e contradicente con se stesso nel fissare l' epoca, in cui i libri feudali de' Giureconsulti Milanesi cominciassero a farsi noti ne'Regni delle due Sicilie. Prima sostiene, che ciò avvenisse dopo l' anno 1187 in occasione, che cessarono le guerre, e discordie cogl' Imperadori di Occidente, allorchè il Re Guglielmo II per quiete de' suoi sudditi conchiuse le nozze di Costanza sua Zia con Arrigo Re di Germania. Ma poi riflettendo egli, che seguita la morte dello stesso Re Guglielmo II surfero guerre più ostinate a cagione, che i Baroni del Regno per avere in abborrimento la dominazione estera, elessero in loro Re Tancredi, passa a credere, che questi libri feudali cominciassero ad essere conosciuti dopo, che l'Imperadore Arrigo VI nell'anno 1194 discacciati i Normanni si rese padrone del Regno per le ragioni dotali di Costanza sua moglie. Indi credendo rilevare dalla chiosa delle Costituzioni del Regno di mettersi in dubbio, se i libri delle consuetudini feudali vi avessero forza di legge (2), entra a dubitarne anch' egli. E non ostante, che rapporti l' autorità di Roffredo Beneventano, il quale visse sotto l' Imperadore Federico II, e lasciò scritto, che a' suoi tempi i libri feudali aveano piena osservanza nel Regno di Puglia (3), pure giudica esser questo particolare sentimento di quel Giureconsulto, e non opinione universale, a cagione, che altri periti del Regno dubitassero dell' autorità de' medesimi libri feudali. Nè convenendo con se stesso, vie-

(1) *Molin. ad consuet. Parisien. tit. 8. rubr. num. 103.*
(2) *Gloss. in Constitut. Ut de successionibus tit. de success. Nobil. nota in verbo injuriam nullus vers. nec dicant aliqui.*
(3) *Roffred. Benevent. in sua question. Sabat.*

ne a dire, che sebbene essi libri feudali verso l'ultimo tempo di Federigo II vi acquistassero vigore, e si osservassero per autorità di uso, e di ragione, pure conchiude, che non vi conseguissero forza di legge, che nel Regno degli Angioini, dopo il qual tempo non si altercasse dell'autorità de' medesimi libri feudali.

XXVI Senza entrare alle contraddizioni delle sue assertive, non è credibile, che fosse per tanto tempo ignorata nella Monarchia Siciliana la compilazione de' cennati libri feudali, la quale appena surta, ebbe corso per tutta Europa, e fu ammessa, e seguita ne' varj Stati della medesima in tutto ciò, che non venisse corretta dalle loro rispettive leggi. Componendo i Regni delle due Sicilie la più ampia, e bella parte d'Italia, contenente numerose, e rispettabili Baronie, ed essendovi mancati i libri *Defetarj*, ed agli stessi non essendovi stati surrogati altri, sembra incontrastabile, che in luogo de' medesimi quasi per necessità si adottassero i libri delle consuetudini feudali. Nè il dubbio, che si legge nella chiosa delle Costituzioni del Regno, se i libri delle consuetudini feudali avessero vigore di legge, deve far tanto peso, quanto ne fece nell'animo del nostro Giannone. Imperocchè in essa chiosa non si rivoca espressamente in dubbio la forza di legge, che avessero i libri delle consuetudini feudali, ma il Chiosatore da se, ed unicamente per maggiormente assodare la sua argomentazione si fa l'obbiezione, se i libri delle consuetudini feudali avessero vigor di legge, ed immediatamente risolve la quistione per l'affirmativa, come cosa non controvertita. Rispetto poi a Roffredo Beneventano non è cosa vana l'avvertire, che il medesimo fu Consigliere dell'Imperador Federigo II (1). Laonde avendo egli lasciato scritto, che a' suoi tempi i libri delle consuetudini feudali aveano piena osservanza nel Regno, non si può tale sua assertiva riputare un semplice particolare di lui sentimento, ma opinione comune di quel tempo, altrimenti non ostante la dottrina, che dimostrano le sue opere, dovrebbe darsegli la taccia di cotanto supina

(1) *De Andreis Disputat. Feudal. cap. 2. §. 9. in fin.*

na ſtupidezza, che ignoraſſe qual foſſe il dritto, che nell'importantiſſima materia feudale avea luogo in tempo del ſuo Signore, e della ſua giudicatura. Se a torto il Giannone fece tanto poco conto del Roffredo, non dovea tanto calcolare il dubbio su l'autorità de' libri feudali promoſſo da qualche Dottore contemporaneo, o di tempo poſteriore. Perocchè ad ognuno ſono note le cavillazioni, e le ſiniſtre interpetrazioni, che dalla ſottigliezza de' forenſi in ſoſtegno de' loro aſſunti ſi ſuſcitano, per indurre incertezza nel dritto più chiaro, e certo. Onde la loro acutezza avea maggior campo di cavillare ſul valore di que' libri, che furono ricevuti, ed ammeſſi non per preſcritto di legge, ma per autorità di uſo, e di ragione. Pertanto ſe a tenore dell'autorità del Giureconſulto Roffredo confermata in certo modo dalla ſteſſa chioſa, ai tempi dell' Imperador Federigo II i denotati libri delle coſtumanze feudali aveano vigore di legge, ed aveano acquiſtata tal forza per uſo, la loro introduzione ne' Regni delle due Sicilie dee riportarſi ad epoca molto anteriore, e quaſi all' immediato tempo della loro compilazione. Ben comprende chiunque ha menoma nozione del dritto pubblico, e della ragion civile qual corſo di lungo tempo ſi richieda, perchè acquiſti forza legislativa per mero uſo de' popoli un libro di conſuetudini per privata autorità compilato in regioni eſtere.

XXVII Che gli uſi, ed abuſi feudali della Lombardia paſſaſſero nel noſtro Regno prima ancora dell' Imperador Federigo II, ed a' tempi de' Re Normanni evidentemente rilevaſi dal citato catalogo pubblicato dal Borrelli de' Baroni delle noſtre contrade, che a' tempi di Guglielmo II ſomminiſtrarono i ſoldati per la ſpedizione di Terra Santa. In eſſo ad uno ad uno veggonſi annoverati non ſolo i feudatarj principali, ma eziandio coloro, che da' medeſimi aveano ricevuta parte de'loro feudi. E queſti ſecondi ſono tanti, che poſſono in certa maniera dirſi di maggior numero de'primi. Oltre a ciò le tante leggi, che di ſopra abbiamo accennato eſſerſi promulgate dall' Imperadore Federigo II per evitare, che i ſudditi del ſuo demanio non ſi obbligaſſero al ſervigio militare de'Baroni, ed al giuramento di fedeltà con ricevere da eſſi per mezzo di con-

tratti livellarj parte de' loro feudi, e delle loro terre, dimostrano, che l' uso di dividere e suddividere le terre ed i feudi era antico, e radicato da lungo tempo nella Monarchia Siciliana. Un tal costume di dividersi, e suddividersi i feudi, come altrove abbiamo rapportato, nacque dalla costituzione politica de' conquistatori Germani, i capi de' quali nelle Terre della conquista loro divise, e concedute sotto il giuramento di fedeltà, e coll' obbligo del servigio militare, per non portare essi soli un tal peso, e per accrescere le forze dello Stato, vi ammisero a parte i loro clientoli, e gli altri guerrieri sotto l' istesso giuramento di fedeltà, e colla medesima legge del servigio militare. Tale costumanza fu eziandio introdotta nella Lombardia, ove per le stesse ragioni l' uso della partizione de' feudi, e de' Ducati, Marchesati, e Contadi fu tanto in voga, che diede origine a quei tanti diversi ranchi de' feudatarj, de' quali a suo luogo abbiamo a lungo ragionato. Da cotesta usanza di potere i Baroni Lombardi dividere le loro Terre, e Castella vidimo nascere le abusive alienazioni de' feudi per metà, o per intero. Se dunque in tempo de' nostri Sovrani Normanni, secondo le costumanze Lombarde, i feudi si divisero, e se i feudatarj Lombardi da ciò dedussero le illegittime alienazioni de' loro feudi, e queste parimenti ebbero corso nelle nostre contrade, non può dubitarsi, che tal disordine vi derivasse dallo stesso fonte, dal quale scaturito era presso de' Lombardi stessi. Uguali essendo stati gli abusi delle alienazioni, uguali, ed uniformi ne furono i ripari dativi. Nella Lombardia vi fu rimediato con particolar legge dall' Imperador Lottario, e nel Reame Siciliano con ispeciale costituzione dell' immortale Ruggiero.

XXVIII Questi dunque nell' erigere, come abbiamo divisato, i Regni delle due Sicilie in Monarchia, recise l' orgogliosa testa dell' idra dell' anarchia feudale, e nel dar ordine al suo Reame con ispecial editto providde, che tutti i possessori de' feudi riconoscer dovessero le loro Baronie dalla Corona, e con particolar legge vietò di potersi in alcuna menoma parte minorare, o alienare per rimovere quei pretesti, che i nostri feudatarj aveano adottati da' Baroni della Lombar-

bardia, ove, come si è a suo luogo divisato, usaronsi tanti sutterfugj per disporre de' feudi quasichè fossero beni patrimoniali. Come per le consuetudini feudali, ch' erano in uso nella Lombardia, veniva in seguito dell' intrinseca natura de' feudi proibito di potersi i medesimi assegnare per dote, l'umanità di quel Principe per dispensarvi a favore delle mogli de' Baroni de' suoi Regni pubblicò una sua particolar legge. Dal che sempre più si conferma, che fin d'allora erano nel Reame Siciliano osservate le costumanze Lombarde. Col suo editto dunque, e colle sue leggi Ruggiero nel prescrivere, che i feudi de' suoi Stati riconoscer si dovessero da lui, e dalla sua Corona, e che in niun conto minorare, o alienar si potessero, e col permettere, che per sua grazia vi si potessero costituire i dotarj delle mogli de' Baroni, venne con leggi stabili, e certe a fissare per fondamento della sua Monarchia, che le Baronie erano beni dello Stato, ed inseparabili dal suo Demanio, e che a' feudatarj ne spettava il solo usufrutto secondo l' intrinseca natura de' feudi.

XXIX Rispetto poi alla lor successione, siccome già trovavasi dagli anteriori Principi Normanni riconosciuta l' autorità dell' Imperador Corrado il Salico, così non vi potè esser dubbio, che nella successione feudale si seguisse la di lui Imperial Costituzione, colla quale vi venivano ammessi i figli, i fratelli, ed i nipoti degli estinti Baroni. Il dubbio solo potè insorgere per la successione de' patrui stabilita dall' Imperador Lottario colla rapportata sua Costituzione, la quale come legge di un inimico dichiarato di quel Re, dovè incontrare ostacolo per essere ammessa: ed in fatti, come appresso vedremo, l' Imperador Federigo II per togliere ogni dubbio fissò il tutto con sua particolar Costituzione. Durante dunque il Regno di tutti gli altri nostri Sovrani Normanni, e fino all' Imperador Federigo II i feudi della Monarchia delle due Sicilie restarono in quel piede, in cui fissati gli avea il gran Ruggiero, e si regolarono, come abbiamo dimostrato, secondo i libri delle consuetudini feudali, già compilati nella Lombardia, ed ammessi nelle nostre regioni in tutto ciò, che non venissero corretti dalle peculiari leggi de' nostri Monarchi.

Come

Come per leggi scritte dell' Imperador Federigo II alla successione de' feudi delle due Sicilie fu ammessa la linea retta discensiva fino all' infinito, la discendente collaterale fino al terzo grado, e come si rinnovò la proibizione della loro alienazione.

CAPITOLO X.

I DAlla Regal Casa Normanna passata la Monarchia delle due Sicilie all' Imperial famiglia Sveva, e pervenuta in potere dell' Imperador Federigo II, cosa lunga, ed estranea dal presente argomento sarebbe l' andar ripetendo tutte le vicende di questo Principe, e le sue gloriose gesta, e quanto egli travagliasse per mantenersi il Reame per retaggio materno pervenutogli, e per sostenere il lustro, e lo splendore della Monarchia fondata dal Re Ruggiero suo avo. Basta accennare, ch' egli dopo aver trionfato de' suoi nemici, aver domati i suoi ribelli, e dopo avere colla pace conchiusa con Gregorio IX sopite le tante contese passate co' Pontefici Romani (1), rivolse come Sovrano savio, e prudente i suoi pensieri alle leggi per dare a' suoi popoli più stabile, e fermo riposo. Nell' anno dunque 1231 pubblicò in Melfi il libro delle sue famose Costituzioni compilate dal celebre Pietro delle Vigne in un elegante latino, per quanto comportava quel secolo (2). Per renderle ancora intelligibili a' suoi sudditi Greci dimoranti tanto in terra ferma, che nella Sicilia, ne ordinò in loro uso una traduzione nel Greco idioma (3). Come la sua Monarchia era composta, per così dire, di tre Nazioni, o volendosi parlar con più precisione, i popoli della medesima seguivano tre diversi dritti, cioè il Romano, il Longo-

(1) *Cardinalis de Aragon. vita Gregorii IX, Godofr. Monacus in Chronico, Ricard. de S. German. ad ann.* 1230.

(2) *Riccard. de S. Germ. in chronico ad ann.* 1231.

(3) Di tal traduzione se ne conserva un antico esemplare nella Regal Biblioteca di Parigi, che il Padre Montfaucon nella sua Paleografia Greca credè esser del tempo dello stesso Legislatore. Di tal traduzione Greca se ne deve l' edizione allo speciale amore, ed alla singolar protezione, che il nostro Augusto Ferdinando IV. ha per le antichità non solo Etrusche, Romane, e Greche, ma eziandio per quelle del secolo di mezzo.

gobardo, e Franco, così imitando Federigo l' esempio de' Re Normanni suoi predecessori, lasciò, che ognuno de' suoi sudditi continuasse nelle primiere leggi in tutto quello, che non si opponesse al sistema politico introdottovi dal Re Ruggiero, ed alle Costituzioni promulgate da' suoi antecessori, e da lui, e che il dritto Longobardo, ch' era il più seguito, continuasse ad essere dritto comune, come dichiarato avealo il Re Guglielmo I, la di cui legge anche inserì nel suo nuovo Codice (1). E rapportandovi, e confermandovi le poche leggi feudali pubblicate dai Re Ruggiero, e Guglielmo I suoi predecessori, ve ne aggiunse altre sue proprie, delle quali ordinò esatta osservanza, ed abolì ogni statuto, e consuetudine in contrario (2).

II L' Imperador Federigo pervenne al Regno in età molto tenera, e fin che visse l' Imperadrice Costanza sua madre, fu sotto la di lei tutela, e dopo la sua morte sotto quella del Pontefice Innocenzo III (3). Questi tra i varj pretensori alla Corona Imperiale preferì Ottone IV, il quale non ostante, che per di lui mezzo avesse conseguito l' Impero, e giurato avesse di non turbare i Regni del Re Federigo suo pupillo (4), pure invase molte Città delle nostre provincie, dalle quali si fe riconoscere anche Signore, e come tale spedì privilegj, e concessioni forse anche de' feudi, e ne' luoghi da lui occupati furono le pubbliche carte notate col suo nome. Laonde Federigo fatto maggiore, e ridotte alla sua ubbidienza le Città da Ottone invase, perchè non restasse vestigio delle sofferte usurpazioni, delle illegittime concessioni, e del nome di un intrusore, stabilì con due sue particolari leggi, che de' privilegj spediti, e delle concessioni fatte da' suoi nemici tener non si dovesse conto alcuno, e che il lor nome cassar si dovesse dagli atti pubblici (5). III

(1) *Constit. Regn. Siciliæ lib. 1. tit. 63.*

(2) *Præsentes igitur nostri nominis sanctiones in Regno nostræ Siciliæ tantum volumus obtinere, quas, cassatis in Regno prædicto legibus, & consuetudinibus adversantibus, antiquatis his nostris Constitutionibus, inviolabiliter ab omnibus in futurum præcipimus observari. Constit. Regni Siciliæ lib. 1. tit. 1. §. præsentes.*

(3) *Vita Innocentii III. part. 1. tom. 3. Rerum Italicarum.*

(4) *Riccard. de S. German. Chronic. ad ann. 1209.*

(5) *Constit. Regni lib. 2. tit. 27., & 28.*

III Il Regno de' ſuoi genitori non era ſtato tranquillo, ed egli era ſtato involto in maggiori turbolenze, e perciò tanto i diviſati ſuoi genitori, ch'eſſo per adattarſi alle circoſtanze de'tempi erano ſtati nella dura neceſſità di fare molte conceſſioni di feudi in evidente pregiudizio della Corona. In occaſione poi della ſua dimora in Soria per la guerra di Terra Santa era rimaſto nei Regni delle due Sicilie ſuo Vicario generale Rainaldo Duca di Spoleti, il quale abuſando della ſua poteſtà avea concedute per venalità molte Baronie, come riſultò dalla proceſſura contro del medeſimo poſcia compilata (1). Per riparare a tutti coteſti ſconcerti fu Federigo nell' obbligo di rivocare con ſuoi editti le conceſſioni de' ſuoi genitori, le ſue proprie fatte prima del general parlamento tenuto in Capua, e da eſſo poſteriormente non confermate, e quelle ſpedite dal cennato Rainaldo Duca di Spoleti in tempo del ſuo Vicariato (2).

IV Non oſtante, che il Re Ruggiero nel fondare la Monarchia provveduto aveſſe all'integrità de'feudi, e con eſpreſſa legge vietata aveſſe ogni loro diminuzione, e qualunque ſorte di alienazione, pure come dopo l' Imperial Coſtituzione di Lottario non ceſſarono nella Lombardia, e nel reſto d' Italia le illegittime alienazioni de' feudi, e l'Imperador Federigo I dovè promulgarne altra in conferma della precedente di Lottario, così nè tampoco nella Monarchia Siciliana dopo la Coſtituzione del Re Ruggiero poterono evitarſi tali ſconcerti, e l'Imperador Federigo II fu nell' obbligo di ripararvi con altra legge confermante quella del ſuo avo Ruggiero. Queſti avea dichiarato colla ſua coſtituzione che le regalie tutte apparteneano alla Corona, e che niuno attribuir ſe ne potea il pieno dominio, o facoltà di diminuirle, o alienarle, donarle venderle in tutto, o in parte. Federigo ſpiegò con maggior chia-

(1) *Riccard. de S. German. Chronic. ad ann.* 1231.

(2) *Conſtitut. Regni Siciliæ lib.* 2. *tit.* 29. Di queſta ſteſſa Coſtituzione ſi fa parola nell'altra dello ſteſſo Imperadore *tit.* 4. *lib.* 3. *ibidem*. Chi ſarà vago di ſapere più minutamente le circoſtanze, e le date di tali Coſtituzioni potrà ſoddisfarſi, conſultando l'eſame delle Carte Normanne dell'Ill. Marcheſe Vargas a *fol.* 484. *ad* 493. e la riſpoſta dell' Anonimo Certoſino *pag.* 566., e Pecchia *tom.* 2. *lib.* 1. *cap.* 28. §. 1., e *Diſſert.* 2. §. 30. del Supplemento all' Iſtoria Civile del Regno di Napoli.

chiarezza, che per regalie da non poterſi diſtrarre da' privati doveano principalmente intenderſi i feudi, e tutti i dritti feudali. Paſſando poi a dichiarare coſa intender ſi dovea per lo divieto della diminuzione, ed alienazione, eſpreſſe, che con ciò s' intendea di eſſere proibita ogni ſorta di minorazione, e di alienazione o per via di permuta, o di tranſazione, o per mezzo di qualunque contratto ſopra i feudi, e i dritti feudali, cioè che i medeſimi non ſolo non ſi poteano diminuire, o alienare, nè dare a *livello*, ma che neppure contrar vi ſi potea pegno, ipoteca, o altra qualunque obbligazione. Ruggiero aſſolutamente proibì la minorazione, e diſtrazione de' feudi, nè parlò mai del Regal beneplacito per la medeſima, e ſebbene non ſpiegaſſe la pena da ſubirſi da' controventori, pure s' intendea la perdita del feudo. Federigo poi ebbe per nulle, ed irrite tali minorazioni, ed alienazioni, qualora non vi concorreſſe il Sovrano permeſſo, e fino a tanto, che queſto mancaſſe, diede la facoltà ai diſtraenti di potere rivocare la fatta alienazione. Da ciò riſulta, che la legge Federiciana foſſe favorevole al Baronaggio, e che queſti veniſſe in certa maniera aggraziato della pena di caducità, a cui colle diſtrazioni fatte ſenza Regale aſſenſo ſarebbe incorſo ſecondo le conſuetudini feudali, e la precedente coſtituzione del Re Ruggiero. In fatti Iſernia chiama tal legge grazioſa (1), ma dall' eſſer tale non dobbiamo conchiudere, che in virtù della ſteſſa fuſſe in tutto ceſſata la pena della caducità per coloro, che alienavano le Baronie ſenza Sovrano aſſenſo. Imperocchè è indubitato, che in vigor della medeſima i Baroni diſtraenti abbiano la facoltà di rivocare, ma ſe manchino di ciò fare ne' tempi debiti, è altrettanto incontraſtabile ſecondo Iſernia ſteſſo, e tutti gli altri feudiſti del Regno, che in tal caſo reſta in piedi la pena della caducità (2). Nella ſteſſa legge Federigo per non minorare la forza dello Stato permiſe a' Baroni, e Militi di potere tornare a dare ſenza il Sovrano aſſenſo i terreni, o le ſcadenze de' feudi ſtate altra volta concedute con contratto *libellario*, purchè

(1) *Iſernia de prohibita alienatione feudi per Fridericum num. 17.*
(2) *Iſernia de vaſſallo, qui contra Conſtitutionem Lotharii num. 15.*

chè non se ne scemasse il consueto servigio (1).

V I Baroni però per continuare nell' abuso, e per eludere le leggi proibitive della minorazione, ed alienazione de' feudi promulgate tanto da Ruggiero, che dall' Imperador Federigo II si valevano de' testamenti per minorarli, e distrarli non altrimenti, che i Lombardi per continuare nello stesso abuso, ed eludere la legge di Lottario escogitarono varie specie di contratti secondo, che a suo luogo abbiamo narrato. Ma Federigo vi accorse con altra costituzione, per mezzo della quale tornò a proibire non solo per contratti tra' vivi, ma eziandio per testamenti, e scritture di ultima volontà le alienazioni, e permute de' feudi, e delle cose soggette alla prestazione del servigio militare (2).

VI Sia permesso quì di riflettere, che gli abusi per rispetto ai feudi andavano sempre di ugual passo nella Lombardia, e nei Regni delle due Sicilie, il che sempre più conferma, che le consuetudini Lombarde da gran tempo prima erano nella Monarchia Siciliana introdotte. Ciò è tanto incontrastabile, che dal dritto Lombardo niente differiscono le due leggi dall' Imperador Federigo promulgate tanto circa l' obbligo de' suffeudatarj rispetto ai Baroni loro principali di non rivelare alcun segreto da essi confidato loro, di denunciare ogni cosa di sinistro, per cui potessero perdere la Baronia, o avvenire loro altro danno, e di difenderli in ogni occasione, quanto intorno alla pena di caducità, in cui incorre il vassallo, che commette fellonia contro il Signore diretto, che adultera la di lui moglie, o ne deflora la figlia, o tre volte ammonito non presta il richiesto servigio militare (3). Tale è l' uniformità di coteste due costituzioni colle consuetudini feudali Lombarde (4), che in molto poco ne differiscono nell' espressioni, come si rende manifesto a chiunque ne faccia il confronto.

VII Dichiaratosi dal Re Ruggiero, fondatore della Monar-

(1) *Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 5.*
(2) *Constit. Regn. Siciliæ lib. 3 tit. 5. Hac edictali.*
(3) *Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 18. & 19.*
(4) *Consuetud. feudal. lib. 1. tit. 5. & 17., lib. 2. tit. 5., 6., 7., 24., & 28.*

narchia, e confermatosi dall' Imperador Federigo II colle due rapportate sue leggi di essere i feudi secondo l' intrinseca loro natura, ed essenza inalienabili senza il consenso del Principe, e che per conseguenza i medesimi non siano di alcun privato, ma beni dello Stato, ed in pieno dominio del medesimo, conseguenza di ciò furono le altre costituzioni dall' istesso Imperadore pubblicate intorno al dritto feudale. Con ragione egli dunque prescrisse, che mancando di vita alcun Barone, o Milite, che da altri tenesse suffeudo registrato ne' Regj Quinternioni, se ne dovesse subito denunciare la morte al Principe, come ancora far si dovesse inventario esatto de' suoi beni feudali, ed ereditarj, e che per lo nuovo suffeudatario si aspettasse, che il Sovrano lo destinasse, e spedisse le lettere Regie per lo nuovo eletto, a cui il Barone principale fosse tenuto di dare il possesso del suffeudo con esigerne un moderato rilevio (1): Che sotto la pena della perdita del feudo, e di tutti gli altri beni niun figlio, o altro successore di Barone defonto potesse forsi prestare nella vacante Baronia il solito giuramento, se prima dal Sovrano non ne fosse stato riconosciuto per legittimo successore, e come tale non ne avesse impetrate le lettere Regie (2): Che restasse in facoltà del Principe di assumere egli stesso il baliato, o tutela de' Baroni minori, e pupilli, e di ritenere presso di se il feudo, o di darlo ad altri durante l' età minore del feudatario pupillo, o di conferirne la stessa tutela, e baliato ad altra persona, la quale poi fosse obbligata alla reddizione de' conti della tenuta amministrazione (3): Che ad oggetto, che i feudi non passassero in altra famiglia in pregiudizio dello Stato niun Barone potesse (come già erasi precedentemente prescritto dal Re Guglielmo) contrar matrimonio, o maritar sorelle, figli, e figlie, nipoti, ed altre persone succeditrici ne' beni feudali senza il Regale consenso (4): Che i Baroni non

Ff 2 po-

(1) *Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 25.*
(2) *Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 24.*
(3) *Constit. Regni Siciliæ lib 3. tit. 30.* Di tal costituzione si vegga la chiosa, e si vegga la costituzione 26. dell' istesso Federigo del *lib. 3.*, nella quale si fa anche parola del baliato.
(4) *Constit. Regn. Sicil. lib. 3 tit. 23.*

potessero costituire i dotarj sopra de' feudi, se non nella maniera prescritta dai Sovrani predecessori, e da lui approvata (1).

VIII Superfluo sarebbe quì ripetere le tante altre costituzioni da noi altrove rapportate (2), colle quali l'istesso Imperador Federigo andò incontro ai tanti disordini, ne' quali fu la sua Monarchia in tempo della sua minore età, o della sua assenza, e riparò alle continue usurpazioni de' Baroni, che non contenti delle largizioni de' Principi, e di tanti fondi loro conceduti fin anco nel demanio si avvanzarono ad usurpare Città, Castella, Casali, e Ville demaniali, e per avere maggior numero di seguaci nelle continue guerre, che scambievolmente faceansi, sotto varj pretesti di protezione, e di contratti livellarj si rendevano ligj i sudditi demaniali, spopolando le Città, ed i luoghi del demanio, e tant'era la lor licenza, e de' loro dipendenti, che i sudditi demaniali fuggivano di vivere ne' luoghi Regj, e con manifesta frode ambivano di vivere sotto i Baroni. Vi volle tutta la fermezza di quell' infaticabile Legislatore per recidere le violenze baronali con ordinare, che niuno osasse di muover guerra all'altro, e che diroccar si dovessero tutti i Castelli de' feudi, e non minore costanza vi bisognò per ovviare a tutte le astuzie, che si usavano per ritenersi i sudditi demaniali, e per fare a questi dimenticare la vita licenziosa, che menavano sotto il governo baronale. E' però necessità di avvertire, che come il saggio Ruggiero nel costituire la Monarchia richiamò alla Corona tutte le giurisdizioni da' Baroni usurpate con istabilire per l'amministrazione della giustizia Ministri Regj, o Giustizieri in tutta l'estenzione de' suoi Stati, così l'inclito Federigo esatto, e fedele custode di tal suprema prerogativa, ravvisando, che non ostante lo stabilimento de' Magistrati Regj, i Baroni n'erano manifesti usurpatori, promulgò sua speciale Costituzione, con cui espressamente proibì a' Prelati, Conti, Baroni, e Militi di attentare sotto qualunque pretesto al mero

(1) *Constit. Regn. Siciliae lib. 3. tit. 15.*
(2) *Cap. VIII. §. 71. ad 74.* di questa prima parte.

mero impero, o sia alla giurisdizione, ch' è il dritto più eminente, e cospicuo della Corona (1).

IX Rispetto alla successione feudale non mancarono i Baroni di estendervi le loro usurpazioni. Non ostante, che per costumanza de' Franchi, derivante dalla legge Salica, le femine fossero perpetuamente escluse dalla successione feudale, e non ostante, che secondo le consuetudini Longobarde le donne aspirar non vi potessero, se di esse non si fosse fatta special menzione nell' investitura (2), o se i feudi non fossero feminei (3), pure in molte parti della Monarchia Siciliana erasi introdotta la prava costumanza, che morendo alcun Conte, Barone, o Milite con aver lasciate sole figlie femine, e non prole maschile, i consanguinei per quanto si fossero remoti assumeano la tutela, e baliato delle rimaste pupille, e con tal pretesto si usurpavano i loro burgensatici, e la loro successione feudale (4), la quale per dritto di reversione tornar dovea alla Corona. L' Imperador Federigo ben comprese l' irragionevolezza di tal perverso costume radicato ne' suoi Regni, e sebbene considerasse, che il maggior danno era della sua Corona, pure, come dichiara egli stesso, fermò le sue considerazioni alla qualità dello spoglio, che trovò contrario ai voti de' genitori, opposto al dritto di natura, e per l' usurpazione de' beni allodiali contraddetto dalle stesse leggi Romane, Longobarde, e Franche (5), le quali tutte aveano voga nei suoi Regni, ma quel, che più gli fece scandalo era, che l' attentato si commetteva sotto il pretesto della tutela delle innocenti fanciulle. Quindi verso di queste qual pietoso Legislatore rivolse tutta la sua Imperial clemenza, e da quel disordine, che aveva cagionata la rovina delle tradite donzel-

(1) *Constit. Regni Siciliæ lib. 1. tit. 49.*
(2) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 23.*
(3) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 30.*
(4) *In aliquibus Regni nostri partibus consuetudinem pravam audivimus hactenus obtinuisse, quod in bonis Comitis, Baronis, vel Militis, qui decesserit filiis masculis non relictis, filiæ non succedunt: Sed consanguinei quantumcumque remoti masculini sexus, tam balium puellarum ipsarum post mortem patris accipiunt, quam successionem usurpant, & ipsas pro ipsorum dispositione maritant. Constit. Regn. Siciliæ lib. 3. tit. 26.*
(5) *Quod quidem, & naturæ dignoscitur esse contrarium, quæ parentum votis absque discretione sexus tam masculos, quam fœminas commendavit, & juri tam communi, quam nostro specialiter derogatur. Const. Reg. Siciliæ lib. 3. tit. 26.*

zelle, pensò di fare in lor beneficio germogliare una grazia singolare, ed inaspettata. Egli dunque con sua special costituzione prescrisse, che in morte di qualunque padre o Franco, o Longobardo, che fosse, succeder gli dovessero tanto ne' beni feudali, che burgensatici i figli maschi, se vi fossero rimasti, col peso però di maritare le proprie sorelle, e quelle del defonto, e nella mancanza di prole maschile succedesse la feminile ad esclusione di qualunque agnato collaterale. Ad oggetto di evitare le antecedenti usurpazioni, come la custodia de' feudi apparteneva al Principato, riserbò la tutela, e baliato delle pupille fanciulle a se stesso, o a chi delegata egli l'avrebbe per quindi maritarle coi loro pari, e dotarle con tutti i beni paterni.

X. Le usurpazioni, che i remoti parenti faceano de' feudi a danno delle infelici pupille figlie de' defonti Baroni dettero causa alla pubblicazione di tal legge, ed alla graziosa ammissione delle donne nella successsion feudale. Ne di ciò può dubitarsi, mentre viene confermato dall'istesso Imperador Federigo, come può ciascuno ravvisare dall'energiche sue espressioni contenute nel proemio della legge, alla quale invano assegna altra cagione l'erudito nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea. Egli seguito da tutti i nostri scrittori opinò, che siccome il Reame Siciliano per via di donna era ricaduto a Federigo, così questi ammise le femmine alla successione feudale per rendere plausibile la condotta del Re Guglielmo II nell'avere in pregiudizio di Tancredi aggiudicata la Monarchia a Costanza sua zia (1). Ma oltre, che bastantemente dalle armi, e dal valore dell'Imperadore Arrigo VI suo padre era stata giustificata la preferenza dal Re Guglielmo II data alla sua zia in esclusione di Tancredi, mi sembra, che si allontani dalla verità quell'interpetre, che avendo nella legge spiegata la causa, e l'occasione de' suoi stabilimenti, altrove ne cerca le cagioni, le quali benchè siano escogitate con erudizione, ed acume, pure riusciranno sempre ideali, ed incerte, niuno potendo mai saper meglio del Legislatore i veri

(1) *De Andreis Disputatio Feudalis cap. 2. §. X. n. 51.*

i veri motivi, pe' quali ſi moſſe a fare nuovi provvedimenti.

XI Dopo eſſerſi dall' Imperador Federigo coll' ammiſſione delle donne ampliata la ſucceſſion feudale, nacquero intorno alla medeſima infinite quiſtioni, com' egli ſteſſo accenna nella ſuſſeguente ſua coſtituzione. Tali controverſie a mio credere inſorger poterono, perchè forſe i Baroni pretendeano, che in virtù della legge di Lottario ſi daſſe luogo ai patrui, ed ai gradi ulteriori, ai quali i Giureconſulti Milaneſi l' aveano eſteſa, dilatando colle loro ſtrane interpetrazioni la ſucceſſion feudale nella linea collaterale fino ai patrueli, indi al ſettimo grado (1). Per iſtabilire dunque con chiarezza i gradi della ſucceſſion feudale, e ad oggetto, che in appreſſo non naſceſſe alcuna controverſia l' Imperador Federigo promulgò una nuova ſua coſtituzione (2). Colla medeſima ſtabilì, che la ſucceſſion feudale doveſſe eſtenderſi a tutti i diſcendenti del ſangue dell' ultimo poſſeſſore, e che tra eſſi diſcendenti comprender ſi doveſſero in mancanza de' maſchi anche le femine, come avea precedentemente dichiarato, con doverſi però ſecondo il dritto Longobardo preferire la vergine *in capillis* alla ſorella maritata. Come del ſuo Baronaggio alcuni viveano ſecondo il dritto Longobardo, altri ſecondo il dritto de' Franchi, volle a queſti ultimi conſervare l' indiviſibilità del feudo a favore del primo nato. In mancanza de' diſcendenti eſcluſe gli aſcendenti (3), ed ammiſe non ſolamente i fratelli ſecondo la legge di Corrado, da' Normanni già adottata, ma vi compreſe eziandio le ſorelle, ed i figli de' fratelli, oltre il qual grado dichiarò, che ſempre doveſſe il feudo alla Corona ritornare. Ampliò dunque Federigo la ſucceſſion feudale nella linea diſcendente collaterale fino al terzo grado, grazia, che fino a quel tempo non eraſi da alcun

(1) *Conſuetud. Feudal. lib.1. tit.1. §.1. in fin., & tit.13., & lib.4. tit.34. de Feudis* preſſo Cujacio.

(2) *Ut de ſucceſſionibus Comitum, & Baronum, & eorum omnium, qui feuda a nobis in capite tenent, vel ab aliis etiam nulla omnino in poſterum dubietas poſſit oriri, dilucida Conſtitutione ſancimus. Conſtit. Regn. Siciliæ lib. 3. tit.27.*

(3) Ciò rilevaſi a chiare note non ſolo da queſta Coſtituzione 27. del libro terzo, ma eziandio della ſeſta del libro ſecondo, nella quale ſi tratta de' beni de' forgiudicati, e nella medeſima eſpreſſamente ſi dichiara, che gli aſcendenti ſono eſcluſi dalla ſucceſſione feudale.

cun altro Principe conceduta. Sebbene nel parlar egli dell' ammissione de' fratelli facesse menzione tanto degli uterini, che de' consanguinei, pure dal contesto della legge chiaro apparisce, ch' egli intese di chiamare i fratelli a succedere ad un altro fratello defonto, quando gli fossero congiunti *ex latere feudi*, e quando il feudo fosse stato antico, e non nuovo. Ciò non ostante molti de' nostri feudisti per favorire il Baronaggio interpetrarono in contrario senso la di lui costituzione. Ma il loro errore può dirsi fortunato, mentre dette occasione alla celebre, e famosa disputazione dell' immortal nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea, che per convincere il loro abbaglio ripetè le materie feudali dai loro veri principj, e vi portò i primi lumi, che sono serviti di guida a tutti gli scrittori posteriori (1).

XII Sebbene forse la costituzione di Lottario data avesse occasione ai dubbj, che nei Regni di Federigo erano insorti per la succession feudale, pure perchè una tal legge non era stata dal Re Ruggiero accettata, come di un suo inimico, nè ebbe mai luogo nel Reame delle due Sicilie, così l' Imperador Federigo II seguendo le vestigie del suo avo non comprese nella sua costituzione il patruo, e molto meno gli altri gradi ulteriori, come si fa noto a chiunque attentamente legge tal costituzione, e come avverte la chiosa (2). Contro l' espressa mente dunque del Legislatore, e contro le di lui chiare parole alcuni commentatori per mezzo di false interpetrazioni, e di erronee illazioni hanno preteso, che nella legge di Federigo fussero stati compresi nella succession feudale anche i patrui. Pertanto se quell' Imperadore nella sua legge non comprese il patruo, ma i soli figli del fratello, e se la costituzione di Lottario non era nel Regno ammessa, con soverchio ardire il preteso Evangelista feudale Andrea d' Isernia malmenò la fama di quell' immortal Principe con sostenere, che Federigo pregiudicato avesse i Baroni nella successione feudale, non ostante, che in pregiudizio dei dritti della Corona

(1) *Disput. Feud. An fratres.*
(2) *Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 27. Glossa in verbo habeant.*

rona aveſſero favorito il Baronaggio con ammettervi le donne, e i figli de' fratelli. Ma non entro in ciò per eſſere ſtato vindicato l'onore di quel Sovrano dalla dotta penna di D. Franceſco d'Andrea, lume, e ſplendore del noſtro Foro.

XIII Coteſte ſono le prime leggi ſcritte, per le quali ſi dichiarò, che i feudi dei Regni delle due Sicilie pervenire doveſſero alla linea retta diſcenſiva fino all' infinito, ed alla collaterale diſcendente fino al terzo grado, e vi furono abilitate a ſuccedere le donne. Coll' eſſere però le Baronie divenute tali per legge ſcritta deſumer non ſi deve, come molto inopportunamente hanno creduto tutti i noſtri feudiſti, e la maggior parte degli ſtranieri ancora, che i feudi aveſſero quaſi ceſſato di eſſere parte dello Stato, e dipendenza della legge politica, e foſſero divenuti patrimonj de' particolari, e dipendenza principale della ragion civile. Quantunque l'ultimo tra i noſtri Scrittori Carlo Pecchia abbia in qualche maniera conoſciuto, che i feudi non oſtante, che per legge ſcritta dell' Imperador Federigo paſſaſſero ai ſucceſſori, ſiano tuttavia parte dello Stato, pure li riconobbe per l'altra parte come tanti patrimonj delle famiglie de' Baroni. E quel, ch'è peggio, dopo di avere premeſſo per baſe certa, che preſſo il Sovrano indiſpenſabilmente ſia il dominio diretto de' feudi, ciò non oſtante in diſtruzione della propria aſſertiva poi ſuppone, che il dominio di proprietà de' feudi ſteſſi ſpetti al feudatario *in capite Curiæ*, altro dominio di proprietà ſubalterno ne ſpetti al ſotto feudatario, e non contento di queſto finge ancora un altro dominio ſemipieno nella donna, che poſſiede il feudo per l'aſſegnamento ſullo ſteſſo fattole per lo ſuo dotario in virtù delle leggi dell' iſteſſo Federigo (1). Non ſo comprendere come coteſta catena di dominio diretto, di proprietà, di proprietà ſubalterna, e di dominio ſemipieno poſſano unirſi inſieme ſenza, che ſcambievolmente ſi diſtruggano. Tale ſtrana ſuppoſizione di proprietà, e di proprietà ſubalterna, e di dominio ſemipieno nei feudatarj, o ſuffeudatarj, e poſſeſſori delle Baronie porterebbe, che il Principe

Gg non

(1) Pecchia ſupplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli *tom.1. cap.38. pag.324.*

non ne fosse il Signore diretto, e che i feudi avessero immutata la loro primiera natura, e l'intrinseca loro essenza, il che a verun patto assumer non si può. Certamente reca maraviglia, che sia potuto suscitarsi tale idea in un autore, che ad una ad una rapportò le leggi feudali di Federigo, il quale fra l'altro abbiam veduto, che fu tanto geloso delle sue regalie, e della suprema sua potestà, che pensò fino di ordinare a' suoi sudditi di togliere dalle pubbliche scritture il nome di Ottone IV. invasore del suo Stato, e gli obbligò a rifarle coll'inserzione del suo Imperiale nome.

XIV Venendosi poi più da vicino all'esame delle leggi feudali di quell'Imperadore, dalle medesime si ravvisa quanta minuta cura egli si prendesse per far comprendere, che i feudi della sua Monarchia erano beni della Corona, ed in piena proprietà della stessa. Nel confermare la costituzione del Re Ruggiero egli per la proibizione della loro alienazione volle spiegare cosa s'intendesse per regalie, e cosa parimente intender si dovesse per minorazione, ed alienazione, ne fissò il preciso significato ai feudi, ed a tutti i dritti feudali, e su de' medesimi ne rimosse non solo ogni diminuzione, e distrazione per via di donazione, di vendita, e di alienazione, ma eziandio per mezzo di qualunque sorta di contratto, e n'escluse qualunque specie di disposizione anche per causa di morte. Se permise ai Baroni di subinfeudare, tal facoltà riguardò i soli beni *scadenziali* de' feudi, e non già le Baronie principali, o inferiori registrate ne' libri della Corona, per le quali o fossero feudi, o suffeudi si riserbò egli stesso in caso di vacanza la destinazione de' successori. Per gli sudditi demaniali, che raccomandavansi alla protezione baronale dichiarò, che simili patrocinj erano illegittimi, e ch'egli bastava a proteggere tutti gli uomini del suo Demanio, i quali con tante leggi richiamò alle loro patrie originarie, nè permetter volle, che per qualunque pretesto di subinfeudazioni, o di contratti livellarj restar potessero sotto i Baroni senza suo speciale permesso, e proibì, che i medesimi vantar potessero alcun dritto negli acquisti, che gli abitatori delle Castella facessero nei luoghi demaniali. Se nella linea discensiva

ſiva ammiſe i ſucceſſori del ſangue fino all' infinito, e nella collaterale li diſcendenti fino al terzo grado, preſcriſſe però, che niuno in virtù della ſua legge entraſſe nel poſſeſſo de' feudi con farſene riconoſcere Signore per mezzo dei giuramenti ſoliti preſtarſi dai loro abitatori, ſe prima non ne foſſe ſtato con lettere Reali dichiarato legittimo ſucceſſore. Se la ſua umanità, e clemenza invitò le femine alla ſucceſſione feudale, perchè per mezzo de' loro matrimonj poteano le Baronie paſſare in aliena famiglia, comandò, che da' Baroni, da' loro figli, e figlie contrar non ſi poteſſero nozze ſenza il precedente Sovrano permeſſo. Se in grazia de' matrimonj permiſe di poterſi coſtituire su de' feudi il dotario, come avea fatto il Re Ruggiero, ne preſcriſſe la forma, e la maniera meno dannoſa ai dritti, che alla Corona ſpettavano su de' feudi ſteſſi. Se conſentì, che i figli del fratello rappreſentar poteſſero il lor padre per ſucceder al zio ne' feudi, ſpiegò, che la grazia riguardava i ſoli feudi antichi, ma non già i nuovi. Finalmente ſe ammiſe alla ſucceſſione feudale i diſcendenti tutti, n' eſcluſe gli aſcendenti, come per lo più poco atti al ſervigio militare atteſa la loro avvanzata età. Coteſti ſtabilimenti, ed altri conſimili, che per amore della brevità ſi tralaſciano, dimoſtrano a colpo d' occhio, che quel ſaggio Imperadore riguardò i feudi, e le Baronie come parte integrale dello Stato, e come rimanenti ancora nell' intero, e pieno dominio della Corona, e che ai feudatarj ſolo ne ſpettava l' uſufrutto, il quale finita la loro vita paſſava nei ſucceſſori del ſangue all' infinito per la linea diſcenſiva, e nella collaterale diſcendente fino al terzo grado, oltre il quale doveſſe l' uſufrutto iſteſſo conſolidarſi colla proprietà, e ritornare alla Corona. Ecco dunque, che coll' eſſerſi ne' feudi dei Regni delle due Sicilie ampliata la ſucceſſione par mezzo delle leggi ſcritte dell' Imperador Federigo, i medeſimi non immutarono la lor natura, ma reſtarono come parte integrale dello Stato nel pieno dominio del Sovrano, e ſoltanto ne fu ampliato il godimento dell' uſufrutto ai ſucceſſori, e diſcendenti de' Baroni compreſi nella legge, ed a niun patto venne su tale articolo in alcuna menoma parte alterata quella na-

II A misura, che le scienze si estendono; e si perfezionano, i Professori delle medesime inventano metodi, che ne facilitano l'intelligenza, valendosi di teoremi generali per ridurre in un picciolo numero di proposizioni un' infinità di conseguenze, e di conclusioni. Quindi Bulgaro, e Pileo volendo adattare l'istesso metodo per rispetto alla ragion feudale, ferono una generale distinzione de' feudi, e dalla stessa pretesero derivare le conseguenze le più importanti per la loro successione. Avendo i medesimi dalle leggi Romane rilevato, che talvolta sotto nome di eredi s'intendeano tanto quelli del sangue, che gli estranei, trasportarono tal significato nel dritto feudale. Laonde incontrata avendo la voce di eredi nelle investiture feudali, e ne'libri delle consuetudini, senza esitazione vi adattarono la massima tratta dalle leggi Romane, e conclusero, che per tali eredi intender si doveano tanto quelli del sangue, che gli estranei (1). E' superfluo il dire l'applauso, che fecero a tale novella interpetrazione i feudatarj Italiani, che da tanto tempo aveano aspirato a ridurre i feudi in beni burgensatici, ed in proprj patrimonj privati, a qual effetto, come si è altrove accennato, aveano escogitate tante sorti di alienazioni, e per via di turbolenze, e fazioni aveano dagl' Imperadori ottenuto di farli pervenire ai loro successori del sangue.

III All' incontro siccome quando nell' investitura venga individuato, che la concessione si fa al primo investito, ed ai suoi figli, e successori, le consuetudini feudali accennano, che in tal caso ai figli, e discendenti dell' acquirente il feudo è devuto *ex pacto* contenuto nell' investitura istessa (2), così da ciò Bulgaro, e Pileo conclusero, che i feudi dati senza farsi menzione degli eredi, ma colla sola clausola *tibi*, & *filiis*, o *tibi*, & *successoribus*, o *tibi*, & *descendentibus*, ed altre simili dir si dovessero feudi *pazionati*, o *ex pacto*, & *providentia*, cioè trasferibili ai soli discendenti del sangue dell' investito, per il patto da costui convenuto nella concessione, e per

(1) *Isernia in cap.2. tit. De Successione feudi n.7., in cap.1. tit. An agnatus, vel filius num. 1.*

(2) *Consuetud. feud. lib.2. tit.30. & tit.50.*

per la provvidenza datavi dal Principe concedente a favore della sua discendenza. Quantunque il dritto feudale non opponga mai tra loro coteste due specie di feudi, e vi siano del tutto incogniti i decantati feudi ereditarj delle scuole, pure tal distinzione de' feudi *pazionati*, ed ereditarj fu dal principio da molti interpreti ricevuta, e per antonomasia fu denominata magistrale (1).

IV Affinchè però si vegga, se una tal distinzione possa aver luogo, e precisamente se dir si possa, che ne' feudi conceduti colla clausola *tibi*, & *heredibus* sia inerente la qualità ereditaria in guisa, che gli trasferisca agli eredi estranei, conviene esaminare il fondamento, su cui l'appoggiarono i loro autori, e seguaci. In sostegno del loro sentimento essi citarono il Giureconsulto Cajo, il quale parlando del liberto, che avea promesso al suo patrono di prestare le sue opere senz' avere nel patto fatta menzione dei figli di esso patrono, decide, che a questi ultimi allora si dovessero dal liberto le opere, quando i medesimi fossero immediati eredi del padre (2). Sul disposto di tal legge argomentarono, che siccome le opere del liberto promesse al patrono non si doveano al figlio, se questi non era erede del suo padre, così il feudo dal Principe conceduto al primo acquirente non si dovea al figlio, che non sia erede del padre; e che perciò qualora all' opposto ne sia erede, aver lo debba per la qualità ereditaria, e che per conseguenza tali feudi siano ereditarj. Altro consimile argomento fondarono su di un responso di Ulpiano, che non molto differisce da quello di Cajo riguardante ancora l'istesso soggetto dell'opere del liberto (3). Crederono poi fondare argomento più vittorioso su i testi, coi quali gli stessi Giureconsulti Cajo, ed Ulpiano dettero il più ampio significato alle voci di eredi, e di eredità con comprendervi gli estranei, e l'universo dritto del defunto (4).

V Quan-

(1) *Isernia cap. 1. tit. An agnatus n. 1., Struvius Sintagma juris feud. cap. 4. §. XI. pag. 125.*
(2) *L. cum patronus 22. §. cum libertus ff. de operis libert.*
(3) *L. Ut jurisjurandi 7. §. Si liberi ff. De operis libert.*
(4) *L. 24. & 70. De verb. signific.*

V Quanto ſia ſtrana l' applicazione della promeſſa dell' opera fatta dal liberto colla conceſſione de' feudi, ſalta agli occhi di un orbo, onde qualunque coſa abbia la legge Romana intorno a ciò diſpoſto adattare a niun patto ſi può alla conceſſione del feudo. Le opere del liberto riguardavano un ritorno di gratitudine, ch' egli promeſſo avea al patrono, ed alla ſua famiglia, e per conſeguenza ai ſuoi figli, quando foſſero ſtati ſuoi eredi. Ma quando queſti aſtenuti ſi foſſero dall' eredità paterna, e laſciato aveſſero inteſtato il padre (il che preſſo i Romani riputavaſi a grave ingiuria) eranſi reſi indegni di tutti quei vantaggi, che procurati loro avea la paterna pietà. Le opere del liberto altro non conteneano, che una ſpecie di ſervigio perſonale, ed un ſegno di riconoſcenza all' autore della ſua libertà. All' oppoſto dall' infinita diſtanza, che paſſa tra il Principe, ed ogni privato, e molto più tra eſſo, ed un vile liberto Romano, ognun comprende, che il caſo ſia molto diverſo. Se ne vedrà creſcere la diſparità, ſe ſi rifletta, che la promeſſa del liberto riguardava una vil opera, la conceſſione del feudo porta l' inalzamento dell' inveſtito all' ordine più diſtinto della nazione, e lo chiama a godere l' uſufrutto di una parte dei beni dello Stato.

VI Entrando poi a conſiderare il ſignificato alla parola di erede dato da coteſti commentatori feudali, primieramente dee averſi preſente, che i teſti delle conſuetudini feudali chiaramente, ed eſpreſſamente ſpecificano, che tale voce di erede debba intenderſi per gli ſoli eredi del ſangue (1), il che da niuno può negarſi ſenza rinunciare al ſenſo comune. Per conſeguenza adoperandoſi la ſteſſa voce di erede nelle inveſtiture feudali, non può prenderſi in diverſo ſignificato da quel-

(1) *Et ſi clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi ſine domini voluntate, eo mortuo ſine ultimo herede maſculo (quod verbum ita intelligendum eſt in feudo id eſt ſine filio maſculo) revertitur feudum ad Dominum. Conſuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

Profecto ille qui ſuum beneficium alii dat in feudum non debet alia lege dare, niſi qua ipſe habeat, ut ſi habeat ſibi ſuiſque heredibus (quod intelligi debet de ſolis maſculis) non debet alii dare, ut habeat ipſe & ſui heredes maſculi, & feminae. Conſuet. feud. lib. 2. tit. 34. §. ſimiliter verſ. profecto. Vide etiam tit. 8. & 20. lib. 1. & tit. 17. & 18. lib. 2.

quello delle consuetudini, che danno legge, e norma a tutta la materia de' feudi. Del resto volendosi stare allo stesso dritto Romano, e volendosi strettamente parlare secondo le teorie di quella giurisprudenza, sotto il puro, e semplice nome di erede non si debbono comprendere, che gli eredi necessarj, cioè i soli figli maschi. E' uno dei primi rudimenti del dritto, che presso gli antichi Romani il nome di erede apparteneva non già agli estranei, ma ai soli figli, i quali essendo nella stessa famiglia del padre erano nel caso di essere diredati. In essi allorchè succedeano ai loro genitori non si considerava un' eredità il retaggio paterno, ma una continuazione di dominio, ed una libera amministrazione de' beni (1). Perciò defonto il padre, il figlio n' era erede per proprio dritto, e diceasi erede suo (2). La legge in appresso introdusse una seconda classe di eredi, e permise di chiamarsi alla successione persone fuori della propria famiglia, e potestà, ma questi sempre ritennero la caratteristica di eredi estranei in guisa, che il nome di semplice erede continuò ad esprimere l' idea del figlio. Cotesta idea poi si estese a' figli de' figli a misura, che il significato di famiglia ancora si ampliò. Sul principio sotto la voce di famiglia non furono compresi, che i genitori, e figli, in seguito vi furono compresi tutti i discendenti maschi di una stessa congiunzione. Pertanto i soli figli, ed agnati di un defonto possono essere qualificati eredi nel senso stretto, tutti gli altri eredi sono fuori della famiglia, e perciò eredi estranei. Se dunque secondo il dritto Romano per la qualificazione di erede si debbono in rigore intendere i soli figli, ed agnati, e se le consuetudini feudali espressamente definiscono l' istesso, fu un assurdo quello di Bulgaro, e Pileo, e de' loro seguaci di estendere anche agli estranei la voce di erede, che si trova nelle consuetudini feudali, o s' incontra nelle investiture de' feudi.

VII Nè vale il dire, che l' investitura sia la prima legge del feudo, e che perciò la stessa debba con esattezza osservarsi

(1) *Paulus L. In suis II ff. de liberis, & posthumis.*
(2) *§. 3. Instit. de heredum qualitate, & differentia, §. 2. Instit. de hereditat. quæ ab intestat.*

varsi secondo le clausole, che contiene per rapporto alla successione. Imperocchè poco importa, che ne' privilegj si dica, che il feudo è accordato all' investito, e ai suoi figli, e discendenti maschi, o che porti, che il feudo è dato al vassallo, ed ai suoi eredi. In amendue i casi tanto il Signore diretto, che il feudatario col patto contenuto nell' investitura hanno egualmente inteso provvedere ai discendenti del sangue, e non già agli estranei, che non vennero in alcuna menoma considerazione. Il feudo o sia conceduto espressamente ai figli, e discendenti dell' investito, o ai suoi eredi, e l' investitura o espressamente disegni i figli, e discendenti maschi, o faccia semplice menzione degli eredi, cotesta differenza di termini non fa diversità nella natura del feudo, il quale in amendue i casi è trasmissibile unicamente agli eredi del sangue, soli intesi, e compresi sotto il vocabolo di figli, e discendenti, e sotto l'espressione generale di erede. Da ciò risulta, che quando si dà l' investitura del feudo la concessione si fa in beneficio del primo investito, e di tutti i suoi discendenti maschi, che secondo le leggi feudali vi sono chiamati gli uni dopo gli altri, e non già gli eredi estranei, che nel contratto non vennero in considerazione. Come il primo acquirente del feudo non vi acquistò il suo dritto per mezzo di alcuno, al quale immediatamente fusse egli succeduto, ma per mezzo della sola concessione, che ne ricevè dal Principe, così i suoi discendenti del sangue vi subentrano non come eredi di esso primo investito, ma come contenuti *per viam comprehensionis* nella prima investitura, la quale racchiude altrettante concessioni dell' usufrutto del feudo, quanti sono i discendenti del primo acquirente. Il vassallo dunque succede piuttosto alla cosa, che alla persona, ma non può entrare nel possesso del feudo già ritornato al padrone diretto, per essere estinto l'usufrutto del defonto feudatario, senza una nuova investitura, seguela della prima. Entra perciò il successore del feudo non com' erede dell' ultimo trapassato possessore, ma come esercente un dritto indipendente dai beni, e dalla volontà del defonto feudatario. Se dunque il feudo è intieramente distinto, e separato dai beni proprj de' vas-

 salli,

falli, che si succedono, e se ciascuno di essi vi ha un dritto acquisito particolare in virtù della prima investitura, ed indipendente da quello, che l'ha preceduto, ne segue, che non lo possano avere colla qualità ereditaria.

VIII. Quando poi si volesse in ogni conto ammettere secondo la massima di Bulgaro, di Pileo, e de' loro seguaci tratta dal dritto Romano, che i feudi assunsero la qualità ereditaria, e che a' medesimi si succedesse *ex persona defuncti*, e non già in virtù delle leggi della successione feudale, ne seguirebbero gravissimi assurdi in danno de' medesimi feudatarj. Imperocchè da quanto altrove si è divisato, evidentemente risulta, che il feudo sia tra i beni dello Stato, e stia in pieno dominio del Principe, e secondo la sentenza di tutti i feudisti non può dubitarsi, che il feudo rispetto all'investito altro non sia, che un mero, e semplice usufrutto, onde se è tale, ne segue, che per sua natura inevitabilmente si estingua colla di lui morte. Tra gli antichi giureconsulti Romani si dubitò fin dove si estendesse il legato dell'usufrutto lasciato ad alcuno, ed ai suoi eredi, e dopo infinite altercazioni Giustiniano stabilì, che fosse valido per il solo erede dell'usufruttuario (1). Secondo dunque cotesta decisione, quando ne' feudi si dovesse succedere *ex persona defuncti*, e per la qualità ereditaria, i medesimi dovrebbero ritornare alla Corona terminata la vita dell'erede del primo investito. Se Bulgaro, Pileo, ed i loro seguaci, che volevano favorire i feudatarj, avessero posto mente a questa conseguenza legale, e risultante dagli stessi loro principj, non avrebbero tanto trionfato della loro magistral distinzione, nè tanto si sarebbero affaticati per sostenere ne' feudi la qualità ereditaria. Non ostante, che tale considerazione sia per se ovvia, e nascente dallo stesso dritto Romano, che Bulgaro, e Pileo, ed i loro seguaci aveano chiamato in loro soccorso per fissare la qualità ereditaria ne' feudi, e non ostante, che la medesima distrugga interamente lo scopo, che i medesimi si eran prefisso di rendere i feudi quasi beni allodiali, pure della inevitabile con

(1) *L. antiquitas 13. Cod. de usufructu, & habitat.*

conseguenza, che ne deriva, e che noi abbiamo additata, non veggo esserſene fatta menzione da alcuno dei tanti oppugnatori della ſentenza Bulgariana, o Pileana.

IX Come la diſtinzione di Bulgaro, e Pileo riſpetto ai feudi *pazionati* era in tutto uniforme alla ragion feudale, nè in alcuna guiſa ledeva i dritti dello Stato, così la ſteſſa ſenza oppoſizione alcuna fu da tutti ammeſſa, e ricevuta, e tuttavia ſi celebra nelle Cattedre, e ſi ſegue nei Tribunali. Non così avvenne dell' altra, colla quale ſi dava ai feudi la qualità ereditaria in eſpreſſa contraddizione delle leggi Giuſtinianee, e delle conſuetudini feudali, e perciò la medeſima col riſchiaramento, che ogni giorno andarono ſempre acquiſtando le leggi Romane, e la ragion feudale, fu rigettata dalle Scuole, ed Accademie più ſenſate di Europa. Nè fu difficile il comprendere, che tanto per dritto Romano, che feudale ſotto nome di eredi intender ſi doveano i ſoli diſcendenti del ſangue, e che loro unicamente ne appartenea la ſucceſſione de' feudi ſecondo il dritto comune feudale, e che per eſtenderla agli eſtranei vi ſi richiedea un eſpreſſo conſenſo del Principe, con cui ſi derogaſſe al dritto comune. Se poi per definire la ſteſſa quiſtione, che ſotto il nome di eredi nella ſucceſſion feudale intender ſi doveſſero gli eſtranei, ſi volevano avere in conſiderazione le leggi di Corrado il Salico, e di Lottario, o pure del noſtro Imperador Federigo II, ſi trovava, che i primi due aveano taſſativamente invitati alla ſucceſſione de' feudi i ſoli figli, nipoti, e fratelli del defonto Barone, e non altri, e che l' ultimo vi avea chiamata in infinito la linea diſcenſiva, e fino al terzo grado la diſcendenza collaterale, ed in mancanza de' maſchi le femine, oltre il qual grado avea ſtabilito, che doveſſero i feudi, o ſia il loro uſufrutto ritornare alla Corona. Attente tali diſpoſizioni di leggi chiare, e non equivoche, ognuno ravvisò, che gl' individui compreſi nelle addotte leggi venivano invitati per proprio dritto, e che perciò i feudi tutti erano per loro natura *pazionati*, mentre per patto, e provvidenza del Principe eraſene prefiſſa nei ſoli denotati gradi la ſucceſſione. Nè per eſtenderla agli eredi, che non foſſero degli ſtabiliti gradi, o eſtra-

estranei dalla famiglia del primo investito, potea bastare la semplice clausola, con cui quasi a caso fossero nell' investitura nominati gli eredi, ma vi si richiedea una specifica dispensa del Principe, che immutasse la natura del feudo per renderlo trasmissibile oltre ai gradi prefissi, ed ai successori estranei. Quando dunque il feudo resti tale, e dal Principe non ne sia espressamente immutata la qualità, non può cambiare la sua natura, nè può senza una chiara, e precisa dispensa del Sovrano trasferirsi a coloro, che dalla legge non vi sono invitati. Subitochè il Sovrano erigge parte del suo Stato in feudo, resta quella immediatamente soggetta a tutte le leggi feudali, nè può trascenderle, se non vi sia l' espressa dispensa di quello stesso Principe, che lo dichiarò, ed eresse in feudo. Attente tutte coteste considerazioni su facile, siccome si è prevenuto, che i più sani interpetri rigettassero la qualità ereditaria ne' feudi inventata da Bulgaro, e Pileo, e sostenuta dai primi loro seguaci.

X. In ciò particolarmente si distinse la scuola Napolitana celebre nelle scienze feudali. La medesima come per gli feudi conceduti al primo investito, ed ai suoi figli, e successori ebbe per legittima la denominazione loro data da Bulgaro, e Pileo di feudi *pazionati*, così credè ancora, che non solo questi si deferissero per patto, e provvidenza dal Principe, ma eziandio gli altri, che dagli stessi Bulgaro, e Pileo erano stati definiti per ereditarj. Perchè però l' impegno adottato da tutte le Accademie era di rendere i feudi commerciabili, così la scuola Napolitana per non privare di tal vantaggio i Baroni escogitò per gli feudi voluti ereditarj altra distinzione con dichiararli feudi misti (1). Pertanto come non si potea negare, che i feudi tutti provenissero dalla convenzione, e dal patto dall' investito avuto col Principe, e dalla provvidenza da costui data nell' atto istesso della concessione, e come all' opposto nelle investiture concedute colla clausola *tibi*, & *heredibus* si veniva a far menzione degli eredi, e rivocar non

(1) *Rosenthall cap. 2. concl. 33. n. 7. tom. 1. pag. 40. Synopsis juris Feudalis*, *Fachineus Controversiarum juris lib. 7. cap. 7.*

non si ponea in dubbio, che secondo il dritto comune feudale, e secondo le stesse leggi Romane per eredi intender si doveano i successori del sangue, così gli autori di questa nuova distinzione opinarono, e definirono, che nei feudi in tal guisa conceduti i successori del sangue da un canto vi fossero necessariamente invitati per patto, e provvidenza del Principe, e dall' altra parte contemporaneamente vi venissero chiamati colla qualità ancora di eredi dell' investito, o de' suoi discendenti in guisa, che non potesse aspirare alla successione feudale senza essere nel tempo istesso erede dell' ultimo possessore. Dal che, secondo il loro opinare ne avveniva, che sebbene il discendente del sangue entrasse nella successione di tal feudo per patto, e provvidenza del Principe, pure perchè nel tempo istesso vi entrava colla qualità di erede dell' ultimo defonto feudatario, era tenuto al fatto di costui, e per conseguenza ai debiti dal medesimo sul feudo istesso contratti coll' assenso del Principe, come anche ad averne ferma, e rata l'alienazione, qualora nell' istesso modo fosse seguita. In sostanza cotesti interpetri conclusero, che dal feudo *pazionato*, ed ereditario secondo la pretesa magistral distinzione di Bulgaro, e Pileo si formasse quasi una terza specie intermedia di feudi misti, i quali partecipassero dell' una, e dell' altra qualità, cioè fossero *pazionati*, perchè vi succedeano i soli discendenti del sangue invitati dal patto dell' investitura, e dalle leggi feudali, e nel tempo istesso fossero in qualche parte ereditarj, non perchè precisamente avessero la natura effettiva di semplici ereditarj in guisa, che gli stessi discendenti dell' investito vi entrassero a rappresentare la persona del defonto, ma perchè soltanto partecipassero la qualità ereditaria in favore dei creditori legittimi del vassallo. Secondo essi dunque quando l' investitura contenesse la clausola di essere stato il feudo conceduto all' investito, e ai suoi eredi, si dovea intendere, che il feudo era in realtà conceduto ai soli eredi del sangue, ma sotto il peso, che i medesimi nell' istesso tempo sarebbero stati in tal maniera di lui eredi, che non vi avrebbero potuto impugnare il legittimo fatto del defonto, ma sibbene sarebbero stati contemporaneamente obbligati di aver-

averlo per rato. Cotesta distinzione ad altro non fu diretta, che a' rendere commerciabili i feudi, il che fu sempre lo scopo, a cui aveano i Baroni agognato, e gl' interpetri non mancarono di svelatamente secondarli con i loro speciosi legali ritrovati,

XI Se tal distinzione voglia crivellarsi colle vere massime del dritto feudale, si troverà per tutti i versi contradittoria. Imperocchè se i loro inventori stessi convengono, che nei feudi conceduti colla clausola *tibi*, *& heredibus* si succede per fatto, e provvidenza del Principe, necessariamente ne segue, che quel successore, il quale vi subentra per espressa disposizione del Sovrano, non ha mestieri di assumere altra qualità, o caratteristica dal suo predecessore, non potendovi essere per il possesso de' beni dello Stato dritto più saldo, e legittimo di quello, che deriva dalla suprema potestà. Di più rimanendo sempre i feudi nel pieno dominio della Corona, finchè il Principe non ne immuti la loro natura, e qualità, e con espressa sua volontà non gli meschi, e gli unisca per così dire ai beni del vassallo, questi non può farvi alcuna alterazione, nè in pregiudizio dello Stato, nè in danno di coloro, che dal Principe vi sono stati chiamati. I successori dunque del primo acquirente non possono rappresentarvi alcuna qualità per parte del defonto vassallo, nè essere obbligati a quanto il medesimo vi avesse fatto in pregiudizio della loro espressa chiamata. Laonde è onninamente assurdo il dire, e supporre, che in tali feudi nel tempo istesso si succede per fatto, e provvidenza del Principe, e colla qualità di erede dell' ultimo possessore, e come tenuto al di lui fatto. Una tal distinzione non andava direttamente ad offendere i dritti del Principe, e dello Stato, ma soltanto l' interesse degl' invitati, i quali però se poteano restare onnosij ai debiti del defonto, ed alle alienazioni legittimamente fatte, pure aveano in compenso la speranza, che i possessori difficilmente si valessero della facoltà di alienare, e che andassero moderatamente nel contrarre debiti, ed in fine erano certi, ch'entrando essi nella successìon feudale, vi avrebbero potuto esercitare l' istesso dritto. Coloro poi, che aspiravano all' acquisto de' feudi per mez-

mezzo di privati contratti, si chiamaron contenti di essersi trovato un mezzo, che loro ne facilitasse la maniera. Quindi è, che tal distinzione nè per parte del Sovrano, nè per parte degl' invitati alla successione feudale incontrò oppositori, ed ebbe comunemente corso nel Regno di Napoli, e fu anche da' nostri Magistrati seguita. Sebbene Rosenthall (1) dica, che tal distinzione di feudi ereditarj misti fosse adottata da' Siciliani, e perciò la chiama Napolitana, e Siciliana, pure non deve credersi, che la medesima avesse in Sicilia luogo nell' istesso tempo, che nacque. Imperocchè quell' Isola fu privilegiata più di ogni altra parte d' Italia, per non aver avuti scrittori feudali prima dell' inclinare del secolo decimo quarto, e perciò ebbe la ventura di essere per molto tempo esente da tutte quelle false interpetrazioni dalle scuole inventate in sovversione della ragion feudale, ed in manifesto pregiudizio dei dritti della Sovranità. Vero è però, che i feudisti Siciliani si compensarono con larga usura della loro tardanza, estendendo più degli altri le loro interpetrazioni, alle quali si crederono autorizati dal famoso Capitolo *Volentes*, come nella seconda parte vedremo.

XII Giacche siamo a ragionare delle strane interpetrazioni date alle clausole contenute nelle investiture, importa al nostro proposito di quì avvertire, che come Bulgaro, e Pileo dettero la qualità di feudi ereditarj, e trasmisibili negli estranei a quelli conceduti colla clausola *tibi*, & *heredibus*, così molti nostri, ed esteri feudisti seguendo le tracce di cotesti antesignani della ragion feudale, ebbero per ereditarie, e comprensive degli estranei quelle Baronie, nell' investitura delle quali si fossero adoperate le clausole *tibi*, & *heredibus quibuscumque*, o *tibi*, & *heredibus in perpetuum*, o *tibi*, & *cui dederis*, ed altre di simil fatta. E quando nella Sicilia surfero gli Scrittori feudali, i medesimi non mancarono di seguire tale opinione, e di farne sorgere, come appresso si divisera, la celebre distinzione di feudi di forma larga, alla classe

(1) *Rosenthall cap. 2. conclus. 33. n. 7. tom. 1. pag. 40. Synopsis Juris feudalis*, & *d. cap. 2. conclus. 44. pag. 54.*

classe de' quali aggregarono ancora i feudi conceduti dopò la pubblicazione del Capitolo *Volentes* colla semplice formola di *tibi*, & *heredibus*. Ma lasciando per ora da parte gli autori Sicoli, e tornando ai nostri, ed esteri feudisti, ch' ebbero per feudi ereditarj, e trasmissibili agli estranei quelli conceduti colle additate clausole *tibi*, & *heredibus quibuscumque*, o *in perpetuum*, o *cui dederis*, non avrebbero essi certamente avvanzata tale opinione, se prima di adottarla si avessero formate idee chiare, e precise delle cose, e seguita avessero la mente de' contraenti secondo la semplice natura, e qualità del contratto feudale, che per sua origine è tutto benefico, e dipendente da una speciale grazia del Principe, e non lascia di essere in buona parte tale, ancorchè v' interceda prezzo, il quale non può mai dare il corrispondente valore alla prerogativa personale, che acquista l' investito, ed i suoi successori per entrare nell'ordine più cospicuo dello stato. Ma le distinzioni de' giureconsulti sovente rassomigliano a quelle degli scolastici, le quali non si raggirano, che su parole. Le conseguenze però ne sono molto diverse, mentre le astrazioni scolastiche per lo più non portano altro danno, che la defatigazione delle menti di coloro, che vi si applicano, le cavillazioni poi de' forensi trasferiscono la roba da una famiglia all' altra, e nella materia feudale inducono la dissipazione de' beni dello Stato, il che non è cosa indifferente. Ma lasciando tali riflessioni, e tornando alla rapportata opinione, per conoscerne l' insussistenza basta rammentarsi quel, che si è di sopra accennato, che nell' investitura, la qual' è il contratto feudale, tanto il Principe, che l' investito altro non hanno in considerazione, che i successori del sangue, e che per legge feudale essi soltanto vi sono chiamati nei gradi stabiliti, oltre i quali l' usufrutto del feudo ritornar debba alla Corona, onde si era distaccato. Se dunque gli eredi estranei non entrarono nella mente de' contraenti, se la legge feudale gli esclude, e se le ristrette clausole non contengono una speciale, ed espressa immutazione della natura del feudo, non possono le stesse operare in lor favore, nè interpetrarsi, e ampliarsi in loro beneficio, ma sibbene adattar si debbono a quel, che la leg-
ge

ge feudale prescrive. Altrimenti ne seguirebbe l' assurdo, che il Principe, il quale fa a' suoi sudditi, o ad altri parte delle rendite dello Stato, gl' innalza al grado più distinto della Nazione insieme con i loro successori del sangue fino ai gradi stabiliti, sarebbe obbligato di estendere le sue beneficenze in altre persone nè contenute, nè contemplate nel contratto, o nella concessione benefica. E quel, che sarebbe maggiormente stravagante, si è, che il Sovrano soffrir dovrebbe tal sacrificio per mera interpetrazione de' dottori non confermata da alcuna legge, anzi espressamente contraddetta da tutto il dritto feudale.

XIII. Invano poi si opporrebbe la consuetudine feudale, nella quale si definisce, che il feudo conceduto colla clausola *tibi, & cui dederis* possa trasferirsi agli estranei senza il consenso del Signore diretto, mentre la medesima è a mio credere del tutto uniforme al nostro assunto. Conciosiachè dall' espressioni in quel testo contenute a chiare note si rileva, che intanto l'Autore della consuetudine conchiude, che simil feudo trasmetter si possa agli estranei, in quanto che presuppone, che il Signore diretto nel concederlo erasi con altri termini spiegato d' immutare la natura del feudo, e che perciò potesse l' investito non solo trasmetterlo agli estranei, ma tramandarlo eziandio a costoro colla facoltà di non averlo interamente per feudo, come non ce l' avea avuta l' istesso concessionario (1). Tutto ciò si conferma dal trovarsi una tal consuetudine sotto il titolo del feudo non avente la propria natura feudale (2), la quale perder non si potea per avere il Signore proprietario semplicemente detto al concessionario di darlo *tibi, & cui dederis*, ma vi dovea esser preceduta altra chiara, e precisa di lui dichiarazione, colla quale avesse sinodalmente espresso nel contratto dell' investitura, ch' egli ne immutava la natura del feudo, e che quindi concluso avesse di permettere l'alienazione in favore di chiunque. Quando

(1) *Iste qui sic accepit poterit id vendere, vel donare, vel aliter si sibi placuerit etiam sine voluntate Domini alienare, & ille etiam, cui datum fuerit, non habebit ipsum pro feudo, nisi sicut ei datum est. Consuet. Feud. lib. 2. tit. 48.*

(2) *De feudo non habente propriam feudi naturam tit. 48. lib. 2.*

do anche di tutto ciò voglia dubitarsi, rammentar si deve, ch' essendosi nella Lombardia radicato l' abusivo costume di alienare i feudi con qualunque clausola conceduti senza il consenso del Signore proprietario, e per frenarlo non essendo stata bastante la legge proibitiva dell' Imperador Lottario, è molto facile a comprendersi, che per confermare l' invecchiato disordine della distrazione, l' autor di tal consuetudine, e gl' interpetri della ragion feudale valuti si fossero del pretesto di simile clausola per credere trasmisibile a chiunque il feudo con essa conceduto. Ma quel, che deve far maggior peso, si è, che l' altra clausola *tibi*, *& heredibus in perpetuum*, la quale sembra la più ampia, e che par, che riguardi l' eternità, viene in esclusione degli estranei chiaramente spiegata dalle stesse consuetudini feudali, le quali la restrinsero ai soli figli maschi, ed alle femine qualora queste fossero state espressamente invitate nella concessione (1).

XIV Dal trovarsi, come si è testè accennato, nelle consuetudini feudali deciso, che il feudo conceduto colla clausola *tibi*, *& cui dederis* possa passare agli estranei, e dal vedersi il testo di tal consuetudine sotto il titolo *De feudo non habente propriam feudi naturam* le scuole formarono una nuova distinzione di feudi detti proprj, ed improprj, o retti, e degeneranti. Situarono sotto la classe de' feudi proprj, e retti tutti quelli, che trovavansi conceduti colle clausole invitanti alla succession feudale i soli eredi del sangue, ed appoggiarono forse tal denominazione di feudi retti alla consuetudine feudale, in cui si dice, che sia valida la concessione fatta dal Signore diretto del feudo da altri posseduto, quando vi consentano i successori del legittimo possessore, ai quali il feudo appartiene *secundum rectum morem* (2). Posero poi sotto la classe di feudi improprj, e degeneranti quelli conceduti colle clausole di *cui dederis*, ovvero di *heredibus quibuscumque*, ed altre simili, in virtù delle quali gli crederono trasmisibili agli estra-

(1) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 23., & cap. 5. §. 3.* di questa prima parte.
(2) *Praetera si ille ad quem feudum per successionem jure obvenire debet, consenserit eos investire, ad quos secundum rectum morem non pertinet nullo modo ad eum repetendum regressum habet. Consuet. feud. lib. 1. tit. 5. §. praeterea.*

estranei sull'unico motivo, che nella materia feudale debba starsi unicamente all'investitura, colla quale il padrone diretto invece di costituire un feudo proprio, o retto possa creare un feudo improprio, o degenerante. Quindi conclusero, che leggendosi nelle investiture de' feudi le clausole suddette, ne nasca la libera facoltà al feudatario di potere in qualunque caso tramandare il feudo ad uno estraneo o per testamento, o per alienazione. Non si nega, che il Principe nel creare il feudo possa immutarne la natura, ma torniamo a ripetere, che può supporsi di essersi ciò da lui fatto, quando indicato l'abbia con termini chiari, e precisi, e non con una semplice espressione di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis*, le quali debbono interpetrarsi secondo la natura de' feudi, che non sono trasmisibili agli estranei, e secondo le leggi feudali, le quali ne prefiniscono le persone, ed i gradi.

XV Volendosi pertanto interpetrare le accennate clausole di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis* secondo l'intenzione de' contraenti, i quali ebbero in mira i soli successori del sangue, e secondo la natura del feudo, che per legge n'esclude gli estranei, le medesime debbono rapportarsi alle diverse qualità de' feudi, ed alla diversa maniera, con cui ne' medesimi si succede, ch'è l'unico articolo, a cui esse clausole dalle scuole si restringono. Pertanto siccome ne' feudi *de jure Francorum* non era in balia dell'investito di preterire il primogenito, e ne' feudi *de jure Longobardorum* l'acquirente era obbligato di dividerlo egualmente a tutti i figli, così quando nelle investiture dell'una, e dell'altra qualità vi erano le clausole di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis*, veniva l'investito abilitato ne' feudi Franchi a potere preterire il primogenito, e nei Longobardi a dividerlo tra' figli a suo talento, e non egualmente. Cotesta era l'unica interpetrazione, che quelle parole *heredibus quibuscumque*, o *cui dederis* poteano ammettere secondo la natura del contratto, e la mente de' contraenti, e senza offendere la legge feudale, la quale riguardando la costituzione politica dello Stato, rimaner dovea sempre intatta, ed illesa. Nè vale l'opporsi, che con tale interpetrazione si sarebbero lesi i dritti o de' primo-

geniti, se il feudo fosse stato di dritto Franco, o di tutti gli altri figliuoli, se fosse stato di dritto Longobardo, mentre la rispettiva qualità di essi feudi potea giustamente dirsi essere stata in certa maniera temperata dalle suddette clausole, le quali interpetrate in tal guisa non avrebbero esclusi interamente i successori del sangue (come fecero le scuole, ed i feudisti coll' altra loro interpetrazione) nè avrebbero in sostanza pregiudicata la famiglia, ma uno, o più de' di lei individui, compensandosene però il vantaggio nelle altre persone della famiglia istessa, che fossero alla successione feudale prescelte. Se le scuole, ed i feudisti avessero avuto a cuore l' interesse della discendenza, ed il dritto pubblico dello Stato, avrebbero certamente ammessa una tale interpetrazione, ch' era per se stessa ovvia, e consona alla natura del contratto, ed alle leggi feudali, ma si volle a bello studio abbracciare quella a favore degli estranei, perchè le Accademie tutte furono le fucine, ove colle più soprafine sottigliezze si fabbricarono gli scudi, e le armi per sostenere, e difendere i Baroni nella grande intrapresa da essi tentata dal momento, che nacquero i feudi, e costantemente indi continuata per renderli beni proprj, e da poterli tramandare a chiunque.

XVI Del resto quando si voglia stare all' opinione delle scuole, ed ammettersi la distinzione de' feudi proprj, ed improprj, o retti, e degeneranti, o quando voglia credersi, che colle sole semplici clausole adoperate nell' investitura di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis*, ed altre simili, siasi immutata la natura del feudo, non può questo credersi cambiato, se non in quelle sole cose, che le rapportate clausole potrebbero esprimere nel significato più ampio, che dar loro si possa secondo gli stessi feudisti. Laonde ove si legga la clausola *pro te, & heredibus quibuscumque* sarà secondo essi cambiato il feudo in quanto alla successione, ammettendovisi a succedere per testamento anche gli estranei. Ove poi siavi inserita la formola *pro te, & cui dederis*, sarà il feudo mutato in quanto alla libera facoltà dell' alienazione. Non ne segue però, che resti il feudo cambiato anche in quanto al dritto della reversione spettante al padrone diretto, quando il feu-

il feudatario non abbia succeſſori in grado. Imperocchè in ſimili inveſtiture niente ſi dice intorno alla reverſione. Queſta dunque, come inſeparabile dalla qualità feudale, reſta intatta, e ſenza verun cambiamento. Quantunque ſi voglia in qualche parte cambiato il feudo conceduto colle additate clauſole, pure non laſcia il medeſimo di eſſere feudo, e per conſeguenza di eſſere nella proprietà del Signore diretto, e di appartenere il ſolo uſufrutto all' inveſtito, ed alla ſua diſcendenza. Mancando dunque i ſucceſſori del ſuo ſangue, dee l' uſufrutto conſolidarſi colla proprietà, ed il poſſeſſore diſperato di prole non può in frode, e danno del concedente diſporne, o paſſarlo ad altri.

XVII Coteſta verità riſulta dallo ſteſſo teſto feudale di ſopra allegato, il quale non oſtante, che parlaſſe del feudo non avente la natura feudale, e traſmiſſibile agli eſtranei, pure eſpreſſamente dichiarò, che quando il feudatario ſta diſperato di prole non poſſa valere qualunque ſuo atto, ma il feudo ſi perda, e debba devolverſi al padrone diretto. Nè occorre ripetere l' oppoſizione fatta alla parola *amittat* uſata in queſta legge feudale con dirſi, che denoti la perdita del feudo per fellonia, o per delitto, mentre altrove abbiamo ad evidenza dimoſtrato, che tal eſpreſſione ſignifica eziandio la perdita del feudo per devoluzione in occaſione della mancanza de' ſucceſſori (1). Con altrettanta lucidezza abbiamo nello ſteſſo luogo da molti teſti feudali rilevato, che il dritto della reverſione in mancanza de' ſucceſſori era tanto certo, ed incontraſtabile, che il Signore diretto in vita dello ſteſſo feudatario diſperato di prole avea la facoltà di poterne inveſtire altri, ed alla di lui morte era aſtretto all' oſſervanza dell' anticipata inveſtitura (2).

XVIII Per rilaſciate, che foſſero le ſcuole feudiſte verſo i Baroni, pure le medeſime ebbero per inviolabile il dritto di reverſione a favore del Signore diretto in caſo di mancanza de' ſucceſſori non oſtante, che i feudi conceſſi fuſſero colle

(1) §. XII., e XIII. del Capitolo V. di queſta prima parte.
(2) §. XIV. del Capitolo V. di queſta prima parte.

le formole più ampie, e dati ancora in franco allodio, espressione la più estesa, che possa mai nel dritto feudale immaginarsi, ove l'allodio si oppone al feudo; Rosenthall parlando del feudo franco decise, che non ostante una concessione così ampia, che sembra averne quasi del tutto immutata la natura, pure rimanga nella sua qualità di feudo, ed in mancanza de' successori si apra, e ritorni al Signore diretto (1). Paride del Pozzo tenne la stessa opinione, ma quel, ch'è da notarsi, che la inserì nel suo particolar Capitolo, che fece sulla natura de' beni feudali ridotti in burgensatico, circostanza importantissima, mentre non si può ideare maggiore immutazione de' beni feudali di quella, con cui si riducano in burgensatici (2). Lungo, e nojoso sarebbe il catalogo, se annoverar si volessero tutti i classici scrittori, che insegnano lo stesso.

XIX Tornandosi ora alla famosa distinzione dai rinomati interpetri Bulgaro, e Pileo inventata dei pretesi feudi ereditarj, non ostante, che la medesima avesse molto tempo prima dell' Imperador Federigo II riscosso applauso, e seguito nell' Italia, pure non ebbe luogo nei Regni delle due Sicilie finchè visse quell' Imperadore, come si raccoglie chiaramente dalle sue leggi. Imperocchè nella duplicata proibizione, ch'egli fece dell' alienazione de' feudi, non vi appose la pena di caducità, come avea espressamente fatto l' Imperador Lottario, ed implicitamente il Re Ruggiero, ma ai soli invitati dalla legge feudale dette la facoltà di rivocare le seguite distrazioni, qual dritto sarebbe stato frustraneo ai chiamati, e la legge sarebbe stata imperfetta, se i feudi fossero stati trasmisibili agli eredi estranei.

XX Come le vite degli uomini, e delle piante, così gl' imperi de' Principati, e de' Regni sono soggetti alle umane vicende, e per le quali tutte le cose di questa Terra or sono, or si aumentano, or decrescono, ed in fine mancano, e quasi fuggono. Nel decorso di poco tempo viddimo mancare il Regno

(1) *Ronsenthall Synopsis juris feud. cap. 2. conclus. 60.*
(2) *Paris de Puteo nel suo trattato De reintegratione feudorum cap. Quæ sit natura bonorum feudalium in burgensaticum reductorum pag. 60. a t. num. 16.*

(c)

gno de' valorosi Normanni, e succedergli quello dell' Imperial Casa Sveva, sulle rovine della quale non andò guari, che stabilirono la loro Monarchia i Re Angioini, favoriti da' Romani Pontefici, e dalle complicate circostanze, in cui si trovava allora l' Europa. Succeduto all' Imperador Federigo II nel Reame delle due Sicilie, il suo figliuolo Corrado, Re di Germania, nel fior degli anni cessò di vivere, e lasciò nelle fasce Corradino, unico suo germe. Stando questo fanciullo in Germania, Manfredi figliuolo dell' istesso Imperador Federigo assunse il Baliato della Monarchia, e quindi se ne fe proclamare, e riconoscere Sovrano, e Signore. Ma il suo Regno fu quasi un baleno, mentre pochi anni dopo, che assunse il titolo di Re, venne Carlo I d' Angiò, e con i suoi Francesi lo vinse, e l' uccise in guerra. Fatto quindi adulto Corradino, e capitatovi con poderoso esercito per ricuperare il paterno Regno occupatogli, vi rimase disfatto, e su di un palco perdè miseramente la vita. Al finir de' suoi giorni rimase della floridissima Casa Sveva Costanza, figlia dell' ucciso Re Manfredi maritata con Pietro III Re di Aragona. Restato il Re Carlo I d'Angiò sicuro, e pacifico possessore dei Regni delle due Sicilie, attese come Senatore perpetuo di Roma, e Vicario generale del vacante Impero ad estendere, e confermare la sua potenza in Italia, ed a rendersi a tutti formidabile per le sue forze, e per sostenerle rivolse la sua principal cura a mantenere ben regolati i dritti fiscali. Tutti gli Storici convengono, che questo Principe quanto fu valoroso, altrettanto fu economo, e rigido custode del patrimonio della Corona (1). E tale gli conveniva di essere per le tante genti d'arme, ch'egli nudriva in varie guise, ed in diverse parti sotto la disciplina di espertissimi Capitani.

XXI Per le tante rivoluzioni accadute nel Regno all' entrarvi degli Angioini, e per le strane alterazioni, che vi soffrirono i dritti più eminenti della Corona, non fu difficile, che in mezzo a quella confusione vi si fosse intrusa la distinzione

(1) *Sabas Malaspina lib.3. c.16.* Angelo di Costanzo *lib. 1. e* 2. Storia del Regno di Napoli.

zione escogitata da Bulgaro, e Pileo per rendere i feudi ereditarj, e trasmissibili agli estranei. Conviene quì rammentarsi, che allora quando l'Imperador Federigo II ammise i fratelli alla successsion feudale avea fatto menzione de' fratelli tanto uterini, che consanguinei. Da tale espressione, come dottamente prova il celebre nostro Giureconsulto Francesco d'Andrea colle chiose del famoso Marino da Caramanico (1), nacque fin dai tempi di quell' Imperadore il dubbio, se sotto nome di fratelli intender si dovessero eziandio coloro, che non erano congiunti al feudatario *ex latere feudi*, cioè se nel feudo paterno avessero dritto di succedervi i fratelli uterini, e nel feudo materno i fratelli consanguinei. Si mise parimenti in controversia, se Federigo col chiamare alla successsion feudale i fratelli avesse inteso di ammetterli nel solo feudo stato già del padre comune, ovvero fossegli piaciuto d' invitargli anche nel feudo nuovamente acquistato dal defonto. Coteste dubbiezze nate sulla legge di Federigo, e la distinzione de' feudi ereditarj inventata da Bulgaro, e Pileo, tanto dannosa alla ragion fiscale per rendere i feudi trasmissibili agli estranei, ed escluderne la reversione al Fisco, fecero, che Carlo I d'Angiò Principe economo, e vigilante custode dei dritti del suo Regal patrimonio, per togliere ogni equivoco, e per mettere in salvo le sue regalie introdusse nelle concessioni de' feudi la clausola *tibi*, & *heredibus ex corpore descendentibus*, colla quale veniva ad evitarsi ogni dubbio, ed a rimoversi ogni sottigliezza degl' interpetri della ragion feudale (2). Siccome a cagione di tal nuova clausola da lui introdotta si venne in appresso ad interpetrare, che le sorelle, ed i fratelli non potessero esser compresi nella successione feudale, mentre i medesimi essendo in linea collaterale, non poteano dirsi discendenti *ex corpore*, così il di lui figlio Carlo II con

(1) *De Andreis Disput. feud. cap.* 1. §. 1.

(2) Tale clausola dee credersi, che dal vigilante, ed accorto Carlo I d'Angiò quando fu possessore della Sicilia s'introducesse anche nelle concessioni de' feudi di quel Regno, giacchè da Bernardo del Medico nel fine de' suoi Commentarj al Capitolo *Volentes*, e da Perno nel principio del suo Consiglio quarto si accennano concessioni fatte con tale clausole dal Re Federigo, che fu posteriore di poco ad esso Carlo I.

con ſua particolar legge venne a dichiarare, che tanto le ſorelle, che i fratelli foſsero compreſi nella ſucceſſione de' feudi, quantunque nella conceſſione adoperata ſi foſse la clauſola *tibi*, *& heredibus ex corpore deſcendentibus*, introdotta dal ſuo padre, della quale ciò non oſtante preſcriſse, che ſi continuaſse a far uſo per mantenere nel ſuo Reame l'uniformità de' feudi (1), e per eſcludere ancora la ſtrana interpetrazione de' preteſi feudi ereditarj inventata da Bulgaro, e Pileo, e le dannoſe conſeguenze, che dalla medeſima ſe ne facevano derivare in manifeſto pregiudizio della Corona.

XXII Come i feudiſti non ceſsarono di giornalmente eſcogitare a danno della ragion fiſcale tante altre ſiniſtre interpetrazioni, che lunga, e nojoſa coſa ſarebbe accennare tutte, così per evitarſi ogni loro cavillazione fu in appreſſo nelle inveſtiture feudali appoſta, ed inſerita la ſalutare clauſola *natura feudi in aliquo non mutata*, in virtù della quale non oſtante qualſivoglia equivoca eſpreſſione occorſa nella conceſſione reſtaſſe ſempre ſalva, ed intatta l'originaria qualità de' feudi di eſſere per loro natura parte dello Stato, e nel di lui pieno dominio, e di dovere il loro uſufrutto conſolidarſi alla Corona in eſtinzione de' gradi compreſi nella legge feudale. L'inſerzione di tal clauſola *natura feudi in aliquo non mutata*, che forſe nel principio s'introduſſe per uſo, fu poi per eſpreſſa legge dell'Imperador Carlo V adoperata nella Cancellaria de' noſtri Sovrani (2). E' degna di conſiderazione la ſpiega fattavi dal Reggente Capecelatro ſulle parole *in aliquo*, interpetrandole, che i beni feudali immutar non ſi poteſſero neppure in una menoma particella *nec etiam in minimo* (3), tanto quel dotto Magiſtrato ne credè inalterabile la loro natura.

XXIII Non deve finalmente ometterſi quel, che Filippo IV nell'anno 1664 preſcriſſe, ed inculcò, e venne poi dal ſuo figlio Carlo II confermato riſpetto agli officj dati in perpetuo, ed in burgenſatico. Per i medeſimi egli dichiarò, che in tutto regolar ſi doveſſero a ſomiglianza de' feudi, e che per-

(1) *Capitul. Regni Capit. Conſiderantes.*
(2) *Prag. 4. de Feudis §. ult.*
(3) *Reg. Capyc. Latro conſult. 80. n. 12. & ſequent. & num. 87.*

perciò non ostante l'espressa clausola di perpetuità, e di burgensatico, con cui fossero essi officj conceduti, non potessero i concessionarj trasferirli agli eredi estranei, ma solamente ai chiamati nella succession feudale, e che in mancanza della discendenza legittima tornar dovessero alla Corona (1). Il dotto Frncesco Maradei nei suoi singolari a questa Prammatica definì, che la legge di Filippo IV riguardava gli officj conceduti tanto per causa onerosa, che lucrativa, e ne porta la solenne decisione fatta nell'anno 1691 a difesa dell'immortal D. Francesco d'Andrea, allora Avvocato Fiscale. Ne deve tralasciarsi di avvertire, che il celebre Francesco di Costanzo ne' suoi elaborati Commentarj sulle Prammatiche venendo alla presente, scrisse, che la medesima riguardava tanto i casi preteriti, che futuri, perchè Filippo IV con essa non introdusse una nuova ragione, ma spiegò quel, ch'era d'antico dritto.

XXIV Che tale fosse l'antico dritto non deve credersi una semplice assertiva del Costanzo, ma una verità incontrastabile dal Re Filippo II antecedentemente contestata in un pubblico trattato, riportato nel Corpo Diplomatico del Du-Mont. Quel Monarca per estendere la sua potenza in Italia ambiva di acquistare il Marchesato del Finale, e di Clavesano. N'ebbe perciò nell'anno 1598 trattato col Marchese Sforza Andrea del Carretto, possessore di quegli Stati. Tra i principali patti, con i quali il Marchese del Carretto consentì cedere le dinotate Città, e loro dipendenze, si convenne, che il Monarca Cattolico dar gli dovesse ducati undicimila di rendita annuale in tante Città, Terre, o luoghi insigni del Regno di Napoli con titolo di Principe, ed in specie concedergli il Principato di Rossano, ed in mancanza di esso altri feudi coll'espressa condizione, ch'esso Marchese del Carretto, ed i suoi eredi disporre potessero de' divisati docati undicimila di rendita assegnati in tanti feudi, e stati, come sopra, a favore di quella persona, o persone nominate, o nominande, & *quibus dederit*, ed a chi meglio fosse loro piaciuto, ancorchè tali persone nominate non fossero loro discendenti

(1) *Pragmatic. 3. De Off. ad Reg. Mags.*

denti *ex corpore*, ma che ciò non ostante succedessero come tali. Dopo così chiare espressioni si soggiungono le precise parole. *Qual patto s' intenda solamente posto per alterare la natura de' feudi di Napoli, li quali secondo le Prammatiche, e Costituzioni del Regno non possono passare* nisi in descendentes ex corpore (1).

XXV Ecco dunque, che Filippo II in un solenne trattato dichiara, che alla successione de' feudi del Regno di Napoli sono esclusi gli estranei, e con fatto autentico, e munito di tutte le solennità della Diplomatica dimostra, che per potervisi ammettere, vi era mestieri di una chiara, precisa, e specifica dispensa conceduta con certa scienza, e colla pienezza della potestà Sovrana, la quale espressamente immutasse la lor natura. Lo stesso in faccia all' Europa dichiarò Filippo III suo figliuolo, che mandò ad effetto con altro solenne trattato tale permuta convenuta dal suo genitore. Cotesti fatti ad evidenza convincono, che quando i nostri Principi voleano immutare la natura de' feudi, l'esprimevano non già con due semplici parole gettate a caso nell' investitura con dire *cui dederis*, o *heredibus quibuscumque*, o altre simili; ma lo dichiaravano con termini chiari, precisi, e non equivoci, e specificavano, che sebbene davano alcuna Terra, Castello, o Città in feudo, pure, perchè voleano, che contro le leggi feudali passassero agli estranei, esprimevano, e dichiaravano, che alteravano, ed immutavano la natura del feudo. E' vero, che cotesto esempio, e le rapportate due leggi riguardano il Regno di Napoli, tal circostanza però non fa eccezione pel Regno di Sicilia. Imperocchè gli accennati Sovrani erano padroni tanto di un Regno, che dell' altro, e perciò quel, che colle leggi, e coi loro trattati dichiararono in uno, deve intendersi espresso, e dichiarato anche per l'altro, giacchè dei due Regni la Sovranità era la stessa, ed i dritti del supremo dominio non diversificavano dall'uno all'altro Regno, nè mai vi è stata nella Sicilia alcuna legge, che abbia variata la natura de' suoi feudi da quelli del nostro Reame.

 Suc-

(1) *Corps Universelle Diplomatique Du-Mont tom.5. pag.576. num.257. §. 6. & 8.*

Succeſſione feudale nel Regno di Sicilia dal Re Giacomo ampliata fino al ſeſto grado nella linea diſcendente collaterale.

CAPITOLO XII.

I APpena aſceſe alla Cattedra Pontificia Nicolò III, come perſonaggio di animo riſoluto, e molto verſato nella ragion di ſtato, ben ſi avvide della ſtrabocchevole potenza, che acquiſtata avea in tutta l'Italia Carlo I d'Angiò per condiſcendenza de' ſuoi predeceſſori di lui nazionali. Laonde per darvi pronto riparo direſſe le prime ſue mire politiche non ſolo a non far creſcere ulteriormente il potere del ſuo vicino, ma tutto ſi occupò ad abbaſſarlo. Quindi l'induſſe a rinunciare al Vicariato della Toſcana, ed al grado di Senator di Roma (1). E per farlo decadere dal Reame Siciliano avidamente abbracciò l'occaſione preſentataſegli della congiura tanto riſaputa nelle Iſtorie, ordita dal famoſo Giovanni da Procida con Pietro Re di Aragona, e colla Reina Coſtanza ſua moglie. Era queſta figlia del Re Manfredi, il quale ſebbene da taluni ſcrittori Guelfi ſia caratterizzato per ſemplice figlio naturale dell'Imperador Federigo II, pure lo ſteſſo al riferire dei più accreditati autori fu legittimo, giacchè l'antico ſcrittore anonimo della vita di eſſo Manfredi rapporta, che Bianca Lancia di lui madre fu da Federigo ſpoſata in preſenza dell'Arciveſcovo Berardo, e Bartolomeo da Nicaſtro, ſcrittore contemporaneo, annovera la medeſima tra le mogli legittime di quell'Imperadore. Tali notizie forſe non furono ignote all'erudito Platina, il quale nella vita di Nicolò III narra, che quel Pontefice confortò il Sovrano Aragoneſe a fare ogni sforzo per ricuperare dalle mani dell'Angioino l'uſurpato Regno, mettendogli innanzi, che lo ſteſſo per ragion di retaggio appartenea alla Reina Coſtanza ſua conſorte (2). Secondo coteſto diligentiſſimo autore pare incontraſtabile, che Nicolò III aveſſe per indubitato, che nel ſuo tempo della diſcen-

(1) Riccardo Malaſpina *cap. 204.*, Giovanni Villani.

(2) *Petro Aragonum Regi perſuaſerat, ut jure hereditario Conſtantiæ uxoris ſuæ Regnum Siciliæ repetere anniteretur.* Platina *in vita Nicolai III.*

ſcendenza della Caſa Sveva non vi era, che la ſola Reina Coſtanza. All'autorità del Platina fanno eco tutti i noſtri Storici, come anche i Siciliani, gli Scrittori eccleſiaſtici, e gli altri autori Italiani, come pure gli Spagnuoli, i quali uniformemente convengono, che Coſtanza figliuola del Re Manfredi fuſſe l'unico rampollo rimaſto della Caſa Sveva dopo il tragico fine di Corradino. Nè vi diſſentiſcono i Pontefici Romani ſucceduti a Nicolò III, i quali nelle tante lettere, e monitorj Apoſtolici ſpediti contro Pietro III Re di Aragona, divenuto Re di Sicilia, e contro la ſua moglie Coſtanza, ed i loro figliuoli giammai rinfacciarono loro di non appartenere ad eſſi il Regno di Sicilia per l'eſiſtenza di altri diſcendenti della Caſa Sveva. Ciò non oſtante nell' anno 1745 Giovan Ermanno Schminckio pubblicò un' eſortazione da Pietro *de Pretio* Vicecancelliere di Corrado IV Re di Sicilia fatta ad Arrigo Illuſtre Langravio di Turingia per indurlo a ricuperare colle ſue armi il Regno di Sicilia ad eſſo ſpettante, come figlio di Federigo Admorſo, parimenti Langravio di Turingia, il quale fu figliuolo di Alberto, altresì Langravio di Turingia, e della ſua moglie Margherita, figliuola dell' Imperador Federigo II, e ſorella di Corrado. Quel Vicecancelliere tra le principali ragioni, che nella ſua aringa adduce per muovere Arrigo Illuſtre alla conquiſta della Sicilia, rapporta, che il Re Corrado nel ſuo teſtamento iſtituiſſe erede in tutti i ſuoi Regni Corradino, ed in caſo, che queſti premoriſſe, gli ſoſtituiſſe Margherita. Teſtifica ancora come teſtimonio preſente, che Corradino ſtando ſul fatale palco, dichiaraſſe erede la ſteſſa Margherita ſua zia. Sull' autorità di queſta eſortazione di Pietro *de Pretio* tanto il Schminckio nelle ſue note, quanto il Tentzellio nella ſua diſſertazione ſopra Federigo Admorſo ſi ſono affaticati di provare anche con altre autorità di ſcrittori ſincroni, che la Monarchia di Sicilia per dritto ereditario della Caſa Sveva ſpettava ai Langravj di Turingia, e non già alla Caſa di Aragona. Noi non abbiamo creduto di approfondare una tal quiſtione, per la quale ci baſterà dire, che i Langravj di Turingia non fecero mai alcuna moſſa per ricuperare la Monarchia Siciliana, nè alcuna pubblica proteſta

ſta per reclamarla. Onde per lo filo della narrazione ſtorica ci ſiamo attaccati a quello, che han creduto i Pontefici Romani, ch' erano più di ogni altro accalorati contro la Caſa Aragoneſe, ed a quello, che hanno avuto per indubitato i noſtri Sovrani Aragoneſi, i quali ebbero la Monarchia dei Regni delle due Sicilie come ereditaria della Caſa Sveva, e degli anteriori Aragoneſi, che avevano regnato in Sicilia giuſta, che rilevaſi dalla Prammatica ſeconda *de officio Sacri Regii Conſilii* del Re Alfonſo, per errore de' compilatori attribuita al Re Ferdinando ſuo figliuolo, e ſucceſſore (1). Che che però di ciò ſia, prevenuto Papa Nicolò dalla morte non vide l' eſito della gran macchina, di cui era l' organo, ed il motore Giovanni da Procida, il quale ciò non oſtante colla maraviglioſa ſua deſtrezza la proſeguì, e la riduſſe ad effetto in guiſa, che ne avvenne quel famoſo veſpro Siciliano a tutti noto, e conto, onde il Re Carlo perdè la Sicilia, e quei popoli ſi miſero ſotto l' ubbidienza del Re Pietro, che ſi ſoſtenne il novello Regno con tutte le forze di Aragona (2).

II Veniva in quel tempo retta la Cattedra di San Pietro da Martino IV, che nudriva inclinazioni, e ſentimenti tutti diverſi da quelli di Papa Nicolò III. Come Franceſe era egli attaccato in tutto alle parti dell' Angioino, e con ſoverchio impeto di umano affetto lo favorì, e ſecondò ne' ſuoi diſegni, e con eceeſſo di ſeverità non conveniente all' amorevolezza di comun Paſtore trattò il Re Pietro d'Aragona, che alla fine difendea le ragioni comunicategli dal vincolo del ſangue della ſua conſorte, e da quei dritti, che tutte le leggi di natura, e delle genti ſoſtengono, e favoriſcono. Egli dunque per ridurre col terrore delle armi ſpirituali i Siciliani all' ubbidienza del Re Carlo fulminò cenſure contro di eſſi, e di chiunque gli ſoccorreſſe (3). Nè laſciò di tentare ogni via per ridurre quei popoli ad accettar nuovamente l'Angioino. A tal effetto vi ſpedì per ſuo Legato Apoſtolico il Car-

(1) *Giannon.* Iſtoria Civile *lib.* 26. *cap.* 4. §. 1., e ſeguenti.
(2) Giovanni Villani *lib.* 7. *cap.* 61., *Nicol. Special Chron. Sicul. cap.* 38. *tom.* 10. *Rerum Italicarum Muratori*.
(3) *Raynald. ann.* 1282. dal numero 13. fino al numero 18.

Cardinal Gherardo Bianco da Parma, Vescovo Sabinese, con amplissime facoltà (1). Ma riuscendo vani tutti i tentativi del suo Legato, ed infelici le armi del Re Carlo, e vittoriose quelle dell' Aragonese, che oltre della Sicilia erasi impadronito di Reggio, e di altre Città della Calabria, volontariamente passate alla sua ubbidienza (2); il Pontefice lo percosse con severo fulmine di scommunica, privollo dell' antico paterno Regno di Aragona (3), che conferì a Carlo Valois, secondo figliuolo di Filippo Re di Francia (4), ed in appresso gli bandì contro la crociata (5), e per proseguirsi la guerra contro di lui, votò l' erario Pontificio, e somministrò a' Francesi ricco tesoro (6).

III Il Re Carlo per terminare ad un tratto le controversie coll' Aragonese lo sfidò a combattere con lui a corpo a corpo, e destinatosi il campo in Bordeos, Città della Guascogna, vi si trasferì, e lasciò Vicario del Regno il suo primogenito, che fu poi Carlo II; ma pria di partire tanto egli, che il suo figliuolo per gratificarsi i popoli, ed affinchè non vacillasse la lor fede, pregarono il Pontefice Martino IV, ch' era il loro fermo appoggio, di trovare un modo conveniente per alleggerire i gravami de' suoi sudditi (7). Giunto Carlo nel luogo della tenzone, invano vi attese il suo competitore (8). Riuscita dunque inutile la disfida, Carlo primogenito del Re per portare la guerra in Sicilia avea fatto gran preparamento di genti, e di legni ajutato dallo stesso Pontefice Martino, e colla sua armata navale uscito baldanzosamente contro il valente Ruggiero di Loria, Ammiraglio del Re Aragonese, rimase prigione, e fu trasportato in Sicilia (9). Non terminò con questa perdita, e prigonia la disgrazia de' Francesi,

(1) *Ex regest. Epistol. 15. fol. 94.*, *Raynald. ann.* 1282. *num.* 20. *&* 21.
(2) *Bartholomaeus de Neocastro tom.* 13. *Rer. Italic.*
(3) *Villani lib. 7. cap.* 86., *Raynald. ann.* 1284. *dal num.* 15. *al* 23.
(4) *Raynald. ann.* 1283. *dal num.* 25. *fino al* 35.
(5) *Raynald. ann.* 1284.
(6) *Raynald. ann.* 1283. *num.* 40.
(7) Vedi il Proemio dei Capitoli di Papa Onorio presso il Giannone *lib.* 21. *cap.* 1. della Storia Civile del Regno di Napoli.
(8) Giovanni Villani *lib. 7. cap.* 85. Giacchetto Malaspina *c.* 217.
(9) Giacchetto Malaspina *cap.* 222., Giovanni Villani *lib. 7. cap.* 92.

cesi, ma si abbatterono maggiormente i loro animi per la morte indi a poco accaduta dell'istesso Re Carlo I. Questi angustiato da tanti sinistri avvenimenti, siccome nota Tolomeo da Lucca (1), e scorgendo, che andavano in precipizio gli affari del suo Regno, e vedendosi prossimo alla fine de' suoi giorni, rinnovò le premure al Pontefice per rinvenire la maniera da sgravare i suoi popoli, lasciò erede del suo Regno il Principe primogenito, che per camparlo dalla furia de' Siciliani era stato trasportato prigioniere in Catalogna (2), e durante la sua assenza costituì Balio del suo Regno Roberto Conte di Artois, fratello del Re di Francia (3). Giunto costui nel Reame, vi esercitò il Baliato durante la prigonia del Principe Carlo, che fu riconosciuto per Re, e successore del suo padre. Ed il Cardinal Gherardo da Parma, come Legato Apostolico, ebbe anche influenza nel governo; e tanto egli, che il Pontefice per mandare ad effetto la commissione data dal defonto Re, e dal suo figliuolo presero conto de' gravami de' popoli, udirono i Sindaci delle Città, e Terre, ed anche i Baroni, che non trascurarono di farsi avanti per profittare di quelle turbolenze, e finalmente formarono alcuni Capitoli, che crederono atti al buon regolamento dello Stato, ed alle circostanze di quel tempo tumultuoso (4). Ma sorpreso Papa Martino IV dalla morte non potè pubblicarli, siccome fu poi eseguito dal suo successore Onorio IV, e dal di lui nome furono detti Capitoli di Papa Onorio (5).

IV L'infelice situazione del Regno, la condiscendenza Pontificia, e la continua insistenza del Baronaggio rese a questi cosa molto facile di vantaggiare la condizione rispetto alla successsion feudale in pregiudizio della Corona, gl'interessi della quale poteano dirsi lasciati in abbandono, ed alla discrezione degli stranieri. Quindi è, che nel riassunto autentico dei Capitoli di Papa Onorio esistente nel celebre Archivio della

Tri-

(1) *Ptolomæus Lucensis lib. 24. cap. 11.*
(2) *Ricobald. in Pomario tom. 9. Rer. Italicar.*
(3) *Raynald. ann. 1285 num. 1. ad 5.*
(4) *Raynald. ann. 1283. num. 46., ann. 1285. num. 3., & 4.*
(5) *Raynald. ad ann. 1285. num. 5.*

Trinità della Cava, e fatto estrarre dai dotti Reggente Moles, e Consiglier D. Orazio Marchese (1) si leggono tanti stabilimenti pregiudiziali ai dritti della Corona, e distruttivi della Sovranità, ed estensivi della potestà ecclesiastica, ed oltre a ciò molti provvedimenti riguardanti articoli feudali. In questi ultimi, che sono l' oggetto del presente argomento, si vede ampliata la successione feudale nella discendente linea collaterale fino al trinepote, o sia fino al sesto grado, con doversi il feudo deferire al più prossimo (2), quali espressioni denotano di parlarsi dei feudi *de jure Francorum*, ne' quali il solo maggior nato è preferito agli altri. Quindi negli stessi Capitoli viene stabilito, che coll'ordine medesimo, o sia nella stessa linea collaterale discensiva si ammettessero alla successione feudale tutte le persone in simil grado congiunte (3); il che dovè riguardare i feudi *de jure Longobardorum*, nella successione de' quali, come dividui non si ammette il solo maggior nato, ma egualmente tutte le persone nel medesimo grado congiunte.

V Sebbene in tali Capitoli si fosse proccurato di favorire il Baronaggio, pure non si ebbe il coraggio d'invitare a' feudi paterni, o materni i non congiunti *ex latere feudi*, quantunque nelle concessioni non si leggesse la clausola *ex corpore*. Pertanto se in coteste novelle leggi fatte tutte a divozione del Baronaggio non si ardì di estendere la succession feudale ai fratelli uterini, o consanguinei non congiunti *ex latere feudi*, è chiaro, come dottamente dimostra l' erudito Giureconsulto d' Andrea (4), che i medesimi fossero stati esclusi dalla costituzione di Federigo (5), e che false fossero le interpetrazioni su tale assunto datele dai nostri Feudisti. Cotesti Capitoli ammisero ancora il fratello a succedere nel feudo nuo-

Ll va-

(1) Tali Capitoli di Papa Onorio estratti dall'Archivio del Monistero Benedittino della Trinità della Cava si leggono presso il Giannone *lib.* 21. *cap.* 1. dell' Istoria Civile del Regno di Napoli.

(2) *Capitula Papæ Honorii IV. §. Si aliquem Giannone lib.* 21. *cap.* 1. dell' Istoria Civile del Regno di Napoli.

(3) *Capitula Papæ Honorii §. Ad successionem feudi* presso Giannone *lib.* 21. *cap.* 1. dell' Istoria Civile del Regno di Napoli.

(4) *De Andreis Disput. feudal. An fratres*.

(5) *Constit. Regn. Siciliæ lib.* 3. *tit.* 27.

vamente acquiſtato dal defonto fratello, qualora però non vi oſtaſſe la legge della conceſſione, cioè a dire purchè il defonto ottenuto non l'aveſſe colla clauſola nuovamente introdotta dal Re Carlo I *tibi*, & *heredibus deſcendentibus ex corpore*. E per dichiararſi, che queſta era una novella grazia di ammetterſi i fratelli nel feudo nuovo, qualora non vi oſtaſſe la formola della conceſſione, ſi ſoggiunſe, che doveſſe reſtare abrogata qualunque conſuetudine, o coſtituzione in contrario. Il che convince, che l'Imperador Federigo II allorchè nella ſua coſtituzione (1) ammiſe i fratelli alla ſucceſſion feudale, eraſi uniformato alla legge dell'Imperador Corrado, cioè ve gli avea invitati, quando il feudo foſſe ſtato del comune padre, e non già quando foſſe ſtato nuovo. Erronee dunque furono le interpetrazioni alla di lui legge date da taluni de' noſtri Scrittori, i quali opinarono, che Federigo aveſſe chiamati i fratelli eziandio nella ſucceſſione del feudo nuovamente acquiſtato.

VI Coteſti Capitoli Pontificj non diſtruſſero la coſtituzione di Federigo, ma ſoltanto riſpetto ai collaterali diſcendenti ne ampliarono la ſucceſſione dal terzo al ſeſto grado. La legge di Federigo oltre ai figli de' fratelli non ammetteva alcun altro, ancorchè diſcendeſſe dall'acquirente del feudo. In coteſta parte la coſtituzione Fridericiana fu eſteſa al ſolo ſeſto grado diſcenſivo, e perciò aggiungendoſi tali Capitoli ad eſſa coſtituzione, la ſucceſſione non ſi potea deferire oltre ai diſcendenti del fratello del morto feudatario fino al trinepote, che non oltrepaſſa il ſeſto grado, ancorchè vi foſſe altro ſuperſtite in grado ulteriore diſcendente dal primo inveſtito. Come Federigo ſeguendo le tracce del Re Ruggiero, che non avea voluto ammettere nella ſua Monarchia l'ampliazione fatta a favore del patruo nella ſucceſſion feudale dall'Imperador Lottario ſuo inimico, non parlò del patruo iſteſſo, ed eſpreſſamente n'eſcluſe il comun padre ſuperſtite, nè intorno a ciò i Capitoli Papali aveano fatta alcuna alterazione, perciò neppure in virtù de' medeſimi ſi ammiſe ne' feudi la ſucceſ-

(1) *Conſtit. Regn. Siciliæ lib. 3. tit. 27.*

cessione retrograda a favore degli ascendenti nè per linea retta, nè collaterale, ed in conseguenza restarono esclusi i padri, gli avi, e gli atavi, il patruo, il patruo magno, ed il propatruo magno. Sebbene in essi Capitoli si dica, che si dovesse ammettere alla succession feudale tutte le altre persone al defonto Barone congiunte in simile grado, pure tali espressioni non possono riferirsi ai collaterali dell' ordine superiore, tra' quali niuno è congiunto in simil grado al fratello, ma sibbene debbono rapportarsi agli stessi collaterali in linea discensiva per gli feudi *de jure Longobardorum*, alla legittima successione de' quali, come dividui, sono egualmente chiamati tutti i discendenti dello stesso grado secondo, che abbiamo testè accennato.

VII In virtù della privazione fatta dal Pontefice Martino IV dei Regni di Aragona nella persona del Re Pietro, e dell' investitura datane a Carlo di Valois, e della Crociata contro di lui bandita, facendosi servire la religione alle umane passioni, Filippo Re di Francia, ed i suoi figliuoli con formidabile armata terrestre, e con flotta numerosa passarono in Catalogna, e vi fecero qualche conquista. Prevedendo tale tempesta il Re Pietro, eravi già accorso, ed avea lasciato al governo della Sicilia la sua consorte insieme col secondogenito Infante D. Giacomo, che avea assunto per compagno al governo di quell' Isola (1). Sebbene l' Aragonese facesse contro gl' invasori Francesi grandi prodezze, pure la sua sventura portò, che fusse da lancia nemica offeso, e che per tal ferita poco dopo si morisse (2). In vigore del suo testamento Alfonso suo primogenito rimase Re di Aragona, e Giacomo fu Sovrano della Sicilia, al quale Regno era già stato assunto anche in vita del padre, ed in caso, che Alfonso morisse senza prole, gli fu sostituito nei Regni di Aragona il Re Giacomo, ed in quello di Sicilia il terzogenito Infante D. Federigo (3).

 Ecco

(1) *Bartholomaeus de Neocastro tom.13. Rer. Italic.*, Giovanni Villani *lib. 7. cap.* 85., *Pirr. in Chronic. De Jacobo pag.* 63.

(2) *Nicol. Special. Histor. Sicula Rer. Italic. tom.* 10.

(3) Per togliere il grave pregiudizio di alcuni autori, i quali poco accorti hanno scritto, che Pietro III. nel suo testamento nulla dispose della Sicilia, come di Regno non suo, appoggiati forse all' autorità del Mariana, e del Surita, il primo

Ecco in qual maniera il Re Pietro tolse dalle mani dell'Angioino il Reame Siciliano, e lo ritenne come retaggio della sua consorte Costanza, e per dritto ereditario lo tramandò ai suoi posteri, secondo si esprime un grave, e giudizioso Scrittore (1).

VIII Se il Pontefice Onorio colla pubblicazione de' rammentati Capitoli si mostrò tutto sollecito per lo sollievo de' nostri popoli, altrettanto acerbo, ed infesto fu verso i Siciliani. Per indurli a rompere la giurata fede al Re Aragonese privolli espressamente del beneficio de' pubblicati suoi Capitoli, finchè non tornassero all' ubbidienza degli Angioini, come rapporta l'Annalista (2). E ricevuta la novella, che l'Infante D. Giacomo per la morte del padre erasi fatto coronare Re, non ostante, che poco prima contro di esso, e della Reina Costanza sua madre avesse fulminate le censure, minacciolli terribilmente, e precettogli ad uscire dalla Sicilia fra il determinato tempo di un sol mese sotto le solite pene delle scommuniche, ed ordinò, che i Siciliani discacciar ne li dovessero, celebrando questo atto di severa ammonizione nel giorno della Cena del Signore, come si osserva nelle di lui lettere (3). Ma ciò non ostante essendo vieppiù forti quei popoli

mo de' quali nel *lib.* 14. *cap.* 9. della sua Storia, ed il secondo nel suo Indice *Rer. ab Aragon. gest. lib.* 2. accennarono, che Pietro non parlò nel suo testamenro del Regno di Sicilia, deve avvertirsi, che tanto il Mariana, che il Surita dissero ciò, allorchè ragionarono del primo testamento del Re Pietro, fatto quando egli si portò alla spedizione d'Africa, e pria, che acquistasse la Sicilia. E l'Istorico Anonimo delle cose di Sicilia, rapportato dal Rainaldi, narra, che il Re Giacomo fu coronato Re di Sicilia in virtù del testamento paterno, e l'Annalista di suo capriccio dà per falso tal testamento. *Raynald. ann.* 1286. *n.*8. contro l'autorità di tutti gli Scrittori Siciliani, i quali concordemenre convengono, che il Re Giacomo fo assunto a quel Regno in virtù del testameoto paterno, *Ptr. in Chronic. de Jacob. pag.* 63., *Hieron. Blanca in Comm. Petri III. pag.* 661., *Fazzel Decad.* 2. *lib.* 0. *pag.* 459., *Surit. lib.* 1. *fol.* 159.

(1) *Ex Constantia uxore præter Alphonsum filium grandiorem, paternæ ditionis, ut paulo ante diximus (scilicet initio Siculæ expeditionis) heredem, reliquit etiam filios Jacobum, Fridericum, & Petrum: Jacobum quidem Regem Siciliæ primum, deinde Alphonso fratre sine filiis decedente Aragoniæ ditioni positum; Fridericum vero in Jacobi fratris locum Siculis Regem suffectum: Siciliæ enim Regnum a Caroli manibus ereptum hereditario jure sibi, & posteris mansit incolume. Hieronymus Blanca in Comm. Petri III. pag.* 661.

(2) *Cæterum Honorius ad polliciendos ad officium Siciliæ insulanos, aliosque rebelles edixit superioris constitutionis beneficio privandos, nisi quam primum exuto Aragonico jugo in Caroli posterorum fidem & clientelam redirent. Raynald. ann.* 1285. *num.* 62. *ex Honor. lib.* 1. *epist.* 92. *&* 95. *apud eumdem ann. eodem a num.* 29. *usque ad* 52.

(3) *Ex lib.* 1. *Epistol. current.* 27.

popoli nella ſede al proprio Principe giurata ; paſſato il dì dell' Aſcenzione, ſcommunicò egli ſolennemente il Re Giacomo, e la Reina madre, e ſottopoſe all' interdetto eccleſiaſtico tutto il Regno (1). Chiamò ancora in giudizio i due Veſcovi, che aveano aſſiſtito alla coronazione del Re, gli ſcommunicò, e poco appreſſo gli privò della dignità epiſcopale per non eſſerſi preſentati in Roma (2). Ma tutte coteſte ſeverità, e tutti coteſti tentativi di Onorio furono inutili, nè poterono in alcuna menoma parte intepidire la fedeltà, il grande, ed eceſſivo amore, che i Siciliani avevano per il loro legittimo Principe, nè ſmovere la loro mirabile coſtanza, nè il loro riſpetto verſo la Regal Caſa d'Aragona, eſempio da commendarſi per tutti i ſecoli avvenire.

IX Ma non perdono mai i ſudditi coll' eſſere fedeli a' loro Principi, ed oltre, che ſoddisfano al proprio indiſpenſabile dovere, ſi traggono dietro le benedizioni del Cielo, e degli uomini, e le beneficenze di chi gli eſperimenta coſtanti. Il Re Giacomo a tant' amorevolezza de' ſuoi popoli corriſpoſe con altrettanta Regale munificenza, e tra le tante grazie loro concedute vi fu quella dell'ampliazione della ſucceſſion feudale fino al ſeſto grado in favore dei diſcendenti della linea collaterale. Perchè Papa Onorio dopo aver pubblicati in queſto Reame i ſuoi Capitoli, e fra eſſi quelli a favore del Baronaggio avea dichiarato, come diviſato abbiamo, che del vantaggio de' medeſimi goder non doveano i Siciliani quaſi, ch' egli foſſe Signore del Mondo, e poteſſe negli Stati altrui, ed anche nei Regni de' ſuoi nemici far leggi, e grazie, perciò il Re Giacomo per evitare l' inſidie, e gli artificj del ſuo perſecutore, e per non dar motivo al ſuo Baronaggio di attaccarſi alle parti del Pontefice, che loro ſi moſtrava largo diſpenſatore di novelle beneficenze, tolſe di peſo dagli ſteſſi Capitoli di Papa Onorio tutto ciò, che abbiamo veduto, che il Pontefice diſpoſto avea circa la ſucceſſione feudale collaterale fino al ſeſto grado in linea diſcendente, e ne formò il celebre ſuo Capitolo *Si aliquem*.

X Tra

(1) *Ex lib. 2. Epiſtol. current. 1.*

(2) *Ex lib. 2. Epiſtol. 40. Raynald. Annal. Eccleſ. num. 9. ann. 1286. Bartolomeus de Neocaſtro cap. 75. tom. 13. Rer. Italic., Nicol. Special. lib. 2. cap. 8. tom. 10. Rer. Italic.*

X Tra il Capitolo di Papa Onorio, e quello del Re Giacomo non vi è quasi niuna differenza, nè di sostanza, nè di parole, se non che nell'ampliare la succession feudale fino al trinepote nel parlarsi del feudo, a cui dovea succedere il fratello superstite, nel Capitolo di Papa Onorio vi viene esso fratello superstite ammesso ne' feudi soli provenienti da' genitori a lui comuni, ed al fratello defonto colle precise parole *si feudum ipsum ab aliquo parente sibi, & fratri communibus*. In quello poi del Re Giacomo vi si leggono aggiunte le tre precise parole *sive non communibus*, colle quali viene a denotarsi, che li feudi o siano stati di genitori comuni, o non comuni, dovessero deferirsi ai fratelli superstiti o fossero uterini, o consanguinei, ed egualmente ammetter si dovessero alla successione feudale o fossero congiunti, o non congiunti *ex latere feudi*. Se il denotato inciso aggiunto al Capitolo del Re Giacomo sia stato inserito nel tempo della sua pubblicazione, perchè quel Principe estendendo quel, ch' erasi dal Pontefice stabilito, effettivamente volesse, che il fratello superstite succedesse al predefonto ne' feudi, benchè non provenienti dal comun genitore, o pure vi fosse in appresso stato intruso per malizia degli editori a fin di frodare la legge, non è della presente controversia il decifrarlo. Quel, che si dee avvertire, è, che non si può dubitare della sincerità, e della genuinità dei Capitoli di Papa Onorio, i quali furono esemplati con tanta scrupolosità nell' Archivio del Monistero della Trinità della Cava per la vigilante cura, e diligenza de' dotti, ed eruditi Reggente Moles, e Consiglier Marchese, come da principio abbiamo accennato. All'opposto poi è indubitato, che i Capitoli del Regno di Sicilia non furono pubblicati per autorità Sovrana, ma per privato studio, e che il primo editore de' medesimi fu un tal Pietro Appulo, il quale, come avverte egli stesso nella sua prefazione, gli ebbe monchi, ed imperfetti dal Barone d'Asaro, e dovè correggerli su di altri privati esemplari, sicchè dovè unirli, ed accozzarli come gli dettò il proprio talento (1).

XI Con-

(1) *Apulus in praef. & conclus. Cap. Regni edit. ann.* 1485., *Francisc. Testa de ortu & progressu juris Siculi pag.* 15. *cap. Reg. Sicil. tom.* 1.

XI Continuando la prigionia del Re Carlo II, Odoardo Re d' Inghilterra per liberarnelo impreſe ad appaciare le diſcordie di Aragona, e di Francia, come congiunto di parentela ad amendue quelle caſe, e ſebbene aveſſe tra eſſe conchiuſa la pace con aſſenſo ancora dei meſſi Apoſtolici, che la conobbero giuſta, e ragionevole, pure il Pontefice Onorio IV in vece di metter fine alle turbolenze, non ſolo non l'approvò, ma la dichiarò nulla, ingiuſta, ed irragionevole, come ſi vede nelle ſue lettere (1). Ma defonto Papa Onorio, e ſuccedutogli Niccolò IV, queſti appena giunſe al Pontificato, minacciò le ſolite ſcommuniche, ed altre pene temporali ad Alfonſo quante fiate tra ſei meſi non andaſſe egli in giudizio per dedurre le ſue ragioni per l' Aragona, e per quelle ancora della Sicilia (2). Sebbene quel Principe gl' inviaſſe ambaſciadori, pure i medeſimi non furono aſcoltati, ed il Papa concedè le decime de' beni eccleſiaſtici nella Francia al Re Filippo per diſcacciarlo a forza d' armi dall' Aragona, e ſterminare, e ſpogliare dei Regni patrimoniali tutti i figli di Pietro III (3). Si rivolſe parimenti contro il Re Giacomo, e ſeguitando le veſtigie del ſuo predeceſſore, l' ammonì colle ſolite minacce delle pene ſpirituali, e poco dopo contro di eſſo confermò le ſcommuniche, e l' interdetto (4). Veduta il Re d' Inghilterra, e di Aragona l' avverſione, che il Pontefice Niccolò IV aveva per la pace, penſarono di conchiuderla tra loro. A tal effetto tennero un ſolenne congreſſo in Olerone, ove conchiuſero la ſoſpirata concordia, e la liberazione del Re Carlo. Le principali condizioni in ſoſtanza furono, che Carlo deſſe per oſtaggi al Re d'Aragona tre ſuoi figliuoli, che pagaſſe trentamila marche d' argento, che procuraſſe da Carlo di Valois la rinuncia delle pretenſioni, che per l'inveſtiture Papali avea ſulla Corona Aragoneſe, che laſciaſſe la Sicilia al Re Giacomo fratello di Alfonſo, e che il Re Carlo non

(1) *Apud Raynald. ann.* 1286. *num.* 12., & *ann.* 1287. *num.* 4., 5., & 6.
(2) Le lettere monitoziali di Papa Niccolò IV dirette al Re Alfonſo ſi leggono nel Surita *lib.* 2. *ex lib.* 1. *Regeſt. Epiſtol.* 6., *Raynald. ann.* 1288. *num.* 13. & 14.
(3) *Ex lib.* 1. *Epiſtol.* 48.
(4) *Ex lib. Epiſtol. current.* 1. *Raynald. ann.* 1288. *num. X.* & *XI.*

non eſeguendo nel termine di un anno i convenuti patti, doveſſe reſtituirſi prigioniero. Era il Re Carlo ſtanco della lunga ſofferta prigionia, e perciò di buon animo acconſentì alla pace, ed agli articoli in eſſa contenuti, e fu laſciato libero (1). Ricuperata egli in tal guiſa la ſua libertà, ſi preſentò al Pontefice, che con ſua Bolla eſpreſſamente gli proibì l'eſecuzione della concordia, ed a tale oggetto la dichiarò nulla, ingiuſta, e di niun valore (2).

XII Ritornato Carlo II nel Regno ſubito ſi avvide, che nella ſua aſſenſa il Pontefice Onorio IV, al di cui predeceſſore Martino IV, egli, ed il ſuo genitore aveano ſoltanto commeſſo di trovar la maniera di ſgravare dalle taglie, e gravezze i popoli, traſceſi avea di molto i limiti della commeſſa, ed eraſi avvanzato a dilatare la giuriſdizione eccleſiaſtica, ed a conceder ſegnalate grazie ai Baroni su i feudi, che formavano la principale parte dello Stato, perciò non ſi credè obbligato ad avere per rato il di lui fatto. Per non pregiudicare dunque alle ſue ragioni, e preeminenze Regali, ſebbene non gli ſembraſſe eſpediente di eſpreſſamente rivocare la Bolla Pontificia per non offendere la memoria del ſuo autore, che gli era ſtato inſigne benefattore, pure non permiſe, che la medeſima aveſſe nel ſuo Regno vigore alcuno, anzi taluni autori ſoſtengono, che dal Pontefice Niccolò aveſſe ottenuto il permeſſo di ſoſpenderla. Ma comunque ciò andaſſe, egli è incontraſtabile, che dal ritorno del Re Carlo II nel ſuo Reame nè la Bolla, nè i Capitoli di Papa Onorio ebbero eſecuzione alcuna, come prova ad evidenza l'autore della Storia Civile (3).

XIII Quell'ampliazione dunque, che il Pontefice Onorio avea fatta co' ſuoi Capitoli per la ſucceſſion feudale nella linea collaterale diſcendente per il Baronaggio del noſtro Regno con eſcluderne quello della Sicilia, non ebbe appreſſo noi forza, o fermezza alcuna, ſiccome all'oppoſto l'ottenne in quell'Iſola, governata dal Re Giacomo ſuo inimico, il

quale

(1) *Rymer acta pub. Angliæ, Raynald. Annal. Eccleſiaſt. ann.* 1288.
(2) *Raynald. tom.* 14. *in appendic. fol.* 625. §. *Reperimus.*
(3) Giannone *lib.* 21. *cap.* 1. Storia Civile del Regno di Napoli.

quale per adattarsi alle circostanze del tempo, e per gratificare i suoi feudatarj adottò la legge del suo persecutore. Ecco come vanno le umane vicende, quel beneficio, che il Pontefice apprestato avea al nostro Baronaggio in esclusione del Siciliano, ai nostri feudatarj non giovò, perchè ottenuto si era da potestà estera, ed illegittima per l'eccesso del mandato, ed i Siciliani, che ne furono espressamente esclusi dal Pontefice, lo goderono, e tuttavia ne risentono i vantaggiosi effetti per averlo conseguito dal proprio, e legittimo Sovrano. Sebbene i nostri Principi, successori al Re Carlo II, avessero al nostro Baronaggio concedute altre grazie intorno alla successione de' feudi, de' quali non è qui luogo ragionare per essere estranee al nostro argomento, pure i medesimi non giunsero mai a comprendere il sesto grado de' collaterali.

Alienazione de' feudi permessa nella Sicilia dal Re Federigo d' Aragona col celebre suo Capitolo Volentes.

CAPITOLO XIII.

I PEr venire nella piena intelligenza della legge, colla quale il Re Federigo d'Aragona rivocando le costituzioni del Re Ruggiero, e dell'Imperador Federigo II suo proavo, permise al Baronaggio Siciliano di potere alienare i feudi, e contrattare su de' medesimi, fa di mestieri accennare, com'egli pervenisse al possesso del Regno di Sicilia, ed in quali circostanze pubblicasse il suo Capitolo, che forma l'oggetto principale della nostra fatica, e della lunga noja data al lettore. Ripigliando perciò il filo della storia, e tornando alla pace in Olerone conclusa tra' Francesi, ed Aragonesi per maneggio del Re d' Inghilterra, non ebbe la medesima effetto per la disapprovazione datale dal Pontefice Niccolò IV. Laonde il Re Carlo II portossi in Francia per trattar nuovo accordo con Alfonso Re d'Aragona. Coll'assistenza pertanto de' Legati Apostolici, e degli Ambasciadori fu tra questi due Principi ultimato un nuovo trattato. Le principali condizioni del medesimo riguardarono la restituzione dei figli del Re Carlo, ch'erano

rano tuttavia in oſtaggio, la rinunzia, che Carlo di Valois avrebbe fatta di tutte le ſue pretenſioni ſopra il Regno Aragoneſe, e la promeſſa di Alfonſo di non dare per la Sicilia ajuto alcuno al fratello Re Giacomo, il quale fu eſcluſo da tale trattato, ed il ſuo Regno rimaſe quaſi abbandonato agli Angioini (1). Poco dopo tal nuova pace nel fior dell'età mancò di vivere il Re Alfonſo, e portataſene la novella al Re Giacomo, queſti all'iſtante ſi partì dalla Sicilia, e laſciandovi ſuo Vicario l'Infante D. Federigo, ſuo minor fratello, colla Reina Coſtanza comune madre, felicemente approdò in Barcellona per ottenere la Corona di quei Regni. Se gli oppoſe con vigore il Papa per impedirgli il poſſeſſo dei Reami di Aragona, ed a tale effetto ſcriſſe varie lettere a' Veſcovi perchè non giuraſſero fedeltà al nuovo Re (2). Scriſſe ancora allo ſteſſo Giacomo, a cui deſtinò un tal Notajo Guglielmo da Montaguto con una giuridica ammonizione, intimandogli, che fra quattro meſi laſciaſſe la Sicilia, e che non metteſſe mano al dominio di Aragona ſotto graviſſime pene ſpirituali, e temporali (3). Ma non oſtante tutte coteſte gravi, e gagliarde minacce, i popoli Aragoneſi appena giunto il novello loro Sovrano, lo acclamarono con allegrezza univerſale, e gli ferono prendere la Corona (4).

II Entrato Giacomo al poſſeſſo del Regno Aragoneſe, ad iſtanza del Re Carlo II fu per parte del Papa, dei Re di Francia, e d'Inghilterra ſollecitato a rilaſciare il Regno di Sicilia all'Angioino in virtù della pace conchiuſa con Alfonſo ſuo fratello, per eredità del quale era egli in quei Regni ſucceduto. Si ſchermì Re Giacomo col dire di non eſſer tenuto alle condizioni, alle quali avea conſentito il fratello con tanto pregiudizio della Corona di Aragona, nel poſſeſſo della quale trovavaſi egli non come erede del fratello, ma come figlio

(1) La Capitolazione di tal pace è rapportata da Bartolomeo da Neocaſtro *cap.* 119. *tom.* 13. *Rer. Italicarum*, *Nicol. Special. Hiſtor. Sicul. lib.* 2. *cap.* 17. *tom.* 10. *Rer. Italic.*

(2) *Ex lib.* 4. *Epiſtol. current.* 41. *apud Raynald. ann.* 1291. *num.* 52.

(3) *Ex Epiſtol.* 47. *lib.* 4., & *Epiſt.* 48, 49, 50, & 51., *Raynald. in appendic. tom.* 14. *fol.* 631.

(4) Mariana *lib.* 14. *cap.* 15., Surita *lib.* 2. *ann.* 1290.

figlio del Re Pietro (1). Per tale replica si ebbe per rotta la pace, e si rinnovò nella Calabria ostinata guerra tra i Re Carlo, e Giacomo. Ma morto il Pontefice Niccolò IV, e rimasta vacante per le contese de' Cardinali la Sede Apostolica per due anni, e mesi, e mancato in tal tempo al Re Carlo il favore Pontificio, si diè luogo tra esso, ed il Re Giacomo ad una tregua (2), la quale poscia partorì un trattato di pace confermata dal Santo Pontefice Celestino V, eletto dopo due anni, e mesi di vedovanza della Chiesa. Dalla Bolla confermatoria di quel Papa se ne ravvisano le condizioni, le quali in sostanza furono, che si sarebbero annullate le sentenze di scommunica, e d' interdetto proferite contro la Casa, e popoli d' Aragona, che Carlo Valois rinunciar dovesse alle sue pretensioni, che restituir si dovessero i figli di Carlo II, che ancor erano in ostaggio, che il Re Giacomo dopo il giro di tre anni avrebbe depositata la Sicilia in mano del Pontefice, il quale avrebbela ritenuta per un sol anno a fine di darla poi col consenso dello stesso Re Giacomo a chi per dritto, e ragione si sarebbe giudicato appartenere (3).

III Ma il Pontefice Celestino per guadagnare colla sua vita solitaria, e contemplativa il Regno Celeste rifiutò il soglio Pontificio, e perciò non ebbe esecuzione la pace da esso approvata tra i due Re contendenti, e l' Aragona seguitò a gemere sotto l' ecclesiastiche censure. Il Re Carlo poi tutto si adoperò, affinchè l' elezione del novello comune Pastore cadesse in persona sua dipendente, qual era il Cardinal Gaetano, che divenuto Pontefice si nominò Bonifacio VIII. Questi

(1) Costanzo *lib.3.*, *Caruf. Historia Sicula part.2. vol.2. lib.2.*, *Raynald. ann.*1291.

(2) *Surit. in indic. Rer. Aragonensium lib.2. pag.* 142. *ann.* 1293.

(3) Di questa pace confermata dal Pontefice Celestino V pochi de' nostri, e degli esteri storici si sono fatti carico, e la maggior parte, come il Costanzo *lib.* 3., il Fazzello Decade 2. *lib.9. cap.2. pag.*462., e Mariana *lib.* 14. *cap.* 17. hanno creduto, che la pace tra il Re Giacomo, e Carlo II fusse conclusa solamente per opera di Bonifacio VIII. E così anche sulle prime credè il nostro Giannone nel *lib.* 21. *cap.* 3. della sua Storia Civile, forse seguendo i menzionati Storici, ma poscia avvertito dell' abbaglio nelle sue addizioni si fece carico di tal pace anteriore. La Bolla di Celestino è rapportata dal Rainaldi, dal quale anche viene registrata altra Bolla, che lo stesso Celestino V scrisse al Re Giacomo invitandolo ad abboccarsi con esso, che stava in Napoli per ultimare l' affare. *Raynald. in appendic. tom.* 14. *pag.* 632.

sti per mostrare gratitudine a chi ajutato l'avea a salire sulla Cattedra Papale, impiegò tutta l'Apostolica autorità per indurre il Re Giacomo a rinunciare la Sicilia senza tante riserve. Le circostanze di Giacomo erano molto opportune per piegarlo alle sue voglie. Trovavasi egli in guerra col Re di Castiglia, veniva minacciato d'invasione dal Re di Francia, i popoli, che aveano gran spavento delle pene spirituali, mal volentieri soffrivano di stare interdetti, e per resistere a tutti cotesti nemici, ed insieme guerreggiare col Re Carlo per conservarsi la Sicilia non avea egli forze tali da mantenere in tante parti le corrispondenti necessarie armate. Laonde spedì in Roma Ambasciadori con piena potestà per trattare, e concludere la pace. Fu questa per destrezza del Pontefice stabilita con condizioni non solo più dure di quella confermata da Celestino V, ma eziandio con patti più svantaggiosi dei contenuti nella precedente convenzione fatta coll'estinto Re Alfonso. Imperocchè il Re Giacomo si obbligò di cedere allora per allora la Sicilia, e di darne anche il possesso, e restituirla in quella stessa maniera, che posseduta l'avea Carlo I d'Angiò (1). Il Pontefice per vieppiù allettarlo ad acconsentire a sì duro sacrificio, segretamente gli promise d'investirlo delle Isole della Corsica, e Sardegna (2).

IV Tal concordia quanto fu applaudita da coloro, che ne ricevean profitto, altrettanto fu riprovata dalle persone sennate, e detestata dai Siciliani, i quali giudicarono l'estremo dei mali di ritornare sotto il giogo francese, come notò elegantemente il Mariana (3), e per rimoverne il Re Giacomo gli spedirono solenne ambasceria. Giunti gli Oratori in Ispagna trovarono il Sovrano Aragonese fermo nella presa risoluzione, ma tali, e tante furono le lagrime di essi, che quel Re finalmente disse loro, che sebbene la pace era già conclusa, pure l'Infante D. Federigo suo fratello avrebbe potuto ben provvedere agli affari della Sicilia. Ritornati i Legati

(1) Giovanni Villani *lib. 8. cap. 13.*, *Raynald. ann.* 1295. *num.* 21.
(2) Surita *in indic. lib. 2. pag.* 142., & *lib. 5. pag.* 10., Mariana *lib. 14. cap.* 17.
(3) *Siculis . . . . . . extremum malorum putantibus ad Gallorum imperia redire* · Mariana *lib. 14. cap.* 17.

gati in quell' Isola; e trovato l' Infante D. Federigo attorniato da' Magnati, e Signori del Regno, gli ferono note le risposte del Re Giacomo, udite le quali Federigo volgendosi agli astanti, disse con Regal franchezza ad alta voce, che il Re Giacomo suo fratello avea lasciato, e donato ciò, che non era suo, e che il Regno per la disposizione del padre, e del Re Alfonso comune fratello spettava a se per ogni dritto, e ragione. Dopo aver dunque Federigo solennemente dichiarato di appartenere a lui quell' Isola per retaggio paterno, e per disposizione del fratello, ed essere suo proprio, ed ereditario quel Regno, con allegrezza di tutti gli Ordini fu subito acclamato, e coronato Re della Sicilia, come distintamente rapporta Lucio Marineo (1). Che l' Infante D. Federigo fosse dai popoli Siciliani riconosciuto per loro legittimo Signore non solo in virtù del testamento paterno, ma eziandio in vigore dell' ultima disposizione del defonto Re Alfonso suo fratello lo testifica eziandio l' elegante storico Geronimo Surita (2).

V Per verità la cessione del Re Giacomo non potea per pubblica ragion di Stato aver vigore alcuno. Nè tampoco egli per civil dritto potea ceder altrui ciò, che suo più non era. La Sicilia per legittimo retaggio dai Normanni passata era agli Svevi, se le ragioni di questi trovavansi tramandate nella figlia del Re Manfredi, alla medesima ne spettava quel Regno, ancorchè vindicato dal Re Pietro suo marito col sangue

(1) *Fridericus autem legatis auditis, proceres, qui aderant, & omnes equites oculis circumspectans: Magna, inquit, liberalitate Rex Aragonum frater meus usus est, Proceres, summo quidem Principe digna, sed inani tamen, & prorsus inutili. Nam qui rem promittit alienam aut certe delirat, aut jocatur, & dandi voluntatem non habet. Is vero, qui hujusmodi promissa munera se sperabat habiturum stultus, & fatuus haberi debet. Jam scitis, equites, vestræ Siciliæ, & patriæ Regnum nobis ab Alphonso fratre testamento fuisse relictum, sicut, & illud Aragonum fratri meo Jacobo. Non dedit ergo Rex Aragonum Carolo Siciliæ Regnum, quod dare non poterat. Ille igitur si munificus esse velit, Aragonum Regnum suum, cui velit renunciet. Nos vero nostrum tuemur. Hæc cum dixisset Siculos hortatus ad Regni defensionem, cunctis exultantibus ab Episcopo Cephalensi statim coronatus, viros cogere, & arma parare cœpit. Lucius Marineus lib.11. de reb. Hispan. pag. 296.*

(2) *Proceres Siculi, Siciliensiumque Civitatum procuratores, & primarii, qui aderant Aragonii, Catalanique viri in maxima ejus Urbis æde de Friderico in Regem adsciscendo referunt, Regioque nomine Rogerius Lauria eum appellat, asserens id vi, nutuque provideri divino, & testamento Regis Alphonsi fratris præjudicatum esse, atque universorum Siculorum consensu præcautum. Surit. in Indic. rer. ab Aragon. Reg. gest. lib. 2.*

gue de' suoi Aragonesi. E' vero, ch' esso Re Pietro disposto ne avea, come di un Regno di sua conquista, e lasciato l'avea al Re Giacomo, ma colla legge di doverlo passare all' Infante D. Federigo, quando il primogenito Alfonso Re d'Aragona premorisse senza figli, e Giacomo subentrasse nei Regni paterni. Alfonso istesso nel chiamare Giacomo ai Regni d'Aragona secondo la disposizione del padre, prescrisse, che la Sicilia spettar dovesse all' Infante D. Federigo. Essendo dunque Giacomo entrato al possesso della Corona Aragonese, niun dritto potea più vantare sulla Sicilia, ancorchè si voglia riguardare, come una semplice conquista del padre, mentre questi in tal caso vi avea sostituito l' Infante D. Federigo, e molto meno potea a suo talento disponere vivente ancora la Reina Costanza sua madre, di cui sola potea dirsi propria, e legittima la successione di quel Reame. Se dunque niuna ragione potea al Re Giacomo appartenere sopra un Regno, ch' era della sua madre, e se quantunque considerar si voglia come una novella conquista del padre, pure cessato era ogni suo dritto in virtù della paterna disposizione, qual profitto recar potea agli Angioini la cessione da lui fattane? Oltre a ciò il Re Carlo II allorchè ricuperata avea la libertà, solennemente rinunciato avea alla Sicilia, onde contro ogni giustizia, e ad onta de' proprj giuramenti egli valevasi della mano del Pontefice per toglierla agli Aragonesi. Da tutti gli uomini spassionati, e giusti estimatori delle cose fu reputata iniqua, ed irragionevole la legge imposta al Re Giacomo di restituire un Regno, che non era suo, vivente la Reina Costanza sua madre, per i dritti della quale era entrata nella Casa Aragonese (1). Qual giustizia, qual pietà, qual ragione potea mai considerarsi in questa pace, laddove coll'avere l'Aragonese promesso di mettere altri in possesso di quel Reame, erasi obbligato a far guerra contro la madre, e contro il proprio sangue? Ma se per una parte fu accagionato di perversità, e d' ingiustizia il trattato di Giacomo, dall' altro canto quel Principe fu degno di qualche scusa,

(1) Angelo di Costanzo *lib.* 3.

ſcuſa, ſe ſpaventato dall'orrore delle ſcommuniche, dubitò, che i ſuoi Regni patrimoniali per tanto tempo ſottopoſti all' interdetto violaſſero la pietà, o nella religione mancaſſero, e perciò credè ſemplice atto di prudenza rilaſciarſi a quella legge, che gl' imponea il Pontefice a fine di reſtituire i ſacri miniſteri ne' ſuoi Stati, e ſollevare i ſuoi popoli. Nè diſperava, come ſi eſpreſſe nella riſpoſta data ai Legati Siciliani, che per Divina clemenza difeſe avrebbe le proprie ragioni il fratello Federigo nella Sicilia, e che conſervata ſempre l' avrebbe ai poſteri del proprio ſangue.

VI Perchè non è ſolito il Cielo a ſeconda degli umani diſegni rivolgere le altiſſime ſue diſpoſizioni, la Sicilia non fu perduta, nè ſi tolſe agli Aragoneſi. Sebbene infiniti furono gli sforzi, ed i tentativi dei noſtri Re Angioini, e ſpecialmente de' Romani Pontefici, e de' loro ſeguaci per privarne Federigo, già divenutone Re, pure queſti ſoſtenuto ſempre dai ſuoi fedeli Siciliani a diſpetto di tutti i maneggi de' ſuoi formidabili nemici la ritenne come ſuo Regno ereditario, come tale lo traſmiſe a' ſuoi poſteri ſecondo l' eſpreſſione di un giudizioſo autore (1). Per coteſta inſtancabile coſtanza, e fedeltà verſo il loro legittimo Principe, berſagliato dalle armi dei ſuoi potenti rivali, ed afflitto dai fulmini del Vaticano, ſoſtenuto però dalla ragione, e protetto ſpecialmente dal Sommo Datore, e ſoſtenitore de' Regni, ſaranno i Siciliani in tutti i ſecoli degni di perpetua lode, e vorrei, che la mia voce non foſſe così debole, e fioca per fare altamente riſonare il loro nome glorioſo.

VII Il magnanimo cuore del Re Federigo fu ben ſenſibile all' amorevolezza, e coſtanza de' ſuoi popoli, e non traſcurò di dimoſtrarlo con tante particolari grazie a' ſuoi ſudditi concedute, che ſi leggono nelle ſue leggi, e inutile qui ſarebbe l' annoverarle ad una ad una. L' argomento però, che ho per le mani, mi chiama a ragionare del celebre Capitolo

(1) *Fridericus vero, cujus animi magnitudinem nulla unquam inflectere potuit adverſa fortuna, omnino in ſe objecta tela vi ſua, ac virtute perfregit. Tandem Siciliæ Regno, quandiu vixit, potitus eſt, & poſteris ſuis hereditarium conſtituit. Hieron. Blanca in Friderico.*

pitolo *Volentes*. Quel Principe dunque dopo avere colle precedenti leggi dato sesto agli affari dello Stato, e agl' interessi della Corona, affinchè non gli mancassero gli opportuni mezzi, onde resistere a' suoi nemici, che da ogni lato lo circondavano, volle dare un segno della sua Regale munificenza al suo Baronaggio, che l' assistea, e difendea col suo valore, e colla sua fedeltà, della quale avea date continue riprove a tutti i suoi predecessori Aragonesi. Trovandosi pertanto colle precedenti leggi dell' Imperador Federigo II suo proavo in conferma dell' antecedente costituzione del Re Ruggiero vietato a' Baroni di poter alienare, o far contratti su de' feudi, esso Re Federigo le rivocò, ed affinchè i Baroni potessero provvedere ai loro bisogni, ne permise la distrazione con quelle condizioni, che faremo per divisare nella seconda parte, della quale già siamo giunti al varco.

PAR-

PARTE SECONDA.

Vera intelligenza del Capitolo Volentes.

CAPITOLO I.

SI è già nella prima parte veduta qual sia l' origine de' feudi, quale la loro natura, ed essenza, come da temporanei divenissero vitalizj, indi si trasmettessero ai successori, in qual maniera sorgessero le loro abusive alienazioni, sotto quali condizioni si tollerassero, e con quali leggi si frenassero: riesce ora facile cosa venire alla piena intelligenza del Capitolo *Volentes*, del quale abbiamo già premesso un abbozzo nella stessa prima parte. In tempo della pubblicazione di tal Capitolo erano nella Sicilia per legge dell'Imperador Federigo II ammessi alla successione feudale i discendenti in linea retta fino all'infinito, ed in linea collaterale non solo fino al terzo grado stabilito dall' istesso Imperadore, ma eziandio fino al sesto per l'ampliazione fattane dal Re Giacomo col noto suo Capitolo *Si aliquem*, ed in mancanza di tal grado doveano i feudi, o i loro usufrutti ritornare alla Corona, di cui era, e tuttavia è la loro proprietà. Nè senza il preventivo Sovrano permesso poteano in alcuna menoma parte minorarsi, alienarsi, o soggettarsi ad alcun obbligo, o passarsi agli estranei nè per contratti tra vivi, nè di ultima volontà per la legge pubblicata dal Re Ruggiero fondatore della Monarchia, e per le costituzioni dell' Imperador Federigo II, confermative della medesima. Rispetto dunque ai feudi due essendo le leggi fondamentali di quel Regno, una regolatrice della successione, l' altra proibitiva della facoltà di alienare, della prima il Re Federigo nè punto, nè poco parlò in quel Capitolo, e per conseguenza la lasciò nel pieno suo vigore, ed alla seconda soltanto rivolse i suoi provvedimenti. Volendo egli dunque, come altrove accennammo, rimunerare la fe-

fedeltà, ed affettuosa divozione de' suoi Baroni usata a lui, ed ai Sovrani Aragonesi, suoi predecessori, dichiarò, che ad oggetto, che i suoi feudatarj provveder potessero ai loro bisogni, ed emergenze, senza lesione però dei dritti Sovrani, egli correggeva le costituzioni dell' Imperador Federigo II suo proavo, vietanti le alienazioni de' feudi, e stabiliva, che qualunque Barone potesse senza il precedente Regale assenso pignorare, vendere, donare, permutare, e lasciare anche per ultima volontà gl' interi suoi feudi, o quella intera parte feudale, che avesse nelle baronie (1).

II Allorchè ragionammo delle abusive alienazioni de'feudi (2), vidimo, che le medesime per l'assenza degl' Imperadori, o per la debolezza dei Re d' Italia, finchè Lottario non le abolisse, aveano effetto, quando il feudatario distraente avesse discendenti, altrimenti in loro mancanza erano rivocate, ed i feudi distratti ritornavano al Signore diretto, ed erano tollerate, purchè si facessero per metà, ed anche tal volta per intero, secondo le particolari costumanze de' luoghi, e con darsi ora *ad proprium*, ora *ad libellum*. Rilevammo altresì, che per non alterarsi la qualità del feudo, e del servigio annessovi, i feudi dell' ordine superiore non poteano trasferirsi al feudatario del grado inferiore, e che per non pregiudicarsi la reversione al Signore diretto n'erano escluse le Chiese, la successione delle quali non viene mai a mancare. Osservammo ancora, che in occasione di tali alienazioni i Signori proprietarj in segno del loro diretto dominio riscotevano alcune prestazioni dette *laudationes*, e per un anno aveano la prelazione sulla vendita già stabilita per lo stesso prezzo tra le parti

(1) *Volentes igitur Comites, Barones, & Nobiles, Comitatus, Baronias, & feuda tenentes a Curia nostra, Comitatibus, Baroniis, & feudis ipsis longius solito posse gaudere, & eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum læsione jurium subvenire, intuitu servitiorum, quæ Dominis Regibus Siciliæ prædecessoribus nostris, & nobis devotione non modica contulerunt, & conferre poterunt in futurum, Constitutiones Divi Augusti Imperatoris Friderici, proavi nostri prædicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibitæ, corrigentes, statuimus, quod Comes, Baro nobilis, seu feudatarius quilibet feuda tenens a Curia nostra, seu quandam partem feudi absque permissione, seu licentia Celsitudinis nostræ, feudum suum integrum, seu quotam partem prædictam possit pignorare, vendere, donare, permutare, & in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare. Cap. Regni Siciliæ cap. Volentes lib. 3. cap. 28. in princip.*

(2) Capitolo V. della prima parte di questa Dissertazione §. 5. & *seq.*

parti convenuto. Vidimo parimente, che non si dava feudo senza investitura, e senza giuramento di fedeltà, e senza esserne il possessore riconosciuto dal Signore diretto, in morte del quale erano perciò, i feudatarj obbligati di rinnovare il giuramento di fedeltà, e l'investitura entro l'anno, ed un giorno, altrimenti decadevano dal feudo, ed il medesimo obbligo correa, quando il feudatario successore subentrava al suo predecessore, e se mancava, incorrea nella stessa pena di caducità. Finalmente ravvisammo, che sebbene nei Ducati, Marchesati, e Contadi, ch'erano dignità dello Stato, i possessori si usurpassero la facoltà di tramandarli ai loro discendenti, pure l'Imperador Federigo I ne proibì ogni divisione, e volle, che tali dignità pervenissero ai successori intere, ed individue, affinchè colle tante divisioni, e suddivisioni non si rendesse più difficile la loro reversione in beneficio dello Stato.

III Tutte coteste consuetudini, e leggi feudali volle il Re Federigo tener presenti, ed alle stesse in tutto, o in parte uniformò il disposto del suo Capitolo. Quindi nel permettere al suo Baronaggio le alienazioni de' feudi, incominciò dal volere salvi, ed illesi tutti i dritti della Corona (1), qual dichiarazione principalmente contiene la riserva del dritto della riversione in caso di mancanza de' successori, giacchè ne' feudi questa è prerogativa insita al dominio diretto, e l'essenza delle baronie porta, che le stesse in mancanza della discendenza del Barone debbano ritornare al proprietario, dritto, che si conservò inviolabile anche in mezzo ai tanti abusi introdotti nella Lombardia. Fatta dunque nel principio della legge una tal dichiatazione, permise quel Sovrano, che i suoi feudatarj alienar potessero i loro feudi, o contrattare su de' medesimi. Ma perchè previdde, che con tale ampia facoltà si sarebbero di molto pregiudicati, e diminuiti i dritti della sua Corona tanto per la reversione, quanto per gli servigj dovuti, se i Baroni con tale general grazia avessero potuto colle loro disposizioni dividere, e suddividere le loro baronie, perciò quel saggio Principe ne circoscrisse i limiti. E adottando

 quan-

(1) *Absque nostrorum læsione jurium. Cap. Volentes in princip. ibid.*

quanto l'Imperador Federigo I avea ordinato rispetto ai Ducati, Marchesati, e Contadi, ed altri feudi di dignità, che divider non si potessero, ma che interi, ed individui pervenissero ai successori, e lasciando fermo quel, che Ruggiero nella fondazione della sua Monarchia avea stabilito, e confermato si era dall' Imperador Federigo II di non potersi i feudi diminuire, nel dar' egli al suo Baronaggio il permesso di alienare, espressamente prevenne, che il feudatario potesse vendere, donare, e legare i suoi feudi, e quelle parti feudali, che avesse nelle baronie, ma per intero, e non già in parte, con doverle però trasferire in una stessa persona, con rimanere le baronie istesse indivise, ed intere le loro parti, e con restare interi ancora i servigj dovuti (1). Per non confondere poi l' ordine de' feudatarj, e non pregiudicare la qualità de' feudi, ordinò, che le alienazioni far si potessero in beneficio di persone egualmente degne, e nobili, che i distraenti, e a fine di conservare, per quanto si potea, alla Corona il dritto di reversione proibì, che alienar non si potessero alle Chiese (2), qual divieto fu ancora uniforme al suo precedente Capitolo ventiquattresimo (3), col quale inibite avea simili alienazioni a pro delle mani morte a tenore della costituzione (4) del suo proavo Imperador Federigo II, ultimamente nell' anno 1769 rinnovata, e migliorata dal nostro Augusto provvidentissimo Re Ferdinando IV. Di più ordinò, che in segno del diretto dominio se gli pagasse la decima del prezzo, che per la distrazione del feudo si sborzasse (5), e che

(1) *Feuda tenens a Curia nostra seu quandam partem feudi absque permissione, seu licentia Celsitudinis nostræ feudum suum integrum, seu quotam partem prædictam poterit pignorare, vendere, & quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum, eandemque personam . . . . . In his tamen, & quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, & quotæ feudorum, servitiis, & integris juribus nostræ Curiæ semper salvis in feudo ipso indiviso, & integro perdurante. Cap. Volentes ibidem.*

(2) *Et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum eandemque personam digniorem, vel æque dignam, seu nobilem sicut venditor, seu alienator idem extiterit, præterquam in ecclesias, & ecclesiasticas personas. Cap. Volentes ibidem.*

(3) *Capitula Regni Siciliæ lib. 2. cap. 24.*

(4) *Constitut. Regni Sicilia lib. 3. tit. 29.*

(5) *Dummodo de pecunia venditionis ipsius integre decima Fisco nostro solvatur . . . . . . Si vero feudum in permutatione devenerit, & pecunia intervenerit in permutatione prædicta, quod de pecunia ipsa in recognitionem nostri dominii, in feudo vendito, seu forsitan permutato decimam habeat Fiscus noster. Capit. Volentes ibidem.*

che ſe gli daſſe la prelazione per un ſol meſe (1), abbreviando l'anno contenuto nel dritto feudale. Ad oggetto, che il nuovo acquirente riconoſceſſe il ſuo ſupremo dominio, e la proprietà dalla Corona, ed il Sovrano ſapeſſe in mano di chi foſſe l'uſufrutto de' fondi dello Stato, e non ignoraſſe i ſuoi fedeli, da' quali preſtar ſe gli doveſſe il ſervigio militare, comandò, che a tenore delle conſuetudini feudali i novelli poſſeſſori de' feudi, o coloro, a' quali ſe ne faceſſe la traslazione, doveſſero dentro l'anno preſtare al Principe il ſolito giuramento di fedeltà, e di omaggio (2). Conchiuſe finalmente ripetendo quel, che nel principio del Capitolo avea con termini chiari eſpreſſo, ch'egli volea ſalvi i dritti della ſua Corona (3), qual duplicata dichiarazione riguardava principalmente la riſerva del dritto di riverſione delle baronie in mancanza de' ſucceſſori in grado.

IV Secondo il vero linguaggio feudale ſebbene il Re Federigo, voleſſe che i feudi del ſuo Regno, e quelle parti di baronie, che ſpettavano ai feudatarj, reſtaſſero intere, ed indiviſe, pure riſpetto alle loro alienazioni tolſe di mezzo le coſtituzioni dell'Imperador Federigo II, che le vietavano, e che confermavano l'anteriore coſtituzione del Re Ruggiero, ed abolì ancora le altre conſimili degl'Imperadori Federigo I, e Lottario II contenute ne' libri feudali, ſe pure le medeſime aveſſero avuto luogo nella Sicilia. In ſomma reſtituì i Baroni in quel primiero ſtato, in cui erano prima della legge di Lottario, di potere alienare i feudi, riſervando quaſi tutte quelle ſteſſe condizioni, colle quali prima ſe n'erano tollerate

(1) *Ita tamen quod tempore venditionis feudorum hujuſmodi Majeſtati noſtra liceat pro pretio venditionis ipſius convento inter contrahentes eoſdem dictum feudum emere. Ita quod ſi intra menſem unum a die quo ad notitiam noſtram pervenerit, numerandum, feudum prædictum, vel quotam partem non elegerinus emere, & pretium ſolvere, ut prædicitur, venditio valeat, & ſit firma, nunquam per noſtram Curiam in poſterum infringenda. Cap. Volentes ididem.*

(2) *Et noſtra Majeſtas ab emptore prædicto recipiat fidelitatis, & homagii tanquam a Barone, ſeu feudatario ſolitum juramentum. Sed ſi alio quam emptionis titulo feudum prædictum alienari contigerit, ut prædicitur, perſona, in quam fuerit alienatum intra annum numerandum a tempore alienationis ipſius, noſtram adeat Majeſtatem, & in manibus noſtris fidelitatis, & homagii pro feudo prædicto præſtet ſolitum juramentum. Cap. Volentes ibidem.*

(3) *Servitiis, & integris juribus noſtræ Curiæ ſemper ſalvis. Cap. Volentes ibidem.*

te nella Lombardia le distrazioni, e permettendo in sostanza ai feudatarj di poter distrarre per intero le loro Baronie, o quelle parti, che sulle medesime loro spettassero, purchè avessero successori in grado, le trasferissero in persone egualmente degne, n' escludessero le Chiese, dassero al Signore diretto la prelazione, gli pagassero il passaggio, o sia *laudationes*, o la decima in riconoscizione dell' alto dominio, che vi rappresentava, e restasse alla Corona illeso il dritto di reversione in mancanza de' successori. Pertanto altra differenza non vi fu tra le antiche abusive alienazioni tollerate nella Lombardia, e quelle permesse dal Re Federigo, che le prime per mancanza del consenso del proprietario faceansi con abuso, e contro l' essenza del feudo, la quale richiede, che l' usufruttuario non possa alienarlo senza il permesso del padrone diretto, e le seconde si faceano legittimamente, ed a tenore delle leggi feudali in virtù dell' assenso generale accordato dal Capitolo. Questo è quell' assenso della legge, che noi chiamiamo *in forma communi* a differenza dell' altro speciale, che si dice *in forma dispensativa*. Sicchè il di lui assenso essendo stato generale, altro non opera, che rimuovere l' ostacolo della legge rispetto al solo divieto dell' alienazione, la quale solamente possa aver il suo effetto, quando vi siano successori in grado. Nè tale assenso può contenere una deroga rispetto alla reversione, ed alle altre leggi feudali, per le quali vi è mestieri di una specifica, ed espressa dispensa del Principe, che la conceda colla pienezza della sua potestà, con intera cognizione, e con tutte quelle precise dichiarazioni, che in simili casi si richiedono, circostanze tutte, che non possono indursi per mera interpetrazione, ed ampliazione di quel Capitolo.

Come

Come s' interpetrasse da' primi Feudisti Siciliani il Capitolo Volentes, *e s' introducesse la distinzione de' feudi di forma stretta, e larga.*

CAPITOLO II.

SEbbene in tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes* fossero già surte in Italia le Scuole feudiste, e le medesime avessero avuto per unico scopo di favorire colle loro strane interpetrazioni i Baroni Italiani, e tutta sconvolgere la vera ragion feudale, pure da tal disordine, come altrove accennammo, fu per molto tempo esente il Regno di Sicilia, ove non prima della fine del secolo decimoquarto incominciò a sentirsi la magistrale voce degli scrittori feudali, nè immediatamente, che vi si aprì la loro scuola, si adottarono le strane massime delle altre Accademie d' Italia. Il primo Feudista Siciliano, che s' incontra, e di cui ci sia rimasta qualche opera, è Bernardo del Medico Siracusano, che per l' acutezza del suo ingegno con particolare vocabolo Siciliano fu denominato *Saccurasa*. Questi compose alcuni brevi commentarj sul Capitolo *Volentes*. Il Mongitore nella Biblioteca Sicola (1) con manifesto anacronismo lo fa vivere circa l' anno 1520, e con più manifesto errore asserisce, che il medesimo dasse alla luce i cennati suoi commentarj nell' anno 1537 insieme con i consigli dell' altro feudista Guglielmo di Perno. Tal' edizione è vera, ma non potè farsi da Bernardo del Medico, ch' era morto un secolo prima, sibbene seguì per cura del Canonico Messinese Giovan Francesco Virdura, siccome rilevasi dalla prefazione, ch' egli stesso vi premette (2). L' abbaglio del Mongitore si convince da lui stesso. Imperocchè dimostra egli con irrefragabili documenti, che Guglielmo di Perno vivesse circa l' anno 1414 (3). Fissata pertanto l' epoca di Perno, è da sapersi, che il medesimo so-

(1) *Littera B. artic. Bernardus de Medico.*

(2) *Epistola Joannis Francisci Virdura Patritii, & Canonici Messinensis Lectori Cons. Perni.*

(3) *Mongitore Biblioteca Sicul. littera G. artic. Guill. de Perno.*

ſovente cita ne' ſuoi conſigli Bernardo del Medicò (1), ed altrove rapportato egli avendo il ſentimento, che avea luogo ſecondo il Saccuraſa, ed avendo voluto ſpiegare chi ſotto tal nome s' intendeſſe, ſoggiunſe, che il Saccuraſa era ſtato il Signor Bernardo del Medico (2). Da tutto ciò evidentemente riſulta, ch' eſſo Bernardo del Medico fuſſe ſcrittore anteriore, e ch' era già da qualche tempo morto, quando Perno così ſcriveva. Laonde non può dubitarſi, che nella ſcuola feudiſta Siciliana ſia ſtato il Perno preceduto di molto tempo da Bernardo del Medico. Eſſendo queſti adunque il più antico feudiſta Sicolo, di cui ci ſiano pervenute le opere, fa di meſtieri indagare quali foſſero i ſuoi ſentimenti riſpetto al Capitolo *Volentes*, perchè da ciò riſulterà il comprendere, come fin d' allora ſi foſſe interpetrato in quel Regno.

II Nel proemio de' ſuoi commentarj egli avverte, che ſiccome tanto per lo Capitolo *Volentes*, quanto per le diverſe forme delle conceſſioni de' feudi, come ancora per le diverſe ſoſtituzioni fattevi, e diſpoſtevi dai Baroni, ſpeſſo ſi dubitava, quando vi aveſſe luogo la ſucceſſione, e quando ſi apriſſero alla Corona, perciò egli avea intrapreſo a chioſare, e compendiare quella legge (3). Da coteſto principio de' ſuoi commenti ſi rileva, che ai ſuoi tempi niuno ſi era ſognato di dire, che il Capitolo *Volentes* aveſſe immutata la natura de' feudi, e tolta la reverſione. Negli ſteſſi commentarj egli fece menzione della famoſa diſtinzione de' feudi di forma ſtretta, e larga, nè prima di lui vi è altro autore Siciliano, o eſtero, che ne abbia parlato, e perciò quì conviene brevemente eſaminarla.

III Ognun ſa, che negli anteriori ſecoli, e ſpecialmente nel

(1) *Perni Conſil. 4. pag. 4. a t. col. 2. §. & illud, Conſil. 7. pag. 10. col. 2., & ibid. a t. col. 1.*

(2) *Et licet videatur alienatio permiſſa per hoc Capitulum. Attamen ſecundum Saccuraſam, qui fuit Dominus Bernardus de Medico, hoc non habet locum, quando feudum eſt ex pacto, & providentia Principis. Guill. de Perno in Cap. Volentes verb. Volentes col. 1.*

(3) *Quia in Regno Siciliæ tam per Capitulum Volentes editum per ſereniſſimum quondam Regem Fridericum glorioſæ memoriæ, quam per diverſas conceſſionum formas feudis factas, quam etiam per ſubſtitutiones inde per barones factas, ſeu diſpoſitas, ſæpius dubitatur, qui ſuccedant in eis, & quando Curiæ aperiuntur. Ideo hoc compendium in his tradidi. Bernardi de Medico ſuper Cap. Volentes interp. in princip.*

nel XIV, e XV tutte le ſcuole filoſofiche di altro non riſonavano, che delle quiſtioni naſcenti dalla materia, e dalla forma. Nè contenti gli Ariſtotelici di garrire ſulla materia, e ſulla forma delle coſe fiſiche, portarono tali loro inintelligibili diſtinzioni anche nella Teologia, e con eſſe preteſero ſpiegare fino i Sacramenti, non oſtante, che il Divin Maeſtro ce ne abbia pienamente iſtruiti con chiarezza, e ſenza tali intellettuali aſtrazioni. Simile abuſo paſsò anche preſſo i legiſti, ſpecialmente quando ritrovatiſi i libri di Giuſtiniano, ſi volle ſpiegare l' antica giuriſprudenza colle maſſime degli Ariſtotelici. Surte indi le ſcuole feudiſte, queſte ancora per moſtrarſi egualmente ſcienziate parlarono col linguaggio delle forme. Siccome aveano già i feudiſti adottata la diviſione de' feudi in pazionati, in ereditarj, ed in miſti, e tal diſtinzione eraſi derivata dai varj patti, e clauſole contenute nelle inveſtiture, e riguardanti la ſucceſſion feudale, ch' era lo ſcopo principale da eſſi avuto in mira, così da coteſti patti, e clauſole deſunſero le diverſe forme de' feudi. Quindi nacque, che le ſcuole conſiderarono tante diſtinte forme feudali, quanti ſono i diverſi patti, e clauſole riguardanti la ſucceſſione, ſotto le quali i feudi ſi concedono.

IV Coteſto metodo tenuto dalle ſcuole per fiſſare le forme de' feudi porta, che le medeſime naſcerebbero dai ſoli patti, e dalle ſole clauſole riguardanti la ſucceſſion feudale. Ma niuno de' feudiſti può negare, che i feudi ſurſero, ſenza che in eſſi aveſſe luogo la ſucceſſione, mentre nella loro origine ſi concederono ad arbitrio del proprietario, indi per un anno, poſcia a tempo, di poi a vita degl' inveſtiti, e finalmente più per abuſo, che per dritto paſſarono ai loro figliuoli. Dunque in eſſi la ſucceſſione è tutta coſa eſtranea, e perciò le loro forme non poſſono naſcere da un aggiunto poſteriormente loro ſopravvenuto, altrimenti dovrebbe dirſi, che i feudi abbiano eſiſtito ſenza forma per tutta quella lunga età, in cui furono temporanei. Pertanto ſe la ſucceſſione ne' feudi è coſa eſtranea, e ſopraggiunta, e ſe i medeſimi non poterono mai ſtare ſecondo il linguaggio delle ſcuole ſenza la loro forma, non poterono a mio avviſo altronde aſſumerla, ſe

Oo non

non che nell' atto, nel quale il Signore diretto nel suo animo destina in feudo alcun suo castello, o stabile, e l' erige tale secondo la natura, ed essenza de' feudi, con sottometterlo a tutte le condizioni, ch' esiggono le leggi feudali. Nè si dica, che un atto interno del Signore diretto non possa dare la forma feudale alla cosa, che ha stabilito di eriger in feudo, mentre non è la sola destinazione dell'animo quella, che dà la forma del feudo, ma è la destinazione medesima unita alla dichiarazione, che il concedente fa al concessionario di volerlo investire della sua roba sotto la forma, e qualità di feudo, qual dichiarazione non riguarda la sola succeissione, ma tutte le sostanziali condizioni, che si richiedono per costituire un vero, ed effettivo feudo. Ciò è tanto vero, che se il Signore diretto trascuri di esprimere l' essenziali qualità del feudo, pure le medesime implicitamente si comprendono, bastando, che il proprietario abbia pronunciato di voler concedere i suoi stabili in feudo. Quindi è, che le consuetudini feudali dichiarano, che se il Signore diretto nell' investitura non convenga espressamente la qualità del servigio, nè il giuramento di fedeltà, pure il primo, quando non si tratta di feudo franco, si deve in maniera, che riesca sempre utile, e vantaggioso al proprietario (1), ed il secondo, se non vi sia preceduto speciale patto di non prestarsi, sempre si dovrà dare, e rinnovarsi ogni volta, che muoja il Signore diretto, o che il feudatario entri nel possesso del feudo per morte del suo antecessore (2).

V Se poi reggesse il sistema, che i patti, e le clausole contenute nell' investitura dassero la forma al feudo, non vi è ragio-

(1) *Ad hoc, ut ille, & sui heredes fideliter domino serviant, sive servitium illud nominatim quale esse debeat sit expressum, sive indeterminate sit promissum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 23. in fin.*

Restat ut in sex prædictis consilium, & auxilium Domino præstet, si beneficio vult dignus videri. Consuet. feud. lib. tit. 7.

(2) *Nulla autem investitura debet ei fieri, qui fidelitatem facere recusat cum a fidelitate feudum dicatur, vel a fide, nisi eo pacto acquisitum sit ei feudum, ut sine juramento fidelitatis habeatur. Conf. Feud. lib. 2. tit. 3. in fin.*

Quod si vassallus per annum & diem Domino suo mortuo steterit, quod heredem domini sui investituram petendo, fidelitatem pollicendo non adierit, tamquam ingratus existens beneficium amittat. Conf. feud. lib. 2. tit. 24. in princip.

ragione, per la quale i patti, e le clausole riguardanti la successione feudale abbiano il privilegio d'indurre nel feudo la forma. Anzi riguardandosi l'origine de' feudi, che furono introdotti per assicurarsi della fedeltà, e del servigio militare de' guerrieri, pare più ragionevole, che le clausole riguardanti coteste cause primitive, ed originarie dovrebbero ad essi dar la forma. Se ciò fosse vero, ne seguirebbe, che come infiniti sono i patti riguardanti il servigio, e le condizioni aggiuntevi, e le prestazioni succedute in luogo di esso, infinite ancora sarebbero le forme feudali, e come talvolta stravaganti sono i patti riguardanti il servigio istesso, o le prestazioni al medesimo surrogate, stravaganti ancora sarebbero le forme de' feudi. Abbiamo nelle consuetudini feudali il feudo conceduto col patto, e colla clausola di dovere il concessionario ne' dì festivi associare in Chiesa la moglie del Signore proprietario (1). L'erudito Muratori fra i molti patti, e fra le varie clausole bizzarre, colle quali davansi a livello i feudi, fa menzione di un livellario del Monistero Benedettino di Bologna obbligato in ogni anno di presentare in un determinato giorno all'Abate del Monistero mentr'era a mensa un cappone cavato dall'acqua bollente, chiuso fra due piatti, e di scoprircelo tanto, che ne uscisse il fumo, dopo di qual ridicola funzione il livellario se ne andava, riportando seco la sua vivanda, avendo già pienamente soddisfatto al patto feudale (2). Potranno gli autori delle pretese forme de' feudi ammettere, che i patti, e le clausole di accompagnarsi in Chiesa la moglie del proprietario, o di farsi al medesimo sentire l'odore, ed il fumo del cappone cotto, inducano la forma de' feudi? Fu dunque una solenne chimera scolastica il dire, che la forma de' feudi nasca dai patti, e dalle clausole nella concessione, o nell'investitura contenute. All'opposto è chiaro, ed indubitato, che solamente ce la può dare l'atto della destinazione del proprietario unito alla dichiarazione, ch'egli fa di dare in feudo i suoi fondi. Or es-

(1) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 2. §. ult. in fin.*
(2) Muratori Differt. XXXVI. dell'Antichità Italiane.

ſendo in tutti i feudi uniforme, eguale, e ſempre l' iſteſſo l' atto della deſtinazione del Signore diretto, e la dichiarazione di voler dare in feudo i ſuoi ſtabili, ne ſegue, che una, ed uguale per tutti ſia la forma feudale, e che perciò erroneo ſia l' aſſunto di tante eſſere le forme de' feudi, quante ſono le clauſole riguardanti la ſucceſſion feudale, ſotto le quali ſe ne fanno le conceſſioni. È coteſte iſteſſe clauſole di *tibi*, & *filiis*, o *tibi*, & *heredibus*, o *tibi*, & *cui dederis*, ed altre ſimili, credute autrici delle forme de' feudi, ſi ſono da noi già altrove diſcuſſe, e ſi è dimoſtrato, che le medeſime ſiano in tutto, e per tutto relative al dritto feudale, nè alterino la natura, e qualità de' feudi, nè gli rendano traſmiſſibili agli eſtranei in mancanza de' ſucceſſori in grado (1). Non ſi nega, che il proprietario nel concedere un feudo poſſa apporvi tutte quelle clauſole, e tutti quei patti, che gli piacciano, ma i medeſimi non ſaranno la forma del feudo, ma ſibbene ſaranno condizioni adjette alla conceſſione del feudo, e dovranno oſſervarſi in virtù della convenzione paſſata tra lui, ed il concedente. Ma coteſti patti non poſſono eſſere tali, che diſtruggano la forma del feudo, o ſia la ſua eſſenza, cioè a dire di eſſere nel perpetuo dominio del propietario, di ſpettare l' uſufrutto all' inveſtito, e di dovere il conceſſionario la fedeltà al Signore diretto. Quando vi ſiano patti diſtruttivi di ciò, che forma l' eſſenza del feudo, il contratto paſſerà ad eſſere altro, che feudale, e la coſa conceduta ſarà tutto altro, che feudo, o il patto iſteſſo non tiene. Opportunamente avverte il dottiſſimo Cujacio, che l' obbligo della fedeltà è tanto eſſenziale nel feudo, che neppure poſſa immutarſi per convenzione (2).

VI Tornando ora a Bernardo del Medico, che fu il primo, come teſtè accennammo, che parlò de' feudi di forma ſtretta, e larga. Ebbe egli per prima forma, o ſia larga i feudi

(1) §. *IV.* e ſeguenti del capitolo XI. della prima parte di queſta diſſertazione.

(2) *Poſtremo quod eſt adjectum de fide pernecеſſarium eſt, nec conventione mutari poteſt. Nam & ſi valeat conventio ne jusjurandum fidelitatis præſtetur, ne ſervitium præſtetur; nulla tamen vis eſt hujus conventionis ne fides præſtetur. Eſt enim contra naturam, ſubſtantiamve feudi, & ideo non eſt rata habenda. Cujacius de feudis lib. 1. in præfatione in fin.*

feudi conceduti colle clausole *fibi*, *& fuis heredibus*, *& fucceſſoribus*, o siano quelli, che da Bulgaro, e Pileo erano stati definiti ereditarj, e dalla scuola Napolitana per misti. Ebbe poi per seconda forma, o sia stretta i feudi conceduti colle clausole *alicui*, *& fuis heredibus ex legitimo corpore descendentibus*, o pure *Baroni*, *& filiis fuis*, *vel liberis ejus in perpetuum*, con le quali ultime clausole venivano compresi quei feudi, che dagli stessi Bulgaro, e Pileo erano stati dichiarati pazionati. Distinte tali forme passò egli nelle stesse chiose a considerare quando il feudatario in virtù del Capitolo *Volentes* potesse secondo le varie forme de' feudi alienarli. Per l'ultima forma, o sia per la forma stretta, come in essa i figli, e gli eredi legittimamente discendenti dal corpo del feudatario erano tassativamente chiamati alla successione del feudo; definì, che in tali casi il Barone non potesse alienare in persona estranea il feudo in pregiudizio degli espressamente chiamati, e che se lo facea, questi aveano il dritto di rivocare il feudo dall'estraneo, perchè il Capitolo *Volentes* non avea mutata la forma del feudo, o sia della concessione, e perciò il Barone non potea immutarla (1). Rispetto poi alla prima forma, o sia forma larga, come non vi erano chiamati i figli, ed i discendenti *ex corpore*, ma i soli eredi, e successori, non era cosa nuova, che dopo la pubblicazione del Capitolo vi si ammettesse l'alienazione a favore degli estranei, tanto più, che Bulgaro, e Pileo aveano introdotta l'interpetrazione, che la voce di erede si estendesse anche agli estranei. Vero è, che dalle scuole più sane erasi rigettata una tal sentenza, come contraria al dritto feudale. Ma in luogo della medesima era surta la distinzione della scuola Napolitana, ehe come altrove aceennammo, avea definiti tali feudi

per

(1) *Si vero conceditur feudum alicui, & fuis heredibus ex legitimo corpore descendentibus, tunc non licet Baroni mutare formam concessionis, quia Capitulum Regium non mutat formam concessionis succedenti ex latere*. E appresso: *Si vero concedatur Baroni, & filiis fuis, vel liberis ejus in perpetuum, tunc in successione designatur ordo. Videlicet ut primo pater habeat in vita sua. Deinde filius etiam, si patris non vult esse heres, ita quod pater si alienat, tenet alienatio in vita sua. Post mortem vero filius potest vendicare ratione formæ concessionis, & investituræ factæ in primo Barone in dicta forma. Bernardus de Medico super Capitulo Volentes interpetratio §. si vero conceditur feudum &c., & §. si vero concedatur Baroni*.

per misti, cioè appartenenti ai discendenti del defonto, forniti però della qualità di eredi del medesimo, e tal sentimento era comunemente seguito (1). Bernardo del Medico dunque adottandolo rispetto ai feudi conceduti in forma larga, o sia colla clausola *sibi*, & *suis heredibus*, & *successoribus*, giudicò, che avea luogo il Capitolo, e che gli stessi alienar si poteano agli estranei, esclusi tutti i figli (2), i quali come eredi del defonto erano tenuti di stare al di lui fatto, e per conseguenza ad avere per rate le sue alienazioni. Espressamente però soggiunse, che in tal caso, cioè nell'alienazione de' feudi della prima forma, o sia larga, se il Barone, che non ha figli, ne faccia la distrazione, e muoja senza prole, la Corte rivoca il feudo da qualunque possessore, se pure non sia stato alienato per espressa licenza del Principe, o per altra facoltà diversa da quella nascente dal Capitolo *Volentes*. Torna a ripetervi la ragione, che il Capitolo *Volentes* non tolse la forma del feudo, o della concessione (3), cioè a dire, che non immutò la natura feudale, la quale porta, ch' estinta la linea dei discendenti del sangue, termini l'usufrutto, e si consolidi alla Corona, in proprietà di cui sono i feudi. Da quanto abbiamo divisato risulta, che Bernardo del Medico adattando il Capitolo *Volentes* alle distinzioni de' feudi ereditarj, e pazionati, e seguendo il linguaggio delle forme distinguesse per

(1) Dal §. 10. al §. 12. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione si parla de' feudi misti.

(2) *Item cum conceditur feudum sibi, & suis heredibus, & successoribus tunc etiam filios habens per Capitulum Volentes potest etiam extraneo herede æque idoneo relinquere feudum omnibus filiis exclusis. Bernardus de Medico super Capit. Volentes interpretatio §. Item cum conceditur.*

(3) *Item in prima forma concessionis* (cioè fatta colla clausola *sibi*, *suis heredibus*, & *successoribus*) *filius non habens liberos si alienat, & deinde sine prole decedat, Curia revocat feudum a quocumque, nisi de expressa Principis licentia alia, quam data a Capitulo Volentes alienet. Quia ut dictum est Capitulum prædictum non tollit formam concessionis*. E' vero che immediatamente si soggionge: *Dic tu quod immo tollit, & ita servatur, sed hic loquitur de feudo antiquo non in primo acquisitore*. Ma ognun vede, che il tenore di tali espressioni dimostra che le medesime non sono dell' autore, ma di qualche postilla marginale passata nel testo. Il che si convince dalle altre seguenti parole dell' istesso testo.

Si vero habens filios alienat, & tempore mortis suæ non inveniatur proles, acquiritur feudum Curiæ. Nisi consensus Principis in confirmando feudum emptori, vel donatario interveniat. Et si non intervenit quantumcumque Curia servitium recipiat, revocat auctoritate formæ concessionis. Bernardi de Medico super Cap. Volentes interp. in fin.

per feudi di forma larga quelli, ne' quali avesse luogo il Capitolo, e vi si potessero fare le alienazioni permesse dal Re Federigo. Risulta parimente, che dichiarasse all' opposto di forma stretta quei feudi, nei quali l' interesse dei chiamati non permettesse le alienazioni, non ostante, che le medesime fossero divenute lecite per lo Capitolo istesso. Ma nell' uno, e nell' altro caso non pregiudicò i dritti fiscali, nè tolse la reversione in mancanza de' successori, anzi espressamente decise, che cessato il grado della discendenza legittima nei feudi di forma larga, ch'erano quelli, ne' quali potea aver luogo l' alienazione permessa dal Capitolo, il fisco avesse dritto di rivocare i feudi alienati dal Barone morto senza prole, se pure dal Principe non se ne fosse avuto speciale permesso separato, e distinto da quello contenuto nello stesso Capitolo.

VII Di egual riputazione a Bernardo del Medico fu l'altro feudista Gualterio Paternò. Sebbene il Mongitore porti la di costui morte all'anno 1531 (1), pure il medesimo visse circa un secolo prima. Imperocchè Perno, come abbiamo veduto, che indubitatamente fiorì circa l'anno 1414, sovente lo cita ne' suoi consigli, ed in uno de' medesimi lo asserisce morto, e rispetto alle di lui opinioni circa il Capitolo *Volentes* ci fa sapere, che il medesimo, non ostante tal novella legge del Re Federigo sostenesse, che i feudi conceduti colle clausole *tibi, & heredibus*, o delle quali non esistesse la concessione, intender si dovessero conceduti agli eredi del sangue, e che questi, non altri succeder vi dovessero secondo il dritto comune feudale, per lo che non mancò di acremente riprenderlo (2), giacchè il Perno, come appresso vedremo, fu autore

(1) *Biblioteca Sicula lit. G artic. Gualterius Paternionis.*

(2) *Ex quo non apparente forma, forma hodie præsumitur secundum jus commune, ut dictum est pro se, & heredibus in perpetuum. Et in hoc fallitur Dominus Gualterius de Paternione in quodam suo consilio, qui licet hanc formam hodie præsumi consentiat, tamen dicit propter naturam feudi intelligi de heredibus sanguinis per prima jura ad hæc allegata, non advertens ad intellectum, & novitatem inductam, ut modo dixi per Cap. Volentes. Perno cons. 6. pag. 8. a t. col. 2. §. forma autem. Ultimo jure moderno intellectum est verbum heredibus pro quibuscumque indifferenter.*

Sicut in materia burgensatica, & allodiali accipitur jure communi civili pro quovis herede, & hoc ex constitutione Capituli Volentes .... Et vidisse memini non levis auctoritatis consilia Doctorum nostrorum, qui ita exludunt tam quondam peregregii viri Domini Gualterii de Paternione, quam adhuc viventis domini Andreæ de Asmundo. Perno Cons.

autore di nuova opinione in tutto diſtruttiva della ragion feudale.

VIII Nella fine del ſecolo XIV, e principio del XV viſſe l'altro celebre feudiſta Ubertino de Marinis, che fu famoſo giureconſulto, e maeſtro del nominato Perno, e dopo eſſerſi diſtinto nel foro, paſsò all'ordine eccleſiaſtico, e fu innalzato alla Cattedra Arciveſcovile di Palermo. Di eſſo citanſi dagli autori Siciliani molte opere ſulla materia feudale, ma niuna n'eſiſte. Coteſta mancanza ha fatto, ch'eſſendoſi dal ſuo diſcepolo Perno corrotta la ſcuola Siciliana, ed eſſendoſi dal medeſimo introdotte falſe interpetrazioni ſul Capitolo *Volentes*, ſianſi per tradizione attribuiti al di lui maeſtro ſentimenti conſimili a quelli poſcia ſpacciati, e ſoſtenuti dal ſuo alunno. A torto però vengono a lui attribuite tali maſſime, che niente corriſpondono a quel, che di lui ſcriſſe Pietro di Gregorio. Queſti nel ſuo trattato della conceſſione de' feudi citando le interpetrazioni al Capitolo *Volentes* fatte dall' Arciveſcovo Ubertino, rapporta, che fuſſe eſpreſſo ſentimento di coteſto Prelato, che il feudatario non aveſſe in virtù del Capitolo *Volentes* acquiſtata la facoltà d' immutare la forma del feudo (1). Ammeſſo avendo l'Arciveſcovo Ubertino un tal principio non potè mai in contraddizione di tal ſuo ſentimento ſoſtenere, come falſamente per tradizione ſe gli attribuiſce, che il Capitolo *Volentes* coll' aver data la facoltà di alienare veniſſe a dare nuova forma ai feudi con averli da inalienabili ridotti alienabili, e per conſeguenza a guiſa de' beni burgenſatici.

IX Da quanto dunque ſi contiene nei commentarj ancora eſi-

Conſ. 14. *pag.* 21. *a t. col.* 1., & 2. §. *quod tamen verbum*. Pietro di Gregorio rapporta, che fu ſentimento dello ſteſſo Gualterio Paternò, che il feudatario non oſtante il capitolo *Volentes* non poſſa mutare la forma del Feudo, e citò la di lui allegazione ſopra la Baronia di Fornaro. *Petrus de Gregorio de conceſſion. feud. part.* 3. *quaeſt.* 6. *n.* 1.

(1) *Quod vaſſallus ſolus non poteſt removere formam feudi antiquitus conſtitutam, ut ibi per eum, & idem voluit Jacobus de S. Georg. in tract. de feud. in ver. & cum pacto quod de ipſo feudo in* 4. *col. ver. ulterius quaero. Et idem voluit D. Ubertinus Archiepiſcopus Panormitanus in interpretatione Capituli Volentes in* 2. *car. verſ.* conſideto, & *D. Gualterius de Paternione in cauſa Baroniae Furnaris in* 8. *car. verſ. dubium ſtat. Petri de Gregorio de conceſſione feudi par.* 3. *quaeſt.* 6. *num.* 1. *pag.* 80.

ra esistenti, che Bernardo del Medico, primo feudista Siciliano, fece sul Capitolo *Volentes*, e da quanto ci hanno conservato gli scrittori posteriori circa i sentimenti sulla stessa legge avuti da Gualterio Paternò, e dall' Arcivescovo Ubertino, feudisti quasi coevi, a chiare note risulta, che dal 1296, tempo della pubblicazione fattane dal Re Federigo, fino ai principj del decimo quinto secolo, vale a dire per lo spazio di cento, e più anni il Capitolo *Volentes* non soggiacque a quelle strane interpetrazioni, che in appresso soffrì, e fu avuto per legge rivocatoria soltanto delle costituzioni di quel Regno vietanti le alienazioni de' feudi, ed unicamente permessiva delle loro alienazioni, e non già, che alterata avesse la natura de' feudi, o tolta di mezzo la reversione in beneficio della Corona in mancanza de' successori in grado. Tale assurdo naeque per opera del famoso Guglielmo di Perno, dell' erronee interpetrazioni del quale ora passiamo a ragionare.

Falsa interpetrazione da Guglielmo di Perno data al Capitolo Volentes *per avere in virtù del medesimo estesa la voce di* heredes *anche agli estranei, e ridotti alla natura di beni burgensatici i feudi da lui detti di forma larga.*

CAPITOLO III.

I Discepolo del famoso Arcivescovo Ubertino, come accennammo, fu Guglielmo di Perno Patrizio Siracusano (1), che dobbiamo riguardare non solo come feudista, ma eziandio come acerrimo avvocato de' feudatarj, e come Barone, giacchè si vuole, che il medesimo fosse possessore di tre feudi secondo ci avverte il Canonico Messinese Giovan Francesco Virdura, editore delle sue opere (2). Egli o tratto dalla corruttela delle scuole feudiste italiane, o come nobile, e feu-

(1) *Quæ tamen omnia submitto judicio, & correctioni meorum majorum, & specialiter in Christo Patris Domini, & Præceptoris mei singularissimi Domini Ubertini de Marinis Archiepiscopi Panormitani. Perni Consil. 3. col. 2. in fin.*

(2) *Epistola Joannis Francisci Virdura Patritii, & Canonici Messanensis Lectori. Perni-consilia.*

datario, fu il primo, che imprese a sconvolgere la ragion feudale nel Regno di Sicilia, o per tirare il Capitolo *Volentes* ad una nuova interpetrazione, tutta distruttiva della ragione della Corona, adoprò tanta soprafina sottigliezza, quanta sublimità d' ingegno usata avea il famoso suo concittadino Archimede per tirare in alto i navigli Romani, che assediavano Siracusa sua patria (1). Avea Perno trovata nel foro Siciliano già introdotta dal suo concittadino Bernardo del Medico la rapportata distinzione de' feudi di forma stretta, e larga, e interamente l' abbracciò. Come però tutto il suo impegno era di favorire il Baronaggio, credè dalla distinzione spacciata dal suo compaesano essersegli aperta un ampia strada, calcando la quale potesse pervenire al suo intento di estendere la ragione de' Baroni. Sebbene Bernardo del Medico avesse creduti trasferibili agli estranei i feudi da Bulgaro, e Pileo definiti per ereditarj, e dalla scuola Napolitana per misti non già in virtù della pretesa loro qualità ereditaria, ma in vigore del Capitolo *Volentes*, non perciò credè, come divisammo, che nei medesimi la Corona perduto avesse il dritto della reversione in mancanza de' successori in grado. Perno all'opposto in occasione delle cause feudali affidate al suo patrocinio, o per le quali egli veniva da' Baroni consigliato, sottilizando colla sua acuzia intraprese a toglierne di mezzo questa qualità essenziale de' feudi, e questo specioso, e principale dritto della Corona. S' egli avesse ciò tentato indistintamente per tutti i feudi, ben si avvide, che per gli feudi pazionati avrebbe incontrata la resistenza di tutte le scuole, le quali erano uniformemente convenute, che ne' medesimi per le chiare clausole invitanti i soli successori del sangue dovessero questi unicamente ammettersi, ed estinta la loro discendenza legittima ritornar dovessero alla Corona, sicchè per cotesti feudi pazionati da lui detti secondo le frase di Bernardo del Medico di forma stretta si uniformò egli per la loro reversione al sentimento delle scuole, nè credè di potervi fare novità alcuna. Restrinse perciò il suo tentativo ai soli feudi, ne' quali secondo l' opinamento comune, e volgare de' feudisti non

(1) *Tit. Livius lib.* 24. §. 34.

non fosse così preciso l' invito per gli discendenti del sangue, ed in quelli, che da Bulgaro, e Pileo erano stati definiti per ereditarj, e da Bernardo del Medico erano stati distinti per feudi di forma larga, distinzione già da lui adottata. Per maggiormente poi estendere il suo sistema, e distruggere sempre più in pregiudizio del Fisco la reversione, ampliò maggiormente il numero di cotesti feudi di forma larga, come meglio si rileverà annoverando quelli da lui compresi sotto l' una, e l' altra forma.

II Egli dunque ebbe per feudi di forma stretta quelli, nei quali i discendenti degl' investiti erano chiamati *ex propria persona*, perchè le baronie erano concedute colle clausole *tibi, & heredibus de tuo corpore legitimo descendentibus* (1), ovvero *tibi, & liberis, vel filiis* (2), o pure *pro te, & heredibus, & successoribus ita, quod vivatur jure Francorum* (3), o con altre consimili clausole, ove si facesse specifica menzione del dritto de' Franchi (4), secondo il quale doveano necessariamente succedere i primogeniti, e perciò venivano essi egualmente chiamati *ex pacto, & providentia*. Dichiarò poi per feudi di forma larga non solo quelli avuti tali da Bernardo del Medico, e conceduti colla clausola *sibi, & suis heredibus, & successoribus*, ma vi aggiunse ancora quelli dati colle clausole *tibi, & heredibus in perpetuum* (5), ovvero *pro te, & heredibus tuis* (6), o pure *tibi, & successoribus tuis* (7), o finalmente *tibi, & heredibus* (8). Saputosi quali feudi da Perno si avessero di forma stretta, e quali da lui si reputassero di forma larga, e che per gli primi fu da esso lasciato intatto il dritto di reversione, e interamente tolto per gli secondi, conviene ravvisare i principj, da' quali dedusse l' abolizione di tale specioso dritto dello Stato, e considerarne la loro solidez-

 za,

(1) *Perni Conf. 4. pag. 4. col. 2., & Conf. 6. pag. 7. a t. col. 1.*
(2) *Perni Conf. 4. pag. 4. a t. col. 2.*
(3) *Perni Conf. 11. pag. 13. a t. col. 2. in princip.*
(4) *Perni Conf. 4. pag. 4. a t. col. 1. & 2., & Conf. 10. pag. 18. a t. col. 1. in princip., & Conf. 7. pag. 10. col. 1., & 2.*
(5) *Perni Conf. 4. pag. 4. col. 2., & Conf. 6. pag. 7. a t. col. 1., & Conf. 7. pag. 9. a t. col. 1.*
(6) *Perni Conf. 4. pag. 4. col. 2.*
(7) *Perni Conf. 4. pag. 5. col. 1.*
(8) *Perni Conf. 4. pag. 5. col. 2., & Conf. 8. pag. 12. col. 1., & 2.*

za, o insussistenza, per indi concluderne s' egli a ragione, o a torto ne spogliasse la Corona.

III Nel fondare Perno il suo novello sistema non negò, che secondo la ragion feudale per la parola *heredes*, che s' incontra nelle concessioni, e nelle investiture de' feudi intender si debbano quelle persone, che sono ammesse dalle leggi feudali, e che siccome secondo il dritto comune feudale erano chiamati alla successione de' feudi i soli eredi del sangue, così a tenore delle consuetudini solamente questi venivano con tal voce compresi (1). Quindi passò a sostenere, che nelle materie feudali il vocabolo di *heredes* esser debba relativo sempre alle persone, che ne' feudi sono ammesse dalle leggi; ma perchè queste hanno variato secondo i tempi, perciò anche la voce *heredes* abbia egualmente variato nel suo significato. In comprova di ciò addusse, che come dall' Imperador Federico II colla nota sua costituzione (2) oltre a tutti i discendenti in linea retta furono ammessi i collaterali fino al terzo grado, così finchè durò tal legge la parola *heredes* nelle concessioni feudali indicasse gli eredi del sangue, o siano i discendenti in linea retta all' infinito, ed in linea collaterale fino al terzo grado (3). Ampliò il suo raziocinio colla legge del Re Giacomo, il quale avendo estesa la successione feudale collaterale fino al trinepote, perciò ne dedusse, che il significato della voce *heredes* per effetto di tal legge passasse ad ampliarsi, ed abbracciasse gli eredi fino al sesto grado collaterale. Concluse finalmente, che andandosi in tal guisa tratto tratto ampliando il senso della parola *heredes*, pubblicatosi poscia dall' inclito Re Federigo il *benedetto* Capitolo *Volentes* (4), e col medesimo datasi la facoltà di vendersi, alienarsi, legarsi, e passarsi agli estra-

(1) *Et ideo jure feudorum par erat facere concessionem in feudo pro se, & heredibus tantum, & facere pro se & heredibus de suo corpore legitime descendentibus, ex quo verbum heredibus simpliciter prolatum pro filiis, & heredibus sanguinis intelligebatur per jura prædicta. Perni Conf. 6. pag. 8. a t. col. 2.*

(2) *Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 27.*

(3) *Sed prius descendemus ad jura proxima Constitutionum Imperialium, & illud jus dilatavit successiones feudorum etiam novorum ad lineam transversalem certo modo, quia novorum in fratres, & filios fratrum respectu antiquorum, ut probatur in Const. Ut de successionibus. Perni Conf. 8. pag. 11. a t. col. 2.*

(4) *Successive, & quarto loco inclytus Rex Fridericus tertius junior filius Regis Petri condidit illud benedictum Capitulum Volentes, quo voluit corrigendo constitutiones Divi Au-*

eſtranei i feudi , il vocabolo *heredes* veniſſe egualmente ad ampliarſi, e ad includere per ſua natura anche gli eſtranei, e che in tal modo la natura de' feudi di forma larga divenne regolare, e comune come quella di tutti gli altri beni burgenſatici, e paganici, e che perciò ne' feudi di tal forma foſſe interamente ceſſato il dritto di reverſione (1).

IV Paſſando ora all'eſame di tal ragionamento, lo ſteſſo poggia interamente in un falſo ſuppoſto, qual è quello, che il Capitolo *Volentes* aveſſe ampliato il ſignificato della parola *heredes*, ed eſteſo l'aveſſe anche agli eſtranei, e che per conſeguenza aveſſe ridotti i feudi alla natura regolare, e comune di tutti gli altri beni burgenſatici, e paganici. Dalla minuta diſcuſſione da noi di ſopra fatta di tal legge (2) ſi è ravviſato, che colla medeſima il Re Federigo nè punto nè poco ragionaſſe della ſucceſſion feudale, che laſciò intatta ſecondo le leggi di quel Regno, ed il ſuo Capitolo altro non riguardò, che la rivocazione delle coſtituzioni dell'Imperador Federigo II vietanti a' Baroni le alienazioni de' feudi. Sicchè reſtando le leggi della ſucceſſion feudale nel pieno vigore, ed il Capitolo avendo avuto in conſiderazione il ſolo rivocamento della proibizione delle diſtrazioni, le clauſole riguardanti la ſucceſſion feudale contenute nelle conceſſioni non ſoffrirono alcuna menoma alterazione, e perciò il vocabolo di *heredes* in eſſe contenuto rimaſe in quel ſignificato, in cui era prima. Se per confeſſione dello ſteſſo Perno la voce *heredes* eſſer deve relativa alle perſone per legge compreſe nella ſucceſſion feudale, e per le novità in eſſa fattevi dall'Imperador Federico II, e dal Re Giacomo abbracciaſſe gli eredi del ſangue

vi Auguſti Imperatoris Friderici proavi ſui, quæ alienationem feudorum prohibebant, quod quilibet feudatarius potuiſſet pignorare, vendere, donare, permutare, & in ultimis voluntatibus relinquere, ſive legare, & quomodolibet alienationis titulo transferre in unam eandemque perſonam æque dignam. Perni conſ. 8. pag. 11. at. col. 2.

(1) *Ultimo pleniſſime elargatum eſt hodie per Capitulum Volentes, ut omnes etiam extraneos includat ſui natura, & ſic reducta eſt natura feudorum hodie quoad intelligentiam verbi heredis, & quoad alienationem, ut ſit transmiſſibile ad quoſcumque, ut cetera bona burgenſatica, & paganica, id eſt ſicut cetera bona paganica. Et ſic reducta ad naturam regularem, & communem aliarum rerum quarumcumque, & hoc per dictum Capitulum Volentes. Perni conſ. 8. pag. 12. col. 1.*

(2) Capitolo 1. di queſta ſeconda parte.

gue fino al festo grado collaterale, ne segue, che oltre a cotesto grado non possa estendersi il di lui significato, o la di lui comprensione, e molto meno possa indurre ne' feudi la natura de' beni burgensatici, e paganici, nè miracolosamente distaccarli dallo Stato, ed accomunargli coi beni de privati. Laonde mancando i successori dalla legge ammessi, dovranno i feudi riunirsi alla proprietà, nè potrà il feudatario far uso della licenza di alienare permessa dal Capitolo, perchè stando per cessare in lui ogni dritto per la deficienza della discendenza, e dovendo il feudo ritornare alla Corona, non può pregiudicare i dritti della stessa, nè disporre della roba dello Stato.

V L' acutezza, di cui Perno fece pompa nelle sue opere, mi fa supporre, ch'egli stesso ben comprendesse la fallacia del suo ragionare, e perciò prevedendo la poca sussistenza del suo argomento d'induzione per l'infinita estenzione data al vocabolo *heredes* appogiata alle varie mutazioni, che soffrì la succession feudale, passò ad altre considerazioni, colle quali credè convalidare il suo raziocinio. Quindi egli pose innanzi, che il Capitolo *Volentes* essendo una legge graziosa interpetrar si dovea in senso ampio (1). Confermò tal sua assertiva col Capitolo secondo del Re Federigo, col quale a suo credere viene ordinato, che tutte le sue leggi debbano interpetrarsi in senso ampio (2). E' vera tal legge, ma colla stessa il Re Federigo altro non ebbe in oggetto, che di confermare le costituzioni, gli ordini, e le leggi dell'Imperador Federigo II, del Re Manfredi, e del Re Pietro suo padre, e della Reina Costanza sua madre, che in assenza del suo consorte avea governata quell'Isola. E' vero ancora, che in tale Capitolo espresse, che nascendo dubbj sulle leggi, e su gli ordini suoi, e dei rapportati Principi, si dovessero interpetrare favorevolmente a coloro, ad intuito de' quali si fossero i privilegj, e le ordinazioni fatte. Ma dee avvertirsi, che vi pre-

(1) *Nam illud Capitulum favorabile, & gratiosum est, & ideo interpetrandum latissime in favorem feudatariorum. Perni conf. 8. pag. 11. col. 2.*

(2) *Ut ipse idem Rex Fridericus statuit in capit. Cum devotos nostros. Perni Conf. 8. pag. 11. col. 2*

premette la clausola, che in niente restassero derogate le sue costituzioni, ed i suoi editti (1). Combinando perciò cotesta legge col Capitolo *Volentes*, dobbiamo rammentarci, che il Re Federigo nel principio, e nella fine di tal suo Capitolo espresse, ch' egli intendea rivocare le costituzioni dell' Imperador Federigo II, e permettere a' suoi Baroni la distrazione de' feudi senza lesione però de' suoi dritti, e salve restando le ragioni della Corona. Tali replicate clausole espressamente escludono ogni interpetrazione distruttiva dei dritti dello Stato. Passandosi poi a considerare in che pretendesse il Perno, che si raggirasse la graziosa interpetrazione, o ampliazione da lui posta in campo sul Capitolo *Volentes*, troveremo, che la medesima non è interpetrazione, ma intera sovversione della legge, e total rovina dello Stato. Imperocchè, come abbiamo divisato, egli volle per mera cerimonia di ampliazione estesa la grazia in maniera, che i feudi lasciassero la lor natura feudale, e divenissero beni burgensatici, e paganici, e che lo Stato per mera graziosa sottigliezza restasse privo del dritto di reversione, ch'è la principale prerogativa, per cui le Monarchie sussistono. Se tanta efficacia possa attribuirsi ad un grazioso ampliamento d' interpetrazione espressamente esclusa dalla legge, e dal sistema politico dello Stato si lascia alla discrezione di ognuno.

VI Forse lo stesso Perno non mancò di comprendere ancora, che la strabocchevole ampliazione da lui pretesa per lo Capitolo *Volentes* era troppo per se stessa immodesta, ed inconsiderata. Onde tornò a chiamare in suo sussidio lo stesso Re Federigo, autore della legge. Perciò in un suo consiglio ragionando de' feudi conceduti colla clausola *pro te, & heredibus*, che secondo il suo opinare anticamente era forma larga, disse, che tali feudi si poteano alienare per effetto del Capitolo *Volentes*, e che tale intelligenza gli avea data il medesimo Re Federigo in un certo suo privilegio del feudo di Grassuliato. Per maggiormente assodare una tale intelligenza sog-

(1) *Quæ tamen præsentibus Majestatis nostræ Constitutionibus, & edictis non derogent, vel repugnent. Capit. Regni Siciliæ Friderici Capit. 2.*

foggiunfe, che così giudicato avea nella caufa del feudo di Vicari l' Infante Duca D. Giovanni in tempo, ch' era ftato in quel Regno Vicerè del Re Ferdinando fuo padre. Avvertì ancora, che quantunque la fentenza del menzionato Infante D.Giovanni fembrata allora foffe ingiufta, pure poi offervatofi il fopraccennato privilegio del Re Federigo per lo feudo di Graffuliato parve giufta (1).

VII Cotefti efempj del Re Federigo, e del Vicerè Infante D. Giovanni a nulla giovano per fondare lo ftravagante affurdo di Perno, che i feudi in virtù del Capitolo *Volentes* dimeffa aveffero la qualità feudale, ed affunta quella di beni burgenfatici, e paganici. Al più proverebbe, che i feudi conceduti colle claufole *tibi*, & *heredibus* foffero alienabili, ma non perciò, che foffero tali in mancanza de' fucceffori in grado. Secondo la Scuola Napolitana, per quanto abbiamo altrove divifato (2), cotefta forte di feudi in tal guifa conceduti farebbero di qualità mifta, ed alienabili negli eftranei, efiftendo la difcendenza in grado, nè tale alienazione porterebbe pregiudizio alla ragion fifcale, ma ai foli chiamati. Oltre a ciò non deve ometterfi la circoftanza, che il citato privilegio del Re Federigo fu particolare per lo folo feudo di Graffuliato, onde qualunque dichiarazione quel Sovrano vi faceffe a favore degli eftranei, fu relativa a quel folo feudo. Pertanto avendofi per vera l' efpreffa fpecificazione contenuta in quel diploma, non farà mai una legge generale, ma farà una fpecificazione particolare. Nè Perno ifteffo diffe, che tal dichiarazione dal Re Federigo fi foffe fatta per punto generale, nè dir lo poteà. Imperocchè quando fi foffe voluto per legge una fpiega particolare, vi era meftieri di una general

(1) *Nam fi feudum eft hereditarium, fi pro te, & heredibus in perpetuum, ut vidi in quibufdam privilegiis, & fpecialiter in feudis antiquis conceffis, ubi communiter eft hæc forma larga, procul dubio poteft tale feudum alienari per Capitulum Volentes fecundum novum, & verum intellectum, quem etiam dat idem Rex Fridericus tertius auctor illius Capituli, prout declarat in quodam fuo privilegio Graffuliati, & fecundum hunc intellectum judicavit, & bene illuftris Dominus Infans Joannes Vicerex, tunc in ifto Regno pro Rege Ferdinando, qui Infans Joannes nunc eft Rex Navarræ, & judicavit in caufa Vicari, quæ fententia licet apparuiffet tunc injufta, tamen poftea comperto dicto privilegio, omnibus apparuit, & apparet jufta. Perni Conf. 7. pag. 9. a t. col. 1.*

(2) §. 10. del Cap. XI. della prima parte di quefta Differtazione.

neral fanzione, pubblica, nota a tutti, e da inferirfi nel corpo delle leggi, tra le quali nè il Perno afferì, che foffe annoverata, ne noi ce la troviamo comprefa.

VIII Per rifpetto poi all'altro efempio riguardante la giudicatura fatta dall'Infante D. Giovanni fopra il feudo di Vicari, per cui egli decife, che la claufola di *tibi, & heredibus* doveffe comprender anche gli eftranei, debbono averfi in confiderazione i giudizj, che ne fecero gli fteffi Siciliani, i quali non oftante, che la proferita fentenza foffe in foftanza a favore del loro Baronaggio, l'ebbero per ingiufta, e fecondo avverte Cannezio (1) ne reclamarono i Giudici, e tutto il Collegio de' Dottori. Se dunque la decifione dell'Infante D. Giovanni fu da tutti reputata irragionevole, e sfornita di quella giuftizia, che deve accompagnare le rifoluzioni de'Principi è chiaro, che fino a quel tempo la parola *heredes* contenuta nelle conceffioni feudali non oftante la grazia del Capitolo *Volentes* erafi dal foro Siciliano interpetrata fecondo le leggi feudali per i foli eredi del fangue. Dee averfi ancora prefente, che la fentenza dell'Infante D. Giovanni avvenne tra gli anni 1415, e 1416, giacchè tal fu la durata del fuo Viceregnato in quell'Ifola, come appreffo vedremo. Ecco dunque, che dall'anno 1296 fino agli anni 1415, e 1416, vale a dire per un fecolo, e più per confeffione dello fteffo Perno fi ebbe da' Siciliani per irregolare, ed ingiufta ogni interpetrazione, che fi daffe al Capitolo *Volentes* per fare credere, che il medefimo aveffe indotta alcuna menoma alterazione rifpetto al fignificato della parola *heredes*, e circa la fucceffion feudale, ed intorno alle claufole, con cui erano conceduti i feudi. Ma lafciando ciò da parte, e volendofi confiderare il valore della fentenza dell'Infante D. Giovanni, fi troverà fempre, che la medefima oltre ad effere ftata una particolare decifione in nıente pregiudicò il dritto di reverfione, perchè non viene fpecificato di efferfi fatta in cafo, che foffero mancati i fucceffori in grado. Anzi da Cannezio ab-

(1) *Et iterum effet erronee judicatum in caufa Vicari, ni Infans Joannes tunc Vicerex aliter judicaffet, & jufte, graviter reclamantibus Judicibus, & toto collegio Doctorum. Cannetius in extravag. Capitul. Volentes pag. 6. n. 13.*

biamo, che la controversia agitata innanzi all'Infante riguardava l'interesse degli agnati (1). Sicchè la di lui risoluzione in niente pregiudicò il Fisco, nè il dritto di reversione,

IX Non sarà poi superfluo accennare quel, che la storia ci avverte intorno al Viceregnato dell' Infante D. Giovanni. Pervenuta la Sicilia in potere del Re Ferdinando detto il giusto, che dimorava in Aragona, ed i Siciliani mal soffrendo di star privi del proprio Principe, gli spedirono in sollenne ambasceria l' Arcivescovo Ubertino de Marinis, il Vescovo di Patti, ed il Barone Giovanni da Moncada, i quali lo pregassero, siccome fecero, che avendo quel Reame goduto per tanto tempo il proprio Re, così per consolazione de' popoli si degnasse Ferdinando destinar loro alcuno de' suoi figliuoli, il quale soggiornasse in quell' Isola. Il Monarca Aragonese si mostrò pieghevole alle loro suppliche, e per consolarli almeno colla Regal presenza di un Principe, vi mandò nell'anno 1415 col carattere di suo Vicerè l'Infante D. Giovanni, Duca di Pegnafele, suo figliuolo secondogenito. Giunto l'Infante D. Giovanni in Palermo, e per le sue virtù resisi affezionati i Siciliani, convocarono questi in Palermo un pubblico generale Consiglio, e risolverono di acclamarlo proprio Re. Sebbene il savio Principe accettar non volesse un partito cotanto pericoloso, pure dal padre ne fu immediatamente nell' anno 1416 richiamato in Aragona (2). Chiunque considera tali circostanze del Viceregnato dell' Infante D. Giovanni, non si farà maraviglia, se il medesimo nella breve dimora fatta in quell' Isola decidesse le controversie feudali a favore del Baro-

(1) *Verum non negabo quod quando fieret alienatio irrevocabilis etiam in prejuditium agnatorum, quod a tempore sententiæ latæ in causa Vicari per Infantem Joannem fuit receptum communiter. Cannetius in extravagan. ad Cap. Volentes pag. 77. num. 8. & pag. 57. num. 44., & pag. 6. num. 13.*

(2) *Surita lib. 12. cap. 54., & 62., Harut lib. 4. fol.* 158. Tra i Capitoli del Re Ferdinando I. vi è una supplica del Regno di Sicilia fatta all' Infante D. Giovanni colle seguenti espressioni: *Summum desiderium omnium fuit, & est, habere suam generosissimam personam in Regno ad effigiem, & imaginem paternam, nedum pro Vicerege, & Gubernatore, sed in Regem Siciliæ principalem, cum obedientia tamen, & beneplacito ipsius Domini Regis.* Al che l' Infante rispose con ringraziamenti, e soggiungendo: *Quod per nullam aliam personam sic utiliter nec commode hoc Regnum gubernari possit, sicut per personam Domini Regis, de cujus regimine debent esse contenti, non expedit de hac materia ultra pertractari. Capit. Regni Siciliæ Capit. Regis Ferdinandi I. tom. 1. pag. 199.*

ronaggio, il quale fu il principale motore della lusinghiera offerta del Regno, che sebbene fosse rigettata con animo superiore dall' Infante, non lasciò però di produrre nel suo cuore quei sensi di gratitudine, che anche ne' petti più costanti induce il solletico di uno scettro. Ma tutto ciò sia detto per soprabbondanza, mentre altrove, e quì abbiamo ad evidenza dimostrato, che la voce *heredes* nelle concessioni feudali altro non possa abbracciare, che i soli successori del sangue, e che il Capitolo *Volentes* nè punto, nè poco abbia alterato tal suo significato, nè estesolo agli estranei, e molto meno abbia potuto spogliare i feudi della loro natura feudale, ed investirgli di quella di meri beni burgensatici, e paganici.

Confutamento dell' opinione, che il Capitolo Volentes *avesse ridotti in allodio i feudi del Regno di Sicilia.*

CAPITOLO IV.

LA strana interpetrazione da Perno data al Capitolo *Volentes* di essersi in vigore di tal legge esteso agli estranei il significato della voce *heredes*, e di avere i feudi di forma larga dimessa la natura feudale, ed assunta quella di tutti gli altri beni burgensatici, e paganici riportò non ostante la sua irragionevolezza applauso, e seguito nel foro Siciliano. Ai principj del decimo sesto secolo si distinsero nel sostenere le di lui massime i feudisti Blasco Lanza, e Pietro di Gregorio, i quali oltre ad essere stati celebri Avvocati, furono anche feudatarj, il primo Barone di Trabia (1), ed il secondo di più feudi (2), e perciò non è maraviglia, che compilassero voluminose opere per estendere i dritti baronali in pregiudizio della Corona. Avendo dunque la strana ampliazione da Perno data al Capitolo *Volentes* trovati seguaci, e sostenitori, ogni dì più si corruppe la Scuola Feudista Siciliana, e vi si spacciò la massima, che i feudi di quell' Isola avessero assunta

(1) *Bibliotheca Sicula Mongitor. lit. B. artic. Blascus Lancea.*
(2) *Bibliotheca Sicula Mongitor. lit. P. artic. Petrus de Gregorio.*

ta la qualità allodiale, e che perciò la Corona vi avesse interamente perduto il dritto della reversione. Tale assurda opinione ebbe acerrimo oppositore il celebre Giureconsulto Giovan Antonio Cannezio, che dal Mongitore (1) si rapporta essere morto circa l' anno 1580, ma dalla lettera dedicatoria, che precede le di lui opere nel 1576 stampata in Venezia da Francesco Franceschi Sanese, e non già dai fratelli Guerrei, come per abbaglio lo stesso Mongitore asserì, sembra, ch' egli in quell' anno fosse già morto, mentre Giovan Francesco Carrara, ch' ebbe la cura di tal edizione, nell' indicata lettera dedicatoria facendo parola di esso Giovan Antonio Cannezio, dice, che il medesimo era stato Giudice della Gran Corte, e che le di lui opere gli erano state comunicate dal di lui figliuolo Cesare Cannezio, quali circostanze inducono a credere, che in quel tempo non più esistesse l' autore. Che che sia di ciò, la dottrina di questo scrittore fu molto reputata in quell'età. Egli nelle sue opere ci avverte di avere trovata disseminata presso i compatriotti suoi contemporanei la massima di essere i feudi di quel Regno a guisa di beni allodiali. Nè mancò di rigettare, e combattere tale irragionevole opinione con quegli scarsi lumi, che somministrar gli potea l'oscurità del secolo, ed apertamente concluse, che la massima era falsa, ed erronea (2).

II Questo giudizioso autore come non scrisse le sue opere in difesa del Baronaggio, nè consigliando per le cause del medesimo, ma sibbene commentando i Capitoli *Si aliquem*, e *Volentes*, ebbe assai più di Perno a cuore la verità, anzi validamente si oppose alla strana interpetrazione da lui data allo stesso Capitolo *Volentes*, e sostenne essere un mero sogno di quello Scrittore, che in virtù di tal legge si fosse ampliato il significato della parola *heredes*, e comprendesse anche gli estranei, ma che soltanto si fossero rivocate, ed annullate le

(1) *Mongitore Biblioth. Sicula Lit. J. artic. Joannes Antonius Cannetius.*

(2) *Ex quibus dilucide demonstratur quam oscitanter quidam e nostris volutant in ore feuda in Regno sunt ad instar allaudialium, cum hoc sit penitus falsum. Cannetius in Extravag. Volentes pag. 22. col. 2. num. 26. ad 27.*

le costituzioni inibenti le alienazioni de' feudi (1). Sostenne ancora, che la licenza accordata dalla legge circa la distrazione de' feudi avea luogo indistintamente in tutte le baronie tanto nell'ereditarie, quanto nelle pazionate, e di qualunque altra natura esse fussero (2). Venendo poi alla massima, che il Capitolo abbia luogo soltanto quando la forma de' feudi non vi ripugni, disse, che la medesima in qualche parte era vera, ma ch' era malamente applicata. Imperocchè il Capitolo in quanto alla sua forza, ed estensione indistintamente sempre procedea, e le alienazioni fatte in virtù del medesimo sempre erano valide, purchè si fossero osservate le condizioni nel Capitolo istesso prescritte. Soggiunse però, che quando nelle seguite alienazioni si fosse trattato del pregiudizio altrui, in tal caso non si veniva a coartare la potestà, e la forza della legge, perchè non operasse sempre, ma sibbene si coartava la facoltà dell' alienante per altro estrinseco patto, in forza del quale l' alienazione si rivocava, e diveniva irrita, come se non fusse stata fatta, il patto vincendo la legge. Dal che dedusse, che i feudi dovúti ai figli, ed ai discendenti, o agli agnati per patto, e provvidenza del Principe, se si alienassero agli estranei contro la forma della concessione, non s' irritava l' alienazione, quasi che in questo caso mancasse la potestà, e la forza della legge, ma la distrazione restava annullata per essere in vigore del patto risoluto, e mancato il dritto nella persona dell' alienante, e perciò malamente si dicea da' forensi, che il Capitolo procedesse quando non ripugnava la forma, e che molto male a proposito si era disputato, se tal legge avesse luogo ne' feudi pazionati, quando la medesima procede in tutti, e dà indistintamente la facoltà di alienare (3).

III

(1) *Hinc illæ voces, quod in Regno est immutata natura feudorum, ut dicit Pernus Conf. 8., & cæteri sequuntur, quod intelligas tu, quod est immutata natura feudorum circa alienationem tantum per hanc legem, nam cætera non innovat hæc lex. Cannetius in Extravag. Capit. Volentes pag. 6. num. 10.*

(2) *Unde apparet quam inepte disputatum sit a quibusdam e nostris an lex ista vendicet sibi locum in feudis, quorum concessio, seu forma est pacti, & providentiæ Principis, cum ipsa lex procedat, & tribuat indistincte facultatem alienandi feuda, ut immutet naturam ipsorum feudorum, ideo de quocumque tenore feudi debet intelligi. Cannetius in Extravag. Capit. Volentes pag. 7. num. 22.*

(3) *Et hinc est quod dicunt nostri, quod ista lex procedit nisi forma repugnat, quod est*

III Per ammettere poi egli la facoltà delle alienazioni in virtù del Capitolo in tutte le forte de' feudi adottò per principio fondamentale, che il Capitolo rispetto alla sola alienazione avesse immutata la natura de' feudi, mentre non negò, che per natura feudale le baronie fossero inalienabili per gl'investiti, e che per conseguenza venendo dal Capitolo permesse le distrazioni, si fosse in questa sola parte immutata la lor natura, e che questa era la vera, germana, e sincera intelligenza del Capitolo *Volentes*, il quale non ostante la sua chiarezza, e lucidezza era stato dai precedenti feudisti lacerato, scontorto, e ferito (1). Essendo poi egli passato a considerare i casi della reversione, in più luoghi delle sue opere, non ostante il principio da esso assunto, che il Capitolo avesse immutata la natura de' feudi in quanto all' alienazione, pure sostenne, che la grazia in esso contenuta niente pregiudicata avesse la ragion fiscale, e perciò disse, che mancando la linea de' feudatarj distraenti, le Baronie, benchè concedute sotto il tenore delle investiture ereditarie, dovessero ritornare alla Corona, ed il Fisco avesse dritto di rivocarle dalle mani di coloro, a favore de' quali fossero seguite le distrazioni, se pure i medesimi dal Principe non ne avessero l'espressa conferma (2).

IV

est verissimum in se, sed male, ac pessime dictum sit simpliciter: nam hæc lex quoad ejus vim, ac potestatem indistincte procedit, nam semper valet alienatio, dummodo servetur forma legis: cum vero tractatur de præjudicio alterius, tunc non coartatur vis, ac potestas legis, ne semper operetur, sed coartatur potestas alienantis alio extrinseco accedente scilicet pacto .... Unde colligitur, quod feudum debitum descendentibus filiis, vel agnatis ex pacto, & providentia Principis, si alienatur in extraneum contra formam concessionis, non irritatur alienatio quasi in hac specie deficiat potestas, ac vis istius legis, sed irritatur ex resoluto jure alienantis vigore pacti; ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex quando (ut ipsi loquuntur) forma repugnat; nam est verum, & perpetuum, quod ista lex semper procedit, & dat robur alienationi sub quacumque forma sit feudum verum; quod si alienatur contra formam concessionis, resolvitur alienatio ex resoluto jure alienantis, & parat rei vindicationem vocato ex pacto, & principali providentia Principis, juxta doctrinam Andr. in d. c. 1. §. hoc quoque de succ. feud.; & iste est verus intellectus legis, ut semper, & in quacumque specie seu forma feudi tribuat robur alienationi, & nunquam deficit vis ejus, & potestas, & quando non paratur præjudicium vocato in successione non est ex defectu legis, sed ex resoluto jure alienantis. Cannetius in extravag. Cap. Volentes pag. 6. ad 7. a num. 19. ad 22.

(1) *Et iste est verus, sincerus, & germanus intellectus istius legis, qui cum sit clarus, apertus, ac dilucidus, attamen mirum in modum ab antiquis nostris fuit lancinatus, contortus, & sauciatus. Cannetius in extravag. Capit. Volentes pag. 6. num. 11.*

(2) *Et ex his infertur, quod sit quantumvis feudum sub tenore investituræ hereditariæ, si ille qui accipit feudum non habeat expressam confirmationem a Principe, sive a* Pro-

IV Credè questo grave Scrittore, che ammettendo egli, che si possano alienare tanto i feudi di forma stretta, quanto quelli di forma larga anche nel caso, che manchi la discendenza in grado, in sostanza non restavano mai pregiudicate le ragioni nè degli agnati, nè del Fisco. Imperocchè ne' feudi di forma stretta sempre, che l'alienazione si trovasse derivare da una causa necessaria, ed afficiente il feudo, ed ammessa dalle leggi, e non contrastata dalle loro disposizioni, la distrazione sussisteva, e il Fisco da queste vendite ritraeva sempre il prodotto della decima. Se poi l'alienazione fosse proceduta per causa inefficace, e volontaria, o quando fosse mancata la linea dell'investito, la distrazione avrebbe avuta fermezza durante la vita dell'alienante, esistente il quale, la forza del Capitolo non avrebbe caducata l'alienazione da lui fattane; alla sua morte però gli agnati, e successori in grado, o pure il Fisco, qualora questi non fossero esistiti, avrebbe rivocata l'alienazione, già seguita, non ostante, che sborsata si fosse la decima, la quale sempre si sarebbe acquistata all'erario per effetto della remissione della caducità, e dell'assenso prestato generalmente, ch'è quello della legge detto *in forma communi*, e da Cannezio chiamato tacito, e perciò differente dall'espresso, e da quello detto in *forma dispensativa*, mentre non importa una dispensa speciale, e derogatoria, e non è operativo allorchè sia cessato il titolo, e la facoltà dell'alienante (1). Questa differenza egli considerò tra

Prorege, quod deficientibus liberis, & linea datoris, revocabitur feudum ab acceptore, juxta doctrinas praeallegatas. Et hoc vidi assertum a Rege Alphonso in quodam privilegio feudi Tone de Melazo. Cannetius extravag. ad cap. Volentes in fin. pag. 208. num. 9.

Nè contento il Cannezio di avere ciò sostenuto ne' suoi Commentarj al Capitolo *Volentes*, tornò a ripeterlo in quelli da lui stesso fatti all'altro Capitolo *Si aliquem*.

Ideoque verbum heres positum in investitura, seu tenore concessionis non est elargatum, ut comprehendat etiam heredes extraneos, ut hallucinantur omnes, sed comprehendit tantum comprehensos in ista Constitutione, qui vocati sunt heredes sanguinis. Nec facit aliquid Capitulum Volentes, nec innovat aliquid circa hoc, verum quod dedit novam naturam feudis circa alienationem tantum, correctis Constitutionibus Friderici, ut sint alienabilia. Cannetius in extravag. Si aliquem pag. 213. a num. 25. ad 27.

(1) *Princeps Legislator in fine ne relinqueret in ambiguo jura propria expressis verbis reservavit sibi jura & de servitio, & de aliis......... Operatur etenim, & unum illud ista clausula, nam quamvis expressa licentia Principis circa alienationem feudi faciat, quod feudum non revertitur ad dominum, etiam quod deficiat, vel moriatur venditor sine herede legitimo & est tex. in c. j. circa finem de alien. feud., quamvis secus sit, quando consensus est tacitus, prout ex ista lege inducitur: nam tunc nullum resultat praejudicium domino, quin revocet, si moriatur venditor absque legitimo herede. Cannetius in extravag. Volentes pag. 206. col. 2. num. 1. ad 5.*

tra l'affenfo *in forma communi*, ch' è quello del Capitolo *Volentes*, e l' affenfo fpeciale *in forma difpenfativa*, che col fuddetto Capitolo non fu conceduto. Per quefte ragioni fecondo Cannezio fi efige nella Sicilia la decima nelle fteffe vendite de' feudi, che non fono effettive, ma apparenti, e non obligatorie. Al parere dunque di Cannezio il Fifco per confeguire la decima non dee guardare agli oggetti, che abbiano avuti i contraenti nel fare il contratto, e fe quefto fia valido, o nullo, vero, o apparente, nè incaricar fi deve, fe il feudatario potea, o no fare il contratto, mentre tali cognizioni fono rifervate alla morte del Barone colla ceffazione del fuo titolo, e della fua caufa di poffedere, nel qual tempo rientrano gli agnati, ed il Fifco nelle loro rifpettive ragioni per effere due cofe ben differenti, e due diftinti dritti, quello della decima, che fi verifica pel contratto, e quell' altro, che riguarda la fermezza del contratto ifteffo, e fi verifica quando more il Barone; nel qual cafo o fi troverà, che i feudi erano pazionati, ed i medefimi ritorneranno agli agnati, o non fi troveranno tali, e la diftrazione refterà ferma, purchè abbia egli lafciati fucceffori in grado, altrimenti in mancanza di quefti fi darà luogo alla reverfione, ed il contratto, o fia la diftrazione refterà parimenti irrita, e di niun vigore.

V Rifpetto al principio da Cannezio affunto per fondamento del fuo fiftema, che il Capitolo *Volentes* abbia mutata la natura de' feudi con renderli alienabili da inalienabili, che per loro effenza fono, potrebbe rifponderfi col comune fentimento de' feudifti, i quali hanno foftenuto, che la proibizione dell' alienazione non fia di effenza del feudo, ma che fia una cofa tutta accidentale, che può effervi, e non effervi, e che i feudi furono in Italia molto tempo prima, che Lottario ne proibiffe l' alienazione, e non già nafceffero colla di lui legge, mentre Corrado ne avea regolata la fucceffione poco meno di un fecolo prima. Una tale opinione nella fcuola feudifta è fin ora paffata per ferma, e folida. Stante però i principj feudali da noi già altrove ftabiliti, per confeguenza de' medefimi rifulta erronea una tale univerfale maf-

fima

fima de' feudifti. La ragione evidentiffima è, perchè chi dice feudo, dice ufufrutto nel Barone, e proprietà nel Signore diretto, affioma, in cui convengono tutte le fcuole, quindi per neceffaria confeguenza la natura, ed effenza del feudo richiede, come opinò Cannezio, che il feudatario non poffa per fua autorità alienarlo. Se invalfe in Italia l'ufo, che i feudatarj alienaffero i feudi fenza il confentimento del proprietario, ciò avvenne per mero abufo. Nè giova, che tale fconcerto correffe anche dopo, che Corrado avea regolata la fucceffione, e fino alla proibizione di Lottario, e forfe anche dopo. Imperocchè ciò feguì, come fi è a fuo luogo divifato, o per l'affenza degl'Imperadori dall'Italia, o per la loro debolezza, o per dappocaggine, ed impotenza degli fteffi Re d'Italia, ch'erano involti in mille fazioni, ed in continue turbolenze, ma la loro connivenza da qualunque caufa proveniffe non potè mai fare, che i feudi mutaffero natura, ed efsenza. In fatti le confuetudini feudali, fecondo fi è dimoftrato, dichiararono abufive fimili alienazioni. L'Imperador Lottario allorchè ad iftanza de'feudatarj del Regno Italico le proibì, le deteftò come perniciofiffima pefte, ed illegitime le definì l'Imperador Federigo I, allorchè col configlio de'Magnati, Conti, e Baroni Italiani confermò la legge del fuo predecefsore Lottario, elufa con tanti ripieghi, e ritrovati di nuovi contratti (1).

VI Quando poi il feudatario abbia il confenfo del Signore diretto, ed alieni il feudo, la diftrazione è legittima, perchè fatta dall'ufufruttuario col confenfo del proprietario. Nè in quefto cafo, che il Signore diretto permette l'alienazione, immuta la natura del feudo, fecondo difse il Cannezio, nè fa, che l'ufufruttuario diventi proprietario, e molto meno, che il feudo fi riduca ad allodio, come avea creduto Perno. Imperocchè col preftare l'affenfo il Signore diretto altro non fa, che permettere di paffare l'ufufrutto da uno in un altro, onde in foftanza acconfente, che quell'alienazione, ch'egli

Rr come

(1) Sulle abufive alienazioni de' Feudi fi è a lungo parlato ne' Capitoli V. e VI. della prima parte di quefta Differtazione.

come proprietario secondo le leggi feudali potrebbe fare coll' annuenza del Barone (1), si effettuisca da questi con alienarsi il feudo quasi in nome, e parte di esso proprietario, restando però la natura del feudo nell' intero suo stato, e senza menoma mutazione, cioè rimanendo la proprietà presso il medesimo Signore diretto, e l' usufrutto presso il nuovo concessionario. Ciò è tanto vero, che chi vi subentra lo riconosce non già dall' alienante, ma dal Signore diretto, a cui presta l' omaggio, ed il giuramento di fedeltà. Perciò nello stesso Capitolo *Volentes* sta espressamente prescritto, che se il feudo si distragga per vendita, o per qualunque altro titolo, quello, al quale si trasferisce, sia obbligato dentro l' anno a prestare in mano del Sovrano il solito giuramento di fedeltà, e di omaggio. Considerandosi dunque, che l'alienazione non tanto si fa dal feudatario, per mezzo di cui passa, quanto dal Signore diretto, in nome, autorità, e consenso del quale ha forza, e riflettendosi, che colui, in beneficio del quale segue l' alienazione, ha l' obbligo anche per ordine espresso del Re Federigo di riconoscere dal Sovrano la baronia trasferitagli, chiaramente apparisce, ch' egli non ebbe, nè potè avere intenzione d' immutare in alcuna menoma parte la natura de' feudi di quel Regno coll' accordare la licenza della distrazione senza il Sovrano particolare beneplacito. Tolto dunque questo abbaglio, che prese il Cannezio per aver creduto, che il Capitolo *Volentes* avesse immutata la natura de' feudi per rispetto alla sola alienazione, quando che la stessa restò sempre intera, ed intatta, giacchè le distrazioni permesse doveansi intendere fatte dall' istesso proprietario, che colla legge promulgata ne avea dato il consenso, per lo di più potea il suo sistema correre come non contrario ai dritti degli agnati, nè distruttivo di quelli della Corona, siccome era quello di Perno. Dalle massime di costui rispetto all' abolizione della reversione si allontanò non solo Cannezio, ma eziandio Giuseppe Cumia, che dopo di lui fiorì circa la fine del secolo deci-

(1) *Tit. 22. §. si quis, tit. 27. §. si quis investierit Consuetud. Feud. lib. 1., & tit. 26. §. Moritus Consuetud. Feud. lib. 2.*

decimosesto (1). Questi rispetto alla reversione de' feudi in mancanza de' successori in grado si accostò al sentimento del Cannezio. Imperocchè nelle sue opere sostenne, che la licenza di alienare data dal Capitolo *Volentes* sia l'assenso della legge, il quale nient' altro operi, se non che divenga valida l'alienazione senza la pena della caducità, ma non già produca, che colui, al quale si trasferisce il feudo, acquisti qualità diverse da quelle, che abbia il venditore, o cedente di maniera, che il feudo debba finire nella persona dell' acquirente, quando muoja il distraente, e terminando la linea di costui, il feudo istesso debba ritornare alla Corona senz'aversi riguardo ai discendenti, che avrà il nuovo acquirente (2).

VII Quantunque l' autorità di Cannezio riscotesse rispetto nel foro Siciliano, quantunque avesse ancora egli scritto per la verità, e per dilucidazione ed intelligenza delle leggi patrie, e non già per cause private, nè per secondare le usurpazioni de' Baroni, e quantunque nelle sue elaborate opere disapprovato avesse il volgare assioma, che i feudi di quel Regno erano a guisa di allodj, pure tale assurdo non potè estinguersi, anzi ebbe aumento, e col progresso del tempo si trovò tanto radicato, che il famoso D. Carlo Napoli nella celebre causa feudale da lui con tanto calore difesa, e da noi altrove accennata, non trascurò nella sua aringa di assumere innanzi al Magistrato, che i feudi della Sicilia in virtù del Capitolo *Volentes* erano divenuti perpetui, esenti dalle devoluzioni, e che non più a tenore delle antiche leggi potessero ritornare al patrimonio fiscale (3). Ma quel, che

 dee

(1) *Bibliotheca Sicula Mongitore lit. I. artic. Joseph Cumia.*

(2) *Et assensus, seu licentia alienandi data per Capitulum Volentes est legis assensus, qui nihil aliud operatur, quam ut alienatio valeat sine metu caducitatis: quia olim licentia Principis in alienatione specialiter requirebatur, ut est dictum, sed non operatur, ut acceptor efficiatur vassallus cum diversis qualitatibus, quam esset in persona alienantis, siquidem alienans jus tantum, quod ipse habet transfert in emptorem, & non plus L. &c., ut si feudum non liberum, sed qualificatum penes se habeat cum ejusdem qualitatibus in acceptorem transferat, ut tunc feudum finiatur in persona acceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut mortuo venditore sine descendentibus feudum Curiæ aperiatur, & non attendatur persona, nec descendentes emptoris. Joseph Cumia in Capit. Si aliquem verb. antiquis pag. 254. num. 245.*

(3) Concordia tra' dritti demaniali, e Baronali di D. Carlo Napoli *Cap. V.* pag. 243.

dee recar maraviglia è ; che in seguito delle pretenzioni per lo suo clientolo affacciate da D. Carlo Napoli , l' intero Tribunale patrimoniale di quel Regno nell' anno 1740 rassegnò al Sovrano la stessa massima nei seguenti precisi termini. *Le Baronie, ed i feudi per loro propria natura nel nostro Regno sono ridotti a guisa di allodj, e sono perpetui nei possessori, con libertà di poterne disporre, ed alienarli, sopra li quali restando al Re il dominio diretto, non ha azione il Fisco di poterli al suo demanio per semplice volontà, e convenienza ridurli, potendoli soltanto ripetere ne' casi dalle leggi feudali prescritti, che in gran parte furono nel nostro Regno aboliti dal Capitolo* Volentes, *non verificandosi più la devoluzione per l' estinzione della linea, attesa la libertà di poterli alienare alli Baroni dalla stessa legge conceduta* (1). Se tal linguaggio tenne al proprio Monarca il suo Magistrato patrimoniale, non dee recar maraviglia, che poco dopo in occasione dell' edizione de' Capitoli di quel Regno fatta in Palermo nell' anno 1741 con eguali espressioni in una nota al Capitolo *Volentes* spacciasse la stessa massima l' Arcivescovo di Morreale Testa (2), personaggio quanto dotto nelle materie ecclesiastiche, altrettanto poco istrutto della scienza feudale, niente per altro necessaria al suo sacro carattere.

VIII Da quanto finora abbiamo rilevato circa l'intelligenza data al Capitolo *Volentes* dai posteriori feudisti Siciliani, e dagli stessi loro supremi Magistrati, e dal chiosatore de' loro Capitoli, non può rivocarsi in dubbio, che dal momento, che Perno colle sue strane interpetrazioni corruppe la scuola feudista Siciliana fino all' anno 1741 presso molti, ignari della vera ragion feudale, ebbe luogo l' opinione, che quel Capitolo avesse ridotti i feudi in semplici allodj, non ostante, che il celebre Cannezio validamente l' oppugnasse. Con-

(1) Relazione, e voto dei 10. Maggio dell'anno 1740. del Tribunale del Regal Patrimonio per la causa della pretesa riduzione al demanio della Terra di Sortino *pag. 9. in fin.* presso la concordia &c. di D. Carlo Napoli.

(2) *Ex hac lege, qua factum est, ut feuda, quod ad hoc attinet allodii, ut vocant, naturam induerint, feudorum successio patet non solum omnibus ex latere conjunctis, in quocumque remotiori gradu existant, sed etiam extraneis. Cap. Volentes nota lit. B.*

Conviene dunque esaminare i fondamenti di tal sentenza, e vedere se gli stessi corrispondano all' intenzione del Legislatore, ed a quei principj del dritto feudale, che nell' intero corso di questa Dissertazione abbiamo additati. Per coonestare l' immoderata estensione data a quel Capitolo non si è trascurato di far campeggiare la circostanza delle continuate guerre, che sostenne il Re Federigo, e del fedele attaccamento mostratogli dal suo Baronaggio, per ricompensare il quale si è voluto far credere, ch' egli pubblicasse quella legge con ispogliare in vigore della medesima la Corona di ogni dritto di reversione su i feudi, e con ridurgli a guisa di allodj.

IX E' innegabile, che quel Sovrano emanò un tal Capitolo in tempo, che i suoi sudditi gli aveano dati i più sinceri contrassegni di lealtà. Ma qualunque si fossero i sensi di gratitudine, che l' animo ben formato di quel Principe concepì per la sua fedele Nazione, non perciò se ne ha da desumere, che il medesimo concedesse al suo Baronaggio privilegj tali, che annientassero la Corona, come avrebbe fatto, se rinunciato avesse alla reversione de' feudi. Questa è la più importante di tutte le regalie, e spogliarsi della medesima è lo stesso, che dimettere la parte più essenziale della Sovranità; perchè essendo i feudi il patrimonio dello Stato, questo sarebbe all' intutto distrutto, se le Baronie non vi facessero ritorno in estinzione delle linee degl' investiti, ed il Principe resterebbe privo del mezzo più efficace per provvedere ai bisogni dello Stato, e per esercitare le sue beneficenze verso i sudditi benemeriti, e che si distinguano nella difesa della Corona. Ma ponendo da parte tutte coteste politiche considerazioni, e tornando al Capitolo *Volentes*, per accertarci, se l' autore del medesimo si volesse spogliare di cotanto essenziale regalia, dobbiamo stare in tutto, e per tutto all' espressioni del Legislatore, ed al contenuto della sua legge.

X Col Capitolo ventisettesimo di quel Re precedente al Capitolo vigesimo ottavo *Volentes*, di cui forma parte anche per sentimento degli stessi scrittori Siciliani, e dell' istesso chio-

chiosatore Monsignor Testa (1), il Re Federigo espressamente dichiarò di voler reintegrare alla Corona tutte le Baronie, e tutti i feudi, e beni del demanio o usurpatile, o illegitimamente distratti. Ecco dunque, che il principal oggetto di quel Legislatore non fu tanto la largizione, che usar volea al suo Baronaggio, quanto il provvedimento, ch' egli prender volea per restituire al suo Regal patrimonio le Baronie occupate. In verità se per una parte la fedeltà de' suoi Baroni incitava il generoso cuore di quel Principe a dar loro contrassegni della sua Regal compiacenza, dall'altro canto i bisogni dello Stato, i dispendiosi preparativi, ch' esigeano le complicate guerre, nelle quali si trovava involto, richiedeano tutta la sua attenzione, ed avvedutezza per accorrere a tutto senza gravare oltre al dovere i suoi fedeli sudditi, e perciò, com' egli stesso si espresse (2), gli conveniva di conservare i beni della Corona, e reintegrarla dei feudi, che ne formavano il più specioso patrimonio. Venendo poi più da presso allo stesso Capitolo *Volentes* abbiamo già veduto, che dall' intero suo contesto, e dalle sue lucide espressioni a chiare note si ravvisa, che il Re Federigo con quella legge altro non ebbe in oggetto, che di unicamente rivocare, e correggere le costituzioni del suo proavo Imperador Federigo II rispetto alla sola proibizione dell' alienazione de' feudi, e permetterne a' Baroni la distrazione, e rimetter loro la necessità del preventivo Regale assenso, e nè punto, nè poco parlò della successíon feudale stabilita dal Capitolo *Si aliquem*, nè fece motto alcuno della reversione, che per indispensabile legge feudale, e per l' essenza, e natura de' feudi dee aver luogo nella mancanza della discendenza in grado successibile. Anzi fu tanto chiara, e precisa la mente di quel Sovrano di voler riservato alla sua Corona il dritto della

(1) Capitolo 27. del Re Federico *nota B.*

(2) *Eapropter baronias, & feuda, de quibus servitium nostro debetur demanio, reintegrare per nostram Curiam in forma prædicta decrevimus, & mandamus, ut opportunis guerrarum temporibus feuda ipsa tenentes paratiores, & promptiores ad nutum nostræ Majestatis existant: sic enim utrumque tempus bellorum, & pacis, recta dispositione gubernatum videbitur, ut decet Regiam Majestatem. Capit. Regni Siciliæ Capit. Regis Friderici 27. in fin. tom. 1. pag. 60.*

della reverſione, che nel concedere al ſuo Baronaggio la facoltà di potere alienare i loro feudi, oſservammo, ch'eſpreſſamente n'eſcluſe le Chieſe, perchè le medeſime non mancando mai di ſucceſsori, colla loro perpetuità avrebbero pregiudicato il dritto della devoluzione. Rilevammo ancora, che non contento di tal riſerva, affinchè la reverſione più facilmente aveſse luogo, replicatamente vietò, che i feudi, e quelle parti di Baronie, che da' ſuoi feudatarj ſi poſsedeſſero, alienar ſi poteſsero in parte, e ſolo per intero ne permiſe le diſtrazioni. Nè omiſimo di avvertire, che quel Sovrano incominciò, e terminò il Capitolo coll'eſpreſsa, e ſpecifica dichiarazione, che la grazia, ch' egli concedea al ſuo Baronaggio, eſser doveſse ſenza leſione de' ſuoi dritti, e ſalve ſempre reſtando le ragioni della Corona (1).

XI L'autore del memoriale ſtampato preſentato a Sua Maeſtà in nome del Marcheſe di Gattinara ha creduto eludere tutte coteſte ſpeciali dichiarazioni contenute in quella legge con riflettere, che dal vederſi nello ſteſſo Capitolo riſervata al Fiſco la decima del prezzo del feudo venduto, la ſteſſa ſia in compenſo della reverſione tolta al Fiſco (2). Quanto ſia lontano dal vero tal ſuo opinare, rilevaſi dal confronto, che fecimo tra l'antico dritto feudale, ed il Capitolo *Volentes*. Con tale occaſione viddimo, che ſecondo le coſtumanze Lombarde nelle alienazioni de' feudi faceanſi al proprietario in ſegno del ſuo diretto dominio alcune preſtazioni dette *laudationes*, e che in luogo delle medeſime il Re Federigo ſurrogò la decima, com'egli ſteſſo eſpreſſe nel ſuo Capitolo, ove parlando di tal decima denotò di eſſere *in recognitionem noſtri dominii*, e gli ſteſſi autori Siciliani l'ebbero ancora per tale (3). Onde fa maraviglia, che ora dopo quaſi cin-

(1) Capitolo 1. di queſta ſeconda parte.
(2) *Pag. 9.*
(3) *Præterea conſiderandum eſt, quod duabus de cauſis ſolvitur iſta decima, una propter licentiam præſtitam alienandi feuda, altera, quæ eſt expreſſa in ipſa lege, ſcilicet ob recognitionem directi dominii Regis. Cannetius in Extravag. Volentes pag. 196. col. 2. & pag. 195. col. 1. num. 14.*

Hæc nempe decima ad ſimilitudinem eſt quinquageſimæ, quæ in alienatione emphyteuſis ſolvitur domino directo, & utrumque relevium nuncupari poteſt, quaſi relevans eum, cui ſolvitur. Cunna ad Capit. Si aliquem pag. 325. num. 234. col. 2.

ſi cinque ſecoli voglia darſele altra origine, ed altra cagione. Deve rifletterſi inoltre, che la ſteſſa decima non ſi paga, ſe non che in quelle vere alienazioni, nelle quali intercede prezzo, e denaro, non già in tutte quelle diſpoſizioni, che ſenza sborſo alcuno ſi fanno o per atti tra vivi, o di ultima volontà; e negli ſteſſi contratti, ove interviene prezzo, e denaro, non ſi paga ſecondo il valore del corpo, ma proporzionatamente al denajo, che ſi sborſa a ſegno, che ſe il feudo ſi permuta, niente ſi paga, e ſe la permuta ſteſſa ſi eſeguiſce parte in denaro, e parte con altro feudo, ſi proporziona la decima ſopra la quantità della pecunia, che vi corre; quando che ſe foſſe la decima in conpenſo della devoluzione, dovrebbe pagarſi non ſolo nelle alienazioni effettive, ove intercede prezzo, e denaro, ma anche in tutte le altre diſpoſizioni così per atti tra vivi, come di ultima volontà.

XII Lo ſteſſo autore dell' accennato memoriale ſtampato in nome del Marcheſe di Gattinara (1) fa gran forza su quelle parole, che nel principio del Capitolo *Volentes* ſi leggono, *che volendo Federigo, che i Conti, i Baroni, i nobili, ed altri poſſeſſori di Contadi, Baronie, e feudi ne godeſſero più lungamente del ſolito* (2), concedea loro ad intuito de' ſervigj reſi, e da renderſi la facoltà di poterli alienare a fin di poter provedere alle loro emergenze. Prima di lui su queſte ſteſſe parole il celebre D. Carlo Napoli formò a ſuo credere una rocca ineſpugnabile, e ſoſtenne, che colle medeſime volle Federigo in una maniera chiara, e non equivoca perpetuare ne' ſuoi ſudditi le Baronie, cedere al dritto della devoluzione, e ad ogni loro ritorno nel patrimonio Fiſcale (3). Ma ſe ambedue coteſti ſcrittori ſi aveſſero tolta la briga di aprire Cannezio, dallo ſteſſo avrebbero rilevato l'inſuſſiſtenza del loro

(1) *Pag.* 8.

(2) *Volentes igitur Comites, Barones, & Nobiles, Comitatus, Baronias, & feuda tenentes a Curia noſtra, Comitatibus, Baroniis, & feudis ipſis longius ſolito poſſe gaudere, & eorum emergentibus pro tempore neceſſitatibus abſque noſtrorum læſione jurium ſubvenire intuitu ſervitiorum &c. Capit. Volentes in princip.*

(3) Concordia de' dritti Demaniali, e Baronali di D. Carlo Napoli *Cap. VI. pag.* 243.

loro ragionare. Questo giudizioso autore nell' interpetrare il controvertito luogo, espressamente dice, che le parole *Comitatibus, Baroniis, & feudis ipsis longius solito posse gaudere* siano in tutto, e per tutto relative alla sola facoltà di disporre, ed alienare, che il Re Federigo in quella legge concedè a' suoi Baroni, e che ciò venga espressamente dichiarato dalle immediate posteriori espressioni del Capitolo (1). In fatti il Re Federigo in tutta quella legge replicatamente dichiarò, ch' egli rivocava le costituzioni dell' Imperador Federigo II vietanti l' alienazione de' feudi per dare al suo Baronaggio il permesso di poterli per intero distrarre, e donare in vita, o lasciarli, e legarli per ultima volontà. Da cotesta facoltà ne deriva, che potendo il feudatario liberamente disporre delle sue baronie, è in sua libertà di formarne fedecommesso agnatizio o per atti tra vivi, o testamentarj. La conseguenza di tali fedecommessi è, che l' ultimo Barone avendo figlie femmine, ed essendo destituto di prole maschile, i feudi non passano nelle famiglie aliene, in cui entrano le sue figlie, ma pervengono ai collaterali in grado successibile, cioè ai chiamati dall' autore della fedecommessaria disposizione. Ecco il caso, in cui il Barone disponente, o sia la sua famiglia viene più lungamente del solito a godere delle avite baronie, le quali se non vi fosse stato il permesso del Capitolo sarebbero in virtù delle leggi feudali andate in potere degli estranei. Lo stesso deve dirsi del feudatario, che avendo più figli, doni, o leghi i suoi feudi al secondogenito postergate le nipoti femmine rimastegli dal figlio primogenito casato, e premortogli. Non sono dunque rari i casi, ne' quali i feudatarj Siciliani, o le loro famiglie in virtù del Capitolo *Volentes* secondo la frase ivi usata *longius solito* possono godere del-

(1) *Volentes dum dicit, Comites, Barones, & nobiles Comitatus, Baronias, & feuda tenentes Comitatibus, Baroniis, & feudis ipsis longius solito posse gaudere &c., quae verba sunt clara. Ad quid enim loquutus fuisset de Comite, & Comitatum tenente, nisi voluisset de ipso Comitatu disponere, & de alienatione, quam fecit, ut Comes de ipso Comitatu arg. l. fin. ff. de instit. [2] Sed clarius de illis verbis longius solito Comitatibus posse gaudere, quod idem est, quod possit alienare: nam sic dicit, & sub eadem determinatione de feudis, in quo consistat illud gaudere longius solito, declarant verba sequentia, scilicet in potestate alienandi, & cum verba sint clara, & sit casus legis, nulla est dubitatio: Cannet. in extravag. Volentes pag. 66. num. 33.*

le loro baronie. Nè tali espressioni vagliono ad indicare la perpetuazione de' feudi ne' Baroni, e l'estinzione della loro reversione alla Corona, giacchè qual ingegno sarà cotanto grossolano, ed ottuso, che non distingua l'immensa distanza, che passa dal *longius solito posse gaudere* all' *in perpetuum posse gaudere?* Oltre a ciò l'indicate parole adoperate dal Capitolo ammettono ancora l'interpetrazione, che come prima di tal legge erano a' Baroni vietate le alienazioni, se non vi precedea il Sovrano permesso, e qualora senza di esso le facessero, avea il distraente dritto di rivocarle, e per conseguenza i novelli Baroni, o siano i comperatori, e coloro, ai quali erano state le baronie trasferite, erano nel giornaliero pericolo di perderle; perciò il Re Federigo compassionando i casi di costoro, potè benissimo, e con ragione dire, che permettendo egli le distrazioni senza il Sovrano assenso, volea per conseguenza, ch' essi godessero più lungamente del solito le baronie loro vendute, o trasferite, e fossero esenti da quelle rivocazioni, che in virtù delle costituzioni dell' Imperador Federico II giornalmente contro di essi promoveansi o dagli stessi distraenti, o dai loro successori. Del resto a chiunque dei Baroni si vogliano relative quelle parole o agli alienanti, o a coloro, a' quali venivano i feudi trasferiti, le medesime non possono mai includere, che il Re Federigo intendesse di prolungare, o abolire il dritto di reversione, il quale volle in ogni conto intatto, ed illeso, come dichiarò colle tante riserve, che fece per dimostrare su tale assunto la sua espressa, e chiara intenzione.

XIII La maniera poi, con cui furono i Capitoli di quel Regno pubblicati per privato studio, ed il sapersi, che il primo compilatore de' medesimi gli accozzò da diversi originali monchi, imperfetti, e tra loro discordi, può autorizzare ognuno a sospettare, che quelle parole *Comitatibus*, *Baroniis*, *&* *feudis ipsis longius solito posse gaudere* vi siano state intruse. Imperocchè le stesse non legano interamente nè fanno perfetto senso con quel, che sussegue. E che quel Capitolo sia alterato lo dimostra lo stesso suo contesto. Conciossiachè nel ragionarsi delle costituzioni dell' Imperador Federigo, si dice con-

constitutiones Divi Augusti Imperatoris Friderici proavi nostri prædicti, quell' aggiunto di *prædicti* necessariamente porta, che in quella legge si fosse precedentemente parlato dell' Imperador Federigo, il quale ciò non ostante in quella sola volta si vede nominato, e del medesimo nè prima, nè dopo vi si vede fatta menzione. Da queste circostanze è chiaro, che il Capitolo sia monco, o che la parola *prædicti* vi sia soverchia, il che dimostra la poca esattezza degli originali, o dell' editore. Attento ciò non sarebbe ardire il supporre, che le denotate parole *feudis ipsis longius solito posse gaudere* vi fossero state trasportate dal Capitolo trigesimo dello stesso Re Federigo, il quale col medesimo estese ai feudi nuovi la successione del sesto grado, già precedentemente accordata dal Re Giacomo per gli feudi antichi; onde potè benissimo in quella sua nuova grazia, contenuta nell' indicato Capitolo trigesimo, lo stesso Re Federigo dire con tutta ragionevolezza, che i Baroni più lungamente del solito godessero le loro baronie. In tal caso quelle espressioni *feudis ipsis longius solito posse gaudere* sarebbero state nel luogo opportuno, ed avrebbero avuto un significato proprio. Simili trasporti di periodi, o d' incisi da una legge in un'altra non sono insoliti ai compilatori, e Triboniano per la compilazione delle leggi Romane spesso ne viene accusato, ed incolpato dagli eruditi. Se Pietro Appulo ebbe, com' è indubitato, dal Barone d' Asaro, e da altri privati gli originali monchi, ed imperfetti, è in certa maniera scusabile, se fece tal trasporto, o perchè lo trovò negli originali stessi, o in qualche nota marginale de' medesimi.

XIV Lo stesso autore del memoriale stampato in nome del Marchese di Gattinara (1) riflette ancora, che ripugnando la natura del feudo, che il medesimo alienar si possa dal Barone, il quale n' è mero usufruttuario, e che col Capitolo *Volentes* accordandosegli il permesso della distrazione, si venga quasi a distruggere la natura del feudo, e questo per conseguenza passi in certa maniera a prendere la qualità d' allodio.

(1) *Pag. 9.*

lodio. A tale argomento abbiamo già premessa la risposta in occasione, che abbiamo di sopra, discusso, e rigettato l' abbaglio preso da Cannezio, il quale per le stesse ragioni credè, che col Capitolo *Volentes* siasi immutata la natura de' feudi rispetto alla sola alienazione, ed abbiamo fatto conoscere ad evidenza (1), che con quella legge non restò in parte alcuna immutata la natura, ed essenza de' feudi, e se col Capitolo se ne permise l' alienazione, questa si viene ad eseguire più dal proprietario, che vi presta il consenso, che dal vassallo distraente, e che la medesima in niente alteri l' essenza del feudo distratto, il quale resta nella piena proprietà del Signore diretto, e da esso unicamente riconoscer lo deve il nuovo vassallo. Tanto dunque è vano il voler supporre, che il Re Federigo col Capitolo *Volentes* convertisse in allodio i feudi di Sicilia, che anzi dallo stesso ad evidenza risulta, ch' egli li ritenne nella stessa intera qualità feudale col pieno dritto di reversione in mancanza de' successori, e perciò ingiunse, che coloro, i quali per distrazione gli acquistassero, li ricevessero da lui, e dentro l' anno nelle sue mani gli prestassero il giuramento di fedeltà, e di omaggio. Discussesi pertanto le circostanze, in cui fu il Capitolo *Volentes* pubblicato, esaminatesi le sue espressioni, e riserve, ponderatosi l' intero suo contenuto, e discussesi le considerazioni fatte in contrario, evidentemente apparisce, che con il medesimo non si abolì la reversione de' feudi, nè si mutò la lor natura, e molto meno si ridussero ad allodio.

Come

(1) §. IV. di questo Capitolo.

Come il Re Federigo, e gli altri Sovrani suoi successori, ed il Baronaggio Siciliano dichiarassero, che il Capitolo Volentes *non abbia in alcuna menoma parte alterata la natura de' feudi di quel Regno.*

CAPITOLO V.

I Colla scorta delle altre leggi emanate dallo stesso Re Federigo, delle Prammatiche, e grazie susseguentemente pubblicate dagli altri Sovrani della Sicilia, e implorate dall' istesso Baronaggio Siciliano conviene ora considerare, se col Capitolo *Volentes* si fusse immutata la natura de' feudi di quel Regno, in qual modo siasi avuto quel Capitolo dall' istesso suo autore Re Federigo, e dagli altri Monarchi suoi successori, e dagli stessi Baroni di quell' Isola. A costesti interpetri dovrà starsi come ai veri conoscitori de' germani sensi di tal legge. Nè a costoro potrà opporsi alcuna delle tante eccezioni, nelle quali incorrono gli appassionati feudisti, e le scuole, che risentono sempre gli effetti degli errori una volta adottati, e sostenuti o per private passioni, o per mancanza delle vere cognizioni feudali.

II Contemporaneamente al Capitolo *Volentes* il Re Federigo coll' altro susseguente suo Capitolo trigesimo confermando il Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, dichiarò, che il sesto grado, al quale il Re suo fratello ampliato avea la successsion feudale nella linea collaterale discendente, abbracciasse non solo i feudi antichi, ma anche quelli, che non erano stati nè aviti, nè paterni, purchè nella successione si osservasse l'ordine dell'età, e del sesso (1), il che inducea il dritto de' Franchi. Con tal legge il Re Federigo venne a comprendere nella succession feudale fino al sesto grado della linea collaterale discendente i feudi nuovi, che per la costituzione dell' Imperador Federigo II (2) abbiamo veduto, ch' erano esclusi, come ancora non erano compresi da' Capitoli di Papa

(1) *Capit. Regni Siciliæ cap. 30. Regis Friderici.*
(2) *Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 27.*

Papa Onorio, e per conseguenza neppur dal Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, ch'era copia de' medesimi. Ecco dunque, che tanto è incontrastabile, che il Re Federigo col Capitolo *Volentes* non volesse togliere alla sua Corona il dritto della reversione in mancanza de' successori, e tanto è lontano, che colla facoltà data ai suoi Baroni di alienare i loro feudi senza il preventivo Sovrano permesso intendesse d' immutarne la lor natura, e renderli semplici allodj, che nello stesso tempo, che pubblicò quel Capitolo, volendo dare al suo fedel Baronaggio altri contrassegni della sua munificenza, gli fe la grazia di ammetterlo nella successione fino al sesto grado collaterale anche ne' feudi nuovi. E' vero dunque come sul principio accennammo, che due essendo le leggi fondamentali del Regno di Sicilia, una riguardante la successione feudale, e l' altra tutta appartenente alla proibizione dell' alienazione de' feudi, come la prima del Re Federigo non fu toccata col suo Capitolo *Volentes*, ma lasciata nella sua intera osservanza, così la seconda fu corretta. Rispetto alla successione avendo ancora il Re Federigo voluto concedere a' suoi Baroni la grazia di comprendere nei gradi stabiliti dal Re Giacomo i feudi nuovi, per dichiararlo passò a promulgare a bella posta una separata legge. Con tale novella grazia conceduta con Capitolo distinto, e separato venne Federigo a dichiarare co' fatti, e con espressioni indubitate, ch'egli non riguardò in conto alcuno la successione feudale coll' altro suo Capitolo *Volentes*, e perciò non potranno mai le altrui sinistre interpetrazioni estendersi a far credere contro l' espressa dichiarazione di quel Sovrano, ch' egli col menzionato Capitolo *Volentes* avesse rimesso il dritto di reversione, o avesse toccata la successione feudale, o immutata la natura de' feudi.

III Sebbene il Re Federigo col Capitolo *Volentes* data avesse ai suoi Baroni la facoltà di potere alienare i loro feudi, o quelle parti di baronie, che loro spettassero, pure come divisammo, avea espressamente prescritto, che tali alienazioni de' feudi, o di parte delle baronie far si dovessero per intero, e non in porzione a fine di rendere meno diffi-

cili

cili le reverſioni de' feudi alla Corona, ed a fine di non diſtruggere interamente le coſtituzioni dell' Imperador Federigo II, che oltre alla proibizione dell' alienazione de' feudi, principalmente vietò di poterſi in menoma parte diminuire. Non oſtante tali eſpreſſi ſtabilimenti del Re Federigo il Baronaggio Siciliano non contento del concedutogli permeſſo di poter per intero alienare le baronie, e le parti ad eſſo ſpettanti, volle ancora alienarle a minuzzolo, ed a porzioni. Perlocchè il Re Federigo pubblicò l'altro ſuo Capitolo quadrageſimo quarto, col quale dichiarò irrite, nulle, e di niun vigore ſimili alienazioni fatte contro l'eſpreſſa ſua legge, e dell' Imperador Federigo II ſuo proavo (1). Il che ſempre più conferma, che tanto è lungi dal vero, che quel Sovrano aveſſe abolito il dritto di reverſione col Capitolo *Volentes*, che anzi colle ſue poſteriori leggi preſe tutti gli opportuni eſpedienti, perchè le alienazioni ſi faceſſero in modo, che il ritorno de' feudi alla Corona non ſi rendeſſe più raro, e difficile.

IV Per l'oſtinazione de' noſtri Re Angioini, e delle Potenze loro alleate, che in ogni conto privar voleano il Re Federigo del Regno di Sicilia, queſti a fine di eſſere in tutti i biſogni dello Stato pronto per accorrervi alla difeſa, col ſuo Capitolo cinquanteſimo preſcriſſe a tutti i Baroni del ſuo Regno i tempi corriſpondenti, ne' quali doveſſero reſtituirſi in quell' Iſola per preſtare il ſolito ſervigio militare, altrimenti i loro feudi ſi devolveſſero al Fiſco (2). Ma come potea darſi il caſo, che alcuno de' Baroni aſſenti non ritornaſſe nel Regno ne' tempi prefiſſi per timore di non riportare la pena dovuta ai misfatti antecedentemente contrattivi, il clementiſſimo Sovrano entrando in tale conſiderazione per non pregiudicare nella ſucceſſione i figli, e gli agnati de' rei Baroni aſſenti col ſuo Capitolo cinquantuneſimo grazioſamente dichiarò, che nel rincontro di tale aſſenza, quando il misfatto non portaſſe ſecondo le leggi feudali, e di quel Regno la perdita del feudo, non doveſſero le baronie ricadere al Fiſco, ma al figlio, o alla

(1) *Capit. Regni Siciliæ capit. 44. Regis Friderici.*
(2) *Capit. Regni Siciliæ capit. 50. Regis Friderici.*

o alla figlia del Barone assente; ed in loro mancanza ai più prossimi di quelli, che poteano, e doveano succedere al feudo (1). Per costoro, che come più prossimi poteano, e doveano succedere ai feudi non possono intendersi certamente gli estranei, ma solamente coloro, che nella linea discendente vi erano chiamati fino all' infinito per la costituzione dell' Imperador Federigo II, e nella linea collaterale vi erano invitati per la legge del fratello Re Giacomo fino al sesto grado, dal medesimo Federigo estesa anche ai feudi nuovi. Tanto dunque è incontrastabile, ch' egli non avesse immutata la natura de' feudi, o alterata la successione feudale stabilita nel Capitolo *Si aliquem*, che coll' accennato Capitolo cinquantunesimo manifestò di spettare la successione feudale non a chiunque, ma ai figli, figlie de' Baroni, ed in mancanza di essi ai più prossimi, che vi poteano, e doveano succedere secondo le leggi di quel Regno.

V Passando poi alle altre posteriori leggi della Sicilia, si trova, che nell' anno 1446 i Baroni di quel Regno si querelarono della condotta del Fisco, che alla morte de' Baroni senza discendenti operava per via di fatto, mettendo mano sopra de' feudi, e spogliandone coloro, che vi doveano succedere, onde chiesero al Re Alfonso la grazia, che il Fisco non procedesse con tanta severità, ma che comparendo alcun collaterale, il quale a *primo aspetto* avesse dritto di succedere, si dovesse mettere nel possesso con obbligo di dare sufficiente malleveria di non deteriorare i feudi, e restituire i frutti, ed indi il Fisco s' indrizzasse per la via ordinaria. Condiscese il Re ad accordare la richiesta grazia, che fu compresa nel di lui Capitolo 390 steso in lingua Siciliana. Se dunque nelle reversioni de' feudi pretese dal Fisco per mancanza di discendenti i Baroni Siciliani implorarono da quel Monarca la gra-

(1) *Huic nostræ ordinationi tamen inserimus, quod si aliqua personarum ipsarum propter timorem delicti, a se forte commissi, de Siciliæ partibus, & adjacentium insularum forte recesserit; & intra tempus, ut superius distinguitur, non redierit, Comitatus Baronia, & ipsa provisio, non ad Curiam, sed ad filium, vel ad filiam, & in defectu ipsorum ad proximiores ipsius, qui in feudis possunt, & debent succedere, devolvantur, exceptis illis criminibus, propter quæ ad fiscum bona delinquentium applicantur* Capit. 50. *Regis Friderici Capit. Regni Siciliæ*.

grazia di procedersi per via ordinaria, e non esecutiva nel solo caso, che vi fosse persona, la quale *a primo aspetto* avesse dritto di succedere al defonto feudatario, ognun vede, che in tale rincontro il Baronaggio Siciliano espressamente riconobbe, che il Capitolo *Volentes* non avea derogate le leggi precedenti, nè estinto il dritto della devoluzione.

VI Più chiaramente lo stesso Baronaggio Siciliano contestò una tal verità, quando nell' anno 1452 dal medesimo Re Alfonso domandò la grazia di tutti i beni feudali alla Corona devoluti, e devolvendi per non essersi osservate le leggi, le costituzioni, le prammatiche, i capitoli, e gli editti di quel Regno, e specialmente per non essersene ottenute le investiture, nè prestati i giuramenti di fedeltà, e di omaggio. E come in tale occasione lo stesso Baronaggio ebbe principal mira di assicurare ai successori de' feudatarj defonti il sollecito possesso delle baronie, così principalmente in tal rincontro supplicò quel Monarca, che qualora i Vicerè di quello Stato ricusassero di dare l'investitura, e di ricevere il giuramento di fedeltà, e di omaggio dai successori feudatarj entro il solito tempo dalla legge feudale prescritto, potessero i loro successori in tal caso riscuotere dagli abitatori de' loro feudi il solito giuramento, e fossero riconosciuti per legittimi feudatarj come se ne avessero ottenute le corrispondenti investiture. Sebbene a quel Sovrano paresse proprio della sua clemenza di condonare, siccome col suo Capitolo 452. condonò ai Baroni Siciliani ogni pena di caducità, in cui erano forse incorsi per mancanza delle investiture, e del giuramento di fedeltà, e sebbene a seconda della loro principale supplica fosse passato a prescrivere, che i Vicerè di quell' Isola dentro un anno, ed un giorno dal dì della morte del feudatario dovessero concedere al successore l'investitura, e riceverne il giuramento di fedeltà, e che intanto lo stesso successore ne potesse prendere il possesso, pure vi soggiunse l'espresa riserva, che quando vi fose giusta, e ragionevol causa di non doversi concedere nè l'investitura, nè riceversi il giuramento di omaggio, se ne dovesse all' istante fare *servatis servandis* la discussione nel Regio Consiglio, e sentite le parti impar-

tirsi giustizia (1). E' molto facile il comprendere, che tra le giuste, e ragionevoli cause, per cui il Re Alfonso stabilì di non doversi spedire nè l'investitura, nè riceversi il giuramento di omaggio, ma procedersi nel Regio Consiglio in termini di giustizia, la potissima, e principale fosse quella della mancanza de' successori in grado, senza l'esistenza de' quali l'usufrutto de' feudi si consolida colla loro proprietà, ch'è presso del Sovrano, e dello Stato.

VII Nell'anno 1452 gli stessi Baroni Siciliani ricorsero al medesimo Re Alfonso a cagione, che avendo eglino venduti, ed alienati i feudi sotto forme diverse da quelle contenute ne' di loro privilegj, ed investiture, per somigliante controvenzione erasi già fatto il caso dell'apertura de' feudi alienati in beneficio della Corona. Quindi implorando da quel Sovrano il perdono della loro controvenzione, e di rimettersi loro la pena incorsa di perdere i feudi, espressero nella loro supplica di potere la clemenza di quel Re conceder loro una tal grazia, tanto maggiormente, che per il Capitolo *Volentes* era stata data loro la libera facoltà di alienare. Con ciò però non dee supporsi, che i Baroni di quel tempo avessero creduto, che col Capitolo *Volentes* si fossero i feudi ridotti in allodio, e che perciò essi avessero potuto nelle loro alienazioni immutare le loro forme, mentre confessarono eglino di non avere tal facoltà, e di essere incorsi nella pena della caducità. Siccome addussero il Capitolo *Volentes* per semplice pretesto, e per iscusa del loro fallo quasichè in sostanza volessero dire di avere abusato della loro facoltà nell'alienare, supponendo nella medesima compreso ancora il permesso di potere mutare le forme, cosa per altro, che apertamente riconobbero illegittima, e degna di castigo, tanto vero, che re-

(1) *Placet etiam Regiæ Majestati, quod de cætero Viceres, vel ejus Locumtenens intra annum, & diem ab herede, vel successore defuncti feudatarii requisitus, teneatur concedere dictam investituram, & recipere juramentum fidelitatis, juribus Curiæ, & alterius cujuscumque semper salvis: interim vero successor possit capere possessionem Marchionatus, Comitatus, & Baroniæ, & per Curiam impediri non possit: & etiam concedere literas assicurationis juxta formam juris, & Constitutionum Regni: nisi subsit justa, & rationabilis causa præmissa non concedendi, vel recipiendi: de qua si occurrerit, servatis servandis incontinenti fiat discussio in Regio Consilio; & auditis partibus, reddatur jus. Capit. Regni Siciliæ cap. 452. Regis Alphonsi tom. 1. pag. 379.*

restrinsero le loro suppliche con iscongiurare quel Principe a rimettere loro la pena di caducità, e che i feudi alienati non ostante il cangiamento da essi fattovi restassero secondo l'antiche forme ricevute (1).

VIII Alla domanda de' Baroni piacque al Re Alfonso di condiscendere, e con il suo Capitolo 454 aggraziarli per quei feudi, i quali non si erano di fatto devoluti, e de' quali il Fisco non se ne trovava in possesso, e stabilire, che tuttavia gli altri feudi fossero restati sotto le antiche forme delle respettive loro concessioni, non ostante la mutazione, che se n'era fatta, e per quei feudi, de' quali autenticamente non costava la forma antica, intendea concederli di nuovo, ma sotto la forma del dritto de' Franchi. Nell' altro susseguente suo Capitolo 456 tornò egli a ripetere la stessa grazia, e per mettere sempre più in salvo la reversione de' feudi, de' quali non appariva la forma, replicò, che i medesimi s'intendessero conceduti sotto la clausola del dritto de' Franchi, e per esprimersi più chiaramente vi comprese anche i discendenti del corpo, denotando la clausola de' Franchi, sotto cui intendea di fare di nuovo la concessione, coll' espressione *pro se, & suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus, ita tamen, quod vivant jure Francorum*. Tanta minutezza da quell' accorto Principe si usò per non dare occasione alcuna alle strane interpetrazioni, che a favore degli estranei eransi incominciate a fare nel foro Siciliano.

IX Non deve omettersi di riflettere, ch' essendo nel dritto feudale in contraposizione i feudi *de jure Francorum* con quelli *de jure Longobardorum* per gli diversi effetti, che producono nella successione, dalla condizione, con cui quel Re accordò al Baronaggio la grazia, che i feudi, de' quali non esi-

(1) *Item sia sua merci etiam remictiri ogni taxuni, spectanti a la Regia Curti, contra tucti Prelati, & Ecclesiastici, pirsuni, Marchisi, Conti, Visconti, Baruni, e feudatarii, per alienationi di Marchesati, Contati, Baronii, & feudi quaternati, oi plani, quomodocumque alienati, usque in hodiernum diem, sub alia forma, quam in eorum privilegiis continetur; propter quam formæ mutationem dicta bona alienata Curie aperiri debeant, vel aperta essent: ita quod de cætero li dicti Marchesati, Contati, Baronie, & feudi alienati remaneant sub forma, in qua alienatio facta fuit, non obstante mutatione formæ, ut supra: attento maxime, quod per Capitulum* Volentes *data est libera facultas alienandi*. Capit. Regni Siciliæ capit.454. Regis Alphonsi tom.1. pag.381.

esistevano gli antichi privilegj s' intendessero di nuovo conceduti, ma sotto l' unica forma del dritto de' Franchi, si può congetturare, che l' immutazione della forma fatta da' Baroni consistea forse principalmente, che dai medesimi eransi alienati sotto la forma de' Longobardi i feudi originariamente loro conceduti sotto la forma de' Franchi. E come che la forma Longobardica rende dividuo il feudo con ammettere tutti i figli del feudatario, e la successione diviene più estesa in pregiudizio del Fisco, perciò quel Sovrano col Capitolo quattrocento cinquantaquattro unicamente espresse, che tali feudi s' intendessero di nuovo conceduti secondo il dritto de' Franchi, ch' era più ristretto del Longobardo, e lo stesso tornò a ripetere nel susseguente Capitolo quattrocento cinquantasei quando per evitare le nuove strane interpetrazioni in quel Regno introdotte n' escluse gli estranei, ed unicamente vi ammise i discendenti dal corpo.

X Siccome poi dalle consuetudini feudali, che aveano luogo nelle alienazioni de' feudi prima, che s' inibissero dall' Imperador Lottario, era proibito al feudatario deteriorare in alcun menomo dritto la condizione del Signore proprietario, ed era vietato alienare il feudo con forma differente, e diversa da quella, sotto cui si era ricevuta, e dalle costituzioni del Re Ruggiero, e dell' Imperador Federico II erasi proibita ogni diminuzione delle baronie, e de' dritti feudali, qual divieto era restato in piedi anche per lo Capitolo *Volentes* del Re Federigo, così ben conobbero i Baroni Siciliani, che per tutte coteste leggi erano incorsi nella pena della perdita de' feudi malamente alienati contro la forma, sotto cui erano loro stati conceduti. I Baroni dunque per colorire il loro errore dissero, che vi erano incorsi, perchè credeano, che dal Capitolo *Volentes* era loro stata data la libera facoltà di alienare. Portarono dunque per mero pretesto il Capitolo *Volentes*, ma non è però, che non riconoscessero il loro abbaglio, e che non confessassero di avere giustamente meritata la pena della perdita delle baronie malamente alienate, della quale domandarono, ed ottennero la remissione. Ecco dunque, che il Baronaggio ebbe per certo, che il Capitolo *Volentes* non avesse

aveſſe trasformata la natura de' feudi a ſegno di averli ridotti come tanti allodj, mentre ſe aveſſe creduto, che quel Capitolo aveſſe mutata in allodj la natura de' feudi di Sicilia, non vi ſarebbe ſtata controvenzione alcuna alienandoli ſotto forme diverſe, e più ampie, nè vi ſarebbe ſtato motivo di chiedere per grazia quel, che altronde poteva farſi per giuſtizia, e niente ſarebbe importato al Fiſco com' era ſeguita l'alienazione, e ſotto quali formole, ed eſpreſſioni. Nè il Fiſco avrebbe alla Corona riunite le baronie contro la forma alienate, ſiccome avea già fatto ſecondo, che rilevaſi dalla reſtrizione, che fece il Re Alfonſo nella ſua grazia di dovere la Corona reſtare in poſſeſſo de' feudi, de' quali eraſi antecedentemente impoſſeſſata per la pena della caducità. Coteſta ſupplica, e confeſſione del Baronaggio Siciliano, e riſpoſta del Re Alfonſo fattagli nell' anno 1452 quando era già morto il Giureconſulto Perno, ci convince, che l'interpetrazione da lui molto tempo prima data al Capitolo *Volentes* di aver eſteſo il ſignificato della voce *heredes* anche agli eſtranei, e di avere immutata la natura de' feudi, ed inveſtitigli della qualità degli altri beni burgenſatici, e paganici, nè dallo ſteſſo Baronaggio Siciliano, nè dai Sovrani di quel Regno ſi era avuta per legittima, o vera.

XI Nell' anno 1509 il Baronaggio ſupplicò Ferdinando il Cattolico, acciocchè, per poterſi evitare le liti, e gli ſpogli, che ſuccedevano in occaſione di morte, ſi degnaſſe di concedere la grazia, che nella perſona degli eredi s'intendeſſe veramente continuata la poſſeſſione del defonto. Come nel principio della domanda di tale grazia ſi era parlato del poſſeſſo de' feudi, e de' beni allodiali, così quel Sovrano nel ſuo Capitolo quadrageſimo terzo riſpoſe, che acconſentiva alla portagli ſupplica meno, che però nelle coſe feudali, e negli altri dritti ſpettanti alla Corona, per gli quali non intendea, che ſe gli recaſſe alcun pregiudizio (1). Sotto il Regno dello ſteſſo Monarca eſſendo Procurator Fiſcale Giovan Luca Bar-

(1) *Placet Regiæ Majeſtati abſque tamen præjudicio ſuæ celſitudinis in rebus feudalibus, & aliis juribus Regiæ Curiæ pertinentibus. Capitula Regni Siciliæ Capit. 43. Regis Ferdinandi II tom. 1. pag. 544.*

Barberi, il quale ſi avea tolto il carico di regiſtrare tutte le inveſtiture de' feudi del Regno di Sicilia, e perciò obbligava tutt' i feudatarj all'eſibizione de' privilegj, quel Baronaggio ſe ne dolſe collo ſteſſo Re Ferdinando il Cattolico, eſponendo nella ſua ſupplica contenuta nel Capitolo 109 di quel Principe, che ſotto tal preteſto venivano angariati, e veſſati per eſazione di dritti i Feudatarj, i quali nel prendere l'inveſtitura, o poſſeſſo de' feudi non erano tenuti di moſtrare i privilegj, ma ſoltanto obbligati a provare la morte degli anteceſſori, e la loro ſucceſſione, o ſia diſcendenza, ed il poſſeſſo ſecondo l'antiche leggi del Regno, e l'antica oſſervanza del medeſimo (1). Da coteſti due Capitoli del Re Ferdinando il Cattolico riſulta, che il Capitolo *Volentes* non avea immutata la natura de' feudi, mentre ſe gli ſteſſi foſſero ſtati ridotti in allodio, quel Principe nel concedere al Baronaggio la grazia richieſtagli nel Capitolo quadrageſimo terzo non avrebbe con tanta preciſione eccettuati i feudi, nè il Baronaggio nella ſua ſupplica nel Capitolo 109 contenuta, avrebbe allo ſteſſo Sovrano eſpoſto, che i Baroni nel prendere il poſſeſſo de' feudi erano ſecondo le leggi, e l'oſſervanza del Regno eſpreſſamente obbligati a provare la loro ſucceſſione, e diſcendenza, la quale non potea certamente eſtenderſi oltre al ſeſto grado collaterale dalle coſtituzioni Siciliane preſcritto per la ſucceſſione feudale, fuori del qual grado doveano le baronie ritornare alla Corona, e reſtare interrotto ogni privato poſſeſſo.

XII Andandoſi più innanzi nella diſcuſſione di queſto articolo, ſi trova coerente all'aſſunto un'altra grazia implorata dal Baronaggio, ed ottenuta dall'Imperador Carlo V. L'occaſione della domanda, come rilevaſi dal ſuo tenore, fu, che nel Capitolo *Si aliquem* tratto, come altrove diviſammo, dai Capitoli

(1) *E venendo lo Baruni, o feudatario per la inveſtitura, e non avendo privilegie, lo ditto Joan Luca non voli paſſari la inveſtitura, ſe non piglia copia de lo privilegio, di la cancellaria, che ipſo teni, e per raxuni di tal copia ſi paga exceſſivamenti ad ſuo placiri, e vexa a lo Baruni, e non è tenutu in lo pigliari la inveſtitura moſtrari privilegio, excepto provari la morti di lo anteceſſuri, la ſucceſſiuni, e la poſſeſſioni ſecondo li Capitoli de lo Regno, & antiqua obſervantia. Capitula Regni Siciliæ Capit. 109. Ferdinandi II tom. 1. pag. 586.*

toli di Papa Onorio venendo per l'aggiunta fattavi o dal Re Giacomo, o dall'editore abilitati alla succeffione feudale collaterale anche i fratelli uterini, era tra quefti, ed i congiunti difcendenti dal primo acquirente forta difputa per la fpettanza delle baronie. Una tal lite fu contro gli uterini decifa la prima volta per lo feudo denominato di Mezzocatufo, come rapporta il Cannezio, che l'ebbe anche per ingiufta (1). Laonde il Baronaggio Siciliano per meglio afficurarfi dell'efclufione degli uterini in concorfo dei congiunti del primo acquirente implorò in occafione del Parlamento del 1555 dall'Imperador Carlo V la grazia di dichiarare, che la vera intelligenza del Capitolo *Si aliquem*, il quale ampliando la fucceffione fino al fefto grado, abilitava pure i fratelli uterini, aveffe dovuto intenderfi, che quefti allora poteffero concorrere alla fucceffione, qualora il feudo doveffe devolverfi al Fifco, ma non già, che aveffe potuto aver concorfo eguale, ed attenderfi proffimità di grado rifpetto agli altri collaterali, congiunti dall'uno, e dall'altro lato col defonto feudatario. Per confeguire il Baronaggio tal dichiarazione, e l'efclufione dei fratelli uterini in concorfo de' collaterali nella fupplica porta a quell'Imperadore rilevò cogli efpreffivi feguenti termini l'infuffiftenza della pretenfione degli uterini. *La qual cofa non pare, nè è conveniente, nè ragionevole: poichè il primo acquiftatore in detto fego non fi può prefupporre, che abbia voluto, nè penfato, che poffa fuccedere perfona eftranea, ed efcludere li difcendenti della fua propria linea, per li quali il primo acquiftatore ha ottenuto, ed acquiftato li feghi*. Quel faggio Imperadore trovò fondati nella ragion feudale sì fatti motivi dal Baronaggio allegati, ed effendo vera la maffima, che nell'acquifto de' feudi non entrano mai in confiderazione gli eftranei, condifcefe alla richiefta fpiegazione, e col fuo Capitolo 258 ordinò, che l'uterino poteffe fuccedere nel feudo, quando non rimaneffe alcuno nella linea del primo acquirente. Con sì fatta legge refta afficurata la chiamata de' fratelli uterini alla fucceffione feudale in efclufione del Fifco, dopo però i pa-

(1) *Cannetius in Extravag. Cap. Si aliquem pag. 237. num. 6.*

i parenti congiunti dall'uno, e dall'altro lato, del che altrove ebbimo occasione di dubitare, per esfere i Capitoli del Regno di Sicilia stati tratti da originali monchi, e pubblicati non per autorità Sovrana, e per non trovarsi gli stessi uterini compresi nei Capitoli di Papa Onorio, da' quali il Re Giacomo tolse di peso il Capitolo *Si aliquem*.

XIII Tanto dunque è lungi, che il Capitolo *Volentes*, del Re Federigo pubblicato nell' anno 1296, abolisse la reversione de' feudi in beneficio del Fisco, che dalla supplica della grazia nell' anno 1555 dai Baroni domandata, ed ottenuta dall' Imperador Carlo V si rileva, che il Regno stesso due secoli, e mezzo dopo riconobbe essere le baronie di quell' Isola, come i feudi di tutti gli altri Stati, nei quali vi sono ammessi i soli congiunti del primo acquirente, che non ebbe, nè potè avere in mira di acquistargli per gli estranei, e che la legge regolatrice della successione feudale in quel Regno è quella del Capitolo *Si aliquem*, estesa soltanto fino al sesto grado. Riconobbe ancora esser i feudi di quell' Isola reversibili al Fisco, a di cui esclusione per la divisata grazia viene tra gli estranei solamente abilitato il fratello uterino.

XIV Nell' anno 1563 il Baronaggio esponendo al Re Filippo II il costume, che in quel tempo correa nella Sicilia per lo possesso de' feudi, quando il Barone moriva senza figli, e discendenti di loro linea, rappresentò, che gli trasversali, o altri, che pretendeano avere in qualche modo dritto sopra le baronie, entravano in briga, ma che la Regia Corte si ponea nelli mani i feudi, e ne percepiva i frutti, e volendosi ciò evitare, se ne domandò la grazia al Re. Sebbene nella supplica non si fosse fatta menzione dell' interesse del Fisco, quando i collaterali non fossero in grado successibile, e sebbene al possesso, che il Fisco prendea delle baronie, si fosse dato il colore, che ciò si facea meramente per evitare lo scandalo, e gli eccessi de' collaterali, e degli altri pretensori, che soleano venire alle armi per così far vedere a quel Sovrano, che non vi era interesse della ragion fiscale, pure quell' avveduto Principe con pieno accorgimento rescrisse nel suo Capitolo decimonono, ch'egli era sollecito della tranquillità

lità di quel Regno; e che ad oggetto, che gli abitatori del medesimo non fossero defatigati dalle tante controversie, comandava, che avvenendo i casi espostigli, si terminassero entro lo spazio di novanta giorni le cause possessoriali. Rispetto poi a quello, che riguardava la percezione de' frutti dalla Corona introitati su de' feudi, nel possesso de' quali era la medesima entrata, se ne riservò la provvidenza di giustizia presa, che ne avesse la debita dilucidazione (1). Ai tempi dunque di Filippo II il Fisco in caso di morte di Barone senza discendenti in linea, per effetto del dritto della reversione, si ponea in possesso dei lasciati feudi, il che certamente non avrebbe fatto se il Capitolo *Volentes* avesse immutata la natura de' feudi, e vi avesse tolto il dritto di reversione. Nè vale il dire, che tal possesso del Fisco prendeasi a fine di evitare gli sconcerti tra i collaterali, e gli altri pretensori, come asserirono gli stessi Baroni, mentre ciò potea pur accadere per qualche caso particolare, e non già per tutte le successioni, giusta, che i Baroni medesimi esposero nella loro supplica, nè il Fisco si avrebbe appropriate le rendite dei feudi stessi, se non vi avesse avuto dritto per ragione della devoluzione.

XV Combinate pertanto tutte le leggi della Sicilia attinenti alla presente quistione, e fattesi le debite ponderazioni sul tenore del Capitolo *Volentes*, e sull' oggetto unico, che il medesimo ebbe di rivocare semplicemente le proibizioni delle alienazioni de' feudi, e livellatosi l' istesso Capitolo *Volentes* cogli usi feudali ad evidenza risulta, che i feudi della Sicilia ulteriore sono veri feudi, e tali rimasero dopo il Capitolo *Volentes*, il quale non gli ha trasformati, e molto meno vi ha estinto il dritto della devoluzione in favore del Fisco. Come dunque il Tribunale patrimoniale di Sicilia osò nell'anno 1740 dire al suo Monarca, che i feudi, e le baronie di quel Regno

(1) *Catholica, & Regia Majestas pro quiete dicti Regni sollicita, ac ne hujusmodi controversiis, & incommodis incolæ fatigentur, præcepit, ut cum casus evenerit, causæ super possessorio vertentes intra nonaginta dierum spatium omnino terminentur. In eo vero quoad fructuum perceptionem attinet, habita super his informatione, justitia mediante, declarabit.*

gno per loro propria natura ſiano ridotti a guiſa di allodj, che i caſi nelle leggi feudali preſcritti per la reverſione fuſſero in gran parte aboliti in quel Regno dal Capitolo *Volentes*, e che non vi ſi verifichi più la devoluzione per eſtinzione della linea? Il Re Federigo autore di quel Capitolo eſpreſſamente dichiarò, ch'egli correger volle ſolamente le coſtituzioni dell'Imperador Federigo II in quanto vietavano l'alienazione de' feudi, e permetterne al ſuo Baronaggio le diſtrazioni, ma che ciò non oſtante volea le baronie intatte, ed illeſe come prima, volea conſervata la ſucceſſion feudale nei gradi già ſtabiliti dalle leggi di quel Regno, volea riſervato il dritto della reverſione in mancanza de' ſucceſſori; e lo ſteſſo tornò a ripetere in molte ſue leggi poſteriori. Il Re Alfonſo nel promulgare le ſue leggi, e nell'aggraziare l'iſteſſo Baronaggio confermò colla ſua ſuprema poteſtà l'antico dritto di devoluzione, che alla Corona ſpettava per gli feudi di quell'Iſola, ed il medeſimo Baronaggio Siciliano lo convalidò nelle ſuppliche date a quell'iſteſſo Principe. Ferdinando il Cattolico nel concedere la continuazione del poſſeſſo nelle perſone degli eredi de' defonti, n'eccettuò i feudi per mantenerne alla Corona illeſi i dritti di reverſione, e l'iſteſſo Baronaggio a quel Monarca raſſegnò il ſuo indiſpenſabile obbligo di dover provare la diſcendenza in grado per poter entrare in poſſeſſo de' feudi in occaſione di morte de' Baroni. Anzi all'Imperador Carlo V in termini chiari, e preciſi dimoſtrò, ed additò, che nella ſucceſſione feudale erano eſcluſi gli eſtranei, perchè queſti non entrarono mai in conſiderazione nei contratti de' feudi fattine dai primi acquirenti. Filippo II nel definire il tempo, in cui terminar doveſſero le cauſe poſſeſſoriali volle, che il ſuo Fiſco foſſe mantenuto nel dritto di ponerſi in poſſeſſo de' feudi in mancanza della diſcendenza, ed il Baronaggio Siciliano nelle ſuppliche porte a quel Principe non negò eſſerne tale l'uſo, ed il coſtume. Ma tanto può talvolta il pregiudizio delle opinioni nel petto degli uomini, che non oſtante, che i Magiſtrati ſiano ſemplici cuſtodi delle leggi, ed eſecutori delle voci de' loro Sovrani, pure traſcinati dal torrente della comune credenza diventan

fordi a quel, che il Principe comanda, ed a quel, che il sistema politico dello Sato richiede.

Come in conformità delle rapportate leggi tutt' i quattordici Ministri votanti intervenuti nelle assemblee della Regal Camera sempre concordemente sostenessero di non avere il Capitolo Volentes *immutata la natura de' feudi del Regno di Sicilia, e come soltanto cinque di essi nel tirarne le conseguenze variassero per gli soli feudi di forma larga, ed esame del loro sistema,*

CAPITOLO VI.

I. SE grave fu l'errore del Tribunale patrimoniale Sicolo nel rassegnare nell'anno 1740 al suo Monarca, che in vigore del Capitolo *Volentes* i feudi di quel Regno divenuti fossero a guisa di allodj, e che più non vi si verifichi il caso della reversione in mancanza de' successori in grado, possiamo con ragione, e giustizia dire, che oggi la Magistratura Siciliana sia fornita di migliori lumi nella scienza feudale, e meglio istrutta sia della sua patria legislazione, e che perciò abbia rigettato l'antico assurdo degli anteriori feudisti compatriotti di avere il Capitolo *Volentes* ridotte le baronie di quel Regno alla natura comune degli altri beni burgensatici, e paganici, ed alla qualità allodiale. Quindi è, che nelle varie assemblee, delle quali fecimo parola nel principio di questa Dissertazione, tenute nella Regal Camera coi denotati Ministri aggiunti, e con i Togati della Giunta di Sicilia fu da tutti concordemente conchiuso, e sempre costantemente sostenuto, che i feudi di quell' Isola siano veri feudi reversibili al Fisco: che il Capitolo *Volentes* non gli abbia alterati, nè mutata la lor natura in modo, che fosser divenuti allodj; che la grazia del Re Federigo altro non contiene, che l'assenso per le alienazioni non in modo dispensativo, ma *in forma comuni*, ch'è necessario per non incorrere nella caducità, e che per conseguenza col medesimo resti so-

lo rimesso quel divieto di alienare imposto dalle precedenti costituzioni, ma non già, che si fosse derogata, o abolita la devoluzione, ovvero prorogati si fossero i gradi della successione, nè che il feudatario sia divenuto padrone della forma, ancorchè sia il primo acquirente del feudo (1). Nel sostenere, e dimostrare, che il Capitolo *Volentes* avesse lasciata intatta la natura de' feudi di quel Regno tra' Votanti si distinsero i due rispettabili Consultori del Reame Siciliano. Essi colla loro eloquenza, colle leggi patrie alle mani, e colla più opportuna erudizione convinsero di essere falsa, ed erronea l'opinione, che per effetto del Capitolo *Volentes* le baronie di quel Regno abbiano perduta la natura di feudi, ed abbiano assunta la qualità di allodio, dileguarono ancora il falso assunto, che la decima fosse in luogo, ed in premio della devoluzione, e ferono ad evidenza conoscere quanto falsamente si asserisca, che con quella legge siasi dal Fisco rimessa la reversione, e conquisero tutte le obbiezioni, che far si potessero in contrario.

II Non ostante però tale concorde uniformità de' votanti, nell'assemblea dei 25. di Aprile dell'anno 1787 tenuta dopo il ricapito delle carte di Giovan Luca Barberi, e dopo l'esame delle medesime, furono gli stessi Votanti scissi nel trarre dal convenuto principio le conseguenze, e si divisero in diversi pareri, principalmente a cagione della differente interpetrazione data agli esempj rapportati da Giovan Luca Barberi. Nella discrepanza de' varj sentimenti Sua Maestà per meglio assicurare la discussione di un articolo di tanto rilievo aggiunse altri quattro Ministri ai primi, coll'intervento de' quali fu la quistione decisa, come divisammo nell'origine, e progresso della controversia (2). Nove opinarono, che secondo il dritto feudale, e tutte le leggi del Regno di Sicilia i feudi tutti di quell'Isola di qualunque natura siano, o pre-

(1) Tutto ciò colle stesse parole, con cui l'abbiamo espresso, fu da tutti i Ministri dichiarato nella Consulta de' 17. Gennajo dell'anno 1787.; e nella Consulta dei cinque Votanti seguaci della distinzione della forma stretta, e larga de' 25. Aprile, e dei 4. Settembre dello stesso anno.

(2) §. V. del Capitolo primo della parte prima di questa Dissertazione.

pretesi ereditarj, o misti, o pazionati, o di pretesa forma stretta, o larga, mancando i feudatarj senza successori in grado, debbano ritornare alla Corona, nè il Barone possa in pregiudizio del Fisco alienarli, e che debba riputarsi nulla, ed irrita ogni sua disposizione. Cinque all'opposto ebbero per massima fondamentale, che tutti i feudi prendcano la lor forma dalla concessione, o sia dalle clausole riguardanti la successione contenuta nell' investitura, e che il Capitolo abbia luogo sempre, che la forma dell' investitura, o sia del feudo non vi ripugni, e che questa debba riguardarsi come base, e fondamento dell' alienazione permessa dalla legge. Adattando perciò la distinzione de' feudi di forma stretta, e di forma larga, già introdotta nel Foro Siciliano da Bernardo del Medico, e tanto estesa da Guglielmo di Perno, per quelli di forma stretta, dall'altre scuole detti pazionati, crederono, che le loro forme ripugnassero alla facoltà di disporre accordata dal Capitolo, e perciò non ebbero difficoltà di uniformarsi al sentimento degli altri Votanti, e sostenere, che nei medesimi la devoluzione sia immancabile in ogni caso, che muoja il feudatario senza successori in grado, che il Barone perciò non ne possa disporre in favore degli estranei, o di parenti oltre il grado prescritto, e che mutar non ne possa la forma, ancorchè fosse il primo investito, o acquirente della baronia.

III. Per maggiore intelligenza di quanto ragionar si deve in appresso è necessario ripetere quali baronie dai cinque votanti s'intendessero di forma stretta. Sotto questa compresero tutti quei feudi conceduti colle clausole *pro se, filiis, & descendentibus*, ovvero *pro se, filiis, & posteris*, o pure *pro se suisque heredibus ex corpore legitime descendentibus*. E perchè nei feudi *de jure Francorum* sono per proprio dritto chiamati i primogeniti, e perchè il Re Alfonso nei di sopra rapportati suoi Capitoli 454, e 456 avea dichiarato appartenere ai discendenti del Corpo i feudi conceduti sotto la clausola del dritto de' Franchi, e che nella stessa maniera si dovessero intendere date le baronie, delle quali non apparissero le concessioni, perciò essi compresero ancora sotto la forma stretta tutt'i

tutt' i feudi ottenuti colla clausola del dritto de' Franchi , e tutti quegli altri , de' quali non esistessero i privilegj . Oltre a ciò siccome secondo il lor parere il Capitolo *Volentes* estese il significato della parola *heredes* anche agli estranei, e tale estensione non potea riguardare le antecedenti concessioni, così ebbero parimenti per feudi di forma stretta quelli conceduti sotto la formola *pro se*, *& heredibus* prima dei 25 di Marzo dell' anno 1296, tempo della pubblicazione dello stesso Capitolo, e con questa ultima distinzione crederono di avere vantaggiato di molto la ragion fiscale . Per gli feudi poi di forma larga, come le loro forme, secondo l' avviso di essi cinque Votanti , non ripugnano alla facoltà di alienare accordata dal Capitolo per non esservi specificamente chiamati i discendenti dal corpo degl' investiti , o i loro eredi del sangue, così i medesimi opinarono , che ne potessero i feudatarj liberamente disporre in favore degli estranei tanto in vita, che in morte, e che in virtù delle loro disposizioni non avesse luogo la reversione alla Corona, alla quale però dovessero tali baronie anche di forma larga ritornare nel solo caso, che il defonto Barone non avesse fatto uso del permesso datogli dalla legge (1).

IV Quanto sia insussistente tutto cotesto raziocinio , che il Capitolo *Volentes* debba aver luogo, quando non vi ripugni la forma del feudo , e che questo nasca dalle clausole riguardanti la successione, risulta da quello, che si è da noi altrove divisato. Allorchè ragionammo della maniera , con cui nelle scuole Feudiste s' introdussero le pretese forme de' feudi, dimostrammo, che queste nascer non possano dalle sole clausole riguardanti la successione , ma sibbene dalla destinazione , che ne fa nel suo animo il proprietario di eriger in feudo un suo fondo , o Castello , unita alla dichiarazione di darlo in feudo , il che non riguarda la sola successione , ma tutte le sostanziali condizioni , che secondo le leggi feudali si richiedono per costituire un effettivo,

(1) Tutto ciò si rileva dalle Consulte dei cinque Votanti della data de' 25. di Aprile, e dei 4. di Settembre dell'anno 1787.

tivo, e vero feudo. In tale occasione dimostrammo ancora, ch'essendo in tutti i feudi uniforme, uguale, e sempre l'istesso l'atto della destinazione del Signore diretto, e la dichiarazione di voler dare in feudo i suoi stabili; una, eguale, ed uniforme per tutti sia la forma feudale (1). Quindi non può reggere l'assioma, che la facoltà dal Capitolo data di alienare abbia luogo soltanto, quando la forma non vi ripugni. Imperocchè essendo la forma de' feudi sempre la stessa, e nascendo dall'essenza del feudo, la quale porta, che il feudatario altro non sia, che un mero usufruttuario, e perciò non possa disporre della roba, ch'è in proprietà del Signore diretto, ne segue per necessaria illazione, che la forma del feudo sempre ripugni alla distrazione per parte del solo usufruttuario. Potrà questi dunque alienare, quando abbia il consenso del Signore diretto, non per la massima perchè non vi ripugni la forma del feudo, ma solo perchè esercitando una tal facoltà in nome, e parte del proprietario, non viene egli ad oltrepassare i suoi dritti circoscritti nel solo usufrutto, ma ad usare quella facoltà, ch' è tutta del Signore diretto, ed a lui solo si appartiene. Forse per tutte coteste ragioni Cannezio derise il canone fin d' allora adottato nel Foro Siciliano, che il Capitolo proceda quando la forma non vi ripugni (1), ma l'oscurità del secolo, in cui egli visse, non gli permise di dichiararlo con quella precisione, colla quale ci siamo noi studiati di esporlo.

V Ebbero poi i cinque Votanti per feudi di forma larga quelli conceduti colla clausola *pro te, & heredibus*. Conviene quì rammentarsi quanto Guglielmo di Perno si affaticasse per sostenere, che il Capitolo *Volentes* avesse esteso il significato della parola *heredes* agli estranei, e che perciò le baronie concedute colla denotata clausola *tibi, & heredibus* fossero in virtù dello stesso Capitolo divenute trasmissibili agli estranei, e di-

(1) Dal §. 3. fino al §. 6. del secondo Capitolo della seconda parte di questa Dissertazione.

(1) *Ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex, quando, ut ipsi loquuntur, forma repugnat. Cannetius in Extravag. Capit. Volentes pag. 7. num. 31.*

dimessa avessero la natura de' feudi, ed assunta quella comune, e regolare di tutti gli altri beni burgensatici, e paganici. La consumata saviezza de' cinque Votanti ben conobbe l'assurdità della conseguenza di Perno, ed altamente rigettò il di lui stravagante assunto, che sì fatti feudi divenuti fossero beni burgensatici, e paganici. Ma sebbene in questa parte sostanziale discrepassero da Perno, pure dal medesimo adottarono, che il Capitolo *Volentes* esteso avesse il significato degli eredi anche agli estranei. Per dimostrarlo ripeterono gli stessi argomenti d'induzione spacciati da Perno, cioè, che quantunque la parola *heredes* secondo il dritto comune feudale riguardi i soli eredi del sangue, ciò non ostante per le immutazioni fatte nella successione feudale abbia la medesima voce avuti varj significati secondo l'estensione della stessa successione, e che per lo Capitolo *Volentes*, il quale permise l'alienazione a favore degli estranei, comprendesse anche questi, e che ciò anche avvenisse per effetto della rapportata decisione fattane dall' Infante D. Giovanni, che allora era in quel Regno Vicerè di Ferdinando il Giusto suo padre (1). Abuserei oltre il dovere della sofferenza del lettore, se quì ripeter io volessi quanto si è altrove ragionato (2), e quanto su lo stesso assunto si è rapportato di essersi detto dall'altro Giureconsulto Siciliano Cannezio (3) per dimostrare, che il Capitolo *Volentes* lasciasse le leggi della successione feudale nell' intero loro stato, non immutasse in conto alcuno le clausole dell' investitura, o il loro significato, e che la decisione dell' Infante Duca D.Giovanni per l'estensione della voce *heredes* agli estranei non riguardasse il caso della devoluzione, ma sibbene l'interesse degli agnati. Laonde per non infastidire di nuovo l'altrui sofferenza se ne rimette il lettore ai precedenti Capitoli per conoscere, che l'autorità di Perno abbia

(1) Tutto ciò si rileva dalla Consulta dei cinque Votanti della data dei 25. di Aprile, e più chiaramente nell'altra loro rimostranza dei 4. di Settembre dell' anno 1787.

(2) Dal §. 4. fino al nono del Capitolo terzo della seconda parte di questa Dissertazione.

(3) Dal §. 2. fino al quinto del Capitolo quarto della seconda parte di questa Dissertazione.

bia questa volta fatto velo al sopraffino criterio dei cinque Votanti, che in ciò adottarono il sistema di quell' autore.

VI In comprova del loro assunto trassero essi ancora dal medesimo Perno l' altro argomento, cioè, che quantunque secondo il linguaggio feudale la denotata parola *heredes* non comprenda, che quelli del sangue solamente, pure dall' anno 1296 in poi, vale a dire dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes*, la medesima quando non sia unita ad alcuno aggiunto, che ne restringa il significato, abbracci indistintamente tutti gli eredi ancorchè estranei (1). Quando rapportammo, e discussimo i sentimenti Perniani, tralasciammo di far parola di tale di lui raziocinio, per avercene riservato quì l' esame. Riesce molto facile la confutazione di simile paralogismo, che condonar si deve al suo inventore Perno, il quale sebbene assunse la giornea di feudista, pure essendo stato possessore di feudi, non ismentì nelle sue opere il carattere di feudatario, e di difensore de' Baroni. Come tale potea egli asserire qualunque cosa per dilatare i dritti, e le ragioni baronali, ma la difficoltà era, che la cortesia dell' altrui credenza non sempre sarebbe condiscesa a prestar fede alla sua semplice parola. In fatti sarebbe un grave assurdo, che nel Tribunale più cospicuo della Monarchia Siciliana, e composto dei Magistrati più gravi di amendue i Regni, un Barone feudista Siciliano, morto da tre secoli addietro, venisse colle semplici sue assertive a decidere la più grave quistione feudale tra il Fisco, ed i Baroni di quell' Isola. Venendosi dunque alla discussione della massima da esso con tanta franchezza spacciata, che la parola di *heredes* contenuta nelle investiture feudali non abbia alcuno aggiunto, che possa restrin-

 gerla

(1) *Est ergo hic secundus intellectus Capituli Volentes, quod ubi est feudum concessum pro se, & heredibus in perpetuum non addita forma de legitimo corpore descendentibus, quod etiam in præjudicium agnatorum per dictum Capitulum Volentes concessa sit alienatio. Perni Conf. 6. pag. 7. a t. col. 1.*

Fuit enim hæc concessio facta sibi, & heredibus de legitimo corpore descendentibus, quæ verba personam extraneam excludunt, secus si esset concessa pro se, & heredibus in perpetuum nihil alio addito, quia tunc formaliter, & in totum obtineret dictum Capitulum Volentes. Perni Conf. 4. pag. 4. col. 2.

Quia adjectio debet aliquid operari, non autem, ut frustra intelligitur apposita. Perni Conf. 7. pag. 10. a t. col. 2.

gerla ai soli eredi del sangue, basta non esser losco, ed allontutto cieco per vederne l'aggiunto, che sono appunto i feudi, che si concedono, e che sono tanto grandi, ampj, e spaziosi, che sovente compongono intere provincie, e stati. Se nelle concessioni feudali si esprime dal proprietario di darsi in feudo le sue terre, le sue castella, ed i suoi stabili agl' investiti, ed ai loro eredi, se l'origine de' feudi porta, che i medesimi siano temporanei, e per grazia vi siano ammessi i soli successori del sangue, come potrà negarsi, che la parola di *heredes* in tal rincontro adoperata non abbia aggiunto, che ne restringa il significato unicamente agli eredi del sangue? Sarebbe un perdere l'opera, ed il tempo nel trattenerci a dimostrare una cosa per se stessa chiara, e manifesta.

VII La somma perizia nelle materie feudali, di cui indubitatamente sono forniti i cinque Ministri Votanti, mi rende certo, e sicuro, che i medesimi ben comprendessero la poca fermezza degli argomenti adoperati da Perno, e perciò ne aggiunsero alcuni altri di loro proprio conio, che tratto tratto andremo esaminando. Pretesero essi dunque, che il Re Federigo spiegasse abbastanza di quai feudi intendesse accordare la libera facoltà di disporre così per atti tra' vivi, come di ultima volontà, cioè di quelle baronie, che portavano una forma meramente ereditaria. Assunsero ancora, che tanto si legga nel Capitolo precedente allo stesso Capitolo *Volentes*, il quale per errore di collazione, e di compilazione, come altrove già avvertimmo, sia stato posto sotto il numero precedente, quandochè tutti e due non contengono, che una sola legge, essendo il primo non altro, che l'esordio del Capitolo seguente, che comincia *Volentes igitur*, e nel medesimo si legge espressamente di parlarsi de' feudi *juxta formam hereditarii Regni nostri* (1).

VIII Per vedere se le parole *juxta formam hereditarii Regni nostri* siano relative alle baronie, per le quali il Re Federigo dette la facoltà di alienare, o ad altro, conviene di ricor-

(1) Questo argomento si legge nella Consulta de' 17. di Gennajo dell'anno 1787

ricordare le circostanze già altra fiata accennate di quella legge, e quel, che risulta da altra legge anteriormente pubblicata dal Re Giacomo. Assunto questi alla Corona del Regno di Sicilia per provvedere ai bisogni dello Stato, ed alle continue guerre, ch'ebbe coi nostri Re Angioini, sostenuti da' Romani Pontefici impegnati ad onninamente spogliarlo del possesso di quell' Isola, e per non avere occasione di gravare i suoi sudditi con suo particolar Capitolo stabilì, che nè da esso, nè da' suoi eredi, e successori si potessero alienare i beni del Regio demanio, e che per conseguenza non si potessero dare in feudo (1). Succede al Re Giacomo il suo fratello Re Federigo, il quale già vidimo inviluppato in guerre più gravi, e pericolose, ed entrare nel possesso di quel Regno per dritto proprio ereditario ad onta della cessione fattane dallo stesso fratello Re Giacomo. Volendo dunque il Re Federigo prima di ogni altra cosa provvedere alle urgenze dello Stato, e mettere in osservanza la legge dal proprio fratello antecedentemente promulgata a fine di non potersi i beni demaniali alienare, nel giorno della sua assunzione a quella Corona pubblicò quella legge, nel proemio della quale dichiarò di volere reintegrare alla Corona i beni demaniali malamente largiti, e i feudi usurpati, affinchè lo stato fosse più florido, ed in tempo di guerra, e di pace non vi fosse mestieri di taglieggiare i suoi sudditi, e perciò si espresse di volere reintegrare le baronie, o feudi *juxta formam hereditarii Regni nostri* (2), indi nel fine della legge, e con se-

Xx 2 pa-

(1) *Circa donationes diligenti consideratione pensantes, quam Regiæ dignitati expediat, ac sit fructuosum, & utile absque fidelium nostrorum gravamine curiæ nostræ demania alienari aliquatenus non debere, præsentis provisionis edicto mandamus, & tam nos, quam heredes, & successores nostros ab ipsorum demaniorum donatione volumus abstinere. Nam quanto ipsa demania servabuntur, ipsorum concessione prohibita, tanto proventus Fisci nostri uberiores fieri poterunt. Et per copiam ubertatem ipsorum qualibet extorsione sopita, status pacificus, & conservatio nostrorum fidelium reflorebit. Capit. Regni Siciliæ capit. IX. Regis Jacobi tom. 1. pag. 9.*

(2) *Bonorum feudalium, & feudorum reintegrationem perpensius subsequi in nostrorum augmentum fidelium juxta formam hereditarii Regni nostri; eapropter baronias, & feuda, de quibus servitium nostro debetur demanio reintegrare per nostram Curiam in forma prædicta decrevimus, & mandamus, ut opportunis guerrarum temporibus feuda ipsa tenentes paratiores, & promptiores ad nutum nostræ Majestatis existant; sic enim utrumque tempus bellorum, & pacis recta dispositione gubernatum videbitur, ut decet Regiam Majestatem. Capit. Regni Siciliæ capit. 27. Regis Friderici tom. 1. pag. 60.*

parato discorso passò a concedere a' Baroni del suo Regno la facoltà di potere senza preventivo Sovrano permesso alienare i loro feudi. Quel savio Principe dunque volendo riordinare lo Stato, e provvederlo dei necessarj sussidj per gli tempi tempestosi, e tranquilli pensò di attendere in vigore della precedente legge pubblicata dal Re Giacomo suo fratello a revindicare alla Corona i beni demaniali malamente distratti, ed i feudi usurpatile, ed in tale occasione parlando de' feudi, e della loro reintegrazione allo Stato, adoperò la clausola *juxta formam hereditarii Regni nostri*. Sarebbe certamente un supporre quel Principe molto sciocco, e contro al suo fine, se nel dichiarare tal sua volontà circa la restituzione de' beni demaniali malamente distratti, e de' feudi usurpati si fosse (come si pretende) ristretto ai soli feudi creditarj con quella formola *juxta formam hereditarii Regni nostri*. Sì fatte parole ognun vede, che non sono nè punto, nè poco relative ai feudi di quell' Isola, ma sibbene alla qualità del Regno di Sicilia. Ciò viene ad evidenza confermato da quanto altrove divisammo rilevarsi dalle circostanze de' fatti in quel tempo colà occorsi.

IX Allorchè parlammo del modo, e dell' occasione, nella quale il Re Pietro d' Aragona dopo essere stato ucciso il Re Manfredi, e tragicamente recisa la testa al Re Corradino vindicò colle sue armi da Carlo I. d' Angiò il Regno Siciliano, vidimo, che il Pontefice Niccolò III per esortarlo all' impresa di quel Regno proccurò di moverlo con dirgli, che lo stesso era ereditario della Reina Costanza sua consorte. Vidimo ancora che il Re Pietro dal momento, che lo tolse agli Angioini, l'ebbe per ereditario della sua Regal Casa d'Aragona, e come tale lo tramandò al suo figliuolo Re Giacomo coll' obbligo di lasciarlo all' Infante D. Federigo in caso, ch' egli passasse ai Regni d'Aragona. Rilevammo eziandio, che fattosi il caso del passaggio del Re Giacomo al Reame Aragonese, costretto egli dalle premure, e dai maneggi del Pontefice Bonifacio VIII fece la cessione della Sicilia, e che perciò gli Ambasciatori Siciliani fussero a supplicarlo per rimuoverlo da tale risoluzione, ma che altra risposta coi loro pianti non ne potessero carpire, che provveduto avesse alle cose di Sicilia l' Infante

fante suo fratello D. Federigo; che questi ricevuta una tal risposta in presenza de' Magnati del Regno dichiarasse, che la Corona di Sicilia gli spettava per dritto ereditario in virtù dei testamenti del Re Pietro comune padre, e del comune fratello Re Alfonso, e che in seguito di tal dichiarazione ne fusse con acclamazione di tutti i popoli di quell' Isola salutato, e coronato Re. Osservammo altresì, che per quanto egli visse ritenne quel Reame, e lo tramandò per dritto ereditario ai successori della Regal Casa Aragonese, tra' quali lo stesso Re Alfonso allorchè nella sua persona riunì questo Regno a quello di Sicilia, protestò nelle sue leggi di tenerli amendue per dritto ereditario (1). Se dunque dopo l' occupazione fatta da Carlo I d' Angiò dei due Regni di Sicilia con averne privato il proprio, e legittimo Re Manfredi, e con avere crudelmente fatto mozzare il capo a Corradino, il Pontefice Niccolò III ebbe il Reame Siciliano come spettante per dritto ereditario alla Regal casa Aragonese, se per tale lo conquistò, possedè, e tramandò a' suoi figli il Re Pietro, e come tale l' ebbe il Re Giacomo, se l' Infante D. Federigo dichiarò di appartenergli come paterno retaggio, e dai Popoli Siciliani ne fu coronato come di suo Regno ereditario, e se come tale lo ritenne, e lo trasmise ai suoi successori della serenissima casa Aragonese, con molta avvedutezza, e con sommo accorgimento quel Principe nel pubblicare il suo Capitolo vigesimosettimo, promulgato nel giorno stesso della sua coronazione, dichiarò di esser quel Regno suo ereditario. Ecco dunque il motivo, ed il fine per lo quale in quella legge si trova l' espressione *juxta formam hereditarii Regni nostri*, quale clausola dee riputarsi dichiarativa della qualità del Regno, e non già della diversità de' feudi di Sicilia. Non è nuovo, che i Monarchi Siciliani dichiarassero quel Regno ereditario per la loro successione legittima. L' Imperador Federigo II, che possedè tal Monarchia per dritto di sangue, e per retaggio dell' Imperadrice Costanza sua madre, la dichia-

rò

(1) Capit. XIII. della prima parte di questa Dissertazione.

rò sua preziosa eredità (1), ed altra volta la definì suo Regno ereditario, e suo retaggio preclaro (2).

X. Ancorchè poi quelle parole usate dal Re Federigo nel suo denotato Capitolo *juxta formam hereditarii Regni nostri* vogliano riferirsi ai feudi, e sostener si voglia, che colle stesse si dichiararono le baronie di Sicilia essere ereditarie, come lo fu quel Regno, da ciò altro non potrà derivarne, che siccome quel Reame fu strettamente ereditario, tanto vero, ch'essendo stato occupato dagli estranei, quali erano gli Angioini, fu revindicato dai Re Aragonesi, che n'erano i successori legittimi, così i feudi di Sicilia debbano ancora essere meri ereditarj per gli eredi soli del sangue, e non possano mai passare agli estranei. Ma oltre, che in quella legge, non si fa motto alcuno delle diverse forme de' feudi, e per conseguenza non vi sia parola de' voluti feudi ereditarj, o sia di forma larga, è facile il dimostrare, che quantunque si fosse voluto parlare della diversità de' feudi, pure ciò non seguì. Imperocchè dichiarandosi il Re Federigo nel Capitolo *Volentes* di volere rivocare le costituzioni dell' Imperador Federigo II, proibenti le alienazioni de' feudi (3), la sua legge in tutto, e per tutto fu relativa alle sole costituzioni antecedentemente promulgate dall' Imperador Federigo II. Ora nelle due di lui costituzioni si proibiscono genericamente le alienazioni di tutti i feudi; nè vi è distinzione tra' feudi ereditarj, e quelli, che dalle scuole si vogliono di altra qualità. Dunque se l' Imperador Federigo II colle due sue leggi indistintamente proibì l'alienazione di tutti, e qualsivogliano feudi, e se il Re Federigo espressamente si dichiarò, ch'egli col suo Capitolo *Volentes* altro non intendea di fare, che di rivocare le due costituzioni Federiciane, non potea distinguere, nè in effetti distinse tra' feudi ereditarj, e non ereditarj, o siano di forma larga, e stretta.

XI

(1) *Cum igitur Regnum Siciliæ nostræ Majestatis hereditas pretiosa &c.* Constit. Regni Siciliæ lib. 1. tit. 1. de legibus in princip.

(2) *Cum hereditarium Regnum nostrum Siciliæ cujus præclara nobis hereditas &c.* Constit. Regni Siciliæ lib. 3. tit. 23. Constit. Cum hereditarium in princip.

(3) *Constitutiones Divi Augusti Imperatoris Friderici proavi nostri prædicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibitæ corrigentes statuimus &c.* Capit. Regni Siciliæ capit. 27. Volentes.

XI Pertanto se punto non sussiste, che il Capitolo *Volentes* estese, come sognò Perno, il significato della parola *heredes* agli estranei, se cosa incontrastabile è, che la stessa voce *heredes*, che s' incontra nelle investiture feudali abbia l'aggiunto de' feudi, che ne restringe il significato ai soli eredi del sangue, se la clausola *juxta formam hereditarii Regni nostri* non è in conto alcuno relativa alle baronie di quel Regno, e se noi abbiamo altrove dimostrato, che il vocabolo di *heredes* debba intendersi nella materia feudale per gli eredi legittimi, in conto veruno non regge, che i feudi conceduti colla clausola *pro se, & heredibus* dopo dei venticinque di Marzo dell'anno 1296, tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes*, siano di forma larga, e trasmissibili agli estranei, ancorchè non vi siano successori in grado, e quelli conceduti prima di tal epoca siano di forma stretta, e soli soggetti alla reversione. Nè vale il dire, che con tal dichiarazione siasi avuto conto della ragion fiscale. E' assai facile il comprendere, che ora molti pochi siano i feudi di Sicilia colla clausola *tibi, & heredibus* conceduti prima dell' anno 1296, perchè nel circolo di quattrocento novantadue anni, quanti ne corrono dalla pubblicazione di quella legge fino al presente dì, è presso, che impossibile, che dopo le varie vicende, alle quali sono giornalmente soggette le private famiglie, esistano più feudi di concessioni cotanto antiche. All' opposto col volersi di forma larga tutti i feudi dopo l'epoca dell' indicato anno conceduti colla denotata clausola *pro se & heredibus* ognun vede, e comprende quanto grave pregiudizio si rechi alla ragion dello Stato, giacchè de' primi conceduti antecedentemente all' anno 1296 o non ve ne saranno, o appena se ne potrà contare alcuno, ed i secondi saranno innumerabili.

XII Allora quando nella prima parte ragionammo delle varie distinzioni de' feudi introdotte da' feudisti sorti dopo Bulgaro, e Pileo, rilevammo, che da' medesimi fu inventata la distinzione ancora de' feudi proprj, o retti, ed improprj, o degeneranti, per gli ultimi de' quali definirono quelli conceduti colle clausole *tibi, & cui dederis*, o *tibi, & heredibus quibuscumque*, ovvero *tibi, & heredibus in perpetuum*, ch' ebbero

per

per trasmissibili agli estranei in virtù delle clausole istesse (1). Seguendo i cinque Votanti una tal distinzione annoverarono tra i feudi di forma larga quelli ancora in simil guisa conceduti, o siano i feudi dalle scuole detti improprj, o degeneranti. Per convalidare in qualche maniera il volgare sentimento delle scuole assunsero di essere dritto della sola Sovranità quello della creazione de' feudi, e di essere in mano del Principe il fare, che il feudo diventi allodio, e l'allodio feudo; perchè come l'artefice può dare alla cera, ch'è nelle sue mani, quella forma, e quella figura, che più gli piaccia, così il Principe può costituire il feudo in quella maniera, e con quelle facoltà, che sono del suo supremo volere (2).

XIII Non siamo noi seguaci della severità di quegli autori del dritto pubblico, che volendo il tutto con troppa sottigliezza bilanciare, han creduto, e sostenuto, che i Sovrani di raro, e con molta parsimonia, e per cause pubbliche possano disporre de' beni dello Stato. Veneriamo, e rispettiamo negl' Imperanti quella suprema potestà, che da Dio è stata loro data sopra gl' interi loro Regni. Di buona voglia conveniamo, che possano i Principi infeudare i beni de' loro Stati, come meglio loro piaccia, e con quelle condizioni, che loro aggradano; ma torniamo a ripetere quel, che abbiamo mille volte inculcato, cioè, che allora quando i Sovrani eriggono in feudo le loro Terre, e Castella, le medesime debbano intendersi soggette a tutte le leggi feudali, purchè non siansi spiegati di averle dispensate con cognizione di causa, e colla pienezza della loro potestà, e che non bastino le sole clausole gettate a caso di *cui dederis*, o di *heredibus quibuscumque*, o *in perpetuum*, le quali debbono sempre rapportarsi a quello, che prescrive la ragion feudale, e secondo la medesima ammetter potrebbero soltanto alcune picciole ampliazioni riguardantino gli stessi successori del sangue, siccome abbiamo altrove divisato (3). In fatti abbiamo veduto, che allora quando

(1) Dal §. XIV. al XVII. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Tutto ciò rilevasi dalla consulta dei cinque Votanti de' 4. di Settembre 1787.

(3) §. XV. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione.

do Filippo II, e Filippo III suo figliuolo, che furono egualmente nostri Sovrani, che della Sicilia, vollero concedere al Marchese Sforza Andrea del Carretro feudi colla facoltà di potergli passare agli estranei non l' espressero colle sole clausole di *cui dederis*, ma colla condizione di potersi trasferire a chiunque gli fosse piaciuto, ed ancorchè le persone dall' investito nominande non fossero sue discendenti *ex corpore*, pure ciò non ostante vi succedessero come tali, avendo quei Sovrani a tal effetto soggiunto, che tal patto s' intendea solamente apposto per alterare la natura de' feudi (1). Osservammo ancora, che i loro successori Filippo IV, e Carlo II parimenti nostri Sovrani, e della Sicilia, tanto furon lontani dal credere, che i feudi nelle loro mani fussero cera così fragile, che ad ogni alito, e soffio ricevessero nuova impressione, che colle loro leggi espressamente dichiararono, che gli ufficj dati in burgensatico, ed *in perpetuum*, non ostante l'efficacia della clausola di perpetuità, e di burgensatico, non potessero i concessionarj trasferirgli agli eredi estranei, ma solamenre ai chiamati nella successione feudale, e che in mancanza della discendenza legittima tornar dovessero alla Corona (2).

XIV Ammessa anche per vera la volgare sentenza delle scuole, che i feudi conceduti colle clausole *tibi, & cui dederis*, ovvero *tibi, & heredibus quibuscumque*, o *tibi, & heredibus in perpetuum* siano improprj, e degeneranri, e possano dall' investito trasferirsi agli estranei, non perciò ne segue, che sia in sua balia di esercitare una tal facoltà, qualunque sia la situazione della sua persona, e della sua parentela, ed anche nel caso, che questa manchi nei gradi ammessi dalle leggi feudali. Imperocchè quando ragionammo delle abusive alienazioni de' feudi tollerate nella Lombardia pria, che dall' Imperador Lottario si proibissero, vidimo dal tirolo decimo terzo del libro primo degli usi feudali, che sebbene si soffriva in alcuni luoghi della Lombardia l' alienazione de' feudi o

Yy per

(1) Capitolo XI. §. XXIV. della prima parte di questa Dissertazione.
(2) Capitolo XI. §. XXIII. della prima parte di questa Dissertazione.

per intero, o per metà, pure quando il feudatario moriva senza successore legittimo, il feudo non ostante l'alienazione ritornava al proprietario. Vidimo ancora, che un tal canone si stabilisce con maggiore chiarezza nel titolo settuagesimoterzo del libro quarto *de feudis* presso Cujacio, che rapporta i frammenti delle antiche consuetudini feudali, conservateci dai feudisti Alvarotto, ed Ardizone. Ivi osservammo, ch'enunciandosi la libertà di alienare il feudo tollerata secondo gli abusi Lombardi, vi si soggiunge, che se il feudatario era disperato di prole per niun conto, e di niuna maniera potea distrarlo, e se l'avesse fatto, nulla, ed irrita era l'effettuitane alienazione, e che morto l'alienante, il feudo ritornava al Signore diretto. Nella stessa occasione essendo passati a considerare la consuetudine contenuta sotto il titolo quadragesimo ottavo del secondo libro degli usi feudali, nella quale si parla dei feudi improprj, o degeneranti, o non aventi la propria natura feudale, o sia di quelli conceduti colla clausola amplissima, o larghissima *tibi*, *& cui dederis*, vidimo essere in tale consuetudine prescritto, che quantunque sì fatto feudo non abbia la propria natura di feudo, giacchè si trova sotto l'epigrafe del feudo non avente la propria natura feudale, niente di meno talmente convenga col vero, e proprio feudo, che si perda per le stesse cagioni, per le quali si perde il vero feudo. Rilevammo altresì, che a tal testo feudale il dottissimo Cujacio avvertì, che il feudo conceduto colla denotata clausola di *cui dederis* finisca, si perda, e ritorni al proprietario nella stessa maniera, che il vero feudo, e che perciò nella persona dello stesso proprietario si consolidi il di lui usufrutto, quando nel feudatario, ch'è mero usufruttuario, manchi la successione. Sebbene per la spiegazione della parola *amittat* usata dal feudista siansi dall'autore del memoriale stampato in nome del Marchese di Gattinara fatte infinite obbiezioni per escluderne il significato della reversione al Signore diretto, pure noi le dileguammo tutte, e con altri testi feudali dimostrammo, che il *perdere*, e l'*amittere* il feudo significhi anche il ritorno al Signore diretto. Nella stessa occasione fecimo eziandio chiaro, ed evidente con altri testi

resti feudali, che tanto era vero, che chi fosse privo di discendenti non potesse colle abusive alienazioni de' feudi, allora introdotte in Italia, privare della reversione il Signore diretto, che questi per meglio preservare, ed esercitare il dritto di reversione potea liberamente investire altri in vita dello stesso feudatario disperato di prole, seguita la di cui morte era il proprietario, ed anche il suo successore laico obbligato ad eseguire l'anticipatane investitura (1). Rispetto poi ai feudi conceduti colla clausola *tibi, & heredibus in perpetuum* altrove dimostrammo, che quantunque una tale formola sembri larghissima, e che abbracci l'eternità, e la perpetuità, pure sia in esclusione degli estranei spiegata dalle stesse consuetudini feudali, le quali la restrinsero ai soli figli maschi; ed alle femine, qualora però queste fossero state espressamente invitate nella successione (2). Stantino dunque coteste decisioni chiare, espresse, e non equivoche nelle consuetudini feudali, che i feudi conceduti colla clausola di *tibi, & heredibus in perpetuum* non possano passare agli estranei, che i feudi ottenuti colla clausola di *cui dederis*, ancorchè alienar si possano agli estranei, pure se l'alienazione si faccia in caso, che il feudatario sia disperato di prole, il Signore diretto possa rivocarli dalle mani di coloro, ai quali siansi trasferiti, ne segue, ch'essendo questi ultimi della forma più larga, che mai idear si possa, gli altri, che sono di forma meno estesa, come sarebbero quelli di *tibi, & heredibus*, o di *tibi, & heredibus quibuscumque*, i medesimi in caso di mancanza di successori per espresa disposizione del dritto feudale debbano al Signore diretto ritornare.

XV I cinque Votanti per eludere la forza di tali espresse decisioni contenute nel dritto feudale, assunsero, che il titolo quadragesimo ottavo del libro primo degli usi feudali riguardante il feudo improprio, e degenerante, o sia conceduto colla clausola di *tibi, & cui dederis* non sia adattabile al

(1) Tutto ciò si è dimostrato dal §. X. al XV. del Capitolo V. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) *Consuet. feud. lib. 2. tit.* 25., e vedi il Capitolo V. §. III., e §. XIII. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione.

presente caso, perchè forse secondo essi la parola *aminar* non comprende il significato della reversione del feudo in caso di mancanza de' successori, il che fu da noi ad evidenza dimostrato nel suo luogo, come testè accennammo. Riguardo poi al frammento delle consuetudini feudali conservateci dall'Alvarotto, e dall'Ardizone, e contenuto nel titolo 73 del libro quarto *de feudis* presso Cujacio, assunsero gli stessi cinque Votanti di essere di dubbia fede, ed in conferma della loro assertiva citarono l'autorità di Strichio (1). Riscontrato da noi tale autore, non abbiamo trovato, che il medesimo asserisca, che tale frammento di consuetudine sia di dubbia fede, soltanto dal luogo citato abbiamo rilevato, che Strichio credè, che gli avanzi delle consuetudini feudali, preservati dall'ingiuria del tempo per diligenza dell'Alvarotto, e dell'Ardizone, non fussero di uguale autorità ai titoli contenuti nei due libri feudali, nel solo caso però, in cui essi frammenti non contenessero l'istesso di quello, che si stabilisce nei titoli dei mentovati libri feudali; ma che quando tra loro combinassero, fossero i frammenti dell'Alvarotto, e dell'Ardizone di egual forza, ed autorità, che le consuetudini contenute nei libri feudali, ed egualmente allegar si potessero. Standosi dunque all'opinione di Strichio, e paragonandosi il titolo quadragesimo ottavo del libro secondo delle consuetudini feudali, nel quale si trova prescritto, che l'investito del feudo improprio, e degenerante, ed avuto colla clausola di *cui dederis*, sebbene non l'abbia egli avuto per proprio feudo, pure sia un vero, ed effettivo feudo, e lo perda per le stesse cagioni, per le quali il vero feudo si perde, e per conseguenza anche per la mancanza de' successori in grado, e paragonandosi ancora il titolo decimoterzo del libro primo delle consuetudini feudali, in cui si decide, che morto il possessore del feudo senza successori, non ostante l'alienazione fattane, il feudo ritorni al proprietario, e paragonandosi finalmente i titoli feudali da noi altrove rapportati (2), coi quali

(1) *Stryk. Exam. Juris feud. cap. 1. num. 22.*
(2) §. XIV. del Capitolo V. della prima parte di questa Dissertazione.

quali si stabilisce; che il Signore diretto possa anche in vita del feudatario disperato di prole disporre del feudo, e sia obbligato tanto esso, che il suo succesore laico ad osservare l'investitura anticipata, paragonandosi, dissi, tutti cotesti testi dei libri delle consuetudini feudali col frammento dell'Alvarotto, e dell'Ardizone contenuto nel titolo settuagesimoterzo del libro quarto *de feudis* di Cujacio, in cui generalmente si ordina per tutt'i feudi, di qualunque natura essi siano, che in niuna maniera, nè in modo alcuno alienar gli possa colui, ch'è nella disperazione di aver prole, si ravvisa ad occhi veggenti, che quanto si prescrive in questo frammento feudale corrisponde in tutto, e per tutto a quello, che stabiliscono le testè accennate consuetudini degl'indicati libri feudali. Se dunque tanto i capitoli delle consuetudini feudali, quanto i loro frammenti conservati dall'Alvarotto, e dall'Ardizone egualmente prescrivono, che i feudi alienati dal possessore disperato di prole, debbano tornare al Signore diretto, dee aversi secondo l'autorità dello stesso Strichio per dritto feudale certo, ed indubitato, che nella disperazione della prole il Barone non possa alienare il feudo, e se lo faccia il proprietario abbia dritto di rivocarlo, non ostante, che il feudo distratto sia improprio, e degenerante. Ma ancorchè ciò fosse stabilito nei soli avanzi delle consuetudini feudali rapportati dagli stessi Alvarotto, ed Ardizone, pure ciò aver si dovrebbe per cosa certa nella ragion feudale, giacchè Cujacio nel suo commentario al tante volte menzionato titolo settuagesimoterzo del libro quarto *de feudis* altamente sostiene l'autorità di tali frammenti, e la reputa eguale, ed anche maggiore di quella dei titoli contenuti negli stessi libri delle consuetudini feudali, specialmente perchè non sono tra loro niente discrepanti (1).

XVI I medesimi cinque Votanti per onninamente escludere

(1) *Ab hoc titulo incipiunt fragmenta, sive extraordinaria Capitula, quæ nobis Ardizo, & Alvarotus conservavit . . . . Auctoritas vero cur non tanta his, quanta superioribus libris, aut cur illis major? Et rursus quando ista juris parte nulla veterum prudentum scriptis indigentior est, quæ malum hæc stultitia, & has insuper reliquias nacti a superiorum librorum principiis minime discrepantes improbemus?* Cujacius lib. IV. Feudorum tit. 73.

dere la decisione, colla quale tanto i titoli delle consuetudini feudali, quanto i frammenti dell' Alvarotto, e dell' Ardizone stabilirono, che i feudi di qualunque natura siano, ancorchè improprj, e degeneranti, quando manchino di successori in grado, debbano ritornare al proprietario, e nulla ne sia l' alienazione fatta dal possessore, passarono a sostenere, che le consuetudini feudali compilate da i due scrittori Lombardi Oberto de Orto, e Gerardo dei Negri, e gli altri loro avvanzi conservatici dall' Alvarotto, e dall' Ardizone non abbiano che fare colla Sicilia ulteriore, che in tal tempo non conoscea feudi, ed era sotto il dominio degl' Imperadori dell' Oriente, e sotto il giogo de' Saraceni d' Africa, e che i Siciliani dopo la conquista de' Normanni conobbero il dritto feudale, e che nè i Longobardi, nè i Lombardi signoreggiassero mai quell' Isola, nè vi potessero mai introdurre la loro legislazione, o le altre costumanze intorno alla materia feudale, per cui ebbe la Sicilia usi particolari, contenuti ne' libri denominati *Defetarj*, e nelle poche costituzioni promulgate dall' Imperador Federigo II, e che perciò sia inutile adattarsi per la spiega del Capitolo *Volentes* del Re Federigo d' Aragona le consuetudini feudali nella Lombardia introdotte da' Longobardi (1).

XVII Se si venga alla disamina di tutte coteste proposizioni, sarà molto facile convincerle d' insussistenza. Primieramente sono incorsi in un solenne anacronismo coloro, che per eludere gli stabilimenti rispetto alla reversione delle Baronie contenuti nei libri dei feudisti Milanesi, hanno asserito, che in tempo della loro compilazione, la Sicilia era sotto i Greci d' Oriente, e sotto gli Emiri Saraceni, dipendenti dai Califi d' Africa. Imperocchè abbiamo nella prima parte di questa Dissertazione veduto, che nell' anno 1060 i fratelli Duca Roberto, e Conte Ruggiero aveano già tolta delle mani de' Saraceni la Città di Messina, ed altre Città (2), e che pro-

(1) Cotesto argomento quasi colle stesse parole si legge nella rimostranza de' cinque Ministri Votanti della data de' 25. Aprile dell' anno 1787, e dagli stessi cinque Ministri fu più brevemente ripetuto nella susseguente rimostranza de' 4. di Settembre dell' anno medesimo.

(2) Capitolo VIII. §. XXXI. della prima parte di questa Dissertazione.

proſeguendovi le loro conquiſte nell' anno 1072 eſpugnarono Palermo, e buona parte di quell' Iſola, ed il Duca Roberto a nome di cüi principalmente ſi amminiſtrava la guerra, diſpoſtovi il tutto a ſuo talento, ed introdottevi per lo regolamento de' feudi le conſuetudini feudali, e riſervataſi picciola parte, laſciaſſe al governo, e regimento de' luoghi conquiſtati il fratello Ruggiero (1), che nel 1090 colla reſa della Città di Noto terminò l'intera conquiſta dell' Iſola (2). Abbiamo altresì nella ſteſſa prima parte di queſta Diſſertazione oſſervato, che i Giureconſulti Milaneſi in tempo dell' Imperador Federigo I circa l'anno 1152, come ſoſtiene Arturo Duck, o nel 1170, come opinò il noſtro Giureconſulto Franceſco d'Andrea (3) compilaſſero i libri degli uſi feudali. Ecco dunque, che in tempo della loro compilazione non era la Sicilia nè ſotto gl'Imperadori d' Oriente, nè ſotto la tirannia Saracenica. Oltre a ciò abbiamo altrove ravviſato dalle ſteſſe cronache Arabe, che la Sicilia aveſſe cognizione de' feudi fin dal tempo, ch' era ſotto l' Impero de' Saraceni (4). Vacilla pertanto l' aſſertiva, che i Normanni foſſero ſtati i primi a portarvi le nozioni feudali.

XVIII Qualunque ſia ſtata l' epoca, in cui s' introduſſero i feudi nella Sicilia, conveniamo, che i Normanni tanto in quel Regno, quanto nelle noſtre provincie introduſſero molte conſuetudini feudali. Dalla ſerie degli avvenimenti occorſi nelle conquiſte de' Normanni, rilevammo, che divenuto Roberto Guiſcardo Duca di Puglia ſecondo il ſiſtema feudale regeſſe non ſolamente quelle noſtre contrade, ove lo trovò ſtabilito, ma eziandio le altre, nelle quali non era penetrato per eſſere ſtate ſoggette all' Impero Greco. Le conſuetudini poi feudali, che teſtè abbiamo accennato eſſerſi introdotte dal Duca Roberto nella Sicilia, in altro luogo dimoſtrammo eſſere ſtate quaſi in tutto uniformi agli uſi feudali, che già aveano luogo nella Lom-

(1) Capitolo VIII. §. 34., 35., e 84. della prima parte di queſta Diſſertazione.
(2) Capitolo VIII. §. 41. della prima parte di queſta Diſſertazione.
(3) Capitolo VI. §. 9. della prima parte di queſta Diſſertazione.
(4) Capitolo VII. dal §. 12. al 30. della prima parte di queſta Diſſertazione.

Lombardia prima sede de' feudi in Italia (1). Di più quando divisammo la maniera, colla quale il nostro primo Re Ruggiero eresse in Monarchia i Regni di Napoli, e Sicilia, vidimo, che quel saggio Monarca per dare al suo novello Reame uno stabile, e fermo stato, fe presso gli altri Re, e popoli diligentemente ricercare le loro consuetudini, che adottò per il suo Regno, e rilevammo, che le medesime altro non poterono riflettere, che i feudi, le loro successioni, e le loro investiture, ch'erano le cose più importanti per la novella Monarchia da lui fondata, e che quel Principe altronde non potè prenderle, che dai Lombardi presso i quali più, che in ogni altra nazione erano stabilite con ordine certo, e regolare. Con fondamento di ragione ancora congetturammo, che quel Sovrano le riducesse anche in iscritto nei libri, che furon detti corrottamente *Defetarj*, i quali in un tumulto popolare vidimo essersi dispersi, o bruciati nei principj del Regno del suo figliuolo Guglielmo, il quale sebbene ne ordinasse la restaurazione, ed a tale oggetto sprigionasse Matteo Notajo perito dei riti, e delle consuetudini feudali del Regno, pure i dispersi *Defetarj* non furono più rifatti a cagione, che trovandosi già dai Giureconsulti Milanesi compilati i libri delle consuetudini feudali, e questi aveano avuto corso per tutt' i Regni di Europa, e dal loro contenuto poco forse differendo i perduti *Defetarj*, non si ebbe perciò cura di rifarli, e si perdè interamente ogni loro memoria. Dal che deducemmo, che fin dai tempi dei Re Normanni ebbero nella Sicilia luogo i libri delle consuetudini feudali in tutto ciò, che non si opponessero alle particolari costituzioni, e leggi di tempo in tempo emanate da' nostri Monarchi. Sebbene taluni degli scrittori nazionali avessero voluta fissare l'ammissione di tali libri nei Regni delle due Sicilie al più tardi sotto il Regno dell' Imperador Federigo II, pure noi da' fatti incontrastabili rilevammo esser ciò molto tempo prima avvenuto, e quasi contemporaneamente alla perdita de' *Defetarj* (2). Se tale dunque è l'e-

(1) Capitolo VIII. §. 84., e Capitolo IX. §. 18. della prima parte di questa Dissertazione.
(2) Capitolo IX. dal §. 19. fino al 27. della prima parte di questa Dissertazione.

l'epoca, in cui nel Regno di Sicilia furono conosciuti i libri delle consuetudini feudali, e se al più tardi dagli autori meno istrutti se ne fissa la data sotto il regno dell' Imperador Federigo, erronea è la credenza, che i medesimi fossero del tutto ignoti nel tempo, che il Re Federigo vi pubblicò il celebre suo Capitolo *Volentes*.

XIX Assai più erronea, e fallace è l'altra assertiva, che per non essere mai stati nella Sicilia i Longobardi, o i Lombardi; perciò non possa sostenersi, che in quel Regno non abbiano mai avuto luogo gli usi feudali Lombardi. Questa sarebbe una di quelle ragioni, che secondo le scuole diconsi *nimis probare*. Conciossiachè non può dubitarsi, che nè i Longobardi, nè i Lombadi siano mai stati, nè abbiano mai signoreggiata la Spagna, la Francia, e la Germania, onde secondo gli autori di tal massima dovrebbe seguirne, che in quei Reami non abbiano mai avuto luogo gli usi feudali Longobardi, o Lombardi. E pure il contrario ci assicura per la Francia l'incomparabile Cujacio (1), e per la Germania il dottissimo Duareno (2). Per la Spagna poi basta vedere la compilazione delle leggi Alfonsine dette *de las Partidas* nelle quali si trovano di parola in parola traslatati in idioma Castigliano i libri delle consuetudini feudali, compilati dai giureconsulti Milanesi, e basta leggere i loro chiosatori Lopez, ed Azevedo (3).

XX Per venire all'esame se nella Sicilia vi siano stati i Longobardi, o i viventi *jure Longobardorum* basta dare un'occhiata alla storia di Sicilia, ed alla legislazione di quel Regno. Ai tempi, che Siracusa cadde nelle mani de' Saraceni, il che avvenne nell'anno 878, abbiamo dagli autori sincroni memoria de' Longobardi in quell'Isola. Teodosio Monaco, che scrisse all' Archidiacono Lione, ragguagliandolo di tutto l'occorso in quella dolorosa tragedia, nella sua lettera racconta, ch'egli, e l'Arcivescovo di Siracusa furono fatti prigionieri, e trasportati in Palermo, furono gettati in un oscu-

 ro

(1) *In Præfat. lib. 1. de feudis.*
(2) *Duaren. in Consuet. feud. cap. 1.*
(3) *Partida 4. leg. Alphon.*

ro carcere, in cui fra gli' altri erano molti Longobardi (1). Se questi furono presi anch' essi nella caduta di Siracusa, dee credersi, che vi fussero passati ad abitare, mentre quella Città era sotto il dominio de' Greci.

XXI. Risolutasi da' fratelli Duca Roberto, e Conte Ruggiero la conquista della Sicilia, i medesimi, come altrove divisammo, vi si portarono con poderoso esercito, e rimasto colà situato il Conte Ruggiero, lo stesso fratello Roberto più volte vi accorse con truppe, ed armate navali per rinforzare i comuni eserciti. Le circostanze di quei tempi, le tante battaglie, che vidimo darvisi agli Africani, e le tante vittorie seguitene, ed il poco numero de' Normanni venuti dalla Neustria a situarsi nelle nostre contrade ci obbligano a credere, che con i Normanni militassero nella Sicilia in gran numero i nostri Longobardi, e fin d'allora molti di essi restassero colà situati. In fatti nelle guerre dal Duca Roberto portate ne' luoghi più remoti militarono anche i Longobardi, come viene attestato da Guglielmo Pugliese per la spedizione di Durazzo (2). Il numeroso esercito, col quale vidimo portarsi il Duca Roberto a liberare il Pontefice Gregorio VII, assediato in Roma dall'Imperador Arrigo IV, fu composto non solo di Normanni, ma eziandio di altri popoli, e specialmente di Longobardi, siccome rapportano molti autori (3). Erettisi poi i due Regni Siciliani in una stabile, e certa Monarchia dal Re Ruggiero, e questi fissato avendo in Palermo la sua sede, da ciò necessariamente avvenne, che sì per le continue guerre, e spedizioni, che i Re Normanni fecero specialmente in Oriente, e per trovare fortuna nella Corte seguitassero a portarsi, e situarsi in Sicilia moltissimi de' nostri Longobardi, o siano dei viventi *jure Longobardorum*, sotto il qual dritto, come abbiamo altrove accennato, seguitò anche dopo la venuta de' Normanni a vivere la maggior parte de' nostri popoli, o almeno la parte loro più nobile, giacchè la plebe seguiva il dritto Romano (4).

XXII

(1) *Apud Carusium Biblioth. Sicul. tom. 1. pag. 30. num. 34. in fin.*
(2) *Guillel. Appul. lib.* 4. verso il fine.
(3) Anna Comnena *lib.* 3., *Barthol. Constantiens. in Chronico*, *Annalista Saxo apud Eccardum.*
(4) §. 80. del Capitolo VIII., §. 18. del Capitolo IX. della prima parte di questa Differtazione.

XXII Al tempo de' primi Re Normanni tanti erano nella Sicilia i Lombardi, o i viventi secondo il dritto Longobardo, che i medesimi componeano Terre, e Città intere. Ugone Falcando avendo rapportata la già da noi altrove accennata sollevazione avvenuta in Palermo in tempo del Re Guglielmo I per opera di Matteo Bonello uccisore di Majone, narra, che stando esso Bonello per rientrare nella grazia di quel Principe, gli altri congiurati a fine di non rimanere senza difesa, ed esposti all'indignazione Sovrana occuparono Butera, Piazza, ed altre Città abitate da' Lombardi, i quali si dichiararono a loro favore (1). Nel regnare del Re Guglielmo II essendo pervenuto al grado di Cancelliere, e di Arcivescovo di Palermo Stefano figlio del Conte di Partio, e per la parentela, che questi avea colla Reina, e per la fresca età di quel Sovrano avendosi posto in mano interamente il governo di quel Regno, varj tumulti, e rivoluzioni dai Grandi della nazione gli furono suscitate contro. Come però esso Cancelliere si avea colle sue beneficenze acquistato l'amore dei Lombardi, ch'erano in quell' Isola, così i medesimi in occasione della rivolta di Messina, che precedè la di lui uscita da quell' Isola, gli offerirono fino a ventimila soldati Lombardi. Lo stesso Falcando annoverando le Città Lombarde, che fecero tale esibizione, ne novera coi loro nomi fino a cinque, e per non essere nojoso nella sua numerazione conchiude con termine generale, col quale fa comprendere di esservi in quell' Isola state molte altre Terre Lombarde (2). Se nel regnare dunque del Re Guglielmo I erano nella Sicilia intere Città abitate da' Lombardi, per gli quali dobbiamo necessariamente in-

(1) *Dum hæc ita Panormi geruntur Rogerius Sclavus cum Tancredo ducis filio, paucisque aliis, qui prius a Mattheo Bonello discesserant, cum viderent eum ad iniqui pactiones fœderis inclinari Buteriam, Placiam, cæteraque Lombardorum oppida, quæ pater ejus tenuerat occupavit, & a Lombardis gratanter, avideque susceptus, cum se promitterent per quantalibet eum pericula secuturos. Ugo Falcandus apud Carusium tom. 1. pag. 440.*

(2) *Interea Randacini, Vacarenses, Capiciani, Nicosiani, Maniacenses, cæterique Lombardi, qui Cancellarii partes ob multa ejus beneficia tuebantur, haud dubiam proditorum invidiam, ac scelera detestati, legatos Panormum miserunt, rogantes Cancellarium, & ei modis omnibus persuadere nitentes, ut adversus Messanenses exercitum confidenter educeret. Nam eum quidem de solis Lombardorum oppidis viginti millia propugnatorum ubicumque præciperet habiturum. Ugo Falcandus pag. 480. in fin. apud Carus. tom. 1.*

tendere i viventi *jure Longobardorum*, e se ai tempi di Guglielmo II ve n' erano tanti, che di essi soli si potea formare un esercito di ventimila combattenti, non può credersi, nè può supporsi, che i medesimi venendo donominati Lombardi dal dritto Longobardo, o Lombardo, che seguivano per la libertà, che ciascuno avea di vivere secondo la propria legge, non conoscessero, e non seguissero gli usi, e le costumanze feudali Longobarde, o Lombarde già da tanto tempo prima compilate da' giureconsulti Milanesi. Anzi dalla costituzione, colla quale il Re Guglielmo I provvide all' esatta amministrazione della giustizia de' sudditi della sua Monarchia, rilevasi, che il dritto Longobardo fosse in quel tempo dritto comune. Colla medesima quel Principe obbligò tutti i Giudici della Monarchia, che pria di assumere l' esercizio de' loro impieghi dovessero prestare il giuramento, che giudicate avrebbero le cause secondo le sue costituzioni, e le altre da esso approvate, e finalmente secondo il dritto comune Longobardo, o Romano a tenore della qualità de' litiganti (1).

XXIII. Sotto i Re successori, e particolarmente sotto il regno degli Svevi continuò nelle due Sicilie ad esser dritto comune il Longobardo. Allorchè ragionammo del buon ordine, e regolamento, che l' Imperador Federigo II dette ai suoi popoli, vidimo, che avendoli egli trovati vivere sotto tre diverse leggi Romane, Longobarde, e Normanne, nella compilazione del dritto della sua Monarchia inserì la costituzione di sopra rapportata del Re Guglielmo I, la quale trovandosi inserita nella sua legislazione, seguitò in virtù della medesima il dritto Longobardo ad essere dritto comune (2). Sebbene quell' Imperadore proccurò di togliere il più, che potè la differenza delle tre denotate legislazioni, pure non potè fare a meno di permettere, che il dritto Longobardo seguitasse ad essere in vigore, anzi per particolari punti egli volle, che tutti i suoi sudditi interamente si unifor-
mas-

(1) *Secundum constitutiones nostras, & in defectu earum secundum constitutiones approbatas, ac demum secundum jura communia Longobarda videlicet, & Romana, prout qualitas litigantium exegerit judicabunt. Constit. Regni Siciliæ lib. 1. tit. 63.*

(2) §. 1. del Capitolo X. della prima parte di questa Dissertazione.

massero alle leggi Longobarde . Lungo, e nojoso sarebbe il catalogo, se annoverar si dovessero tutte le leggi, colle quali quel Sovrano interamente approvò il dritto Longobardo, ma soltanto nella sottoposta nota se ne accenneranno alcune (1).

XXIV Pertanto se fin da quando la Sicilia fu conquistata da' Saraceni si videro nelle loro prigioni ristretti i Longobardi, se quando dai Normanni fu vindicata dal giogo Saracenico, doverono colle truppe del Duca Roberto, e Conte Ruggiero colà trasportarsi, e talvolta fissarsi i nostri guerrieri Longobardi, se stabilitasi dai Re Normanni la lor sede in Palermo, le persone di conto delle nostre contrade, viventi secondo il dritto Longobardo, per essere presso i loro Sovrani, e seguirli nelle spedizioni di Oriente doverono concorrere nella Sicilia, ed il più delle volte ivi trapiantarsi, se il Re Guglielmo I prescrisse, che il dritto Longobardo si osservasse come dritto comune nella sua Monarchia, se ai suoi tempi erano in quell' Isola molte Città di Lombardi, o di viventi col dritto Longobardo, se queste erano sotto il Regno di Guglielmo II cresciute in tanto numero, che somministrar poteano ventimila soldati, se l' Imperador Federigo II anche prescrisse, che la legge Longobarda nella Monarchia Siciliana si osservasse come dritto comune, s' egli promulgò tante, e poi tante costituzioni, colle quali ne ordinasse l' osservanza nei suoi due Regni, e talvolta gli dasse ancora preferenza sopra ogni altra legge, se tanto i Principi Normanni, quanto l' istesso Imperador Federigo II lasciarono a ciascuno de' loro sudditi la libertà di seguire il proprio dritto, come mai asserir si puote, che in quell' Isola non vi siano stati mai nè Longobardi, nè viventi *jure Longobardorum*, e che perciò mai non vi siano state non solo osservate, ma neppur conosciute le costumanze feudali Longobarde, o Lombarde? Oltre a ciò se fin da circa l' età dell' Imperador Federigo II conteneansi nel corpo del dritto Giustinianeo, le consue-

(1) *Constitutiones Regni Siciliae lib. 1. tit. 25., lib. 2. tit. 17., 32., & 33., lib. 3. tit. 26., 27., & 37.*

suetudini feudali, dai giureconsulti Milanesi compilate, e se le medesime erano pubblicamente interpetrate in tutte le Accademie, e scuole, ed aveano in tutt' i Tribunali di Europa forza di legge, ove le costituzioni particolari de' respettivi Stati non vi ripugnassero, come può dirsi, che molto tempo dopo dell' Imperadore Federigo II, e precisamente sotto il regno de' Sovrani Aragonesi fossero i libri feudali ignoti nella Sicilia, che nella coltura delle lettere non è stata mai inferiore alle altre nazioni?

XXV Ma senza andarci ulteriormente divagando in simili raziocinj, gli stessi Capitoli *Si aliquem* del Re Giacomo pubblicato nell' anno 1286, e *Volentes* del Re Federigo emanato dieci anni dopo, convincono, che ai loro tempi fossero in vigore, e piena osservanza nella Sicilia i libri delle consuetudini feudali in quel, che non venissero corretti dalle leggi di quel Regno. Già divisammo altrove (1), che il Re Giacomo nell' aggraziare il suo Baronaggio alla succession feudale fino al sesto grado discendente collaterale coll' indicato suo Capitolo se nominatamente parola de' feudi del dritto de' Franchi, e additò ancora quelli del dritto Longobardo. Laonde negar non si può, che nel regnare di quel Principe esisteano nella Sicilia i feudi *de jure Longobardorum*, e per conseguenza doveano essere in uso le costumanze Longobarde, o Lombarde contenute nei libri feudali. Dal confronto poi da noi fatto dell' indicato Capitolo del Re Federigo colle riserve, che si leggono inserite nei libri delle consuetudini feudali, e che per le distrazioni de' feudi aveano luogo nella Lombardia pria, che si proibissero dall' Imperador Lottario, vidimo (2), che quel Sovrano nel dare ai Baroni Siciliani la facoltà di alienare i loro feudi, vi appose ad una ad una, e tutte, e singole le condizioni, che si prescrivono ne' surriferiti libri delle consuetudini feudali. Dunque è innegabile „ che nel tempo del Re Federigo non solo erano noti nella Sicilia gli usi Longobardi, o Lombardi feudali, anzi erano in tanta forza, e vigo-

(1) Dal §. 4. al 10. del Capitolo XII. della prima parte di questa Dissertazione.
(2) Dal §. 8. al 17. del Capitolo quinto della prima parte di questa Dissertazione, e dal §. 2. al 4. del Capitolo primo di questa seconda parte.

vigore, che a norma de' medesimi fu concepito il Capitolo *Volentes*, onde questo interpetrar si deve secondo le stesse consuetudini feudali, quando non vi sia legge particolare di quel Regno in contrario. Pertanto essendovi nelle consuetudini feudali, come di sopra si è dimostrato, espressamente ordinato, che nei feudi di qualunqne natura, e specialmente in quelli di pretesa forma larga, possa il Signore proprietario rivocare l'alienazione fatta da chi non abbia successori in grado, e non essendovi nelle leggi feudali Sicole costituzione, che rivochi un tal uso, inseparabile dalla natura del feudo, deve il medesimo osservarsi come legge scritta, e contenuta nel corpo del dritto, e perciò vanamente si è preteso di sostenere, che per mancanza dell'osservanza degli usi feudali nella Sicilia sia permesso ai Baroni Siciliani di alienare agli estranei i feudi di pretesa forma larga, quando non vi siano successori in grado.

XXVI Per confermare il sentimento de' cinque Votanti, l'autore del memoriale stampato a nome del Marchese di Gattinara aggiunse altro argomento, contenente in sostanza, che se la facoltà accordata dal Capitolo *Volentes* di alienare i feudi restringer si dovesse nei soli casi quando vi siano successori in grado, la legge sarebbe stata di peso, e non di grazia al Baronaggio, mentre questo sarebbe soggetto al pagamento della decima, che avrebbe potuto evitare, quando per le particolari alienazioni avesse conseguito l'assenso dal Principe (1). Per non uscire da consimili obbiezioni debbo quì soggiungere quel, che volgarmente da altri ho sentito opporre, cioè, che se nei feudi ereditarj non si ammettesse la facoltà al feudatario di poterli alienare anche in mancanza de' successori, nulla si sarebbe conceduto dal Capitolo *Volentes*, mentre richiedendosi negli ereditarj l'esistenza della discendenza in grado per poterli alienare, e ripugnando nel tempo stesso l'interesse degli agnati per la distrazione dei pazionati, ne seguirebbe, che il feudatario non potrebbe mai, o rare volte far uso della facoltà accordata dalla legge. Rispetto

(1) Memoriale stampato a nome del Marchese di Gattinara pag. 8. ad 9.

fpetto alla prima obbiezione dee avvertirfi, che avendo il Re Federigo conceduta la grazia di potere i feudatarj Siciliani alienare i loro feudi, e contrattare su i medefimi fenza il preventivo Sovrano permeffo, febbene quefta libertà da quel Principe conceduta fi reftringa nel folo cafo, che vi fiano fucceffori in grado, qualora quefti efiftano, non è picciolo il vantaggio de' Baroni Siciliani di potere diftrarre i loro feudi, ed anche ipotecarli, e contrarvi tutti quegli obblighi, che fiano neceffarj per provvedere alle loro urgenze; nè minore è la loro prerogativa di poter fare tutto ciò fenza ottenere il particolare permeffo dal Principe, il quale, fe non vi foffe il Capitolo, potrebbe a fuo arbitrio negarcelo, o impartircelo, e prima, che fi ottenga, ognun fa quante fatighe, quanti andirivieni, quante fuppliche, quanti informi debbono precedere per confeguirlo. Nè giova il dire, che fe non fi ammetta la diftrazione de' feudi anche in mancanza de' fucceffori in grado, farebbe gravofa la foluzione della decima. Primieramente la fteffa riducefi ad un dritto molto moderato, e fi paga in fegno della ricognizione dell' alto dominio del Signore diretto, che il feudatario non può fare a meno di riconofcere, anche a tenore di quanto coftumavafi nella Lombardia prima, che l' Imperador Lottario vietaffe le alienazioni. Secondariamente cotefta decima non fempre fi paga, ma foltanto quando v' interceda prezzo, e la medefima non è fecondo il vero valore del feudo, ma fibbene a proporzione dell' effettivo denaro, che fi sborza.

XXVII Finalmente rifpetto all' altra oppofizione non è punto neceffario, che per darfi luogo alla facoltà accordata dal Capitolo di potere il Barone alienare i feudi, fe ne ammetta l' efercizio nei pretefi feudi ereditarj anche quando non vi fiano fucceffori in grado, mentre fenza venire a quefto eftremo cafo, pregiudizievole ai dritti della Corona, i quali dal Re Federigo efpreffamente fi vollero falvi, ed illefi, può baftare al feudatario di ufare la facoltà accordatagli dalla legge, quando vi fiano fucceffori in grado, tanto più, che cotefti feudi pretefi ereditarj dai Tribunali fi fono comunemente abbracciati, e definiti per feudi mifti in guifa, che i fuc-

fucceffori del fangue dell' alienante fono obbligati di ftare al fatto del defunto, e per confeguenza le alienazioni fatte reftano valide. Oltre a ciò fecondo Cannezio, come a fuo luogo abbiamo divifato (1), il Barone quando abbia legittimi fucceffori, può anche ne' feudi pazionati valerfi della libertà dalla legge data di poter alienare; vero è però, che gl' invitati dal patto dell' inveftitura, alla di lui morte avranno dritto di rivocare la feguita diftrazione, fe la fteffa fia feguita per caufa non afficiente il feudo, ma ciò non fa, che non valga per tutto il tempo della fua vita, nè deve calcolarfi per picciolo vantaggio del feudatario di potere fenza permeffo del Principe difporre de' feudi per l' intero corfo del fuo vivere. Falfo è dunque, che i Baroni non potrebbero mai, o rare volte far ufo della facoltà loro accordata dalla legge, fe non fi ammette l' alienazione riguardo ai feudi voluti ereditarj anche in cafo di deficienza de' legittimi fucceffori. Ma tralafciando tali argomenti eftranei, profeguiremo nel feguente capitolo gli altri raziocinj promoffi dai cinque Miniftri Votanti.

Difamina dei Capitoli cinquantacinquefimo del Re Martino, e trecento novantefimo del Re Alfonfo addotti dai cinque Miniftri Votanti in foftegno del loro fentimento.

CAPITOLO VII.

I PEr meglio fondare i cinque Votanti il loro parere non mancarono di chiamare in foccorfo le leggi del Regno di Sicilia, cioè i Capitoli cinquantacinquefimo del Re Martino, e trecento novantefimo del Re Alfonfo, che crederono di bafe ftabile, e ferma. Nel primo Capitolo del Re Martino dandofi norma per la quantità del relevio fi fa una differenza foftanziale in riguardo alle perfone, che fuccedono, e qualora il fucceffore è difcendente del primo acquirente del feudo il relevio fi ftabilifce in quantità determinata,

 non

(1) §. IV. del Capitolo IV. di quefta feconda parte.

non atteſo il frutto, ma riguardo alla qualità, e prerogativa del medeſimo. Se poi ſi tratta di ſucceſſione di traſverſali, parenti dell' ultimo moriente, ma non diſcendenti dal primo acquirente del feudo, o pure ſi tratta di ſuccedere *alcun' altra perſona ſtrana*, ſi definiſce in tal caſo doverſi pagare la metà della rendita di quell'anno, in cui è accaduta la morte del Barone. Nel ſecondo Capitolo del Re Alfonſo figurandoſi l' altro caſo della morte di alcun Barone ſenza legittimi diſcendenti, ſta diſpoſto, che comparendo alcun parente, o *extrano*, che *prima facie* (ſecondo la fraſe ivi uſata) debba accordarſegli il poſſeſſo con darſi la dovuta ſicurtà. In amendue le diviſate leggi facendoſi menzione della ſucceſſione ai feudi di perſona eſtranea, i cinque Miniſtri Votanti concluſero, che non altrimenti poſſa intenderſi verificabile il caſo di eſſervi perſona eſtranea abilitata a preſtare il relevio, o capace di potere a primo aſpetto ſuccedere al defonto Barone, ſe non che quando la forma data alla conceſſione foſſe tale, che ammetteſſe pure gli eredi eſtranei. E che tale perſona eſtranea tenuta al relevio, o capace di fare all' improntо un oſtacolo al Fiſco altra non poſſa eſſere, ſe non che colui, che recando il teſtamento del feudatario trapaſſato, ne dimoſtraſſe colla mera oſſervazione dell' inveſtitura averne avuta la facoltà, e che per tale perſona eſtranea non poſſa unque mai intenderſi il nuovo compratore, sì perchè il caſo, che ſi figura, è di morte, e di ſucceſſione, come ancora perchè non ſi preſta relevio per le traslazioni, che avvengono in ſeguito di contratto (1).

II Non vi è dubbio, che nei rapportati due Capitoli ſi parli della ſucceſſione degli eſtranei, ma conviene conſiderarſi quali perſone in quei Capitoli s' intendano per eſtranei. Il Re Martino col ſuo Capitolo cinquantacinqueſimo volle fiſſare la quantità del relevio da pagarſi, e nel principio di eſſo Capitolo ſtabilì, che qualora ſi trattaſſe del relevio dovuto dal ſucceſſore diſcendente dal primo acquirente del feudo, lo ſteſſo

(1) Tutto ciò rilevaſi dalle rimoſtranze dei cinque Miniſtri Votanti de' 25. di Aprile, e de' 4. di Settembre dell'anno 1787.

so si pagasse in quantità determinata non in ragione del frutto, ma riguardo alla quantità, e grandezza del feudo istesso, cioè, se contenesse uno, due, o tre Castelli, e se avesse, o nò abitatori. Passando poi lo stesso Re a tassare il relevio in caso di successione dei trasversali parenti dell' ultimo moriente, ma non discendenti dal primo acquirente del feudo, stabilisce doversi per relevio pagare la metà della rendita, che il feudo darebbe in quell' anno, in cui fosse accaduta la morte del Barone, ed è vero, che nel parlare di tali successori trasversali non discendenti dal ceppo del primo acquirente vi si leggono le seguenti parole *o alcun' altra persona strana*, ma con tali espressioni non deve dedursene, che colle voci *persona strana* debba intendersi uno effettivamente estraneo, e non successore in grado. Imperocchè per legge primitiva de' feudi alla successione de' medesimi erano chiamati i soli discendenti del primo acquirente, e dopo la legge di Corrado il Salico, vi furono per grazia ammessi i soli fratelli; onde nel linguaggio feudale per riguardo della successione i collaterali si reputano estranei del primo acquirente. Nella Sicilia poi ai feudi tanto antichi, che nuovi sono abilitati i collaterali sino al sesto grado in virtù del Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, e del Capitolo trigesimo del Re Federigo, e per conseguenza ampliandosi la successione collaterale sino al designato sesto grado potea benissimo nel Capitolo del Re Martino indicarsi il collaterale successore ne' feudi coll' alternativa espressione di persona *strana*. Con ragione dunque, e secondo il senso feudale parlandosi in quel Capitolo dei successori al feudo venienti per linea trasversale, per meglio definire cotesti individui si denotarono colle precise parole, *i quali vengono per la linea trasversali ita, quod non descendano da lu cippu di quillu, & a quella persona, di cui fussi stato lo fego, o alcun altra persona strana*. Sicchè per coteste persone *strane* non debbono intendersi gli effettivi estranei, ma sibbene coloro, che non siano per retta linea discendenti dal primo acquirente. Ciò viene confermato dallo stesso contesto del Capitolo, mentre nel medesimo dopo essersi fissato il relevio dovuto dai discendenti per retta linea del primo acquirente,

 si passa

si passa poi a stabilire il relevio da prestarsi dai trasversali, i quali non fossero discendenti dal ceppo dello stesso primo acquirente, e si viene a spiegare, che i medesimi siano ad esso primo acquirente estranei, questo è quello, che significano quelle precise parole *o alcun' altra persona strana*, e non già che denotano alcun estraneo, e non successore in grado.

III Tutto ciò più chiaramente è dimostrato dall' altro Capitolo trecentonovantesimo del Re Alfonso, sebbene siasi citato in conferma del contrario sentimento. In esso, come si è altrove ragionato, il Baronaggio espose a quel Principe, ch' era di sommo strazio, interesse, e dispendio ai Baroni il modo troppo esecutivo, con cui il Regio Fisco procedea con metterli in possesso de' feudi, quando in caso di morte de' feudatarj non apparissero esservi successori in grado, senza dar tempo, che coloro, i quali effettivamente erano, o pretendeano di essere in grado di succedere, dimostrassero le loro ragioni, ma con rimetterli ad un giudizio ordinario; onde implorando la clemenza di quel Principe conchiusero le loro suppliche, *sia sua merci ordinari, che morendo lo Barone, o il feudatario, nullo descendente existente, & sopravenendo alcun collaterali, sive extrano, lo quale* prima facie *si mostrasse haviri qualche dritto di succedere, sive ex testamento, sive ab intestato, che quillo tale abbia la possessione*. Dal contesto delle parole *sopravenendo alcun collaterale, sive extraneo*, ognun vede, che in quel Capitolo s' intende per estraneo il collaterale, e non già quello, che non sia della discendenza. Ed ecco, che secondo la proprietà del linguaggio feudale le parole *qualche persona strana* contenute nel Capitolo del Re Martino, e la voce *extrano* usata in quello del Re Alfonso non denotano individui effettivamente estranei alla discendenza feudale, ma sibbene estranei alla discendeza per retta linea del primo acquirente del feudo però discendente per linea trasversale.

IV Ma quando taluno sia tanto ostinato, che arrender non si voglia a coteste chiarissime ragioni, e per le parole *qualche persona strana, o qualche extrano* usate in quei Capitoli del Re Martino, ed Alfonso voglia in ogni conto intendere gli estranei effettivi, potrà sodisfarsi, senza però, che abbia

bia dritto a pretendere, che da quei Sovrani siasi fatta alcuna immutazione alla successione feudale di quel Regno. Imperocchè secondo le anteriori leggi Sicole vi è qualche caso, in cui possano gli estranei aver luogo alla successione de' feudi. Dobbiamo ricordarci, che sebbene nei Capitoli di Papa Onorio nell'ampliarsi nel nostro Regno la successione feudale sino al sesto grado collaterale non vi fossero stati compresi i fratelli uterini, pure nel Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, che lo tolse di peso da quelli dello stesso Papa Onorio, vi si videro ammessi per l'aggiunzione di poche parole, o apposte vi per volontà del medesimo Re Giacomo, o per talento degli editori (1). Da ciò ne avvenne, che avendosi quel Capitolo con tale aggiunzione per legge di quel Regno, i fratelli uterini non ostante, che fossero del tutto estranei dalla famiglia dell'acquirente, venivano compresi nella successione feudale. Anzi la loro pretensione si avvanzò ad escludere gli stessi congiunti del primo acquirente; e come altrove divisammo, vi fu mestieri della dichiarazione del Capitolo 258 dell'Imperador Carlo V per restringere la loro ammissione nel solo caso della mancanza dei congiunti in grado (2). Ai tempi dunque del Re Martino, secondo l'ampia pretensione de' fratelli uterini, erano molti, e frequenti i casi, ne' quali il vero estraneo potea pretendere di essere ammesso alla successione feudale. Nè dopo la dichiarazione dell'Imperador Carlo V sono in tutto cessati i rincontri, ne' quali gli estranei possono esservi compresi, mentre gli stessi uterini sempre, che manchino i successori in grado, potranno aspirarvi. Laonde per spiegarsi nel senso più ampio quell' espressioni *alcun altra persona strana*, o qualche *extrano* dei Capitoli del Re Martino, ed Alfonso non è necessario supporre, che quei Principi con quelle parole immutassero in quel Regno la successione feudale, ma possono benissimo intendersi per gli fratelli uterini, i quali sono effettivamente, e del tutto estranei al primo acquirente.

V Pas-

(1) §. X. del Capitolo XII. della prima parte di questa Dissertazione.
(2) §. XII. del Capitolo V. di questa seconda parte.

V Passandosi poi a considerare gli stessi Capitoli dei due menzionati Re, se si rifletta al lor contenuto, ed alle occasioni, in cui furono promulgati, si troverà, che i medesimi non possano contenere alcuna dispensa alla successione feudale. Il primo, come abbiamo detto, fu pubblicato dal Re Martino in occasione, che volle fissare la tassa de' relevj da pagarsi in morte de' Baroni. Or si può render credibile, che in tal rincontro essendovi nel Capitolo quelle semplici quattro parole, *o qualche persona strana*, volesse quel Sovrano colle medesime immutare la successione feudale, ed ammettervi i veri estranei? Per una consimile riguardevole grazia vi sarebbe stato bisogno di piena cognizione di causa, ed il Sovrano l'avrebbe dovuta fare colla pienezza della sua potestà, e non già con quattro parolette gettate a caso. Ma dov'è, che quel Principe in tal Capitolo parli di volere ampliare la feudal successione? Dov'è, che coll'ampiezza della sua suprema potestà lo conceda, e ne parli?

VI Il secondo Capitolo fu emanato dal Re Alfonso a preghiere del Baronaggio in occasione, che i Baroni si lagnavano della maniera esecutiva, con cui il Fisco s'impossessava de' feudi quando il Barone moriva senza discendente alcuno, e perciò domandarono, che morendo alcun feudatario *nullo descendente existente, o sopravenendo alcun collaterale, sive extraneo, il quale prima facie si mostrasse haviri qualche dritto di successione sive ex testamento, sive ab intestato*, il medesimo ne avesse il possesso con esser tenuto di dare buona mallevaria dei frutti, e di non deteriorare il feudo, e che al Fisco restasse la via ordinaria per revindicarlo alla Corona. Tal maniera esecutiva d'impossessarsi il Fisco de' feudi in mancanza de' discendenti de' defunti Baroni non ostante, che vi fossero successori collaterali, fu originata dall' essersi anche nella Sicilia introdotto per le concessioni feudali l'uso della clausola *tibi, & heredibus ex corpore*. Imperocchè in virtù della medesima il Fisco in mancanza de' discendenti pretendea dovere le Baronie ritornare alla Corona esclusi i collaterali, i quali ancorchè fossero in grado, pure in vigore della legge d'investitura non poteano mai dirsi discendenti *ex corpore*. E tal cre-

credenza, fu tra i feudisti tanto comune, che presso di noi, come abbiamo divisato altrove (1), il Re Carlo II dovè con sua espressa legge dichiarare, che tanto le sorelle, che i fratelli de' feudatarj fossero compresi nelle successioni de' Baroni defonti, sebbene nelle concessioni adoperata si fosse la clausola *pro te, & heredibus ex corpore*. Se il nostro Carlo II non difficultò di fare tal dichiarazione per lo nostro Regno, molto meno il Re Alfonso dubitò di acconsentire alla supplica portagli dai Baroni Siciliani per assicurargli di non essere spogliati dei feudi per la via di fatto in mancanza de' discendenti, quando però esistessero i collaterali, che *prima facie* mostrassero di aver dritto di successione, perchè compresi nel sesto grado già antecedentemente ammesso dal Re Giacomo. Avendo dunque il Re Alfonso inerito alla domanda de' Baroni, altra grazia non fece, che stabilire la maniera, con cui il Fisco dovea diportarsi coi collaterali del morto feudatario in caso, che il medesimo fosse trapassato senza discendenti. E sebbene in quel Capitolo si venne a stabilire, che morendo il Barone senza discendenza, ed essendovi collaterali, o estranei, i quali *prima facie si mostrassero avere qualche dritto di succedere sive ex testamento, sive ab intestato*, i medesimi ne avessero il possesso, pure da tali espressioni non può dedursene, che quando non vi siano discendenti, i collaterali ancorchè non siano in grado successibile, o gli estranei stessi vi possano avere alcun dritto, o per testamento, o ab intestato, quasi che si fosse in qualche maniera immutata la successione stabilita nel Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo. Imperocchè in quella legge del Re Alfonso non si parlò di ampliazione di grado, o di ammissione degli estranei effettivi, nè il Baronaggio richiese tal grazia, nè quel Principe potè intendere di loro concederla, giacchè i Baroni non ne parlarono, nè quel Principe potè favellarne, per essere stata la sua risposta del *placet* tutta corrispondente alla domanda de' Baroni, i quali altro non richiesero, che frenarsi la via esecutiva, con cui il Fisco in mancanza de' discendenti s'impossessava de' feudi in pre-

(1) §. XXI. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione.

pregiudizio de' collaterali , nè mai parlò del Capitolo *Si aliquem*, nè d' interpetrazione, o estensione da darsi allo stesso. Rimase dunque nel pieno vigore il Capitolo *Si aliquem* , che fissa in quel Regno la successione feudale fino al sesto grado, e perciò oltre del medesimo niun collaterale , e molto meno alcun estraneo può secondo la legge di quell' Isola vantar dritto di successione nè per testamento, nè ab intestato. Laonde la grazia del Re Alfonso accordata al Baronaggio di potere in caso di morte del feudatario senza discendente restare in possesso dei feudi i collaterali del morto , o gli estranei , i quali *prima facie si mostrassero avere qualche dritto di succedere sive ex testamento, sive ab intestato*, deve intendersi per quelli collaterali , che a primo aspetto potessero mostrare di essere successori dentro al sesto grado nella Sicilia stabilito per la successione feudale, o al più può estendersi a quegli estranei, che secondo la legge di quel Regno non sono esclusi dalla successione feudale, quali appunto sono i fratelli uterini, e consanguinei.

VII Che poi tal Capitolo del Re Alfonso non solo non abbia in conto alcuno immutata la successione feudale, stabilita nel Capitolo *Si aliquem*, ma neppure abbia in alcun modo alterata la maniera , con cui esecutivamente lo stesso Fisco entrava in possesso de' feudi, quando chiaramente apparisca , che manchi il sesto grado della successione, venne a dichiararlo il medesimo Re Alfonso nel suo posterior Capitolo 452. In cotesta legge, come già di sopra (1) accennammo , ordinò quel Sovrano a seconda della supplica de' suoi Baroni, che i Vicerè di quel Regno dentro un anno, ed un giorno dal dì della morte del feudatario dovessero concedere al successore l'investitura, e riceverne il giuramento di fedeltà , e che intanto lo stesso successore ne potesse prendere il possesso, ma vi sogiunse l'espressa riserva, che quando vi fosse giusta , e ragionevol causa di non doversi concedere l'investitura, nè riceversi il giuramento d'omaggio, se ne dovesse fare *servatis servandis* la discussione nel Regio Consiglio, e sen-

(1) §. VI. del Capitolo V. della seconda parte di questa Dissertazione.

sentite le parti impartirsi giustizia . Trà tali giuste , e ragionevoli cause, per le quali espressamente Alfonso proibì di spedirsi l'investitura , di riceversi il giuramento di omaggio , e di entrarsi nel possesso de' feudi, la potissima , e principale dovea certamente essere la mancanza de' successori in grado, per la quale volle , che si procedesse di giustizia nel Regio Consiglio . Se dunque in virtù di cotesta posterior legge del Re Alfonso quando mancavano al morto Barone i successori in grado, non doveasi ai pretensori delle loro baronie spedire l' investiture; nè riceversi il loro giuramento di fedeltà, nè poteano essi entrare nel possesso dei feudi , ma dovea il Regio Consiglio conoscere in giustizia delle loro pretensioni, è indubitato , che in tal rincontro restava al Fisco intatta la via esecutiva, e che questa fu da quel Sovrano interdetta col suo precedente Capitolo soltanto quando fosse chiara l' esistenza dei discendenti in grado.

VIII Non sarà inutile ripetizione di quì ricordare la confessione, che lo stesso Baronaggio Siciliano fece al Re Ferdinando il Cattolico nel di lui Capitolo quarantesimo terzo . In esso, come altrove divisammo (1), lo supplicò di degnarsi di concedergli la grazia , che nella persona degli eredi s' intendesse veramente continuata la possessione del defonto a fine di evitarsi le liti , e gli spogli, che succedevano in occasione di morte . Come nel principio della domanda di tal grazia si era parlato del possesso dei feudi , così quel Sovrano rescrisse accordarla per tutti i beni, eccetto però dei feudali . Tale domanda fatta dal Baronaggio dimostra, che non si continuava negli eredi de' Baroni defonti la possessione de' feudi ; ma che per ammettervisi era necessaria una qualche cognizione a fine di assicurarsi della loro discendenza in grado, e la restrizione da quel Sovrano fatta per gli beni feudali ci convince, che quel Principe non volle in conto alcuno immutato il sistema delle discussioni solire farsi per le successioni delle baronie, nè volle tolta al Fisco la via esecutiva, quando non apparissero successori in grado. E che quando questi mancas-

(1) §. XI. del Capitolo V. di questa seconda parte.

sero il Fisco si mettesse in possesso de' feudi, venne lo stesso Baronaggio Siciliano implicitamente a confessarlo allo stesso Ferdinando il Cattolico nella sua supplica contenuta nel Capitolo centonove di quel Principe, da noi altrove rapportata (1), nella quale avendo egli dichiarato, che per potere legittimamente passarsi, ed ammetterşi le nuove investiture de' feudi in occasione della morte de' Baroni erano i successori tenuti secondo le leggi del Regno a dimostrare la legittima successione. Tal dimostrazione dunque essendo necessaria, ed indispensabile per continuarsi dai successori il possesso nei feudi, ne segue, che quando mancava, veniva ad interrompersi, ed il feudo ritornava alla Corona. In altro consimile rincontro vidimo (2), che il medesimo Baronaggio espose al Re Filippo II il costume, che in quel tempo correa nella Sicilia per lo possesso de' feudi, quando il Barone moriva senza figli, e discendenti delle loro linee, e rappresentò, che i trasversali, o altri, che pretendeano avere in qualche modo dritto sopra le baronie, entravano tra loro in briga, ma che la Regia Corte si ponea nelle mani i feudi, e ne percepiva i frutti, e volendosi ciò evitare, ne domandò a quel Sovrano la grazia. E sebbene quel Monarca non mancasse col suo Capitolo decimonono di dare i convenienti provvedimenti per darsi sollecito fine alle brighe, e contese possessoriali, pure per riguardo alla percezione de' frutti dalla Corona introitati su de' feudi, nel possesso de' quali era la medesima entrata, se ne riservò la provvidenza presa, che ne avesse la debita dilucidazione. Dalla domanda dunque del Baronaggio, e dalla risposta fattagli da Filippo II ad evidenza risulta, che allora avvenendo la morte de' Baroni senza discendenti il Fisco s'immettea nel possesso de' rimasti feudi per effetto del dritto di reversione.

IX Pertanto se fino ai tempi di Filippo II, cioè fin all' anno 1563 il Fisco esecutivamente entrava in possesso de' feudi, ne' quali era mancata la discendenza della linea, ed il Re

(1) Capitolo V. §. XI. di questa seconda parte.
(2) §. XIV. del Capitolo V. di questa seconda parte.

Re Alfonso col Capitolo 390 promulgato nell'anno 1446 avea aggraziati i Baroni, che alla morte di un vassallo senza discendenti comparendo alcun collaterale, che *prima facie* mostrasse avere qualche dritto di succedere, si dovesse mettere nel possesso colla corrispondente malleveria, dee credersi, che il possesso, che ai tempi di Filippo II in via esecutiva il Fisco prendea de' feudi lasciati da' defonti, riguardasse quelle baronie, nelle quali fosse evidentemente chiaro, e palese di non esservi successori dentro il sesto grado, e che la grazia accordata dal Re Alfonso al Baronaggio, riguardasse quei soli feudi, nei quali fosse tutta l' apparenza, che il collaterale pretensore fosse effettivamente in grado succesibile. Questa è l' intelligenza, che debbono avere quelle parole dello stesso Re Alfonso, *& soprravenendo alcun collaterali, sive extrano, lo quale prima facie si mostrà haviri qualche dritto de succedere sive ex testamento, sive ab intestato, che quillo tale abbia la possessione: & si l' avisse non li sia de facto levata sine causæ cognitione: & deinde lo Fisco si habbia via ordinaria indriczare contro lo possessore*. Quelle parole relative al collaterale pretensore, *lo quale prima facie mostra haviri qualche dritto di succedere* debbono significare qualche cosa, nè vi sono certamente state poste per riempitura, nè possono ricevere altro significato, se non, ch' essi collaterali pretensori a primo aspetto dimostrino di essere successori in grado. E che così debbano intendersi, lo dimostra il seguente capitolo 452 dello stesso Re Alfonso, e lo testificano i sopracitati Capitoli di Ferdinando il Cattolico, e di Filippo II, nei quali si vede, che il Fisco non ostante la grazia del Re Alfonso entrava esecutivamente nel possesso dei feudi. Laonde per non fare essere in contraddizione questi tre posteriori Capitoli con il primo di Alfonso, deve necessariamente credersi, ch' esso Re Alfonso avesse accordata la grazia di togliersi la via esecutiva al Fisco per quei soli feudi, nei quali i collaterali potessero *prima facie* dimostrare di essere successori in grado, ma non già per quelle baronie, per le quali fosse chiaro, e manifesto di non esservi congiunti in grado. Laonde per queste ultime dovè al Fisco restare salvo il dritto di continuare a valersi della via

esecutiva, siccome non solo dal susseguente Capitolo dello stesso Re Alfonso, ma eziandio dagli altri due Capitoli del Re Ferdinando il Cattolico, e di Filippo II veggiamo di essersene servito. Ecco come in tal maniera il primo Capitolo del Re Alfonso non è in contraddizione col suo posteriore Capitolo, nè con quelli degli altri due denotati Sovrani, ma sibbene perfettamente tra loro combinano.

Gli esempj registrati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, o provano a favore della ragion fiscale, o nulla conchiudono per essere pieni di contraddizioni.

CAPITOLO VIII.

I SOtto il Regno di Ferdinando il Cattolico Giovan Luca Barberi, Procurator fiscale del Regno di Sicilia, imprese il registro delle *secrezie* di tutto il Regno di quell'Isola, ed il sunto delle investiture de' feudi, che registrò in un libro da lui intitolato Capibrevio, che attualmente si conserva nella Regia Cancelleria di Palermo. Come il medesimo volle fare le sue considerazioni a favore della ragion fiscale rispetto alle concessioni de' feudi di quel Regno, così il Baronaggio per motivo delle di lui indebite esazioni, e di non essere obbligato all'esibizione delle concessioni, come altrove prevennimo (1), se ne dolse presso l'istesso Ferdinando il Cattolico, al quale chiese in grazia, che le allegazioni, e considerazioni dal Barberi registrate ne' suoi sunti non pregiudicassero ai dritti de' feudatarj, nè si allegassero in pregiudizio del terzo nelle cause contenziose. Quel Monarca per condiscendere a tal domanda de' suoi Baroni nel suo Capitolo cento, e nove stabilì, che si stasse agli atti, o privilegj contenuti, e menzionati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, e loro si prestasse ogni fede, in quanto poi alle considerazioni, ed allegazioni da lui fattevi prescrisse, che le stesse non dovessero intendersi in altrui pregiudizio, e che non si do-

(1) §. X. del Capitolo V. di questa seconda parte.

ſi doveſſe ſtare alle medeſime (1). Per effetto di tal legge crederono i cinque Miniſtri Votanti trovare gran fondamento di ragione nei due eſempj rapportati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, che da' medeſimi fu riputato la lucerna più luminoſa della ragion fiſcale. Paſſiamo dunque al primo eſempio dal Barberi regiſtrato, ed alle conſeguenze tiratene dagli ſteſſi cinque Miniſtri votanti.

II Era poſſeditrice de' feudi denominati del Ruetto, e di Maccari Martina vedova del Milite Riccardo di Sanguineo, e nella Regal Cancelleria non appariva la forma dell' inveſtitura, ſe ſtretta, o larga, onde per la di lei morte ſenza figli *ex corpore* il Re Federigo dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes*, cioè nel 1309 gli ebbe per devoluti, e li concedette a Federigo Orlando Aragoneſe, e ſuoi eredi legittimamente diſcendenti *ex corpore jure Francorum*, come dal privilegio in data de' 18 di Settembre dell' anno 1309. All' oppoſto appariſce, che avendo detta Martina diſpoſto per teſtamento de' feudi a favore di Jajmo d' Aragona, fu confermato, e di nuovo conceduto dallo ſteſſo Re Federigo con privilegio dell' anno 1375 *eidem Jajmo, ejus heredibus, & ſucceſſoribus jure Francorum*.

III Da queſto fatto ne han ricavato i ſuddiviſati cinque Miniſtri, che quantunque la vedova Martina foſſe ſenza eredi, e ſucceſſori in grado, e quantunque nemmeno era certo, s' erano ſtati conceduti ſotto una forma larga, o ſtretta, tuttavia perchè in quel tempo non vi era l' altra legge poſteriormente pubblicata nell' anno 1452 contenuta nel Capitolo quattrocento cinquantaſei del Re Alfonſo, per la quale fu diſpoſto, che non apparendo conceſſione, d' allora in poi doveſſero ſentirſi conceduti in forma ſtretta, l' iſteſſo Re Federigo ad onta del Fiſco, il quale ne avea preteſa la devoluzione, e non oſtante la ſteſſa conceſſione da lui fattane a Federigo Orlando, menò buona, e confermò la diſpoſizione, che

(1) *Stetur tamen actis, privilegiisque in dicto Capibrevio contentis, ſeu mentionatis; cui Capibrevio fides attribuatur in actis prædictis: quo vero ad allegationes in dicto Capibrevio per eundem factas, illæ non intelligantur in præjudicium alterius; nec illis ſtetur*. Capitula Regni Siciliæ capit. 109. *Regis Ferdinandi II.* tom. 1. pag. 586.

che la vedova Martina avea dichiarata col suo testamento, e perchè non ne appariva la forma antica, egli la dettò sotto una forma stretta secondo il dritto de' Franchi (1).

IV Se talune circostanze di questo esempio rilevate dai cinque Ministri sussistessero, il fatto potrebbe essere di qualche considerazione, ma il caso porta, che le stesse non risultano dal notamento del Barberi. Imperocchè è vero, che la vedova Martina fosse posseditrice de' feudi chiamati del Ruetto, e di Maccari, e ch' essendo morta senza discendenti, il Re Federigo nell' anno 1309 gli ebbe per devoluti, e li concedette a Federigo Orlando Aragonese, ed a' suoi eredi discendenti legittimamente *ex corpore jure Francorum*, ed è vero altresì, che la suddetta vedova Martina ne avea disposto per testamento a favore di Jajmo d' Aragona, a cui poi, ed ai suoi eredi, e successori si asserisce essersi nell'anno 1375 di nuovo conceduti *jure Francorum* dallo stesso Re Federigo. Ma questo argomento allora proverebbe, quando apparisse dal Capibrevio, che il Re Federigo li ritogliesse a Federigo Orlando Aragonese, a cui gli avea conceduti, per darli a Jajmo d' Aragona, a favore del quale avea testato la vedova Martina di Sanguineo. Laonde non rilevandosi dàl Barberi la circostanza di essersi dal Re Federigo tolti i suddetti feudi al nuovo concessionario Federigo Orlando Aragonese, non può desumersene, che non avesse avuto luogo la concessione a lui fattane in occasione della devoluzione seguita per la morte della vedova Martina senza successori. Ammesso anche per vero, che Jajmo d' Aragona vivesse dal 1309, anno, in cui morì la vedova Martina, fino al 1375, tempo, in cui si vuole fatta dal Re Federigo a di lui beneficio la conferma dei due feudi del Ruetto, e Maccari, essendoci dall' anno 1309 al 1375 corso lo spazio di sessantasei anni, dee credersi, che non già il Re Federigo ritogliesse a Federigo Orlando i due feudi concedutigli per la devoluzione seguita per la morte senza successori della riferita vedova, ma che piuttosto

(1) Tutto ciò apparisce dalle rimostranze de' cinque Ministri Votanti delle date de' 25. di Aprile dell' anno 1787., e dei 4. di Settembre dello stesso anno.

tosto in questo frattempo esso Federigo Orlando fosse morto senza discendenti in grado, o pure per li tempi turbolenti, che allora nella Sicilia correano, si fossero per la di lui fellonia devoluti, e che perciò la Regia Corte dopo aver fatto uso del suo dritto acquistato nella prima devoluzione per la morte della vedova Martina, potesse poscia nel 1375 benissimo di nuovo nella seconda devoluzione, seguita per morte senza successori, o per fellonia di Federigo Orlando, concederli, e confermarli allo stesso Jajmo di Aragona, e suoi eredi, a favore de' quali avea testato la vedova Martina. Tale nuova concessione, o conferma potè benissimo la Regia Corte farla, o perchè Jajmo, ed i suoi eredi ne facessero la compera, o perchè i medesimi erano devoti, e benemeriti della Corona, o per qualunque altra particolare cagione, che vi concorresse, e non già per la cagione, che quei feudi erano della pretesa forma larga per non essersi allora pubblicata la legge del Re Alfonso, onde necessariamente dovea avere il suo effetto la disposizione della vedova Martina.

V E' vero però, che nel Capibrevio par, che si dica, che tal nuova concessione, o conferma avvenisse in seguito del denotato testamento della vedova Martina, ma quando questa conferma, o nuova concessione fosse vera, la stessa basterebbe per sanare l'invalidità, ed abusiva disposizione di quei feudi fatta dalla vedova Martina; ed un tale esempio nulla lederebbe la legge del Re Alfonso, e perciò non apparendo la forma, sotto di cui si erano quei feudi conceduti, doveano reputarsi della pretesa forma larga, e trasmisibili agli estranei, mentre di ciò nulla ne dice il Barberi, e se voglia ammettersi tra' possibili, non si può tra questi escludere, che la conferma, e nuova concessione seguisse o per compera fattane dal Jajmo, o per gli suoi particolari meriti. Oltre a ciò anche secondo le massime de' feudisti Siciliani non era prima dei Capitoli del Re Alfonso assioma certo, e sicuro, che quando non apparisse la forma de' feudi per la mancanza delle concessioni, i medesimi intender si dovessero di forma larga. Per nulla dissimulare non neghiamo, che Perno in più suoi con-

la ragion fiscale, anzi la confermerebbe, mentre niuno può negare, che il feudatario disperato di prole possa tramandare agli estranei le baronie, quando vi sia l'assenso, o la nuova concessione del Principe. Nè vale il dire, che si desse esecuzione al testamento della vedova Martina a cagione, che in quel tempo non era pubblicata

consigli (1), e Pietro di Gregorio nella sua opera (2) fusseго di tal sentimento. Ma lo stesso Perno su tale articolo fu talvolta in contraddizione con se stesso (3). All' opposto Cannezio, come pose per base del suo sistema, che i feudi conceduti colle clausole *tibi*, & *heredibus* fossero ereditarj, ma che secondo il dritto feudale appartenessero ai soli eredi del sangue, e che le concessioni de' feudi anticamente secondo gli usi feudali si facessero colle clausole denotanti gli eredi, perciò sostenne, che i feudi, de' quali non apparissero le concessioni, o che si possedessero per effetto di prescrizione, si dovessero intendere per ereditarj, ma di ragione dei soli eredi del sangue (4). L' altro feudista Cumia fu in tutto, e per tutto uniforme al sentimento del Cannezio (5). Stante dunque la contraddizione del Perno, e stantino tali decisioni di Cannezio, e Cumia, non poteasi dai cinque Votanti assumere per assioma incontrastabile, che la vedova Martina avesse la facoltà di disporre de' suoi feudi non ostante la mancanza de' successori a favore dell' estraneo Jajmo di Aragona, e che la sua testamentaria disposizione avesse avuto effetto per lo solo motivo, che non ne appariva la forma.

VI

(1) *Sed quando non constat de concessione, & per consequens nec de aliqua forma, & tunc si feudum est præscriptum, & informe, stamus naturalibus feudi, quæ inesse præsumantur . . . Ergo sunt subjecta dispositioni Capituli* Volentes, *ut libere possint alienari, quod nulla forma repugnat, cum nulla probetur, nec aliqua præsumatur. Et si præsumitur illa est secundum jus commune pro se, & heredibus, quod verbum heredibus, ut satis dictum est, etiam extraneum comprehendit. Perni cons. 8. pag. 12. col. 1., & 2.*, e lo stesso ripete altrove, e specialmente al Consiglio 14. *pag. 21. a t. col. 1.*

(2) *Prædicta tamen intelligo quando forma concessionis dictat pro se, & heredibus suis simpliciter alio non addito, vel pro se, & heredibus quibuscumque, vel quando non apparet expressa forma concessionis, quia in omnibus his casibus feudum dicitur hereditarium, & in larga forma concessum, & comprehendit etiam extraneum, & particularem heredem, vel successorem, ut supra dixi. Petri de* Gregorio *de concessione feud. part. 4. quæst. 15. num. 9.*

(3) *Veruntamen non apparente aliqua forma præsumitur concessum in forma solita, & communi . . ., quæ forma communis est in hoc Regno Siciliæ pro te, & heredibus de legitimo corpore descendentibus. Perni cons. 2. pag. 2. col. 1.*

(4) *Pariformiter ita censendum est in forma præsumpta a lege, ut confirmetur utrique dispositioni, ut facta dispositione servetur hæc lex, & censeatur feudum hereditarium, ut jus, & consuetudines feudorum disponunt. Cannetius in extravag. Capit. Volentes pag. 73. num. 31.*

(5) *Secundo præsupponendum est, quod jure feudorum feudum informe, seu præscriptum præsumitur ex pacto, & providentia simpliciter, & non hereditarium, ut late examinatum concludit Afflictus in cap. 1. num. 14., & seq. an agnatus &c. Joseph Cumia in cap.* Si aliquem *verbo Antiquis pag. 337. num. 134.*

VI Non deve altresì tralasciarsi di riflettere, che nella stessa pretesa conferma, e nuova concessione del Re Federigo vi sono incorsi tanti errori, i quali ne fanno comprendere la poca accuratezza del compilatore. Imperocchè nel principio del Capibrevio dopo di essersi detto, che per la devoluzione avvenuta per la morte della vedova Martina senza successori i denotati due feudi del Ruetto, e Maccari si concederono a Federigo Orlando nell'anno 1309 dal Re Federigo, che in quel tempo era non altri, che il Re Federigo fratello del Re Giacomo, si soggiunge nel modo seguente. *Ma trovatosi, che la suddetta Martina avea disposto non solo de' suddetti feudi di Maccari, e Ruetto, ma di quelli di Bimissa, e Bonsallura in beneficio di Jajmo d'Aragona, lo stesso Re Federigo nel 1375 confermò la disposizione, e riconcedè tutti gli accennati feudi al Jajmo* suis heredibus, & successoribus jure Francorum. Ed in progresso dello stesso Capibrevio dopo essersi tornato a ripetere la morte della stessa vedova Martina senza discendenti, e la concessione de' divisati due feudi nel 1309 dallo stesso Re Federigo fattane al medesimo Federigo Orlando per la devoluzione seguita in beneficio della Corte, si legge così. *Ex adverso nihilominus apparet serenissimum Regem Fridericum ejus cum Regio privilegio in Regiae Cancellariae lib. ann.* 1375 *in cartis 2 notato testamentariam dispositionem de feudis Maccari, Bimissa, Ruetto, & Bonsallura per dictam Martinam factam qu. Jajmo de Aragona, eidem Jajmo, suisque heredibus, & successoribus jure Francorum confirmasse, & de novo concessisse.*

VII Pertanto dalle rapportate parole della prima parte del Capibrevio si ravvisa, che lo stesso Re Federigo, il quale nel 1309 concedè a Federigo Orlando i feudi di Ruetto, e Maccari per la devoluzione avvenuta per la morte della vedova Martina, gli confermasse poi, e concedesse di nuovo nell'anno 1375 a Jajmo d'Aragona in virtù della testamentaria disposizione della medesima vedova Martina. Il che non sussiste, ed è impossibile, mentre dalla cronologia della storia Siciliana costa, che nel 1309 regnava, e vivea il Re Federigo fratello del Re Giacomo, il quale visse fino all'anno 1337, e gli succedè Pietro II suo figliuolo, ed indi Lodovi-

co figlio di eſſo Pietro II, e poi nell' anno 1355 l'altro Federigo fratello di eſſo Lodovico, quale altro Federigo regnò, e viſſe fino all' anno 1377. Laonde è falſo, come dice il Barberi, che lo ſteſſo Re Federigo, il quale nell' anno 1309 fece la conceſſione a Federigo Orlando, nell' anno 1375 faceſſe la conferma, e nuova conceſſione a Jajmo d' Aragona, perchè dalla morte di Federigo fratello del Re Giacomo, ſeguita nel 1337, fino al 1375, tempo della conferma fatta a Jajmo, vi corrono trentotto anni di ſpazio, ed in quell'anno vivea l' altro Federigo fratello del Re Lodovico.

VIII Ma ſi dirà, che queſto fu un' innocente abbaglio, attribuendoſi a Federigo fratello del Re Giacomo quella conferma, e nuova conceſſione, che fece l' altro Federigo fratello del Re Lodovico vivente, e regnante nell' anno 1375. Data però per vera una tale aſſertiva, biſogna avvertire le circoſtanze, in cui fu queſto infelice Re Federigo, fratello del Re Lodovico. Egli ſuccedè al fratello nell' età di anni tredici, fu ſotto la cura della ſua ſorella Eufemia, onde il Regno andò tutto in confuſione, e ruina per le fazioni de' Grandi (1), ed egli fu di natura tanto ſtolida, che fu ſopranominato il ſemplice, e fu in diſprezzo dei Baroni, e della Nazione, ed il Regno, e le Baronie furono meſſe quaſi a ruba, come avverte l' Abate Pirro (2). Tali turbolenze inteſtine durarono fino alla fine del ſuo Regno, e crebbero, e ſi aumentarono per le guerre moſſegli dalla noſtra Reina Giovanna I, che l' obbligò ad una pace vergognoſa, e ad accettare per la prima volta dai Pontefici Romani l' inveſtitura di quell' Iſola, che gli Aragoneſi aveano ſempre poſſeduta *jure proprio*, ed eſente da ogni ſoggezione pontificia; l' aſtrinſe ad abbandonare il titolo di Re di Sicilia, e denominarſi ſoltanto Re della Trinacria. Da coteſte circoſtanze ognun vede, che fu facile di poterſi in mezzo a quelle turbolenze, e continue

(1) *Surit. in Indic. lib. 2. pag. 211.*

(2) *Jam manifeſto Procerum contemptui fuit Fridericus iſte, ut ſolo nomine Regem ageret, ut ſimplex, bebeſque publice diceretur. Proceres vero maxime Claromontani, Viginti milii, Rubei, omnia ad libidinem habuerint, oppida diſſipaverint, urbes ſibi uſurpaverint. Pirro in Chron. 2. pag. 77.*

tinue usurpazioni fingere il nuovo privilegio di conferma, o concessione a favore di Jajmo d'Aragona. Onde ancorchè voglia supporsi, che sia esistita tal nuova concessione, o conferma dei due feudi del Ruetto, e di Maccari dal Re Federigo fratello del Re Lodovico fatta a beneficio di esso Jajmo d'Aragona in virtù del testamento della vedova Martina, pure dall'essersi la medesima fatta in tempo di turbolenze, e di usurpazioni di quel Regno, ed in tempo, che i Baroni erano in continue ribellioni, ed occupazioni de' feudi, chiaro risulta, che non può, nè dee tenersene conto.

IX Passando poi all'esame dell'ultime espressioni di sopra rapportate, colle quali nel fine di tal fatto registrato nello stesso Capibrevio, il Barberi riassume la pretesa conferma, o nuova concessione dal Re Federigo voluta spedita a beneficio di Jajmo d'Aragona, si ravvisa, che nell'anno 1375 non era vivente lo stesso Jajmo. Imperocchè parlandosi della testamentaria disposizione dei denotati due feudi si dice *per dictam Martinam factam qu. Jajmo d'Aragona*. Dalla particella *quondam*, che comunemente si usurpa per denotare esser morta la persona, con cui va aggiunta, si dee desumere, che il *quondam* Jajmo fosse allora morto. Il che può credersi in certa maniera confermato dalle circostanze del fatto, mentre dall'anno 1309, tempo, in cui la vedova Martina lo istituì erede, fino all'anno 1375 vi corrono sessantasei anni, onde non pare credibile, che uno, il quale era stato istituito erede nel 1309, e che dovea avere qualche età per essere dichiarato erede, vivesse nel 1375. Se dunque non è verisimile, che nell'anno 1375 fosse vivo il Jajmo d'Aragona, e se questi nel sunto della stessa conferma si denota coll'aggiunto di *quondam*, egli suppor si deve morto in tempo, che se gli attribuisce spedita dal Re Federigo la conferma istessa, o la nuova concessione, la quale per conseguenza apparisce evidentemente erronea.

X Ma lasciando da parte tutte queste considerazioni di cronologie, e di fatto, che s'incontrano in questo primo caso del Barberi, e ritornando a quel, che nel di lui notamento vi è di sicuro, e non equivoco, a verun patto si può ri-

vocare in dubbio, che la vedova Martina, morta senza discendenti, dispose dei due feudi del Ruetto, e Maccari a favore di Jajmo di Aragona, e che ad onta del di lei testamento l'erede istituito Jajmo non entrò in possesso de' feudi lasciatigli, ma il Re Federigo autore dell'istesso Capitolo *Volentes* tredici anni dopo la pubblicazione del medesimo ebbe per nulla la disposizione della defonta, ed ebbe per devoluti gli stessi due feudi, e li concedè a Federigo Orlando Aragonese, dal quale non si veggono ritolti, e per lo spazio di sessantasei anni non si vede, che i pretesi dritti dell' erede istituito Jajmo d'Aragona avessero alcun vigore. Non apparendo, se i menzionati due feudi fossero conceduti colla pretesa forma larga, o stretta, pare, che questo esempio in tutto favorisca la ragion fiscale, mentre non ostante la disposizione fattane dall' ultima posseditrice, essendosene per lo spazio di sessantasei anni avuta per valida, e ferma la devoluzione immediatamente dopo la promulgazione del Capitolo *Volentes*, ne risulta, che tal Capitolo per la reversione de' feudi di Sicilia in caso di mancanza di successori niuna alterazione avesse fatta alle baronie di quel Regno sotto qualunque forma conedute. In fine quando anche voglia supporsi, che i feudi di Maccari, e Ruetto dovessero credersi della pretesa forma larga, perchè non ne appariva la concessione, avendone la vedova Martina disposto a favore di Jajmo d'Aragona, questi quall'erede non n'ebbe subito il possesso, ma lo conseguì sessantasei anni dopo, allotchè dal Re Federigo n' ebbe la conferma, o la nuova concessione. Laonde volendosi attendere tale di lui possesso, è indubitato, ch' esso Jajmo acquistò que' feudi non già per effetto del testamento della vedova Martina, ma in virtù della sola conferma, e nuova concessione del Re Federigo, mercè la quale non solo Jajmo, ma qualunque altro estraneo potea acquistare que' feudi. Un tal esempio dunque tutto prova a favore dell' intenzione fiscale, e nulla ne deriva per lo preteso dritto, che vantano i Siciliani di potere alienare i feudi di voluta forma larga in caso di mancanza di successori.

XI Di maggiore fondamento suppofero i cinque Ministri vo-

votanti essere in sostegno del loro sentimento il secondo esempio nello stesso Capibrevio di Giovan Luca Barberi notato, e da essi rapportato nel seguente modo, ed accompagnato dalle infrascritte loro riflessioni. Nell' anno 1447 morì Gerardo Aldoino figlio di Giacomo, e di Costanza senza figli, e successori, il quale Gerardo era stato possessore di quattro feudi, chiamati di Mazzara, Tono di Melazzo, Longarino, e Venetico, e per testamento ne avea lasciati due, cioè Longarino, e Venetico a Pietro Porco, e collo stesso testamento avea disposto a beneficio di Corrado Spadafora degli altri due, cioè di Mazzara, e del Tono di Melazzo. Il Fisco ne pretese la devoluzione per motivo di esser morto Gerardo senza figli, e discendenti. All' incontro Pietro Porco, e Corrado Spatafora, eredi del defonto Aldoino, implorarono quella conferma Sovrana, o sia rinnovazione prescritta dalle leggi della Sicilia, in forza della quale s' intestano i feudi. Il Re Alfonso avendo chiamato innanzi a se il Sacro Consiglio, volle esaminato l' affare, ed essendosi trovato, che tre de' suddetti quattro feudi, cioè Mazzara, Longarino, e Tono di Melazzo erano stati conceduti *non in forma larga, sed in stricta*, cioè *pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendentibus*, fu risoluto doversi devolvere. Per l' altro però chiamato di Venetico, perchè era stato concesso *non in forma stricta, sed larga*, cioè *pro se, & heredibus in perpetuum*, si risolvè non doversi devolvere, ma confermarsi il lascito fattone dal defonto Barone Gerardo de Aldoino a Pietro Porco, il che per questa ragione fu fatto dal Re Alfonso eseguire. Da ciò crederono i suddetti cinque Ministri bastantemente rischiarato l' articolo in esame, che la facoltà di disporre data dal Capitolo *Volentes* abbracci nei feudi di forma larga ancora il caso, in cui il feudatario muoja senza figli, e successori in grado; dapoichè Gerardo de Aldoino era morto senza figli, e successori in grado, ed il Re Alfonso avendone fatto fare un esame di giustizia alla sua presenza, si uniformò alla decisione, con cui quel Sacro Consiglio confermò in pregiudizio del Fisco, e della reversione la disposizione del Barone per lo feudo di Venetico.

XII

XII Rifletterono ancora di non poterſi dire di eſſere ſtata queſta una grazia , che volle fare il Re Alfonſo in quel caſo particolare da non potere trarſi in eſempio ; mentre a lor credere dalla lettera dello ſteſſo notamento del Capibrevio ſi rileva, che la conferma fu il riſultato di un eſame di giuſtizia, atteſo, che la pretenzione, dal Fiſco affacciata non ſolo nel principio, ma continuata anche in tutto il giudizio, riguardò tutti e quattro i feudi, ed atteſo, che i motivi, per li quali ſi deciſe di doverſi tre dei quattro feudi controvertiti devolvere al Fiſco, ed il quarto confermare all'eſtraneo erede iſtituito Pietro Porco , furono , perchè i tre primi erano ſtati conceduti *non in larga , ſed in ſtricta forma*, cioè *pro ſe, & heredibus de corpore* ; il quarto poi, come nell'iſteſſo notamento ſi dice, perchè era ſtato conceduto *pro ſe , & heredibus in perpetuum* , e perciò dal Sacro Conſiglio *oſtenſum ſuit venire confirmandum, quod tandem hac ratione confirmatum fuit* (1).

XIII Per rilevare con certezza ſe l' argomentazione fatta su coteſto ſecondo eſempio, rapportato da Giovan Luca Barberi regga a martello, fa d'uopo conſiderarlo in tutta la ſua eſtenſione, con cui ſi trova ſcritto ne' di lui notamenti. Leggeſi in eſſi, che anticamente il feudo di Tono di Melazzo ſi poſſedea dal quondam Giovanni de Prothonotario , per conceſſione fattane ai di lui aſcendenti dai Principi anteceſſori, e poſcia lo ſteſſo Tono di Melazzo fu poſſeduto da Gerardo di Giordano, *alias* de Aldoino, figlio ed erede del quondam Giacomo de Aldoino inſieme con tre altri feudi, denominati di Mazzara , Longarino , e Venetico , al quale Giacomo de Aldoino erano ſtati conceduti tutti e quattro i ſuddetti feudi dal Re Martino *pro ſe , & heredibus de ſuo corpore legitime deſcendentibus*. Che morto il Giacomo gli ſuccedè il ſopranominato di lui figlio, ed erede Gerardo , e che defonto ancora queſti, ma ſenza figli diſcendenti dal ſuo corpo , erano *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*. Nè per verità potea eſſere altrimenti, ſecondo le maſſime de' feudiſti Sici-

(1) Tutto ciò rilevaſi dalle rimoſtranze de' cinque Miniſtri votanti delle date de' 25. di Aprile dell'anno 1787., e dei 4. di Settembre dello ſteſſo anno.

Siciliani, perchè tutti e quattro i divisati feudi erano stati conceduti nella forma stretta, per essersi adoperata la clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendentibus*. Quindi nello stesso Capibrevio si soggiunge, che il cennato Gerardo non avertendo al dritto di reversione, ed essendo presso a morire, istituì nel suo testamento eredi Pietro Porco, e Corrado Spatafora, lasciando al primo i due feudi Longarino, e Venetico, ed al secondo i restanti altri due feudi Mazzara, e Tono di Melazzo: Che i due eredi istituiti si presentarono al Re Alfonso per ottenerne, ed averne la conferma dei quattro feudi: Che discussosi finalmente l'affare nel Sacro Regio Consiglio in presenza dello stesso Re, *compertum fuit prædicta omnia feuda, aut saltem tria ex eis, videlicet Mazzara, Longarini, & jus Thoni Melacii immediate post obitum dicti Gerardi ad Regiam Curiam fuisse devoluta rationibus infrascriptis*. E le ragioni, che dal medesimo Barberi si soggiungono sono le seguenti. I. Era devoluto il feudo di Mazzara, perchè il surriferito Gerardo era morto senza eredi dal suo corpo legittimamente discendenti; e perchè lo stesso feudo di Mazzara era stato conceduto a Gerardo, ed ai suoi predecessori *non in larga, sed in stricta forma pro se videlicet, & suis heredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum concessum fuisset*. II. Era devoluto il feudo di Tono di Melazzo, perchè la conferma dal Re Martino, e dal Re di lui figliuolo dello stesso nome, fattane a Giacomo de Aldoino, padre di esso Gerardo, era concepita in maniera, che si estendea a Giacomo, ed ai di lui eredi soltanto, de' quali l'ultimo era stato lo stesso Gerardo, e perciò il Tono di Melazzo fu alla Regia Corte in tutto devoluto, ed a Pietro Porco venduto in tutto libero, non ostante che il quondam Oliverio de Prothonotario avea nel suo ultimo codicillo ingiunto a detto Giacomo, ed ai suoi eredi di corrispondere la metà dei frutti del feudo medesimo al Monistero dell'Ascensione di Messina, fondato dal riferito Oliverio. III. Era devoluto il feudo di Longarino, perchè il menzionato Gerardo era trapassato senza aver lasciato alcun discendente del suo corpo, e quel feudo era stato conceduto alla di lui madre, ed ai

di

di lei discendenti *non larga, sed stricta forma, videlicet pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendentibus*. IV. Per rispetto poi al feudo di Venetico si aggiunge, che siccome si trovava conceduto ad Aldoino de Aldoinis, ed agli altri antecessori del riferito Gerardo *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, così si conclude in favore dell' erede scritto, *ostensum fuit venire confirmandum, quod tandem hac ratione confirmatum fuit*. Indi si torna a parlare dei tre primi feudi devoluti, e si dice, che per le urgenze, in cui era il Re Alfonso, questi per lo prezzo di once quattrocento al medesimo Pietro Porco, come a maggiore obblatore *pro se, & suis heredibus, & successoribus in perpetuum* vendè due dei suddetti tre feudi devoluti, cioè tutto il feudo di Longarino, ed il Tono di Melazzo colla riserva del consueto servigio militare *cum conditione tamen, videlicet Constitutionibus, & Capitulis Domini Regis Jacobi, & aliorum retro Regum super demanialibus editis semper salvis*. Questa è la serie del notamento di Giovan Luca Barberi, che ognun vede quanto sia monca, e confusa.

XIV. Egli dopo aver nominati i quattro feudi, e dopo avere accennata la morte di Gerardo Aldoino senza discendenti, conchiude essere *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam, tamen dictus Gerardus ad hoc non advertendo veniens ad mortem suos fecit heredes virtute ejus testamenti*. Passando poi al giudizio, che per la devoluzione de' medesimi si tenne avanti il Re Alfonso, comincia a dire *compertum fuit prædicta omnia feuda*, ed immediatamente soggiunge *aut saltem tria ex eis, videlicet Mazzara, Longarini, & jus Thoni Melacii immediate post obitum dicti Gerardi ad Regiam Curiam fuisse devoluta*. Dall' avere questo compilarore incominciato il suo discorso con dire *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, e dall' avere proseguito *compertum fuit prædicta omnia feuda*, e dall' avere soggiunto *aut saltem tria ex eis* essere stati devoluti, mi fa con fondamento congetturare, che la sentenza non fosse stata nella maniera da lui rapportata rispetto al terzo feudo di Venetico, da lui nel progresso asserito essersi per sentenza del Sacro Consiglio lasciato a Pietro Porco, erede istituito dall' ultimo defonto Barone, perchè di for-

forma larga. Imperocchè se la sentenza fosse stata così liscia, e chiara, non avrebbe nell' incominciare il discorso detto *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, ed indi non avrebbe soggiunto *compertum fuit prædicta omnia feuda*, le quali parole avrebbero abbracciati tutti e quattro i feudi precedentemente nominati, tra' quali vi è quello di Venetico, per cui se la sentenza fosse stata precisa, nel proseguire il discorso della devoluzione, non avrebbe seguitato a dire *aut saltem tria ex eis*, le quali parole denotano, che per Venetico vi fosse stata cosa in contrario, o almeno motivi particolari per non devolversi, e non già la causa generale di forma larga. Mi confermo in tale opinione dal vedere, che Cannezio antico scrittore di molta reputazione tra gli autori Siciliani, allegò tale decisione del Re Alfonso, che trovò scritta nel privilegio del feudo di Tono di Melazzo, e l' allegò nel senso totalmente contrario. Insegnò Cannezio, come divisammo, e colle stesse sue parole dimostrammo (1), che per quanto il feudo sia di forma larga, e semplicemente ereditario, se sia finita la linea del feudatario, e non abbia successori in grado, non possa egli alienarlo, nè disporre del feudo, e se mai lo trasferisca ad altri, la Regia Corte rivocherà il feudo da colui, che l' avrà ricevuto; eccetto solamente il caso, se il medesimo ottenga dal Sovrano una conferma espressa dell' alienazione fatta in suo beneficio, e che tale fu la determinazione fatta dal Re Alfonso.

XV Pertanto se Cannezio, che fu uno de' più accurati scrittori feudisti Siciliani, citò la sentenza dal Re Alfonso fatta per il Tono di Melazzo in comprova del suo sentimento, che quando manchino i successori in grado vi è mestieri di nuova concessione del Principe, dee aversi per indubitato, che quel Sovrano lasciasse a Pietro Porco il feudo di Venetico non già in virtù del testamento dell' ultimo possessore, e molto meno per la pretesa forma larga, ma sibbene per avergliene fatta una nuova concessione. Nè dee far peso la lucerna fiscale del Barberi, il quale ne accennò per motivo

Ddd l' in-

(1) §. II. del Capitolo IV. di questa seconda parte nota ultima.

l' indicata forma larga; sì perchè la sua assertiva è piena di contraddizioni, e molto più, perchè secondo l' espressa disposizione del Capitolo cento, e nove di Ferdinando il Cattolico le sue particolari allegazioni non fanno autorità, giacchè la presente quistione non tanto raggirasi su cose risultanti dai privilegj da esso riassunti, quanto piuttosto si tratta dei raziocinj da lui di suo talento tirati sulle rapportate devoluzioni, facendole egli a suo capriccio derivare dalla pretesa forma stretta, e larga. Passando poi alla maniera da esso tenuta nel riferire tutto l' occorrente, è manifesta la sua contraddizione. Egli prima pone per fatto indubitato, che tutti quattro i menzionati feudi erano stati conceduti dal Re Martino a Giacomo de Aldoino *pro se, & heredibus de suo corpore legitime descendentibus;* poi dice, che il feudo di Tono di Melazzo era stato confermato, non già conceduto dal Re Martino, e dal Re suo figlio dello stesso nome in favore di Giacomo, e soggiunge *non nisi ad heredes tantum*, nè spiega, se eredi *ex corpore*, o qualunque erede. Immediatamente dopo si contraddice, ed asserisce, che lo stesso Tono di Melazzo era pervenuto a Giacomo per la disposizione codicillare del qu. Oliverio de Prothonotario col peso di dare la metà dei frutti al Monistero dell' Ascensione di Messina, onde se il Giacomo avesse avuto il Tono per la disposizione codicillare di Oliverio, non sarebbe vera la concessione del Re Martino. Soggiunge, che Longarino era stato conceduto alla qu. Costanza madre dello stesso Gerardo, ed ai predecessori possessori del detto feudo *pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendentibus*, qual concessione in persona di Costanza madre del Gerardo, ed agli altri predecessori possessori se fosse vera, non sussisterebbe la concessione del Re Martino da lui sul principio accennata fatta in persona di Giacomo, padre del medesimo Gerardo. Finalmente per lo feudo di Venetico conclude, ch' era stato conceduto al qu. Aldoino de Aldoinis, e ad altri antecessori dello stesso Gerardo *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, il che diametralmente si oppone alla concessione, che sul principio avea asserito, che il Re Martino avea fatta dello stesso feudo al medesimo Giacomo *pro se, &*

ejus

ejus heredibus de suo corpore legitime descendentibus.

XVI Dalle tante contraddittorie posizioni deve desumersi, che in questo racconto del Barberi nulla vi sia di certo, e che se si deve argomentare sulle di lui varie asserzive, piuttosto ne risulta vantaggio, che argomento in contrario alla ragion fiscale. Imperocchè se fossero vere le conserme dei due Re Martini per lo feudo di Tono conservato a Giacomo, ed ai suoi eredi soltanto, non spiegandosi se *ex corpore*, tale clausola porterebbe la forma larga, perchè contenuta in privilegj posteriori all'anno 1296, tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes*, e perciò secondo l'opinare degli autori Siciliani doveano esse conserme riputarsi di forma larga, onde quel feudo di Tono non potea devolversi, come fece il Sacro Consiglio, ma lasciarsi all'erede estraneo, nondimeno però, quel Magistrato lo dichiarò devoluto. Dunque secondo questa posizione la devoluzione sarebbe seguita non ostante le conserme in forma larga, e l'esempio proverebbe in favore del Fisco.

XVII Rispetto al feudo di Venetico, dicendosi dal Barberi nella prima posizione, che lo stesso dal Re Martino era stato conceduto a Giacomo de Aldoinis *pro se, & suis heredibus ex corpore legitime descendentibus*, cioè, nella pretesa forma stretta, dee concludersi, ch'esso feudo di Venetico dovea aprirsi alla Corona, essendo il Gerardo figlio di Giacomo morto senza discendenti dal suo corpo, e forse perciò il Barberi nel principio parlando de' quattro feudi incominciò il suo discorso con avvertire di essere *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*. Ma poi dicendosi nella seconda posizione, che lo stesso feudo di Venetico era stato conceduto, non già a Giacomo de Aldoinis, padre di Gerardo, ultimo possessore defonto, ma ad Aldoino de Aldoinis *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, cioè nella pretesa forma larga, potrebbe supporsi in tal posizione, che in tempo della morte di Gerardo, seguita senza eredi discendenti dal suo corpo, vi fossero collaterali di Gerardo discendenti dallo stesso Aldoino, e congiunti con Gerardo in gradi permessi dalla legge feudale, ed in tal caso essendosi in morte di Gerardo tro-

 vati

vati i suoi legittimi succesori nella linea collaterale, la dispo-
sizione da lui fatta del feudo dovea reggere, nè poteva aver luogo la devoluzione. Perchè nel Capibrevio si avverte solamente, che la concessione era stata fatta non già a Giacomo, ma ad Aldoino de Aldoinis *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, si conclude senza spiegare la circostanza, se vi erano succesori collaterali in grado, *ostensum fuit venire confirmandum*, il che fa supporre, che forse esisteva la successione in grado, o almeno non dicendosi la mancanza della discendenza, l'esempio nulla pruova contro la ragion fiscale.

XVIII Finalmente l'esserſi adunato avanti al Re Alfonso il Sacro Consiglio per decidere una tale controversia, fa supporre, che in quel caso vi concorreano tante particolari circostanze, che meritavano l'oracolo della viva voce del Principe, e dall'avere il Barberi detto sul principio *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, e dall' avere conchiuso *compertum fuit prædicta omnia feuda* essere stati devoluti, sebbene immediatamente si soggiunge *aut saltem tria ex eis*, con toglierne Venetico, deve desumersi, che il Sacro Consiglio l'avea forse per giustizia dichiarato devoluto, e che poi per grazia del Principe, o per le particolari circostanze, che vi concorrevano, n'era stato esentato. Se dunque il caso fu grazioso, o particolare, non dee traersi in conseguenza.

XIX Ma quello, che si trova con tutta la precisione espresso, e che merita tutta l'attenzione, si è la forma, con cui Pietro Porco comperatore ebbe i due feudi devoluti, cioè *pro se, & suis heredibus, & successoribus in perpetuum*, quale clausola secondo il linguaggio de' Siciliani contiene la forma larga, o sia la libertà dell' alienazione in favore degli estranei, ancorchè non vi siano successori in grado. Ciò non ostante nel fare il Re Alfonso tal vendita nella forma larga, espressamente, come con chiarezza, e senza equivoco rapporta lo stesso Barberi, se la riserva, *cum conditione tamen videlicet constitutionibus, & capitulis Domini Regis Jacobi, & aliorum retro Regum super demanialibus editis semper salvis*. Essendosi dunque nella vendita di tali feudi non ostante, che fossero alienati nella forma larga detto *salvis* i Capitoli del Re Giaco-

mo

mo promulgati sulle Regalie feudali, e tra tali Capitoli il principale, e più cospicuo essendo il Capitolo *Si aliquem*, con cui si fissa la successione fino al sesto grado, ne segue, che in mancanza della legittima successione in grado, Pietro Porco non potea alienare agli estranei i due feudi comperati, non ostante, che ne fosse stato investito nella forma larga. Questo esempio così antico, e non molto lontano ai tempi della promulgazione del Capitolo *Volentes* ci dimostra ad evidenza quanto sia falsa, ed erronea la massima di coloro, che sostengono, che quel Capitolo abbia accordato ai Baroni nei feudi di pretesa forma larga la facoltà di poterli alienare agli estranei anche in mancanza di successione.

XX Poste da parte tutte coteste sostanziali considerazioni, e le altre di sopra accennate, le quali a bastanza dimostrano, che i denotati due esempj dal Barberi rapportati dei Re Federigo, ed Alfonso niente significano, e non rendono migliore la ragione di coloro, che tanto vi si fondarono, concediamo pure, per un poco, che ne' surriferiti due casi si parli, e si ammetta la successione degli estranei nei feudi di forma larga, in mancanza dei collaterali in grado successibile; da tutto ciò, che mai ne seguirà? Il Capibrevio sarà dunque un nuovo Codice Teodosiano, o Giustinianeo, che riscuota la venerazione, e l'approvazione di tutti a guisa di legge scritta? Ne risulterà forse, che il Barberi era Legislatore, o Principe, che stabilendo, o interpetrando leggi, potè introdurre, e fondare ne' feudi la forma larga, e stretta con tutte quelle conseguenze, che se ne fanno derivare? Ma egli altro non era, che un misero procurator fiscale, che facea le sue allegazioni fiscali, che formava il registro delle *secrezie* di tutt'i feudi del Regno colle loro investiture, e visse nei tempi di Ferdinando il Cattolico, quando erasi già dagli autori Sicoli introdotta la distinzione dei feudi di forma stretta, e larga, ch'egli forse di buona fede adottò, senza averne esaminata la sussistenza, o l'irragionevolezza, e perciò nel suo Capibrevio ne tirò quelle conseguenze, che credè opportune. Siccome però i suoi raziocinj non sempre poggiarono sul vero, e sul solido, perciò l'istesso Re Ferdinando il Cattolico fu obbli-

bligato pubblicare il ſuo Capitolo cento, e nove, col quale, come ſi è di ſopra accennato, ordinò, che delle di lui allegazioni, e de' ſuoi raziocinj non ſe ne doveſſe tener conto. Preſcindendo poi dall'eſpreſſo divieto, che vi è di averſi in conſiderazione i ſuoi argomenti, e le ſue allegazioni, quantunque ſi ammettano per veri i raziocinj da eſſo fatti per la preteſa forma ſtretta, e larga su i due caſi, e ſulle deciſioni particolari da lui rapportate, non mai da ciò potrà riſultarne una legge derogante al dritto feudale, ed alle regalie più prezioſe dello Stato. Per abrogare il dritto ſtabilito ſi richiede una conſuetudine ſtabile, continuata, non interrotta, e la tacita approvazione del Principe, e perciò non giovano due miſeri eſempj per iſtabilire un uſo contrario alla legge, ed all'intrinſeca natura de' feudi. Abbenchè ſi voleſſe ancora ſupporre, che oltre ai due caſi riferiti dal Barberi ve ne ſiano infiniti altri, non perciò gli ſteſſi potranno introdurre una nuova legge conſuetudinaria. Imperocchè eſſendovi ſpecialmente nella Sicilia un ſinodale ſtatuto, qual'è appunto la Coſtituzione dell'Imperador Federigo II, colla quale eſpreſſamente egli vietò ogni illecita uſurpazione di qualunque coſa appartenente allo ſpeciale decoro della Corona, e ſoprattutto inibì le illecite occupazioni delle giuriſdizioni (1), e trovandoſi intanto per le grazie de' Principi ſucceſſori di quell'Imperadore unite ai feudi di quell'Iſola le giuriſdizioni, non poſſono queſte, che ſono la prerogativa più eminente dello Stato, illecitamente occuparſi, ed uſurparſi con i feudi ſteſſi contro l'eſpreſſa legge di quel Sovrano, la quale eſſendo tuttavia in pieno vigore, ne ſegue neceſſariamente, che a verun patto non poſſa contro il diſpoſto della medeſima ſtabilirſi per mezzo di caſi particolari alcun uſo, che favoriſca le uſurpazioni de' feudi, e per conſeguenza delle loro giuriſdizioni. Ecco dunque, che quando ſi conſiderano per tutt'i lati gli eſempj di Giovan Luca Barberi, e quanti altri mai ſe ne poſſano addurre, nulla ne deriva per ammettere ne' feudi di preteſa forma larga la ſucceſſione degli eſtranei, o di coloro, che non ſiano

(1) *Conſtit. Regni Siciliæ lib. 1. tit. 49. Ea quæ ad ſpeciale decus.*

fiano in grado fucceffibile. Tutte cotefte confiderazioni, le quali fono ovvie, e palefi fanno comprendere quanto fia ftata inutile la premura di chiamare da Palermo le carte autentiche di Giovan Luca Barberi, e quanto fuperfluo fia ftato l'efame degli efempj da lui addotti, i quali oltre di effere folamente due, ancorchè foffero ftati mille, ed in termini più chiari, e precifi, in nulla avrebbero potuto alterare la ragion fifcale ful dritto della devoluzione de' feudi.

Contraddizioni rifultanti dal fiftema dei cinque Miniftri Votanti, e conclufione della prefente Differtazione.

CAPITOLO IX.

I. Efaminatifi tutti, e fingoli gli argomenti addotti dai cinque Miniftri votanti, e non trovatifi forniti di quella folidezza, che fempre è ftata folita andar congiunta colle loro decifioni, non è difficile il comprendere l'incongruenza delle confeguenze derivanti dal loro fiftema. Effi, come fin dal principio accennammo (1), ben comprefero la ftravaganza del parere di Perno, il quale pretefe, che il Capitolo *Volentes* aveffe immutata la natura de' feudi di pretefa forma larga, e ridotti gli aveffe alla natura regolare, e comune di tutti gli altri beni burgenfatici, e paganici. Riggettarono perciò infieme cogli altri nove Votanti sì ftrano affurdo, ed uniformemente convennero, che il Capitolo *Volentes* non avea portata alcuna alterazione nei feudi, ed altro non avea conceduto a' Baroni, che l'affenfo *in forma communi* per potere alienare le loro baronie. Ma avendo i medefimi adottata la diftinzione de' feudi di forma larga, e giudicato avendo, che degli fteffi il feudatario poffa difporre anche in mancanza di fucceffori, in foftanza ammifero le confeguenze del fiftema Perniano, giacchè a un dipreffo tanto è dire, che i feudi di forma larga abbiano affunta la natura de' beni burgenfatici, e paganici, quanto è foftenere, che de' medefimi il Barone di-

(1) §. V. del Capitolo VI. di quefta feconda parte.

disperato di prole possa liberamente disporre, e privare lo stato della loro reversione, ch'è la principal prerogativa, che gli distingue dai beni burgensatici, ed allodiali. Non vi è dubbio, che il sistema Perniano sia il più pernicioso, ed assurdo, che idear si possa, però nelle conseguenze sembra esente da quelle contraddizioni, alle quali non si avvidero di andare incontro i cinque Votanti. Imperocchè sebbene l'assunto di Perno di avere il Capitolo *Volentes* alterata la natura de' feudi di forma larga sia falso, pure suppostolo vero, la conseguenza, ch' egli ne trasse di essere trasmisibili agli estranei, e non soggetti alla reversione, non porta assurdo, per lo che ne risulterà solamente insussistente per mancanza del suo principio, donde si fa derivare. All'opposto i cinque Votanti ebbero per incontrastabile, che il Capitolo *Volentes* non abbia indotta alcuna mutazione nella natura, e qualità de'feudi tanto di forma stretta, che di forma larga. Da cotesto canone per necessaria illazione deriva, che le baronie di qualunque natura siano, debbano in caso di mancanza di successione ritornare alla Corona, tal essendo l'intrinseca loro natura. Essi al contrario in parte ammisero una tale conseguenza; cioè, per gli feudi di forma stretta, ed in parte la ripudiarono, cioè per quelli di voluta forma larga. Laonde contro il loro stesso principio ne segue in sostanza, che in parte sia vero, che il Capitolo *Volentes* abbia immutata la natura de' feudi, ed in parte non l'abbia alterata, il che include contraddizione.

II Definirono ancora i cinque Votanti, che negli stessi feudi di pretesa forma larga cessi la devoluzione, quando il feudatario privo di successione, abbia disposto, e resti in piedi, quando sia morto senza disporne, qual varietà non può a patto veruno sussistere. Conciossiachè se fosse vero, che nei feudi di forma larga resti esclusa la devoluzione, questa non dovrebbe mai aver luogo in qualunque caso, o che il Barone ne abbia, o nò disposto. Avvegnachè se la pretesa forma larga portasse l'esenzione dalla reversione, ne dovrebbe necessariamente seguire, che i feudi di tal forma dovrebbero sempre restare esclusi dalla Corona, e appartenere o agli eredi scritti,

fcritti, o ai fucceffori *ab inteftato* del defonto Barone. Ecco dunque, che la diftinzione, e le confeguenze della pretefa forma larga per tutti i lati pugnano tra di loro.

III Ma oltre a tale contraddizione, ne forge altra più infanabile dal Capitolo trigefimo del Re Federigo. Col medefimo quel Sovrano avendo confermato tanto per gli feudi antichi, che nuovi il Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, in virtù del quale la fucceffion feudale collaterale erafi eftefa al fefto grado difcenfivo, efpreffamente dichiarò, che fi offervaffe la prerogativa dell'età, e del feffo, il che porta la claufola del dritto de' Franchi, o fia la forma ftretta. In virtù di tal legge nella fcuola feudifta Sicola è furto l'affioma, che gli fteffi feudi di forma larga, allorchè paffano nei collaterali, diventano di forma ftretta (1). Dal che rifulta, che avendo i cinque Votanti adottata la diftinzione dei feudi di forma larga, quefti faranno alienabili agli eftranei, finchè dureranno nella linea retta, e faranno poi inalienabili, facendo paffaggio nella collaterale. Dunque effi feudi di pretefa forma larga faranno alienabili, ed inalienabili, il che include una manifefta contraddizione, e ripugna alla natura del feudo, la quale è fempre la fteffa, nè può effere foggetta a cambiamenti, e metamorfofi momentanee.

IV Da quanto fi è rilevato dall'origine de' feudi, dalla loro natura, ed effenza, dalle confuetudini feudali, dagli abufi fteffi, ai quali furono di tempo in tempo foggetti, dalle leggi promulgate per frenarli, dalle grazie particolari de' Principi, che gli refero trafmifibili ai foli fucceffori del fangue, dalle circoftanze, in cui fu pubblicato il Capitolo *Volentes*, dalle chiare, e precife parole, con cui fu lo fteffo concepito,

Eee da

(1) *Rursum confidero, quod in fucceffione tranfverfalium confideratur ipfo jure, fcilicet pragmaticæ jus Francorum. Perni Conf. 19. pag. 33. a t. col. 1.*

Attamen hodie in trafverfalibus confideratur tale jus Francorum, & extenditur fucceffio, ut hic, & in capit. Conftitutionem, quantumcumque fit dictum in privilegio. Pernus ad capit. Si aliquem pag. 44. col. 1. in fin. Ed altrove foftenne l'ifteffo Perni *quarta notabilia pag. 39. col. 2.*

Tametfi per hoc Capitulum Si aliquem inter collaterales alternatim fuccedentes jus primogenituræ fervetur. Cumia in capit. Si aliquem verbo major natu *pag. 218. num. 25.*

da tutta la legislazione Sicola, e dall' intera serie delle cose ad evidenza risulta, che il Capitolo *Volentes* non abbia immutata la natura de' feudi, nè tampoco abbia alterata la successione feudale nella Sicilia stabilita dal Capitolo *Si aliquem*, che anzi abbia lasciata nel suo vigore la devoluzione, e che contro la medesima a niente valgono nè gli esempj rapportati dal Barberi, nè la distinzione de' feudi di pretesa forma larga, della quale assurde, e contradditorie siano le conseguenze. Con ragione dunque i nove Ministri Votanti rigettarono tal distinzione, come nuova, ed ignota nel linguaggio feudale, e come produttiva di ripugnanti illazioni, e con ragione conclusero, ch' essendo i feudi tutti di qualunque natura essi siano, nel pieno dominio della Corona, tutti per loro intrinseco costitutivo all' essere di feudi debbano alla medesima ritornare, quando sortisca il caso, che il feudatario manchi di successori in grado, e la sua linea feudale sia finita. Qualunque ferita si faccia a cotesto dritto di reversione, torna sempre in pregiudizio del demanio del Fisco, ed in estenuazione delle forze dello Stato, che ognun deve desiderare prospero, e felice.

V Tra gli obblighi indispensabili della Sovranità, il principale è certamente quello di mantenere nella natia osservanza le leggi, che formano il legame della civile società. Ma sopra tutto sono gl' Imperanti obbligati a tenere purgate da ogni sinistra, ed erronea interpetrazione quelle costituzioni, che riguardano il sistema politico della Nazione, e la sovversione delle quali porterebbe l'alterazione dello Stato. Nel corpo del dritto Romano, e nella nostra legislazione patria s' incontrano più leggi correttorie delle abusive opinioni de' rilasciati Dottori. Quindi il nostro Augusto Monarca emulando la saviezza de' Romani legislatori, e de' suoi serenissimi Antecessori, dopo avere sentito il parere de' più gravi Magistrati di amendue i suoi Regni sulla rimostranza umiliatagli dal Consultore del Regno di Sicilia circa i gravi abusi in quell' Isola introdotti nella importante ragion feudale per le strane interpetrazioni date al Capitolo *Volentes*, ha per la retta intelli-

telligenza del medesimo con sua speciale Prammatica sanzione tra le altre cose sovranamente dichiarato. I. *Che la grazia conceduta col Capitolo* Volentes *non ha punto alterata la natura de' feudi nella Sicilia ulteriore, con fargli divenire a guisa di allodj. Quindi essere i medesimi riversibili al Fisco ogni qual volta accade la morte del feudatario o testata, o intestata senza legittimi successori in grado, e ciò qualunque sia la forma della loro concessione ò stretta, o larga, o mista, o ereditaria, semplice, o di qualunque altra maniera, e clausola concepita.* II. *Che il feudatario ritrovandosi disperato di prole, e privo di legittimi successori in grado non possa nè anche con atti tra vivi alienare il feudo, tuttochè fosse di forma larga, o sia ereditario semplice, dovendosi in tali circostanze riputare per frodolenta qualunque alienazione, e fatta a solo fine di evitare l'imminente reversione a prò del Fisco.* III. *Ch'essendosi dal Capitolo* Si aliquem *elargata la Costituzione* Ut de successoribus *nella linea collaterale, debbano nella medesima considerarsi per legittimi successori in grado quelle persone soltanto, che vengono dal Capitolo chiamate, nè possa ammettersi altro collaterale a succedere, tutto che discenda dal* quesitore *del feudo, quando sia di grado rimoziore all'ultimo defunto feudatario, e non compreso tra le persone, che dal Capitolo si disegnano nell'oblique successioni, riserbandosi la Maestà sua con altra legge dichiarare quali siano costoro, per togliersi anche su questo punto qualunque sinistra illegittima interpetrazione, che da taluni del foro si è cercata di dare contro la lettera del detto Capitolo.* IV. *D'essere la forma del feudo inalterabile, di maniera tale, che non possa nè anche il primo quesitore elargarla in pregiudizio del Fisco, con oltrepassare i gradi della successione permessa, che che sia della facoltà, e modo di tramandarlo a' suoi successori, quando esista il grado esclusivo della reversione al Fisco, la qual facoltà del primo* quesitore, *e modo dal medesimo forse dato debba intendersi* prout de jure *nelle contese, che possano occorrere tra privati, ove il Fisco non ha alcuno interesse.* V. *Che le clausole riservative apposte nel Capitolo* Volentes *san sì, che il medesimo non abbia altra efficacia, se non che quella, che avrebbe l'assenso dell'uomo interposto nella maniera usitata, e comune, di modo, che non può convalidare*

niuno di quegli atti, che per sussistere han bisogno dell' assenso particolare del Re nella forma dispensativa (1).

F I N E.

(1) Tutto ciò colle medesime parole si rileva dalla Prammatica sanzione colla data di Palermo del dì 14. del mese di Novembre di questo anno 1783.

INDICE DELLE MATERIE.

A

Adelgiso Principe di Benevento arresta Ludovico II. Imperatore, e poi l'obbliga ad uscire dal suo Principato 79.

Adinolfo fratello di Pandulfo Principe di Benevento scelto dai Normanni per loro capo 112. Deposto dai medesimi 113.

Alessandro II. spedisce il Vessillo al Conte Ruggiero, ed a Guglielmo Duca di Normannia conquistatore dell'Inghilterra 145.

Alfonso figlio di Pietro d'Aragona rimasto erede del padre nei Regni d'Aragona 267. Scomunicato da Papa Nicolò IV. 271. Pace tra lui, e Carlo II d'Angiò *ibid.* Dichiarata nulla dal detto Pontefice *ibid.* Nuovo trattato di pace tra i medesimi 274. Esclusione del Regno di Sicilia da tale trattato *ibid.* Sua morte *ibid.*

Alfonso Re d'Aragona nell'anno 1446 fa la grazia ai Baroni Siciliani, che in caso di morte di un Barone senza figli comparendo alcun collaterale, che a primo aspetto mostrasse di aver diritto alla successione, se gli dasse il possesso 328. Aggrazia nell'anno 1452 i Baroni Siciliani, che non aveano domandate le nuove investiture per le loro Baronie, nè aveano prestato il giuramento di fedeltà 329. Nello stesso anno fa altra grazia a medesimi Baroni per la controvenzione, nella quale erano incorsi per aver venduti i loro feudi sotto forme diverse da quelle contenute nei loro privilegi 330. Ripete la stessa grazia in altro Capitolo, ch'è il 456, mettendo però in salvo la reversione de' feudi de' quali non apparisse la forma 331. Suo Capitolo trecentonovantesimo non dà alcun vigore alla ragione, che ne traffero i cinque Ministri votanti 369. & *seqq.* Quali si debbano intendere per estranei a tenore dello stesso *ibid.* Non intese mai con detto Capitolo immutare la natura dei feudi 376. & *seqq.*

Aligerno Abate di Montecasino per popolare i territorj deserti di quel Monistero li diede a livello agli abitatori de' luoghi convicini 185.

Amittere, o *perdere* il feudo spesso importa reversione 65. Opinione di Oberto dell'Orto su di ciò *ibid.*

Andrea sua falsa opinione, che la successione feudale secondo il dritto de' Franchi non s'introducesse nei nostri Regni prima dei tempi del Re Ruggiero 192. Suo sentimento perchè Federigo II ammettesse le femine alla successione dei feudi 230.

Anfuso figlio del Re Ruggiero investito dal padre del Principato di Capua, che fu tolto a Roberto II 202.

Angarie e perangarie originate dal dritto di servitù 42. *ad* 43.

Angelmaro Sposo della Vedova di Serlone spogliato di quanto avea dal Conte Ruggiero per essergli stato disubbidiente 159.

Annone Exaugusto fatto prigioniere dai Normanni 113. Dato in dono ad Adinolfo *ibid.* Venduto dallo stesso Adinolfo ai Greci *ibid.*

Arduino Longobardo Capo de' Normanni nella conquista della Sicilia 110. Invita Rainulfo Conte di Aversa alla conquista della Puglia contro i Greci 111. Pattuisce per la partizione della conquista *ibid.* Suo comando immediatamente abrogato 112.

Arechi primo Principe di Benevento 75. Prende in isposa Adelperga figliuo-

gliuola del Re Desiderio *ibid.* Non vuole stare subordinato a Carlo Magno *ibid.* Si fa ungere, e coronare come Regnante *ibid.* Obbligato dallo stesso Carlo Magno a sottomettersi 75. Muore, e gli succede nel Principato Grimoaldo suo figlio 76.

Argiro figlio di Melo Duce, e Principe de' Normanni in luogo di Adinolfo 113.

Arrigo I Imperadore d'Occidente cala in Italia contro i Greci 83. Sua vittoria contro de' medesimi, discacciandoli da molte Città, e luoghi del Regno 84.

Arrigo II Imperadore d'Occidente cala in Italia, e venuto nelle nostre Regioni dà l'investitura del Contado d'Aversa a Rainulfo, e di quello di Puglia a Drogone 85.

Assenso feudale qual effetto produce 313. Non fa cambiare la natura del feudo *ibid.*

Atenulfo Signore di Capua prescelto al Principato di Benevento 80.

Autore del memoriale stampato dato a S M. in nome del Marchese di Gattuara, sua opinione per i feudi conceduti colla clausola *cui dederis* 64. Suo argomento, che restringendosi la facoltà accordata dal Capitolo *Volentes* al solo caso, quando vi siano successori in grado, la legge sarebbe stata di peso, e non di grazia 367. Confutazione dello stesso argomento *ibid.*

B

Barberi Procurator Fiscale in tempo di Ferdinando il Cattolico 380. Imprende il registro delle *Secrezie* del Regno di Sicilia *ibid.* Suo libro intitolato Capibrevio *ibid.* Qual conto si deve avere di tal libro *ibid.* Esempj estratti dal detto Capibrevio 381. Se i medesimi facciano al caso 381 *& seqq.*

Baroni di Puglia dopo morto il Duca Guglielmo prima riconoscono per loro Signore Ruggiero figlio del Conte Ruggiero, e poi se gli ribellano 198. Ridotti all'ubbidienza 199.

Baroni Siciliani loro lagnanze al Re Guglielmo I. di non potersi sposare le figlie degli altri Baroni senza il Regal permesso 196. Domandano osservarsi le leggi feudali introdotte in quell'Isola da Roberto, e Ruggiero *ibid.* Loro querele esposte nell'anno 1446 al Re Alfonso, perchè il Fisco nella morte de' feudatarj senza figli operava per via di fatto, e s'impossessava delle Baronie 328. Grazia da essi ottenuta da quel Monarca *ibid.* Nell'anno 1452 chieggono allo stesso Monarca altra grazia per li feudi devoluti alla Corona, de' quali non si era domandata l'investitura, nè prestati i giuramenti 329. Ottengono la grazia, ma con riserva *ibid.* Nello stesso anno ottengono dal medesimo Re altra grazia per la controvenzione nella quale erano incorsi, avendo alienati i loro feudi sotto forme diverse da quelle contenute nelle prime investiture 330. Capitolo *Volentes* da essi addotto in tale occasione per mero pretesto 332. Loro dimanda al Re Ferdinando il Cattolico, che gli facesse la grazia di far continuare nelle persone degli eredi la possessione del defonto tanto per i beni feudali; che per gli allodiali 333. Ottengono la grazia, ma solamente per gli beni allodiali *ibid.* Loro lagnanze allo stesso Monarca, perchè venivano angariati da Giovan-Luca Barberi nell'esibizione de' privilegi 334. Ottengono dal Re Carlo V la spiega del Capitolo *Si aliquem* per l'ammissione degli uterini 335. Ottengono dal Re Filippo II la grazia, che le cause possessoriali de' feudi si terminassero tra lo spazio di novanta giorni 337. Ottengono la grazia da Ferdinando il Cattolico, che il Capibre-

pibrevio del Barberi dovesse valere in quanto agli atti, o privilegj, non già in quanto alle considerazioni, ed allegazioni fattevi dal medesimo 380.

Baronio rapporta due giuramenti, che crede dati da Roberto a Papa Gregorio VII 153 *ad* 154.

Beco Saraceno possessore, e non già governadore di Castelnuovo in Sicilia 94 *ad* 95.

Becumeno Ammiraglio Saraceno invita Ruggiero, e Roberto alla conquista della Sicilia 141.

Beneficj nel principio erano ad arbitrio del concedente, indi divennero annali, poi vitalizj, finalmente passarono ai discendenti del concessionario 26. Come si cominciarono a dare in franco allodio 29. Conceduti a corteggiani, e domestici de' Principi per mercede de' loro ufficj, ed anche alle donne per benemerenza *ibid.*

Beneficiati, e *Beneficiarj* perchè così detti 21.

Bernardo del Medico primo scrittore feudista Siciliano 287. Perchè detto Saccurasa *ibid.* Suoi commentarj sul Capitolo *Volentes ibid.* Quando scrivesse i medesimi *ibid.* Fu il primo, che facesse la distinzione de' feudi di forma stretta, e forma larga 288. Da quali clausole usate nell' investitura egli facesse derivare le forme de' feudi 203. Suo sentimento per la qualità de' feudi secondo le diverse forme 204. Come al suo sistema adattasse il Capitolo *Volentes ibid.*

Bernardo Re d' Italia morto abbacinato per esser caduto in sospetto all' Imperadore Lodovico il Pio suo zio 76.

Bianca Lancia madre di Manfredi sposata da Federigo II Imperadore 266.

Blasco Lanza feudista Siciliano seguace di Perno pag. 307.

Boemondo parte col padre Roberto per le guerre di Levante 155. Lasciato colà dal padre medesimo, quando costui torna in Puglia *ibid.* Viene in Italia a cercar soccorso dal padre di danaro, e gente 156. Soffre malamente vedersi privo del retaggio paterno 160. Muove guerra al fratello Ruggiero *ibid.* Pace tra loro per opera del zio Conte Ruggiero *ibid.*

Bonifacio VIII induce il Re Giacomo d' Aragona a rinunciare subito la Sicilia a Carlo II d' Angiò senz' alcuna riserva 276.

Bulgaro, e Pileo discepoli d' Irnerio chiosatori delle consuetudini feudali 236. Quali intendessero sotto nome di eredi per dritto feudale 237. Su di che appoggiassero il loro sentimento 238. Insussistenza dello stesso *ibid.* Quali chiamassero feudi pazionati, e quali ereditarj 237. *ad* 238. Se tal distinzione fusse ricevuta in tutte le Scuole 243. Non valse nelle due Sicilie fino ai tempi dell' Imperador Federigo II 254.

C

Camuto Amira Saraceno fatto prigioniero dal Conte Ruggiero 159. Si fa Cristiano, e Ruggiero gli dona una Terra in Calabria, ove vive fino alla morte *ibid.*

Cannezio Scrittore feudista Siciliano, quando visse 308. Rigetta la massima radicata nella Sicilia, che i feudi per effetto del Capitolo *Volentes* fussero ridotti ad allodj 308. Sua opinione, che il Capitolo medesimo non avesse immutata la natura de' feudi, che rispetto alla sola alienazione 310. Differenza da lui considerata per l' assenso *in forma communi*, e l' assenso *in forma specifica* 311. Per qual motivo egli credè, che il Fisco esigesse la decima nelle alienazioni de' feudi di Sicilia 312.

Capecelatro sua spiega per la clausola inventata da Carlo V. *natura feu-*

feudi in aliquo non mutata 257.
Capi de' Normanni esercitavano il dominio sopra tutti gl' individui della Nazione 115.
Capitoli del Regno di Sicilia compilati da originali monchi 322.
Capitoli di Papa Onorio IV estratti dall' Archivio della Trinità della Cava per opera dei Reggenti Moles, e Marchese 264. *ad* 265. Pregiudiziali ai dritti della Corona 265. Successione feudale de' collaterali per effetto de' medesimi allargata fino al sesto grado *ibid.* Esclusi da tale successione gli uterini *ibid.* Fratello del defonto ammesso al feudo nuovo 265 *ad* 266. Non ammessi i collaterali dell'ordine superiore 267.
Capitolo Si aliquem pubblicato dal Re Giacomo d' Aragona 269. Tratto dai Capitoli di Papa Onorio IV. *ibid.* Differenza tra lo stesso, e quello, che si contiene nei detti Capitoli di Papa Onorio 270.
Capitolo Volentes è una parte del Capitolo precedente 317. Spiega del medesimo 281. *ad* 287. Opinione di Perno, che lo stesso avesse ampliato il significato della parola *heredes*, ed avesse compresi gli estranei, e ridotti i feudi ad allodj 301. Fine della pobblicazione dello stesso 318. Non vi si trova fatto motto del Capitolo *Si aliquem*, ma solamente della Costituzione di Federigo II riguardante il divieto dell' alienazione de' feudi *ibid.* Riserva intatti i dritti spettanti alla Corona 319. Ordina, che si paghi la decima del prezzo in segno del supremo dominio *ibid.* Parole *longius solito posse gaudere* nel medesimo usate, come si debbano intendere 320. Si devono credere intruse, e trasportate da altro Capitolo 322 *ad* 323. Non ha ridotti i feudi di Sicilia ad allodj 324. Pruova di ciò con altre leggi posteriori 325, *& seqq.* Se le parole nel medesimo usate *juxta formam hereditarii Regni nostri*, siano relative alle baronie 340 *ad* 351.
Carlo I d'Angiò entra nel possesso di questi Regni 255. Inventa per le investiture feudali la clausola *tibi, & heredibus ex corpore descendentibus* 256. Obbligato a rinunciare il grado di Senatore di Roma 260. Sfida a duello Pietro d' Aragona 263. Parte per tal duello, e lascia Carlo suo figlio per Vicario del Regno *ibid.* Riesce inutile la disfida *ibid.* Sua morte 264. Istituisce erede Carlo suo figlio primogenito *ibid.* Fa Balio del suo Regno Roberto Conte d'Artois durante la prigionia del detto suo figlio *ibid.*
Carlo II d' Angiò dichiara, che i fratelli, e sorelle del morto feudatario fossero compresi nell' investitura, non ostante la clausola *sibi, & heredibus ex corpore descendentibus* 357. Lasciato Vicario del Regno da suo padre Carlo I, quando questi partì per duellare con Pietro d'Aragona 263. Fatto prigioniere da Ruggiero di Loria Ammiraglio di Pietro d'Aragona *ibid.* Pace tra lui, ed Alfonso d'Aragona 271. Dichiarata la stessa nulla da Papa Niccolò IV. 271. Non dà esecuzione ai Capitoli di Papa Onorio IV. 272. Nuovo trattato di pace tra lui, ed Alfonso di Aragona 273.
Carlo V a petizione dei Baroni Siciliani spiega in quali casi si dovessero ammettere gli uterini alla successione feudale in forza del Capitolo *Si aliquem* 335. Con legge espressa ordina, che nelle investiture feudali si adoperasse la clausola *natura feudi in aliquo non immutata* 357.
Carlo il Calvo assoda i feudi nella discendenza degl' investiti 27.
Carlo Magno riconosciuto Re d' Italia 34.
Carlo Martello fu il primo, che permise di passare i feudi a beneficio de'

de' discendenti 26. Distribuì i fondi delle Chiese a' suoi guerrieri *ibid.* Visione di S. Eucherio, che rivelò di averlo veduto nell' inferno per avere usurpati i beni delle Chiese *ibid.*

Celestino V Pontefice approva la pace tra Carlo II d'Angiò, e Giacomo d'Aragona 275. Rinuncia il Pontefcato *ibid.*

Chiese del Regno di Napoli sottoposte al Patriarcato Costantinopolitano fin dai tempi di Lione Isaurico 134.

Clausole adoperate nell' investiture de' feudi si debbono adattare a quel che le leggi feudali prescrivono 247 *ad* 249, *&* 352 *ad* 353. Clausola *tibi*, *& cui dederis* se porta, che il feudo sia trasferibile agli estranei senza l'assenso del Principe 249. Valore di detta clausola, e dell' altra *heredibus quibuscumque* 251. In virtù delle riferite clausole non può il feudatario disperato di prole disporre del feudo 253. *Tibi*, *& heredibus in perpetuum* per dritto feudale è esclusiva degli estranei 250. *Tibi*, *& heredibus ex corpore descendentibus* inventata da Carlo I d'Angiò 256. *Natura feudi in aliquo non mutata*, ordinata da Carlo V. 257.

Clovi Re de' Franchi 14. Sua liberalità colle Chiese, e cogli Ecclesiastici 24.

Cola di Rienzo, che si credè nel dritto di crear Magistrati, e di esercitare il potere del popolo Romano applaudito dal Petrarca 177.

Comiti quali fussero presso i Germani 14. Obbligo de' medesimi 15. Sottoposti ai Duci 22.

Consuetudini Longobarde se ebbero luogo nella Sicilia 361, *& seqq.*

Contadi da dignità convertiti in beneficj 29.

Corrado il Salico sua Costituzione per l' ammissione del patruo nella successione feudale, ricevuta nei due Regni di Sicilia 206, *&* 221. Succede ad Arrigo I. 84.

Costantino figlio di Michele Duca, Imperadore d' Oriente sposa una delle figlie di Roberto Guiscardo 123.

Costanza Imperadrice madre di Federigo II Imperadore, e tutrice del medesimo fino a che ella visse 223.

Costanza ultima della casa Sveva maritata con Pietro d'Aragona 260.

Cumia feudista Siciliano quando visesse, e di che sentimento fusse circa il Capitolo *Volentes* 314 *ad* 315.

Cujacio suo sentimento relativamente ai frammenti degli usi feudali conservatici dall'Alvarotto, e dall'Ardizzone 355 *ad* 357.

D

Decima, che si paga in virtù del Capitolo *Volentes* sorrogata in luogo delle antiche prestazioni dette *laudationes* 319. Non dovuta nelle permute de' feudi 320.

Defetarj quali fossero, e come si perdessero in Sicilia in tempo del Re Guglielmo I. 211. *ad* 212. Che cosa contenessero 211. *ad* 213.

Drogone eletto Capo dei Normanni in luogo di Guglielmo Bracciodiferro 117. Suo supremo dominio nella Puglia 118. Ottiene l' investitura dall'Imperadore Arrigo 118. Muore assassinato *ibid.*

Ducati da dignità convertiti in beneficj 29.

Duci presso i Germani quali fossero 14. Eleggevansi nelle assemblee nazionali per amministrar la giustizia nei paghi, e nei vichi 15. Tenevano subordinati i Comiti 22. Amovibili ad arbitrio del Sovrano 23.

Du-Fresne sua opinione rapporto alla proprietà de' feudi 56.

E

Ecclesiastici come incominciassero a pos-

possedere feudi 24. Concessioni de' feudi a loro fatte da Carlo Magno *ibid.* Obbligati a prestare il servigio militare 25. Andarono di persona alla guerra *ibid.* Investirono altri sotto il giuramento di fedeltà *ibid.* Esentati da Carlo Magno dal servigio militare *ibid.* Di nuovo ammessi per di loro istigazione *ibid.* Loro facoltà di subinfeudare 39. Proibizione di tal facoltà 40. Loro beni aumentati in occasione delle spedizioni per la conquista di Terra Santa 41.

Eredi, quali s' intendano per dritto feudale 58, & 239 *ad* 240. Per dritto antico Romano quali si devono intendere 240.

F

Famiglia, sotto questo nome sul principio quali si comprendessero 240. Quali venissero dopo compresi *ib.*

Federigo I Imperadore con sua costituzione vieta l'alienazione de' feudi senza il consenso del Signore diretto 73. Compilazione delle consuetudini feudali nei di lui tempi fatta da Oberto dell' Orto, e Gerardo de' Negri 74.

Federigo II Imperadore ordina, che i Giustizieri conoscessero de' delitti de' Baroni 181. Stabilisce, che i Giustizieri, e Presidi delle Provincie conoscessero delle cause de' feudi non quaternati, e la Gran Corte delle cause de' feudi quaternati *ibid.* Assegna al suo Giustiziere quattro Giudici per la cognizione delle cause feudali, e dei delitti di lesa Maestà *ibid.* Ordina, che gl' individui demaniali tornassero nelle Terre del demanio 184. Proibisce ai sudditi demaniali di far contratti livellarj per i fondi de' Baroni senza il suo permesso, e solo permette quelli affittarsi per certo dato tempo 185. Ordina ai Baroni, che sentendosi offeso alcuno di essi ricorresse ai Magistrati Regj, sottoponendo i controventori alla pena capitale 185. Obbliga gli stessi Baroni a demolire le loro Torri, e Castella 186. Proibisce ai Baroni di ricevere gli affidati demaniali 186 *ad* 187. Obbliga i sudditi demaniali a vendere agli abitatori delle Terre baronali i territorj ricevuti dai Baroni a livello 187. Permette ai coloni de' luoghi baronali di comperare beni allodiali nei luoghi del demanio, senza esser obbligati in menoma cosa ai proprj Baroni 189. In che tempo venne da lui pubblicato il libro delle sue Costituzioni 222. Fu sotto la tutela della madre fino a che la medesima visse, e quindi sotto il baliato del Pontefice Innocenzo III 223. Ordina non aversi conto alcuno dei privilegj, e concessioni fatte da' suoi nemici, e che si cassassero dagli atti pubblici *ibid.* Va alla guerra per la conquista della Terra Santa, e lascia suo Vicario nei Regni delle due Sicilie Rainaldo Duca di Spoleti 224. Conferma la costituzione di Ruggiero per la proibizione delle alienazioni de' feudi *ibid.* Come tale legge si deve riputare graziosa per i feudatarj 225. Corrigge l' abuso de' Baroni, che per eludere la sua legge vietante l'alienazione de' feudi ne disponeano con testamenti 226. Ordina a' suffeudatarj di non rivelare alcun segreto del Barone loro principale *ibid.* Prescrive la pena della caducità ai vassalli, che commettessero fellonia contro i Signori diretti *ibid.* Vuole, che morendo alcun suffeudatario dovesse subito denunciarsi la morte al Principe, e farsi l' inventario de' beni feudali rimasti, e che non si eleggesse il nuovo suffeudatario senza il suo permesso 227. Stabilisce, che il figlio, o il feudatario successore del defunto non potesse farsi

farsi prestare il giuramento, se prima non fusse stato riconosciuto dal Sovrano 227. Riserva al Sovrano la facoltà di assumere la tutela, o il baliato de' Baroni minori, o pupilli *ibid.* Prescrive, che niun Barone, o altre persone succeditrici nel feudo potessero contrarre matrimonio senza il Regale consenso *ibid.* Stabilisce, che i Baroni non potessero costituir dotario sopra de' feudi, se non nella maniera prescritta da' Sovrani predecessori 228. Proibisce a tutt i Baroni Prelati, Conti, e Militi di usurparsi il mero, e misto impero 228. *ad* 229. In mancanza de' maschi nella successione feudale ammette le femmine 229. *ad* 230. Amplia la successione feudale nella linea collaterale fino al terzo grado 230. Controversia tra i Dottori se i fratelli uterini fossero stati da lui ammessi nella successione feudale 232. Altra controversia circa l'ammissione de'patrui 233. Definisce quali si debbano intendere per regalie 234.

Federigo d' Aragona rimasto Vicario della Sicilia dal Re Giacomo suo fratello, che successe al Regno d'Aragona 274. Non accetta la rinuncia di quel Regno fatta dallo stesso suo fratello 277. Coronato Re di quell'Isola *ibid.* Pubblica il Capitolo *Volentes*, dando la facoltà di alienare i beni feudali senza l' assenso Regio 280. Quale intelligenza dasse al Capitolo *Volentes* in un certo privilegio per lo feudo di Grassuliato 309. Suo Capitolo trigesimo, col quale furono compresi sotto il Capitolo *Si aliquem* tanto i feudi antichi, che i nuovi 325. *ad* 326. Suo Capitolo quadragesimo, col quale proibisce le vendite de' feudi in porzioni 327. Suo Capitolo cinquantesimo, col quale prescrive ai Baroni di ritirarsi ne' tempi corrispondenti in quell'Isola per prestare il servigio militare, sotto pena della devoluzione de' loro feudi al Fisco 327. Grazia poi fatta a' Baroni medesimi col seguente Capitolo cinquantesimo, ordinando, che i feudi in vece di ricadere al Fisco, ricadessero ai loro figli, o ai parenti più prossimi 327. *ad* 328.

Federigo Re di Sicilia, fratello del Re Lodovico in che tempo regnasse 386. In che età succedesse al fratello suddetto *ibid.* Fu sotto la cura di sua sorella Eufemia *ibid.* Sua stolidezza *ibid.* Disprezzato dai Baroni *ibid.* Obbligato ad accettare l' investitura di quell' Isola dai Pontefici Romani *ibid.* Costretto ad abbandonare il titolo di Re di Sicilia, e chiamarsi soltanto Re della Trinacria *ibid.*

Ferdinando il Cattolico fa la grazia nell' anno 1509 ai Baroni Siciliani, che continuasse negli eredi la possessione del defonto, ma per li soli beni allodiali 333. A petizione de'Baroni Siciliani ordina, che al Capibrevio del Barberi si prestasse tutta la fede in quanto agli atti, o privilegj, non già in quanto alle considerazioni, ed allegazioni fattevi dallo stesso Barberi 380.

Feudatarj, loro graduazioni in Italia 37. Non sono, che meri usufruttuarj 54. Pretensione de' feudatarj Italiani, che la costituzione di Lottario II abbracciasse la successione collaterale fino al settimo grado, e la discendente fino all' infinito 50. Possono migliorare, e non deteriorare la condizione del feudo 62. Disperati di prole non possono privare il Fisco della reversione 61. *ad* 63. Erronea opinione di coloro, che han riconosciuta la proprietà su de' feudi 54. Sovvertimento della costituzione politica dello Stato per la successione loro accordata 51. *ad* 53.

Feudi, loro creduta origine fin dai Romani per le terre limitrofe all' Impero 13. Vera loro origine dai po-

popoli Germani 14. Introduzione di tale voce non prima del decimo secolo 30. Sua etimologia *ibid.* Introduzione di essi in Italia *ibid.* Loro menzione nelle leggi di Carlo Magno, e degli altri Re d'Italia suoi successori 33. Loro durata nei primi tempi, che furono introdotti in Italia 44. Dati a vita del concessionario 45. Come passassero ai figli, a' quali confermar li volesse il proprietario *ibid.* Loro distrazione per ottima costumanza interdetta 59. Tolerata in talune Città della Lombardia, ma non in tutte *ibid.* Loro concessione *ad proprium, & ad libellum* 60. Alienazioni o per metà, o per intero tollerate in persone di eguale, o miglior condizione del distraente 61. Conceduti colla clausola *cui dederit* se ritornino al padrone diretto, morendo il feudatario senza figli 63. Opinione di Cujacio su di ciò 64. Dati in franco allodio non cambiano natura feudale, ma solamente sono esenti dal servigio militare, e da altri pesi feudali 92. Conosciuti nella Sicilia in tempo de' Saraceni 93. *ad* 94. Ragioni per provare una tal verità 95. *ad* 99. Loro origine nel Regno di Napoli, e Sicilia 75. *& seqq.* Loro stato in tempo de' Normanni 191. *ad* 192. Onde deriva la distinzione di dritto Longobardo, e Franco 292. Stato de' medesimi nella Sicilia dopo la conquista fattane dal Conte Ruggiero 196., in tempo che i Regni di Napoli, e Sicilia furono eretti in Monarchia dal Re Ruggiero I. 220. *& seqq.*, ed in tempo di Federigo II Imperadore 223. *& seqq.* Quali di essi da Bulgaro, e Pileo furono detti pazionati 237., e quali ereditarj 238. Se tal distinzione venisse ricevuta in tutte le scuole 243. Distinzione de' feudi misti inventata dalla Scuola Napolitana 244. *ad* 245. Insussistenza della stessa 246. *ad* 247. Proprj, ed impropri, o retti, e degeneranti, quali siano 259. Se dal Capitolo *Volentes* fossero stati nella Sicilia ridotti ad allodj 317. *& seqq.* Distinzione tra quelli *de jure Francorum* dagli altri *de jure Longobardorum* 331. *ad* 332.

Filippo II fa la grazia ai Baroni Siciliani, che le cause possessoriali de' feudi si terminassero nello spazio di novanta giorni 337. con quali clausole concedesse il Principato di Rossano, ed altri feudi a Sforza Andrea del Carretto 258.

Filippo Re di Francia muove guerra a Pietro d'Aragona 267.

Filippo IV, e Carlo II prescrivono, che gli ufficj dati in perpetuo, ed in burgensatico si regolassero nella stessa maniera, che i feudi 257. *ad* 258.

Fimiani sua opinione, che i Feudi non fussero introdotti in Italia dai Longobardi 35. Altra sua opinione confutata, cioè che per dritto certo feudale i Baroni potessero subinfeudare i loro feudi 38.

Forma stretta, e larga menzionata la prima volta da Bernardo del Medico 288. Da che il medesimo la facesse derivare 289. Abbracciata da Guglielmo di Perno 298. *& seqq.*

Formole di *concedere*, o *tenere* in *demanio*, e *concedere*, o *tenere* in *servitio* cosa importano 54. *ad* 55.

Franchi introduttori de' feudi in Italia 33. *&* 35.

Frasenda seconda moglie di Tancredi Conte di Altavilla 107.

Fredesinna sorella di Roberto sposa Riccardo Conte di Aversa, e poi Principe di Capua 122.

G

Germani loro costume di lasciare estese solitudini intorno le Città *pag.* 14. Dominati da Re sin dai tempi di Ammiano Marcellino 17. Loro

ro governo Monarchico quando invasero le Provincie Romane 18. Trascuravano l'agricoltura 19. Come distribuivano i terreni, e le Castella dopo la conquista, e con quali leggi 19. & 20. Ignoranti di lettere 20. Concedevano i beneficj senza scrittura *ibid.*

Giacomo figlio di Pietro d' Aragona rimasto erede del padre nel Regno di Sicilia 267. Coronato Re dopo la morte del padre 268. Scomunicato da Papa Onorio IV. 269. Pubblica il Capitolo *Si aliquem* tratto dai Capitoli di Papa Onorio *ibid.* Scomunicato da Papa Niccolò IV 271. Escluso dalla pace fatta tra Alfonso d' Aragona suo fratello, e Carlo II d' Angiò *ibid.* Succede al fratello Alfonso dopo la di costui morte 274. Lascia suo Vicario in Sicilia il fratello minore D. Federigo *ibid.* Premurato ad accettare le condizioni della pace fatta dal fratello, non consente *ibid.* Nuova guerra tra lui, e Carlo II d'Angiò 275. Pace finalmente conchiusa tra' medesimi coll' obbligo ad esso Giacomo di rilasciare fra dato tempo la Sicilia a Carlo II d' Angiò 275. Approvazione di tale pace fatta da Papa Celestino V. *ibid.* Indotto da Papa Bonifacio VIII a rinunciare subito la Sicilia, e senza condizioni 276. Riceve ambasceria dai Siciliani, affinchè si ritrattasse dalla rinuncia fatta 276. Risposta da lui data agli Ambasciadori *ibid.*

Giannone sua opinione rispetto ai Commilitoni sotto il comando di Adinolfo 112. Confutamento della stessa opinione 112. *ad* 113.

Giorgio Patrizio mandato dall' Imperadore di Costantinopoli a governare il Principato Beneventano 80.

Giordano Principe di Capua perseguitato da Roberto per la investitura ricevuta dall' Imperadore Arrigo IV. 156.

Giordano figlio naturale del Conte Ruggiero vince un esercito di diecimila Saraceni 156. Disubbidisce al padre, ed è perdonato 157. Ha assegnata dal padre medesimo la Città di Noto nella Sicilia 158.

Giovanni da Procida Autore del famoso Vespro Siciliano 262.

D. Giovanni d' Aragona Duca di Peguafele Vicerè in Sicilia del Re Ferdinando detto il Giusto suo padre 304. Sentenza da lui profferita nella causa del feudo di Vicari 304. Acclamato Re di quell' Isola 306. Richiamato dal padre in Aragona 307.

Giureconsulti Milanesi compilatori dei libri delle consuetudini feudali 236.

Giustizieri stabiliti dal Re Ruggiero in tutt' i suoi Stati 180.

Goffredo Conte di Conversano nipote di Roberto Guiscardo privato della Terra di Montepiloso per non aver voluto prestare il servigio militare a suo Zio 146.

Gregorio VII Pontefice scomunica due volte il Duca Roberto 150. & 151. Pace tra lui, e lo stesso Roberto 151. Liberato per opera del medesimo Roberto da Castel Sant' Angelo, dove stava assediato 156.

Gregorio feudista Siciliano seguace di Perno 307.

Grimoaldo I Principe di Benevento figlio di Arechi 76. Ha continue guerre con i Franchi *ibid.* Fatto tributario dal Re Pipino, secondo riferisce la Cronaca Cavense *ibid.* Muore senza figli maschi *ibid.* Gli succede il suo Tesoriere detto *Grimoaldo II ibid.*

Grimoaldo II Principe di Benevento succede a Grimoaldo I. 76. Si fa tributario di Carlo Magno *ibid.* Muore ucciso da Sicone, che gli successe 77.

Guaimaro III Principe di Salerno accoglie benignamente i primi Normanni colà capitati 108. Assume il titolo di Duca d' Italia, e quello ancora di Duca di Puglia, e Ca-

e Calabria 116. *ad* 117. Quindi li dismette *ibid.*

Guglielmo il conquistatore Duca della Normannia ritiene il dominio supremo sopra de' feudatarj nel conferir loro le Baronie conquistate nell' Inghilterra 107.

Guglielmo Bracciodiferro eletto in luogo di Argiro Capo de' Normanni, e Conte in Matera 114. Fu Signore d' Ascoli non già di Matera 114. S' intitola Conte di Puglia 116. Sua morte 117.

Guglielmo ultimo Duca di Puglia muore senza figli, e gli succede Ruggiero figlio del Conte Ruggiero 198.

Guglielmo I Re. Defetarj perduti a tempo suo 212. Richiama dalla prigione Matteo Notajo per rifare i medesimi *ibid.* Sue leggi feudali 214.

H

Hoveden come rapporta, che fusse succeduta la coronazione di Ruggiero 201.

I

Innocenzo II Pontefice sollecita Lotario Imperadore a venire in Italia contro il Re Ruggiero 202. Riconosce la dignità Regale nello stesso Ruggiero 203.

Integes sua opinione circa l'elezione de' Capi, e Conti Normanni 115.

Investitura d' onde detta 21. I patti, e le clausole contenuti nella medesima non costituiscono la forma del feudo 290. *ad* 291.

Isernia formola da lui rapportata per le concessioni delle Baronie 56. Cosa operasse detta formola secondo l' opinione di Antonio Capicio 56. Sua opinione, che la Costituzione di Federico II vietante l'alienazione de' feudi fusse stata graziosa per i feudatarj 225.

Istoria della liberazione di Messina rinvenuta tra le carte del Du-Chesne, e stampata la prima volta dal Baluzio si dimostra falsa contro l'opinione del Muratori 169. *ad* 172.

L

Labbè dà per probabili i pretesi giuramenti prestati da Roberto Guiscardo a Niccolò II 134.

Landulfo Signore di Capua essendo morto, ed avendo lasciati tre nipoti, costoro seguendo il dritto Longobardo si dividono quella Signoria in tre parti 79.

Laudationes, che cosa fossero 62.

Leggi de' Re Franchi riguardanti tanto i Longobardi, che i Franchi 34. Menzione de' beneficj nelle medesime *ibid.*

Lemovj popoli Germanici 17.

Libri delle Leggi Romane compilati per ordine dell' Imperador Giustiniano, risorti nei tempi dell' Imperador Lottario 236.

Libri delle Consuetudini da chi, ed in che tempo furono compilati 74. Quando furono introdotti ne' nostri Regni 217. & 219. Se ebbero corso in tempo dei Re Normanni 216. Falsa opinione del Giannone su di ciò *ibid.* Se ebbero forza di legge 218.

Lione Isaurico Imperadore d'Oriente fa confiscare tutti gli antichi fondi di patrimoniali di S. Pietro 121.

Lione IX Pontefice irritato contro de' Normanni 119. Per quali motivi *ibid.* Ottiene da Arrigo III Imperadore alcune soldatesche, e cala in Italia 120. Intima la guerra ai Normanni *ibid.* Fatto prigioniere *ibid.* Fa la pace, e benedice ai Normanni tutte le Terre del patrimonio di S. Pietro conquistate, e da conquistare verso la Calabria, e Sicilia *ibid.* Pretesa concessione delle Terre patrimoniali di S. Pietro da lui fatta a Roberto senza individuare i fondi 121.

Lione Ostiense riferisce, che Roberto ritenesse la metà, e non l' intiera

Città di Palermo 147.

Ledigiani riluttanti nel prestare la fedeltà all' Imperador Federigo I 22. Sottoposti perciò al Bando *ib.* Pace fatta collo stesso Imperadore *ibid.*

Lodovico il Pio seguendo l'esempio di Carlo Martello fa vitalizj buona parte de' beneficj 27. Suo editto contro de' Saraceni 78. Sconfigge i medesimi, e ricupera Bari dalle loro mani, e la restituisce al Principe di Benevento 79. Fonda il Monistero di Casaurea *ibid.* Risiede tre anni in Benevento *ibid.* Arrestato da quel Principe Adelgiso, ed obbligato quindi ad uscire da quel Principato *ibid.*

Longobardi ignorarono i feudi 32.

Lottario II Imperadore cala in Italia per dar riparo agli sconcerti furti tra i feudatarj 49. Riceve la Corona da Papa Innocenzo II *ib.* Sua Costituzione pubblicata *ante januas Beati Petri Apostoli* 50. Successione feudale da lui estesa al patruo *ibid.* Proibizione da lui fatta per le distrazioni de' feudi 69. *ad* 71. Nuova sua venuta in Italia a sollecitazione d' Innocenzo II 202. Suo ritorno in Germania *ibid.* Altra sua venuta in Italia 203. Unito ai Baroni ribelli della Puglia, ed ai Pisani fa guerra col Re Ruggiero *ibid.* Va in Lombardia, e pubblica la sua Costituzione vietante l'alienazione de' feudi *ibid.* Sua Costituzione per l'ammissione del patruo nella successione feudale non ammessa ne' Regni delle due Sicilie 205. *ad* 206., & 232.

M

Mamburgi, o Mandiburdi, che cosa fussero 137.

Manfredi figlio legittimo, e non già naturale solamente dell' Imperadore Federigo II. 260.

Maniace Capitano Greco invita i Normanni alla conquista della Sicilia contro i Saraceni 110. Vi vanno sotto il comando di Arduino Longobardo *ibid.* Disgustati coi Greci dopo la conquista di Messina se ne tornano *ibid.*

Mansi 18.

Maraldo Monaco di S. Stefano del Bosco in qual maniera riferisce essere avvenuta la coronazione del Re Ruggiero 201.

Marchesati come cominciassero a sorgere 23. Da dignità convertiti in beneficj 29.

Margherita figlia di Federigo II Imperadore maritata con Alberto Langravio di Turingia 24.

Marobodno Re di Germania 16. Di lui Regno pervenuto a'suoi discendenti *ibid.*

Martino IV Pontefice fulmina censure contro i Siciliani, e tutti quelli, che li soccorressero 262. Spedisce il Cardinal Gherardo Bianco da Parma per ridurre i popoli Siciliani all' ubbidienza del Re Carlo I d'Angiò 262. *ad* 263. Scomunica Pietro d'Aragona 263. Conferisce il Regno d'Aragona a Carlo Valois *ibid.* Bandisce la Crociata contro lo stesso Pietro 263. E' pregato da Carlo I d'Angiò quando questi parte per duellare con Pietro d'Aragona a trovare la maniera d' allegerire i sudditi dai gravami 263. Prende conto dei gravami suddetti, e fa taluni Capitoli, che per la morte sopraggiuntagli non potè pubblicare 264.

Martino Re di Sicilia, suo Capitolo cinquantacinquesimo non dà vigore alla ragione, che ne trassero i cinque Ministri votanti nella causa 369., & *seqq.* Sotto nome di estraneo, che si debba intendere in forza dello stesso *ibid.* Non intese immutare la natura de' feudi *ibid.*

Massinissa visse di rapine in una spelonca con soli quattro socj 107. *ad* 108.

Mat-

Matteo Notajo tratto dalla prigione per ordine del Re Guglielmo I, affinchè avesse rifarti i perduti libri defetarj 213. Non si sa, se poi li facesse *ibid.*

Melo Longobardo come si unisse coi Normanni contro i Greci 108. Creato Duca di Puglia da Arrigo II Imperadore 116. Sua morte in Germania 109.

Milanesi feudatarj credutisi esenti dal giuramento di fedeltà 61. Trattavano i feudi come allodj *ibid.*

Monistero di Casaurea fondato da Lodovico II Imperadore 79.

Mongitore suo errore nel fissare il tempo in cui visse Bernardo del Medico 287.

Moriella prima moglie di Tancredi Conte di Altavilla 107.

N

Napoli Avvocato Siciliano. Esposizione del suo sistema per provare, che gli attuali Baroni della Sicilia come successori dei Commilitoni, che conquistarono quell'Isola insieme col Conte Ruggiero abbiano il dritto di condominio su dei feudi, che colà posseggono 100. *ad* 105. Donde è tratto il suo sistema 112. Confutamento dello stesso 161., *& seqq.* L'eguaglianza tra i condottieri Normanni non riguardò che la semplice partizione delle Terre, non già il dominio 113.

Nicolò III Pontefice, induce Carlo I d'Angiò a rinunciare il grado di Senatore di Roma 260. Conforta Pietro d'Aragona a ricuperare il Regno di Sicilia usurpato da Carlo I d'Angiò *ibid.*

Nicolò IV Pontefice scomunica il Re Alfonso d'Aragona, ed il Re Giacomo suo fratello 271. Dichiara nulla la pace tra detto Alfonso, e Carlo II d'Angiò *ibid.*

Normanni loro prima venuta in Salerno 108. Occasione di tal venuta *ibid.* Sconfitti col Comandante Melo presso Canne 109. Raccomandati dallo stesso Melo, quando egli partì per Germania, ai Principi di Capua, e Salerno 109.

O

Oberto dell'Orto sua definizione rapporto ai feudi 57. Compilatore insieme con Gerardo de' Negri delle Consuetudini feudali 355.

Odoardo Re d'Inghilterra s'interpone per la pace tra Filippo Re di Francia, ed Alfonso Re d'Aragona 271. Si ci oppone Papa Onorio IV. *ibid.*

Officj dati in perpetuo, ed in burgensatico, come si debbono regolare in forza della legge di Filippo IV, e Carlo II 257. *ad* 258.

Onorio II Pontefice sottopone a scomunica il Re Ruggiero 198. Fa pace col medesimo 199.

Onorio IV pubblica i Capitoli fatti da Papa Martino IV per alleggerire i sudditi Napolitani dai pesi 264. Priva i Siciliani dal beneficio degli stessi Capitoli 268.

Ottone I Imperadore viene in queste nostre regioni, ed inalza il Contado di Capua in Principato 81. Combatte contro de' Greci, e Saraceni nella Puglia, e nella Calabria *ibid.* Muore, e gli succede suo figlio Ottone II.

Ottone II Imperadore succeduto al padre Ottone I. 81. Viene nelle nostre regioni *ibid.* Ripara nelle medesime molti disordini *ibid.* Espugna la Città di Salerno, e la restituisce a Pandulfo figlio di Pandulfo Capodiferro 82. Fabbrica una Reggia nel Contado de' Marsi nel Monte Cedico, ove tiene placiti, e spedisce diplomi *ibid.* Muore, e gli succede Ottone III suo zio *ib.*

Ottone III succede all'Impero d'Occidente ad Ottone II suo nipote 81. Prende vendetta dell'assassinamento di Pandulfo Principe di Capua

pua

pua *ibid.* Priva dello ftesso Principato Laidulfo, che avea avuto parte alla morte di Landenulfo, e gli sostituisce Ademario figliuolo di Balsamo suo familiare 83. Disfà i Saraceni *ibid.* Conferme di molte Terre da lui fatte nel territorio Capuano rapportate dall' Abate Gattola *ibid.*

Ottone IV Imperadore invade molte Città delle nostre Provincie, e spedisce privilegj, e concessioni 223.

P

Pandone chiama i Saraceni in soccorso di Radelghiso Principe di Benevento 77.

Pari loro giudizj se siano una marca dell' originaria libertà di essi 178. *ad* 182.

Parlamenti di Sicilia loro origine, e per qual fine istituiti 182. *ad* 184.

Paternò feudista Siciliano in che tempo visse 295. Sua opinione circa il Capitolo *Volentes* ripresa dal *Perno* 295.

Patti, e clausole apposte nell' investitura non costituiscono la forma del feudo 290. *ad* 291.

Pecchia sua opinione rispetto al dominio de' feudatarj 57. Confutamento di detta opinione *ibid.* Altra opinione del medesimo, che i feudi dei due Regni di Sicilia fussero di assoluta proprietà de' Baroni prima del Re Ruggiero 195. Quanti dominj distinguesse ne' feudi 233.

Perno Scrittore feudista Siciliano in qual tempo visse 287. Se prima, o dopo di Bernardo del Medico 288. Sue opere pubblicate dal Canonico Virdura 297. Abbraccia la distinzione de' feudi di forma stretta, e larga inventata da Bernardo del Medico 298. Opina, che non si dovesse dar luogo alla reversione a prò del Fisco per i feudi conceduti in forma larga, che li considerò come allodj 298. *ad* 299. Clausole da lui rapportate per l' investiture de' feudi di forma stretta, e di forma larga 299. Ragioni su le quali sta appoggiato il suo sistema 300. Esempj di cose giudicate da esso addotti in maggior conferma dello stesso 303. *ad* 304. Inefficacia di tali esempj 304., & *seqq.*

Pietro d'Aragona Re indotto da Papa Nicolò III a ricuperare il Regno di Sicilia usurpato da Carlo I d' Angiò 260. Fu marito di Costanza figlia di Manfredi *ibid.* Scomunicato da Papa Martino IV 263. Sfidato a duello da Carlo I d'Angiò *ibid.* La disfida riesce inutile *ibid.* Va in Aragona per difendere il suo Regno dall' invasione de' Francesi, e lascia al governo di Sicilia l' Infante D. Giacomo suo fratello secondogenito 267. Muore, e lascia erede del Regno d' Aragona Alfonso suo figlio primogenito, e della Sicilia il secondogenito Giacomo *ibid.* Sostituisce Giacomo ad Alfonso per lo Regno di Aragona, e Federigo altro suo figlio terzogenito a Giacomo per lo Regno di Sicilia *ibid.*

Pietro delle Vigne Compilatore delle Costituzioni pubblicate da Federigo II 222.

Pietro de Pretio sua esortazione ad Arrigo Illustre Langravio di Turingia 261.

Prammatica II. de officio S.R.C. del Re Alfonso per errore de' compilatori attribuita a Ferdinando suo figlio 262.

Principati di Benevento Salerno, e Capua in tempo de' Longobardi divisi in tanti Gastaldati, e Contadi 89. Come questi, che prima erano ufficj, furono tramandati a posteri qual retaggio feudale *ibid.* Falsa opinione di taluni, che le distrazioni delle Terre, e Castella, che si facevano de' Principati sudetti si fussero fatte in piena proprietà per non trovarsi fatta menzio-

zione del servigio militare 90. *ad* 91. Come dal Principato di Benevento surse quello di Salerno 77. E da questo quindi a poco surse l'altro di Capua 78.

R

Radelghiso succede a Sicardo nel Principato Beneventano 77. Essendo stato sconfitto da Siconolfo Principe di Capua chiama per mezzo di Pandone in suo soccorso i Saraceni *ibid.*

Raimondo II Conte di Barcellona sposa una delle figlie di Roberto 123.

Roinaldo Duca di Spoleti rimasto Vicario nei Regni delle due Sicilie da Federigo II Imperadore, quando questi partì per la spedizione di Terra Santa 224.

Rainolfo Conte d'Alife investito da Lottario del Ducato di Puglia 203. Sua morte *ibid.*

Rainulfo I Conte di Aversa 109. S'imparenta con Sergio Duca di Napoli *ibid.* Edifica la Città di Aversa *ibid.* Elegge 300 uomini sotto dodici Capitani per la conquista della Puglia insieme con Arduino 111. Ottiene l'investitura da Arrigo Imperadore 118.

Regni volontariamente sottoposti al patrocinio de' Pontefici Romani, e della Chiesa colla prestazione di annue offerte 135.

Riccardo Conte di Aversa, e poi Principe di Capua Sposa Fridesinna sorella di Roberto 122.

Roberto Guiscardo viene nella Puglia per conquistarvi 118. Passando per Roma ottiene il permesso dal Pontefice 119. Conquista nella Calabria *ibid.* Morto Umfredo gli succede 122. Con grosso esercito parte per l'assedio di Reggio nella Calabria 122. Prende Cariati *ibid.* Suo ritorno in Puglia *ibid.* Assegna a suo fratello Ruggiero allora capitato nella Puglia un drappello di gente valorosa, e lo spedisce per la Calabria 122. Suoi parentadi 122. *ad* 123. Assume il titolo di Duca di Puglia, e della Calabria 123. Solennità usate in questa occasione *ibid.* Dubbio se tale titolo l'assumesse prima, o dopo la presa di Reggio 124. Se detto titolo lo riconobbe da suoi guerrieri, o dall'autorità Papale *ibid.* Giuramenti di fedeltà, che si vogliono da lui prestati al Pontefice Nicolò II 125. Censo annuo, che si pretende da lui promesso al Pontefice *ibid.* Difficoltà se si creda, che tali giuramenti fossero di ligio omaggio 125. *ad* 126. Dimostrazione della non veracità di tali giuramenti 126. *& seqq.* Essendo veri gli stessi giuramenti non contengono, che una lega tra lui, ed il Pontefice 135. I medesimi non poterono pregiudicare la suprema dignità di esso Roberto, nè de'suoi successori 139. Disgusti tra lui, e Ruggiero suo fratello 140. Pace tra loro *ibid.* Nuovi disgusti tra di essi, che finiscono coll'assegnazione a Ruggiero della metà della Calabria *ibid.* Concede a Ruggiero la Contea di Mileto 140. Insieme con Ruggiero si prepara per la conquista di Sicilia 141. Riceve le chiavi di Messina da Ruggiero 142. Insieme prendono Rametta *ibid.* Altri disgusti tra lui, e lo stesso Ruggiero 144. Nuova pace tra loro *ibid.* Parte dalla Puglia, e va in Sicilia con cinquecento uomini, ed insieme col fratello Ruggiero dà un assalto a Palermo 146. Ritorna in Puglia, e toglie la Terra di Montepiloso a Goffredo Conte di Conversano suo nipote, che non gli avea voluto prestare il servigio militare 146. Espugna la Città di Bari *ibid.* Unisce le forze per l'espugnazione di Palermo, la quale finalmente se gli arrende 147. Ritiene la stessa Città per se, ed il dippiù dell'Isola conquistato, e da conquistarsi lo dà a Ruggiero coll'

coll' obbligo di riconoscerlo da lui *ibid.* Trasporta dalla Sicilia in Troja molte colonne di marmo 148. Si fa restituire la Città di Trani da Pietro figliuolo del Conte di Trani per non avergli prestato l' omaggio 148. *ad* 149. Investitura che si crede avesse ricevuta da Alessandro II 149. Scomunicato due volte da Papa Gregorio VII 150. Si fa padrone di Salerno *ibid.* Fa pace col detto Pontefice 151. Anno di tale pace 151. *ad* 152. Promessa del Regno Italico fattagli dallo stesso Pontefice Gregorio VII 153. Giuramenti, che si suppongono da lui prestati al Pontefice medesimo 154. Si apparecchia per la spedizione in Levante 155. Dovendo partire dichiara suo Luogotenente della Puglia, Calabria, e Sicilia il figlio Ruggiero *ibid.* Porta con se Boemondo figlio del primo suo matrimonio *ibid.* Giunto in Levante si fa padrone di Corfù, di Botontrò, e della Vallone *ibid.* Assedia Durazzo, e fa guerra con i Veneziani *ibid.* Vince l' Imperadore Alessio *ibid.* Torna in Puglia, e lascia in Oriente Boemondo *ibid.* Manda a Papa Gregorio VII trentamila scudi d' oro 155. Libera lo stesso Pontefice, che stava assediato nel Castello Sant' Angelo 156. Muove guerra a Giordano Principe di Capua, che si avea ricevuta l' investitura da Arrigo IV Imperadore *ibid.* Dà una memorabile rotta all' armata Veneta, e Greca *ibid.* Sua morte *ibid.*

Roberto Conte d' Artois lasciato balio del Regno di Napoli da Carlo I. d' Angiò durante la prigonia di suo figlio 264.

Roffredo Beneventano sua autorità circa l' introduzione in questo Regno dei libri delle Consuetudini feudali 217.

Romolo primo Re di Roma vive tra pastori colle robe, che togliea ai ladri, le quali poi divide ai suoi compagni 107.

Romualdo Salernitano rapporta, che Roberto ricevesse la seconda pretesa investitura da Papa Alessandro II 149.

Rosenthall sua opinione rispetto al feudo franco 254.

Rugj popoli germanici dominati da un solo 17.

Ruggiero fratello di Roberto Guiscardo capita nella Puglia 122. Spedito dal fratello a conquistare nella Calabria *ibid.* Sua conquista nella stessa Calabria *ibid.* Disgusti tra lui, e Roberto 140. Si ritira sotto l' altro fratello Guglielmo Conte di Principato *ibid.* Pace tra lui, e Roberto *ibid.* Nuovi disgusti tra loro *ibid.* Ottiene dal fratello la metà della Calabria, specialmente la Contea di Mileto *ibid.* Fa scorrerie due volte nella Sicilia 141. Tragitta in Sicilia con 300 uomini, assalta Messina, la prende, e manda le chiavi della Città a Roberto 142. Insieme col fratello prende Rametta *ibid.* Vince Becametto, ed un esercito di quindicimila tra Africani, e Siciliani 143. Se gli arrendono Girgento, e Troina *ibid.* Sposa la figlia del Duca di Normandia *ibid.* Nuovi disgusti col fratello Roberto, che non gli avea data la metà della Calabria, che gli avea promessa 144. Sua miseria esagerata dal Napoli non vera *ibid.* Nuova pace tra lui, e Roberto *ibid.* Va due volte nella Puglia, e nella Calabria, e porta un rinforzo di trecento soldati, e cavalli 145. Distrugge un esercito di Africani di trentamila combattenti sotto Cerame *ibid.* Manda quattro cameli carichi delle cose più preziose de' nemici a Papa Alessandro II, e questi gli spedisce il vessillo *ibid.* Si fa padrone col fratello Roberto delle prede fatte a nemici in Sicilia, e ne da parte ai soldati 145. *ad* 146. Assalta col fratello medesimo la Città di Palermo, ma non gli riesce l'im-

presa 146. Espugna la stessa Città 147. E' investito da Roberto di tutta la Sicilia, eccetto che della Città di Palermo, quale ritenne per se *ibid.* Per mezzo di Giordano suo figlio naturale riporta una vittoria contro diecimila Saraceni 156. Premia i Capitani, che aveano avuta parte in tale vittoria 159. Spoglia di quanto tenea Angelmaro, il quale avea sposata la vedova del suo nipote Serlone 157. Assedia Girgento, e l' obbliga alla resa 158. Fa prigioniere Camutto Amira Saraceno, a cui, fatto Cristiano, dona una Terra in Calabria *ibid.* Se gli arrendono Castel Giovanni, e la Città di Noto *ibid.* Resta padrone di tutta la Sicilia *ibid.* Assume il titolo di Gran Conte *ibid.* Sue mogli *ibid.* Matrimonj delle sue figlie 159. Erigge Vescovati, e Badie, ed usa molte liberalità colle Chiese *ibid.* Creato lui, ed i suoi Successori perpetui legati Apostolici *ibid.* Come divenisse padrone dell' intera Sicilia, e dell' altra metà di Calabria 159. Compone le controversie tra suoi Nipoti Boemondo, e Ruggiero figli di Roberto 160. Muore, e gli succede il suo primogenito Simone 197.

Ruggiero figlio del secondo matrimonio di Roberto Guiscardo rimasto Luogotenente dal padre quando questi partì per le guerre di Levante 155. Succede al padre nel Ducato di Puglia, e Calabria 160. Controversie tra lui, e Boemondo *ibid.* Pace tra loro per opera del Zio Conte Ruggiero *ibid.* Dona a costui l' altra metà di Palermo, che Roberto si avea riservata *ibid.*

Ruggiero I Re di Sicilia succede in quell' Isola a suo fratello maggiore Simone 198. Succede al Duca Guglielmo nel Ducato di Puglia *ibid.* Scomunicato da Papa Onorio II *ibid.* Se gli ribellano i Baroni della Puglia *ibid.* Fa pace con Onorio 199. Riduce i ribelli all' ubbidienza *ibid.* E' acclamato, e coronato Re da' suoi popoli *ibid.* Questione se il titolo di Re, e la coronazione l' avesse da popoli, o dal Pontefice 200. *ad* 201. Seguace dell' Antipapa Anacleto 49. & 201. *ad* 202. Priva Roberto II del Principato di Capua, e ne investe Ansuso suo figlio 202. Ricupera le Terre, che gli avea tolte nella Puglia l' Imperador Lottario 203. Riconosciuto per Re da Innocenzo II *ibid.* Convalida la sua dignità Regale con un parlamento di Vescovi, e Magnati tenuto in Ariano 204. Obbliga i Baroni ad esibire i titoli delle concessioni de' feudi, ed altre Regalie 204. Conferme da lui fatte dei detti feudi *ibid.* Monumento di una di dette conferme trovato nella Chiesa di Squillace 205. Modo, ch' ei tenne per la verificazione dei diplomi dell' investiture *ibid.* Sua Costituzione per la proibizione dell' alienazione de' feudi 205. *ad* 206. Non vuole adottare la Costituzione di Lottario, come di suo inimico 205. Crea i Giustizieri per *totam terram*, affinchè i Baroni non esercitassero giurisdizione nelle loro Terre 208. *ad* 209. Quante siano le Costituzioni da lui pubblicate 209., & 214. Manda ricercando le consuetudini feudali per introdurle ne' suoi Regni 211. Queste consuetudini quali deve credersi, che fossero *ibid.* Opinione, ch' egli riducesse in iscritto le consuetudini feudali introdotte nella Sicilia da Roberto, e dal Conte Ruggiero *ibid.* Sua costituzione, che i servi non si potessero chericare senza il consenso de' loro padroni, e che i suffeudatarj volendo chericarsi dovessero rassegnare i feudi in mano de' loro Signori 214.

Ruggiero di Loria Ammiraglio di Pietro

tro d'Aragona 263. Fa prigione Carlo II d'Angiò *ibid.*

S

Saraceni vengono nel nostro Regno in soccorso di Radelghiso Principe di Benevento 77. Calamità inferite da' medesimi *ibid.* Discacciati da Lodovico II Re d'Italia *ib.*

Scrittori feudisti in Sicilia surti non prima del XIV secolo 287.

Sergio Duca di Napoli cacciato dal Ducato da Pandulfo Principe di Capua 109. Reintegrato per opera de' Normanni *ibid.* Rimunerazione da lui fatta agli stessi Normanni *ibid.*

Servi beneficiarj, e massari 28. Ascritti alla gleba 42. Origine di molti feudi da loro *ibid.*

Sforza Andrea del Carretto con quali clausole ebbe conceduti da Filippo II il Principato di Rossano, ed altri feudi 358.

Sicardo Principe Beneventano succeduto a Sicone, che fu ucciso dai Beneventani 77. Gli succede Radelghiso suo Tesoriero *ibid.*

Sicilia data in feudo dal Re Almansur ad Alassano suo figlio 93. *ad* 94.

Siciliani spediscono ambasceria al Re Giacomo d'Aragona per rimuoverlo dalla rinuncia del Regno di Sicilia fatta a Carlo II d'Angiò 276. Risposta data agli Ambasciadori *ibid.*

Sicone uccide Grimoaldo II, e si fa Principe di Benevento 77. Si rende tributario di Lodovico il Pio Imperadore *ibid.* Gli succede Sicardo suo figlio *ibid.*

Siconolfo eletto Principe dei Capuani 77. Fa guerra a Radelghiso Principe di Benevento, e lo vince *ibid.* Fa pace col medesimo, ed ha il Principato di Salerno, che viene distaccato da quello di Benevento *ibid.*

Signore diretto potea disporre del feudo in vita del feudatario disperato di prole, ma l'investitura non avea luogo, che dopo la morte del feudatario 66. *ad* 67. Prelazione a lui prima dovuta nell'alienazioni de' feudi 67.

Simone succede nella Sicilia dopo la morte del Conte Ruggiero suo padre 197. Se ne muore dopo poco tempo, ed ha per successore il fratello minore Ruggiero 198.

Sitoni popoli germani dominati da una donna 17.

Strichio suo voluto sentimento, che il titolo 73. del libro IV *de feudis* presso Cujacio sia di dubbia fede 356.

Successore del feudo, se entra nel possesso *ex persona defuncti* 241. *ad* 242.

T

Tancredi Conte di Altavilla nato di nobil prosapia 107. Quanti figli procreasse colla prima sua moglie Moriella *ibid.* Quanti con Fresenda sua seconda moglie *ibid.* Quando i medesimi suoi figli cominciassero a capitare nelle nostre Contrade, e sotto di chi militassero 107., & 110.

Tempo antichissimo nelle consuetudini feudali come si deve intendere 44. *ad* 45.

Testa Arcivescovo di Morreale editore de' Capitoli del Regno di Sicilia 316. Sua massima, che il Capitolo *Volentes* avesse ridotti i feudi di quell' Isola alla natura degli allodj 316.

Tribunale della G. C. in Sicilia ha la cognizione privativa delle cause feudali fin dai tempi di Federigo II 181.

Tribunale del patrimonio di Sicilia suo parere dato al Re nell'anno 1740, che il Capitolo *Volentes* avesse ridotti quelli feudi ad allodj 316.

V

Valvassori maggiori, o Capitanei 37.

Lo-

Loro facoltà di creare i Valvassori minori, o Valvassini 38. Abuso di tal facoltà per l' assenza de' Re d' Italia *ibid.*

Valvassori minori, o Valvassini 37. Discordie surte tra loro, ed i Valvassori maggiori 47. Legge pubblicata dall' Imperador Corrado il Salico nel 1038 per sedare le dette discordie 48.

Ubertino de Marinis Arcivescovo di Palermo feudista Siciliano Maestro di Guglielmo di Perno 296. Sue opere non esistenti *ibid.* Sua opinione circa il Capitolo *Volentes* 296.

Vescoveti del Regno di Napoli, e di Sicilia uniti al Patriarcato di Roma colla convenzione passata tra Papa Adriano IV, ed il Re Guglielmo I 134.

Vescovi, ed Abati del decimo secolo in poi decorati degli onori di Duchi, Marchesi, Conti, e Visconti delle Città 43. Come cominciassero ad esercitare la giurisdizione civile sopra le Città, nelle quali esercitavano la spirituale 43. Perchè secondo l'antico dritto feudale era loro lecito di andare alla guerra, e non già ai Cherici 214. *ad* 216.

Ugo figliuolo del Marchese Azzo sposa una delle sorelle di Roberto 122.

Ugolino di suo capriccio unisce i libri delle Consuetudini feudali ai libri di Giustiniano, e ne forma la decima collazione 236.

Umfredo eletto Conte dalla nazione Normanna in luogo del fratello Drogone 118. Fa prigioniere Papa Lione IX 120. Ottiene dallo stesso Pontefice l' assoluzione dalle censure, e questi gli benedice le conquiste fatte, e da fare nella Calabria, e nella Sicilia *ibid.* Rimane pacifico possessore del Contado di Puglia 121. Sua morte *ib.*

Votanti nella causa tutti uniformemente opinano, che il Capitolo *Volentes* non avesse ridotti i feudi ad allodj 340. Discrepanza tra loro dopo la venuta delle carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi, avendo cinque di essi fatta la distinzione tra feudi di forma larga, e feudi di forma stretta 341. *ad* 342. Falsa loro opinione, che il Capitolo *Volentes* abbia luogo quando non ripugna la forma del feudo 342. Quali feudi ebbero di forma stretta, e quali di forma larga 341. *&* 343. Insussistenza del loro argomento tratto da Perno per l' estensione del significato della parola *heredes* dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes* 345. Insussistenza dell' altro argomento tratto dalle parole del Capitolo *Volentes*, *juxta formam hereditarii Regni nostri* 340. *ad* 355. Insussistenza di un altro loro argomento, che il titolo quadragesimo ottavo degli usi feudali, dove si parla del feudo improprio, e degenerante, non sia confacente al caso 355., *& seqq.* Non sussiste l'autorità di Strichio da essi addotta 356. Loro assunto, che le Consuetudini feudali Longobarde non ebbero luogo nella Sicilia 357., *& seqq.* Falsa loro ragione, che non ammettendosi l'alienazione nei feudi voluti ereditarj, mai, o rare volte i Baroni potrebbero far uso della facoltà ad essi accordata 368. *ad* 369. Inefficacia delle ragioni da essi ricavate dai Capitoli cinquantacinquesimo del Re Martino, e trecento novantesimo del Re Alfonso 369., *& seqq.* Argomenti inutili ricavati dagli esempj tratti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi 381., *& seqq.* Contradiaioni risultanti dal sistema da essi adottato 399. *& seqq.*

Urbano II bandisce la Crociata per ricuperare la Terra Santa dalle mani degl' Infedeli 40. Concilio a tale oggetto da lui tenuto in Piacenza *ibid.* Altro in Chiaromonte 41.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 128. v. 2. ad 7. E che di tali fondi, e non degli Stati di Roberto quivi si parlasse evidentemente risulta dal vedersi, che Roberto nell'asserto giuramento promise la pensione per ogni terra, o fondo di S. Pietro, di cui egli ne fosse, o ne divenisse possessore, e non già per quelle possessioni, che avesse concedute agli Oltramontani suoi compaesani, qual restrizione fa chiaramente comprendere, che come Roberto pagar dovea per gli stabili di S. Pietro da lui posseduti, così far doveano i suoi compaesani per gli altri fondi di S. Pietro, ch'erano in loro potere.	E che di tali fondi, e non degli Stati di Roberto quivi si parlasse evidentemente risulta dal vedersi, che Roberto nell' asserto giuramento promise la pensione tanto per le terre, o fondi di S.Pietro, ch' egli tenea sotto il suo dominio, o ne divenisse possessore, quanto per quelle, che avea concedute agli Oltramontani suoi compaesani, quale aggiunzione fa chiaramente comprendere, che il censo pagar si dovea per gli stabili di S. Pietro, e non già per lo stato di Roberto, il quale era tutto suo, e non vi aveano alcun dritto, o dominio i suoi compatriotti.
Pag. 135. v. 20. interpellazione	interpolazione
Pag. 222. v. 14. Milano	Melfi
Pag. 309. v. 20. o agli estranei	o agli agnati
Ibid. v. 21. agli agnati	agli estranei
Pag. 337. v. 5. della Corona	dalla corona
Pag. 360. v. 5. fu presso	fe presso
Pag. 375. v. 32. favellare	favellarne
Pag. 383. v. 24. ad 25. ed un tale esempio nulla lederebbe la legge del Re Alfonso.	ed un tale esempio nulla lederebbe la ragion fiscale, anzi la confermerebbe, mentre niuno può negare, che il feudatario disperato di prole possa tramandare agli estranei le baronie, quando vi sia l'assenso, o la nuova concessione del Principe. Nè vale il dire, che si desse esecuzione al testamento della vedova Martina a cagione, che in quel tempo non era pubblicata la legge del Re Alfonso.
Pag. 401. v. 14. saranno poi alienabili	saranno poi inalienabili